STORIA
CIVILE, E POLITICA
DEL REGNO DI NAPOLI
DI
CARLO PECCHIA

DA SERVIRE DI SUPPLIMENTO

A QUELLA DI

PIETRO GIANNONE.

TOMO I.

SECONDA EDIZIONE.





NAPOLI)(MDCCXCI.
NELLA STAMPERIA DI FILIPPO RAIMONDI.
Con licenza de' Superiori.

STORIA
CIVILE, E POLITICA
DEL REGNO DI NAPOLI
DI
CARLO PECCHIA
DA SERVIRE DI SUPPLIMENTO
A QUELLA DI
PIETRO GIANNONE.

TOMO I.

SECONDA EDIZIONE.





NAPOLI)(MDCCXCI.
NELLA STAMPERIA DI FILIPPO RAIMONDI.
Con licenza de' Superiori.

ALL' ILLUSTRISSIMO E RISPETTABILISSIMO

SIGNOR MARCHESE

D. BALDASSARRE CITO

PRESIDENTE DEL S. R. C. E DELLA REAL CAMERA DI S. CHIARA.



N fronte ad un Opera, che sotto semplicissimo titolo, oltre al trattare d'Uficj di giuridizione, d'ordine di giudizj, d'economia di Tribunali, e di leggi civili del Regno, entra ancor nell'esame di feudi, e di

regalie per quella parte che ne coſtituiſce l'oggetto, quanto più nobile, tanto men riguardato; qual' altro nome dovea io porre, ſe non il Voſtro, ILLUSTRISSIMO, E RISPETTABILISSIMO SIGNORE, cui non vi ha parte di Magiſtratura, ſia civile, ſia criminale, ſia appartenente all' economico, ed al politico del Governo, che ſtata non ſia confidata?

Voi fin dalla più freſca età, Uditore nel Ripartimento della marina, Uditore in quello degli eſerciti, Giudice della G. C., vi diſtingueſte per modo, che ſotto i nuovi auſpicj del RE CARLO DI BORBONE (nome fra noi di memoria immortale) foſte trovato degno del poſto eminente di Conſigliero del Sacro Regio Conſiglio Capoano: nella qual carica tal ſaggio deſte d' integrità di ſaviezza, e di moderazione, ch' indi a pochi anni quell' avvedutiſſimo Principe, più a comun bene che a voſtro pro, vi trasferì Caporuota nel criminale della Magna Curia, perchè coll' equità della ragion primitiva, ch' è fondamento della giuriſprudenza civile, temperaſte il rigore della pubblica Temi: e Voi in fatti più colla prontezza, che colla ſeverità delle pene giungeſte a farvi univerſalmente, dir non ſaprei, ſe più temere, od amare.

Creato poſcia Preſidente della Regia Camera della Sommaria, vi trasferiſte d' ordine Sovrano nel Tribunale di Foggia a miniſtrare una delle più geloſe rendite della Corona: e quivi con accorto provvedimento rigettaſte la maſſima pernicioſa di

chi

chi, coltivando terreni non ſuoi, non laſcia nè induſtria, nè sforzi, che non adoperi, per iſprimerne quanto può ſucco in uno, o due anni, ſenza curáre punto, nè poco ſe vengano poi a brutta ſterilità, e ad infelice ſquallore: provvedimento ſalutare, che vi cagionò le benedizioni de' Popoli, e gli elogj dell' ottimo Principe, il quale per queſto appunto ravvisò in Voi il carattere d'un Uomo giuſta il ſuo cuore, per conſtituirvi, ſiccome fece, alla Teſta del Tribunale della Regia Camera, ove quel generoſo Monarca non ſolo non isdegnava, che le ragioni del ſuo fiſco s'eſaminaſſero ſulle bilance imparziali della piú rigoroſa giuſtizia, ma ne' caſi dubbj commendava altamente chi facea prevalere la ragion de' privati.

Quì vi laſciò Egli Luogotenente del Gran Camerario, allorchè con tanto noſtro rammarico partì per le Spagne ad aſſumere il governo di quella vaſta Monarchia, ſeco portandoſi i noſtri cuori, e laſciandoci in contraccambio la più tenera parte del ſuo nell' amabiliſſimo FERDINANDO, cui riſegnò tutte le ragioni del Trono.

Come però inteſe di colá la vacanza della prima Magiſtratura del Regno, ricordevole Egli del voſtro merito, ed udendovi per pubblica voce ſempre uguale a Voi ſteſſo, Voi ſolo propoſe al Re ſuo figliuolo, come il più ſevero cuſtode del legittimo, e del diritto, e 'l più moderato eſecutore della giuſtizia ſovrana. Non era allora il giovane Principe in iſtato di conoſcervi appieno; pure al ſen-

ſentirvi traſcelto dalla ſaviezza del ſuo Gran Genitore, e all' udire l' applauſo, che a queſta ſcelta ſi fece da i Grandi del ſuo Conſiglio, incominciò a concepire per Voi quell' amore, e quella ſtima, ch'è andata poi di giorno in giorno più ſempre, e più in Lui creſcendo alle tante luminoſe pruove della probità, della ſaviezza, dello zelo per la giuſtizia, dell' indefeſſa applicazione, e ſoprattutto di quel Senatorio voſtro contegno, che ſpogliato d' orgoglio, e temperato d' affabilità, genera riſpetto, e non paura; e fa la confidenza del povero, del debole, e dell' oppreſſo a fronte del ricco, del potente, e dell' oppreſſore: aggiuntevi le non volgari cognizioni per tutta l' ampiezza del naturale, del civile, del privato, e del pubblico diritto, fortificate dalla lunga ſperienza, maeſtra ſovrana di tutte le coſe, ed in ogni rincontro direttrice la men ſoggetta a fallire.

Giuſto motivo adunque ha Egli il grazioſiſſimo noſtro Monarca (che Dio feliciti quanto merita ſempre, e poi ſempre) di ſeco medeſimo congratularſi d' avervi collocato a ſedere in quel ſeggio di Maeſtà, che fu ſempre occupato da uomini i più coſpicui per naſcita, per lettere, e per dignità, da Arciveſcovi, e da Porporati, che poi divennero Papi, e fin da nipoti, da fratelli, e da figliuoli di Re, anche primogeniti: avendovi con ciò deſtinato a rappreſentarlo in qualità non ſolamente di depoſitario, ma di libero diſpenſatore eziandio di uno de' tre grandi conſtitutivi della Sovranità, per commetter-

terne l'esercizio in suo nome a qual più vi sembri opportuno fra que' rispettabili Senatori, i quali compongono il primo Tribunale del Regno: e di avervi similmente messo a presedere nella sua Regal Camera di S. Chiara, del cui consiglio ordinariamente si vale in tutti gli affari più rilevanti, e massimamente nel rilevantissimo della legislazione, ch'è un altro de' tre giaddetti attributi del Sommo Impero.

Avvegnachè però sien queste le facoltà ordinarie inerenti alla Magistratura suprema di Presidente del Sacro Regio Consiglio, più aperto indizio della Regal fidanza in Voi sono le tante straordinarie commissioni, ch' Egli vi ha date, e vi dà tuttavia. Oltre all' avervi assegnato per Sopraccapo di parecchie particolari Giunte, qual di giustizia, e quale d' economia, vi ha Egli medesimo assunto a soprastare nella gelosissima di Stato, nè vi ha preterito nell' altra più numerosa delle Riformagioni; sicuro, che il parer Vostro tenderà senza meno ad utile dell' universale, ed a conservazione, e ad accrescimento ancora della veneranda Maestà del suo Trono.

Io temo forte, o Signore, d' offendere la delicata scrupolosità della modestia vostra, e per ciò dico meno di quello, che sta dicendo il Sovrano co' fatti, di quel, che dicesi da ciascuno, e di quello, ch' è effettivamente. Che se, mettendo da parte le virtù di un' ordine più elevato, principalissime fra le quale sono la pietà, e la Religione, alcune annoverar ne volessi delle civili, non saprei per verità

rità cui mettere in primo luogo: ſe il tenace attaccamento al noſtro amabiliſſimo Principe per tutto ciò, che riguarda l'onor ſuo, la ſua gloria, ed i ſuoi veri vantaggi, o pure la carità ſomma per la Patria, donde il preferire il ben pubblico a qualunque intereſſe privato: ſe la beneficenza, la gratitudine, la placidezza, la rettitudine, la ſpaſſionatezza, la nettezza, la fleſſibilità, la miſuratezza, la provvidenza, o quella finalmente, per tacer delle altre, che appellaſi temperanza, virtú difficiliſſima a ſtarſene in compagnia delle piú grandi dignità, e piú difficile ancora a conſervare per lungo tempo il ſuo luogo tra i profondi oſſequj, e tra gli applauſi, tanto piú perglioſi, quanto piú meritati: virtù rara, e ſublime, che io apprezzo aſſaiſſimo, perocchè per eſſa principalmente v'é riuſcito di ſuperare l'inſuperabile invidia.

Ma Voi arroſſite, ed io taccio, laſciando il rimanente, che dir potrei, al ſecolo, che verrà appreſſo, nel quale i vecchi padri vi additeranno a' giovani figliuoli, ed a' tardi nipoti, come un perfetto eſemplare dell'amico dell'uomo, del criſtiano, del ſuddito, del cittadino, del Magiſtrato; ed a dir tutto, vi dipingeranno qual ſiete, cioè a dire, come il carattere d'un raro ſingolariſſimo Eroe, pregio della Nazione, onoranza della Patria, ſplendore, e decoro del voſtro per altro ragguardevol caſato.

Ed eccovi, ILLUSTRISSIMO, E RISPETTABILISSIMO SIGNORE, la doppia ragione dell'

dell' aver io voluto onorar queste carte col vostro nome; la prima delle quali è quella, che da principio diceva, cioè le materie, che vi si trattano, piucchè ad altrui partitamente, tutte insieme appartenersi a Voi; ed è l'altra, affinchè quando anche tali mie fatiche riuscissero poco accettevoli per avventura, abbiano nondimeno ad aversi care, ed a raccomandarsi alla posterità per questo solo, che in esse si conserva la memoria del merito vostro, e della bene impiegata munificenza de' due ottimi fra migliori di quanti mai Principi maneggiarono scettro, e cinser corona.

E' interessata, nol niego, questa mia dedicatoria, ma l'interesse privato è commendevole anzi che nò, quando s' accordi coll' interesse comune: e comune interesse parmi, che sia il porre in prospetto di tutti gli uomini di Toga un perfetto, e vivo esemplare, in cui ciascuno riguardando se medesimo, si diffinisca per lo genere, e per la differenza, a pena d' eterna infamia, se non si studia d' imitarlo, come può il meglio. Nè Voi, SIGNORE, con tutta la profonda modestia vostra ricusar dovete questo tributo dell' umile mio rispetto, dappoichè ciò ridonda a profitto della Patria, ed a gloria del Principe, che tanto vi onorò, e che non lascia tuttavia di sempre più onorarvi.

Del rimanente, se rifletto a chi son io, ed a chi siete Voi, tale vi ritrovo enorme distanza,

** che

che veggo bene esservi uopo di tutta la incomparabile bontà vostra, per benignamente accogliere l'offerta di un' Opera di sì poco valore; e per sofferire, che fra tanti d'altro maggior riguardo, ancor io mi dica

Di V. S. Illustriss. e Rispettabiliss.

Umilissimo, ed ossequiosissimo servidore
Carlo Pecchia.

AVVISO.

LA Magna Curia nommeno Sveva, che Normanna fu l'aggregato di tutto intero il governo politico, economico, civile, e militare della Monarchia Siciliana; picciol rivolo della qual Magna Curia formava la Curia del Gran Giustiziero. Sotto gli Angioini da questo rivolo separato dal suo fonte, ed unito poi ad un altro rivolo della Corte del Vicario si compose la Gran Corte della Vicaria, Supremo Tribunal di giustizia, finattanto che Alfonso d' Aragona nol subordinò al nuovo Tribunale del S. R. C., con tutte quelle altre riforme, che vi si fecero appresso.

Ora essendomi io determinato di scriverne la Storia fin dalla sua prima origine, fui nell' obbligo di premettere un sunto dello stato, in cui erano le cose prima della fondazione della Monarchia. Di quì prendendo le mosse, nulla stimai di dover tralasciare di tutto ciò, che formava l' oggetto della Magna Curia Normanna; e procedendo innanzi, additare i primi cambiamenti fattivi dall' Imperador Federigo: con che venni ad esporre, e ad illustrare, il meglio che per me si potesse, tutte le parti del Sistema politico, economico, militare, e civile del Regno fino a tutto il regnar degli Svevi.

Eseguito ciò ne' due primi Tomi dell' Opera, e datigli in luce col titolo di Storia dell' origine, e dello stato antico, e moderno della G. C., tutti fermatisi sul frontispizio, crederono, che d' altro non si trattasse nel corpo dell' Opera, che dell' economia d' un Tribunal di giustizia; e ciò perchè le parole Gran Corte ha già gran tempo, che non hanno altra nozione, che questa, anzi non vi è scrittore, ch' io sappia, il quale altro gliene abbia dato finora. Bisognò leggere per ricredersi; ed allora non vi fu chi non si fosse doluto meco d'un titolo, che giusta l' universal nozione, dando un' idea troppo svantaggiosa del pregio dell' Opera, altri non potea invogliare, che i nostri forensi. Molti dunque, e fra questi i più dotti, e rispettabili Magistrati, mi esortavano a cambiarlo; ma prevaleva in me quello stesso timor panico, che fin da principio aveami ritenuto dall' usarne

un altro più speciofo. *Scusavami pertanto con dire, aver io voluto dietro al precetto d' Orazio* non fumum ex luce, sed ex fumo dare lucem, *contentandomi d' un titolo semplicissimo, e che dato non fosse all' occhio, purchè l' Opera poi sorpassasse la comune aspettazione.*

Altro non vi volea per determinarmi al cambiamento, che l' autorità d' un gran Personaggio, cui è gloria ubbidire, il quale per eccesso di sua bontà dolcemente rampognandomi, ebbe a dirmi, aver io messa ad un nobilissimo cavaliero una divisa da mendico; e che perciò conveniva, ch' io il rivestissi più orrevolmente, e da suo pari.

Ecco il perchè del nuovo titolo, il quale ne' due seguenti Tomi mi obbliga a qualche cosa di più, giacchè per esso non potrò più venirmi ristringendo nella sola Gran Corte, oggetto principalissimo del mio primo intraprendimento.

TAVOLA
DEI LIBRI,
DE' CAPITOLI, E DE' PARAGRAFI
Contenuti nel primo Tomo.

INTRODUZIONE.

LIBRO I.
Del Governo, e delle leggi de' Romani, de' Goti, e de' Longobardi.

Cap.

T A V O L A

L I B R O II.

Del Governo, e delle leggi de' Normanni, e degli Svevi. Origine della G. C.

Cap.

INTRODUZIONE.

ALlorchè ad oggetto di giustificare l' economia della nostra G.C., volge oramai il settimo anno, ebbi ad aggirarmi fra le leggi del Regno, non potè stare che non vedessi, che riportandosi le Prammatiche a' Riti, e questi a' Capitoli degli Angioini, ed alle Constituzioni Sveve, e Normanne contenute nel Codice di Federigo II. fra gl' Imperadori, e I. fra i nostri Re; siccome a ben comprendere lo stato presente delle cose, conveniva ricorrere allo stato antico; così a ben intendere l'antico, forza era entrar nella disamina delle Constituzioni suddette, base fondamentale di tutta la nostra legislatura, e massimamente di quanto appartiene a Magistrati, a Giudici, ad Uficj, che diconsi di ministero, ad ordinazione, ed a pratica del nostro Foro.

Fattomi dunque a riandare da capo a fondo i tre libri delle Constituzioni, guari non istetti a conoscere pur troppo vero il savio divisamento del famoso Ugon Grozio (*a*), dove affermò, essersi i nostri primi Legislatori assai più accostati alle costumanze, ed alle leggi Longobarde, che alle Romane.

Internatomi però nello spirito di esse Constituzioni, con appressar l'une alle altre, considerandole tutte, come tante parti componenti un sol corpo, venni tosto ad accorgermi, essersi per esse voluto metter su tal Sistema di Governo, e di legislazione, che nè Romano fosse, nè Longobardo, comechè parecchie cose dell' un diritto, e dell' altro, e più di questo assai, che di quello, vi si fossero bene, ed accocciamente contemperate.

Nulla frattanto di ciò ne' nostri interpreti. Da Carlo di Tocco in fuori, il quale chiosò le leggi Longobarde, niun Giureconsulto si sa, che scritto avesse sotto i Re Normanni. Il primo a

(a) *In Proleg. ad Hist. Gott.*

far picciole note sulle Constituzioni su Andrea Bonelli da Barletta contemporaneo di Federigo: le quali note, sebben vadano frammeschiate colla chiosa di Marino di Caramanico, pur si discernono dall'essere le più adattate alla condizione de' tempi, ed alla mente del Legislatore; donde il Caramanico andò discostandosi alquanto, ma non così, come gli altri, che vennergli appresso. Imperocchè questi giunsero fino a perdere di veduta le leggi stesse, che tolto aveano a comentare: e ciò perchè il modo de' loro tempi (son parole d'uno de' più grandi conoscitori, ed amici del vero, del buono, e del meglio, il quale per saviezza, e per dirittura ha fatto, e farà eterno onore alle genti di Toga, ed a questa sua Patria) „ il modo „ de' loro tempi era di oscurar le leggi de' bassi tempi in for„ za d' infilzarvi delle questioni dedotte dalle leggi Romane, e „ Gistinianee, e non già di rischiararle col lume preso dalla Sto„ ria, che instruendoci dalla maniera di pensare, di parlare, e di „ operare del Sovrano Legislatore a rigaardo de' suoi Popoli, se„ condo le circostanze, che poterono dar motivo alle sue leggi, „ ci può render chiaro ciocchè in esse d' oscuro si ravvisa (a).

Più largamente ancora si spiegò un'altro grand'uomo, la cui vasta dottrina congiunta ad una vera pietà, perchè spogliata di ogni umano interesse, il portò fino all'Arcivescovado di Monreale, sicchè per quanto sensibile alla repubblica delle lettere ne sia stata la perdita, che pure è stata sensibilissima; con molto maggior danno, e rammarico l'ha sentita la sua diletta, e tanto beneficata Palermo. Ed ecco ciò, ch'egli disse. *Ad has Constitutiones illustrandas non pauci, & hi quidem magni nominis Jurisconsulti operam suam contulerunt, inter quos eminent Andreas Isernia, & Matthæus Afflictus; sed horum, & caeterorum commentaria, etsi ad forensem usum aliquid valcant, tamen ad ipsas Constitutiones intelligendas admodum parvo adjumento sunt. Nam nec abstrusa, & obsoleta vocabula exponunt, nec mores illorum, & præteritorum temporum, quae ad legis sententiam aditum aperire possent, explicant. Quum enim, ut advertit summi ingenii vir Ugo Grotius, hac Consti-*

(a) Vargas Esame delle Carte Normanne a *car.* 449.

ſtitutiones pene omnes ex legibus Longobardorum fluxiſſent, hujus gentis ingenium, res geſtas, ac inſtituta probe noſſe, itidem callere neceſſe erat, qui ad lucem aliquam illis afferendam animum adduxiſſent (a).

Che Iſernia, ed Afflitto in acume d' ingegno, ed in copioſa lettura non abbiano avuto punto che cedere a qualunque gran' Giureconſulto, non ſi è negato, nè ſi niega fino da' più dotti, e dagli più invidioſi fra gli Oltramontani; ma con tutto ciò non poterono eſſi evitare il guſto, ed i pregiudizj de' tempi loro. Chi direbbe ora, come ſovente il primo: *haec conſtitutio nihil valet*, perchè v' è una ſtravagante in contrario: ed *haec conſtitutio iniquitatem continet, ſicuti & ſuperiores?* E chi, come il ſecondo: *non poterat haec conſtitutio diſponere contra opinionem praedictorum*, cioè contra gli ſvarioni di tre Dottori, che aveano ſcritto più d' un ſecolo appreſſo?

Senza far parola d' autorità ſtraniere, che moltiſſime potrei addurne, voglio ſopra tal propoſito contentarmi di quella d'un riſpettabiliſſimo Italiano, che a mio credere può baſtare per tutte: *Fuit barbarum tempus illud, quo Imperii Romani, juriſque admiratio, et ſi utrumque vires jamdiu, & poteſtas legitima defeciſſent, ejus definitiones ad morem diverſarum a Romana gentium, ac Civitatum, ad hominum magno temporis intervallo, maximiſque publicarum, privatarumque rerem converſionibus a Romani populi more longe ſejunctorum, qua apte, qua inepte traduxit* (b).

Gran diſgrazia del noſtro paeſe, che dove tanti di là dalle Alpi, approfittandoſi de' lumi furti in Italia coll'Alciati, aveano da gran tempo illuſtrata la Romana giuriſprudenza; quì ſi duraſſe a giacere sì lungamente nell' antica barbarie. La Storia civile del Regno ce n'ha deſcritti i motivi, e ci ha fatto ſapere il come, e'l quando finalmente per opera del celebre Franceſco d'Andrea s'incominciaſſe in parte ad uſcirne. D' ivi in poi s' è ſtudiato, s' è ragionato, e s' è ſcritto con miglior metodo, e dietro a

 più

[a] *Franciſcus Teſta in praefat. ad Cap. Regni Sicil.*
[b] *Bernardus Tanuſius in Pandect. Piſan. lib. 2. cap. 10. p. 529. in f.*

più sodi principj per quel che riguarda il diritto di supplimento, qual'è il Romano; perocchè a bene interpretarlo s'è sovente ricorso a' Gotofredi, a' Cujacj, a' Duareni, a' Fabri, a' Nood, a' Binckersoek, alla scuola in somma degli eruditi.

Ma quanto al nostro proprio civil diritto, sebbene il lodato Francesco d' Andrea, penetrando per entro alla Storia della mezza età, comechè a' suoi dì infinitamente più tenebrosa, avesse a' Giureconsulti del suo tempo additata la strada, che sola potea condurre alla sincera intelligenza delle nostre leggi, con ispingervi egli medesimo i primi passi; lodatori tuttavolta trovò assai, ma non seguaci.

Per l'altre parti d' Europa, ma non per noi, *illuxit denique dies, quo laudato magna ex parte Romanorum jure quemadmodum et Graecorum leges, & utrorumque alia multa laudantur, sua Gentes jura colere consuerunt: Romana, quantum naturali honestati illa adhaerescant, quantum ex iis majorum mores exceperint, retinentes.* E ciò perchè *Magistratuum, Jurisdictionum, Imperiorum Romanorum nullus hodie in Europa usus, nullus servorum, nullus usurarum. Nullae concubilae, nulla divortia, nulla repudia, nullae adoptiones. Quantula illius juris pars in matrimoniis? Quantula in sacris, in religione, in judiciis, in jure fisci, in jure belli servatur? Quantula in universo publico jure? Quae est hodie in Europa Civitas, in qua mortuis ex Justiniani legibus succedatur? Quae hodie in Europa gens feuda non habet? Quae contractus censuales, magnamque commerciorum partem, cambiales? De jure vero Justinianeo nulla feudorum, nulla censualium contractuum commemoratio, nulla cambiorum, quae a trajectitia pecunia Romanorum sunt longe diversa &c.* (a).

Così lo Storico nostro civile astenuto si fosse dall'acrimonia, e lasciate avesse da parte alcune cose, ch'era bello il tacere, come risvegliò finalmente gl' ingegni per la più parte nelle vecchie massime addormentati. Che se talvolta abbagliò, degno è di scusa, tra per essere stato egli il primo, e per essergli mancati que' tanti lumi, che ci son venuti dappoi, massimamente per ope-

[a] *Tanuf. ibid. pag.* 530.

opera del Muratori, il quale ha detto molto, ed ha raccolto moltissimo; meno però per noi, che per l'Italia di là dal Tevere, perchè de' nostri Archivj monacali trovò egli già disperse tutte le chiavi.

Da indi innanzi molti valenti Avvocati nelle loro aringhe, e negli scritti loro sonosi valuti della Storia de' secoli bassi ad ispiegare questa, e quell'altra legge del Regno, e questa, e quell' altre delle nostre Napoletane consuetudini, involte pur esse in uno inestricabile labirinto di questioni col sì, e col nò del Napodano: il quale, per trattarsi di costumanze, dovea instruirci della pratica del suo tempo, e non già levarsi su in legislatore, strascicando quà, e là ad ispiegarle il diritto Romano, al quale esse derogano. E quantunque più d'un dotto Magistrato fosse concorso nel buon sentimento, come si narra del tanto celebre Costantino Grimaldi, e di talun altro suo contemporaneo (a); il vecchio pregiudizio nondimeno sempre, o quasi sempre l' ha vinta; perchè i più disposti a rompere il ghiaccio, sormontato l' ostacolo delle dottorali opinioni, s' han trovato a fronte l'altro presso che insuperabile delle cose giudicate.

Fra le tante savie determinazioni, di cui siam tenuti al Regal Genitore del nostro ottimo Principe, non ultima fu quella dell'avere instituita in questa pubblica Università una cattedra ad iniziare la gioventù nelle leggi del Regno, ma dov'è poi, che alcun Cattedrante abbiasi tolta la cura di sporne da' suoi principj sistema? Gli elementi, che vi si appressano il più, appartengono al Sacerdote D. Marino Guarano oggi pubblico Professore nella Catedra delle Instituzioni di Giustiniano; il quale in elegante latino ad uso della sua scuola privata gli pubblicò nel 1774 per le stampe de' fratelli Simone.

Bisogna però confessare, che 'l forte della difficoltà è nella cosa per se medesima sì dissordinata, e scomposta, che sembra quasi impossibile ridurla a metodo, che soddisfaccia.

Ora

(a) Istor. delle leggi, e de' Magistrati, *tom.* 2. *lib.* 9. *car.* 180. *seq.*, & *lib.* 8. *car.* 98. *seq.*

INTRODUZIONE

Ora avendo il nostro grazioso Sovrano con troppo veduta ragione ordinato, che qualunque siasi l'uso, o per meglio dire l'abuso in contrario, debba onninamente starsi al rigor delle leggi da legittima potestà non abolite; di quai leggi, io dimando, ha inteso egli principalmente? Delle proprie nostre, o delle straniere introdotte a supplire quante volte manchin le nostre?

E se delle nostre, dove cercarne un ordinato ragguaglio; quando del più di esse, siccome uscite da gran tempo di moda, non s'è tenuto più conto? Qual è degli scrittori, che l'abbia più addotte? E chi è, che le legga almeno per passatempo? Cercansi nelle occorrenze le sole più usuali, se mai per avventura si rincontrino citate; e si crede d'intenderle senza l'ajuto delle altre, colle quali un tempo facean Sistema.

Indarno per ciò si ricorrerebbe alla Storia delle leggi, e de' Magistrati, perchè l'Autore nel mettere in fila le Constituzioni, passionato, com'era per Giustiniano, più ancora che i nostri antichi, del più savio fra quanti Principi abbiano mai calcato il Trono Imperiale fe un perpetuo, e miserabil copista, dove d'una legge, e dove di un'altra de' Digesti, del Codice, e delle Novelle; quando il più delle volte la diversità salta agli occhi. E così andando innanzi ha fatto per le altre le leggi del Regno.

Posto ciò, qual mai tempo più opportuno per dare in luce ciocchè dietro al sentimento di quei grandi uomini, c'ho citati e d'altri, che potrei addurne, trovavami aver io raccolto intorno all'Origine, ed allo Stato antico della Magna Curia: ch'è quanto a dire intorno al nostro antico civil Governo, tutto un tempo riconcentrato nella medesima: e ciò col cominciare dalle Constituzioni, che ne sono la base, siccome il sono ancora del Governo politico; perchè di là discendendo secolo per secolo fino al dì d'oggi; il presente stato della Gran Corte della Vicaria ne venisse il meglio, che per me si potesse, illustrato?

Ecco dunque la prima parte d'un' Opera tutta nuova, così per la struttura, come per que' materiali, che la compongono: la quale Opera mi lusingo, che riuscir possa accettevole a coloro, cui piace di saper le cose da i loro principj, non essendo da fare

gran

gran caso di tanti altri, cui la nuda pratica forense *in tabulas, latratoresque convertit* (a).

Spongo io quì le costumanze, e le leggi de' Longobardi, così per quel che riguarda materie, come per quanto s'appartiene a Magistrati, a giuridizioni, ad Uficj di ministero, ed a forma di giudicare.

Quando anche ciò non fosse così necessario, com'è, per l'intelligenza delle nostre leggi, e di molte pratiche del nostro Foro; gratissimo nulladimanco esser dovrebbe a' Regnicoli l'intendere la norma del vivere, che introdotta in una Provincia sulla fine del VI. Secolo, si distese di mano in mano per tutte, o quasi tutte le altre del Regno; ed in alcune, malgrado delle premure in contrario de' nostri Professori, fu ritenuta fino al Secolo XVI., vale a dire per lo spazio di poco meno di mille anni, siccome a suo luogo farò vedere.

E che? Sarebbero forse più interessanti le notizie rimotissime di cose appartenute a questa Città, o ad altra del Regno prima della invasione de' barbari, delle quali cose appena serbiam vestigia; per non dir delle altre ancor più rimote, di cui si parla per conghietture? O forse di maggiore utilità insieme, e piacere sarà l'instruirsi, come facciamo, del Governo, delle leggi, de' costumi, e delle maniere di quanti Popoli hanno abitato, ed abitano il vecchio, e'l nuovo Continente, e le Isole, che all'uno, ed all' altro appartengono: fino a non lasciarci addietro i più inaccessibili Groetlandi, i più selvaggi Escrimò, i più stupidi Cacherlachi, ed i più lontani Pataconi; e fino ancora ad innoltrarci colle ricerche nel fondo dell'Africa, e ne' mari del mezzogiorno, ad investigare, dove gli Abissinj, e dove gli Otaiti, e gli altri abitatori delle Terre australi; di che tanto ne sappiam, quanto nulla?

Io so bene, che negli Atlanti geografici, quelle che respettivamente si pregiano il più, come più utili, sono le carte del proprio Paese. E sò ancora, che nostre possono chiamarsi le leggi, e le costumanze Longobarde, perchè tali furono per secoli, e secoli, e perchè di esse son figlie molte Constituzioni del Regno, e mol-

[a] *Quintil. lib. 12. cap. 9.*

e molte pratiche del nostro Foro: e come di cose nostre, e di cose non solo utili, ma necessarie eziandio a sapersi, ne fo la Storia in compendio.

Presuppostа poi in chi legge, se non una compiuta, almeno una sufficiente cognizione di quella parte di diritto Romano, che s' aspetta a marcrie, mi trattengo alquanto su l' altra ordinariamente più trascurata, la qual concerne Magistratura, giuridizione, imperio, ed ordine di giudizj così in Roma, come nelle Provincie.

Con tale apparecchio entro a parlare de' nostri Normanni, e da' Normanni passo a Federigo. Il Sistema de' primi, e le loro leggi: le riforme fattevi dal secondo, e l'ordine tenuto nel compilare il suo Codice: lo scompartimento delle giuridizioni: i Giustizieri, i Camerarj, i Giudici ordinarj, e straordinarj nelle liti, e ne' contratti: i Notai, e'l doppio loro impiego: i privilegj d'alcuna Città più ragguardevole, e principalmente di Napoli: la creazione de' sette Grandi Ufiziali della Corona: l'Origine della Magna Curia: i suoi ripartimenti, e quello in ispezieltà del Gran Giustiziero co' suoi Giudici assessori: lo stile del giudicare Normanno, e'l modo di sentenziare, e di stipular le sentenze, e le riforme fattevi da Federigo coll' introduzione de' libelli, saranno lo scopo principale di questa prima parte di Storia.

Avvegnacchè la natura de' feudi, che diconsi ereditarj misti, sia d'attenersi da un lato alla ragion politica, e dall' altro alla civile, la legislazione d'uno Stato, dove tai feudi si fossero introdotti, era da modellarsi per modo, che in tutto il Sistema, ed in ciascuna parte di esso l'una ragione non apportasse ostacolo all' altra: il che non potea conseguirsi, che con contemperare il politico col civile così, che venissero a combagiare insieme, il più che si potesse, perfettamente.

Tali furono le mire de' nostri primi Legislatori: donde avviene, che nelle loro leggi sì fattamente osservinsi esse due ragioni congiunte, e complicate, che impossibil quasi riesca il distrigar l' una, senza farsi a sviluppare anche l' altra.

Ma chi non vede, che qualora mi fossi io rivolto a tratta-
re

re della doppia ragion de'feudi nel corpo ſteſſo della Storia della G.C., di troppo mi ſarei dilungato? Imperciocchè avrei dovuto prima di ogni altro rintracciare l'origine degli antichi beneficj a tempo, ed a vita: eſaminar poi il come, ed il quando divennero ereditarj, e patrimoniali; ed indi diſcendere all'introduzione fattane in Regno. Notare la diverſità de'noſtri da i feudi altrove introdotti: additare il come fatti ſi foſſero altri diviſibili, ed altri no; e tutte annoverare le qualità, che furono comunicate in generale, ed in particolare, nommeno a'feudi, ed a' ſuffeudi, che alle Regalie ſulle Chieſe: donde le diverſe prerogative, le varie diſtinzioni, i reſpettivi attributi, le riſerve, i doveri, le maniere d'eſigerli, e quanto concerne la feudal teoria.

La qual coſa avendo io conſiderata, determinai per lo migliore di riſerbarmi tutto ciò a diſcutere in una Diſſertazione da collocare in fine del primo tomo; contentandomi intanto d'accennarne per mezzo la Storia quel poco, che ne richiedeſſe il biſogno.

Veramente non m'avvidi, ſe non tardi, cioè quando fui ſul fatto, che la Storia de' feudi, trattata anche ſommariamente, richiedea un più lungo ragionare di quel, che da principio immaginato mi foſſi; e perciò cambiato propoſito, in vece di una Diſſertazione, nè formai due componenti un intero volume, che viene in luce di conſerva colla Storia della G. C., colla quale ha tanto di relazione, quanto ſi vedrà nel corſo dell'Opera.

Stabilita così la baſe del noſtro diritto, ch'è poſta ne'tre libri delle Conſtituzioni: e ſpiegata l'Origine, e lo Stato della Magna Curia ſotto i Normanni, e ſotto gli Svevi; paſſerò nell'altro tomo, ch'è quaſi all'ordine, a'Capitoli degli Angioini: alla ſuppreſſione della Corte de' Pari: alla iſtituzione d'un Conſiglio di Governo, riſtretto poi in un Tribunal di giuſtizia, e di vicendevole appellazione colla Magna Curia: all'unione di queſti due Tribunali ſotto un ſol Capo: a' loro Riti meſſi inſieme d'ordine Sovrano per fiſſarne le pratiche: alle riforme fattevi dagli Aragoneſi sì nella giuridizione, come nella maniera di giudicare; ed alle altre, che vi ſi fecero ſotto l'Imperador Carlo V., e ſotto i

suoi successori nella Monarchia delle Spagne.

Chiuderà l'Opera il quarto volume, che conterrà lo stato presente di questo Gran Tribunale, poste le nuove leggi, ed i rescritti per modo di leggi del Re Cattolico, che con tanta giustizia ci governò, e del Re suo figliuolo, che con tanto amor ne governa.

Ma per dare alla stampa il terzo, e per continuar la fatica sull'altro tomo, ragion vuole, che prima io mi assicuri del giudizio, che sarà fatto dal pubblico sopra i due, che gli presento; intantochè fra la speranza, e 'l timore combattono in me da una parte l'amor proprio, e la coscienza della propria debolezza dall'altra. Chi sa che lunga censura mi si farà d'errori essenziali! Come si parlerà del non essermi io intorno a certi antichi pregiudizj, troppo ancora comuni, ritenuto dal dire

Liberi sensi in semplici parole:

E dell'aver io troppo arrogantemente talvolta messo bocca sopra Giustiniano, e sopra alcune leggi contenute ne' sacrosanti suoi libri! Ed ultimamente quanti difetti mi saranno notati per conto della locuzione!

Quanto agli errori, se non v'è penetrazione d'ingegno, nè rettitudine di giudicare, che giunga a liberarne i più consumati in qualsivoglia parte dell'umano sapere, chi son io, che possa presumere d'esserne esente? Mille volte avrò errato, nè sono sì arrogante, che sdegni qualunque giusta correzione. Scrivo per gli uomini di buon senso, e ne rispetto i giudizj non torti, nè prevenuti; perocchè non mettendoli paura della verità, anzi amandola essi dovunque la trovino, son sicuro, che'l lor contraddire, e 'l loro approvare non dipenderà, che dal valor della cosa.

Posso intanto esser testimonio a me stesso di nulla aver dato alla propria fantasia, e di non aver mai lavorato di puro ingegno, cioè senza un ragionevol motivo, o senza una qualche non dispregevole autorità.

Intorno a' pregiudizj, non ho creduto giammai, che questi godessero del beneficio della prescrizione; e che quando anche esser dovessero ereditarj, non perciò venissero a cambiar di natura.

ra. Il falso sempre è tale, benchè spesse volte convenga lasciarlo correre colla divisa del vero.

Per Giustiniano, confesso di non esserne cieco adoratore, ed in ciò sieguo la fede degli Storici del suo tempo. E per le leggi contenute ne' suoi libri, quantunque in esse, e specialmente nelle Pandette siavi una miniera inesausta di giurisprudenza civile; pure qual'è quella miniera, in cui tutto sia oro, od argento? Il filosofo Favorino, per attestato di Gellio, trovò che dire fin nelle leggi decemvirali. Cesare, e Cicerone, i due più grandi uomini di governo, che sieno mai comparsi sul teatro del mondo, fino dall' età loro pensarono ad una riforma; ma all'uno mancò il tempo, e fu l'altro da più gravi cure distratto. Che non s'è detto poi di Pomponio, e d'alcun altro antico Giureconsulto da uomini gravissimi, e spassionati? E che non s'è detto di Triboniano, e della sua raccolta dall'Ottomano, dal Fabro, del Bacovio, dal Vinnio, dal Tomasio, dall'Eineccio, dallo Struvio, e da tanti altri eruditissimi interpreti; cui possono aggiungersi il Leibnizio (*a*), ed ultimamente il Re di Prussia nella Prefazione al suo Codice? *Non sunt hoc sæculo* (dicea al suo antagonista quell' illustre Personaggio da me soppraccitato) *Jurisconsulti omnes, quales tu fingis, servum pecus Justiniani. Non sunt hodie Justiniani farragines uni fontes, unus fundus Jurisprudentiae. Ducitur illa liberrime ab humanae naturae principiis, ornatur historiis populorum, rerum publicarum legibus, ac moribus, cum similibus, tum dissimilibus amplificatur, sacrorum notitia distinguitur, sapientiae universae luce perfunditur, & laudes omnes, & munera Oratorum veterum occupavit* (*b*). Credo, che per tal conto basti una sì rispettabile guarentia a liberarmi da qualche amaro processo.

E per la locuzione, checchè si facciano oggidì tanti, e tanti altri; mi sarei reputato un proditore, se per mettermi a far la scimmia a' Francesi, mi fossi avvisato d'innestare i lor modi alla non bisognosa d'ajuto, e per tutti i generi di dire accomodatissima Italiana favella. Ma dov'è poi, che in una lingua viva, come la nostra, sieno prescritte le voci dell'uso, e quelle dell'

(a) *De rat. corp. juris Rom. reconcinn. tom. 4. p. 235.*
(b) *Tanusius ibid. pag. 329.*

dell'arti, e delle professioni; ed anche in opere voluminose alcun nuovo vocabolo, quando sia bello, e pulito? E lo stesso intendo delle particelle, e delle maniere di dire; purchè facciasi con parsimonia, non si pecchi d'oscurità, e si conservi il decoro. Se così fatto non avessero i nostri antichi, e non facessero ancora i buoni scrittori, non saremmo così ricchi in linguaggio, come siamo, da non invidiarne qualunque altra Nazione. Decida dunque a sua posta per le botteghe del caffè, e per quelle de' libri qualche stracco pedante, o qualche saccentone cogli occhiali in sul naso: questo non si potea, e questo non si dovea, ch'io spero di trovar compatimento ne' saggi, sempre che s'incontrino in qualche sbaglio, sì per non aver potuto io stesso assistere sulla stampa, distratto incessantemente dal mio laborioso impiego, che tutto a se mi chiamava; e sì ancora per esser quasi impossibile di non incespicare, quando s'abbia a correre un lungo, e disastroso sentiero, dove ricercano attenzione le cose infinitamente piucchè le parole. *His conditionibus ad legendum, qui huc accesserint, iis, opus hoc voveo, dico, & addico : si iniquo, aut maligno animo, his negatum, detractum, atque abjudicatum esse, volo* (a).

Di un'altra non piccola mia fatica dovrà sicuramente sapermisi grado, cioè d'alcune emendazioni delle nostre leggi, al pari di cui non va forse attorno libro, che sia più scorretto. Per Appendice della prima parte viene ciocchè nelle Costituzioni ho stimato più necessario, che s'emendasse: e così farò poscia per ordine sopra l'altre leggi del Regno, e spezialmente sulle Prammatiche, dove la messe non è men pingue, giacchè per ora mi trovo avervi fatta ben copiosa ricolta. Dio ne benedica la diligenza degli editori!

Siamo sul cadere del secolo XVIII., e s'avrà a dire di tutte l'edizioni delle nostre leggi ciocchè un Giureconsulto Veronese verso la metà del XVI. disse del Codice Siciliano stampato la prima volta al suo tempo, o poco prima? Voglio citarne qui le parole, benchè l'abbia adotte nella Storia al Capo XXXII. del Libro II. *Dolui tamen aliquando vehementer, me in quoddam Pauli*

Sug-

(a) *Mabillon. lib. 3. de Re Diplom. cap. 6. §. 2.*

Sugganappi bibliopolae non satis accurati exemplar indicisse, in quo non solum ea, quae ad periodorum, atque clausularum aptam distinctionem, & concinnitatem ex prosodiae ratione pertinerent, nullo modo erant observata: sed (quod deterius est) pluribus in locis Gulielmi, & Rogerii Serenissimorum Regum sanctiones, Federici II. item Caesaris rescripta ita mutila, ac lacera erant ab eo typis excussa, ut integris legum clausulis interdum praetermissis, quae a sapientissimis Principibus sancte, & religiose statuta fuerant, ad injuriam scripta viderentur (a).

Questa edizione del Sugganappo è'l prototipo di tutte le altre, quante ne son venute dappoi, e sempre con una qualche giunta alla derrata; a riserva di quella del Lindenbrogio (*b*), ch'è la meno scorretta: coll'ajuto della quale, e degli antichi comentatori, e parte ancora colle regole della sintassi ho procurato di far quello, che fu promesso dal Veronese senza poi attener la parola. Minor difficoltà per le prammatiche, perocchè m'è bastato consultare i Codici antichi.

In somma intenzion mia è stata, ed è d'apportare colla Storia, colle Dissertazioni, e colle Appendici quel poco di giovamento, che per me si potesse, agli studiosi delle cose nostre, e principalmente a coloro, che sono in via per la nobilissima professione del Foro. Che taluno però non creda di venirvi ad apprender l'arte d'eludere la giustizia, e di prostituir la ragione: arte antichissima per altro, e ch'era già in voga nella più bella età della Romana Repubblica. A disinganno di coloro, che si figurano essere il mondo da i secoli dell'oro passato non ha molto a quelli del piombo, piacemi quì trascrivere ciocchè praticavasi in Roma a' tempi della seconda guerra Cartaginese.

Ut hoc utimur maxumo more moro
Molestoque multum! atque uti quique sunt
Optumi maxumi, morem habent hunc;
Clienteis sibi omnes volunt esse multos:

Boni

[a] *Gabriel. Sarayna Epist. nuncupat. ad Constitut. Reg. edit. Lugdun. ann.* 1568. *apud haeredes Jacobi Junctae.*
[b] *In Cod. legum antiq.*

Boni ne, an mali ſint, id haud quaeritant.
Res magis quaeritur quam clientium
Fides quojuſmodi clueat.
Si eſt pauper atque haud malus, nequam habetur:
Si dives malus eſt, is cliens frugi habetur.
Qui neque leges neque aequom bonum uſquam
Colunt, ſollicitos patronos habent.
Datum denegant quod datum eſt; litium
Pleni, rapaces, viri fraudulenti:
Qui aut foenore, aut perjuriis habent rem
Partam. Mens eſt in querelis.
Juris ubi dicitur dies, ſimul
Patronis dicitur: quippe qui pro illis
Loquantur, male qui fecerint: aut ad
Populum, aut in jure, aut ad Judicem res eſt (a).

Se queſto allora, che fu di poi nella decadenza della Repubblica? Sappiamo dalla Storia del Foro Romano, come Avvocati, Prammatici, Conoſcitori, Formularj, Patroni, Soſcrittori, Ammonitorj, Legulei, *cauti & acuti praecones actionum*, *cauptores formularum*, *ſyllabarum aucupes*, come gli chiamò Cicerone (b), di ciò, che le leggi ſantiſſime aveano eſcogitato per diſcoprimento del vero, e per difeſa del giuſto, ſapeano opportunamente, ed importunamente valerſi per adombrar l'uno, e per mandar l'altro ſotterra. E che fu appreſſo imperando i Ceſari? Grazie per queſto al tempo diſtruggitore; che ſe da una parte ci ha imbolati gli ſcritti di tanti famoſi Giuriſconſulti, ha mandati dall'altra in perdizione gli antichi metodi del cavillare, e del corromper l'arte per l'arte (c).

Ma che per queſto? non ſi ritorna forſe da capo? Uno ſguardo alle Conſtituzioni, ed a'Capitoli del Regno, alle tante e tan-

(a) *Plaut. in Menaeb. act. 4. ſc. 2. edit. Gronov. p. 450.*
[b] *De Orat. lib. 1.*
(c) *V. Budaeum annot. in Pand., Zaſium ad l.2. de Orig. Juris, Pollet. For. Rom.*

e tante prammatiche, alle leggi, ed a' rescritti del nostro buon Principe, e del suo ottimo Genitore, e vi si ravviserà una mano intenta sempre a recidere abusi in un terreno naturalmente disposto a farli sempre ripullurare. Vanta il nostro Foro (chi può negarlo?) Scrittori eccellenti, ed in gran copia, nelle cui opere gareggia il sapere coll'onestà; ma pure alcun se ne trova che ha messe insieme tutte le immaginevoli sottigliezze, onde soffogar la ragione fra mille intrighi, o almeno stancarla a forza d' interminabili lungherie.

Guardimi il Cielo dalla tentazione di fare altrettanto. Chi ciò si aspetta da me, vada pure a cercarlo altrove, se vuole; *non enim causidicum nescio quem, neque proclamatorem, nec rabulam in hoc sermone nostro conquirimus*, dico, e mi protesto con Cicerone (a).

Appresso a tutto ciò altro non mi rimane, che fare onorata memoria di coloro, senza il cui soccorso sarebbemi mancata la necessaria provvisione in sì difficile, e lungo viaggio. Metto in primo luogo il già lodato Signor Marchese di Vatolla D. Francesco Vargas Macciucca, Caporuota della Regal Camera di S. Chiara, e Delegato della Regal Giuridizione, il quale per un'eccesso di cortesia degno veramente del suo bel cuore, saputo appena il mio disegno, prevenendo ancor la richiesta, m'ha procurate alcune carte, che la sola sua autorità potea far ricercare ne' Regj Archivj. Secondariamente, sebben fossero miei i molti libri del Dottore Signor D. Giacinto Gazzerro mio cordialissimo amico, quanti, e quanti mancati me ne sarebbero al bisogno, se il Signor Marchese D. Andrea Tontoli, pregio singolare della nostra Avvocaria, aperto non m'avesse la sua scelta, e copiosa Biblioteca, e dato anche il permesso di trasportarmene a casa quelli, che avessi voluto con piena libertà di ritenerli a piacere, siccome ho fatto per mesi, ed anni. Se questa non è bontà, qual sarà mai? Neppur bastandomi il costoro beneficio, entrati sono sussidiatori il Signor Marchese di Salsa D. Giandomenico Maria Berio, che per copia, e per rarità d'esemplari non ha forse fra noi

(a) *De Orat. cap.* 26.

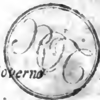
noi chi l'avanzi; il Signor Marchese D. Andrea di Sarno, l'Avvocato Signor D. Paolo Sarnelli, ed ultimamente i negozianti librai D. Domenico, e figli di Terres: e per conto di carte me n' han proveduto, parte il suddetto Signor Marchese di Sarno, e parte il Dottore Signor D. Giuseppe Arcangelo Greco, versatissimi ambidue in Diplomatica, e per conseguenza nella Storia de' bassi tempi. La costoro mercè non son ricorso alle pubbliche Biblioteche, ed agli Archivj, che negli ultimi casi; da che non m'è piaciuto di riposare sull' altrui detto, se non trovato impossibile il vedere cogli occhi proprj.

Questo è quanto occorreami di sopraccennar nel principio. Del rimanente è grande svantaggio d' un libro il nome dell' autore non corredato da qualcuno di quegli aggiunti, che per l'ordinario si tengono per divise del merito. Ciò solo bastato sarebbe a discoraggiarmi, se presa non avessi fidanza da quello, che diceva il Filosofo al suo Lucilio ad oggetto di stimolarlo, perchè scrivesse: *Gloria umbra virtutis est: etiam invitos comitabitur: sed aliquando, umbra antecedit, aliquaudo sequitur; ita gloria aliquando ante nos est, visendamque se prebet, aliquando in averso est, majorque quo serior, ubi invidia secessit. Nulla virtus latet, & latuisse non ipsius est damnum. Veniet, qui conditam, & saculi sui malignitate compressam dies publicet. Paucis natus est, qui populum aetatis suae cogitat. Multa annorum millia, multa populorum supervenient: ad illa respice. Etiam si omnibus tecum viventibus silentium livor indixerit, venient qui sine offensa, sine gratia judicent* (a).

[a] *Sen. Epist.* 79.

LIBRO I.

Del Governo, e delle Leggi de' Romani, de' Goti, e de' Longobardi.



CAPO I.

De' Romani, e delle loro Leggi e Governo insino a Gostantino M.



INsinattantochè le aquile romane non s' inoltrarono al di là del Paese,

Ch' Appennin parte, e 'l mar circonda, e l' Alpe,

poco o nulla ebbe Italia a dolersi di un Popolo quanto feroce nel combattere, altrettanto moderato nelle vittorie. Tranne diciassette Città, che come violatrici di giurata fede, sotto i comandi d' un Prefetto sentirono il peso della servitù; tutte le altre, Municipj che fossero, Colonie, ovvero Città Confederate, o si ressero colle proprie leggi, o con quelle di Roma: e la più parte non conobbe altri Magistrati che quelli, che s' eligea (*a*). Ma le grandi conquiste guastarono i costumi: il lusso sottentrò alla parsimonia: l' emulazione passò in odio: la libertà divenne licenza; e dopo fiumi, e mari di sangue, l' avarizia, e l' ambizione alzarono il trono alla tirannide sulle reliquie della più famosa Repubblica dell' Universo. Molti da principio si scossero, e vi perirono: stracchi finalmente si addormentarono tutti sotto il peso delle catene. Ottaviano si contentò di lasciare nel Senato, e nelle ragunanze del Popolo un simulacro dello Stato antico; ma coll' assumere sopra di se il sommo Sacerdozio, la podestà Tribunizia, e 'l supremo comando degli eserciti, sotto nome di Principe si usurpò l' assoluta Signoria sopra tutte le umane, e le divine cose. Le Provincie allora si ristorarono del dispotismo di molti sotto l' Imperio d' un solo (*b*). Egli diè loro altra forma di

(a) *Sigon. De Antiquo jure Ital. lib. 2. cap. 7. Sam. Pitisc. Lexic. antiq. Rom. v. Civit., & v. Colon.* (b) *Tac. Ann. lib. I. Montesquieu Consid. sur les causes de la Grandeour des Romains, e de leur Decadence.*

di Governo; e quanto all' Italia, la divise in undeci Regioni (a): e dove questa per la legge Giunia avea già l' onore, ma non il pro della cittadinanza romana, egli vi stabilì trentadue Colonie colla facoltà di mandar Deputati ne' Comizj (b).

Una lunga pace, ed una studiata moderazione fecero soffribile la servitù, e poi desiderabile ancora. Non così sotto a' successori d' Augusto. Frodolente il primo, e crudele afforzò la tirannide collo stendere la legge della Maestà anche agli scritti, ed alle nude parole (c). Degli altri, che gli vennero appresso fino alla caduta dell' Imperio di Occidente, parecchi meritarono il nome più tosto di mostri, che di uomini: alcuni come inetti, lasciarono governarsi da femmine, da liberti, e per fino da vilissimi eunuchi. A pochi anche de' migliori può darsi la lode d' ottimi Principi; che per verita si acquistarono un Tito, un Nerva, un Trajano, i due Antonini, e'l secondo Severo: che quanto a Vespasiano, portò egli l' avarizia sul trono: Adriano a molte virtù accoppiò molti vizj: Gostantino Magno s' intrise le mani nel sangue de' suoi: Giuliano sarebbe stato il migliore de' Monarchi, se non si fosse infamato coll' apostasia: a Teodosio il grande s' imputa l' eccidio di Tessalonica; nè fa molto onore all' altro Teodosio l' aver inserite nel suo Codice tante leggi contrarie alla religione Ortodossa (d).

Ma non è mio istituto il fare sopra di ciò lunghi ragionamenti. Dico solo, che ad Adriano non piacque la divisione del Governo fatta da Augusto. E quanto all' Italia, aggiuntevi egli la Sicilia, la Sardegna, e la Corsica, ne formò diciassette Provincie; quattro delle quali abbracciarono ciocchè va ora sotto nome di Regno di Napoli con qualche cosa di più. Furon queste la Campagna, che diè in governo ad un Consolare: la Puglia, e la Calabria, alle quali destinò un Correttore: la Lucania, e'l Paese de' Bruzj, cui assegnò un altro Correttore; e 'l Sannio, che commise ad un Preside (e). Egli si fu il primo, che creò un Avvocato del Fisco, e sterminò con questo la razza de' delatori (f). Egli all' antiche Leggi de' dieci, a' Plebisciti, a' Senatusconsulti, ed a' Responsi de' Giurisprudenti, aggiunse l' Editto perpetuo, che fe mettere insieme da Salvio Giuliano (g). Ed egli finalmente fondò in Roma il celebre Ateneo, per lo studio nommen delle leggi, che delle altre scienze, ed arti liberali; (ristorato poi da Valentiniano il vecchio con quella Costituzione, che nell'

(a) *Plin. lib. 3. cap. 15.* (b) *Suet. in Aug. Casaub. in Suet. cap. 46. lit. G.*
(c) *Tacit. in Tiber.*
(d) *Scriptor Histor. Aug. Baron. Annal. Gotof. in Proleg. ad Cod. Theod.*
(e) *Spartian. in vita Hadrian. Pancirol. Notit. Imper. Occid. comment. cap. 49., & seq., Camil. Pereg. Campania Discur. 1. n. 8.* (f) *Spartian. in Vita.*
(g) *Institut. lib. 4. de perpet., & tempor. action. §. Praetorum. Budeus in l. 2. de statu hominum. Gotof. in Proleg. ad C. Th. cap. 1.*

nell' anno 370. indirizzò ad Olibio Prefetto di essa Città) (a) siccome una simile Accademia fu stabilita in Berito Città della Fenicia, senza però sapersene l' autore (b). Dopo ciò Antonino Caracalla, coll' estendere la cittadinanza romana per tutto l' Imperio, spogliò l'Italia d'ogni altra prerogativa, fuori dell'immunità dal censo sopra terreni, e per testa d'uomo (c); e Gostantino la spopolò col trasferire l' Imperial Sede in Oriente. Intantochè, lui regnando, piacque a Gregorio, e ad Ermogene Giureconsulti di mettere insieme in due Codici tutte le Costituzioni degl' Imperadori Gentili; oltre la raccolta che a' tempi di Settimio Severo avea fatta Papirio Giusto delle leggi di Vero, e di Antonino (d).

C A P O II.

Del Governo, e delle Leggi de' Romani da Gostantino M. insino alla caduta dell' Imperio Occidentale.

OR Gostantino divenuto pacifico possessore di sì vasti dominj, e fermatosi in Costantinopoli; parte per sopprimere la potenza de' pochi, e parte per ostentazione, tutto si rivolse a riformare sì la sua Corte, e sì 'l Governo dello Stato. Io non voglio quì tessere il lungo catalogo de' tanti, e poi tanti Uficiali, ch' e' creò, e che ci vengon descritti dal Gutero (e), dal Pancirolo (f), dall' Hepingo (g), da Cassiodoro (h), e da tanti altri. Dico solo, che in quanto al Governo, dividendo questo Principe tutto lo Stato in quattro grandi Prefetture; al Prefetto d' Italia sottopose due Vicariati, ed al Vicario di Roma volle, che fossero tra l'altre Provincie subordinate le quattro nostre gradette, che lasciò all'antico reggimento d' un Consolare, di due Correttori, e d' un Preside (i).

Non è però, che per tutto codesto tempo ciascuna Città non avesse i suoi Duumviri, i Decurioni, ed altri Uficiali tratti dal Corpo de' cittadini; anzi alcune, come fu Napoli, conservarono ancora qualche avanzo dell' antica polizia, e delle loro leggi municipali, nè

(a) *Dio. in Julian. Lamprid. de Alex. Sev. Capitol. in Pertinace. Simmac. lib. 1. epist. 15. Gotof. in C. Th. lib. 1. de medic. Cod. Theod. de studiis liberalibus Urbis Romæ.*

(b) *Eunap. in vita Agat. lib. 2. Histor. Imp. Justin. in Proem. Digest.*

(c) *Ezech. Sphanhem. Orbis Rom. cap. 12. & Hein. ad Exerc. ejusd. cap. 19. §. 461.*

(d) *Gotof. in Proleg. C. Th. cap. 2. Jacobus Labitus in Indice legum.*

(e) *De Off. domus aug. lib. 1. cap. 17.* (f) *Not. Imp. lib. 3. cap. 25. & 26.*

(g) *De jure Insignium.* (h) *Variar. lib. 6.*

(i) *Guther. de off. domus Aug. lib. 2. cap. 1., & 2.*

nè tralasciarono di tener'aperte scuole di belle arti, e di scienze (a).

Quanto poi all'ostentazione ritrovò Gostantino il vocabolo *Comites* usato nemmeno da Cicerone (b) a significare i bassi Uficiali subalterni di Verre; che da Tacito (c), e da Svetonio (d) a denotare i seguaci di Tiberio nell'andata in Germania, e di Nerone nel viaggio per l'Achaja: anzi, secondo vuole il Tillemont, trovò che di tal voce s'era servito Augusto a denotare i domestici del suo Consiglio privato (e); e tanto bastò, perchè egli stimasse di potersi avvalere d'un tal vocabolo per appiccarlo a titolo d'onoranza a diversi impieghi di nuovo conio, così del primo, come del secondo, ed anche del terzo Ordine. Ecco dunque in campo i *Comites sacrarum largitionum*, i *Comites conciftoriani*, i *Comites sacri patrimonii*, i *Comites rerum privatarum*, i *Comites domesticorum equitum*, *peditumque*, i *Comites Orientis*, & *limitis Ægypti*, i *Comites formarum*, & *riparum*, cioè i magistrati dell'acque; ed anche i magistrati di madama la Contessa di Civillari tanto decantata poi nel Decamerone, detti perciò *Comites Cloacarum*.

Già s'intende, che a misura che crebbero le mani, crebbero parimente le rapine, e l'estorsioni. E così generalmente parlando da Gostantino in poi le misere Città d'Italia furono tutte quante quando più, quando meno oppresse ora dalla tirannia de' Principi, ed ora dall'avidità, e dalla lussuria de' Magistrati imperiali.

Così passavano le cose, allorchè regnando Arcadio in Oriente, ed Onorio in Occidente, venne Alarico co' suoi Visigoti, e fu il primo fra' barbari a dare il guasto all'Italia.

I mali, che costoro sparsero sopra l'Italiane contrade, devono imputarsi a Stilicone, la cui soperchieria si trasse dietro la disfatta del suo esercito, e 'l saccheggiamento di tante Città, fra le quali fu Roma, ove per altro si rispettarono i sacri asili de' Templi, nè si pose mano ad incendj (f): che se allora vi rimase alcuna cosa di buono, ne fu poi tolta dagli stessi Visigoti ritornativi dietro ad Ataulfo, il quale *si quid primum remanseret, more locustarum erasit* (g). Ed allora fu, che perirono i Volumi dell'antiche leggi della Repubblica, e con essi l'Editto perpetuo, ed i Responsi de' prischi Giureconsulti.

Cessata la tempesta, Valentiniano III., e Teodosio il giovane pensarono da senno al ristoramento delle lettere, e della Giurispruden-

(a) *P. Lasena de Gymn. Neap. Carac. de sacr. Eccl. Neap. monum. Cam. Pereg. Castig. in Falcon. Beneven. ad ann.* 1140. *Petrus de Vineis lib.* 3. *epist.* 10.

(b) *In Ver. III.* (c) *Ann. in Tiber.* (d) *In Vita.*

(e) *Tillemontius Tom. I. Imper. pag.* 98., & 762., & *Tom. III. pag.* 389., *ac Tom. IV. pag.* 285.

(f) *Prudent. advers. Simmac. lib.* 2. *Paul. Emil. de reb. Franc. lib.* 1.

(g) *Jornand. cap.* 30., & 31. *de reb. Geticis.*

denza. Il primo nel 426. diè fuori una Costituzione, nella quale oltre la norma, che prescrisse a' Giudici intorno all'osservanza delle Costituzioni, e de' Rescritti imperiali, ordinò, che soltanto aver dovessero forza di legge gli Scritti di Papiniano, di Paolo, di Gajo, di Ulpiano, e di Modestino; ed oltre a ciò valessero così le sentenze di Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello, e di tal'altro antico in essi libri inserite, come i di costoro trattati da que' cinque avuti in pregio, e commendati: rifiutando però le note, che Paolo stesso, ed Ulpiano avean fatte a Papiniano; il cui sentimento volle, che sopra tutt'altri dovesse prevalere (a).

Teodosio poi in Oriente per mettere a profitto così le lettere, che Gostantino il Grande avea introdotte in quella Capitale, come la famosa Biblioteca ragunatavi già da Costante, ed accresciutavi da Valente, vi fondò nel 425. un'Accademia, ove fra gli altri professori, ne stabilì due pel Dritto civile (b). E nel 438., giusta il sentimento di Gotofredo, die fuori il suo Codice, nel quale inserì le Costituzioni di tutti gli Imperadori Cristiani, incominciando da Gostantino Magno insino alle proprie, ed a quelle di Valentiniano suo Collega: senza neppur tralasciarne alcune di esso Gostantino, di Giuliano, e di Valentiniano il giovane, altre piene di gentilesimo, e di superstizione, ed altre approvanti gli errori di Ario, e 'l Conciliabolo Arimineſe. Il qual Codice fu con tanto applauso ricevuto nell'Occidente, che colla giunta così delle Novelle di essi due Principi Teodosio, e Valentiniano, come di quelle di Marziano, di Maggioriano, di Severo, e di Antemio, servì per molti secoli appresso di norma a tutti i Popoli, che conquistati da' barbari, si lasciarono vivere *jure romano*; del che andando innanzi, dovrò sovente parlare (c).

Ricordar deggio frattanto, che colla morte di Valentiniano fatto assassinare da Massimo nel 455. andò sossopra l'Imperio Occidentale. Genserico Re de' Vandali devastò Roma, e saccheggiò l'Italia; e Massimo mentre fuggiva, fu dal popolo lapidato, e fatto a brani. Avito si fe salutare Augusto in Francia; ma tosto lasciò la porpora per l'elezione di Maggioriano; il quale fu fatto uccidere da Severo: e questo dopo tre anni fu morto anch'egli, e succedettegli Antemio; che pur esso fu ucciso, e creato Olibio; cui dopo otto mesi succedè Glicerio; assassinato dopo un'anno da Giulio Nipote, dal quale si ribellò Oreste suo Generale, che innalzò al Solio il proprio figliuolo Augustolo. Ed allora fu, che Odoacre Re degli Eruli, e de' Turingi chiamato in Italia, l'occupò; ed ucciso Oreste, e confinato

(a) *Cod. Theod. de responsis prudentium. Cod. Justin. l. 2., & 3. de Legibus.*
(b) *Cod. Theod. L. unic. de Professor. qui in Urbe Constan.*
(c) *Gotof. in Proleg.*

to Augustolo nel nostro Castello Lucullano, pose fine nel 476. all' Imperio Romano d'Occidente. Nemmeno però costui godè lungamente di sue conquiste; concioffiachè Teodorico Ostrogoto nel 489., dopo averlo sconfitto, ed assediato in Ravenna, l'ebbe in mano, l'uccise; e tolto il titolo di Re de' Goti, e de' Romani; confermatogli prima da Leone, e poi da Anastasio Augusti, nel 593. stabilì in essa Città la sua Sede regale (a).

C A P O III.

Prevaricamento de' primi Ordini dell' Imperio.

PEr dare intanto un picciol saggio dello stato, nel quale trovavansi i Popoli in que' tempi infelici, mi contenterò di qui trascrivere un passo del Vescovo Salviano, il quale in descrivendo la continenza, e la giustizia de' Goti, e de' Vandali, dice così (b): *Remota quippe est ab illis omnis carnis impuritas. At quomodo remota? Non sicut removeri aliqua a Romanis solent, qui statuunt non adulterandum, & primi adulterant: statuunt non furandum, & furantur: quamvis pene non possim dicere quod furentur: Non enim sunt quae agunt furta, sed latrocinia. Punit enim Judex in alio peculatum, cum ipse sit peculator: Punit rapinam, cum ipse sit raptor: Punit sicarium cum sit ipse gladiator: Punit effractores claustrorum, & ostiorum, cum ipse sit eversor Urbium: Punit effractores domorum, cum ipse sit expoliator Civitatum, & Provinciarum. Atque haec utinam illi tantum, qui in potestate sunt positi, & quibus jus exercendorum latrociniorum honos ipse largitur. Illud gravius, ac magis intolerabile, quod hoc faciunt & privati iisdem ante honoribus functi. Tantum eis adeptus semel honos beneficii dat, ut semper habeant jus latrocinandi. Adeo etiam cum destiterint ad administrandum potestatem habere publicam, non desinunt tamen ad latrocinandum potestatem habere privatam: ac sic levior est potestas illa, quam habuerant Judices, quam haec, quam privati habent. In illa enim saepe eis succeditur, in hac nunquam. Ecce quid valeant Statuta legum; ecce, quid proficit definitio Sanctionum, quae illi spernunt maxime, qui ministrant. Sane ad parendum humiles, abjectique coguntur, compelluntur jussis obtemperare pauperculi; & nisi obtemperaverint, puniuntur. Eadem enim rationem habent in hac re, quam in tributis. Soli jussis publicis serviunt, sicut soli tributa solvunt: Ac sic in ipsis legibus, & in ipsa justa rerum praeceptione maximum inju-*

(a) *Jornan. de rebus Geticis, Procop. Histor. Gothor. Baron. Ann. Pagius in Proleg. de Cons.* (b) *De Guber. Dei lib. 7.*

justitiae scelus agitur, cum ea minores quasi sacra observare cogantur, quae majores jugiter quasi conculcant.

Ed altrove (a): *Inter haec vastantur pauperes, viduae gemunt, orphani proculcantur in tantum ut multi eorum, & non obscuris natalibus editi, & liberaliter instituti ad hostes fugiunt, ne persecutionis publicae afflictione moriantur; quaerentes scilicet apud barbaros romanam humanitatem, quia apud Romanos barbaram immanitatem ferre non possunt. Et quamvis ab his ad quos confugiunt, discrepent ritu, discrepent lingua, ipso etiam, ut ita dicam, corporum, & induviarum barbaricarum foetore dissentiant, malunt tamen in barbaris pati cultum dissimilem, quam in Romanis injustitiam saevientem. Itaque passim vel ad Gotthos, vel ad Baguadas, vel ad alios ubique dominantes barbaros migrant: & commigrasse non poenitet; malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse captivi.*

C A P O IV.

Degli Ostrogoti, e del loro Governo, e Leggi.

ECco dunque queste nostre Contrade sotto il dominio di una Nazione; che aveasi gia meritato il titolo di Gota, cioè di giusta, e che per lunga milizia sotto l'insegne de' Romani erasi assuefatta a' loro costumi. Teodorico poi era uno di quegli uomini rari nati per la felicità de' Popoli. Nè io ho quì da trascrivere gli elogi, che gli Storici han fatti a quest' ottimo Principe; nè credo volervi altro per ammirarlo, che leggere le Pistole di Cassiodoro. Debbo dir solo, ch' egli educato nella Corte di Costantinopoli, avvegna che non sapesse nemmeno scrivere il proprio nome, secondo ci attesta Procopio (b), pure applicò a meditare profondamente sull' arte difficile di regnare; e quindi consapevole da una parte della polizia dell' Imperio introdotta da Costantino il Grande, e ben persuaso dall'altra dell' equità delle leggi romane, stimò bene non iscostarsi in menoma parte nè da quella, nè da queste.

Ritenne perciò l'antica distribuzione delle Provincie. E quanto alla parte d' Italia, che oggi va sotto il nome di Regno di Napoli, volle che la nostra Campagna continuasse a reggersi da un Consolare: la Puglia, e la Calabria da un Correttore: da un altro Correttore la Lucania, ed i Bruzj; ed il Sannio rimanesse alla cura di un Preside. Ol-

(a) *Lib. 5.* (b) *Histor. Gothic. lib. II.*

Oltre di ciò egli fu il primo, che con provido consiglio non giudicò dover lasciare nè Città, nè Villaggio senza un Magistrato minore per decider le Cause sopra luogo (a): costume, che si è poi sempre tenuto, e si tiene tuttavia.

Per quel ch' appartiene alle leggi, conformandosi Teodorico al disposto da Valentiniano III., volle, che i giudici si regolassero co' due Codici Gregoriano, ed Ermogeniano, col Codice Teodosiano, aggiuntevi le Novelle Costituzioni di Teodosio, di Valentiniano, di Marziano, di Maggioriano, di Severo, e di Antemio; e co' libri di Papiniano, di Paolo, di Gaio, di Ulpiano, e di Modestino. Se non che avendo Alarico Visigoto pubblicato in Tolosa nel 586. il suo Breviario, cioè un sunto del Codice Teodosiano, fu questo ricevuto anche fra noi. Formò poi esso Re il suo Editto uniforme alle leggi romane, se vogliano eccettuarsene alcuni pochi Capi riguardanti controversie tra Goto, e Goto, ne' quali si accostò agli usi della sua Nazione; il quale Editto pubblicato da Pietro Piteo, si può ora leggere nel Codice del Lindenbrogio (b), e nella raccolta del Muratori (c).

E quì per onore di codesto Principe, e della di lui Nazione voglio ricordare, essere un' errore del volgo quel chiamare architettura gotica, pittura gotica, carattere gotico tutto ciò che in tai generi fu fatto, e scritto ne' secoli posteriori: da che i Goti in tutto e per tutto seguirono i costumi, e le maniere romane.

Regnarono i Goti in Italia per lo spazio di 64. anni, giacchè entrativi nel 489. ne uscirono nel 553. debellati da Narsete dopo diciotto anni di guerra; nè per tutto codesto tempo si fece alcun cambiamento sì nelle leggi, e sì nella forma del Governo. Ma per mezzo a tante turbolenze, e pel commercio nommen co' Goti, che con molte barbare Nazioni venuteci con Belisario, e con Narsete, non solo incominciò a guastarsi la lingua latina popolare; ma la dotta eziandio molto perdè del suo candore: da che fu poco curato lo studio delle lettere. Nè perchè Giustiniano avesse pubblicati i suoi libri, cioè il Codice, i Digesti, e l'Istituzioni in latino, e le Novelle in greco, ed avessene ordinata l'osservanza per tutta l'estensione del suo Imperio; ebbero essi libri alcun luogo in queste nostre parti, sebben conquistate dalle armi Imperiali; anzi poco dopo se ne perdè la memoria colla venuta de' Longobardi, de' quali entro ora a parlare.

Ma prima di ciò giova premettere, che felice sarebbe stata l' Italia, se ci si fossero lasciati regnare i Goti, ed ugualmente felice l' Africa, se fosse rimasta sotto la dominazione de' Vandali. Nè quì biso-

[a] *Cassiod. lib. 6. cap. 7. Grot. In Prolegom. ad Historiam Gotthorum.*
[b] *Codex Legum antiq.* [c] *Rer. Italic. p. 2. tom. 1.*

ſogna ſtare ad encomj di piaggiatori poeti, nè ad ampolloſe eſpreſſioni di ſtudiati proemj (a): e molto meno alle opinioni volgari; ſulle quali pare, che ſi foſſe fermato il noſtro già Catredrante, e poi Magiſtrato D. Franceſco Rapolla, allorchè a ſoſtenere la rettitudine delle Novelle contenute nel libro degli Autentici contro le accuſe del Muratori, ſi fece a dire così: „ Non vorrei, Signore D. Ludovico, che la petulanza d'alcuni anche tra noſtri Profeſſori vi traſportaſſe, i quali per comparire ingegnoſi, e faccenti, come ſogliono coloro, che imprendono a difendere coſe ſtravaganti, o a malmenar con parole gli Uomini grandi, e di gran fama; non laſciarono di detrarre Giuſtiniano, per inſino a colmarlo d'ingiurie, e per i coſtumi, e per la baſſezza de' natali. Ma chi può con animo ripoſato leggere, o aſcoltare sì fatte coſe d'un Principe cotanto glorioſo, e magnanimo? A lui dovette l'Imperio la ricuperazione di tante Provincie, che per dappocaggine degli Anteceſſori erano ſtate dal furore de' barbari manomeſſe; ed a lui altresì la riduzione della Giuſtizia, che veniva oſcurata, ed involta nella multiplicità, ed incertezza di tante Leggi. Queſte coſe non derivano ſe non da un'animo grande, e zelante del pubblico bene „ (b).

Or ſe al Muratori foſſe venuto il prurito di riſpondere, io non so da quante parti avrebbe potuto attaccare un tal paſſo. Parmi però, che vaglia a chiarimento del contrario la ſola atteſtazione di Procopio, cui bisogna preſtar fede, perchè toccò con mano le coſe. Eccone le parole, giuſta la traduzione di Grozio (c): *Parum fuerat Juſtiniano terras Romanis poſſeſſas peſſime tractare, niſi & Italiae, Africaeque recuperandae ſe intendiſſet, non ob aliud quam, ut hos quoque in eandem cum iis Provinciis, quae ante parebant, miſeriam, vaſtitatemque involveret.* Tanto è egli vero, che l'antichità annobiliſce gli oggetti: giuſta il ſentimento di Socrate ne' Dialoghi di M. Fontanelle (d). Vengo ora a' Longobardi, che furono i ſecondi dopo i Goti a purgar l'Italia dalla mala ſemente.

[a] *Prooem. ad LL. Cod., & Dig. Auth. Collat. 9. Nov. 149. in Prooem.*
[b] Difeſa della Giuriſprud. Napoli 1746. preſſo Gio: de Simone *cap. 7. ſ. 91.*
[c] *In exceptis per Grotium ex arcana Hiſtor. Procop.*
[d] *Dial. de morte anciens avec des moder. Dial. 3. par. ...*

CAPO V.

De' Longobardi, e de' loro antichi costumi.

UN Popolo libero della razza de' Gepidi uscito dalla Scandinavia, dopo avere per più, e più anni vagato sulle rive, or della Vistola, ed or del Danubio, e quando fino alle sponde dell'Oceano germanico, combattendo, e vincendo i Vandali, i Borgognoni, e talvolta anche i Romani; cambiato il nome di Vinili, cioè di vagabondi in quello di Longobardi, venutogli dalle lunghe barbe più verisimilmente, che dalle lunghe alabarde (checchè ne dica l'Abate della Noce) s'unì finalmente sotto Agilulfo; ed occupata la Pannonia, vi si fermò per ben 42. anni. Di là allo invito di Narsete, rilasciata agli Unni quella Provincia, avendo per Condottiere Alboino, nel mese di Aprile del 568. piombò sopra l'Italia, con trar seco Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannonj, Soavi, cioè Svevi, Norici, ed altri popoli Settentrionali, per quel che dietro a Paolo di Varnefrido (*a*), ed all'ignoto Cassinese (*b*) ce ne dicono il Sigonio, ed altri Storici antichi, e moderni.

Le leggi si attengono alla Costituzione dello Stato, la quale dipende dall'indole della Nazione: nè quell'indole può altronde ritrarsi, che dalle costumanze anteriori alla Costituzione medesima, ed alle leggi. Di qui è, che a fare una giusta idea della forma del Governo, e delle leggi longobarde, uopo sia aver sotto gli occhi il carattere d'una tal Nazione, e perciò ricorrere all'antiche sue usanze.

I Longobardi adunque che da Beato Renano (*c*) vengono chiamati *nobilissimi Germanorum*, così come tutti gli altri popoli del Settentrione, non aveano nè Città, nè Castella, ma abitavano, come notò Tacito (*d*) *per pagos, vicosque*; cioè a dire raccolti dove più, dove meno per quelle spaziose foreste sotto la direzione di varj Capi, ciascun de' quali nel suo distretto reggeva in pace, e menava alla guerra gl'ingenui delle rispettive adunanze.

Non aveano leggi scritte, perchè nemmen sapeano che cosa fossero lettere: regolavansi perciò con quegli usi, che introdotti da tempo immemorabile, eransi tramandati di generazione in generazione: ed eranne gelosissimi osservatori. Non aveano arti di lusso, nè s'impacciavano nelle arti meccaniche, e nell'agricoltura, che appartenevano a' liberti, ed a' servi; e queste non estendeansi oltre al biso-

gno

[a] *Lib. 2. cap. 8., & cap. 26.* [b] *Histor. cap. 2.*
[c] *Bea. Rhen. Comm. de Reb. Germ. Lib. II.* [d] *De mor. Germ.*

gno (a); *agriculturae non student; majorque pars victus eorum in lacte & caseo & carne consistit*. Non aveano commercio esterno; e quanto all'interno, per iscarseggiar di monete, poco faceano per via di compere, e di vendita, il più co' cambj delle specie (b).

Ignari per tanto di tutta quella farraggine di cose, che formano il Corpo delle leggi de' popoli culti, nemmeno s' intendeano di cavilli, e di frodi: amici, o nemici portavano in fronte il lor cuore; quindi è che tanto avessero in pregio l'ospitalità, che sovente si disputavano l' accoglimento d'un forestiere, e spesso si trafiggeano col dividersene le stazioni (c). *Hospites violare fas non putant: qui quaque de causa ad eos venerunt, ab injuria prohibent, sanctosque habent: iis omnibus domus patent, victusque communicatur* (d). *Iis omni probro gravius videri, hospitium denegare transeunti, ita ut certamen habeant inter se, quis dignus sit hospitem recipere* (e).

Tranne una casipola, ed un poco di terreno adjacente, che l'una dall'altra abitazione isolava, e che soventemente cambiavano a disposizione de' loro Capi (f); non aveano altro capitale che alquanti servi, un poco di bestiame, un cane da caccia, un cavallo, ed un buon fornimento d'armi, le migliori delle quali passavano per diritto di primogenitura (g).

Difendersi a vicenda, e non gabbarsi giammai, era il lor principio fondamentale; donde avveniva, che i soli delitti pubblici, e di Stato fossero il mancar di parola, e l' infingardaggine. Perciò il chiamar taluno *Arga*, cioè poltrone, e mancator di fede, reputavasi la massima dell'ingiurie (h); onde conveniva o disdirsi, (i) (azione appo loro vituperevole sommamente) o venire alle armi: e perciò ancora l'abbandonare il compagno nella mischia si giudicava un reato degno di morte. *Astalium facere* appellavasi un tal delitto (k).

Di qui parimente era, che 'l sì, e 'l no avvalorato da un giuramento solenne, bastasse a decidere ogni contesa; e 'l rispondere con una mentita si giudicasse un'offesa da scontarsi col sangue: simili in ciò a' popoli governati da Radamanto, per quanto ce ne lasciò scritto Platone (l).

Continentissimi per riguardo alle donne, comechè promiscuamente si lavassero ne' fiumi, pure aveano *in turpissimis rebus, intra annum XX. foeminae notitiam habuisse* (m); donde avveniva, che *sera juvenum Venus, eoque inexausta pubertas* (n).

 Me-

[a] *Caesar. de bello Gal. lib.6.* [b] *Heinec. Elem. Iur. Ger. l.1. tit.3.* [c] *Caes. ibid. cap. 21.* [d] *Tac. cap. 21.* [e] *Adam. Bremensis de situ Daniae.*
[f] *Caes. ibid.* [g] *Montesq. lib. 28. Esp. de Loix, & alii passim.*
[h] *In L. Long. Lib. I. tit.5. §.1. Paul. Diac. lib. 6. C.24. Cujac. de Feud. lib. I. tit. I. Lindenbr. in Glos.* [i] *Se recredere apud Du-Change.*
[k] *L. Long. lib. I. tit. I. §. 56. Du-Change in Lex.*
[l] *De leg. lib. 12.* [m] *Caes. ibid.* [n] *Tac. ibid.*

Meno ſtravaganti de' Galli, de' Greci, de' Romani, e degli altri popoli idolatri, aveano Sacerdoti, de' quali erano riſpettoſiſſimi; ma non uſavano nè templi, nè altari, nè ſacrificj. *Deorum numero eos ſolos ducunt, quos cernunt, & quorum opibus aperte juvantur, Solem, & Vulcanum, & Lunam: reliquos ne fama quidem acceperunt* (a).

A motivo poi dell'eſtrema loro indipendenza, fin da tempi antichiſſimi ogni conteſa ſi tirava dietro una guerra di famiglie. *Suſcipere inimicitias ſeu patris, ſeu propinqui, quam amicitias nece est* (b). Ad evitare un tal diſturbo, che portava niente meno che allo ſcioglimento delle riſpettive ſocietà nazionali, penſarono per tempo i loro Capi ad uno ſpediente, che ſenza offeſa della cara libertà, foſſe valevole a riprodurre la pace. In ricercando io fra più claſſici Autori, come ſono il Conringio, i due Struvj, il Bignonio, il Piteo, l' Eccardo, il Madero, il Ludewig, e l' Eineccio; benchè tutti convengano nella ſoſtanza, altri non trovo, il quale abbia meglio ſchiarito un tal punto, che il Preſidente di Monteſquieu. Ed ecco come.

Non potendo i Capi di codeſti Popoli liberi torre ad alcun' individuo il dritto di perſeguitare a morte chi l'aveſſe offeſo o nella perſona, o nella roba, o nel parentado; ſi rivolſero ad accordare a' delinquenti la propria protezione: a patto però, che toſto doveſſero riſarcire il danno alla parte leſa. Così il reo era al coperto da ogni inſulto, poichè offenderlo con tutta la protezione, ſarebbe ſtato un delitto di fellonia; e dall'altra parte l'offeſo era certo di venir compenſato del mal ricevuto. *Ne inimicitiae implacabiles durant. Luitur enim certo armorum, & pecorum numero; recipitque ſatisfactionem univerſa domus: utiliter in publicum, quia periculoſiores ſunt inimicitiae juxta libertatem* (c). Dovea però il reo riconoſcere il ſuo Protettore con una picciola ricompenſa, che chiamavaſi *fredum*, o *freda*, cioè pace; ſiccome compoſizione *pro faida, ſive pro inimicitia* ſi appellava il riſarcimento del danno, ond' è che i rei ſi appellaſſero *faidoſi* (d). Ben' inteſo però, che niuna protezione ſi accordava a' delinquenti di Stato, quali erano i mancatori di fede, e gl' infingardi. *Proditores, & transfugas arboribus ſuſpendunt: Ignavos, & imbelles, & corpore infames coeno, ac palude, injecta inſuper crate, mergunt* (e).

E quì avverte l' Eineccio (f), che comechè ſembri barbaro un tal coſtume, fu tuttavia pratticato da' Greci; e fra eſſi dagli Ateniesi i più umani di tutti: cita Euſtazio ſopra Omero (g), ed anche Demoſtene.

Ne' caſi dubbj, perciocchè il vanneggiato non avea modo da riſarſi

(a) *Caeſar. ibid.* (b) *Tac. de mor. Germ. cap.* 21. (c) *Tac. ibid.*
(d) *Leg. Long. lib.*1. *tit.*4. §.5., *Heinec. lib.*2. *tit.* 18. §.17., *& ſeq*, *Marcul. formul. lib.*2. *cap.*18., *Bignon. in form. cap.*8., *Greg.Tur. lib.*5. *cap.*5., *&* 22. *& alibi.* (e) *Tac. cap.* 12. (f) *Lib.*2. *tit.*18. §.180. (g) *Iliad.lib.*18.

farsi del danno, o si appagava egli del giuramento solenne di colui, sopra del quale cadeva il sospetto, o ritornava all'antica ragion di guerra, non già però come prima ad arbitrio, ma regolare, di corpo a corpo in presenza del popolo; e di quel Capo, che avea il supposto reo sotto la sua protezione. Ecco l'origine de' salvocondotti, della *monomachia*, de' giuramenti giudiciali, e delle pene terribili, che poi s'introdussero sotto nome di giudicj di Dio: giacchè la superstizione fu sempre compagna indivisibile dell'ignoranza [a].

Risulta da tutto ciò primieramente, che negli omicidj casuali; ne' danni cagionati o da un fanciullo, o da un mentecatto; o da una bestia; e generalmente in tutti i casi, ove non vi era giusta ragion di vendetta, non eravi bisogno di protezione, ed in conseguenza non v'era *freda*; dovea bensì rifarsi onninamente del danno il danneggiato.

Per secondo, che chi ricusava di riceversi la giusta composizione; e molto più chi, ricevutala, osava di ritornare all'antica ragion di vendetta, diveniva reo di fellonia; siccome ho detto.

Ne vien per terzo, che colui, al quale apparteneva d'esiger la *freda*; esercitava pienissima giurisdizione in tutto il distretto; nè dalle sue decisioni eravi appello. *In pace*, disse Cesare [b]; *Nullus communis est magistratus, sed Principes regionum, atque pagorum inter suos jus dicunt*. Ma costoro non decidevano soli, come farò per dire.

C A P O VI.

Della forma del lor Governo in Germania.

A Ben intendere la polizia delle Nazioni Germane in generale, e de' Longobardi in particolare, uopo è por mente, che fra Popoli liberi, guerrieri, e senza leggi; conciossiachè dovessero comporsi di Uomini gli uni agli altri subordinati, esservi dovea un ligame, che tenesse gli uni agli altri obbligati: e questo ligame era la parola d'onore avvalorata da un giuramento; ed ecco in qual maniera. Ciascuna Nazione era divisa in tante partite appresso a poco, come le Orde de' Tartari, e le Tribù degli Arabi; ognuna delle quali partite avea per Capo uno de' più rispettabili per natali, e de' più forti tra per coraggio, e per robustezza di corpo: *majores natu*, *seniores populi*, e *Satrapae* furon det-

[a] *Montesquieu Espr. de Loix. Liv. XXX. cap. II.*
[b] *De bell. Gall. lib. 6.*

detti da' nostri [a]. A cadaun di costoro si studiavano d'appressarsi i migliori del popolo; ed ei sceglendone i più osservabili per nascita, ed i più prodi, gli ammetteva a titolo di suoi Fedeli, sulla parola, ch'essi gli davano, di seguirlo in guerra, e d'assistergli in pace sotto pena d'infamia, e d'alto tradimento. *Consurgunt ii, qui & causam & hominem probant, suumque auxilium pollicentur: qui ex iis secuti non sunt, in desertorum, atque proditorum numero ducuntur* [b]. *Comites* chiamò Tacito codesti Fedeli, de' quali si componea la Corte di ciascun di que' Capi; e chi più ne avea intorno, era da più riputato nella Nazione: *Nec robur erat inter Comites adspici. Gradus iste Comitatus habebat, judicio ejus, quem sectabantur; magnaque & Comitum aemulatio erat, quibus primus apud Principem suum locus esset, & Principum, cui plurimi, & acerrimi Comites: haec dignitas, haec vires, magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in bello praesidium: Nec solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque Civitates, id nomen, ea gloria erat, si numero, ac virtute Comitum eminerent* [c]. Il Principe intanto dava lor mangiare, sino a farli suoi commensali, somministrava ad essi armi, e cavalli, facea lor parte nelle prede, e come a' suoi Uficiali distribuivagli nommeno a render ragione *per vicos, & pagos*, che a menare alla guerra gl'ingenui di quella Contrada.

Graven, *Gravii*, *Graviones* appellati furono codesti Uficiali subalterni, che i Capi della Nazione destinavano a presedere *per vicos, & pagos*; e di là ne' secoli posteriori vennero i titoli di *Bur-Gravii*, *Mark-Gravii*, *Lang-Gravii* significanti prima Governadori, ed indi Signori di Borghi, di Distretti, di Provincie, come notò il Gotofredo [d]. Costoro per cagione del loro uficio avean diritto di ammettere i rei sotto la loro protezione, esigendone la *freda*, ed obbligandogli a dar la dovuta soddisfazione agli offesi, i quali eran tenuti riceversela, e far la pace, siccome ho detto. Ma'l Governo de' Gravioni durava ad arbitrio del Capo, che aveagli eletti, per modo che tutt'i Fedeli, o siano *Comites* erano sempre a portata di divenir Gravioni a vicenda; siccome tutti gl'ingenui erano sempre in istato d'essere ammessi nel numero de' Fedeli.

Ma i Gravioni non giudicavano soli; poichè la libertà nazionale richiedeva, che ciascuna Borgata si scegliesse fra' suoi quegli assessori, che formar doveanle la Corte di giustizia, i quali assessori venner perciò chiamati da Tacito, *centenarii ex plebe*.

Tutti poi i Satrapi, o siano i Capi delle rispettive Adunanze, eliggevansi un Re, ma non un Padrone, e nella di lui prosapia con-

(a) *Caes. lib. 4. Leibniz. script. rerum Brunsvic. tom. I. p. 121. apud Heinec. Elem. Juris Germ. lib. 3. tit. 1. de Jurisd. & Judic. Germ.*
(b) *De mor. Germ. cap. 13.* (c) *Caes. lib. 6.* (d) *In lib. 2. feudor.*

conservavano la dignità Regale, quando non ne abusasse. *Nec Regibus quidem* (disse Tacito) *infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, nisi Sacerdotibus est permissum, non quasi in poenam, & Ducis jussu, sed velut Deo imperante, quod adesse bellatoribus solet*. Quindi è, che per giudicare alcuno di essi Capi, vi si richiedeva un' Assemblea de' suoi Pari, siccome per punire un Fedele, vi bisognava una Corte del medesimo rango.

Ma non altrimenti che i Gravioni erano amovibili a disposizione de' Capi, questi lo erano ad arbitrio del Re: se non che nè i Capi, nè il Re usavano d'un tal diritto senza giusta causa, per tale reputata da un'Adunanza di Pari. Nommai però nè il carattere di Capo, nè l'impiego di Gravione si estendeano oltre la vita di chi n'era investito; poiche questi erano Uficj, e non Signorie; ed oltre alla nascita, richiedeano il merito personale.

Sebben le Cause de' particolari si determinassero senza appello da' Gravioni co' loro assessori; pure i Capi davano orecchio a' richiami negli affari più gravi: e del modo stesso il Re era in libertà di ammettere, o di rigettare i ricorsi contro essi Capi. Ma gl'interessi di Stato risolveansi in un' Assemblea generale in presenza del Re. *De minoribus causis Principes inter se consultant: de majoribus omnes*, disse Tacito.

Ed ecco come il vicendevol ligame, che stringea codesti Popoli liberi, guerrieri, e senza legge scritta, era la parola d'onore afforzata da un giuramento. E di qui conchiude Montesquieu [a], che non avendo i Principi a que' tempi nè Città, nè Castella da farne parte a' loro Fedeli; somministravan loro armi, e cavalli, distribuivano Uficj, e Governi; ed aveano con ciò Vassalli obbligati appresso a poco a quei servigj medesimi, cui furono poi tenuti i veri Feudatarj. E di qui anche l'Eineccio [b] trae l'origine de' Feudi, della quale tanto si è disputato fra' dotti, chi facendone autori i Franchi nelle Gallie, e chi i Longobardi in Italia.

CA-

(a) *Ibid.* (b) *Elem. Jur. Germ. lib. I. tit. 3. §. 66. in notis.*

CAPO VII.

Degl' Ingenui.

DAl fin quì detto già si vede, che nobilissimi fra Longobardi erano i Fedeli, e tutto il resto ingenui; che sebbene siasi a costoro da Tacito dato il nome di Plebe, pure corrispondeano all'ordine equestre de' Romani; conciossiachè tutti fossero addetti al mestier della guerra, che faceano a proprie spese; nè in altro si esercitassero in pace, che a cacciare o con cani, o con falconi: *vita omnis in venationibus, atque in studiis rei militaris consistit* [a]. *Exercitales* furon chiamati dalle leggi Longobarde, e ne' tempi posteriori *milites* [b], a differenza de' *soldarj*, ch' eran quelli, che militavano prezzolati. Ed erano essi ingenui in istato di passare a grado più nobile col divenire familiari, o de' loro Capi, o del Re, siccome mi trovo aver detto.

I figliuoli di famiglia non soggiaceano a quelle dure condizioni, cui gli sottomisero le leggi romane, le quali soltanto introdussero il *jus patriae potestatis* [c] con quella sterminata autorità d'uccíderli, di venderli sino a tre volte, ed in fine di alienarli sanguinolenti [d]. Fra Longobardi i padri ugualmente, che le madri altra autorità non aveano sopra i figliuoli, che quella che dava lor natura. Non con altra mira, dice il Filosofo di Ginevra, la natura ha instillato nel cuore de' Genitori quel dolce affetto verso i proprj figli, che a fin di proccurare a que' teneri germi tutti gli ajuti, ed i consigli, de' quali abbisognano insino allo sviluppo della ragione, e delle forze. Ma tosto che i figli già fatti adulti son atti a regger se stessi, ch' è quanto a dire son uomini, perchè lasciargli nella condizione di servi? All'amor paterno, e materno dee corrispondere non già un servil timore, ed una bassa sommissione, ma una gratitudine generosa verso i due principj del nostro essere, proporzionata al gran beneficio d'averci portati al mondo, ed agli altri infiniti per tutto il tempo dell'educazione.

In fatti appo i Longobardi non occorrea il manceppare; perciocchè tosto che i giovani si sentivano in istato di far da se, uscivano dalla casa paterna; e tanto bastava, perchè divenissero di lor ragione. Il

(a) *Caes. de bell. Gall. lib. 6.* (b) *Heinec. lib. 1. tit. 1. §. 26.*
(c) *Instit. lib. 1. §. 2. de patria potestate.*
(d) *Huber. Giphan. Com. ad tit. Patriae Potest. p. 41. Bynker. de jure occid. liberos cap. 1. p. 145., Andreas de Barulo ad Leg. Long., & alii.*

Il vincolo adunque tra padre, e figlio era di amore, e di gratitudine, e non di legge; e quindi non si teneano per una istessa persona, sicchè non potessero ne patteggiare, nè istituir giudizio fra di loro (*a*).

Quanto poi al dover gli uni disporre a pro degli altri reciprocamente, ne farò parola a suo tempo: dico qui solo, che non si pratticavano adozioni, che abilitassero i figli adottivi a succedere agli adottatori, nemmeno *per rescriptum Principis*: nè i figli naturali cambiavano condizione *per subsequens matrimonium*, sicchè un contratto posteriore rendesse legittimo, ciocchè da principio stato era vizioso (*b*). Usavansi bensì le adottagioni a solo titolo d'onoranza. Ed in Paolo Diacono se ne leggono due esempj. Uno è nel *lib.* 4. al *cap.* 4., ove si ha, che Gregorio Patrizio ingannò Tassilone figliuolo di Gisulfo Duca del Friuli, *promittens, ut ei barbam, sicut moris est, incideret, eumque sibi filium faceret*; e l'altro è nel *lib.* 6. al *cap.* 53., ove dice lo Storico così: *Karolus, princeps Francorum, Pipinum suum filium ad Liutprandum direxit, ut ejus juxta morem capillum susciperet. Qui ejus caesariem incidens, ei pater effectus est.*

Le donne però, come quelle, che si stimavano sempre e per debolezza di corpo, e per fiacchezza di spirito insufficienti a regger se stesse, erano in una perpetua tutela, l'effetto della quale si vedrà a suo luogo. Accenno qui solo, che le donzelle non poteano andare a marito senza il consenso del padre, e della madre, se l'aveano; ovvero de' fratelli, e degli altri agnati (*c*): nè per maritarle v'era bisogno di dote; da che lo sposo era in obbligo di costituirla in usufrutto, come si vedrà, ove tratterò delle leggi.

Le spose passavano nella famiglia, e sotto la tutela del marito; ma vedove ritornavano ad esser rette, o dal padre, o da un fratello, o da qualche altro agnato, o da tal'altro destinato dal Gravione. E perciocchè essi Graven non accordavano la loro protezione a' rei d'infedeltà, ne avveniva, che il delitto di adulterio contro le mogli fosse di ragion privata de' mariti, i quali esercitavano un tal diritto, *adhibitis in consilium propinquis* (*d*).

(a) *Heinec. lib. I. tit. 6. §. 152., 165., & 166. Elem. Juris Germ.*
(b) *Heinec. ibid. §. 154. in notis.*
(c) *Ludewig. Dissertat. de consensu nupt.* (d) *Heinec. ibid.*

CAPO VIII.

De Svevi.

Niuno meglio, che i Popoli settentrionali, intendea, che lo stato di servitù era contrario al diritto naturale: e ciò si vedrà chiaro per la maniera, colla quale trattavano i servi; ma i Germani nommeno, che le altre Nazioni culte, teneano, che i vincitori potessero, *jure belli*, uccidere i vinti, ancorchè questi deposto avessero l'animo ostile; e che a ciò ovviare erasi potuto benissimo introdurre fra le genti, *quasi ex conventione*, che i vinti sacrificassero la libertà per la vita, accordando a' vincitori un pieno diritto sopra di se, e sopra le cose loro. Ma come non ingannarsi codesti Popoli, se s'ingannarono i Giureconsulti Romani, e dietro ad essi il chiarissimo Grozio? *Servitus*, disse il Giureconsulto Fiorentino (*a*), *est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur. Servi ex eo appellati sunt, quod Impp. captivos vendere, & per hoc servare, nec occidere solent.* Così anche Pomponio (*b*), e Gajo: *nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus, dominis in servos vitae, necisque potestatem fuisse.* Dal qual' uso d'alcuni, e non già di tutti i popoli, deduce Grozio (*d*) un tal preteso diritto delle Genti. Però bene spesso il Barbeyrac imputa a Grozio simil difetto di voler provare il diritto col fatto.

E per verità l'induzione sarebbe giusta, se fosse vero, che *jure belli* è lecito massacrare chiunque depostè le armi si dà per vinto. Ma che ciò non sia lecito, hanno ultimamente dimostrato ad evidenza prima il lodato Montesquieu, e poi più nettamente il Filosofo Ginevrino. Comunque però ciò vada in quanto al diritto, non è certamente da imputarsi a reato de' Longobardi, ciocchè di fatto erasi praticato, e praticavasi tuttavia dalle Nazioni più colte; anzi sto per dire che conveniva far così *jure repraesaliae*. Ci volle anche del tempo, perchè 'l Vangelo giugnesse a sradicare una pratica, che Socrate, secondo attesta Platone (*e*), non valse a fare abolire fra' Greci. In fatti verso la metà del Secolo XIII. fu tolto intieramente l'abuso di ridurre in ischiavitù i prigionieri di guerra (*f*).

Ol-

(a) *L. libertas 4. de statu hom.*
(b) *L. pupillus §. I. de v. s.* (c) *L. I. de his qui sunt sui, vel alieni juris.* (d) *Cap. 7. lib. 3. de J. B. & P.*
(e) *Lib. 2. de Repub.* (f) *Jo: Bodin. lib. I. de Repub. cap. 5. Seld. de mari clauso lib. I. cap. 26.*

Oltre di tai servi, e de' loro discendenti, v'era fra' Longobardi l'uso di alienare la propria libertà (a); e v'erano altresì coloro, che non potendo soddisfare in danaro, o in altri generi la composizione de' delitti, scontar doveano col censo, e colle opere, o a tempo, o perpetuamente (b).

Ma i Popoli della Germania generalmente non abusavano, come i Romani, della loro padronanza. I servi aveano la loro personalità ugualmente, che gli uomini liberi; e perciò non andavan del pari co' giumenti (c). Quindi è, che *verberare servum, aut vinculis coercere, rarum. Occidere solent non disciplina, ac severitate, sed impetu, & ira, ut inimicum; nisi quod impune* (d). Non aveano i Padroni giurisdizione legittima sopra i servi; ma poichè i Graven non accordavano a costoro la loro protezione in pregiudizio di essi padroni, poteane questi farsi giustizia da se, uccidendogli in qualità non di servi, ma di nemici (e).

Non erano per altro i servi obbligati a' ministerj domestici; bensì simiglianti agl' Iloti degli Spartani, addetti alla gleba, ed aventi propria abitazione, e famiglia, la nutricavano cogli assegnamenti, che lor faceano i Padroni. *Non enim Germani servis Romanorum in morem descriptis per familiam ministeriis utebantur: suam quisque sedem, suos penates degebat. Frumenti modum dominus, aut pecudis, aut vestis, ut colono injungebant, & hactenus parebant.* Di qui poi venne la potestà patrimoniale, quando s'introdussero le signorie; ma di ciò a suo luogo.

CAPO IX.

De' Liberti, o siano Aldioni.

I Longobardi antichissimamente usavano di manomettere i servi *per sagittam*. Così Paolo di Varnefrido (f). *Igitur Langobardi tandem in Mauringam pervenientes, ut bellatorum possint ampliare numerum, plures a servili jugo ereptos, ad libertatis statum perducunt: utque rata eorum haberi possit libertas, sanciunt more solito per sagittam, immurmurantes ob rei firmitatem quaedam patria verba.* Code-

 sto

(a) *Tac. de M. G. cap. 24.* (b) *Marculf. for. lib. I. cap. 36., & 58., & in L. Long. passim.* (c) *Heinec. lib. I. tit. I. §. 20.* (d) *Tac. de M. G.*

(e) *Potgeserus de statu, & condit. servorum — Boehmer Dissert. de jure, & statu hominis proprii. Heinec. lib. I. tit. I. Elem. Juris Germ.*

(f) *Lib. I. cap. 13.*

ſto antico coſtume, che appena per tradizione era noto a tempi di Paolo; e che Potgeſero (a) crede che ſi faceſſe *per traditionem armorum*, con che ſi accordava a' ſervi una pieniſſima liberta; fu poi abolito, e ne furono introdotti degli altri; alcuni de' quali ſi praticavano, quando voleano i Padroni donare a' loro ſervi una libertà compiuta, e rendergli *amond*, cioè liberi affatto, ovvero *furfreal*, cioè ammettergli nel proprio parentado: poche cirimonie richiedendoſi, quando piaceſſe loro di fargli paſſare alla condizione di Liberti, che Aldioni appellavano, e per poco differivano da' ſervi; del che avrò campo di ragionare quando tratterò delle leggi; ed allora farò vedere quanto i Longobardi, ſopra tutte le altre Nazioni, foſſero portati alla liberta degli uomini, ed all' indulgenza; e come ingiuſtamente nommen per queſto, che per altri Capi vengano accuſati da' noſtri.

C A P O X.

Del diſtintivo delle Pene per rapporto a' delitti.

Dopo aver data una breve contezza del Rè, de' Duchi, de' Fedeli, degl' ingenui, de' ſervi, e degli aldioni, altro non ho a fare, che dar conto del modo, che tennero codeſti Popoli per proporzionare le compoſizioni a' delitti.

Regolavano eſſi le compoſizioni in ragion compoſta della gravezza del danno. e della qualità del danneggiato: ed era queſto il più gran diſtintivo delle perſone, perchè chi più coſtavá, dice Monteſquieu, meritava maggior riguardo.

Tutti generalmente aveano il lor prezzo, che apellavaſi *Weregeldum* (b). Ora il valor d' un Fedele era il doppio di quello d' un ingenuo: e 'l valor d'un ingenuo era ſette volte, e mezza più di quello d' un liberto, o di un ſervo. Ben' inteſo però, che ne' gravi delitti ſi pagava il duplicato, ed anche il triplicato Weregeldo. A proporzione poi di tai prezzi regolavanſi le compoſizioni per qualunque danno, ed offeſa reale, o verbale, grave, o lieve, che foſſe da ſoddisfarſi onninamente o in danaro, o in altri generi; e quando tutt' altro mancaſſe in opere perſonali, perſino alla ſervitù dell' offenſore: ed a codeſte compoſizioni al di ſotto del *Weregeldo*, ſi dava il nome di *Widregildo* (c).

V'era

(a) *Lib. I. cap. 7. §. I. citat. tit.*
(b) *Du-Freſn. v. componere, & compoſitio.*
(c) *Heinec. lib. II. part. 2. tit. 18. §. 22. Elem. juris Germ. in notis.*

V'era perciò una tassa formata nell'Assemblee generali, che valeva per tutta la Nazione; nè vi si era lasciato addietro danno, ovvero offesa, per quanto fosse leggiera: nè perchè questa tassa non fosse posta in iscritto, v'era chi non la serbasse a memoria.

Noi non sappiamo la misura, che teneano i Longobardi in Germania, nè quanto al *Weregeldo*, nè quanto al *Widregildo*. Sappiamo però, che in Italia vi si fece un notabile accrescimento, siccome dichiarò Rotari in una sua legge, che dovrò citare a suo luogo.

E tanto voglio, che mi basti intorno a' costumi de' Longobardi in Germania. Chi più ne vuole potrà andarlo a leggere ne' qui sotto citati Scrittori, ed in tanti altri; che per brevità si tralasciano.

Ge. ad. Struvii de Vindic. privat. — Burc. Gotth. Struvii Syntag. hist. Germ. — Gaspar. Ziegler. de Praediis censitis ruralibus — Petri Pitoei Adversariorum — Josiae Noldenii de Statu nobilium civili, eorumque juribus — Jo. Jacobi Maderi Dissert. de Duello — Jo. Petri de Ludewig. Differentiae juris civilis, & Germ. Ejusd. Jus clientelare, & Dissertationes variae — Frideric. Brummeri de Scabinis — Joach. Potgeseri de Statu, & condit. servorum. Just. Hennig. Boehmeri Dissert. variae — Jo. Gott. Heinec. Elem. Juris. Germ. — Montesq. Esprit des Loix tom. III.

CAPO XI.

De' Longobardi in Italia, e della forma del loro Regno.

Con tai costumi i Longobardi passarono le alpi nel 568., nel tempo stesso, che Longino sostituito a Narsete assunse il supremo comando in tutta Italia a nome di Giustino II. Imperadore: ed è troppo vero; che la costui condotta ed agevolò l'impresa a' nemici, e dispose gl'Italiani a ricevere il nuovo governo militare germanico; imperciocchè appena egli giunto in Ravenna, spiegò una potestà illimitata col prendere lo specioso titolo d'Esarca; e di colà dirigendo tutti gli affari, rimosse dalle Provincie i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, ed a ciascuna Città assegnò *Ducem*, & *Judicem*, un Ufizial militare, ed un assessore [a]. Permodochè Alboino, occupato ch'ebbe Forlì con quel dintorno, seguendo l'esempio dell'Esarca, o piuttosto l'uso

(a) *Sigon. De Regno Italiae — Biond. Hist. lib. 8. decad. ultim.*

l'uso della propria Nazione, per quanto si ha da Paolo Diacono[a], vi lasciò Gisulfo suo nipote con titolo di Duca, il quale *quas optavet rat Langobardorum praecipuas prosapias, ut cum eo habitarent, accepit* [b]. Per quel che poi si deduce da una lettera di Romano Esarca di Ravenna riportata dal Du-Chesne, il primo Duca fu Grasulfo padre di Gisulfo. Ma ciò poco monta. Basta sapere, che così di mano in mano in tutte le altre Città al Duca Greco fu sostituito il Longobardo, e con esso rimasero alquante *faras, hoc est generationes, vel lineas Langobardorum* [c].

Quanto ad esso Alboino fu salutato Re d'Italia nel 569., giusta il conto, che ne fa l'Abate Bacchini, come dopo il Giannone avverte il Pratillo [d]. Ma fatto lui morire per tradimento della moglie nel 573., Clesi suo figliuolo destinatogli a succedere riuscì crudelissimo tanto, che i Duchi Longobardi, ucciso ch'egli fu dopo 18. mesi di Regno, non vollero arrischiare una nuova elezione: e così il governo abortì in Oligarchia: durante la quale chi da una parte, e chi dall'altra, alcuni di concerto, ed altri da se soli si fecero ad estendere il lor conquisto sopra il resto d'Italia; e vi riuscirono in parte. Ma le discordie domestiche, e'l vedere di quà Smaragdo, che succeduto a Longino nell'Esarcato, avea saputo trarre a se il valoroso Dottrulfo, e'l sentir di là lo strepito d'armi del Re Franco Childeberto, obbligò essi Duchi dopo dieci anni d'interregno, a crearsi un nuovo Re nella persona del famoso Autari figliuolo di Clesi, cui giurarono fedeltà, promettendogli, oltre a' servigj personali, la metà delle rendite de' rispettivi Ducati.

Non erano allora cotesti Duchi meno di trentasei; senza contarvi Zotone, che giusta l'opinion più probabile risedeva già in Benevento; ed alcuni di essi ritrovandosi pe' nuovi acquisti avere sotto di se più Città; ritenutane una in Capo del Ducato, l'altre dettero a governare a' loro Fedeli; ed allora fu che 'l vocabolo *Comes* venne a significare in Italia lo stesso, che di là dall'Alpi valea la voce *Graven*, o sia *Gravio*; giacchè i Longobardi per necessità sì d'intendere, e sì di lasciarsi intendere, dovettero adattarsi alla meglio alla lingua del Paese: e così s'interpreta quel luogo di Paolo Diacono [e]: *Dum esset in Tridentina Civitate, cum Comite Bajoariorum, quem illi Gravionem dicunt, conflixit*; cioè a dire: Alachi combattè col Capo de' Bavari; che noi chiameremmo Conte, ed essi appellano Gravio-

(a) *Paul. Diac. lib. 2. cap. 9.* [b] *Du-Chesne Rerum Fran. tom. I.*
[c] *Paul. loc. cit.*
[d] *Bacch. in Dissert. ad Hist. Agnell. Raven. in vita Petri Junior. cap. 3. Giannon. l. Lib. IV. Cap. I. Pratil. in Prolus. ad Pauli Diac. excerpta.*
[e] *Lib. 5. cap. 36.*

vione; checchè ne dica il Pratillo, il quale [a] si tragge di testa, che Gravioni in Italia chiamavansi i Giudici assessori de' Conti; e pur non v'è cosa più certa, quanto ch'una tal voce non passò l'Alpi, ma rimastasi in Germania, servì poi a formare i titoli di Burgravj, di Margravj, di Langravj, come mi trovo aver detto.

Il Regno d'Autari fu lungo, e glorioso, percioccchè egli non solo di tutta l'Italia trasteverina altro non lasciò a' Greci, che l'Esarcato di Ravenna, e'l picciolo Ducato Romano; ma s'inoltrò anche felicemente al conquisto del Sannio, che aggiudicò a Zotone altro Capitano Longobardo, il quale avea prima di lui gittati i fondamenti del Ducato Beneventano, e che allora divenne ligio del Regno d'Italia, come dirò fra poco con Capitolo a parte.

Ma morto Autari, e creato Re Agilulfo, i Duchi che si trovarono troppo bene afforzati, travagliaronsi a vicenda di sciorre il ligame di fedeltà, che teneagli obbligati al lor Principe; questi però seppe così ben fare, ch'altri ne rimise a dovere, ed altri ne uccise, dividendone i Ducati in tanti Contadi, quante erano le Città tolte a' ribelli. Nè altrimenti praticarono i Principi successori per modo, che di tanti Duchi Paolo Diacono [b] a tempo di *Liutprando* appena ne conta sei; ed in progresso si ridussero a soli tre, cioè a quello di Spoleti nel centro d'Italia, ed a due del Friuli, e di Benevento ne' due estremi di essa [c]; ed allora fu che, secondochè crede il Piteo [d], così in Italia, come in Francia non potea chiamarsi Duca chi non avea sotto di se almeno dodici Città governate da dodici Conti; e ciò sulla fede dell'Aimonio, ove dice: *Baldrico Duci Forojuliensi, dum obbijceretur, & probatum esset, ejus culpâ, & ignaviâ regionem nostram a barbaris vastatam fuisse, pulsus est Ducatu, & in ter quatuor Comitatus ejus potestas divisa*.

La voce adunque *Comes* significò allora un Governadore di Città con tutta la potestà nel civile, e nel militare, ch'aveano in Germania i Gravioni. Ma se costoro godeano de' proventi del loro impiego, gli altri Fedeli, e tutti generalmente gl' Ingenui Longobardi non furono lasciati indietro non già per via di beneficj, come si praticò in Francia, ma per via d'impieghi o nella milizia, o nella casa del Re, e de' Duchi, o per via d'assegnamenti in tutta proprietà: non avendo usato i Longobardi nè beneficj, nè feudi giammai, come a suo luogo farò vedere. E ciò sulle spoglie degl'Italiani; giacchè di necessità dovette correre per tutto quel *veteres migrate coloni* di Virgilio.

Mol-

[a] *In Differtatione de primis Capuae Comit., & Gastel. ad Hist. Lang. Com. Pelleg. tom. III.*

[b] *Lib. 6.* [c] *Matth. Palmer. Chron. ad an. 776. — Sigon. de Regno Ital.* [d] *In audes. subsecis. — Aimon. de Gestis Francor.*

Molti Villaggi però tanto i Re, quanto i Duchi tennero per se medesimi; e con essi Villaggi, riserbaronsi boschi per cacce, campi, e foreste per coltivo, e per pascolo sì di grosso, e sì di minuto armento. Ed a ciascun di tai luoghi, o di delizie, o d'industrie destinarono un Sopraintendente, che chiamarono *Guastaldo*: voce, alla quale i nostri diedero varie terminazioni, come *Gastaldus*, *Gastaldius*, *Gastaldeus*, *Gastaldio*, e talvolta usarono anche di dire *Castaldus*. Il qual vocabolo secondo l'Amerpachio nelle note a' Capitolari di Carlo Magno citato dal Pellegrino [a] ebbe origine da due voci tedesche *Guast*, *idest hospitium*, & *halden*, *idest tenere*; e di qui Grozio nel suo Sillabo interpretò: *Gastaldus*, *qui curtim gubernat*, *proprie positus*, *qui vicem gerit*.

Or cotesti Gastaldi, altro non essendo, ch' Uficiali di milizia, doveano di necessità, giusta il costume nazionale, torre sopra di se il governo militare, e civile di quanti facean dimora colà, ov'essi erano destinati a presedere. Così s'intende la legge di Pippino fra le Longobarde: *ut de universali populo quicumque justitiam quaesierit*, *suscipiat tam a Comitibus suis*, *quam etiam a Gastaldis* [b]. Poteano però i gravati dalle sentenze de' Gastaldi ricorrere a' Superiori, come a' Duchi; ed a' Conti. *Si Gastaldius contra rationem exercitalem suum molestaverit*, *Dux eum solatiet*, *quousque veritatem suam inveniat* [c]. A somiglianza di costoro, usarono poi i Munisteri, ed altri luoghi pii di chiamar Gastaldi i loro Agenti, e Fattori, qual divenne Mase da Lamporecchio presso il Boccaccio.

Ciò posto, non vi vuol molto a vedere il divario, che passava fra 'l Conte, e 'l Gastaldo. Al primo appartenevano così il *fredo*, come tutti i proventi del Contado, de' quali, durante l'impiego, potea disporre ad arbitrio: non essendo ad altro tenuto, che a' servigi personali; ove il secondo per essere semplice amministratore delle rendite del Gastaldato, tranne il suo assegnamento annuale, del di più dovea render conto al Re, o al Duca; da cui dipendeva. Più non ne dico per ora, perocchè di questo articolo dovrà ragionarsi a lungo nella Dissertazione intorno a' feudi; ove farò vedere quanto vada lungi dal vero chi ammette tra i feudi le Gastaldie, le Guardie, e somiglianti, date sempre in uficio, ed a tempo.

Ecco dunque come il Regno d'Italia fu posto sul piede dell'antico Governo germanico. Il Re alla testa de' suoi Fedeli avea l'arbitrio d'eleggere i Duchi, ed i Conti, o a tempo, o durante la lor vita; ma tosto ch' eletti aveagli, costoro non altrimenti che gli Starosti in Polonia, ed i Lordi in Inghilterra, entravano a parte del Governo politico, e della legislazione. Perciò in ogni anno nel dì ultimo del Feb-

[a] *Dissert. 8. tom. I. edit. Simon.*
[b] *Lib. 2. tit. 32. §. 19.* [c] *L. Long. lib. I. tit. 14.*

Febbrajo, o nel primo di Marzo teneasi Assemblea generale presso Pavia capo del Regno in un luogo chiamato Olonna: che per tal cagione, secondo attesta Muratori, ritiene ancora il nome di Corteolona, o come il volgo dice, Cortellona. Ivi stabilivansi, e riformavansi le leggi, e risolveansi tutti i grandi affari del Regno.

Quanto alla guerra, intimata ch'era, tutti generalmente i Fedeli del Re, ed in ispezieltà i Duchi, ed i Conti, doveano accorrere colle loro forze, e militare a proprie spese, non con altra speranza di rifarsene, che col frutto della vittoria. Ed a proprie spese militar doveano quanti mai uomini liberi possedeano beni non soggetti a peso di censo servile; giacchè questo della guerra era l'unico indispensabil tributo, che tutti doveano allo Stato a misura de' beni, che possedeano; cavalli, vetture, viveri, tutto andava a lor conto; ed i censi servili altro per lo più non erano, che servigi personali, e provvedimenti di vettovaglie, e d'altro per la guerra.

Ma avvegnachè colla prigionia di Desiderio finissero di regnare i Longobardi in Italia nel 774. dopo lo spazio d'anni 204. in circa, facendo il conto dal 569. tempo, in cui fu salutato Re Alboino; pure non finì il loro Regno: che anzi fu continuato sul piede medesimo non solo da Carlo Magno, e da' Principi suoi discendenti; ma dagli altri successori nel Regno d'Italia; con essersi però fatti i seguenti notabili cangiamenti. S'introdussero i beneficj per via di nobili investiture giusta il costume de' Franchi: e nel tempo stesso si multiplicarono i Duchi, ed i Conti, a' quali s'aggiunsero i Marchesi, i Capitani, i Valvasori, ed i Valvasini.

L'Italia dalla discesa di Carlo in poi si vide sempre più ripiena d'abitatori stranieri, tutti diversi di sermone, di leggi, e di costumanze: il perchè finitosi di corrompere l'antico linguaggio del paese col meschiamento di tanti altri, venne a formarsene un nuovo d'infiniti dialetti: per mezzo a' quali nel ristoramento poi delle lettere, mercè la diligenza d'alcuni pochi Scrittori, forse, e si perfezionò quella, che chiamasi, ed è ora effettivamente lingua nobile comune di tutti i popoli Italiani.

Nel secolo nono, e più nel decimo gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli Abati de' Munisterj entrarono anch'essi a parte del Governo politico, e militare: che anzi fecero la prima figura sì nell' Assemblee generali, e sì negli eserciti. Ed allora fu, che divenuti soldati gli Ecclesiastici, crebbe l'ignoranza all'ultimo eccesso.

Nel 952. avendo Berengario, e'l di lui figliuolo Adalberto giurato fedeltà ad Ottone Re di Germania in una Dieta tenuta in Augusta [a], s'aprì a' Tedeschi la strada di pretendere, che il Regno d'Italia fosse lor feudatario.

[a] *Witich. Hist. lib. 3. Abas Wsperg. in Chron. apud Murat. ad dict. annum.*

Nel 1037 i beneficj divennero ereditarj, e quindi incominciò a sentirsi la voce *feudum* ignota fino a quel tempo agl' Italiani; ma con tutti gli onori accordati a' feudatarj gl' Italiani amavano più le concessioni in allodio [a].

Ma i Ducati, i Marchesati, i Contadi non vennero già nella legge di Corrado il Salico: compresi sotto il titolo di feudi rimasero dunque in uficio a vita; sicchè morto il Duca, il Marchese, il Conte, era in arbitrio del Sovrano l'investirne alcun de' loro figliuoli, o farne concessione ad altri. Nè da ciò s' appartarono Lotario, e Federigo I. Costumando però di conferire ad un figliuolo la dignità paterna, fecero sì, ch' ancor questi si appellassero feudi di dignità, quantunque mancasse loro la qualità essenziale della perpetuità: la quale perpetuità acquistarono col tempo, non già per legge alcuna, ma per costumanza, o a meglio dire per usurpazione. Ma di ciò nella Dissertazione.

E tutto ciò finattantochè le gare fra i Signori, e Signorotti, la distanza de' Cesari, le loro contese con la Corte di Roma, ed in conseguenza i partiti, e tante altre circostanze, che si unirono insieme, fecero alzar la testa alle principali Città: alle quali finalmente riuscì d' abbattere i loro tiranni, e dar cominciamento ad un nuovo Governo, in cui alle leggi Longobarde furono sostituite le Romane. E tanto basti per rapporto all' Italia trasteverina; che per lo Ducato di Benevento altrimenti andaron le cose.

C A P O XII.

Del Ducato Beneventano.

IN qual'anno i Longobardi s' impadronirono di Benevento? Volfango Lazio [b], e dietro a lui il Sigonio disegnarono il 589, e ne ascrissero il vanto ad Autari. Scipione Ammirato fu il primo ad avvedersi dello sbaglio; ma il P. Caraccioli entrando in più minuto esame [c], combinò i venti anni di Governo, che Paolo Diacono diede al primo Duca Zotone colla serie de' costui successori, giusta il Catalogo posto innanzi alla Cronaca dell' Anonimo Salernitano; e facendo anche forza sopra un passo dell' Ostiense; conchiuse, che Zotone dovette occupar Benevento verso il 571. in tempo che Alboino era ancora all' assedio di Pavia. Una varianza però di data, che Camillo Pellegrino notò in un Mss. dell' Ostiense, ed un favoloso raccon-

[a] *Murat. antiq. Ital. Differt. II.*
[b] *Lib. I. de migrat. Gent.* [c] *In Propilaeo ad quatuor Chronol.*

conto di Lupo Protospata, conosciuto per un parabolano dallo stesso Camillo, indussero questo grand' uomo ad opinare, che forse una partita di Longobardi, di que' che militarono con Narsete contro de' Goti, rimasta nel Sannio, avesse potuto invadere la giaddetta Città sette anni prima, che Alboino calasse in Italia [a]. Non aspettava altro il P. Bianchi per gittarsi alla disperata sopra questo dotto Scrittore [b]. Più discreti in ciò il Pratillo [c], e 'l Muratori [d] dissero soltanto, una tale opinione non esser degna d'un letterato sì occhiuto in tanti altri punti di storia; dapoichè sapeasi con quanta gelosia avea Narsete fatto scortare fuori d'Italia gli ausiliarj Longobardi; ed era inverisimile, che un branco di gente avesse potuto osare una sorpresa di tal natura in tempo che tutta Italia era in forza de' Greci.

L'opinione adunque del Caraccioli, come la più verisimile, è stata la meglio ricevuta; perciocchè non è difficile a conghietturare, che dopo il 568. scorrendo i Longobardi senza contrasto per tutta l'Italia trasteverina, i Cittadini di Benevento mal soddisfatti da una parte del governo tirannesco de' Greci, ed inteso dall'altra con quanta umanità erano stati accolti coloro, che dati si erano per vinti; sulla speranza di cose nuove, avessero nel 571. o a quel torno invitato a se Zotone, come quegli che si trovava loro più da presso: e che questi sì tosto come l'ebbe inteso, accorsovi colle sue genti, più per concorso de' Beneventani, che per propria forza tolto avesse agl' Imperiali non sol Benevento, ma parte ancora del circonvicino Paese; talchè indipendentemente dal Re Alboino, stato ne fosse salutato Duca per libero volere di que' popoli.

E tanto più accettabile si è trovata una tale opinione, quanto che da una nota trovata dal P. Mabillone in un Codice Mss. del Tesoro di S. Agostino [e] si è saputo, che nel 581. i Longobardi assediarono Napoli, benchè senza frutto: deducendosi da ciò; che a quel tempo, in cui durava ancora l'interregno in Italia, dovea essersi di già formato in qualche maniera l'insigne Ducato Beneventano; giacchè Zotone colle forze del medesimo potè arrischiare un assedio di tal natura.

Ma poichè Autari eletto Re nel 584. ebbe disfatti i Franchi nel 588., potè passare l'anno appresso nel Sannio, forse chiamatovi da Zotone, e scacciare i Greci dalla Puglia, e dalle Calabrie; aggiudicando poi quelle conquiste al Ducato Beneventano: con che però un tal Ducato dovesse considerarsi da ivi in poi, come un Feudo del Regno d'Italia [f].

D 2 Ed

(a) *In Differt. Ducat. Benev. quando instit* (b) *In Notis ad Paul. Warnef.*
(c) *In Prolus. ad excerpta Pauli Diac.* (d) *Annal. ad ann.* 571.
(e) *Analect. p. 67. edit. noviss.* (f) *Paul. Diac. lib. 3. cap. 21.*

Ed ecco da quai lievi principj Benevento passò fra un secolo, o poco più a divenir Metropoli di un Ducato, che abbracciava quasi tutte le Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli (dovendosene eccettuar Napoli col suo picciolo Ducato, Gaeta, Amalfi, Surrento, ed alcune Città marittime de' Bruzj, e della Calabria) ed oltre a ciò si distendeva sin presso alle Porte di Roma, per modo che Papa Gregorio II. nel 729. secondo il Baronio, o nel 730. secondo il Pagi in una lettera, che scrisse a Leone Isaurico, potè dire, bastargli il viaggio di tre miglia per entrar nella Campagna, ed essere al coverto d' una sorpresa.

Venendo ora alla forma del Governo di questo Ducato, dico, che Zotone trovò bene di dargliela diversa dagli altri Ducati Longobardi, e da tutto il resto del Regno Italiano; giacchè non in Contadi ne fece la partigione, ma in Gastaldati. Vale a dire, che il Duca volle ritenere per se, ed a propria disposizione tutte le rendite dello Stato; e perciò ne distribuì il governo ad Ufiziali delle sue truppe, che ne fossero semplici amministratori, coll' obbligo di rendergliene conto, detrattene le spese occorrenti, ed un competente assegnamento per sè medesimi; che tanto significava il vocabolo *Guastald*, che loro fu dato. Aveano intanto codesti Ufiziali il governo militare, e civile in tutte il distretto loro assegnato; ma non già il governo politico, sicchè entrassero nelle Assemblee generali a dare altro voto, che consultivo, venendone per avventura richiesti.

Così, e non altrimenti si resse il Ducato di Benevento fino alla caduta del Regno d'Italia seguita nel 774.: nè per tutto codesto tempo si trova fra le antiche carte fatta memoria d'altri Conti, che di due soli registrati da Paolo Diacono [a] cioè di Mitola, e di Trasemundo ambedue Conti di Capoa, i quali furono certamente un' eccezion di regola, cagionata forse dal loro insigne merito personale; e perciò dopo i costoro governi, ritornò Capoa ai Gastaldi.

Ma poichè Carlo M. manomise il Regno d'Italia colla prigionia dell' infelice Re Desiderio, Arechi allora Duca di Benevento ricusando di riconoscerlo in Sovrano, tolse il titolo, e la dignità di Principe indipendente, sacro Palazzo se chiamar la sua Corte, battè moneta colla propria effigie, e dettò leggi a' suoi popoli in un Capitolare, nel quale fra l'altro assunse la facoltà di far liberi i servi *per impans*: spezie di affrancare riservata a' soli Re, come si spiegherà a suo luogo; ed oltre a ciò per rendere più luminosa la sua Corte, promosse i più cospicui fra' suoi alla dignità di Conti: che se vuolsi credere al Ciarlante [b], ascesero al numero di ben trentaquattro.

Or sebbene ciascun di costoro avesse il godimento vitalizio delle ren-

[a] *Lib. 5. cap. 6., & cap. 16.* [b] *Lib. I. Cap. XI.*

rendite del suo Contado; non avea però l' esercizio della giuridizione, il quale esercizio apparteneva intieramente a' Gastaldi: e di qui è, che in un luogo medesimo fossevi sovente il Conte, e'l Gastaldo, l'uno benefiziato, e l'altro magistrato per parte del Principe. Se non che a taluno più benemerito oltre alla dignità di Conte fu accordato l'ufizio di Gastaldo: ed egli allora come Conte esigeva i frutti, e come Gastaldo amministrava giustizia in tutto il distretto assegnatogli: Ma di ciò, che forse sembrerà nuovo, m'imprometto di ragionar quanto basti in fine del presente tomo.

Vengo ora a Carlo, il quale corrucciato con Arechi, gli armò contro; ed avvegnachè il rendesse suo tributario, non gli contrastò nè il titolo, nè la dignità di Principe, nè gli tolse la potestà di fabbricar monete. Volle però, che queste portar dovessero da una parte l'impronta di esso Carlo in qualità di Re d'Italia, e de' Longobardi, dall' altra quella del Duca.

Morto Arechi nel 787. il valore di Grimoaldo suo figliuolo sostenne lo Stato contro gli sforzi nommen de' Greci, che di Carlo, e di Pippino, negando loro il tributo; ma com'egli cessò di vivere l'altro Grimoaldo, che gli succedè, per ottener la pace da Cesare, gli ritornò tributario. Fortunati furono poscia i Beneventani dopo la di lui morte seguita nell' 817. per tutti i quindeci anni che governò Sicone, il quale sottomise a tributo il Ducato di Napoli; ma infelicissimi si trovarono sotto la tirannesca signoria di Sicardo, finchè vennero a capo di disfarsene col trucidarlo nel 834. Di costui abbiamo un nuovo trattato co' Napoletani, contro a' quali avea mosse le armi.

Da ivi innanzi l'ambizione cominciò a scomporre uno Stato così florido per l'addietro; poichè Radelgiso, e Siconolfo disputaronsi la Sovranità colla forza; ed i tristi effetti di tal contesa si furono: Primieramente la divisione dello Stato in tre Signorie, cioè nel Ducato di Benevento lasciato a Radelgiso, nel Principato di Salerno nell'851. accordato a Siconolfo; e nel Contado di Capoa occupato da Pandolfo, che da Gastaldo, che n'era, se ne dichiarò non sol Conte, ma anche Signore indipendente, e sì 'l trasmise a Landone suo figliuolo, ed a'di lui discendenti.

L'altro effetto si fu, l'essersi aperta a' Saraceni un'ampia strada di portare il guasto a queste nostre Provincie: da che essi venutici dalla Sicilia, occupata Bari, e fattisi dalla parte di Radelgiso, obbligarono il di lui emolo Siconolfo a chiamarne altri dalle Spagne; i quali, dopo la pace tra' due Contendenti, unitisi a' primi, posero tutto in combustione. Nè l'ultimo de' mali fu l'incendio di Capoa, le reliquie de' cui cittadini si ritirarono in Sicopoli sul monte Tifata (o come vuole il Pratillo sul colle detto Triflisco; ora Castel vecchio di Palombara); donde poi il giaddetto Landone nell'856. gli trasportò

tò nella nuova Capoa, ch'e' fabbricò presso il Ponte Casilino.

Seguitarono intanto i Saraceni a scorrer per tutto, a saccheggiare; ad uccidere; nè Ludovico II. in due volte, nè Papa Giovanni X., nè l'Imperador Leone, giunte le forze de' Longobardi, valsero a scacciarli dell'intutto dal Regno; poichè quantunque nel 916. snidati l'avessero dal Garigliano con incredibile uccisione; pure i di loro avanzi si fortificarono nel monte Gargano, donde non ristettero dall' infestare le Provincie al dintorno insino a' tempi de' Normanni, cui nel 1032. per opera di Ridolfo riuscì di sottomettergli 'ntieramente.

Il terzo effetto della divisione suddetta fu, l'aver dovuto i tre Dinasti Longobardi in qualità di Feudatarj riconoscere per loro Sovrano Lodovico II., e gli altri Re d'Italia suoi successori, ricevendo come leggi dello Stato le appendici agli Editti de' Re Longobardi fatte da Carlo M., e dagli altri Principi, che gli succedettero al Regno Italiano.

Si unirono è vero i tre Principati nel 978. nella persona di Landolfo Capodiferro, possessore altresì del Ducato di Spoleti, e della Marca di Camerino; ma tosto colla di lui morte seguita nel 981. si divisero di nuovo; e si suddivisero ancora per gli assegnamenti fatti a' figliuoli, ed a' nipoti de' Principi dominanti: ne' quali assegnamenti non si serbò modo, nè misura. I Contadi divennero ereditarj, prendendo con ciò intieramente la natura di feudi; e vi si aggiunse la giuridizione, e 'l mero imperio, ove per concessione, ed ove per usurpazione, del che a suo luogo. Ma di ciò non contenta la più parte de' Signori, e de' Signorotti si arrogò l'indipendenza, e si contrastò l'estenzione degli Stati per modo, ch' essi tra per le guerre intestine, e per l'altre esterne, che così divisi, e suddivisi più non valsero a sostenere, affrettarone finalmente la loro total ruina: intanto che gl'intraprendenti Normanni approfittandosi del disordine, coll' occupare a poco a poco a forza d'armi, e di vittorie i loro Stati, ed anche quelli de' Greci, e de' Napoletani, giunsero in fine a formare di tutti un fioritissimo Regno. Senza lasciar di dire, che l'ultimo Principe Longobardo fu Landolfo Duca di Benevento, il quale lasciò di vivere nel 1077.

Chi più ne desidera, oltre di quello, che ne troverà detto nella Storia Civile, e negli Annali d'Italia, potrà ricercarlo nella Storia d'Erchemperto, nell'Ostiense, nella Cronica dell'Anonimo Salernitano, scrittore per altro inettissimo, e pieno di favole, nella Storietta dell'Ignoto Cassinese, ne' quattro Cronologi pubblicati già dal P. Caraccioli, e nelle note, e comenti, che vi han fatti su il Pellegrino, il Muratori, e 'l Pratillo.

CA-

CAPO XIII.

Del come si portarono i Longobardi cogl'Italiani.

GIornande chiama il Nort dell'Europa, *quasi officinam gentium, vel certe velut vaginam nationum* [a]. Montesquieu crede doverlo anzi appellare il magazzino degli strumenti atti a spezzar le catene fabbricate nel Mezzogiorno. Già parmi di avere in parte accennato i tristi effetti del dispotismo romano, allorchè Visigoti, Vandali, Turingi, Ostrogoti, anzichè ad opprimere l'Italia, vennero a purgarla dalla peste de' suoi tiranni: dico ora, che se l'asserzione del Montesquieu è vera riguardo alle altre Nazioni settentrionali, è verissima per rapporto a' Longobardi.

E che sia così, lasciando da parte gli Alemanni, i Bavari, i Frigioni, ed i Sassoni, che non uscirono mai dalle loro foreste, incomincio da' Franchi sieno Salici, sieno Ripuarj. Saccheggiarono costoro, manomisero, occuparono quanto vollero, e come vollero: ma tosto che stabilirono di fermarsi nel paese occupato, non la fecero già da dispoti nè nella roba, nè sulle persone. I Romani (che così universalmente venivan chiamati gli antichi sudditi dell'Imperio) vi furon lasciati nel libero possesso della maggior parte de' loro fondi. *Qui res in pago, ubi remanet, proprias habet* [b]; e nella piena osservanza delle loro leggi. Se non che nella composizione de' delitti furono trattati da meno d'un Franco, d'un Barbaro, o d'uno, *qui Salica lege vivit* [c]. A che servì ciò? Servì a fare, che tutti di propria volontà si riducessero ad abbandonare il Diritto Romano, ed a vivere *Salica lege* [d]. Nè furono essi Franchi che introdussero la servitù della gleba: ve la trovarono introdotta.

I Borgognoni si fecero ospiti de' Romani, e con essi divisero il terreno, ed i servi [e]; donde si vede, che nemmen essi introdussero la servitù de' coloni. Ma quel ch'è più, niuna differenza e' fecero nelle composizioni, fuorchè quella che proveniva dalla nascita: *Si dentem Optimati Burgundioni, vel Romano excusserit &c. Si mediocribus personis ingenuis tam Burgundionibus, quam Romanis &c.* [f].

Degli Ostrogoti si è parlato abbastanza nel Capo II. Quanto a Visigoti, furono anche costoro ricevuti a patti nell'Aquitania, e nel Nar-

[a] *Cap. 4. de rebus Goticis.*
[b] *Lex Sal. tit. 44. §. 15.*
[c] *Lex salica eod. tit. §. 3.*
[d] *Montesq. lib. 28. cap.*
[e] *Lex Burg. cap. 58. §. 1. & 2.*
[f] *Lex Burg. tit. 26. §. 1. & 2.*

Narbonese; ma tosto si sottrassero dall' Imperio; e benchè avessero occupata parte delle Spagne sotto Torismondo; non ne abolirono però nè le leggi, nè i costumi (a). Soffrirono è vero esse leggi sotto Evarico, il quale fu il primo fra Visigoti a dar fuori le sue leggi dette Teodoriciane, o perchè egli si chiamasse anche Teodorico, o perchè volesse con tal nome opporle alle Teodosiane [b]; ma morto costui; Alarico diè fuori il suo Breviario tratto dal fondo del Diritto Romano [c].

Cacciati poi dalla Francia si fermarono in Toledo, e di là mercè il valore di Leovigildo, si estesero per quasi tutte le Spagne; e stimando viltà il lasciarsi reggere dalle leggi de' loro nemici, ne proscrissero i libri; ma ne adottarono in parte le massime, e l' equità. In fatti nel Codice delle loro leggi, che col consiglio de' Vescovi fu messo insieme, e pubblicato regnando Chendesuindo, si fece un mescuglio d' usanze gotiche, e di diritto romano, e se n' ordinò l' osservanza indistintamente per tutti; siccome indistintamente fu detto, *ut tam Gotho Romanam, quam Romano Gotham matrimonio liceat sociari* [d].

I Longobardi poi, quantunque fossero discesi in Italia da conquistatori, pure non imperversarono se non contro chi non si dava per vinto. Ad Alboino nel suo primo penetrare di quà dall' Alpi, si fece avanti supplichevole Felice Vescovo di Trevigi, al quale, *ut erat largissimus, omnes suae Ecclesiae facultates postulanti concessit, & per suum pragmaticum postulata firmavit* [e]. Se ne vuol più da un' invasor miscredente? Nè costui regnando, altri ebbe a soffrire, che chi fecegli resistenza.

Non così Clesi, che gli successe, il quale *multos Romanorum viros potentes alios gladio extinxit, alios ab Italia exturbavit* [f]. E nemmen così a tempo dell' interregno; da che i Duchi a modo di predoni spogliarono Chiese, svenarono Sacerdoti, distrussero Città, e sacrificarono alla loro avarizia poveri, e ricchi, con sottomettere i popoli ad eccessivo tributo [g].

Ma eletto Re Autari, fu tosto rimesso in piedi lo Stato, soppresso lo spirito di partito, aboliti gli aggravj, ed estinte le animosità nazionali per modo; che i Longobardi divennero ospiti degl' Italiani, senz' altra distinzione, che quella proveniente dalla nascita, e dal merito personale. A questi tempi dice Paolo di Varnefrido [h]. *Erat*

sane

[a] *Grot. in Proleg. ad Hist. Goth.* [b] *Isid. Chron. num. 54. Altaser. Rerum Aquit. lib. 5. cap. 15.* [c] *Grot., & Gothof. in Proleg. C.Th. cap. 15., Altaser. lib. 3. cap. 7.*

[d] *L. Wisig. lib. 3. tit. I. Cap. I., Altaser. ibid. Cap. II., Cujac. de Feudis lib. 2. cap. 6. n. 15., Mntesq. lib. 28. cap. I.*

[e] *Paul. Diac. lib. 2. cap. 12.* [f] *Paul. lib. 2. cap. 31.*

[g] *Paul. ib. cap. 32.* [h] *Lib. 3. cap. 16.*

Jane hoc mirabile in Regno Langobardorum: nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae, nemo aliquem injuste spoliabat, non erant furta, non latrocinia: unusquisque quo libebat, securus sine timore pergebat.

A ciò conferì molto l'aver essi prima lasciata l'Idolatria, e poi di mano in mano, ora per opera della famosa Regina Teodolinda, or dietro all'esempio del pio Re Ariberto: e nel Ducato Beneventano per le sante fatiche di Barbato in Benevento, e di Decoroso in Capoa, abbandonati nommeno gli errori di Ario, che certi residui di gentilesca superstizione; sicchè verso la fine del settimo secolo la Chiesa ortodossa si trovò ristorata con usura di tutti i danni sofferti: e così abbondantemente, che nel secolo ottavo, e più nel nono Arcivescovi, Vescovi, Abati fecero sì nello spirituale, e sì nel temporale la più luminosa comparsa.

Quanto poi alle costumanze, ed alle leggi Civili, non lasciarono i Longobardi i proprj usi, co' quali vissero per ben settantasei anni (*a*); scorsi i quali, Rotari diè loro le prime leggi. Ciò non pertanto nè prima, nè poi proibirono giammai alle genti del paese la pratica del Diritto Romano: cioè a dire del Codice Teodosiano, e del Breviario d'Alarico, con l'ajuto di qualche libro d'antico Giureconsulto; imperciocchè ritrovandosi essi Longobardi in continue guerre cogl'Imperadori d'Oriente, non permisero ne' loro Stati l'introduzione de' libri di Giustiniano, cioè delle Istituzioni, e delle Pandette pubblicate nel 533., del Codice *repet. praelect.* dato fuori del 534. e delle Novelle messe insieme dopo la di lui morte (*b*).

C A P. XIV.

Delle Leggi Longobarde.

ROtari settimo Re d'Italia dopo Alboino s'avvisò il primo in una generale Assemblea *pari consensu primatum, judicum, cunctique felicissimi exercitus* di dare a' suoi le prime leggi modellate sulle antiche pratiche della Nazione; le quali leggi e' pubblicò nel *643* in un Editto contenente 368. Capitoli (*c*).

Le circostanze poi de' tempi, e de' casi obbligarono quattro altri Re della stessa Nazione a farvi le loro Giunte; quali Re furono Grimoaldo, che nel *668 per suggestum judicum, omniumque consensum* diè fuora il suo Editto contenente undeci Capitoli: Liutprando, il quale dal 713.

[a] *Paul. lib.* 4. *cap.* 44. *Rittersf. In Proaemio juris Justin.*

[b] *Ge. Ad. Stru. Syntag. Jur. Civ.* §. 2. *ad* 8.

[c] *Murat. Rerum Italic. script.* q.c. *tom.*1.

713. in poi *una cum omnibus judicibus de Austriae*, *&* *de Neustriae partibus*, *&* *de Tusciae finibus*, *&* *reliquis Fidelibus Langobardis*, *&* *cuncto populo assistente*, in sei volte ne stabilì altri 151.: Rachi, che nel 746. ve ne aggiunse altri 11. *cum Langobardis judicibus tam de Neustriae*, *quam de Austriae*, *vel Tusciae finibus*, cioè dell' Italia superiore, ed inferiore; ed Astolfo in fine, che nel 753. *convocatis ex diversis partibus Regni judicibus* ne pubblicò altri 22.

Personali erano codeste leggi, come tutte le altre de' popoli del Settentrione, cioè obbliganti i Longobardi, e chiunque volesse osservarle. In fatti gli Italiani ci si andarono di tratto in tratto accomodando per modo, che quando Carlo M discese al conquisto d'Italia, non altri, che i soli Ecclesiastici, e 'l basso Volgo seguivano i dettati del Codice Teodosiano, e del Breviario d'Alarico. Perciò tanto esso Carlo nell' anno 801. (*a*), quanto i Principi successori nel Regno d'Italia insino a Corrado il Salico dietro agli Editti de' cinque legislatori Longobardi fecero varie aggiunzioni, spiegazioni, correzioni sempre in Assemblee generali di tutti i Magnati, Giudici, e Prelati del Regno: conchè venne a formarsi un Corpo di leggi, che non ostante il ritrovamento delle Pandette, ebbe il suo corso nell' Italia traseverina per fino al 1183.; nel qual' anno avendo le principali Città colla pace di Costanza ottenuta la libertà, si rivolsero all' osservanza delle leggi romane; siccome contro al parere del Sigonio hanno ad evidenza dimostrato il Conrigio, e 'l Lindenbrogio (*b*).

Codeste leggi, che giravano per l'Italia Mss. secondochè di mano in mano erano state pubblicate co' loro Editti, furono poi messe insieme in un sol Volume diviso in tre libri sotto certi titoli con poco, anzi niuno ordine, senza epoche di tempi, e senza le loro prefazioni, con solo in fronte di ciascuna legge il nome del Legislatore; della qual collezione Melchior Goldasto ne fa autore Pietro Diacono monaco Cassinese, e nostro cittadino Napoletano, che fiorì nell' undecimo secolo; ma ciò gli vien contradetto per modo, che siamo ora piucchè mai nell' incertezza del nome di colui, che si adoperò a compilare un tal Codice difformato.

Abbiam noi i suddetti tre libri di leggi Longobarde stampati in alcune edizioni dietro alle Novelle di Giustiniano, preceduti da una prefazione di Niccolò Boerio, con a fianchi le chiose di Carlo di Tocco, e le note marginali di esso Boerio, e con addietro un trattato d'Andrea di Barletta delle differenze tra 'l Diritto Romano, e 'l Longobardo: e di tali edizioni ne ho io per le mani una bellissima favoritami gentilmente dal Marchese D. Andrea Tontoli, della quale mi servirò, occorrendomi in appresso di citar dette leggi. Oltre di

che

[a] *Murat.* R. *It. l.* 2. *tom.* 1.
(b) V. *Montesq Esprit des loix liv*, 28. *cap.* 6.

che Basilio Gio: Eroldo [a], Melchior Goldasto [b], ed ultimamente Federigo Lindenbrogio [c] queste leggi medesime collo stesso ordine inserirono nelle loro raccolte, sebbene con qualche varietà di parole. Ma Muratori avendo ritrovati nella Biblioteca Estense, e nell' Archivio della Canonicale di Modena due Codici Mss., ne' quali son poste per ordine esse leggi co' loro Editti, siccome furono di tempo in tempo pubblicate, ne arricchì la sua gran Collezione, collocandole nella *part.* 2. del *tom.* 1. *Rerum Italic.*, con notarvi la verità delle lezioni, che in essi due Codici osservò. E questo è quanto riguarda l' Italia trasteverina.

Quanto poi al Ducato Beneventano, furono nel medesimo in osservanza i cinque Editti de' Re Longobardi: il che si vede chiaro da una legge di Liutprando sotto il titolo *de furtis* (d); e si deduce eziandio da alcune parole, che si leggono nella vita di S. Gualberto pubblicata dal Mabillone [e]: *Rex magnus Haistulfus Italiae, Thusciae, Spoletanae, Beneventanae Provinciae principiabatur*. E ciò insino a tanto, che per la caduta del Re Desiderio, Arechi ebbesi arrogata la dignità di Principe indipendente. Egli allora agli altri atti di sovranità, aggiunse anche quello di dettar leggi; e quindi nell' anno 784. in una Dieta generale, per aggiunta agli Editti de' Re di sua Nazione, formò un Capitolare con diciassette capi, o sieno leggi. Nel che fu imitato da Adelchi, che in un' altro Capitolare ordinò sette altre leggi. E ciò oltre a tre Trattati, de' quali il primo fu quello, *quod constituit dominus Arechisi gloriosus Princeps cum judex Neapolitanorum de servis, & ancillis, & de terris, & de Legurias, & de Tertiatoribus, que communes est inter partes*, e contiene sei Capi. Il secondo fu di Sicardo, ed è una tregua *cum Johanne Electo Ecclesiae Neapolitanae, Andrea magistro militum, & Populo illis subjecto ab anno* 836; ed è distinto in 39. Capi. Ma appresso il Pellegrino ne van trascritti 18.: alcuni altri si possono leggere nel Du-Fresne *v. Tertiatores*. Il Pratillo adunque stava male informato, quando disse, che tal Capitolare così monco trovavasi nel Codice Cavense. Il terzo Trattato fu quello, col quale Radelchi dal Ducato Beneventano dismembrò il Principato di Salerno a favore di Siconolfo, ed abbraccia 28. Capitoli. Ne' quali tre Trattati molte cose si leggono per modo di Statuti.

E queste furono le leggi, che si osservarono ne' paesi di quà dal Tevere sottoposti a' Principi Longobardi insino a tanto che per le loro divisioni, e contese divenuti ligi de' Re d' Italia, bisognò che riconoscessero per legittime tutte le costoro ordinazioni aggiunte alle

 leg-

[a] *In Opere antiquo legum Germanarum.* [b] *In Collect. consuetudinum, & legum Imperialium.* [c] *In Codice legum antiquarum.*
[d] *Lib. I. tit.* 25. §. 65. (e) *Sacul. III. Ann. Benedict. P. II.*

leggi Longobarde suddette. Ben'inteso però, ch'anche quivi, come nel resto d'Italia era libero il vivere *jure romano*; della quale libertà tuttavia non si avvalsero che i soli Ecclesiastici, e la plebe.

Fuvvi un Capoano, che nel 1001., giusta il parere dell'accuratissimo Camillo Pellegrino, si tolse la pena di copiare in un Codice membranaceo tutte per ordine così le leggi de' cinque Re Longobardi, come le addizioni fattevi da Carlo M., e dagli altri Principi suoi successori nel Regno d'Italia: ed anche i Capitoli, ed i Trattati già detti de' Duchi di Benevento, con frammettervi certe sue Opericciuole intorno alla pratica d'alcune di esse leggi. Il qual Codice si conserva ora nell'archivio della Trinità della Cava, e di là il Pellegrino copiò i riferiti due Capitolari, e con essi i tre Trattati, che diè poi alla luce nella sua Storia de' Principi Longobardi, la quale nel 1751. fu fatta ristampare in 5. tomi con moltissime aggiunzioni dal Canonico D. Francesco Maria Pratillo.

C A P O XV.

Del Giudizio intorno ad esse leggi.

LEx Langobardorum, lex asinina, lex porcorum, fex & non lex, disse Luca di Penna, e dietro a lui il più de' nostri, fra' quali il riferito Boerio [a]. Andrea d'Isernia però nel Comento sopra gli usi feudali soventi volte la loda, come piena d'equità; siccome notò Carlo Molineo [b]: *non legem, sed foecem appellandam esse tanquam barbaram, & irrationabilem vult Lucas de Penna in l. unica col. 1. de Gladiatoribus lib. 2.; quamvis Andreas de Isernia passim super feudis eam ab aequitate commendet*; e Cujacio [c] non la disloda, sebben le preponga la Visigota. Ma ne' tempi più illuminati, ove se n'eccettui Gianvincenzo Gravina [d], che la vitupera, tutti i più dotti, massime coloro, che hanno scritto del Diritto Naturale, e delle Genti, non lasciano di farne tutto il conto. Il primo fra costoro è Grozio [e]: e dietro a lui, per tacer di tanti altri, il Pufendorfio, l'Eineccio, l'Eroldo, il Bignonio, l'Eccardo, il Muratori, ed ultimamente il Presidente di Montesquieu, il quale comparandola con le altre leggi de' popoli barbari, la prepone a tutte, come la migliore. Voglio qui addur-

(a) *In praefat. ad leges Longobardas.* (b) *In Consuet. Paris. tit. I. num. 37.*
(c) *In lib. I. feudorum.* (d) *De Ortu, & progressu Iur. Civ. n. 119.*
(e) *In proleg. ad Histor. Gotthorum.*

durne alcune parole [a]. *Nous devons au Code des Wisigoths toutes les maximes, tout les pricipes, & toutes les vues de l' Inquisition d' aujvurd' hui ; & les Moines n' ont fait, que copier contre les Juifs, des Loix faites autrefois par les Eveques. Du reste les Loix de Gondebaud pour les Bourguignons paroissent assez judicieuses ; Celles de Rotharis, & des autres Princes Lombards le sont encore plus. Mais les Loix des Wisigoths, celles de Recessuinde, de Chaindesuinde, & d' Egiga, sont pueriles, gauches, idiotes ; elles n' attegnent point le but ; elles sont pleins de rhetorique & vuides de sens, frivoles dans le fond, & gigantesques dans le style.*

Avendomi io prefisso di dare un sunto di codeste leggi, come di quelle, che servirono di base agli antichi riti della G. C., non occorre, che quì mi trattenga nelle accuse, e nelle difese delle medesime, tra perchè meglio mi converrà farlo a suo luogo, e perchè esposte che l' avrò, e dettone il bene, e 'l male, ciascuno potrà giudicarne da se medesimo. Voglio tuttavia, che si rifletta a due sole cose: la prima che tempo non vi fu mai senza vizj; perciocchè, giusta il detto di Seneca a Lucilio, *vitia sunt hominum, non temporum*: dicchè Fontenelle fe dire a Socrate ne' Dialoghi de' morti, che siccome le vestimenta cangian di moda senza cangiarsi le figure de' Corpi, così e non altrimenti vanno, e vengono l' urbanità, e la rozzezza, la scienaa, e l' ignoranza; ma il cuor dell' Uomo sempre è lo stesso: e perciò la moda della virtù non vi è speranza, che s' introduca giammai. Checchè conchiuda in quel suo dialogo codesto grand' Uomo, certo è per la Storia, senza ricorrere a quanto ne ha disputato il Filosofo di Ginevra, che vi fu sempre, e vi sarà il più, e 'l meno da un secolo all' altro, e da una ad un' altra Nazione. Or qual sarà il più sicuro indizio di un Popolo più o men dissoluto? Il numero, e 'l rigor delle leggi; da che essendo queste la barriera de' vizj, ove ne sia di bisogno di molte, e di forti, segno è, che 'l torrente e più impetuoso. Il che posto per vero, come è verissimo, qual giudizio si farà d' una Nazione, che per molti anni si contentò d' alcune costumanze; e quando le ridusse in iscritto, le sue leggi non furono, che poche, e pochissimo austere? Ed in qual tempo poi? In tempo, che il popolo conquistato da essa Nazione era nel colmo delle dissolutezze.

La seconda, che non essendo in balia de' Principi Longobardi il dettare, e l' abolire le leggi a capriccio, ma tutto dipendendo dal corpo della Nazione, la quale in piena Assemblea prescriveva alla sua libertà que' limiti, che stimava meglio convenire al pubblico, ed al privato interesse; non vi era pericolo, nè di seducimento, nè di sbaglio, che non fosse tosto corretto: e 'l popolo era in grado d' osservar con piacere ciocchè la più rispettabil sua parte avea con tanta ma-

(a) *Lib. 28. cap. 1. Esprit des Loix.*

maturità stabilito. Nel che Grozio non resta di profondere le sue lodi. Sapendosi dall' altra parte, come nella Corte di Giustiniano vendevansi nommen le Leggi, che i Giudizj: e come i Tribunali essendo da per tutto abbandonati: il Palazzo Imperiale rimbombava delle grida de' litiganti, che si affollavano per comperare all' incanto leggi, e decreti [a]. Il che servirà per giunta a ciocchè mi trovo aver detto altrove in risposta al Signor Rapolla, ed a tutti coloro, che perchè poco versati nella Storia, credono di trovar la giustizia de' Principi ne' proemj delle loro leggi.

Che altri però non creda di trovare nelle leggi de' Longobardi la maestà, il raziocinio, l' ampiezza, e l' eleganza del Diritto Romano, massime per quel co' appartiene alle Pandette: che del Codice di Giustiniano non sempre si può dire lo stesso, e molto meno delle Novelle. Ci si vedrà tuttavia per entro una rozza semplicità naturale, un' equità ammirabile anche in mezzo a' più grossolani errori; un amor costante per la libertà, ed un sommo riguardo della vita, dell' onore, e delle fortune degli uomini.

CAPO XVI.

Delle Persone.

I Ducati, i Contadi, i Gastaldati, e tutte in generale le concessioni de' Principi Longobardi, faceano parte della Costituzione dello Stato; e perciò apparteneano al Governo Politico, e non al Civile della Nazione. Negli Editti dunque de' cinque Re Longobardi i Duchi, i Conti, i Gastaldi vennero considerati come Uficiali di giustizia, e non già come feudatarj. Carlo M. opponendo a' beneficj la proprietà, ordinò, che chiunque *beneficium occasione proprii desertum habuerit*, ed avvertito fra un anno, *illud emendatum non habuerit*; *ipsum beneficium amittat*. E Lodovico Pio chiamando i beneficj *proprium nostrum*, gli dichiarò fuori d'ogni commercio, e perciò non soggetti a disposizione di legge Civile [b].

Francesco Ottomano [c] e Gio: Schiltero rapportato da Struvio [d] portano un Capitolare di Carlo M., il primo colla data dell' 801. il secondo con quella dell' 806., nel qual Capitolare si vietano le usurpazioni della proprietà de' feudi, nè vi si parla di successione; ed un'

[a] *Procop. Hist. Secre. Agat. Hist.* [b] *Leg. Longob. lib. 3. tit. 8. §. 1. & lib. 1. tit. 34. §. 3.* [c] *Lib. 3. de Feudis.*
[d] *Burc. Gotth. Struvii Histor. juris feud. cap. 8. §. 13.*

un'altro Capitolare dello stesso Principe intorno a' feudi è nella raccolta del Baluzio; ma così il lodato Struvio, come Marquardo Frehero, e Luigi Scanderò la Febure (*a*) dimostrano ad evidenza, che cotesti Capitolari non son di Carlo.

I Compilatori degli usi feudali in descrivendo l'origine de' feudi dicono così (*b*): *Antiquissimo enim tempore sic erat in dominorum potestate connexum, ut quando vellent possent auferre rem in feudum a se datam: postea vero conventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent: deinde statutum, ut usque ad vitam fidelis produceretur: sed cum hoc jure successionis ad filios non pertineret, sic progressum est, ut ad filios deveniret, in quem scilicet dominus hoc vellet beneficium confirmare*. Sin quì i feudi non erano ereditarj, ed in conseguenza non erano veri feudi. Sieguono poi: *quod hodie ita stabilitum est, ut ad omnes aequaliter filios pertinet*. Ma nè essi Compilatori, nè alcun'altro ci san dire, chi sia stato l'autore di tale stabilimento. Indi si passa a narrare, come Corrado detto il Salico, *cum Romam proficisceretur, petitum est a fidelibus, qui in ejus erant servitio, ut lege ab eo promulgata, hoc etiam ad nepotes ex filio producere dignaretur: & ut frater fratri sine legitimo haerede defuncto, vel filius in beneficium, quod eorum patris fuit succedat*. Ecco accennata la prima legge, che abbiamo intorno alla successione ne' feudi; la quale promulgata da Corrado nel 1026. in una Dieta generale tenuta in Roncaglia, fu per intiero aggiunta al corpo delle Leggi Civili Longobarde (*c*). Lotario III. poi nel 1133., o com'altri vogliono nel 1117. nel feudo antico estese la successione anche al patruo (*d*), come dopo il Cujacio notò il nostro Giannone (*e*) correggendo l'errore del Molineo, e del Pellegrino, che credettero autor di tal legge l'altro Lotario nipote di Carlo M., stato già Re, ed Imperadore più di due secoli prima.

E per quanto appartiene alle Provincie del nostro Regno la prima Investitura, *pro se, & haeredibus suis* è di Pandolfo Capodiferro nel 964. (*f*).

Allora fu, che i beneficj de' Principi avendo acquistata la natura di veri feudi coll'esser divenuti ereditarj, entrarono anche nella disposizione del Diritto Civile (*g*); ma di ciò più ampiamente nella Dissertazione intorno a' feudi, e loro giuridizione.

La legge adunque de' Longobardi insinoattanto, che i feudi non divennero ereditarj, non conobbe altra distinzione di persone, longobarde, o romane che fossero, che quella di Nobili, d'Ingenui, di Aldoini, e di Servi. Ora

(a) De' Feudi, e loro origine *lib. 1. cap. 6.* (b) *Lib. 1. Feud. §. 2.*
(c) *Lib. 3. tit 8. de beneficiis §. 4.* [d] *Lib. 1. Feud. tit. 19.*
(e) *Tom. 2. lib. 9. cap. 1.* (f) *Ciarlante* Istoria del Sannio *fol. 241.*
[g] *Montesq. Esprit des Loix liv. 31. Chap. 33.*

Ora non altrimenti che in Germania per antica costumanza, siccome mi trovo aver detto, anche in Italia il massimo distintivo delle persone era il loro *Weregeldo*, che così nell'edizioni volgate delle leggi, come nel Codice MSS. della Cava diceasi *Guidrigild*. Di quì è, che Rotari con una sua legge ratificò l'uso già introdotto intorno al prezzo del *Guidrigild* degli uomini liberi così nobili, come ingenui. *Nunc autem* (e' disse) [a] *statuere praevidimus, quomodo sit ipsa quantitas considerunda. Consuetudo enim est, ut pro minima persona, quae exercitalis homo invenitur esse* (ecco gl'ingenui) 150. *sol. componantur. Et pro'eo, qui primus est* (questi sono i nobili più cospicui) 300. *sol. De Gasindiis vero nostris* (cioè di tutti gli altri fedeli) *ut quicunque ex minimis occisus fuerit in tali ordine, pro eo, quod nobis deservire videtur*, 200. *sol. fiat compositio; majores vero secundum quales personae fuerint, ut in nostra consideratione, vel successorum nostrorum, debeat permanere, quomodo ipsa compositio usque ad* 300. *debeat ascendere*.

In quanto poi agli Aldioni, ed a' Servi ne fu tassato il prezzo secondo l'impiego di ministeriali, di massai, di bifolchi, di porcai da sol.50. fino a 20. [b]. Il prezzo per legge de' Romani era in generale di 20.[c].

A proporzione poi del *Guidrigild* si formò la tassa di tutte le offese reali, o verbali, che fossero, delle quali non lascerò di far parola. E lo stesso Rotari dichiarò d'aver accresciuta l'antica tassa, *ut faida, quod est inimicitia post compositionem acceptam postponatur, & amplius non requiratur, nec dolus teneatur, sed causa sit finita, amicitia manente* [d].

Maggior protezione accordò la legge alle donne, perciocchè essendo elleno inette a difendersi, l'oltraggio reputavasi una viltà degna di maggior pena. E di quì è, che a misura dell'oltraggio, che loro fatto si fosse, cresceva la composizione fino a quattro volte altrettanto, di quel che stabilito era per gli uomini.

Niun prezzo sotto i Re Longobardi si fissò per le Genti di Chiesa, avvegnachè si stimò superfluo, ed anche scandaloso il far parola nelle leggi di un'eccesso, che tra per l'alta venerazione, in cui aveasi il Sacerdozio, e per reputarsi vergognoso l'assalire gl'inermi, fu creduto quasi impossibile a commettersi. Ma nel nono secolo era il costume universalmente corrotto; il perchè Carlo M. per l'Italia trasteverina, ed Arechi pel Ducato di Benevento si videro in obbligo di dare anche per costoro le lor providenze.

Carlo dunque ordinò [e] che 'l prezzo d'un Suddiacono fosse 300. soldi, d'un Diacono 400., d'un Prete 600., d'un Monaco 700. e d'un Vescovo 900. Are-

(a) *Lib.* 1. *tit.* 9 §. 21. (b) *Lib.* 1. *tit.* 4. §. 1. *ad* 8.
(c) *L. quicunq. C. de serv. fug.* (d) *Lib.* 1. *tit.* 7. §. 18.
(e) *Lib.* 1. *tit.* 9. §. 27.

Arechi dall' altra parte dopo aver detto nel *cap. 6.* del già riferito suo Capitolare: *Nonnulla flagitiorum veteres Jurisperiti, dum fieri posse non crederent, decernere precaventes, posteritati erronea reliquere vestigia. Ad nunc crevescentibus malis, & fieri posse creduntur, & quod dictum nephas est, facta videntur. Attenus religiosorum homicidia, eo quod pote, aut inerme genus, aut in omnibus venerandum haberetur, nulla compositionis, & aperta lex judiciaria calculo claruit;* venne ad ordinare, *sicut omnibus equissime placuit*, che la vita d' un Monaco, d' un Prete, o d' un Diacono *principatum tenentis* dovesse comporsi da sol. 200. fino a 300.: quella di persona d' inferior grado, *quæ in Palatio deserviunt*, per 200., e quella finalmente degli Ecclesiastici, *qui extra palatium degunt, sicut de ceteris, qui exercitalibus militant armis*, per soli cencinquanta (*a*). Donde s' inferisce, che gli Ecclesiastici a quel tempo aveano maggior influenza nelle Assemblee generali d' Italia, che nella Corte, e nello Stato Beneventano.

A ben' intender poi il valore del *Guidrigild*, uopo è che si ricorra all' importare del soldo legale Longobardo. Non occorre per ciò entrare in disputa col Gronovio; e col Gotofredo intorno alla stima del soldo d' oro, e di quel d' argento secondo la diversità de' tempi, e de' luoghi; potendo chi cerca istruirsene, ricorrere, oltre a' lodati Scrittori, al Covarruvia (*b*), al P. Mariana (*c*), ed al Le Blanch (*d*).

Il soldo legale Longobardo era quello d' argento, ed importava quattro *silique*, ciascuna delle quali valeva tre danari (*e*). Nè perchè a' tempi di Carlo M. si trovasse alterato il valore delle monete; permise questo Principe, che le composizioni corressero a maggior ragione di 12. danari per ogni soldo stabilito dalle leggi (*f*): e Pippino volle, che ciò s' intendesse anche pe' crediti del Fisco (*g*).

Voglio tuttavia, che si rifletta, che 'l prezzo dell' argento a que' tempi era quattro volte a un di presso più alto, di quel che fu dopo la scoverta del nuovo mondo (*h*).

Non intendo quì nè scusare, nè difendere i Longobardi per aver tassati gli uomini a danaro; riserbandomelo a luogo più opportuno: siccome pure lascio di dire de' Duchi, de' Conti, e de' Gastaldi in qualità di Magistrati, come gli considerarono le leggi, e parimente de' Giudici, e de' Notai: per poi andarlo divisando, quando parlerò delle Corti di giudicatura.

(a) *Capit. Arechis apud Pereg. Hist. Lang. tom. 3. p. 185. edit. Simon.*
(b) *De vera numis. Coll.* (c) *De ponderibus, & mensura.*
(d) *Tract. de monetis* (e) *Lindenbrog. in Glos. v. solidum & v. siliqua*
(f) *Lib. 2. tit. 22. §. 1. Ll. Long.* (g) *§. 2. eodem tit.*
(h) Genov. Lez. di commercio *tom. 2. cap. 23.*

CAPO XVII.

De' Nobili, e degl' Ingenui in Italia.

S'E' disputato fra' dotti, se i Franchi nelle Gallie postisi in luogo degl' Imperadori Romani avessero continuato a riscuotere dagli uomini liberi le contribuzioni reali, e personali sul piede dell' antico allibramento, che secondo il Salmasio (a) nelle Provincie romane chiamavasi *professio*, e noi diremo Catasto. L' Abate Du Bos (b) è del parere affermativo; ma 'l Presidente di Montesquieu sostiene, che gli uomini liberi erano esenti da qualunque tributo reale, o personale, che fosse; nella cui vece eran tenuti a' servigi militari, ed al mantenimento de' cavalli, e dell'altre vetture per la guerra (c).

Checchè ne sia di ciò, certo si è, che in Italia almeno dal Regno d' Autari in poi, essendo pria per costume, e poi per legge uguale la sorte de' Longobardi, e degl' Italiani, tutti gli uomini liberi furono esentati dalle taglie per testa d'uomo (d).

In quanto a' pesi reali, che dinotavansi col vocabolo *census*, in senso assai diverso da quello, nel quale l' usarono i latini, bisogna por mente, che questi censi erano di due specie. Censo chiamavasi un'annuale prestazione, che doveasi per què beni, che si concedeano, precedente investitura, in virtù di cui il concedente ne ritenea presso di se il dominio: e tal censo non appartenea, che a' servi, ed agli aldioni, i quali per natura del contratto eran tenuti anche al laudemio, segno evidente di servitù. E censo parimente diceasi un' annua prestanza dovuta sopra effetti ceduti senza investitura, e senza riserva di dominio; ed allora il censuario non era tenuto a laudemio: poteva a suo piacere mutar lo stato del fondo; nè v'era pericolo, che ricadesse per difetto di pagamento, come nell' enfiteusi; e questo censo apparteneva anche agli uomini liberi (e). Non voglio, quì lasciar di dire, che i Longabardi adottarono anche l' enfiteusi de' Romani; ma di ciò quando parlerò de' contratti livellari.

Nobili adunque reputavansi tutti coloro, che godeano o direttamente, o indirettamente d'un qualche Uficio politico, e militare, ed andavan distinti col carattere di Fedeli; e sì per ragione de' loro impieghi, e sì pel maggior *Guidrigild* erano in somma considerazione In-

(a) *De modo usurar* (b) *Establissement de la monarchie Francoise dans les Gaules.* (c) *Esprit. des Loix liv.39.chap.13.14.& 15.* (d) *Murat. Dissert. 18.*
[e] *Boehmer Discur. de varia censuum signif.* §. 1. & *seq.*, *Heinec. lib. 2. tit. 2.* §. 34., & 35.

Ingenui erano tutti quelli, i quali non pagavano nè censo per testa d'uomo, nè censo per terreni, di cui fossero stati investiti. Possedeano beni proprj, ed erano obbligati a'servigj militari, ed a somministrar uomini, e vetture a proporzione di quello, che possedeano. Dal loro corpo creavansi i Centenarj, e gli altri Amministratori del Comune, gli Scultasci, o sieno Giudici di villa, i Giudici assessori de' Conti, e de' Gastaldi, ed i Notai; e passavano anche al grado di Nobili tostochè entravano in qualche Uficio militare.

CAPO XVIII.

De' Servi, e degli Aldioni in Italia.

I Longobardi in Germania non aveano servi familiari; ma il Cielo d'Italia gl'incivilì: quindi la varietà de' servi casati, e non casati, ed i tanti nomi di servi ministeriali, di mansionarj, d'originarj, di massai, di villani, di accolani, di servi della gleba, d'uomini proprj, di tributarj, di manimorte, di censili, di terziatori, di servi ecclesiastici, di fiscalini, di beneficiarj, e di che so io, da' quali, oltre di quello che se ne osserva nel Corpo delle leggi Longobarde, ne fa lungo catalogo il Potgessero (*a*); e 'l Baluzio ne addita anche la diversa condizione (*b*); e si possono pur riscontrare nel Du Fresne.

Che poi l'uso de' servi del tutto uniforme appo i Longobardi, e gli altri popoli d'Italia lor non soggetti, si scorge ad evidenza ne' riferiti due Trattati di pace, in virtù de' quali que' di Napoli, e que' di Benevento si divisero i terreni della Liburia, e con essi i servi, i censili, ed i terziatori.

Il principal distintivo della servitù rigorosa era il censo per testa, di cui par che fossero esenti gli aldioni: i quali erano per lo più censili, e terziatori, cioè o pagavano una stabilita quantità a misura del terreno lor conceduto per investitura col peso del laudemio, o ritenuta la terza parte dell'annuo frutto per la porzione colonaria, l'altre due terze parti contribuivano a' loro Padroni (*c*).

I servi appresso de' Longobardi, o nascevano, o divenivanlo. I figli per antica osservanza seguivano la sorte del Padre (*d*); ma per legge si

(a) *De statu, & condit. servor.* (b) *In capit. Regum Franc. tom. 2. p. 391., 392. & 396.*
(c) *Pactum Arichis. & Capit. Sicardi apud Peregrin. Du-Fresne in v. Tertiatores.*
(d) *Heinec. lib. 1. tit. 1. §. 30. E. J. Germ.*

si stabili, che i figli de' servi seguissero la madre essendo un' ancilla, o un' aldia; ma se un aldione sposasse un' aldia, o una donna di libera condizione, si volle, che i figli seguissero il Padre (a).

Ne' delitti, ove il reo non fosse in istato di compensare in danaro a tenor delle leggi, era egli obbligato a servire o a tempo, o per sempre, come dirò a suo luogo: e questo e tolto dalla legge Giudaica (b); ma non per ciò i figli nasceano servi (c).

Antichissime appresso de' Romani erano le clientele. Queste da principio furono gratuite: l' uso poi introdusse, che si dovesse da clienti un certo *jus applicationis*, siccome si dimostra dal Turnebo (d). Più esteso, e molto diverso così fra i Longobardi, come fra gli altri popoli Germani era l'uso delle clientele, siccome si può vedere in un trattato del dotto Gio: Pietro de Ludewig (e). Non è questo il luogo di ragionare di coloro, che si raccomandavano per beneficj, o per parte di essi, da che i Longobardi non usarono affatto concessioni nobili, come farò vedere a suo luogo.

Vengo dunque a' raccomandati. Alcuni si raccomandavano per una semplice protezione, e per essa ad altro non eran tenuti, che ad un' annuale ricompenza al lor protettore. Roffredo Giureconsulto, che visse a' tempi di Federigo II., parlando dell' ordine de' giudizj nel titolo *di villanis*, dice così: *Recommendati dicuntur, qui veniunt sub alienis partibus, & habitare volunt in Civitate tua: eligit patrocinium tuum, & dicit: Domine, volo esse tuus Recommendatus, ut habeam tuam defensionem in annis singulis, & serviam in Pascha, vel in Natali duas gallinas, vel libram piperis, vel aliquid aliud. De istis multos invenies apud Neapolim in villis ejus Baroniae. Isti de jure nihil aliud tenentur conferre* (f).

Altri poi si raccomandavano con più dure condizioni fino a rendersi ascrittizj, massime alle Chiese. Così presso il Mabillone (g). *Attributus B. Petro, & fratribus ibidem viventibus apud Laurianum liberos suos, collibertos, servos, ancillas, & commendaticios, eorumque substantias, & possessiones.*

Altri finalmente, nonchè raccomandarsi, si ascriveano servi con tutta, o parte della loro famiglia, o a tempo, e a perpetuità, o a titolo di vendita, o a titolo di volontaria dedizione, e specialmente alle Chiese, o per isfuggire i pesi pubblici, o per un atto di pietà. Chi degli Ecclesiastici non avrebbe perciò innalzato fino alle stelle il sacrificio di Jefte? Se non che *cui bono* il sacrificio della vita? Quello

(a) *Lib. 2. tit. 12. §. 3., & 4.*
(b) *Reg. lib. 2. cap. 4.* (c) *Lib. 2. tit. 33. §. 4., 5.*
(d) *Adverf. lib. 24. cap. 32.* (e) *De Jure clientelari.*
(f) *Vide Du Cange v. Commendati.*
(g) *Tom. 4. Ann. Benedict. ad ann. 1025. n. 72.*

lo della libertà era più meritorio, perchè più profittevole al predicante. Ed ecco a folla gli Oblati; nè solamente i miserabili, ma i benestanti ancora, e doviziosi, altri col capo chino, e colle braccia stese sull'altare offerendovi quattro danari; ed altri per più profonda umiltà presentandovisi con un capestro al collo avente in cima una picciola campana, risegnare al Dator d'ogni bene il più prezioso di tutti i doni da lui ricevuti, dopo quelli della vita, e della redenzione, qual'è la libertà: e quel ch'è più, involvere in essa anche quella di tutta insieme la propria discendenza, ridotta a servir per forza, perchè il loro stipite erasi dato alla schiavitù per divozione (a).

Pippino pensò di ovviare all' inconveniente de' raccomandati; e siccome permise il raccomandarsi all' altrui protezione giusta l' antico costume Longobardo, così vietò ogni raccomandazione servile (b).

E Lodovico il pio, consultando i dettami del dritto naturale, trovò che niuno e più padrone della propria libertà, che della vita: e molto meno di quella de' figli, e quindi con altra legge, non solo proibì ogni alienazione voluntaria di libertà; ma dichiarò nulle eziandio quante fino a quel tempo se ne trovassero fatte: *& chartulae ubi inventae fuerint, frangantur, & sint liberi sicut primitus fuerint* (c). E quando anche taluno per giusta causa *se ipsum ad servitium implicuerit*, ordinò, che ne fossero tuttavia liberi i figli (d).

Ma l'autorità, della Storia fa vedere, quanto poco caso si facesse di tai leggi da chi avendo la forza nelle mani, fece, come suol dirsi, di tutt'erba fascio. In fatti il lodato Giureconsulto Roffredo soggiunge: *sed Neapolitani ab illis*, (cioè da' raccomandati per semplice protezione.) *multa exigunt, & fere ea omnia, quae exigunt Domini a vassalis* (e).

Veramente non trovo legge fra le Longobarde, che vieti a' padroni il gastigare per le proprie offese i servi loro; trovo però dappertutto prescritti i giudizj, e le pene a' servi deliquenti. Dunque il dritto di padronanza non dava giuridizione alcuna. E se l' Eineccio, quantunque congetturi, che tal diritto in Germania siasi col tempo cangiato in giuridizione patrimoniale (f); pure conchiude, che non possa mettersi in dubbio, *quod res redierit ad pacta, & voluntatem Principum hanc jurisdictionem in alios transferentium* (g); ciò molto più sicuramente deve dirsi de' Longobardi in Italia, come farò meglio vedere nella Dissertazione intorno a' feudi, ove diviserò, che cosa importasse cotesta giurisdizion patrimoniale nel nostro Regno.

La

(a) *Mabill. de Re diplomat. lib. 6. n. 4. Du-Fresne v. Oblati Potgies. D. stat. & cond. serv. lib. 1. cap. 3. §. 47.* (b) *Lib. 3. tit. 9. §. 1.*
(c) *Lib. 2. tit. 33. §. 2.* (d) *§. 3. & 4. eod. tit.*
(e) *Du-Cange loc. cit.*
(f) *In Dissert. de orig. atq. indole jurisdict. patrimonialis.*
(g) *Elem. Juri. Germ. lib. 3. tit. 1. §. 67.*

La legge intanto, non prescrivendo limiti all' autorità de' padroni, pensò di poter soccorrere i servi per altra via, ed aprì loro per ogni dove un'asilo. Ogni Casa era per essi un ricovero: e qualunque ricettatore era in obbligo di procurar loro il perdono, e di rimettergli in grazia (*a*).

Volle parimente, che non potessero gli aldioni aggravarsi di pesi straordinarj (*b*). Ed avendo a cuore l'onestà nommen de' servi, che de' padroni, ordinò, che se un padrone adulterasse colla moglie d'un aldione, o d'un servo, lui non consentendovi; marito, e moglie, tornar dovessero liberi assiem co' figli. Ove però il marito consentisse all' illecita pratica, soggiunse, che non vi fosse speranza di libertà sì per essi marito, e moglie, come pe' figli, cui non potesse il padrone dar cosa alcuna *per quodvis ingenium*, nemmeno sotto colore, che fossero figli proprj (*c*).

Nel Capitolare d'Arechi Duca di Benevento (*d*) trovo una legge piena d'umanità. A que', che per delitti doveano servire per tutta la loro vita, volle il Legislatore, che se fossero casati, e non possedessero beni, dovesse il padrone accordare due giorni per settimana, onde provvedere a' bisogni della moglie. Quando poi l' obbligo di servire fosse temporaneo, marito, e moglie dovessero, o ambidue, o a vicenda scontar la pena.

Poichè niuno fra' Longobardi fosse maschio, o femmina potea casarsi senza il consenso di coloro, che aveano sopra di se qualche autorità (*e*); strano non è, che ne' matrimonj de' servi, e de' liberi vi bisognasse il consenso de' padroni. Fra i pesi pertanto de' servi, e de' liberti v'era quello di pagar certa somma per tal consenso; il qual peso chiamavasi *maritagium* (*f*). Ora ne' secoli dell' ignoranza non solo di là dall' Alpi, ma anche nella nostra Italia si tenne, che ciò nascesse da un certo *jus primae noctis*, che più bello è tacere. In fatti Baile coll' autorità di Bonifacio Vannozzi, che scrisse ne' principj del Secolo XVII., racconta, che 'l Cardinal Girolamo della Rovere gittò al fuoco una carta, che conteneva un così brutto privilegio di sua famiglia (*g*). Ma dal fin quì detto intorno all' onestà de' Longobardi anche riguardo a' servi, e da quel che sarò per dire, chiaramente si deduce, quanto eglino fossero lontani da siffatte laidezze, delle quali l'Eineccio ne purga non solo i Longobardi, ma tutti assieme i popoli di origine Germana (*h*).

CA-

(a) *Lib. 1. tit. 25. §. 24.* (b) *§. 95. eod. tit.*
(c) *Lib. 1. tit. 37. §. 4., & 5.*
(d) *Cap. Arechis apud Peregr. §. 6.* [e] *Jo. Petri a Ludewig. in Dissert. consensu conub. extra parent.* [f] *Du-Fresne in Gloss.*
[g] *Bail. in Diction. V. Siste IV. nota H.* [h] *Lib. tit. 1. §. 46. E. J. G.*

CAPO XIX.

Dell' Affrancare.

GRrozio ne' prolegomeni alla Storia de' Vandali, e de' Goti scritta da Procopio, dopo aver parlato delle leggi in generale di tutti i popoli del Settentrione, soggiunge così: *Legibus ritus congruebant graves & ipsi, ac militares: manumissio per sagittam fiebat, docente Paulo Warnefridi, adoptio per arma, quod apud Cassiodorum est*: ove si vede chiaro, che l'affrancare *per sagittam* costumavasi da' Longobardi, e l'adottare *per arma* da' Goti. Ciò non ostante l'Autore della nostra Storia Civile copiando nel *lib.* 5. al *cap.* 5. buona parte d'essi prolegomeni, tutto riferisce a' Longobardi, e perciò ne toglie di peso quelle parole: *quod apud Cassiodorum est*, perchè gli davan fastidio. Infatti la cerimonia dell'adozioni presso i Longobardi faceasi *per Capilli, seu Barbae incisionem*, come abbiam veduto coll'autorità dello stesso Paolo.

Quanto poi al manomettere, è egli vero, che Paolo (a) dice così: *Igitur Langobardi tandem in Mauringam pervenientes, ut bellatorum possint adimplere numerum, plures a servili jugo ereptos, ad libertatis statum perducunt; & ut rata eorum haberi possit libertas, sanciunt more solito per sagittam, immurmurantes ob rei firmitatem quaedam patria verba*. Ma è pur egli ben chiaro, che cotesto Storico parla quivi d'un antichissimo costume di sua Nazione abolito poi a segno, ch'egli stesso non ne sapea la pratica.

Che se 'l lodato Scrittore della Storia Civile avesse voluto prendersi la pena di dare un'occhiata all'Indice delle leggi Longobarde, vi avrebbe trovato il titolo *De manumissionibus*; e cercando nel *Libro II. tit.* 34. di esse leggi, ivi avrebbe letto nel §. I. di tal titolo, che Rotari prescrive quattro maniere d'affrancare tutte umane, e civili, anzichè feroci, e militari. La prima delle quali praticavasi nel seguente modo. Il Padrone donava il servo ad un uomo libero, che trasferivalo ad un altro, e questi ad un terzo, da cui donavasi ad un quarto, il quale menando il servo in un quadrivio, dicevagli: *de quatuor viis, ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem*; e sì presenti testimonj degni di fede, promettea di stargli avanti, obbligandosi d'evizione *per guardiam, seu guadimonium* con prescrivere a se stesso la pena. Allora il servo, dice la legge, diviene *amod*, cioè, come interpreta Grozio (b), *extra potestatem*, e perciò tanto libero, ed estre-

(a) *Cap.* 13. *lib.* 1. (b) *In Sillabo.*

estraneo, che se l' affrancato moriva senza eredi legittimi, in niun modo succedeagli l'antico padrone, ma la Corte del Re.

L' altra specie diceasi per *impans*, voce, che secondo lo stesso Grozio, val quanto pegnorato; perciocchè il servo dovea esser ceduto al Re, *sub fiducia*, che'l dovesse manomettere; siccome il Re facea con suo rescritto: ed allora il servo *per votum Regis* diveniva affatto libero.

La terza specie era, quando il padrone per iscrittura dichiarava il servo *fulfreal*, cioè libero, senza però dargli *quatuor vias*; ed allora veniva ad aggregarlo nel proprio parentado, contentandosi di viver seco, *tanquam cum fratre*, *vel aliis parentibus Langobardis*: ed allora in caso, che l'affrancato morisse senza figli, succedeagli l' antico padrone, salve le disposizioni, che colui vivente potesse aver fatte de' proprj acquisti.

L' ultima specie consisteva nell' ammettere il servo, o l'ancilla nel numero degli aldioni, e delle aldie; della cui qualità, come di un terzo che fra la libertà, e la servitù mi trovo aver detto abbastanza.

V' aggiunse poi lo stesso Legislatore un' altra specie pe' servi, ed un' altra per gli aldioni; cioè che i primi potessero intieramente manomettersi *in Ecclesia circa altare*, ed i secondi con una carta di piena libertà (*a*).

Anzi Astolfo con altra legge (*b*) ordinò, che nel manomettere *in Ecclesia per manum Sacerdotis*, e nell'altro *per votum Regis*, non vi si potesse apporre condizione. Ma in quello *per quartam manum* potesse il padrone *sibi reservare servitium* per quanto vivesse, disponendo, che i servi *post obitum ejus liberi sint*.

E perciocchè le scritture dell' affrancare, conteneano la *guardia*, cioè la promessa d' evizione colla pena; volle la legge; che chiunque osasse contrastarne il valore; soggiacer dovesse alla pena prescritta. Che se costasse aver l' attore medesimo imbolata alcuna di tai carte; l' affrancato rimanea tuttavia libero *per praeceptum Regis*, ed esigea due terzi del proprio *Guidrigild* dall'attore, il quale era tenuto a pagar l' altro terzo alla Corte del Re (*c*).

A prendere finalmente gli uomini per la parte più debole; qual' è la passione d' amore; stabilì la legge, che niun uomo libero potesse torre in consorte un' ancilla, o un aldia, se prima non procuravale la piena libertà, altrimenti illegittimi fossero i figli, che ne nascessero (*d*).

Astolfo finalmente ordinò, che se taluno venuto a morte non potesse liberare i suoi servi *circa altare*, bastasse ad adempire tal soleni-

(a) §. 4. *eod. tit.* (b) §. 9. *eod. tit.* (c) §. 10. *eodem tit.*
(d) *Lib.* 2. *tit.* 1. §. 8., & 9.

nità quel Sacerdote, ch' egli disegnasse: *quia maxima merces nobis esse videtur, ut de servitio servi ad libertatem deducantur: eo quod Redemptor noster servus fieri dignatus est, ut nobis libertatem donaret* (a). Ecco quelli, che chiamiam barbari, perchè così abbiamo inteso chiamarli.

Se i servi Longobardi per antichissima costumanza, siccome dissi nel *cap.* 8., aveano proprj assegnamenti, ed in conseguenza un peculio, che lor si lasciava godere, ma che non poteano alienare senza il permesso de' padroni; a più forte ragione l'ebbero in Italia così essi, come gli aldioni, i quali erano per lo più *censili*, e *terziatori*, ed alcuni ancora *medietarj* del frutto di que' terreni, che aveano a coltivare, detti per ciò con termine generale *parziarj*: ma pur quivi alienar non poteano, se dal padrone non si prestava loro l'assenso, benchè potessero trasmettere a' figli i proprj acquisti. Per legge però speciale poteano dare a *socida* i loro animali (b): nel che concordano le leggi, ed i Trattati avuti co' Napoletani; e se questi non bastano vi son moltissimi esempj di cose giudicate. Voglio addurne due del 905., e 906. in una controversia avuta fra 'l Munistero di S. Ambrogio di Milano, con que' della Corte Lemonta presso il Lago di Como; ne' quali giudizj la vinsero que' rustici: essendosi giudicato da Andrea Vescovo di Milano Messo dell' Imperador Lodovico III., che non dovessero eglino esser' astretti a contribuire, che l'antico solito, cioè *denariorum libras III., cum solidos X., frumenti sextaria XII., caseum libras XXX., pullos pares XXX., ova CCC. Insuper olivas ejusdem Curtis Lemontae cum Regali dispendio colligere, & premere* (c).

Finalmente soggiunger devo così a questo, come al precedente Capitolo, che sebben le leggi non prescrivessero pena a chi uccidesse taluno del proprio servigio; gliela minacciarono i Canoni di più Concilj: *excomunicationi, vel paenitentiae biennii esse subjiciendum, qui servum proprium sine conscientia judicis occiderit*. E se le leggi accordarono a qualunque ricettatore d' un servo perseguitato il poterlo rimettere in grazia del padrone prima di restituirlo; molto più ciò conveniva agli Ecclesiastici, quando il servo si ricoverasse in Chiesa, tuttochè fosse lecito al padrone di farnelo estrarre, come dirò in trattando dell' asilo.

(a) *Lib.* 2. *tit.* 18. §. 3. (b) *Lib.* 2. *tit.* 32. §. 3. (c) *Murat. dissert.* 14.

CAPO XX.

De' Figli di Famiglia, e de' Minori.

I Figli erano nella famiglia, ma non nella podestà del padre, il quale durante la loro età minore era tutore della lor persona, e ne amministrava, ed usufruttuava i beni, insinoattanto che divenuti eglino maggiori; potendosi reggere per se stessi, uscivano dalla Casa paterna. Senza dunque esservi bisogno di manceppazione poteano obbligarsi insiem col padre, comparire in giudizio per se soli, contrattare con altrui, e col padre medesimo: acquistare, e ritener gli acquisti in proprietà, ed in usufrutto; e le donazioni in fine da padre a figlio valeano, non altrimenti che se fatte ad un' estraneo (*a*).

Non potea però il padre senza giusta causa diredare un figlio, nemmen vivente trasmettere altrui la sua roba: e giusta causa era il macchinare contro la vita del genitore, il batterlo, e l' aver che fare colla madrigna; nè il figlio non avendo discendenti, potea *per quodlibet ingenium* far passare i suoi beni nel dominio altrui (*b*); ma di ciò quando tratterò delle successioni.

I Romani, dice Montesquieu (*c*) aveano avvezzata la lor gioventù ad una estrema dipendenza, e perciò prescrissero una lunga minoranza, cioè fino al quinto lustro; ma nelle Monarchie non si richiede tanta restrizione. Ecco perchè i Borgognoni stabilirono l' età maggiore dopo i quindici anni. I Longobardi però tolsero la via di mezzo, e la fissarono compiuto l' anno diciottesimo, la quale età si volle perfetta (*d*). Intanto non faceasi distinzione alcuna fra minore, ed impubere, e tutti fin' alla maggioranza reputavansi infanti. Sicchè non solo non valeano qualsivogliano contratti, ch' essi facessero anche un sol giorno prima di terminare gli anni diciotto; ma nemmeno tenuti erano a restituire qualunque somma, ch' avessero ricevuta, perchè il compratore, o 'l creditore, *quando comparavit, aut infiduciavit* (dice la legge), *tunc debuit prospicere, quia puer ipse infra aetatem erat, & contra legem faciebat* (*e*).

Per l' elezione dello stato però bastava l' anno quattordicesimo compiuto, e quanto alle fanciulle il dodicesimo (*f*); purchè tuttavia si fa-

[a] *Carol. de Tocco in gloss. ad* §. 7. *tit.* 35. *de praescript. lib.* 2., *Andreas de Barulo in Comment. ad Leg. Langob. tit. de patria potest.*
(b) *Lib.* 2. *tit.* 14. §. 12. & 13. [c] *Tom.* 1. *liv.* 5. *chap.* 7. *Esp. des Loix.*
[d] *Lib.* 2. *tit.* 29. §. 1. (e) §. 2. *eod. tit.*
[f] *Lib.* 2. *tit.* 8. §. 2., & 8.

si facesse col consenso del padre, e della madre, o del tutore, o sia mondualdo. Ed ecco il perchè Lodovico Pio ordinò, che chiunque avesse l'ardire di chericare un ragazzo, o di velare una fanciulla senza tal consentimento, dovesse al padre, o al tutore pagare la pena d'un triplicato *Guidrigild*, come se reo di triplicato omicidio; e'l giovane, o la velata *habebant facultatem corporis sui*, cioè tornavano liberi (a).

Oltre di che il padre, che avea due soli figli, non poteva avviarne alcuno per la Chiesa, dovendo uno servire in guerra, e l'altro rimanersi per la famiglia; e'l peculio castrense del fratello, che andava, dovea dividere coll'altro, che rimanea (b).

Venendo ora a' tutori, dico in primo luogo, che essendo i pupilli sempre fanciulli, non passava differenza fra tutore, e curatore e perciò di curatori nè nelle leggi, nè nell'antiche carte vi è verbo alcuno. E per secondo, che i Longobardi in Germania nemmen sapeano cosa fosse testamento: l'appresero in Italia, ma non l'ammisero, che *informe*, e per le cause pie, come appresso dirò. Non v'erano dunque tutori testamentarj, ma solo Legittimi, e Dativi. Tutori legittimi erano gli agnati più prossimi: in loro difetto destinavasi da' Magistrati il tutore (c).

Il primo tutore però era il Principe, e per esso i suoi Ministri. Di quì è, che i tutori anche legittimi per entrare nell'amministrazione dovean'essere necessariamente confermati dai Giudici; dove per Diritto romano tal conferma bisognava solo a' tutori testamentarj, i quali fossero nominati da persona illegittima, o se fossersi dati ad un manceppato, o fossero scritti in un Codicillo non confermato con testamento (d). E questa è una delle pratiche della G. C. che trae l'origine dalle leggi Longobarde, cioè la confermazione di qualsivoglia tutela.

Dall'essere i tutori, come vicarj del Magistrato ne seguiva che potessero rimoversi senza altrui ricorso, ma per semplice notizia di lor cattiva condotta; e da Lotario l'ispezione sopra i medesimi fu imposta a' Vescovi, perchè dopo averneli avvertiti, ove non gli vedessero corretti, ne passassero notizia al Principe, o a suoi Ministri (e).

Erano intanto i tutori in luogo di padre, nè per contratto che facessero v'occorrea l'intervento del pupillo: dovean sibbene farlo coll'autorità, ed in presenza de' Giudici. Nè i tutori dati da' Giudici, nè i legittimi eran tenuti a malleveria; anzi quest'ultimo nemmeno do-

(a) *Lib. 1. tit. 33. §. 4.*
(b) *Lib. 1. tit. 14. §. 11.* (c) *Lib. 2. tit. 49. §. 1.*
(d) *§. ultim. Instit. qui tutor dare poss. Heinec lib. 1. tit. 1. §. 345. ad 38.*
(e) *Lib. 3. tit. 39.*

doveano dar conto, perchè erano usufruttuarj de' beni de' pupilli con obbligo di prestar loro i convenevoli alimenti, e di bentrattarli : doveano solo far l' inventario, e conservare i fondi pupillari; ma i dati da' Giudici eran' obbligati a render conto esattissimo (*a*).

Quando i beneficj dai Padri passarono a' figli, al Principe appartenne il delegare un amministratore di tali beni, senza aversi riguardo a' tutori leggittimi; da che il frutto de' beneficj non ad essi apparteneva, ma al Principe medesimo: e di quì l' uso de' Baliati (*b*).

CAPO XXI.

Delle Donne, e de' loro Manovaldi.

DAl vocabolo germano *mund*, che significava bocca, si formò la voce *mundium* dinotante tutela, patrocinio: cui erano subordinati i servi, i minori, e le Chiese padronali, e commendatizie, e talvolta le Città ancora (*c*); ed oltre a questi le donne, che diceansi non aver bocca, perchè nulla potean fare da se: *Nullae mulieri liberae sub Regni nostri ditione lege Langobardorum viventi liceat in suae potestatis arbitrio, id est sine mundio vivere, nisi semper sub potestate viri, aut. potestate Curtis Regiae debeat permanere* (*d*). Il loro tutore adunque appellavasi *mundualdus*, donde l' italiano mondualdo, o manovaldo-uficio, che apparteneva al padre, o ad uno de' fratelli, o a tal' altro agnato, essendo esse vergini. Passavano poi nel *mundio* del marito; ma vedove ritornavano a quello de' loro congionti; e se altri non aveano, lor manovaldo era il Magistrato in nome del Principe (*e*).

Il manovaldo leggittimo godea del frutto de' loro beni coll' obbligo d' alimentarle a misura di tai beni; ed era a parte delle composizioni per le offese, che lor si facessero: oltre di che morendo la donna senza figli, n' era egli l' erede, come dirò parlando delle successioni (*f*).

Con tutta la restrizione sudetta, la donna era libera nell' elezione dello stato compiuto l' anno dodicesimo: potendo contraddire anche al padre in quanto a ciò: *quia pejus tractata esse non potest, quam si illum virum accipiat, quem ipsa non vult* (*g*).

Per-

[a) *Heinec. lib. 1. tit. 16. §. 373. ad 375. Lib. 2. tit. 25. Ll. Lang.*
[b] *Du-Fresne Gloss. Burcard. decret. 19. p. 168.*
(c) *Du-Change in gloss.* (d) *Lib. 2. tit. 10. §. 1.*
(e) *Lib. 2. tit. 10. §. 1. & tit. 11. §. 1. & 3. ac alibi passim.*
[f] *Carol. de Tocco in Gloss. ad dict. §. 1. tit. 2., Andreas de Barolo in comm.*
[g] *Lib. 2. tit. 11. §. 4.*

Perdeasi dunque il *mundio* muliebre, e con esso tutti i vantaggi, ch'indi provenivano, se il manovaldo maritasse la sua *frea*, cioè la donna a se subordinata, contro alla di lei voglia: se anche lei consentendovi, la casasse con un servo, o con un'aldione: se la calunniasse in giudizio: se l'insidiasse la vita, o l'onore: se consentisse all'altrui violenze: se le facesse mancare il bisognevole a proporzione del di lei stato, e degli averi: se la chiamasse *masca*, cioè strega, o la battesse, non essendo però padre, o fratello; o pure ciò non facesse nella di lei minore età *pro honesta disciplina*. Al Padre però, al fratello, ed anche al marito era sempre permessa una ragionevole correzione (*a*).

C A P O XXII.

Degli Sponsali, e delle Nozze.

NOn erano gli sponsali una promessa, che potesse sciorsi senza il consenso de' due contraenti: che anzi vi era la pena a chiunque di essi senza giusta causa si desse addietro. Se mancava per lo sposo, dovea la donna tollerare per ben due anni: scorsi i quali ella rimanea sciolta; e 'l padre, il fratello, o chiunque avesse il di lei *mundio* chiamava a Corte il mancator di parola, ed obbligava lui, o 'l di lui mallevadore, ad assegnarle il *messio* promessole, *eo quod sponsus intra praefinitum tempus eam uxorem tollere neglexerit, aut voluntarie dilataverit, excepta inevitabili causa* [a]: e giusta causa era, se la donna divenisse leprosa, o invasata, o se perdesse ambedue gli occhi, o se seguisse omicidio fra' respettivi congiunti; o finalmente se si lasciasse viziare: *adulterata sit*, dice la legge, chiamando adulterio lo stupro d'una donna promessa. Dovea però provarsi il delitto, altrimenti lo sposo accusatore era tenuto ad impalmarla, ed a raddoppiarle il *messio* [c].

Che se il matrimonio si differisse oltre a' due anni per colpa del padre, del fratello, o del manovaldo; non solo doveano allo sposo la pena stabilita negli sponsali, ma il loro *guidrigild* alla Corte del Re. Ma se la donna promessa si maritasse da se fra i due anni, dice la legge: *si aliqua ei portio ex parentum successione debetur, amittat ipsam portionem, & nuda, & vacua de rebus parentum suorum vadat . . . nec possit ei pater, aut frater per aliquod ingenium aliquid dare*,

[a] *Lib.* 2. *tit.* 11. §. 1. *ad* 4. [b] *Lib.* 2. *tit.* 1. §. 1.
[c] §. 2., 3., §. 11. *eodem tit.*

re, vel hereditatem relinquere; e colui, che l' impalmava, era tenuto a pagare allo ſpoſo il doppio del *meffio*, e 'l proprio *guidrigild* alla Corte del Re [a].

Ogni delitto finalmente di fuga, di violenza, di ſtupro in perſona di una donna promeſſa era un' oltraggio allo ſpoſo, e dovea ſcontarſi al medeſimo, come dirò a ſuo luogo.

In tutte le leggi Longobarde non v'è un ſol verbo di dote; anzi eſpreſſamente ſi trova ſtabilito, che la donna doveſſe contentarſi di quel *falderfio*, ciò è di quel corredo, che al padre, o a' fratelli piaceſſe di darle [b].

Il marito era quello, che in un certo modo comperava la moglie, da che egli *quaſi pretium emptionis*, come ſpiega l' Eineccio [c], dovea coſtituirle la *meta*, o ſia *meffio*, val quanto dire un' annuo aſſegnamento, da goderſelo fino a morte nel caſo di vedovanza: e tanto era a ciò tenuto, che le ſi dovea anche nel caſo, che non gliene aveſſe fatta promeſſa in iſcritto; purchè però non ſi foſſe maritata in diſcordia de' ſuoi [d]. La qual *meta* in quanto a' Signori di primo rango non poteva eccedere i ſol. 400., ed in quanto agli altri nobili i 300.: e meno dovea eſſere per gli altri a proporzione [e].

Non baſtava la benedizione del Sacerdote, perchè la donna poteſſe pretendere alcuno de' lucri nuziali: era neceſſario il concubito: E' nota la ſtoria di Federigo III. rapportata da Enea Silvio (f), il quale Federigo avendo differito il congiungerſi con Eleonora portogheſe, che avea ſpoſata; pregato inſtantemente da Alfonſo, che mal ſofferiva il rammarico della ſpoſa; ſi coricò finalmente con lei così veſtito com' era: indi dato ordine d'alzarſi la coltre del letto in preſenza di molte dame ſpagnuole, diè loro motivo di gridar, come matte; finchè veduto Federigo veſtito, s' accorſero della burla.

So ea il marito nel levarſi di letto la prima volta far un dono alla moglie, che *morgengap* chiamavaſi, e volea dire dono mattutino: il quale le apparteneva in uſufrutto, e proprietà; ma dovea farſi per iſcritto, nè potea eccedere per legge la quarta parte degli averi del donante [g]. Anzi tal dono ſi promettea nelle carte nuziali [h].

Nulla più dar potea il marito alla moglie durante il matrimonio: in morte bensì, oltre la *meta* in uſufrutto, ed il *morgengap* in uſufrutto, e proprietà, potea farla uſufruttuaria della metà delle

(a) *Dicto §. 11. eod. tit.*
(b) *Lib. 2. tit. 14., §. 15., & tit. 1. §. 4.*
(c) *Lib. 1. tit. 9. 181,*
(d) *L. Lang. lib. 2. tit. 4. §. 7., & tit. 3. §. 3., & tit. 14. §. 15.. Cor. de Teco in gloſſ. ad §. 4. tit. 2. lib. 2. & Capit. Adelchis §. 3. apud Pereg.*
(e) *Lib. 2. tit. 4. §. 2.*
(f) *In vita Friderici.* [g] *Lib. 2. tit. 4. §. 1. & 2.*
(h) *Heinec. lib. 1. tit. 10. §. 216. in notis*

le sue rendite, avendo, o non avendo figli di lei; e della quarta parte, ed anche meno a proporzione, avendo figli d'altro matrimonio (a).

Passando la Vedova ad altre nozze, dovea il secondo marito rifare gli eredi del primo della metà del *messio*, vale a dire che l'assegnamento vitalizio di lei pagarsi dovea metà da essi eredi, e metà dal secondo consorte (b).

C A P O XXIII.

Delle Nozze proibite.

IL matrimonio oltre ad essere sacramento, è un contratto; perciò possono le leggi Civili aggiungere qualche cosa di più a quelle della religione, ma nulla richiedere di contrario alla medesima. Possono dichiarare illegittimo, ed ingiusto alcuno di tai contratti in certi casi, e tal volta anche nullo, togliendogli tutti gli effetti civili, e prescrivendo anche pene al trasgressore. Per questi principj dalle leggi Longobarde furono vietate le nozze fra un servo, ed una donna di libera condizione con pena della vita ad ambedue; ed in questo sol caso la legge accordò non solo al padre, ma anche agli altri agnati l'uccidere la colpevole, o il venderla fuori dello Stato. Quando però passato un' anno non avessero i di lei congiunti procurata la loro morte, si volle, che dovessero l'uno, e l'altra servire perpetuamente o al Re, o al padrone del servo [c]. Vietate fra un' ingenuo, ed una serva, o un aldia, se prima non l'avesse data, o procurata la libertà; altrimenti i figli non si riputavano legittimi, siccome mi trovo aver detto [d].

Vietate fra congiunti insino a' consobrini; nè uno di essi potea sposare la vedova dell'altro, e molto meno la propria cognata: nè vi era matrimonio fra padrigno, e figliastra: nè tra figliastro, e madrigna: nè tra compare, e comare: nè tra lui, e la figlioccia: nè tra essa figlioccia, e 'l figlio del compare: ed i gradi d'affinità furono uguagliati a' gradi di parentela. Per tutte infine le congiunzioni proibite da' sacri Canoni, pene pecuniarie, scomuniche, correzioni, confiscazioni di beni. illegittimità di figli [e]; ed oltre la facoltà accordata a' Vescovi di correggere chi contravvenisse, fu anche imposto a' Giudici di procedere con tutto il rigore; *& qui de nostris judicibus*

[a] *Lib.* 2. *tit.* 4. §. 3. *&* 4. [b] *Tit.* 1. §. 5. *eod. lib.* 2.
[c] *Lib.* 2. *tit.* 9. §. 1. *ad* 4. [d] *Lib.* 2. *tit.* 1. §. 8. *&* 9.
[e] *Lib.* 2. *tit.* 8. §. 1. *ad* 16.

bus neglexerit causam istam ad judicandum, aut distringendum, componat guidrigild suum [a]. La correzione a' Vescovi, la giuridizione a' Giudici laici: le quali ultime leggi sono di Carlo M., e di Lotario il pio, confermate da Arrigo Imperadore *consilio nostrorum Principum, Archiepiscoporum, Marchionum, Comitum, ac judicio judicum, sive consensu omnium judicantium* [b].

Proibite le nozze di una fanciulla prima di compiere l'anno XII. sotto pena di soldi 900. [c]: proibite fra una femmina anziana, ed un ragazzo [d]; anzi Carlo M. vietò ogni sproporzionata disuguaglianza di età (e); *quia multas ex hujusmodi contractu nuptiali ruinas animarum factas audivimus, & tales fornicationes perpetratas, quales inter gentes esse non debent*; *unde*, conchiude la legge, *qui haec prohibita de caetero usurpare praesumpserit, ab omni consortio Ecclesiastico sit alienus, sed nec a publicis sit immunis judiciis*. Ed è notabile, che la legge è dettata direttamente contro coloro, che presumessero *puerum, vel puellam in matrimonio sociare in dissimili aetate*.

Per gli uomini adulti non vi è legge, che proibisca loro il casarsi senza il consenso de' genitori: perchè essi dopo l'anno diciottesimo poteano contrattar liberamente: ma per le donne, Dio guardi, che taluna osasse prender marito senza che v'assentissero il padre, o in suo difetto il di lei manovaldo. Primieramente il marito dovea pagare 40. sol. al genitore, o al manovaldo: perdea per secondo la speranza del *mundio*, e per conseguenza la successione alla moglie in caso, che gli premorisse senza figli: per terzo non avea ella che pretendere dalla Casa paterna; e Vedova finalmente, quando il marito non si trovasse averla costituita la sopravvivenza, non avea diritto di obbligarvi i di lui eredi (f).

C A P O XXIV.

Del Ripudio, e del Divorzio, del Semimatrimonio, e di quello ad Morganaticam.

Vietata era espressamente la poligamia, e salvocchè in certi casi, indissolubile era il matrimonio, sicchè se taluno, ripudiata la prima mo-

[a] §. 10. & 13. *eodem tit.* [b] §. 16. *eod. tit.*
[c] *Tit.* 8. §. 2. *lib.* 2. [d] §. 9. *eod. tit.*
[e] §. 11. *eod. tit.* [f] *Lib.* 2, *tit.* 2. §. 1. *ad* 5.

Moglie *absque culpa legitima*, ne toglieva un' altra, oltre al doversi ricongiungere colla prima (se pur' ella volea, e non piuttosto rimanersi nella Casa paterna), dovea pagare 500. soldi alla Corte del Re; e la donna, che scientemente si univa con uomo maritato, perdea tutti i proprj beni, che s' acquistavano metà da' suoi più propinqui, e metà dalla Corte del Re, *& illa vitium suum sibi reputet*, dice la legge (*a*). E colpe legittime pel ripudio reputavansi l' adulterio, il conspirare con altri alla morte del marito, e gli atti turpi (*b*). Nel che fu seguito il Can. 25. del Concilio Agatense, in cui si decise, che la causa dovesse discutersi in un consesso di Vescovi provinciali. Lotario però restrinse il permesso del repudio al solo adulterio, con facoltà al marito di torre altra moglie: e 'l permesso del divorzio col vicendevole consenso *pro sola religiosa vita*. Non altrimenti stava risoluto pe' Franchi: *secundum domini mandatum legitimum Conjugium nequaquam potest ulla occasione separari, excepta causa fornicationis, nisi consensu amborum, & hoc propter servitium Dei* (*c*). Ma Lotario vi aggiunse, che ciò dovesse permettersi dopo avere il Vescovo posti in disparte i Conjugi, ed esaminato, se tal consenso fosse intieramente libero (*d*).

Tale in quanto al repudio *causa fornicationis* fu la dottrina de' PP. Greci, seguita da alcuni de' nostri; ma impugnata acremente da S. Agostino (*e*): e dopo lui da moltissimi PP., e Dottori Latini; nè la controversia finì prima del Concilio di Trento, il quale dietro alle orme de' Concilj Illiberitano Can. 9., e Millevitano Can. 17. decise formalmente: *maechati sunt, qui dimissa adultera, aliam duxerint, & ea, quae dimisso adultero, alii nupserit* (*f*).

Non ostanti tai leggi, cattivissimo esempio dierono i Principi col ripudiare le mogli anche per lievi cagioni, ed indi passare ad altre nozze. Così fecero Carlo Martello, Carlo M. due volte, Arrigo l' uccellatore, Federigo I., e tanti altri. Ed intorno al divorzio col vicendevol consenso non solo *causa religionis*, ma eziandio *ad copulam matrimonii*, se ne leggono le formole nel Sirmondo (*g*), e presso Marculso [*h*]. Nè per quanto fulminasse la Chiesa si venne a capo di riformare codesto abuso prima del secolo dodicesimo. Io non so, se sia vero ciocchè afferma l' Abate du Coyer nella vita di Gio: Sobieschi, cioè che i Polacchi si sono ostinati sul punto del repudio *causa fornicationis*. So tuttavia, che non mancano certe penne oltramontane, ch' ardiscono ancora di mettere in disputa quest' articolo.

[a] *Lib. 2. tit. 13. §. 1. & 2.* [b] *Car. de Tocco in gloss. ad dict. leg.*
[c] *Capitular. lib. 6. §. 191.* [d] *§. 6. eod. tit. 13. Lib. 2.*
[e] *Lib. 1. de adul. conjug.* [f] *Sess. 24. cap. 7.*
[g] *Cap. 19.* [h] *Lib. 2. cap. 30.*

Per difesa poi d'un altra legge pur di Lotario, ch'è la settima sotto lo stesso *tit.* 13. del *lib.* 2., le cui parole sono: *Nulli liceat in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem, & concubinam: quia cum domus non sit lucrum, animae fiat sit detrimentum: nam sicut Christus castam observat Ecclesiam, ita vir castum debet custodire conjugium*; sonosi addotti così il Canone 17. del Concilio Toletano I. tenuto nella fine del secolo IV., come le parole di S. Isidoro, che fiorì tra la fine del VI., e 'l principio del VII. rapportate da Graziano (*a*), oltre a molti Capitolari de' Re Franchi: e tanto si è detto, e ridetto, che superfluo sarebbe il dirne di vantaggio. L' apologia del Giannone è per le mani di tutti: Gio: Schiltero (*b*), e Cristiano Tomaso (*c*) ne trattano per disteso. E sono ben note le leggi, che 'l proibirono in Oriente, cioè quelle di Basilio il Macedone (*d*), di Lione il Filosofo (*e*), e di Gostantino Porfirogenita (*f*); e le decisioni del Concilio Lateranense tenuto verso i principj del secolo XVI. sotto Leone X. (*g*), e di quel di Trento (*h*).

Convien solo, ch' io riferisca l' opinione dell' Eineccio, il quale crede, che il concubinato permesso nella citata legge di Lotario a chi non avea moglie legittima, fosse il matrimonio *ad morganaticam*, del quale si parla nel *lib.* 2. de' Feudi al *tit.* 29. con le seguenti parole: *Quidam habens filiam ex nobili conjuge, post mortem ejus non valens continere, etiam minus nobilem duxit, qui nolens existere in peccato, eam desponsavit, ea lege, ut nec ipsa, nec filii ejus amplius habeant de bonis patris, quam dixerit tempore sponsaliorum, v. g. decem libras, vel quantum voluerit dare, quando eam desponsavit: quod Mediolanenses dicunt, accipere uxorem ad morganaticam, alibi lege salica*; ed è egli mosso a così credere, perchè certe donne d' inferior grado congiunte a Signori, ed a Principi assoluti le trova chiamate ora mogli, ed or concubine; il qual vocabolo a que' tempi volea significare una moglie di secondo ordine (*i*).

La differenza, che passava tra 'l matrimonio legittimo, e quello *ad morganaticam*, che *disparagium* anche fu detto, consisteva, che dove nel primo lo sposo era tenuto ad assegnare il *mefio*, alla sposa; nel secondo non le dovea, che 'l dono mattutino; del qual solo dovea esser contenta, senza pretendere nè titoli, nè dignità, nè cos' altra alcuna appartenente al marito; ed i figli seguir doveano la sorte della madre: onde fu che Grozio, e Rittersuzio credettero, che la denomi-

[a] *Distinct.* 34. *c.* 5. *& cap.* 14. [b] *De libertate Eccles. Germ. lib.* 7. *cap.* 2. (c) *De Concubinatu* §. 27. [d] *Apud Leunclav. de Jure Graec. Rom. lib.* 2. *n.* 2. *tit.* 1. (e) *In Basil. nov.* 89. [f] *Harmenop. Procheiron. Juris l.* 4. *cap.* 7. [g] *Decretal.* 7. *lib.* 5. *tit.* 16. *cap.* 1. [h] *Sess.* 24. *de Reform. matrim. cap.* 8. [i] *Heinec. Elem. J. Ger. lib.* 1. *tit.* 13. *de matrimon. ad morganat.*

minazione *ad morganaticam* fosse derivata dal *morgencap*: nel che però vengano contraddetti da Arrigo Coccejo, e dal citato Eineccio, i quali a tal voce danno altre derivazioni (*a*).

CAPO XXV.

Del Monacato.

Sia vero, che 'l primo Munistero si fosse fondato in Roma da S. Attanagi nel 328., come pensa il Baronio; o presso Milano per opera di S. Martino poi Vescovo Turonese nel 356., come sostiene il Muratori: certo si è, che a' tempi de' Longobardi il Monachismo si de' maschi, e sì delle femmine erasi già sparso per l' Italia; e che andò sempre più diffondendosi, massime dopo il secolo VI., nel quale fiorirono il S. Patriarca Benedetto, e Scolastica sua sorella: il cui ordine religioso si stabilì nelle Provincie dominate da essi Longobardi; siccome il Basiliano si estese nell' altre dipendenti dall' Imperio d' Oriente. Non è maraviglia, che a proporzione del numero de' Regolari, e delle loro ricchezze, fosse andato sempre diminuendosi l' antico fervore: specialmente quando la corruttela de' costumi ne' popoli era già divenuta pressochè universale. Vi furono per altro in ogni tempo de' buoni, e degli ottimi, i quali gridavano contra i discoli; oltre l' esortazioni, e le minacce de' Concilj, e le incessanti cure de' Principi. Io certamente avrei amato meglio di non entrare in tal materia; ma come le leggi, c' ho per le mani, ne parlano, non posso astenermi dal dirne ciocchè vi ritrovo ordinato.

In quelle de' cinque Re Longobardi non ne trovo, che poche; ma da Carlo M. in poi molte cose furono stabilite riguardo a' Religiosi. Non tutte sono ne' tre libri delle leggi Longobarde, perchè Pietro Diacono, o qual' altro si fosse, che gli compilò molte leggi si lasciò addietro, le quali pur si leggono così nel Codice della Cava, come negli altri Mss., che furon fatti copiare dal Muratori, e si leggono nel *tom.* 1. *p.* 2. della di lui Raccolta delle cose d' Italia. Il che mi dimenticai di avvertire nel Capo XIV., e sono ora in obbligo di quì soggiungere.

Carlo adunque, sebbene fosse stato così propenso in fondar Chiese, e Munisteri, ove ne vide il bisogno (che molte, e molti ne fe construire); pure ne ordinò la demolizione, dove gli parve, che soverchiassero; e 'l di lui esempio seguendo Lotario: ordinò, che *si uno in*

(*a*) *Heinec.* §. 306. *loc. cit.*

in loco plures Ecclesiae sint, quam necesse sit, destruantur (a). Carlo parimente per tutti i suoi dominj prescrisse, che non si ricevessero Religiosi oltre al convenevole; anzi in una legge tra le Longobarde soggiunse: *De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant, quam a nobis licentiam postulent*; e ciò perchè alcuni cercavano così di sfuggire i pesi pubblici: e perchè *quosdam cupiditatis causa ab his, qui res illorum concupiscunt circumventos audivimus* (b).

E Carlo fu il primo che si fe sentire contro de' Monaci vagabondi (c). Nel che fu imitato da Pippino, e poi da Lodovico Pio, che gridò forte contro de' fuggitivi, e degli apostati (d). Straordinario sarà stato a que' tempi il numero di costoro, poichè il Concilio Vernense II., tenuto nell' 843., o a quel torno, nel Canone II., dopo aver imposto di ritornare ne' Chiostri a' Monaci girovaghi: *qui sanctae Religionis propositum impudenter infamant*; ebbe a soggiugnere: *De his autem, qui post evidentem professionem Monasticam, etiam habitum reliquerunt, vel qui sua culpa projiciuntur, nisi redire, & quod spoponderunt, implere consentiant, hoc credimus posse remedio subveniri, cum in ergastulis conclusi iamdiu a conventu hominum abstineantur, & pietatis intuitu convenientibus macerentur operibus, donec sanitatem correctionis admittant*.

Due altre leggi si leggano del suddetto Lodovico presso il lodato Muratori; le quali, perchè riguardano roba, e son per tutte le Genti di Chiesa, me lo riferbo a luogo più opportuno.

Ma ciò, che appartiene a questo Capo si è, che codesti Principi, oltre de' reiterati ordini a' Claustrali dell' un sesso, e dell'altro, *ut secundum regulam vivant* (e), ne addossarono sovente così i Vescovi, come i Manovaldi, e protettori Ecclesiastici, e secolari: *ut Monasteria virorum, & puellarum, quae in mundio palatii esse noscuntur, vel etiam in mundio Episcopali, sed & de reliquis hominibus esse inveniuntur, distringantur ab eo, in cujus mundio sunt, ut regulariter vivant, & si emendare nequiverint, nobis nuntietur* (f). Cura, che lo stesso Concilio di Pavia nell'anno 855. raccomandò a Lodovico II. con queste parole: *De Monasteriis autem virorum, seu faeminarum &c., quia inspiratio omnipotentis Dei (credimus) cor vestri moderaminis incitavit, ipsi gratias referimus. Nam quod jam maxima ex parte ordinem suum amiserint, omnibus est manifestum. Quae ut ad pristinum statum reducantur, in Domini, ac Genitoris vestri, ac vestra gloriosa dispositione consistit*. Ed eravene troppa ragione: cito qui l' autorità d' un-san-

(a) *Lib. 3. tit. 1. §. 46.* (b) *Lib. 3. tit. 1. §. 13.*
(c) *Capit. lib. 6. cap. 140.* (d) *Apud. Murat. Rer. Italic. tom. 1. p. 2. Capit. Pip. §. 16, & supplem. Lud. §. 4.*
[e] *Lib. 3. tit. 1. §. 8.* [f] *§. 18. eod. tit.*

fanto Religiofo, tra perchè non può effer fofpetta, e perchè la trovo addotta dal Muratori [a]. E' di Pafcafio Radberto Abate di Corbeia, perfonaggio d' incorrotta fantità, che fiorì nel IX. fecolo. Ed eccone le parole nel *lib IV.* fopra Geremia: *Ecce jam paene nulla est fecularis actio, quam non Sacerdotes Christi administrent; nulla mundi negotia, in quibus Ministri Altaris se non occupent. Nulla rerum improbitas, qua se Monasticus Ordo non implicet; paene nulla inlecebris vitae blanditiεs, qua se castitas Sanctimonialium non commaculet.* Ecco il perchè Pippino destinò per tutto lo Stato Vifitatori *unum Monacum, & alium Cappellanum previdendo, & inquirendo per Monasteria virorum, & puellarum, quae sub sancta regula vivere debent, quomodo est eorum habitatio, aut qualiter est vita eorum, aut converfatio eorum; & quomodo quodlibet Monasterium, debent habere unde vivere possit* [b].

E Lodovico Pio anche a' fuoi Meffi impofe, che *Monasteria Monacorum, & puellarum, & senodochia circumeant. Si unde administreatur, debita obsequia habeant, & concorditer degant, inquirant, quidquid inordinatum repererint, regulariter corrigant* [c]. Ma le cofe, ripiglia Muratori [d] " andarono poi di male in peggio, ancorchè " prima, e dopo non ceffaffero tanto i facri Canoni, quanto le leg- " gi de' Principi di metter freno agli abufi, e d' inculcare la Mo- " naftica difciplina. " Tanto è egli vero, che l' ozio, e le ricchezze fanno una peffima lega.

E venendo con particolarità alle Monache, alcune di effe fi rinferravano in un Chioftro: altre o vergini, o vedove profeffavano caftità nelle proprie Cafe. Quanto alle Clauftrali, faceano effe profeffione per lo più dopo tre anni di noviziato; e quantunque generalmente non ufaffero d' ufcire dal recinto de' Chioftri, pur tuttavia fel faceano lecito tal volta, affettando qualche giufto motivo; ma Gregorio M. [e] fe fentire al Vefcovo di Sardegna, che nol permetteffe *pro quibuslibet causis privatis, vel publicis*. E Carlo M. in un Capitolare dell' 802. [f] ordinò, *ut monasteria puellarum firmiter observentur, ut nusquam vagari sinantur*. Il che fu anche inculcato dal Concilio di Acquifgrana [g]. Ma nulla fe ne fece fino a' tempi di Pio V., che precettò la perfetta Claufura. Oltre di ciò lo fteffo Carlo ordinò, che non fi ammetteffero Religiofe, *antequam sciant eligere quid velint* [h].

Quanto alle vergini, che fenza reftringerfi in un Chioftro prendea-

[a] *Differt.* 65. [b] *Lib.* 3. *Ll. Lang. tit* 1. §. 27.
[c] *Capit. Ludov. II. anni* 855. *& fupplm. ad Ll. Lang. apud Murat. tom.* 1. *p.* 2. [d] *Dict. differt.* 65. [e] *Lib.* 14. *epist.* 91. (f) *Apud Baluz.*
[g] *Lib.* 2. *cap.* 11. [h] *Lib.* 3. *tit.* 1. §. 6.

deano il velo, ed indi professavano castità nelle proprie case, il Pio Re Liutprando con una sua legge [a] impose, che velate, che si fossero, quantunque non ancora professe, considerandole già come spose del Signore, non potessero più passare allo stato conjungale sotto pena di perdere tutti i loro beni, e di divenire esse medesime *substantia in potestatem palatii*, cioè a disposizione del Re; *aut in Monasterium mittendo, aut qualiter secundum Deum melius providerit*. Colui, che avesse osato sposarne alcuna, dovea pagar la pena di 600. soldi; e 'l manovaldo, che avesse a ciò consentito, l'intiero *guidrigild.* Il ratto poi d' una di esse fu tassato per niente meno che mille soldi; ingente somma a que' tempi. E per lo stupro vi era la pena del doppio di ogni altra, che preso non avesse il velo [b]. Erasene di esse formato un Ritiro, che *Gineceo* appellavasi, ove teneansi rinchiuse *inter ancillas pensiles Regis*; ma Lotario I. fatto avvertito forse di qualche incoveniente, dispose che dovessere elleno consegnarsi [illegible] Vescovi [c].

Ciò non ostante, e non ostanti ancora il Can. 19. del Concilio Ancirano, e 'l Can. 13. del Bracarense, certi Ecclesiastici sotto pretesto d' incamminare alla vita spirituale alcune di tali donzelle, se le menavano in Casa, e davano loro il titolo di *Agapete*, di sorelle spirituali, e d' introdotte. Al quale abuso volendo ovviare l' Imperador Lodovico II., diè fuori una sua legge, colla quale vietò alle Genti di Chiesa il tenere in Casa non solo tali introdotte, ma nemmeno serve, nè altre donne, fuorchè la madre, la sorella, o la zia: e con altra legge stabilì, *ut nullus Ecclesiasticus faeminam secum habere praesumat: si Presbyter fuerit, vel Diaconus, aut Episcopus, ab Ordine deponatur: si Clericus, nudus ad palum vapuletur, & faemina, quae ei consensit, similiter vapuletur, & caput tondatur; quia sic dicit scriptura: membra Christi faciam membra meretricis* (d). Ma che perciò? Non se ne fe nulla fino a' tempi di Gregorio VII.

Quanto poi al terzo ordine di Monache, cioè delle vedove, alcune di esse sdegnando di passare al secondo letto, chiudeansi in Munistero: altre prendeano il velo, e rimaneansi in Casa. Riguardo alle prime ordinò Liutprando con una sua legge, che avendo elleno figli non potessero entrare nel chiostro, che colla terza parte de' loro beni; che se non ne avessero, fosse loro lecito d' entrarvi colla metà; la quale terza parte, o metà dopo la loro morte apparteneva al Munistero. Per le seconde, cioè per quelle, che rimaneansi in Casa stabilì, che potessero disporre della sola terza parte *pro anima*

[a] *Lib. 2. tit. 37. §. 11.* (b) *§. 2., & 3. eod. tit.*
[c] *§. 57. & 6. tit. eod.*
[d] *In 2. additamento Ludov. II. apud Murat. tom. 1. p. 2. R. Ital.*

ma sua, ubi voluerint [a]. Che più? Lo stesso Re proibì al manovaldo il monacare la sua *frea* rimasta vedova *infra annum luctus* senza uno special permesso del Principe, precedente maturo esame; e la ragion che n' adduste si fu; *quia post mortem viri sui, dum dolor recens est, in qualem partem voluerit animum ejus inclinare potest: nam cum in se revertitur, & carnis delectatio ei obvenerit, quod est pejus, in adulterium cadit, nec monacha esse invenitur, nec laica esse possit* [b]. Fu poi da Lotario ristretta tal proibizione a soli 30. giorni, purchè il monacato seguisse col consiglio del Vescovo, e col consenso de' di lei congionti.

E che il velar delle vedove, e 'l rimanersi in Casa, non sempre fosse divozione, si vede chiaro dalle parole del Capitolare d' Arechi Principe di Benevento, che voglio quì rapportare: *Satis infamis, & inlicita consuetudo temporibus istis innolevit; dum quedam mulierculae defunctis viris, maritalis dominature solute, licentius proprii arbitrii libertatem fruantur. Abitum sanctimonialis in secrete domi suscipiunt, ne vim nuptialem perpatiantur; quippe tuta sibi cuncta fore arbitrantur, si conjugalis dominatui non subjiciantur. Sicque fecit, ut sub optentu regionis* [deve leggersi *religionis*] *demta omni formidine, quicquid animo delectantur, licentius assequantur. Namque deliciis affluunt, commessationibus student, potibit* [forse *potibus*] *vineis ingurgitantur, lavacra frequentant, & quanto magis assequi possunt, tanto eodem habitu immolitie, delectationemque vestimentorum habutuntur. Igitur si quando in plateas processure sunt, facies poliunt, manus candidant, incendunt lividinem, ut vescentibus incendia misceant: sepe atiam formosus videre, atque videri impudentius appetunt, & ut brebiter dicat, ad omnem lasciviam, voluntatemque animi frena relaxant. Hoc quoque procul dubio luxuriante vite fomite succense, exurunt eas carnis incentiba, adeo ut non solum unius, set quod dici nefas est, plurimorum prostitutionibus clanculo substernuntur; & nisi uterus intumuerit, non facile comprobatur. Talem itaque pestem execrandam modis omnibus contestantes, instituimus, ut cujuslivet affinitate juncta, innupte, vel vidue velamen Sce religionis induerunt, & intra anni circulum eas quatenus voluerit, vel potuerit in Monasterium trudi dilataverit, propterea si stupri crimine detecte fuerint componat Guidrigid suum in Palatium; Princeps videlicet ejusdem temporis, cum ipso Guidrigild, rebusque propriis retrudat eas in Monasterium.*

CA-

[a] *Lib. 2. tit. 37. §. 4.* [b] *Lib. 2. tit. 6. §. 1.*

CAPO XXVI.

Delle Cose; e prima delle Sacre, e delle Religiose.

COmprendendo quì fra le cose, anche le azioni, in quanto sono diritti, che ci competono; io dico, che i Longobardi distinsero benissimo le cose di ragion divina, da quelle di ragione umana.

Tanto le cose sacre, come sono i Templi, e gli altari, e con essi tutto ciò, ch'era addetto al culto della Divinità, quanto i Munisteri, ed altri Luoghi Religiosi con tutte in generale le loro dipendenze corporali, o incorporali, che si fossero, non apparteneano a' Laici, se non quanto portava seco il dritto di Padronato, o la qualità di Protettore, o sia Manovaldo; ed istituite le Commende, quella di Commendatario. Il Principe poi in virtù del suo dominio eminente era il primo Protettore, e Custode di tutte le cose sacre, e religiose, e l' Inspettor generale della polizia esteriore sì delle Chiese, de' Munisteri, e di tutti i luoghi pii de' suoi dominj, e sì de' Ministri maggiori, e minori di esse, e di essi. Ed in tutto ciò le leggi in nulla discordavano dalla dottrina de' PP., e da' Canoni de' Concilj.

I Re Longobardi tennero ciò, come una parte essenziale del Governo politico; e senza dettar molte leggi, regolarono le cose secondochè portava l'economia dello Stato. Delle leggi alcune riguardavano l' asilo; e di esse tratterò con Capitolo a parte. Due ve ne sono intorno a' cadaveri, ed alle sepulture. In una si vieta con venti soldi di pena il trarre le vestimenta ad un morto, ancorchè trovato nella ripa di qualche fiume; e nell' altra si proibisce l'aprire un sepolcro, o per estrarne un cadavero, o per dispogliarlo, e perchè ciò teneasi come un sacrilegio, si condanna il reo alla pena di 900. soldi a pro de' parenti del defonto, o a pro del Fisco (a).

Ma se i Re Longobardi molte leggi non fecero intorno alle Genti di Chiesa, Carlo M., ed i suoi successori per opposito credettero necessario lo stanziamento civile.

Lungo sarei, se riferir volessi tutte le leggi, ch' essi pubblicarono intorno a tal materia; sempre però, o sull' appoggio di qualche Canone di Concilio, o *congregatis Episcopis*, *Abatibus*, *virisque illustribus*: parole, che si leggono nel principio del Libro III. delle leggi Lon-

(a) *Lib. 1. tit. 12. §. 1. & 2.*

Longobarde. Oltre alle già addotte ne' Capitoli precedenti, nell' intiero primo titolo di detto libro si vede ordinata da Carlo una general riforma di tutti gli Ecclesiastici secolari, e regolari: e fattevi poi le giunte da Pippino, da Lodovico Pio, e da Lotario.

Leggo ivi raccomandata l' ordinazione de' Vescovi, la loro residenza, e la subordinazione a' Metropolitani: incaricata agli Ordinarj de' luoghi la visita de' Munisteri, e degli Spedali, la rifazione delle Chiese, e l' ispezione sopra la condotta degli Ecclesiastici secolari, e regolari indistintamente: ordinata la dipendenza di tutti costoro da' proprj Vescovi: ingiunto, che le Parrocchiali non si facessero amministrare da' Laici: proibito il chericare alcun servo senza il permesso del padrone; ed oltre alla proibizione di non ricever giovani liberi senza il consenso de' genitori, o de' Manovaldi; vietato ancora a' genitori l' offerire alla Chiesa, o al Chiostro fanciulli, o fanciulle prima, che pervenissero all' età prescritta dalle leggi per l' elezione dello stato: e vietato altresì il ricever monaci, o cherici fuggitivi, o vagabondi senza la dimissoria de' loro Superiori; con altre molte ordinazioni, che quì tralascio per brevità, e che possono leggersi in quel titolo, ed altrove.

CAPO XXVII.

Dell' Immunità.

NOn devo però lasciar nella penna ciocchè riguarda l' immunità degli Ecclesiastici.

Sotto i Longobardi viveano essi *jure romano*: ma le loro controversie giudicavansi dai Giudici laici. Vaglia per tutta pruova la celebre lite insorta a' tempi del Re Liutprando tra 'l Vescovo d' Arezzo con quello di Siena intorno ad alcune Chiese, e Munisteri, che ciascun di loro volea di propria appartenenza. La Causa fu dedotta avanti di Ambrogio maggiordomo del Re. Ma poi per ordine del Re medesimo ne fu commesso l' esame a Gunteramo Notajo, e Messo Regio, che unitamente con quattro Vescovi decise a pro di quel d' Arezzo; e la sentenza fu confermata da Liutprando. Le carte di codesta lite parte si leggono presso l' Ughelli, e parte presso il Muratori, che la cita ad altro proposito [a].

[a] *Dissert.* 64.

Inoltre con una legge di Astolfo, che va fra le Longobarde (*a*), fu ordinato, che gli Ecclesiastici, essendo attori innanzi a Giudice laico, fosser tenuti a giurare o per se stessi, o per mezzo d'un loro Avvocato; non così poi essendo rei convenuti. Dal qual giuramento furono poi liberati con altra legge di Arrigo Imperadore [*b*].

Tuttavia è indubitato, che Carlo M. accordò agli Ecclesiastici l'Immunità personale; ma non già la reale, nè sopra i beni propri, nè sopra gli appartenenti alle Chiese, a' Munisteri, e ad altri luoghi pii. Ecco le parole della legge: *Volumus primo, ut neque Abates, neque Presbyteri, neque Diaconi, neque Subdiaconi, neque quilibet de Clero, personis suis ad publica, vel ad secularia judicia trahantur, vel distringantur, sed a suis Episcopis judicati justitiam faciant. Si autem de possessionibus sive Ecclesiasticis, sive suis propriis, super eos clamor ad judicem veniat, mittat judex clamantem cum Misso suo ad Episcopum, ut faciat eis per Advocatum justitiam facere* [cioè a dire procuri, che le parti si aggiustino colle buone]. *Sin vero aliqua inter eos* [cioè tra l' Avvocato della Chiesa, o del Cherico, e 'l suo Contraditore] *orta fuerit intentio, quam per se pacificare non velint, aut non possint, tunc per Advocatum Episcopi, qualem jusserit, causa ipsa ante Comitem veniat, vel judicem, & ibi secundum legem finiatur, antepostito, sicut dictum est de persona Clericorum* (*c*). Legge che fu confermata da Pippino (*d*).

Ma tosto che alcuno trovavasi aver deposto l' abito chericale, non potea più far uso del privilegio (*e*).

I Vescovi poi, e gli Abati, ugualmente che i Conti, e l'altre persone autorevoli, ne' litigi, che avessero fra di loro, vennero esentati dall' esser convenuti avanti a' Giudici ordinarj: *Etsi pacificare noluerint, ad nostram jubentur venire praesentiam*, [disse Carlo M.] *neque illorum contentio alicubi judicetur* [*f*]. Ciocchè abbiamo veduto praticarsi fin da' tempi del Re Liutprando.

Quando all' incontro i Vescovi, o gli Abati ricusassero, o differissero di far giustizia a' loro subordinati, ovvero opprimessero i laici, impose Pippino, che giusta l' antica pratica fosse lecito a' Giudici de' luoghi, dopo averneli ammoniti, di porre sotto sequestro il lor temporale [*g*]. E si noti, che si dice, *ubi consuetudo fuerit pignorandi a longo tempore*: per dinotare, che si dava forza di legge a ciocchè a tempo de' Re Longobardi erasi praticato per economia di Governo.

Ma veduto, che con tutto ciò nulla se ne facea, ecco deputarsi Mes-

[a] *Lib.* 2. *tit.* 56. §. 18. [b] *Lib.* 2. *tit.* 48. §. 11.
[c] *Lib.* 3. *tit.* 1. §. 11. [d] §. 25. *eod. tit.*
[e] §. 18. *eod. tit.* [f] *Lib.* 2. *tit.* 2. 46. §. 1.
[g] *Lib.* 3. *tit.* 32.

Messi Regi di somma autorità, con ordine di chiamare a se tutti i Vescovi, Abati, ed altri superiori Ecclesiastici [a], di esaminare la loro condotta; e se mai *de rebus & libertatibus injuste ablatis, Episcopus, aut Abas, vel Vicarius, aut Advocatus, vel quilibet de Plebe* (cioè gli Arcipreti, i Piovani, e gli altri Soprastanti alle Chiese battesimali) *hoc fecisse inventus fuerit, statim restituatur* [b]: soggiungendosi, che tali Messi colla lor comitiva dovessero trattenersi ne' rispettivi luoghi a tutte spese de' colpevoli, *quamdiu justitiam faciant*, cioè sinattanto, che fossero pienamente soddisfatte le parti [c]. Brutte visite, che dovean esser codeste.

Quanto a' delitti enormi degli Ecclesiastici, apparteneva a' Vescovi il degradarli, al Principe il prescriver la pena, ed a' Ministri Regj l'eseguirla. Di quì è, che Carlo ordinò, *ut Presbyter, qui sanctum Crisma dederit ad judicium subvertendum, postquam de gradu suo expulsus fuerit, manum amittat* [d].

E quanto alle multe, ne leggo prescritta una a pro del Fisco contro chiunque Vescovo, o Abate, il quale viaggiando, sotto pretesto di venire a Corte del Re, frodasse i Vetturali, ed i Locandieri [e].

Riguardo finalmente a' pesi pubblici, ne furono esentati i beni delle Chiese, e de' Munisteri: ma gli Ecclesiastici erane in obbligo di concorrere co' Laici a rifare i ponti, e le strade, ed a tutte le altre opere pubbliche, che *per antiquam consuetudinem Ecclesiastici homines per justitiam facere debent cum reliquo populo*. Ecco un' altro Capo d' antica economia ridotto a legge: colla giunta, che non adempiendosi da' medesimi, dopo le ammonizioni de' loro Capi, dovessero i Giudici laici pegnorarli, *juxta aestimationem, vel qualitatem imperfecti operis, quousque perficiatur*.

Ad ovviare poi le frodi, siccome fu proibito il farsi ligio delle Chiese, e de' Munisteri, ed il raccomandarsi a titolo servile; così anche fu vietato il donare a' luoghi Religiosi, e poi ripigliarsi i fondi donati a titolo di censo, per liberarli così dalle pubbliche imposte; e fu dato ordine a' Ministri Regj di sequestrare tai fondi, non ostante la pretese esenzione [f].

Nè l' Imperador Carlo IV. rivocò queste leggi colla sua Constituzione del 1347., ove solennemente confermando a' Cherici l' immunità personale, vierò ogni oppressione, o estorsione, che per via di fatto lor si facesse, ed ogni occupazione di loro beni, o di quelli delle Chiese: la qual Constituzione è per intiero trascritta

 nel

[a] *Lib*. 2. *tit*. 46. §. 2. [b] *Lib*. 2. *tit*. 53 §. 17.
[c] §. 1. *eod. tit.* [d] *Lib*. 3. *tit*. 27.
(e) *Lib*. 3. *tit*. 4. §. 5. [f] *Lib*. 3. *tit*. 9. §. 13.

nel §. 46. del suddetto *tit.* 1. del *lib.* 3. Ma nulla ha che fare col nostro Regno, che aveva allora il suo Principe indipendente.

C A P O XXVIII.

Dell' Asilo.

Essendo la Divinità il refugio degli sgraziati, è troppo naturale il pensare, che i sacri Templi esser debbono il loro asilo. E' però una gran contraddizione [dice Montesquieu] l' accordare a' malfattori la protezione nelle Chiese; perciocchè gli oltraggi recati agli uomini, a più forte ragione sono offese fatte all' Altissimo. Mosè saggiamente stabilì le Città d' asilo per coloro, che commettessero omicidio involontario a fine di allontanarli dalle parti lese; ma non già pe' delinquenti di proposito deliberato [a].

I Longobardi dietro a tali principj permisero il rifuggire nelle Chiese, ed anche nelle Case de' Sacerdoti a' poveri servi perseguitati da' crudeli padroni; ed imposero a costoro, che non ardissero d' estrarneli, o di farneli estrarre per forza, sotto pena di pagare alla Chiesa l' intiero loro *guidrigild* [b]. Dovea bensì restituirsi il servo al padrone, ma non prima ch' e' gli avesse accordato il perdono: e per chi dopo ciò avesse ricusato di restituirlo, v' era la pena del doppio. Ove poi il padrone non ostante la promessa venia, osasse di vendicarsi contro del servo, dovea soccombere al pagamento di 40 soldi, *ita ut per Actorem Regis exigantur, & in sacro Altari, cui injuria facta est, ponantur* [c]. E' uniforme a' Sacri Canoni.

Ma per gli omicidi, e per tutti gli altri rei di delitto capitale, ed anche pe' ladroni non vi era scampo. Vietato era il somministrar loro il vitto *infra immunitatam*; ed erano in obbligo gli Ecclesiastici di ritenerli, e di consegnarli alla giustizia. Non poteano per altro i Giudici venir di fatto all' estrazione d' un reo dal luogo immune: dovea ben tre volte farsene la richiesta; e venendo loro negato, per la prima volta v' era la pena di 10. soldi, per la seconda di 30: *si nec ad tertiam inquisitionem consentire voluerit, quicquid reus damnum fecerit, totum ille, qui infra immunitatem eum retinet, nec reddere vult, solvere cogatur; & ipse Comes unicàs habeat licentiam ipsum hominem infra immunitatem quaerendi, ubicumque eum invenire poterit.*

(a) *Num. cap.* 35. [b] *Lib.* 2. *tit.* 39. §. 1.
[c] *Lib.* 1. *tit.* 25. §. 21.

rit. Se poi il malfattore fuggiſse, dovea il Veſcovo l' Abate, o 'l Prevoſto giurare di non aver cooperato a tal fuga. E ſe finalmente ſi facea reſiſtenza al Conte nell' atto dell' eſtrazione, dovea ragguagliarſene il Principe, e v' era la pena di 600. ſoldi [a].

Ecco le due formole d' azioni contra gli Eccleſiaſtici [b]: *Petre te appellat Martinus, qui eſt Advocatus de parte publica, quod tu prolungaſti reddere poſt tertiam conteſtationem ad Comitem ſuum unum latronem, quod ſugerat in Communitate S. Syri, unde tu es Advocatus, qui fecerit tantum damnum, quod valuit 20. ſolidis. Petre te appellat Martinus Advocatus de parte publica, quod unus latro ſugerat infra Communitatem S. Syri, unde tu es Advocatus, & Comes venit, & voluit quaerere eum in Communitatem, & tu veniſti contra eum cum collecta manu*.

Il rifuggito poi per qualſivoglia danneggiamento, che faceſse, mentre ſtava nel luogo immune, dovea pagare 600. ſoldi di pena [c].

Gl' inquiſiti di minor conto eran ſicuri da ogni violenza anche negli atri delle Chieſe; doveano però confeſsare la cagione della lor fuga, ed indi laſciarſi menare *in pubblicum in diſcuſſione per manus bonorum hominum* (d). Ed è queſta legge di Lodovico Pio.

Anche le leggi de' Viſigoti ordinarono, che l' omicida ſi eſtraeſse dalla franchigia, e ſi conſegnaſse a' congionti del morto, i quali poteſsero farne ciocchè voleanne, a riſerba d' ucciderlo (e) e ſe talun delinquente ſi ricoveraſse in luogo immune ſenza deporre le armi, non ſolo non godeſse dell'aſilo, ma potesse anche impunemente ucciderſi nella Chieſa medeſima [f]; ed è notabile, che tali leggi furono compilate da' Veſcovi.

Il Concilio Toletano XII, l' Aurelienſe I., e 'l Triburienſe, ne' quali fu ſeguito il ſentimento di S. Agoſtino [g], ſono poſteriori a codeſte leggi, e poſteriori anche ſono i reſcritti, e le Bolle di Nicola I., d' Innocenzo III., di Bonifacio VIII., di Gregorio XIV., e di altri Sommi Pontefici; ma io qui fo il ſunto delle leggi Longobarde, e non altro.

CA-

(a) *Lib. 2. tit. 39. §. 2., 3., & 4.*
[b] *Rerum Italic. tom. 9.* [c] §. 4. *eod. tit. 39.*
(d) §. 5. *eod. tit.* [e] *Lex Wiſig. Lib. 6. tit. 5. §. 16.*
[f] *Ibidem Lib. 9. tit. 3. §. 1., & 2.*
[g] *Epiſt. ad Bonifacium 187., & cap. diffinivit, cap. id conſtituimus, cap. nullus, cap. miror. c. 17. q. 4.*

CAPO XXIX.

Delle Decime.

ALtre sono le annue prestanze dovute sopra terreni tributarj, sieno di decime, sieno di none, di quarte, di terze, ed anche della metà de' frutti; ed altre le decime ecclesiastiche succeduto in luogo dell' antiche oblazioni inculcate nelle Constituzioni Apostoliche (a): *audi sacra Catholica Ecclesia, quae antea sacrificia, nunc precationes, & obsecrationes, & Eucharistia: quae tunc* primitiae, & decimae, & portiones, & dona, nunc oblationes, *quae per sanctos Episcopos offeruntur Deo per Christum, qui pro omnibus mortuus est*. Si esortavano da principio i fedeli, e tanto bastava, perchè adempissero a questo loro indispensabil dovere; ma sia stato poi il raffreddamento da una parte, o l' indiscretezza dall' altra, o questa e quello uniti insieme; si cominciò a scomunicare, ed a negare i Sacramenti a' Contumaci. Ciò parve troppo a Giustiniano, e si fe sentire con una sua legge: *Non oportet, Episcopos, aut Clericos cogere quosquam ad fructus offerendos, aut angarias dandas, aut alio modo vexare, aut excommunicare, aut anathemizare, aut denegare Communionem, aut idcirco non baptizare: quamvis usus ita obtinuerit. Transgressor cadit ab Ecclesia, & administratione ipsius, & dat decem libras* (b).

Ma nella Chiesa latina si parlò forte. Il Tomassini nella dotta sua opera *De veteri, & nova Ecclesiae disciplina circa beneficia* (c) cita un gran numero di Concilj, incominciando dalla Lettera sinodale scritta da' PP. del Turonese II.: ne' quali Concilj sta espressamente dichiarato, che le decime ecclesiastiche son dovute *de jure divino, & ex omni facultate*; e vi si leggono fulminate scomuniche; e minacciate tutte le più terribili calamità in questa vita, e l'eterna dannazione nell'altra. Su de' quali principj nel Concilio di Costanza tenutosi nel 1415. fu condannato l' errore di Vicleffo, il quale si lasciò dire, esser codesta una limosina arbitraria, da poter denegarsi a chi ne fosse reputato indegno.

Per quanto appartiene a' Principi del secolo, dico, che nelle leggi de' cinque Re Longobardi non si parla affatto di decime. Pippino Padre di Carlo M. fu il primo, che non solo approvò le scomu-

(a) *Lib.* 2. *cap.* 25. [b] *L.* 36. *C. de Episcop.*, *& Cler.*
[c] *Tom.* 3. *lib.* 1. *cap.* 7. *ad* 9.

muniche, ma v' aggiunse anche il favor del braccio secolare (a). Ciocchè il Padrone ordinò per la Francia, il figlio divenuto Re d' Italia, e poscia Imperadore estese per tutto l' Imperio d' Occidente. Le leggi adunque, che intorno a ciò leggonsi fra le Longobarde, sono di Carlo M., e di Lotario [b]. Quivi si distinguono le decime, e le none dovute a titolo di livello da coloro, che possedeano beneficj di Chiesa, dalle decime ecclesiastiche, che doveansi da tutti indistintamente, chiamate perciò *decimae populi*. E s' impone, che queste decime si soddisfacciano *de frugibus terrae, & de animalium nutrimine*: ch' essendo destinato per sostentamento degli Ecclesiastici della tal Pieve, pel comodo della tal Chiesa, per rifazione di quella Chiesa medesima, e pe' poveri del tale distretto, non possano nè alienarsi, nè trasferirsi da una Chiesa ad un altra, nè transiggersi per danaro: che debbansene far quattro parti, una pel Vescovo, un' altra pel Clero, un' altra pe' poveri, ed un' altra pel Tempio, e per l' Altare: e si ordina finalmente, che *si quis contemptor inventus fuerit; si noster homo fuerit, ad praesentiam nostram venire compellatur: caeteri vero distringantur, ut inviti Ecclesiae restituant, qui voluntarie dare neglexerint* (c).

Le decime adunque, secondo le adotte leggi, doveansi *de frugibus terrae, & de animalium nutrimine*. Ma ciò non piacque a Celestino III., il quale ascese al Papato nel 1191. Egli impertanto in una sua Constituzione (d) decretò, che si dovessero *de vino, grano, fructibus arborum, pecoribus, hortis, negotiatione, de ipsa etiam militia, de venatione, de molendinis ad ventum, & de omnibus bonis, antequam ullae deducantur expensae*. Dal Concilio Tolosano poi nel 1229. vi fu aggiunto: *Praescriptione, vel consuetudine aliqua non obstante*. L' Arcivescovo di Contorberì nel 1300. impose nelle sue Constituzioni, *quod decimae solvantur de artificibus, & de lucro negotiationis per mercatores, & quoscumque alios, & similiter de carpentariis, fabris, sutoribus &c.* E finalmente nel Concilio Vaurense del 1368. si distinsero le decime in personali, *ex quocumque artificio, & quocumque negotio, seu negotiatione, ex scientia, & militia, ex venatione, & similibus*: In agresti; cioè da' frutti della terra, della pigioni di case, da' forni, da' bagni, dalle tintorie, dalle calcare, dalle miniere ec: Ed in miste, quando a dire da tutti gli animali fino alle galline. Dal Concilio però di Magonza tenuto nel 1549. nel Can. 75. fu risoluto, che non si esigessero le decime personali, se non solamente dove costumavasi d' esigerle. La quale eccezione parve nuova al Tomassini (e).

E per venire a ciò, che più da presso ci riguarda, ecco quello, che

[a] *Du Chesne tom. 2. pag. 663.* (b) *Lib. 3. tit. 3.* (c) *Lib. 3. tit. 3. §. 8.*
(d) *Apud Tomass. tom. 3. lib. 1. cap. 9. §. 8.* (e) *Eod. cap. 9. §. 11.*

che si ricava da una carta trascritta dall' Ughelli ne' Vescovi di Caserta, e riportata dal Muratori (*a*). In essa carta Carlo II. d' Angiò nel 1303. conferma al Vescovo Casertano *decimas de calcariis, terrarum redditibus in pecunia, seu de tarenis, redditibus gallinarum, caponum, & aliorum pullorum, de scaticis, porcellis, agnis, spallis, olivis, jardinis, uvis vendemialibus, omnibus pratis . . . armentis jumentorum, bubalorum, vaccarum gregibus ovium, & porcorum, pecunia fidantiae, firraneorum, praeterquam de persafturis &c., de victualibus omnibus provenientibus ex caesis montis Glossae & C. medietatis olivarum, pomorum omnium &c., toto vino, olivis, & victualibus omnibus, passagio, lintrium, seu scaphae, &c. jure plateatici, proventibus Bajulationis &c. de lino, frumento, hordeo &c.* Si può dire di più? Ed è il Re, che trasferisce le decime d' una in un' altra Chiesa.

In esaminando S. Tommaso questo articolo, sostiene, esser di diritto naturale, che ciascun' Uomo *ex rebus a Deo datis aliquid exhibeat ad ejus honorem*. Che si esibisse a tali persone, di tai frutti, ed in tanta quantità, fu determinato nella legge mosaica. Nell' Evangelio poi il precetto morale rimase in piedi, colla distinzione anche delle persone in quelle parole: *dignus est operarius mercede sua*; ma in quanto alla qualità, ed alle quantità fu lasciato alla determinazione della Chiesa. Quindi conchiude, doversi le decime *secundum consuetudinem patriae, & indigentiam Ministrorum*; e che *laudabiliter Ministri Ecclesiae decimus non requirunt, ubi sine scandalo requiri non possent propter dissuetudinem, vel propter aliquam aliam causam* (*b*).

I PP. finalmente del Concilio di Trento si restrinsero in condannare alla scomunica coloro, che o sottraggono, o impediscono la soddisfazione delle decime, *ad quas de jure tenentur, & quibus legitime debentur, cum decimarum solutio debita sit Deo* (*c*). Di qui è, che la Congregazione del Concilio decretò, che coloro, i quali *ex antiqua consuetudine* non pagavano decime, non poteano essere astretti *ex hoc decreto*.

Il Tomassini dopo aver fatto vedere coll' autorità de' Concilj, e de' PP. così l' obbligo delle decime riguardo a' laici, come l' uso, che dovea farsene per parte degli Ecclesiastici; dice qualche cosa del brutto traffico, che in disprezzo sì de' Canoni, e sì delle leggi de' Principi se ne faceva in que' secoli medesimi, in cui più rigore si usava in esigerle; vendendosi, permutandosi, domandosi, quasichè fossero beni allodiali; meglio però si può osservare nel Muratori (*d*). Ma che maraviglia, se si vendevano per sin le Chiese, quando per intiero, e quan-

[a] *Diss.* 36. (b) 2. 2. *q.* 86. *art.* 4., & *q.* 87. *art.* 1.
(c) *Sess.* 25. *cap.* 12. [d] *Dissert.* 36.

quando anche per metà? Secoli d'ignoranza, di superstizione, e di ribalderie.

CAPO XXX.

Delle ultime volontà.

LE società civili sonosi per lungo tempo governate senza l'uso de testamenti, s'è vero ciocchè afferma Aristotele (a); nè fra gli stessi Greci per attestato di Plutarco furono introdotti prima che Solone dettasse le sue leggi agli Ateniesi (b). Di là passarono a' Romani nelle XII. Tavole. Quanto a' popoli della Germania, non gli usarono generalmente: *Heredes, successoresque sui quique liberi. Nullum testamentum. Si liberi non sunt, proximus gradus in successione fratres, patrui, avunculi* (c). Praticavansi in luogo de' testamenti i patti *successorj*, de' quali tratterò in altro Capitolo.

Resterebbe a vedere, se dall'uso di testare ne sia venuto bene, o male alle Nazioni. E riguardo a ciò molti antichi Giureconsulti han tenuto, che troppo a proposito sarebbe il bandirsi dalle Società (d). Primieramente perchè son contrarj a' principj del diritto naturale; da che quando talun dispone, l'erede è assente, ed anche ignaro del fatto; e senza accettazione non si fa, come possa trasmettersi alcun diritto: colla morte poi del testatore, cessa la facoltà di disporre, ed in conseguenza l'erede non ha che accettare; oltre molte altre ragioni, che qui si lasciano per brevità (e). Per secondo perchè posta anche per plausibile la finzione, che 'l testatore due ora prima di morire trasmetta il dominio all'erede, e che basti la di lui accettazione *ex post facto*; non può mettersi in dubbio, che i testamenti son cagione di dissenzioni, d'inimicizie, e d'odj nelle famiglie; e che per lo più dessi son figli della seduzione, e dell'inganno, occasioni d'imposture, e di frodi, e fomento d'infiniti litigj: essendo pur troppo vero, che posta da parte la falsità, che non è poi così frequente, il meno, che leggesi in quasi tutti i testamenti, è la mente del testatore li-

(a) *Polib. lib. 5. cap. 8. Huber Giphan. in comment. ad eundem.*
[b] *Struv. syntag. Juris Civ. tit. qui test. fac. pos. 3. Ibique Muller.*
(c) *Tac. de Mor. Germ. cap. 20., Heinec. E.J. Ger. lib. 2. tit. 6. §. 140. ad 145.*
(d) *Boerius, Bodinus, Tiraquellus, & alii apud Muller ad Struv. loc. cit.*
(d) *Vide Dissert. proemiali ad Grot. illustr. XII. §. 229., & 421. seq.*

libera dall' altrui suggestione, e non istravolta dalla malizia, o dall' ignoranza di chi gli distese in carta.

Tuttavia posto ciò per vero, siccome è verissimo, come torre presentemente a' popoli la facoltà di testare, senza risentirsene la carità Christiana, ed anche in certa maniera l'equità? Dovere di necessità far passare i proprj acquisti procurati con tanti sudori a' figli, ed a' congiunti, che resi se ne sono manifestamente indegni? Non poter gratificare un figliuolo benemerito, un' amico cordiale, un fedel servidore? Non essere in istato di provvedere alla conservazione della propria famiglia con qualche sostituzione, o fedecommesso? Questi sono i motivi, che han fatto risolvere molti Principi savj a restringere sì, ma non già a vietare i testamenti. Ciò voglio che mi basti per ora, e mi rimetto in cammino.

I Longobardi anche in Italia per tutto il VII. secolo non ebbero dalle leggi facoltà di disporre per atti d' ultima volontà. Il pio Re Liutprando, il quale ascese al trono nel 711., fu il primo, che accordasse a' suoi sudditi viventi *jure Longobardo*, ancorchè infermi, e moribondi, purchè fossero in retti sensi, prima la facoltà di disporre *de rebus suis pro anima sua* (a); e poi anche quella di gratificare più un figlio, che un altro, ne' termini, che dirò poco stante. Nel che venne egli a derogare alle leggi, le quali in ogni atto appartenente a retaggio richiedeano la presenza almeno d' un Giudice *pro Tribunali*.

Piuttosto codicilli, che testamenti poteano chiamarsi siffatte disposizioni, poichè non era necessaria l' istituzione dell' erede, il quale succedeva sempre al defonto, o *ex lege*, o *ex pacto*; e perciò tali disposizioni, non testamenti, ma ultime volontà si dissero: nè vi occorreano più, che due soli testimonj, senz' altra solennità, giusta il dettato de' Canoni, *quoniam scriptum est: In ore duorum, vel trium testium stet omne verbum*. parole, delle quali si valse poi Alessandro III., quando sul principio del secolo XIII. scrisse a' Giudici di Velletri, che facessero valere il disposto in presenza di due testimonj, *cum aliqua causa super Ecclesiae relictis fuerit ad examen deducta* (b).

Fatto per altro avvertito Lodovico Pio dagl' incovenienti, che forse alla giornata accadevano per tal modo di disporre, giudicò necessario d' imporre al Notajo, che subito uscito dalla Casa dell' infermo, dovesse pubblicare in piazza ciocchè questi avea ordinato, ed indi comunicarlo al Vescovo, al Conte, o ad altro Giudice locale (c).

Ne-

(a) *Lib. 2. tit. 18. §. 2.*

(b) *In appendic. ad Concil. Lateran. Car. de Tocco gloss. ad §. 51. tit. 57. lib. 3., Andreas de Barulo in Comment. tit. 32.*

(c) *In additam. Ludov. Pii Rer. Ital. tom. 6. p. 2.*

Necessaria però era sempre nell' atto del disporre la presenza del legatario, per essere indispensabile la presentanea tradizione con qualche simbolo, che l' esprimesse: come gittargli nel seno un fuscelluzzo, una zolla, o altro simile, in virtù di cui s' intendea trasmessogli il dominio di ciò, ch' erasi a suo favore disposto: ed era sì necessaria, che quando il legatario fosse assente, doveva eleggersi un terzo, che 'l rappresentasse: il qual terzo era poi in obbligo d' investire esso legatario del lascito. Le Chiese aveano per ciò i loro Avvocati, i Manovaldi, i Prevosti (a).

Or conciossiachè colla giaddetta figurata, ma presentanea consegnazione della cosa, se ne trasmettesse il dominio; le disposizioni de' Longobardi erano di lor natura irrevocabili, non potendo ivi aver luogo la finzione del diritto romano, che suppone la tradizione non già fatta, ma da doversi fare in punto di morte, *& per duas horas ante*; con che rimane al testatore sempre la libertà di ritrattarsi. Che fecero adunque i Longobardi? Pensarono al ripiego di riserbarsi finchè vivessero la facoltà di vendere, donare, permutare a loro arbitrio la cosa, di cui disponeano: intendendo così di trasfondere nel legatario un dominio rivocabile. Ma Carlo M. tolse loro codesto spediente, ed ordinò, che *non sicut ante fieri solebat, sed absolute faciat unusquisque de rebus suis; quod velit; & noscat sibi ex nostra auctoritate penitus interdictum esse, duas de eadem re facere traditiones. Sed postquam unam de rebus suis traditionem fecerit, aliam de ipsis rebus faciendi nullam habeat potestatem* (b).

Due sole cose furono accordate a chiunque disponesse: la prima *si usumfructum voluerit habere precarium, res traditas usque in tempus definitum possidendi sit concessa facultas* (c); e l' altra di poter riservarsi la facoltà di cambiare l' opere pie in altre anche pie: il che poi non facendo, *ita remaneant, sicut prius datae fuerunt* (d).

Per le sole limosine manuali fu derogato all' atto della tradizione, così che se l' infermo moriva prima di dispensarle, toccava al Messo Regio unitamente col Vescovo il farne la distribuzione *infra trigintas noctes*: che per notti, e non per giorni conteggiavano i Longobardi (e).

Tuttavia codesta facoltà di disporre aveva i suoi limiti; da che riducendosi la disposizione a legati, non dovea restare infruttuoso il titolo d' erede legittimo, massime nella linea retta discendente, ed ascendente: tanto più, quanto che non vi erano deduzioni di quarte. Il Padre adunque avendo un sol figlio, o una figlia, non potea di-

 spor-

[a] *L. Lang. lib. 2. tit.* 18. §. 7.
(b) §. 4. *eod. tit.* [c] §. 8. *eod. tit.* [d] *Loc. cit.*
(e) §. 6. *eod. tit.*

sporre che di due terzi de' suoi beni; ed avendone più, ancorchè fossero due, serbar dovea loro l'intiera metà (a).

Volendo egli poi gratificare un figlio sopra degli altri, non potea farlo ad arbitrio, ma era in obbligo di regolarsi secondo il loro numero. Se aveane due, potea migliorare la condizione del più meritevole nel terzo de' suoi beni: se tre, nel quarto: se quattro, nel quinto; e così andando innanzi. Ma se codesti figli gli fossero nati di più mogli, non potea d'un sol quattrino pregiudicare a' primi in grazia degli ultimi, vivente la loro madre; *ne dicat aliquis, quod per illam mulierem talis suasio facta sit; defuncta autem muliere, pater licentiam habeat facere, ut supra legitur* (b).

Era lecito altresì al Padre, se aveva un sol maschio, il disporre della quarta porzione a favore delle femmine *in capillo*; ma se de' maschi eranvene due, non poteva a pro delle femmine oltrapassare la settima parte de' suoi averi; e meno, se aveane più (c).

Più ristrette erano le donne, le quali avendo, o non avendo figli, non poteano disporre, che di una sola terza parte delle robe loro: che l'altre due terze, o a' figli appartenevansi, o al manovaldo; e solo nel caso, che volessero monacarsi, e fossero senza figli, poteano entrare in Monastero colla metà de' beni, lasciando al manovaldo l'altra metà (d).

Arechi pel Principato di Benevento le restrinse anche più; poichè ordinò, che avendo alcuna donna due soli figli, potesse *judicare pro anima sua* della terza parte; ma se n'avesse tre, non potesse estendersi oltre la settima: e se quattro, dovesse contentarsi della nona: e così giva sempre scemandosi la facoltà di disporre a misura del numero de' figli (e).

I figli all'incontro non avendo discendenza, erano in obbligo di serbare al padre la terza parte de' loro beni [f]: alla madre non già, poichè la madre non avea diritto legittimo di succedere al figlio; siccome per opposito il figlio avea diritto di succedere alla madre: del che a suo luogo.

Ciocchè si è detto così riguardo a' padri, come riguardo a' figli avea luogo non solo nelle ultime volontà, ma negli atti fra vivi eziandio; non potendo il padre per qualunque via diredare il figlio, senza una giusta causa, nè il figlio diredare il padre [g]; ma il padre, e 'l fratello poteano diredare la figlia, e la sorella per ogni menoma disubidienza (h).

Niun

[a] *Lib.* 2. *tit.* 20. §. 1. (b) §. 3. *eod. tit.*
[c] §. 2. *eod. tit.* (d) *Lib.* 2. *tit.* 37. §. 4.
(e) *Capit. Arechis* §. 14. *apud Peregrin.*
(f) *Lib.* 2. *tit.* 14. §. 13. (g) *Eod. tit.* 14. §. 12., & 13.
[h] §. 23. *eod. tit.*

Niun'altra provvidenza di legge io ritrovo intorno alle disposizioni de'collaterali, cominciando da Liutprando sino a Lodovico I., o II. Bensì nel Codice Estense, ed anche nell'Ambrosiano vi è una legge fra quelle di Lodovico II., che così Ivone Carnotense [a], come il Baluzio [b] ascrivono a Lodovico I. Qual però di codesti due Principi stato fosse l'autore d'una tal legge, certo si è, ch'egli fu spinto da quelle cagioni medesime, onde si mossero Gostantino, Valentiniano; e Teodosio a dettare le loro, che leggonsi nel *lib. XVI.* del Codice Teodosiano. E che sia così, ecco le parole della legge. *Nullus quislibet Ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere praesumat, quorum* liberi, vel propinqui *hac inconsulta oblatione rerum propriarum exheredari possunt. Quod si aliquis deinceps hoc facere tentaverit, ex hac re a Synodali & Imperiali sententia feriatur, & res ad exheredatos redeat* (c). Nè Ivone, nè Baluzio, nè Muratori ci san dire con qual Canone vada di concerto una tal legge. Un'altra però, che certamente è di Lodovico II., fu dettata in conseguenza del Can. *6.* del Concilio di Magonza tenuto nell'anno 813., in cui que' PP. dissero all'Imperadore, *ut vestram clementiam admonere audeamus, ut emendentur* (d). E con essa legge si ordina l'emenda di tutte quelle scritture, nelle quali i padri, e le madri, togliendo la roba a' proprj figli, o per atti fra vivi, o in ultima volonta ne disponessero per opere pie; e si soggiugne altresì, *ut nullus canonica, aut regulari institutione constitutus aliquem consecrari propter res adipiscendas sibi persuadeat* (e).

Le seppe certamente codeste leggi il Compilatore del Codice Longobardo, ma stimò bene di lasciarle sepolte negli Archivj. Certo è intanto, che in molti luoghi della Germania non si permette a' testatori il disporre di tutto ad arbitrio, dovendosi anche de' proprj acquisti la loro parte agli eredi legittimi giusta i particolari Statuti, de' quali ci va ragguagliando l'Eineccio [f]. Anzi in alcuni luoghi non si accorda agli infermi il disporre d'un sol quattrino senza il consenso de' legittimi eredi [g]. Ma di ciò più ampiamente a suo luogo.

CA-

(a) *Part. 16. cap. 261.*
(b) *Tom. I. pag. 565., & 864.*
[c] *R. Ital. tom. 1. p. 1. additam. Ludov.*
(d) *Baluz. tom. 1. p. 743.*
(e) *R. Ital. tom. 1. p. 2. additam. Ludov.*
(f) *El. J. G. lib. 2. tit. 7. §. 193., & 195.*
(g) *Heinecc. eod. lib. 2. tit. 7. §. 199.*

C A P O XXXI.

Delle Formole *pro remissione peccatorum*, *pro remedio animae*, e simili.

LAsciando da parte le tante fondazioni fatte da' Longobardi di Chiese, di Monasterj, di Spedali per gl' infermi, pe' fanciulli, pe' poveri, pe' pellegrini, che fan vedere l'umanità di que' Popoli, che noi siamo avvezzi a chiamar barbari; dico solo, che oltre di ciò ne' loro lasciti si prescriveano *luminarie*, orazioni, e Messe in generale, senza disegnarne il numero, nè fissarne l'applicazione. Non prima del secolo VIII. s' introdusse la pratica d' offerir danaro in vece di pane, e di vino nelle Messe private (a). Ma ciò non divenne universale, se non nel secolo XI., per quanto ne afferma il Cardinal Bona [b]. Facevansi veramente iterare le Messe dopo il millesimo; ma niuno s'arrischiava d' ordinarne l' applicazione particolare (c). Del quando, e del come prese piede il costume in contrario, che ne ha voglia, potrà leggerlo nel Muratori (d), e nella Dissertazione sull'onorario delle Messe pubblicata in Francia, e poi accresciuta, tradotta, e ristampata in Napoli dal Terres nel 1768.

Mi restringo solo nel dar ragguaglio delle parole, *pro remissione peccatorum*, *pro remedio animae*, e di altre simili, che si leggono in tutte le donazioni, ed in tutti i legati pii di que' tempi.

Teodoro Arcivescovo di Contorbery, uomo santissimo, che cessò di vivere nel 670, come quello, ch'era Greco di Nazione, volle imitare il Penitenziale di Gio: Patriarca di Costantinopoli, detto il digiunatore, che avea terminati i suoi giorni fin dal 595.; e quindi formò il suo, nel quale non solo prescrisse digiuni di mesi, e di anni per tali, e tali peccati; ma eziandio ordinò la continenza fra' conjugati non solamente nelle tre quaresime precedenti la Pasca di Resurrezione, il S. Natale, ed i SS. Apostoli; ma in tutte ancora le Domeniche, e nella quarta, e sesta feria d' ogni settimana: e parimente in tempo de' mestrui; e dal momento, in cui la donna comincia-

va

[a] *Mabill. in praepar. ad 3. p. sec. 3. n. 67. Actorum Ordinis S. Benedict.*
[b] *Rerum Liturg. lib. 2. cap. 8. n. 8.*
[c] *Tomass. Discip. Ecc. part. 1. lib. 1. cap. 71. n. 7.*
[d] *Dissert. 36., & 58.*

va a sentire i movimenti del feto: da dovere ogni trasgressione purgarsi co' digiuni; s'è vero che sia suo il Penitenziale suddetto, che fu pubblicato la prima volta in Parigi da Giacomo Petito nel 1679.

Fu codesta pratica ricevuta da tutta la Chiesa latina; ma avvegnachè si trovò impossibile il potersi adempiere a tanti digiuni, si pensò allo spediente di redimerli in danaro, o di cambiarli in Messe. Quindi è, che ciascuna Chiesa formò il suo Penitenziale; alcuni de' quali come troppo eccedenti nelle tasse, furono proibiti dal Sinodo Cabilonese tenuto nell'anno 813.; ma quelli di Teodoro; e di Beda furono in tanta osservanza, che ogni Confessore fu in obbligo d'averne un de' due sotto degli occhi per accertarne la pratica, siccome attesta Regione (a). Di codesti Penitenziali, oltre i due suddetti, molti ne abbiamo conservatici dal P. Morino, dal P. Martene, ed ultimamente dal Muratori. Per pruova intanto di ciocchè andava io dicendo, ecco un esempio appresso il Burchardo (b). *Qui in quadragesima ante Pascha cognoverit uxorem suam, & noluerit abstinere ab ea, uno anno poeniteat, aut pretium suum, videlicet viginti sex solidos ad Ecclesiam tribuat*. Eccone un altro appresso Reginone: *Cantatio unius Missae potest redimere duodecim dies, decem Missae quatuor menses, viginti Missae novem menses*. E nel Penitenziale di Bobbio pubblicato dal Muratori: *qui jejunare non potest, eligat Sacerdotem justum, vel Monachum, qui verus Monachus est, & secundum Regulam vivat, qui pro se hoc adimpleat, & de justo pretio hoc redimat*; e poco stante: *Cantatio enim unius Missae specialis potest 12. dies redimere. Decem Missae tres menses possunt redimere: viginti Missae octo menses. Triginta missae duodecim menses possunt redimere*. " Chi dunque si presentava al Sacerdote, dice Muratori (c), bisognava, che tenendo carta, penna, e calamajo, notasse ad una ad una le colpe colla pena, e redenzione occorrente ".

Or chi non vede, che fatto il conto, pochi vi erano, che in tutta la loro vita potessero, o volessero soddisfare a tanti obblighi o in digiuni, o in danaro? Riduceansi dunque in punto di morte; ed allora tutto ciò, che poteano; legevano *pro remissione peccatorum, pro mercede, ad mercedis augumentum, pro remedio*, o *pro redemptione animae*.

In tale stato erano le cose, quando Urbano II. nel 1095. pubblicò la prima Crociata, e con ciò aprì un'altra strada a poter soddisfare; la quale poi riuscì tanto ruinosa all'Europa, quanto ognun sa. Più facile però fu l'altra, che aperse Bonifacio VIII., quando nel 1300. pubblicò il primo Giubileo. Ragionevolmente allora la via Ap-pia,

[a] *Lib. 1. cap. 30.* [b] *Lib. 19. cap. 79.*
[c] *Diss. 68.*

pia, e la Latina, e le altre, che menano a Roma, si trovarono anguste per la gran calca de' Popoli, che andavano, e venivano da tutte le parti; onde fu, che sovente uomini, e donne rimanessero conculcati, ed oppresse: e la stessa gran Roma conoscendosi incapace di due milioni d'anime, dovè rigettarne moltissime all'aperta Campagna. Ed allora fu, che per quanto narra Guglielmo Ventura autore della Cronaca d'Asti (a), *Papa innumerabilem pecuniam ab eisdem recepit; quia die, ac nocte duo Clerici stabant ad Altare Divi Petri tenentes in eorum manibus rastellos, restellantes pecuniam infinitam*. D'allora in poi essendosi sempre più allargata la mano all'indulgenze; non si parlò più di Penitenziali; e più libere tornarono le oblazioni. Crebbero bensì sempre più le Messe, ed i poveri furono sempre più o meno considerati.

CAPO XXXII.

Della successione legittima.

TRe erano fra Longobardi gli ordini della successione legittima, o sia intestata, non altrimenti che per legge de' Romani. Il primo cioè de' discendenti, il secondo degli ascendenti, e'l terzo de' collaterali, ma in tutti codesti ordini l'una legge dall'altra differiva notabilmente. Aveano di più i Longobardi il diritto di succedere, che apparteneva a' manovaldi.

A ben intendere il resto, uopo è cominciar da quest'ultimo. Già si disse, che ciascuna donna star non potea senza il suo manovaldo; e che delle vergini manovaldo era il padre, ed in di lui difetto un fratello. Se dunque una donna morisse prima di passare a nozze, il padre, qualora vivesse, in qualità di manovaldo era il di lei unico erede legittimo; e qualora si trovasse premorto: n'era unico erede quel solo fratello, ch'avea il di lei *mundio*. Maritata, passava nel *mundio* del marito, e costui, s'ella gli premoriva, n'era erede ad esclusione d'ogni altro, a riserba de' figli comuni, che gli venivano preferiti. Vedova, ritornava nella casa paterna, e riprendendo il padre, o un fratello di lei *mundio*, il padre, o il fratello le succedeano nel caso, che morisse senza discendenti. Se poi morto il padre, non avesse ella voluto convivere col fratello, avea diritto di chiedere un ma-

(a) *Rer. Ital. Tom. XI.*

manovaldo estraneo: e se moriva dopo ciò senza discendenti, le succedeano i fratelli, e le sorelle, qualora ve ne fossero superstiti; ed in loro difetto il manovaldo, ad esclusione d' ogni altro anche più prossimo [a].

Spiegato questo diritto di succedere alle donne, come proprio della legge Longobarda, vengo al primo ordine de' discendenti; e dico, che in questa linea, tanto nella paterna, quanto nella materna eredità, le femmine non succedeano se non in mancanza di maschi, i quali tenuti erano di maritarle, non già di dotarle [b]: dovendo per altro nommeno il padre, che i fratelli, ed i nipoti far loro un ragionevole corredo, che *mundio*, e *falderfio* chiamavasi; quando però per qualunque disubidienza non ne le reputassero indegne (c). La Constituzione *in aliquibus*, e la consuetudine *si moriatur* sono analoghe, e forse figlie di codeste leggi.

Quando per difetto di maschi, davasi luogo alle femmine, le vergini concorreano colle maritate, e colle vedove; ma doveano queste accomunare il lor *mundio*, riserbandosi soltanto il *meffio*, e 'l *morgengap* [d].

V' era però una disposizione di legge, che sembrerà stravagante, cioè, che se taluno trapassava superstiti una, o più figlie, ed eranvi in casa sorelle del defunto non ancor maritate, in tal circostanza la figlia del morto, quantunque escludesse i fratelli del padre, ed ogni altro ascendente, o collaterale, dovea tuttavia concorrere colle *amite* in *capillo* [e]. In *capillo* diceansi le vergini, perchè le donne non usavano di coprirsi il capo con cuffie, o con altri ornamenti, se non quando andavano a marito: usanza, che Andrea di Barletta (f) afferma, che a' tempi suoi praticavasi ancora in Benevento, ed in Napoli stessa.

Davasi in questa linea il diritto di rappresentanza, sicchè i nipoti, e le nipoti da figlio premorto nell' eredità dell' avo, o dell' ava concorreano *in stirpes* co' *barbari*, (vocabolo significante lo stesso, che *patrui*,) ed erano in obbligo di maritare le *amite*; sicchè se fosse rimasta superstite una sola nipote da figlio, bastava costei ad escludere dall' eredita dell' avo, o dell' ava tutte le zie, sorelle del padre [g]. Altrimenti sta deciso ne' termini della nostra consuetudine *si moriatur*, in virtù di cui in simil caso la nipote da figlio concorre coll' *amita* [h]. E 'l diritto di rappresentare s' estendeva all' infinito.

[a] *Lib.* 2. *tit.* 14. §. 25., & 30., & *tit.* 37. §. 4. *Carol. de Toc. in glos. ad* §. 1., & 25. *dict. tit.* 14. *Andreas de Barulo in Comment. tit.* 14.
(b) *Lib.* 2. *tit.* 14. §. 20. (c) §. 15., & 25. *eod. tit.*
(d) §. 16., & 21. *eod. tit.* (e) §. 21. *eod. tit.* (f) *Loc. cit.*
(g) §. 19. *eod. tit.* (h) *Capyc. decis.* 1. & *in Gloss. ad consuet. si moriatur.*

Permettendo poi la legge a chiunque attualmente non avesse consorte legittima, di torre una concubina, o sia moglie di secondo ordine, giusto era, che la legge medesima prendesse le sue misure riguardo a' figli, che di tal congiugnimento nascessero. Erano codesti figli illegittimi; e perciò non era lecito al padre di pareggiare la sorte di costoro co' nati da legittimo matrimonio senza il consenso di questi ultimi [a]. Anzi Arechi pel principato di Benevento vietò qualunque donazione, che far si volesse a' figli naturali da un padre, il quale si trovasse aver già tolta moglie legittima, quantunque non ancora n'avesse figli [b].

Fu tuttavia stabilita la porzione de' beni paterni, che doveano ereditare i bastardi giusta il maggiore, o minor numero de' figli legittimi. Lasciasse il Padre uno, o più figli naturali; ed un sol legittimo maschio, o femmina, che fosse, la porzione de' naturali era la terza parte del retaggio paterno: se de' legittimi ne lasciasse due, la porzione de' naturali era la quinta: se tre, la settima: se quattro, la nona: se cinque, la dodicesima; e così discorrendo [c]: e pel *mundio* delle sorelle legittime, o naturali che fossero, i fratelli legittimi contribuir doveano per due terze parti, e per l'altra i bastardi (*d*).

Ciocchè le leggi accordavano a' figli naturali nati da un' uomo libero, e da una sua *semimoglie*, negavano agl' incestuosi, agli adulterini, ed a qualunque altro nato da non permesso congiugnimento; siccome altrove ho detto. Delle famiglie sacerdotali non si fa motto in codeste leggi, che trattano di successione, perchè tali famiglie viveano *jure Romano*. Concorrendo però le leggi medesime co' sacri Canoni, esclusero i figli delle Genti di Chiesa da ogni grado onorevole ne' seguenti termini: *Diaconorum*, *Episcoporum*, *Presbyterorum filios*, *Notarios*, *Sculdasios*, *Comites*, *Judices omnibus modis fieri prohibemus* [e]. Il qual'ordine fu rinnovato dal nostro Federigo con una sua Constituzione, che citerò a suo tempo. Ma gli Ecclesiastici sapeano che farsi in tal caso.

Dove poi non vi fossero nè maschi, nè femmine discendenti, succedevano gli ascendenti. Ma fra costoro non contavansi nè la madre, nè i congionti per parte di madre, poichè come elegantemente dice Andrea di Barletta [f]: *De Jure Longobardo nullus cognatus ad successionem admittitur (quod intellige in linea collaterali, & ascendenti). Unde mater proximi cognata non succedit filio, quia cognata est, non agnata; sed in linea descendenti secus est; nam filius matri succedit.* Se non che soggiunge di poi: *Sed ex naturali aequitate non scripta*

(a) §. 3. *eod. tit.* (b) *Capit. Arech. apud Pereg.* §. 8.
(c) §. 2. *eod. tit.* 14. [d] §. 9. & 21. *eod. tit.*
(e) *Lib.* 3. *tit.* 11. [f] *In Comment. ad L. Lang. tit.* 14.

pra illud jus potest dici, quod admittatur mater ad luctuosam filii haereditatem (a).

Il padre adunque succedeva alla figlia vergine, o vedova per ragione del *mundio*; e succedeva al figlio in tutto l'asse ereditario, ancorchè questi avesse fratelli, o sorelle, *quia potior est linea ascendens, quam collateralis* (b). Ragione, che avea luogo anche per l'avo paterno.

Dopo gli ascendenti venivano gli agnati collaterali, giacchè a favor de' cognati non vi era speranza di successione. E posto da parte il diritto de' manovaldi, del quale ho parlato, ad un fratello, che morisse senza figli, e senza ascendenti, succedeano i fratelli, e le sorelle superstiti, vergini, vedove, o maritate che fossero, mettendo in comune il loro *mundio* [c]. Così ancora succedeano ad una sorella, il cui manovaldo fosse un' estraneo, siccome ho detto; nè in questa linea v'era luogo alla rappresentanza; ond' è che 'l *patruo*, o l' *amita* escludeano i nipoti, ancorchè figli d'un altro loro fratello [d].

Già si è detto, che la sorella *in capillo* succedeva unitamente colla figlia del fratello nell' eredità del medesimo; ed ora soggiungo un'altra singolarità, ed è, che se taluno moriva lasciando sorelle, ed *amite in capillo*, l'une, e l'altre concorreano alla di lui eredità; poichè in ambedue i casi non poteano esservi manovaldi, se non estranei [e]. Nella successione però d'una nipote da fratello, se v'erano il *patruo*, e l' *amita*, il primo per ragione del *mundio* escludeva la seconda [f].

A' bastardi, non succedeano i fratelli bastardi, ma i legittimi, poichè eglino non entravano in altro retaggio, che in quello del padre [g].

In mancanza di tutti costoro l'eredità si deferiva agli agnati più prossimi, e ciò fino al settimo *genucolo*, ciò fino al settimo grado, senza mai darsi luogo a rappresentanza [h].

Il manomesso *per quartum manum*, o *in Ecclesia*, ovvero *per votum Regis* consideravasi come uomo libero, sopra cui niun diritto rimasto era all' antico padrone; ed in conseguenza non avendo figli, perchè agnati aver non potea; succedevagli il Fisco; ma del *fulfreale*, il quale benchè libero, rimasto era nella famiglia del padrone, quando e' morisse senza figli, e non avesse disposto in vita de' proprj acquisti, erede n'era lo stesso padrone, considerandosi come padre (i).

 CA-

[a] *Andr. de Bar. ibid., Car. de Tocco, & Nic. Boerius in notis ad dict. tit. 14. lib. 2. L. Lang.*

[b] *Car. de Toc. ad §. 1. dicti tit. 14., Andreas de Bar. ibid.*

(c) §. 22. *eodem tit.* (d) §. 1. *eod. tit. Car. de Tocco in notis ibid.*

[e] §. 28. *eodem tit.* (f) §. 27. *eod. tit.* [g] §. 10. *eod. tit.*

(h) §. 1. *eod. tit.* [i] §. 18. *eod. tit.*

CAPO XXXIII.

De' patti appartenenti a' retaggi.

Filius ante diem patrios inquirit in annos [a]. Che si dovrà dire di chiunque altro aspiri ad eredità. Avean dunque ragione i Romani di sospettar forte de' patti appartenenti a' retaggi, e di chiudere i loro testamenti con tante cautele; del che è da vedere Alciato [b]; ma non così la discorreano i Popoli della Germania, ove *quanto plus propinquorum, quo major affinium numerus, tanto gratiosior senectus, nec ulla orbitatis pretia* [c]. Patteggiavano pertanto essi intorno alla successione propria, e d'altrui, senzachè il *votum captandae mortis* lor facesse paura. Gli esempj di convenzioni intorno all' altrui retaggi, viventi i possessori, senza nemmeno il di loro consentimento, si leggono nella storia; e vi volle un Capitolare tra' Franchi uniforme alla legge del Codice Teodosiano per proibirle [d].

Tuttavia la ragion di Stato le giustificò fra' Principi Sovrani; e per tacere delle antiche, su questo piede verso la fine del secolo passato si trattò della successione alla Monarchia delle Spagne, mentre ancor vivea il Re Carlo II.: e così ancora a' tempi nostri si maneggiò, e si conchiuse la successione nel Gran Ducato della Toscana. E' ridicolo, dice Montesquieu (e), servendosi del sentimento di Cicerone [f], il pretendere di decidere intorno a' diritti de' Regni, delle Nazioni, e dell' Universo colle massime stesse, con cui si deciderebbe fra' particolari d' un diritto intorno ad una grondaja. Ma che direbbe taluno, s' io dimostrassi, che nel Codice Prussiano ciò trovasi accordato anche a' particolari, giusta l' antico costume Germanico [g]?

Ma come sostenersi le compere, e le vendite delle *future* negli uficj, viventi i possessori? Eccolo: col bisogno del danaro per difender lo Stato. Non so, se lo stesso possa dirsi delle coadjutorie, e delle aspettative così frequenti in certe età, e che pur non sono di origine Germanica.

Quel che praticarono universalmente tutti i Popoli del Settentrio-

[a] *Ovid. Metam. lib. 1.* (b) *Parerg. lib. 2. cap. 31.*
(c) *Tac. cap. 20.* (d) *Capit. lib. 7. cap. 328. Cod. Theod. de Famil. Ercis. l. 2.*
[e] *Esprit. des Loix liv. 27. cap. 13.* (f) *Lib. 1. de Legibus.*
(g) *Cod. Frideric. liv. 7. tit. 10. §. 5.*

trione, e fra essi i Longobardi, furono i patti concernenti acquisto, conservazione, divisione, ripudio di eredità certe, e rinunzie ancora di eredità incerte, e di possibile evenimento; e se si convenne fra' particolari di retaggio d'alcun, che vivesse, vi si richiese il di lui consentimento.

Per la successione però *in universum jus*, oltre di quella *ab intestato*, non vi era, che una sola via; ed era questa nella forma la più solenne, perchè doveasi praticare in presenza del Magistrato *pro Tribunali*. Non fu ciò espressamente spiegato nell'editto di Rotari, il quale bensì impose, che dovesse farsi *non absconse, sed ante liberos homines*, i quali fossero *gisiles*, cioè di pari condizione co' contraenti, come spiega Grozio (a): *ut nulla in posterum oriatur contentio* (b), ma Liutprando dichiarando di niun vigore ogni contratto, ove si trattasse *de universitate bonorum*, il quale non si facesse in presenza, e coll'autorità del Magistrato; soggiunse: *quia etsi specialiter in Edicto* (di Rotari) *hoc non fuit institutum, tamen usquemodo sic fuit judicatum* (c).

Tuttavia Carlo M. non si contentò dell'autorità d'ogni semplice Magistrato, e con sua legge ordinò, che *qui filium legitimum non habuerit, & alium quemlibet haeredem sibi facere voluerit, coram Comite, vel coram Rege, & Scabinis, vel Misso dominico, qui tunc ad justitiam faciendam in Provincia fuerint ordinati, traditionem faciat* (d).

Tanto non era ciò lecito a chi avea figli legittimi [e per nome di figli s'intendea qualunque discendente] che fatto da taluno disperato di prole, veniva poi annullato dalla sopravvegnenza d'un figlio, o d'una figlia (e). Nemmeno i figli poteano praticarlo, vivente il lor Genitore (f).

Thinx, ovvero più propriamente *Garathinx* si chiamava un cotal atto solenne, che secondo l'Eccardo (g) valea lo stesso, che *donatio in judicio facta*, nel qual senso i Franchi usavano i vocabili *adfatomia*, *& adramitio*.

Per adempiere ad un tal'atto si presentava taluno avanti del Magistrato *pro Tribunali*, e secondo la legge di Carlo M., dovea essere un Magistrato supremo; e dopo aver fatto conoscere, ch'e' non avea nè Padre, nè discendenti, dichiarava di voler donare tutti i suoi beni a Tizio ivi presente, a titolo sì di donatario; e sì di erede universale, che valeva lo stesso; e colle formole le più solenni accompagnate da giuramento, e da molte imprecazioni, se mai gli cadesf-

(a) *In Syllabo ad Hist. Gott.* (b) *Lib.* 2 *tit.* 15. §. 5. (c) §. 5. *tit. eod.*
[d] *Lib.* 2. *tit.* 16. (e) §. 14. *eod. tit.* 15.
[f] *Eod. lib.* 2. *tit.* 14. §. 12., & 13.
[g] *Io. Ge. Eccard. ad Salic. tit.* 47. §. 1. *p.* 87.

desse in pensiero di contravvenire, facevagli allora per allora la tradizione del dominio universale con qualche simbolo : come col gittare in seno del donatario un fuscellino, uno sterpo, una gleba ; o col mettergli in mano un guanto, una ciocca di capelli, o altro simile; ovvero col porgergli la destra (*a*).

In questa traslazione di dominio altro non potea fare il donatario, che riserbarsi la facoltà di usufruttuare, e di possedere *precario nomine* durante sua vita, il che si spiegava col vocabolo *lidoleip*, che secondo Grozio significava *in derelictionem vitae*, e giusta l' Eineccio importava una riserba di dominio utile (*b*).

Al Donatore con tal riserba, impose la legge, di non disperdere ciocchè avea donato, ma di goderselo *non doloso animo*, *sed cum ratione*. E sopravvenendogli un' urgente necessità, volle, che dovesse portarsi dal donatario, e dirgli : *Ecce vides*, *quia necessitate compulsus res istas volo vendere*, *si tibi videtur subveni mihi*, *& res istas conservo in tua proprietate*. *Tunc* [soggiunse la legge medesima] *si nolit illi subvenire*, e'l donante, *alii dederit*, *fit illi stabile*, *& firmum*, *qui acceperit* (*c*).

Poteano bensì l' una, e l'altra donazione; comecchè irrevocabili di lor natura, rescinderši, se colui, *qui garathinx susceperit*, *tales culpas faciat donatori*, *quales solent ingrati filii parentibus suis facere*, *per quas exhaeredantur* (*d*).

Oltre all'eredità intestata, ed al *Thinx* suddetto, non vi era altro modo di succedere *in universum jus*, siccome ho detto. E riguardo al *thingare*, potea praticarsi a beneficio di chiunque; e perciò erroneamente la legge sopraddetta di Carlo M. fu posta sotto il titolo *de adoptionibus*. Da che fra' Longobardi non vi era diritto di patria potestà, e quindi non vi erano nè adozioni, nè arrogazioni, che partorissero diritto alcuno. Il donatario universale potea essere un uomo libero, un fanciullo, e per esso il padre; una donna, e per essa il di lei manovaldo, un servo, cui davasi la piena libertà : nè i costoro acquisti passavano in dominio del donante; che anzi essi poteano farne ciocchè voleano : neppure chi avea donato avea diritto di succedere al donatario, se mai gli premorisse; perciocchè così i beni donati, come gli altri acquisti dal donatario passavano a' di lui eredi legittimi.

Ove non si trattasse *de universitate bonorum*, non vi occorrea il *thingare*; ed io mi riserbo di parlarne quando ragionerò de' patti, e de'

(a) *Marcul. in form. lib. 1. cap. 13. Lindenbrog. in addit. cap. 43., & 153. Eccard. in notis ad L. Salic. tit. 49., Du-Fresne in Gloss. Tom. II. pag. 105. seqq.*
(b) *Heinec. Elem. J. G. lib. 2. tit. 2. §. 37.*
[c] *Lib. 2. tit. 15. §. 2.* [d] *§. 3. eod. tit.*

de' contratti in generale, ed in particolare. Non voglio però lasciar di dire, che nelle leggi Longobarde io non ritrovo fatta parola de' patti dotali sopra l' eredità d' uno de' due conjugi, che prima morisse, a favor del sopravvivente; che pur son essi patti di origine Germanica, e quantunque repugnati a' principj del diritto Romano (a); son oggi universalmente ricevuti, e si hanno per irrevocabili, se fatti a modo di contratto; per revocabili, se in forza d' ultima volontà [b].

CAPO XXXVI.

Della varietà de' Legati; e delle Sostituzioni, de' Fedecommessi, e de' Majoraschi.

Conciossiachè necessaria fosse ne' lasciti la presentanea tradizione non poteva fra' Longobardi aver luogo la più parte de' dubbj promossi, e risoluti da' Giureconsulti Romani; e se cosa v' era da determinarsi, ne apparteneva a' Giudici la decisione, secondo i dettami dell' equità naturale, e le circostanze del caso, che proponevasi.

Non si leggono adunque nelle leggi Longobarde legati diretti, ed obbliqui: generali, e particolari: di alimenti, di uso, di abitazione, di usufrutto, di proprietà, di frutti, di vino; di vettovaglie, di mobili, di porzione ereditaria, di cose comuni, di cose litigiose, di nomi di debitori, di servitù reale, e per fin di qualche incerta speranza: legati ripetuti, legati onerosi, legati elettivi, legati condizionali o *sub modo*, annuali o temporanei, oscuri o dubbiosi. Nè vi si parla di tempi, di designazioni, di cagioni, di motivi, di opere, di condizioni aggiunte a' legati; nè di quel di più, che si trova ponderato, e deciso in più libri delle Pandette, e del Codice; ove quantunque si ammiri un tesoro inesausto di naturale equità, e di giurisprudenza civile; pure tra per l'ordine, che vi manca, e per le tante chiose, ampliazioni, limitazioni, eccezioni fattevi su; ed anche per l'infinita varietà de' casi occorrenti alla giornata, tutto è ora piucchè mai nell' incertezza: per modo che i causidici hanno quasi sempre un ben largo campo da gittarsi in faccia il *pro*, ed il *contra*; ed entra ottimamente per tutto l' arbitrio de' Giudicanti. Mol-

[a] *L. 1. C. de collat. l. 33. §. 1. C. de inoffic. testam.*

[b] *Sim. Van. Leewen. cens. for. lib. 1. cap. 12. num. 11. Chassan. ad consuet. Bur. rub. 4. §. 7. Ant. Faber. C. lib. 5. tit. 9. def. 6. Ios. de Rosa Consul. 16. num. 7. ad 9.*

Molto meno in esse leggi de' Longobardi v' è motto di sostituzioni volgari, di pupillari, di esemplari, di militari; perchè non ne usavano alcuna. Che infinito risparmio di controversie, e di liti; massime dove si tratti di esaminare, se l'una sostituzione sia compresa nell'altra, sicchè meriti il nome; che se l' è dato di *breviloqua*, e di compendiosa! Basta dire, che Baldo, per quanto confessava egli stesso, per codesto sol capo guadagnò 15: mila ducati [a]: somma, che a que' tempi bastava a comperare un feudo titolato.

Che si dirà poi de' fedecommessi perpetui ignoti affatto a' Romani? Il primo esempio, che se n' ha, è di un tal Jerio uomo illustre, e facoltosissimo; il quale negli ultimi tempi dell' Imperador Giustiniano sottopose nel testamento tutt' i suoi beni, che pochi non erano, ad una semplice reciproca, *si sine filiis*; ma passionato all' estremo per un suo Casino di campagna *cum praetoriis, & ergasterio, & balneo, & hortis, & hyppodromo, & omnibus conjunctis, sive illatis*, soggiunse in un Codicillo: *volo eundem permanere, & perpetuare in mea familia, & nunquam egredi de meo nomine*. La stranezza di siffatta disposizione mosse le parti a ricorrere al Principe, il quale volendo da una parte soddisfare al capriccio del defunto; e non credendo dall' altra ragionevole, che pur anche i più tardi nipoti fossero obbligati di sottometterfi alle voci di un' uomo, la cui polve non si sarebbe potuta più distinguere fra le vicende della massa comune; ordinò, che tal divieto non dovesse oltrapassare la quarta generazione: *tunc enim* (l'ultimo erede) *& exteris a familia prohibentis, licentiam habebit ex praesenti nostra lege transmittere res*. Soggiungendo *communem enim hanc fecimus legem, tam evenientem nunc dirimentes contentionem, quam eas, quae futurae sunt resecantes* (b).

Fu nel vero discreto codesto testatore con istituire un fedecommesso familiare sopra un sol podere de' molti, che possedea; e pur Giustiniano non gliela menò buona. Che avrebbe egli detto, se Jerio avesse tutto il suo avere sottoposto a chiamate sopra chiamate, con fare in fine il sacrificio di Caino, sostituendo per ultimo un Luogo pio, perchè il suo Casino si fosse serbato in piedi *in perpetuum, & in infinitum, ac mundo durante?* Durerebbe forse ancora su tal supposto il fedecommesso. Ma il Casino? Va ti trova il pretorio, o sia il luogo da reggervi Corte, l'officine, i bagni, gli orti, le stalle, *cum omnibus conjunctis*, cioè gli anditi, le scale, le logge, le porte, le finestre, i soppalchi, gli armadj; *& illatis*, cioè le suppellettili di casa, come le panche, le sedie, i letti, le coltrici, gli arnesi da caccia, da campagna, da cavalcare, e le masserizie da cucina per sino a' pitali. E' sol-

[a] *Muller. ad Struv. de vulgari subst. §. 9. l. n, & §. 37.*
(b) *Novel. 159. de Restitut. Fideicom. Alciat. Parerg. lib. 2. cap. 4.*

E' follia questa de' secoli più illuminati, che non entrò in capo a quegli uomini grossolani, i quali trasmetteano a' posteri la roba siccom' era, e per quel che valea, senza pretendere d' impor legge alla natura: quasi che ella abbia un sì abbondante ammasso di materia, che non sia in necessità di distruggere una cosa per farne un' altra: il che si vede ben chiaro in coloro, la cui pazzia giugne ad ordinare un fedecommesso perpetuo sopra un padiglione da letto, sopra un quadro, o altro simile. Ma di ciò più ampiamente, ove tratterò de' decreti, che occorrono alla giornata nella G. C. per aver danari, affin di rimettere in piedi una casa soggetta a tai fedecommessi; ove dimostrerò, che al primo bisogno se ne vanno via i due terzi del frutto, ed al secondo non ci rimane neppure il solajo.

Vengo all' origine delle primogeniture, e de' majoraschi, e dico, che essendo i feudi divenuti patrimoniali, entrarono nelle disposizioni del diritto civile, tanto de' Longobardi in Italia, quanto de' Franchi nelle Gallie, e così altrove: e furono per tutto divisibili tra' figli del possessore. Ma sulla fine del IX. secolo s' avvidero i Franchi, che le divisioni suddette portavano la ruina dello Stato: pensarono adunque da principio di far passare le Signorie nelle sole persone de' Primogeniti; i quali poi investivano gli altri fratelli di porzione de' feudi a titolo di sotto feudatarj; ma perciocchè nemmen questo si trovò conferire al Governo politico dello Stato, si giudicò necessario lo stabilire il diritto delle primogeniture in tutta la succession feudale senza diminuzione alcuna: il che cominciò a costumarsi non molto dopo il passaggio del Regno di Francia sotto la dominazione de' Capeti, cioè verso i principj del secolo XI. (*a*): il qual costume fu poi da' nostri Normanni adottato nelle nuove investiture, che si dettero in questo Regno a' Francesi del loro partito: essendo intanto rimasti divisibili tra' fratelli i feudi antichi *jure Longobardorum*.

Riguardo agli allodiali i Franchi stessi nelle divisioni tra' fratelli introdussero la pratica d' accordare al primo nato una porzione precipua, libera però da ogni vincolo: ed è questo ora un diritto de' primogeniti Francesi, il quale chiamasi *preciput*, cioè *praecipua pars*, ed è regolato dalle respettive costumanze de' luoghi (*b*).

Lasciando stare, che un tal costume non passò l' Alpi; nè per quanto io sappia, s' osserva ora altrove, che in Francia: certo è però, che nè quivi, nè altrove per tutto il X. secolo fuvvi chi pensasse di spogliare intieramente i secondogeniti per arricchire un sol primo nato. L' origine de' majoraschi si deve ad un' Assemblea Generale tenuta in Toro Città del Regno di Leone in Ispagna, regnante la Regina Gio-

 van-

[a] *Montesquieu Es. des loix liv. 31. chap. 37. seqq.*
[b] *Encilop. v. ainesse, & v. preciput.*

vanna nel 1005., cui furono fatte nuove spiegazioni dal Re Alfonso nel 1025., quando regolò la succeffione nella Monarchia Spagnuola sul piede d'un majorasco perpetuo (a).

Del come, e del quando le sostituzioni, i fedecommessi, ed i majoraschi furono introdotti nel Regno, dirò a suo luogo: perchè intanto taluno non mi creda nemico giurato di tali disposizioni, io dico, che mi fa peso il troppo, e 'l non a proposito: so molto bene, che una Monarchia ben constituita non può stare senza una Nobiltà conspicua: mezzo troppo necessario fra 'l Principe, e 'l popolo: so, che il lustro della Nobiltà non può conservarsi senza ricchezze; e che le sostituzioni, i fedecommessi, ed i majoraschi sono i mezzi atti a conservarle. Ma veggo altresì, che codesti vincoli offendono il commercio, nuocono alla popolazione, promovono il monachismo, e sono cagioni d'infiniti processi; ed i majoraschi spezialmente appoggiando le speranze della propagazione sopra un sol uomo, e talvolta sopra un fanciullo, la cui vita è sì poco sicura, che si fa il conto, che il terzo degli uomini se ne muoja nell' infanzia; non può dubitarsi, ch' essi majoraschi portino la desolazione nelle famiglie più numerose. Le sostituzioni adunque, i fedecommessi, ed i majoraschi sopra tutto sono un male; ma sono un male necessario, il quale sparisce a fronte del bene, che cagionano nelle Monarchie.

Che vorrebbesi perciò fare? Farne uso dove, e quanto bisogna, e non più. Così l'hanno intesa uomini gravissimi, fra' quali il tante volte lodato Presidente di Montesquieu (b). E così l' anno intesa fra gli altri l'Imperador Francesco I. pel Gran Ducato, e 'l Sovrano del Portogallo, i quali oltre le savie provvidenze intorno alle sostituzioni, han ristretti i fedecommessi a certe generazioni, hanno proibiti i majoraschi nelle case volgari, ed alle persone qualificate non han permesso di fare tutto un fascio a pro del sol primo nato. In Francia pochissimi sono i majoraschi, nè il precipuo de' primogeniti, del quale ho parlato, soggiace a vincolo alcuno. In Germania i patti di fratellanza, ed i fedecommessi, che diconsi convenzionali, si usano solo fra le famiglie illustri (c). Taccio delle Repubbliche, perchè se vi si permettessero, se ne risentirebbe la Constituzione dello Stato; perciò in Venezia vi sono espressamente proibiti (d).

CA-

(a) *Lud. Molin. de Prim. Hisp. in prooem. Beyer. specimen Juris Germ. lib. 2. cap. 10.*

(b) *Esp. des loix Liv. 5. chap. 9. seqq.*

[c] *Stryk. de success. ab intest. disp. 8. cap. 9. §. 6. seqq. Carpz. de pacto Confratern. cap. 1. n. 52. & alii apud Heinec. lib. 2. tit. 6. §. 170.*

[d] *Amelot de la Houssaye p. 30., & 31.*

CAPO XXXV.

Del Dominio, e de' modi d' acquistarlo, e prima della caccia, e della pescagione.

NEllo stato naturale essendo i beni di quaggiù comuni a tutti, uomo non v' ha, cui non competa il diritto del primo occupante, come diritto, che nasce dall' altro primitivo della propria conservazione. Ma tal diritto non si estende oltre al bisogno, e si riduce al semplice natural possesso, poco sicuro dall' altrui violenza. Constituite però le società civili, ed obbligato per esse ciascuno a rispettare negli altri ciocchè non è suo, ecco sorgere un nuovo diritto di proprietà, il quale perciò suppone un' atto umano, cioè una convenzione espressa, o tacita [a].

Unicuique suum, gridano le leggi di tutte le Nazioni; ma non tutte l' intendono ad un modo. I Giureconsulti Romani sottilmente filosofando, distinsero quello ch' è nel dominio, da quello ch' è tra i beni di taluno. Ma non così i Longobardi, e gli altri popoli della Germania. Dissero eglino essere nel dominio di taluno tutto ciò, che di corporale, o d' incorporale era nella di lui libera disposizione, con facoltà sì d' escluderne tutt' altri, e sì di ritrarlo dalle altrui mani, purchè o la legge civile, o qualche convenzione in tutto, o in parte non gliel vietasse. *Non est argumentum, ideo aliquid tuum non esse, quia vendere non potes, quia consumere, quia mutare in deterius, aut melius. Tuum enim est* [b]. Riconoscevano adunque i Longobardi il dominio pieno, e 'l dominio semipieno.

Quanto al pieno dominio concorrevano co' Giureconsulti Romani. Ma riguardo al semipieno, faceanlo appartenere a' possessori de' beneficj conceduti da' Principi, de' quali non occorre qui ragionare: a' censuarj con investitura, de' quali ho parlato, ed a tutti in somma i possessori dell' usufrutto Germanico, fossero a tempo, a vita, o in perpetuo: così le donne aveano l' utile dominio sopra la sopravvivenza, che soleano far loro i mariti, quando elleno qualche cosa davano a titolo di maritaggio: il che nella mezza età si cominciò a praticare fra' Signori del prim' ordine; la qual sopravvivenza chiamavasi *dotalitium*, *doarium*, *vidualitium*, e tal volta anche *dos*, nel

[a] *Pufendorf. lib. 4. cap. 4. Barbeyrac. in notis ad eundem*
(b) *Senec. de benef. lib. 7. cap. 12.*

senso opposto a quello, che suona latinamente [a]. E lo stesso era de' possessori delle *precarie*, o siano *prestarie*, e degli Enfiteuti [b].

I modi poi d'acquistare il dominio o venivano dal diritto civile, o erano gli stessi, in virtù di cui naturalmente si acquista il possesso, con alcune modificazioni, che quì lascio per brevità; piacendomi solo di dir qualche cosa intorno alla caccia, ed alla pesca.

Sin dalla più remota antichità la caccia sì delle fiere, e sì degli uccelli fu il mestiere de' Nobili, e degl' ingenui in Germania. Non saprebbesi veramente dire, se fosse ciò libero in tutti i luoghi: sembra veramente che nò, da che abbiam leggi di popoli Germani, le quali punivano di furto chi osasse cacciare ne' fondi altrui [c].

Quanto a' Longobardi, non vi ha dubbio, che i Re d'Italia aveano le loro foreste, e 'l prenderne indi un sol falcone era punito con dodici soldi di pena. *Si quis de Gajo Regis accipitrem tulerit, sit culpabilis solidos* 12. (*d*), *Gajum* giusta l'interpretazione di Grozio era lo stesso che *Sylva densa* [*e*]. Non altrimenti usavansi le voci, *Gagium*, *Galdus*, *Gualdus* per significare cotai boschi assai folti, come si può vedere in Leone Ostiense, in Pietro Diacono, e nell' Ughelli citati dal Du-Fresne. Donde è rimasto, che anche oggidì nel nostro Regno certi luoghi in parte disboscati chiaminsi volgarmente *Gaudo*: ed è tra questi quel tratto di terra montuosa, che divide la Campagna felice dalla Provincia di Principato citra, dove appunto è situata la terra di Monteforte.

I particolari ancora per concessione de' Principi aveano le loro Cacce private, e'l torne un nido era un delitto [*f*]. Ma doveanvi essere i luoghi, dove a tutti era libero il cacciare; giacchè non apparisce, che vi fosse diritto proibitivo, se non negli altrui poderi, o in quelli del Principe. Tanto poi era in pregio la caccia, che 'l furto d'un cane veniva punito col pagar nove volte tanto, quanto valeva (*g*). Voglio a tal proposito riferire una legge de' Borgognoni, colla quale si ordinò, che chiunque rubasse un cane, oltre al pagamento di sei soldi, dovesse in pubblico alzar la coda al cane, e baciargli colà, dove si soffiano le noci [*h*].

I Re Franchi furono più rigorosi intorno alle cacce, ed assai foreste bandirono, riservandole per proprio uso, o di coloro, cui le concedessero; e ciò sotto pene gravissime anche di morte. In fatti ne ab-

(a) *Murat. Antiq. Estens. tom.* 1. *cap.* 39. *p.* 381. *Heinec. lib.* 1. *tit.* 11. §. 245. & *lib.* 2. *tit.* 2. §. 38.
(b) *Thomas. not. ad Instit. lib.* 2. *tit.* 4. *p.* 157., *Heinec. tit.* 2. §. 33. *ad* 42.
[c] *Heinec. lib.* 11. *tit.* 2. §. 56.
(d) *Lib.* 1. *tit.* 25. §. 46. [e] *Grot. in Syll.* (f) §. 47. *eod. tit. LL.*
[g] §. 48. *eod. tit.* (h) *Addit. ad Ll. Burg.* §. 10.

abbiamo funestissimi esempj appresso Gregorio Turonese (a), ed appresso il Ludewig [b]. Nè men di loro furonlo i Normanni, giacchè nell' Inghilterra sotto Guglielmo il Bastardo eranvi niente meno che 68. foreste Regie, 13. cacce, e 781. parchi [c]: e guai a chi violava un di tai luoghi.

Di Carlo M. poi, di Lodovico Pio, e di Carlo Calvo parlano i loro molti Capitolari; però senza far' uso de' medesimi, e delle tante concessioni da essi Principi, e da' loro successori fatte di selve *cum capturis falconum*, & *foresto*; e senza neppur consultare il Du-Fresne [d]; per renderci persuasi, che l' uso di bandir le foreste precedè di molto il tempo dell' Imperador Federigo I., checchè ne dica taluno in contrario, basta il gittare uno sguardo sulle appendici al Codice Longobardo. Ivi troverà una legge di Carlo M., con cui si ordina, *ut nemo penitus in foresto dominico, nec in qualibet regali hoc tendere praesumat, & hoc si ingenuus perpetraverit, bannum dominicum solvat, & si servus est, dominus illum emendet, sicut lex est* (e). Ed un' altra ne osserverà di Lodovico, colla quale s' impone che le Regie foreste altrui non concedute si togliessero agli occupatori, e che niuno ardisse di tener cacce riservate senza special concessione del Principe (f).

Ciocchè si dice della caccia, convien, che dicasi anche della pescagione, che non in tutti i fiumi era a tutti permessa. Federigo I. Imperadore in quella sua Constituzione che ne' libri de' Feudi va sotto il titolo, *quae sint Regaliae* [g] mette fra le regalie del Principe, *piscationum redditus*. Credè Cujacio, che quivi fosse dell' errore, e che in vece di *piscationum*, dovesse leggersi *picariarum*. *Hoc sumptum est* (egli disse) *ex l. 17. de V.S. ubi corrupte majores nostri legebant Piscariarum pro Picariarum. Picariae sunt, e quibus foditur pix: nam & picem fossilem inveniri Plinius scribit* (h), con quel che siegue. Ma il nostro Isernia, e con esso Ottomano, lasciando intatto quel luogo, l' interpretarono per certa specie di pesca riservata al Principe in qualche luogo soltanto, e non già in tutti i mari, ed in tutti i fiumi. *Piscationum redditus: non jus piscandi, quod omnibus commune est, tum in mari, tum in fluminibus, sed pars aliqua predae, quam Principes quibusdam locis sibi excepere*: son parole dell' Ottomano.

Aveano essi un bel dire sulla scorta delle leggi Romane, le quali posero tra le cose pubbliche i fiumi perenni; ma i popoli della

(a) *Hist. lib. 10. cap. 10.* [b] *Reliq. MSS. tom. 6. p. 51.*
(c) *Spelm. in Glossar. archailog.*
[d] *In Gloss. v. Foresta.*
(e) *Lib. 1. tit. 22. §. 7. Leg. L.* (f) *Lib. 3. tit. 35.*
[g] *Feud. lib. 2. tit. 56.* [h] *Lib. 16. cap. 12.*

la Germania l'attribuivano o al Principe, o al Comune; e di quì è, ch' essi Principi chiamassero i fiumi pescarecci *suam forestem*: così si ha da una carta del Re Childelberto portata dal Du-Fresne (a); e da un diploma di Ottone I. riferito dall'Eineccio (b), oltre di altri assaissimi, che tralascio per brevità.

Anche nel Ducato Beneventano fin da' primi tempi eranvi le Regie foreste; e ciò si rileva da una Pistola di Papa Gregorio scritta ad Arechi successore del primo Duca Zottone, nella quale il Pontefice gli richiede alcune travi per le Chiese de' SS. Pietro, e Paolo, da farsi incidere *ab actionariis* del Duca, promettendogli in pagamento, *dignum vobis xenium, quod non sit injuriosum* [c]. Ed in una carta di Re Guglielmo del 1173. si dice: *concedimus etiam dicto Monasterio cedua lignorum absque ullis forestagiis* (d).

Io non ritrovo però introdotto tra noi il diritto proibitivo della caccia, e della pesca, se non a' tempi de' Normanni. Credo, che ciò incominciasse a praticarsi da Roberto Guiscardo, poichè osservo, che tal diritto proibitivo sul principio del secolo dodicesimo stava conceduto a molti Baroni Pugliesi anche sul territorio de' particolari Beneventani: costoro però tolsero l' occasione della guerra fra l' Imperador Lotario, e Re Ruggieri; e prima coll' interposizione di Papa Innocenzo, e coll'autorità dell'Imperadore procurarono, che i Baroni rinunziassero a tal diritto con un giuramento, che ci vien descritto da Falcone Beneventano (e), ed indi si rivolsero al Re; il quale fra l'altre esenzioni, accordò loro anche questa: *& in vestris praediis venandi, piscandi, aucupandi liberam facultatem habeatis* [f].

CAPO XXXVI.

De' modi d' acquistare il dominio introdotti dal diritto Civile, e prima delle prescrizioni.

OLtre a' modi co' quali naturalmente s' acquista il possesso, cui le leggi civili aggiunsero il dritto di proprietà, altri modi son proprj del diritto Civile di ciascuna Nazione. I Romani distinguendo questi modi in universali, e particolari, posero tra' primi, oltre

[a] *V. Foresta p.* 488. (b) *Lib.* 2. *tit.* 3. §. 57.
(c) *Paul. Diac. lib.* 4. *cap.* 20. (d) *Ughell. in Archiep. Benev.*
[e] *In Chron. ann.* 1137. (f) *Falco ibid.*

tre il diritto ereditario, l'acquisto *per bonorum possessiones*, *per adrogationes*, *per addictionem bonorum libertatum servandarum caussa*, *per sectiones bonorum*, *& ex S. C. Claudiano*; ma i Longobardi non conoscevano altro diritto universale, che l'ereditario, del quale ho bastantemente parlato.

E quanto a' modi particolari, tutto si riduceva a legati, a prescrizioni, ed a patti, altri benefici, altri onerosi; ed avendo io de' legati anche detto abbastanza, vengo alla prescrizione.

La prescrizione è un modo d'acquistare la proprietà in virtù d'un possesso non interrotto per un tempo determinato dalla legge; o meglio dirò un'aggiunzione della proprietà al possesso (*a*).

Tutti i Popoli trovarono necessario per assicurare le fortune de' Cittadini lo stabilire un termine, oltre al quale un possessore di buona fede con giusto titolo non dovesse più essere inquietato. Ma non tutti i popoli convennero nel disegnare un tal termine. I Romani per le cose mobili stabilirono un' anno in Italia, due fuori di essa: Giustiniano progorò un tal termine fino a tre in tutti i luoghi. Per gl'immobili poi vi furono le prescrizioni di dieci, di venti, di trenta, e di quarant'anni. Pe' mobili usarono un vocabolo diretto a' possessori, *qui usu capiebant*. Per gli stabili chiusero contro a' medesimi la via delle azioni, *quae praescribebantur*. Il possesso centenario non andava, nè andar potea tra le prescrizioni (*b*).

Anche a' Giureconsulti Romani parve dura l'usucapione delle cose mobili in sì corto spazio di tempo: non è pertanto maraviglia, che lo stesso ne paresse a' Legislatori Longobardi. Essi dunque senza distinguere mobili da immobili, per tutti indistintamente stabilirono il termine di trent'anni (*c*), il qual termine correva anche per le robe de' luoghi pii [*d*], ma per gli effetti del Comune vi bisognavano anni 40., e per quelli del Fisco 60. (*e*).

Col possesso però anche lunghissimo andar dovea sempre congiunta la buona fede (*f*). Ed a differenza del diritto romano, che dava a tai possessori l'azione utile, *ad rem recuperandam*; era bella e finita per chi cadea dal possesso, poichè la prescrizione giovava solo *excipiendo*, non che partorisse azione alcuna [*g*].

Altre particolarità v'erano fra' Longobardi: la prima, che se taluno dopo il possesso di cinque anni *inter praesentes* venisse molestato

[a] *L. 3. de usurp. & usucap.*
[b] *Grot. lib. 2. cap. 4. §. 7. Barbeyrac. ad Pufend. lib. 3. cap. 12. §. 1. n. 5.*
[c] *§. 2., & 5. tit. 35. lib. 2. Car. de Tocco in notis. Andr. de Barul. in comm. tit. 32.* [d] *§. 11. eod. tit.* [e] *§. 8. eod. tit.*
[f] *Car. de Tocco ad §. 3., 6., & 9. tit. eod.*
[g] *Car. de Tocco ad d. §. 9. And. de Bar ibid.*

to da tal'altro, che dicesse essersegli da se, e da' suoi data la roba a titolo di prestito, e non di vendita, o di vendita *sub fide pretii*, senza però produrre alcun documento; poteva il possessore sbrigarsene col giuramento d'aver comperato, e pagatone il prezzo [a]. Che se gli si opponesse la mala fede nell' acquisto, e 'l possessore di cinque anni adducesse aver causa da un terzo; quando l' attore non si contentasse del giuro, non vi era altra difesa, che 'l duello [b].

La seconda, che delle divisioni tra' fratelli, o altri congiunti potea dirsi di lesione fra lo spazio di 40. anni; *ut fiat adaequatio partium*, purchè non si fossero eglino con iscrittura obbligati *de non revocando* (c); ma scorsi gli anni 40, non v' era più giudizio *familiae erciscundae*.

CAPO XXXVII.

De' Patti.

I Longobardi non s' intendeano di differenze fra patti, e contratti e tra patti nudi, e non nudi, in quanto all'obbligo, che ne nascea non solo naturale, ma anche civile. Trassero eglino ciò dalle loro foreste, ove fin da' tempi antichissimi il non attener la promessa portava nota d' infamia, ed in conseguenza un delitto; poichè con ciò si rompea il vincolo sacrosanto della loro società, qual' era la porola d'onore. E di fatti essendo eglino addetti oltremodo a' giuochi di fortuna, fino a giucarsi talvolta la propria libertà; colui, ch' avea la sventura di soccombere [siccome notò Tacito con maraviglia] [d] *quamvis junior, quamvis robustior, adligari se, ac vinciri patitur: ea est in re prava pervicacia: illi Fidem vocant.*

Io non so, come [è sia detto di passaggio] di tutta la lealtà oltramontana questa sola parte siane a noi rimasta, cioè che i debiti fatti nel giuoco godano d' una anteriorità, e d' una poziorità tale, che posposti tutti gli altri per pressanti che sieno, debbano tosto pagarsi, vadane il mondo a fuoco; da che si tiene, che il non soddisfarli partorisca infamia nel debitor contumace.

La legge però ad avvalorare alcuni patti di più grande importanza avea prescritte certe solennità, come nel *thingare*, ma non è che

(a) §. 1. *tit. eod.* [b] §. 2. *eod. tit.*
(c) §. 7. *eod. tit. Car. de Toc.*, *&* *Andr. de Barulo. ib.*
(d) *Tac. de mor. Germ. cap.* 24.

che i patti nudi, i quali *stansie*, o *starsie* chiamavansi, non producessero non solo eccezione, ma anche azione giudiciale (a). Nè la scrittura ad altro valea, che a giustificare ciocchè erasi patteggiato, ed a produrre alcuni effetti in giudizio, ch'io di mano in mano andrò ricontando.

Dividerò dunque col Tomasio (b) tutte le convenzioni Longobarde in benefiche, ed in onerose. Non siesi 'ntanto chi si aspetti di veder distinte tutte le specie de' contratti, e la particolar natura di ciascuno: e molto meno esaminate circostanze di casi particolari. A riserva di pochi dubbj risoluti, si troverà inculcato per ogni dove, patto, dunque da osservarsi: scrittura, dunque legge; e 'l di più lasciato all' arbitrio de' Giudicanti.

C A P O XXXVIII.

Delle Convenzioni benefiche.

GIà si comprende, che il massimo di tutti i beneficj era il trasfondere in altri tutti i proprj diritti col *garathinx*; donde fu, che la legge richiedesse una somma libertà nel donatore, ed una massima sicurezza del donatario; e perciò stabilì, che un cotal patto celebrar si dovesse innanzi a' Magistrati Supremi, siccome ho detto altrove.

Di tante solennità mestieri non facea nelle donazioni particolari; bensì usavasi di farle per via di compere, e di vendite. Il prezzo riduceasi per lo più a qualche bagattella, e chiamavasi *launechild*, o *launchild*, che Grozio interpetra *pretium verum, vel dicis caussa*. E perciocchè non sempre soleva adempiersi sul fatto, rimise la legge all' arbitrio del donatore, o di chiedere a suo tempo il *launechild*, o di rescindere il contratto (c).

Tuttavia i più frequenti fra' patti benefici erano le investiture, che Muratori poco versato nella Giurisprudenza Germanica non seppe distinguere dalle *libellarie*, dalle *precarie*, o siano *prestarie*, e dall' enfiteusi. Diede egli retta alle parole di Rolandino Bolognese, il quale verso il 1255. diè fuori un suo libro intitolato: *Summa artis Notariae*, e quivi nel proemiare sull'enfiteusi (d), disse così *contractus iste, secundum diversas locorum consuetudines diversis nominibus nuncupatur; dicitur enim emphyteusis, precarium, libellus, census fictum*. Donde fu,

 che

[a] *Lib. 2. tit. 21. §. 28. Carol. de Toc. ibid. Andreas de Bar. in Comm. tit. 19.*
[b] *In notis ad Inst. p. 211.* (c) *Lib. 2. tit. 15. §. 4. Car. de Toc. ibid.*
[d] *Part. 1. cap. 1. in emphyt. proem.*

che esso Muratori (*a*) in dichiarandosi di non intendere qual distinzione facesse S. Pier Damiano fra l'ensiteusi, il contratto livellare, e le semplici investiture benefiche, ove scrisse (*b*): *Sed quid de venditione loquitur? cum non modo ea, quae emphyteuseos sunt locata contractu, vel jure proveniunt, sive etiam quae libellario nomine pensitantur; sed ea quoque, quae sub nudo beneficii vocabulo seculares accipiunt, revocari de cetero nullo modo possint*; ne rimise l' intelligenza a' Giureconsulti.

Non avea egli certamente letto il Comento di Cujacio sopra i feudi, ove nel *Lib. I.* sotto il titolo: *Quibus modis feudum amittatur*, distingue da suo pari i semplici beneficj, l'ensiteusi, e le *libellarie*.

Io colla scorta di codesto grand' uomo, del Zasio, del Godelino, del Rosental, del Cristineo, del Ludewig, e di tutta la scola oltramontana andrò divisando un per uno codesti contratti.

La voce *investitura* è latina degli ultimi secoli, s'è vera la formola addotta dal Brissonio (*c*): *Tu Pascuti, fuste illum investito: Tu, Segniti, fustem manu capito*; ed apparteneva alle compere, e vendite. Ma i Germani l'usarono in tutt'i contratti, in cui occorresse tradizione di roba; in ispezielità; nondimeno, dove alcuno concedesse altrui l'usufrutto Germanico, ritenendo per se il diretto dominio. L' investitura impertanto usata precisamente per ciò, era un atto solenne, in virtù di cui il padrone d'alcuna cosa ne trasferiva altrui il dominio utile con qualche simbolo: e beneficio chiamavasi la cosa, che in cotal atto si concedeva.

Distinguevasi l'investitura nobile dall'ignobile, e servile, in quanto che nella prima il concedente promettea di proteggere l' investito; il quale all'incontro obbligavasi al servigio nobile militare sotto giuramento di fedeltà: e fuori di ciò dava allora qualche coserella come in segno di gratitudine. Un pajo di guanti, un falcone, un cane da caccia, o tal' altro simile bastava per allora, e negli anni appresso. Le quali picciole contribuzioni furono poi ridotte in danaro. Simone Van Leewen ne ha pubblicata un' antica tariffa stabilita pe' benefiziati Ollandesi [*d*].

Nell'investitura ignobile, si sottomettea l' investito al suo benefattore sino a divenirne pressochè servo, obbligandosi ad un' annuo censo, o ad opere servili, o a rata di frutti come i *medietarj*, ed i *terziatori*; ed anche dovea in quell'atto, e di poi far qualche dimostrazione di animo grato.

Temporanee, o vitalizie erano da principio codeste concessioni, nobili, o ignobili, che fossero: si fecero di poi passare a' figli, ed indi

[a] *Differt. 36.* [b] *Lib. 4. epist. 12.* [c] *De Form. lib. 6. p. 501.*
(d) *Censur. foren. par. 1. lib. 2. cap. 21. n. 4.*

di agli altri eredi. Doveasi però in ogni cambiamento di possessore richiedere una nuova investitura, ed in cotal atto fare una nuova ricognizione al concedente, che ne'beneficj nobili si disse relevio, e negl'ignobili laudemio [a].

Per distinguer poi l'una dall'altra investitura anco nel nome, la seconda si tolse a chiamar *libello*, e l'investito *libellario*: essendo rimasto il nome d'investitura per eccellenza alla nobile, colla quale chi era investito chiamavasi feudatario.

Diversa era la natura delle *precarie*, o sieno *prestarie*, quantunque fatte anche *per libellum scriptum*. Era questa una specie di contratto, che s'appressava al comodo a tempo indefinito, giusta l'insegnamento dell'Eineccio [b]. Eccone un esempio in una carta del 782. In esse un tal Leone paga al Munistero di S. Vincenzo del Volturno libre 35. di argento, e per queste il Munistero gli concede un podere per anni 29. con peso di pagare un soldo in ogni anno *in signum dominii*: in fine del tempo prescritto, s'obbliga il Munistero delle lib. 35. restituirne trenta; *& ipsae residuae quinque librae moriantur apud nos* (c). Poco dissimile esempio è prodotto dal Rolandino, ma sotto nome d'enfiteusi, benchè tale non sia [d].

L'enfiteusi poi era la stessa, che la praticata per diritto de' Romani, da' quali appresa aveanla i Longobardi [e].

Differiva l'enfiteuta dal *libellario*, in quanto che il primo reputavasi un'uomo indipendente, e'l secondo un'uomo proprio: l'enfiteusi si dava *ad meliorandum*, e la *libellaria* non già: la prima non dovea rinnovarsi, e la seconda sì: nella prima si dava luogo alla devoluzione dopo un triennio di canoni non pagati, nella seconda dopo il biennio non soddisfatto: l'enfiteuta finalmente per la natura del contratto non potevá alienare senza il consenso del padron diretto, il livellario potealo, purchè non se gli fosse espressamente vietato nella scrittura del contratto [f].

Oltre de' livellarj per investitura censuale, de' livellarj *per precariam*, *sive prestariam*, e degli enfiteuti, v'erano di coloro; che sebbene possedessero fondi liberi, pagavano censo in segno di semplice protezione, e diceansi raccomandati: di quelli che 'l pagavano in segno d'esenzione; e di quelli finalmente, ch'essendo uomini liberi;

N 2 e pos-

[a] *Van Leewen ibid. n. 3. Gudelin. de Feudis par. 3. cap. 6. n. 13.*
(b) *Lib. 2. tit. 13. §. 358. El. J. G.* [c] *Apud Murat. p. 2. R. Ital. pag. 409.*
[d] *Loc. cit.* [e] *Thomas. not. ad Instit. lib. 2. tit. 4. p. 157., & ad Pand. lib. 6. tit. 3. p. 110. Schilt. exercit. 16. §. 19., & 20. Menoch. de praesum. lib. 3. cap. 106. n. 3. Apud. Heinec. lib. 2. tit. 2. §. 33., & 43.*
(f) *Cujac. loc. cit. Thomas. diss. de natura precarii juris §. 25. seqq. Boehmer. Juris Eccl. lib. 3. tit. 14. Du-Fresne v. Investitura v. Libellus v. precaria.*

e possedendo beni proprj, pagavano un' annualità, o per residuo di prezzo, o per debito contratto, e pur questi censuarj chiamavansi (a).

Or siccome il vocabolo censo abbracciava sotto di se tante diverse specie d' annue prestazioni, per toglier l' equivoco, i censi ignobili si differo con particolarità livelli; e canoni si chiamavano i censi degli enfiteuti.

Già s' intende, che codeste annuali prestanze non erano sempre in danaro, e massime quelle per semplice protezione, per clientela, o per esenzione. Bastava talvolta, non che un pajo di polli, ben' anche un sol grappolo d' uva, quando così fossesi convenuto. Anzi Muratori (b) porta il censo del fumo d' un cappone; ed eccone il come. In Bologna in un determinato giorno dell' anno stando in refettorio a tavola l' Abate de' Benedettini, gli si presentava innanzi il censuario con in mano un piatto coperchiato con entrovi un cappone uscito allora dall' acqua bogliente: lo scopriva, e fattolo fumigare sotto il naso del P. Abate, ritornavasene a casa col cappone bello, ed intero per fargliene un brindisi.

Che molti per esimersi da' pubblici pesi, donassero la loro roba alle Chiese, ed indi le ricevessero a titolo d' investitura censuale, o di *precaria* con picciolissime prestazioni, non fa maraviglia. E' ben da avvertirsi però, che Pippino fattosi accorto della frode, ordinò, che costoro fossero, ciò non ostante, tenuti a tutti i pesi pubblici, reali, o personali che fossero (c).

Nemmen fa stupore, che taluni Ecclesiastici sotto coloro di *precarie* esitassero beni di Chiese sino a lasciarle in asso. Al che anche diè riparo Lotario, con esimere i Prevosti successori dal dovere menar buone siffatte ingiuste alienazioni per paura delle pene imposte a' trasgressori da' contraenti; quando conoscessero, che patti ingiusti effetto fossero, o di sordido interesse, o d' altra passione (d).

Quel che sembra più scandaloso si è, che si dessero a livello, o in enfiteusi Monisterj, Spedali, Pieve, Cappelle, e quanto v' era di più sacro. Senza dilungarmi dietro ad esempli, mi contenterò d' un solo fra' molti rapportati dal Muratori. Egli è tratto da una carta del 915, in cui un Piovano di Lucca concede a titolo di censo ad un tal Prete la quarta parte di due Chiese sottoposte alla Parrocchiale col peso di pagare in ciascun' anno danari novantasei, co' quali e' potesse comperare *equum bardatum*, *&* *porcum grassum*, che dovea a Monsignore per la sua Pieve. Chi più ne vuole vada a leggerlo nella quì sotto additata dissertazione (e).

Chiu-

[a] *Boehmer. diss. de varia censuum significat.*, *&* *jure* §. 10. *seqq.*
[b] *Diss.* 36. [c] *Lib.* 3. *tit.* 9. §. 3. (d) *Lib.* 3. *tit.* 10. §. 2.
[e] *Ead. Dissert.* 36.

Chiudo il presente Capo con una legge di Carlo M. pieniffima di umanità. Ordina egli, che ceffando di vivere un livellario povero Regio, o di Chiefa, avvegnachè il contratto cenfuale, o fia l'inveftitura foffe già rifoluta, fe 'l figlio nondimeno del defunto poffeffore foffe povero, cioè non poffedeffe terreni nè proprj, nè tributarj; fe gli doveffe in tal cafo lafciare in pace il dominio utile del fondo cenfuale, fenza alterarfegli punto nè poco il cenfo conftituito col padre [a]. L'ultima Regal determinazione intorno a' cenfi de' luoghi pii ha un grande appoggio fopra l'addotta umaniffima legge.

Quefto portavano feco gli atti d'inveftitura, che così il nobile beneficiato, come l'ignobile fi appellavano uomini proprj del concedente, l'uno per ragione del ligio omaggio, e l'altro per ragione della fervil condizione. In fatti per tacere di mille altri efempj, da Eadmero nella vita di S. Anfelmo appreffo il Surio [b] il famofo Ruggieri Gran Conte di Sicilia è chiamato *Homo ducis*, perchè feudatario del Duca Ruggieri fuo nipote. Così pur nella vita di S. Ramberto Vefcovo d'Amburgo: *per manus acceptionem hominem illum Regis fieri* [c].

C A P O XXXIX.

Del comodato, del mandato, del mutuo, e del depofito.

NOn perchè nelle leggi Longobarde poco fi parli di comodato, di mandato, di mutuo, avrà forfe a crederfi, che codefti contratti affai di rado fi praticaffero infra di loro. Anzi niun popolo effendo più addetto a beneficare, frequentiffime effer doveano tai benefiche convenzioni. Già fi è detto, che la *precaria* era una fpecie di comodato a tempo indefinito. Or di quefte, come dell'altre fpecie, e così ancora del mandato, e del mutuo, ed eziandio del depofito correa la legge univerfale: *fic debet effe, ficut in ipfis chartulis legitur* (d); ed in difetto di carte ftarfi dovea al detto, o di un Giudice, o di due teftimonj: *qualiter judex, qui judicavit, vel memoraverit, vel homines qui interfuerint, teftificati fuerint, ita compleat* [e]. Le leggi adunque fenza entrare nella foftanza del patteggiare, fi reftrinfero alla manie-

[a] *Lib. 3. tit. 8. §. 3.*
(b) *Die 21. Aprilis num. 37.*
(c) *Du-Frefne in Gloff. Cujac. 8. obfer. cap. 14. Gothof. ad C. Theodof.*
[d] *Lib. 2. tit. 36. §. 3.* [e] *Lib. 2. tit. 21. §. 28.*

niera, ed agli effetti, che per esso produr si doveano ne' giudizj.

Una legge io ritrovo intorno al deposito, la quale fa vedere, che codesti popoli supponeano gli uomini buoni, e non già tristi per natura; da che il principio della loro morale non era negativo: *quod tibi non vis, alteri ne feceris*; ma positivo: *quod tibi vis, alteri feceris*, con qualche cosa di più. In fatti con essa legge si vuole, che'l depositario tanta cura dovesse avere della roba affidatagli, che non se la lasciasse imbolare, dovendo anche in tal caso esser tenuto di rifarne il padrone (*a*). E con altra legge tra'l sì, o'l no d'un deposito fatto, o non fatto, quando altra pruova non vi fosse, s' impose, che l'affermante, e'l negante dovessero battersi in duello, perchè fra lor due esservi dovea il mancator di fede [*b*].

Non v' era dunque, oltre il dolo, distinzione alcuna di colpe, lata, lieve, lievissima così in questo, come in tutt'altri contratti; e di quì è, che così pel deposito, come pel comodato, conchiuda il Tomasio (*c*): *Quemvis teneri rem alienam majori diligentia custodire, quam propriam, & nisi id fecerit, ad praestandum damnum culpa sua datum, obligari. Et si non alter gratis, sed certa mercede rem alterius custodiendam suscepisset, eum ipsum casum ferre debuisse* (*d*).

Il mutuo andava anch' esso colla generalità de' patti, *& sic debet esse, sicut in ipsis chartulis legitur*; però non si parla di usure, nè vietandole, nè permettendole [*e*]. Già non è ignoto, quanto a que' tempi si gridasse contro ogni menomo interesse, che ritrar si volesse da' prestiti in danaro; ed è nota altresì la Constituzione di Leone il filosofo, colla quale rivocando l' altra dell' Imperador suo padre, *propterea quod natura humana ad illius sublimitatem non perveniat*, cioè non potea ridursi ad improntar danaro senza interesse; ordinò, *ut aeris alieni usus ad usuras procedat, idque quomodo veteribus legislatoribus placuit, ad trientes centesimae*. Già sanno gli eruditi, che usura centesima significava l' un per cento ogni mese; onde il triente della centesima importava il quattro per cento in ogni anno. Le centesime permetteansi ne' negozj marittimi [*f*]. Così nella Grecia. Ma nelle Spagne, ove più scarseggiavasi di danaro, le leggi de' Visigoti, delle quali si sa, che i Vescovi furono i principali autori, permisero l' usure oltre il dodici per cento; poichè vi fu stabilita che per ogni otto soldi se ne pagasse uno d'interesse annuale (*g*).

All'opposto ne' Capitolari de' Re Franchi si leggono proibite in ogni conto: *quoniam venerandi canones, & divina prohibet auctoritas, usu-*

[a] *Lib. 2. tit. 27. §. 1.* (b) *Lib. 3. tit. 56. §. 39.*
[c] *Not. ad pandect. lib. 3. tit. 6. pag. 170.* (d) *Hienec. lib. 2. tit. 13. §. 372.*
(e) *Lib. 2. tit. 21. §. 13.*
[f] *Thomas. Dis. Ec. tom. 3. lib. 3. cap. 19. n. 9.* (g) *Ll. Wisig. lib. 5. tit. 5.*

usuras accipere, ideo nullus clericorum hoc facere praesumat; & in quantum poterunt, laicis vetare studeant (a). Ma per quanto si sforzassero i Concilj, e fra gli altri quello di Acquisgrana dell' 816, e quel di Parigi dell' 829, non si lasciavano le vie d'eluderli, con palliare le usure, spezialmente per via delle *precarie*: nel che più peccavano gli Ecclesiastici, che i laici, e nommeno i Francesi, che gl' Italiani. Ecco ciò che ne dice il lodato Concilio Parigino (b): *Sunt & alii crudelissimi foeneratores, qui tempore necessitatis, nihil commodare pauperibus volunt, nisi messellas suas* (diminutivo *di messis*), *& vincolas, & pratella, ea natione in pignus dederint, ut quicquid frugum in hisce collegi poterat, pro parvo, quod mutuum acciperent, ex esse ammittant*. Che di peggio non si è fatto fra noi nel sempre memorabile anno 1764? Come dipoi si accomodassero le cose dappertutto in quanto al poter ritrarre frutto legittimo dal danaro, non è luogo questo da dirlo, appartenendo a' secoli più a noi vicini.

C A P O XL.

Delle Convenzioni onerose; e prima delle permute, e delle compere, e vendite.

IL primo luogo tra' patti onerosi, si deve alla permuta, colla quale nel fondo della Germania si suppliva a tutto anche a' tempi di Tacito (c); *Interiores simplicius, & antiquius permutatione mercium utuntur*. I Longobardi appellavano un tal contratto, ora *commutatio*, ed ora *cambium* (d): e *concambium*, ovvero *concambiatura* si disse ancora nelle formole antiche [e].

Andavano le permute del pari colle compere, e vendite. Di quì è, che in caso d' evizione per l'un contratto, e per l' altro correa la stessa regola, cioè che la miglioranza, quando altrimenti *in ipsis chartulis* non fossesi convenuto, si dovesse assolutamente *quoad impensum* (f).

Come non ammetteansi eccezioni *per vim, & metum*, di lesione, o di pecunia non numerata [h]: nè vi era pericolo di sostituzio-

[a] *Capit. lib. 2. cap. 201.* [b] *Can. 53.*
[c] *Tac. de M. Ger. cap. 5.*
[d] *Lib. 2. tit. 36. §. 3., & lib. 3. tit. 8. §. 4.*
[e] *Lindenbrog. in Glossar. Du Fresne in Glos.*
(f) *Lib. 2. tit. 36. §. 3.*
(g) *Lib. 2. tit. 56. §. 17. Heinec. lib.2.tit. 14., Andreas de Bar. tit. 28.*

zioni, o di fedecommessi; restava solo a temere, ch' altri non avesse precedentemente fatto alcun' esito della roba, ch' e' permutava, o vendeva. Pensò dunque la legge ad ovviare una tal frode; e chi la commettesse; ove non fosse in istato di sborsare sessanta soldi di pena, condannò ad essere pubblicamente scopato: nel tempo medesimo, che fe sentire al primo acquirente, che qualora *anno integro non contradixerit, sed propter collusionem tacens fuerit, ut emptorem illudere possit, prior traditio non valeat* (*a*). Bella legge, se fosse in pratica! Quante compere se vanno a male per certe donazioni *causa matrimonii*, per certe constituzioni di patrimonj sacri, e per tali altre scritture tanto più pericolose, quanto che fatte *intra domesticos parietes*.

Nelle vendite delle cose animate, o inanimate che fossero, il venditore tenuto non era per que' difetti, ch' egli giurava d' avere ignorati [*b*]. Ma 'l compratore, specialmente de' servi, o degli animali, era in obbligo di conoscere il venditore, o almen di sapere di qual luogo egli fosse, ed a chi subordinato (*c*). E Carlo soggiunse, che riguardo a' servi, vendite non dovessero farsene, se non *in praesentia Episcopi, vel Comitis, aut Archidiaconi, & Centenarii, aut Vicedomini, aut Vicejudicis, vel Vicecomitis, aut ante bene nota testimonia*: Che servi non potessero vendersi fuori dello Stato; *& hoc qui fecerit, tantis vicibus bannum solvat, quanta mancipia vendiderit*: e che chi non avesse onde soddisfare, *semetipsum Comiti donet, usquedum bannum persolvat* (*d*).

Di qui nascea, che se taluno era chiamato in giudizio per cosa comperata *a non domino*, ovvero permutata; lodando egli tal' altro in autore, doveasi l' attore incamminare a dirittura contra l' autor lodato [*e*]. Ma seguir ciò dovea prima che 'l reo convenuto si lasciasse contestar la lite, altrimenti e' non era più nel caso di chiamar altri in giudizio a difenderlo [*f*].

Homo homini Deus: Homo homini lupus. E' massima troppo vera, dalla quale però un filosofo a tutti noto trasse conseguenze falsissime. In tutti i tempi coloro, che chiamansi incettatori, si reputarono, e furono in effetto, le arpie divoratrice di tutte le speranze de' miseri campagnuoli. Fra' Capitolari di Carlo M. uno ve n' ha, con cui si dichiara: *quicumque tempore messis, vel tempore vindemiae, non necessitate, sed propter cupiditatem comparat annonam, aut vinum*: ver-

[a] *Lib. 1. tit. 19.*
(b) *Lib. 2. tit. 53. §. 4. Car. de Toc. ibid. Andreas de Bar. tit. 5.*
[c] *Lib. 2. tit. 38. §. 4.* [d] *Lib. 2. tit. 30. §. 1., & 2.*
[e] *§. 5. eodem tit.*
[f] *Lib. 2. tit. 35. §. 1. Car. de Tocco ibid.*

verbi gratia, *de duobus denariis comparat modium unum, usque dum revendere possit contra denarios quatuor, aut sex, seu amplius; hoc turpe lucrum dicimus: si propter necessitatem comparat, ut sibi habeat, & aliis tribuat; negotium dicimus* (a). Più scandaloso era un tal mestieri praticato dagli Ecclesiastici; donde fu, che dal Concilio Cabilonese tenuto nell'anno 813. [b] si fe loro sentire: *Oportet etiam, ut si quando Sacerdotes fruges, vel quosdam reditus terrae congregant, & protelant: non ideo hoc faciant, ut carius vendant, & thesauros congregent; sed ut pauperibus tempore necessitatis subveniant*. Codesto Canone non l'ho inteso ancor citare; che anzi poco è mancato, che taluni non siensi dati a fare i trecconi, ed i rivendugliolì.

Or Carlo M. ad evitare in Italia siffatti illeciti negoziati, proibì espressamente ogni vendita di frutta non ancora raccolte (c): *ut nemo propter cupiditatem pecuniae, aut avaritiam, det pretium, ut futuram emptionem sibi praeparet, ut duplum, vel triplum recipiat: sed tunc tantum, quando praesentes sunt fructus, sibi illos comparet*. E contra a' venditori: *de his, qui vinum, & annonam vendunt, antequam colligant, & per hanc occasionem pauperes efficiuntur, ut fortiter constringantur, ne deinceps fiat* (d). Belle leggi, se si praticassero!

C A P O XLI.

Del ritraimento, o sia jus protimiseos; *del fitto, del dare a società, e degli altri contratti senza nome.*

CHecchè ne sia dell' Autore, e dell' autorità della Constituzione *Sancimus de Jure Protimiseos*, del che fra gli altri è da vedere il Fachineo (e); certo è, che in essa Constituzione contiensi il pretto diritto di parentela accordato dalle leggi della Germania, in virtù delle quali roba alienarsi non potea *extra familiam*, senza il consenso di coloro, che componeanla (f). Ma perciocchè i Longobardi in Italia non ammisero un tal diritto di parentela, salvo che fra gli ascendenti, ed i discendenti, come ho detto al Capo XXX.; non è da farsi sulle loro leggi assai fondamento intorno al *jus* del ritrarre; ed essendo dall'altra parte piucchè vero, che la Constituzione *Sancimus* non è del

(a) *Capit 131.* (b) *Can 8.* [c] *Lib. 2. tit. 31. Ll. L.*
(d) *Capitul. lib. 4. append. 2. §. 25. apud Lindenbr.*
[e] *Controv. lib. 6. cap. 17.* [f] *Ludevvig. differ. juris civil. & Germ. diff. 5., Heinec. lib. 2. tit. 12. §. 394., & 404.*

è del nostro Federigo [a], ne viene in conseguenza, che il *jus protimiseos* sia da risondersi ad una consuetudine locale; e che tal consuetudine debba provarsi in giudizio.

Quanto al fitto, i Longobardi poco, o nulla distingueanlo dal comodato, avvalendosi nell' un contratto, e nell' altro del vocabolo *commodare*; e perocchè anche a' tempi del Rolandino le locazioni faceansi in termini di concessioni *ad utendum fruendum*, con darsi prezzo alla cosa locata; e 'l locatore obbligavasi, *nullam dationem*, *obligationem*, *vel contractum in ea re, vel ejus occasione facere* [b]; sembra, che dubitarsi non possa, che 'l dominio utile della cosa locata passasse al conduttore, e ch' egli perciò fosse tenuto anche ne' casi fortuiti (c). Ciò in fatti spiegavasi espressamente nelle locazioni di animali. *Suscipiens in se* (dicesi nel fitto d' un cavallo da sella), *& super se omnem casum fortuitum, & eventum incendii, naufragii, ruinae, raptus, furti, violentiae hostilis, aggressus, vulnerum, suppositurae, claudaturae, & subasturae, mortis naturalis, vel accidentalis, & cujuscunque morbi, & omnem alium, tam divino, & humano judicio, quam ex quolibet genere culpae* [d].

Soleano i bovi concedersi altrui *ad laborandum*, e gli armenti darsi à soccio anche da' servi massaj, i quali sebben non avessero facoltà di distrarre il proprio peculio senza il consenso de' loro padroni, poteanlo liberamente in *socio dare*, e poteano anche *in socio accipere*.

Il contratto *ad laborandum* era legittimo, quando il padrone, concedendo i beni per una certa mercede, che solea stabilirsi a proporzione della quarta parte del lucro, toglieva sopra di se il risico de' casi fortuiti: illegittimo, ed usurajo, quando apprezzati i bovi, il conduttore, oltre all' annua mercede, si obbligava in fine del fitto a tre quarte parti del *quanti minoris*, o all' intiero prezzo anche ne' casi fortuiti (e).

La soccità solea farsi, o a salvo capitale, o a capo salvo. A salvo capitale faceasi, quando apprezzati gli animali, consegnavansi con legge di doversene soddisfare il valore da' primi frutti, ed indi dividersi il di più ugualmente.

A capo salvo praticavasi, quando si concedea l' armento con legge di dividersene il frutto anno per anno durante un tal tempo, e di restituirsi in fine lo stesso armento già conceduto.

Codesti contratti eran legittimi, quando il padron dell' armento toglieva sopra di se tutti i casi fortuiti, con obbligarsi l' altro soltanto al

[a] *Istoria civil tom. 2. lib. 3. cap. 3. §. 3.*
[b] *Artis Notar. par. 1. cap. 5.* (c) *Heinecc. lib. 2. tit. 14. §. 45.*
[d] *Rolan. ibid.* [e] *Roland. ibid.*

al dolo, ed alla colpa. Doveasi però in ogni caso esibir' al padrone il cuojo del morto animale (a).

La soccità leonina introdotta da Carlo I. d'Angiò, se non la sola, fu almeno la cagion potissima, che procurò tanti complici all' autore del famoso vespro Siciliano con una fedelta sì costante, che appena se ne troverà l'eguale in tutta la storia. In fatti il dare a soccio a capo salvo si tenne sempre per un contratto palliativo di usura; e quindi fu proibito da molte leggi municipali: e riguardo a' cherici, se ne legge il divietamento negli Statuti d' Alberico Vescovo di Piacenza nel 1298.; e per rispetto a' Frati, nelle Regole de' PP. Predicatori (b).

Non occorre, che più oltre io mi distenda in tutta la serie degli altri contratti senza nome, giacchè per tutti del pari correa l' assioma, che dovea starsi onninamente a' patti, senza che si desse mai luogo a pentimento.

C A P O XLII.

Del modo d' alienare la roba de' minori, e delle donne.

SOvviemmi d' avere accennato nel Capo XX., che l'infanzia appresso i Longobardi terminava dopo l' anno diciottesimo: che intanto non valea qualunque convenzione si facesse anche un giorno prima, ch'altri divenisse maggiore: e che 'l danaro, che gli si desse a titolo o di compera, o di prestito era affatto perduto, perchè 'l compratore, o 'l prestatore *tunc debuit prospicere, quia puer ipse infra aetatem erat, & contra legem faciebat* (c).

Quando dunque per dismetter debiti d' un' infante, cioè d' uno, che non aveva messo piede nell' anno diciannovesimo, occorrea di doversi vendere qualche sua cosa ancorchè mobile, il di lui tutore, fosse anche il padre, era in obbligo di ricorrere al Principe, il quale delegava un Magistrato *Deum timentem, qui hoc ipsum sapienter consideret, ut ad ipsum infantem aliquod damnum contra rationem, aut per negligentiam minime veniat* (d).

Nel caso poi d' una gran carestia si dispensava dal ricorrente al Sovrano; ma l' alienazione dovea farsi *cum Misso Principis, aut cum jud-*

(a) *Roland. ibid.*
(b) *Du-Change in Glos.*
(c) *Lib. 2. tit. 29. Ll. Lang.*
(d) *Lib. 2. tit. 29. §. 1.*

judice suo ; & sic in ejus praesentia fiat (dice la legge), *ut Deum habeat propitium : & si aliter fecerit , Deum habeat judicem ; & in charta judicet , qualiter pro famis necessitate ipsa venditio facta est* : con soggiungere : *& istam licentiam pro sola famis necessitate dedimus* (*a*).

Che più? Ne' giudizj *familiae ercifcundae*, ed in tutti i litigj, ove un minore avesse parte, doveasi procedere innanzi a' Magistrati, intesi i congionti d'esso minore : ed a' Magistrati fu imposto di badar bene alla scelta dell'estimatore, e divisore, il quale nel caso che si trovasse, *quod fraudem fecisset , aut colludium contra ipsum infantem statuisset ;* tenuto fosse *de proprio suo , quod fraudulenter divisit* (*b*). E quivi ancora si dice : *Judex autem quomodo ordinaverit , aut qualiter fecerit causam in his Capitulis de eo, qui infra aetatem est , habeat retributorem Deum omnipotentem sive in bono , sive in malo* (*c*).

Già si disse, che quantunque la maggiorezza incominciasse dopo l'anno diciottesimo, poteano però i giovani casarsi nel quindicesimo. Ora fu stabilito, che in questo sol caso potesse il minore d'anni diciotto, *& metam facere , & morgingap dare juxta tenorem Edicti , & obligationem facere , & fidejussorem ponere , & chartam , si voluerit , pro ista causa scribere ; nam per istam conjunctionem , quam Deus praecepit , absolvimus , ut fiat* (*d*).

Si accordò finalmente al minore la podestà di disporre in punto di morte *pro anima sua sanctis locis causa pietatis , vel in xenodochio judicare* (*e*). Ciò s'intendea anche dopo l'anno quattordicesimo.

Quanto alle donne, indispensabile era il consentimento del manovaldo in ogni esito, che taluna far volesse anche d'un picciol mobile, fuori che ne' casi di monacato, o di morte colle restrinzioni, che ho altrove accennate (*f*).

Ma per la maritata ciò non bastava. Il marito, che n'era il manovaldo, poteva indurvela, o con lusinghe, o per forza, siccome accade alla giornata. Stabilì dunque la legge, che allora valessero le vendite, le donazioni, le permute fatte da una tal donna, quando oltre al marito, vi ci consentissero due, o tre di lei più prossimi agnati; ovvero vi si frapponesse l'autorità del Giudice locale; innanzi a cui ella seriamente esaminata, *violentiam se pati , non reclamaverit ;* in altro caso nulle erano le alienazioni, e 'l Notajo si facea reo di falsità : *& praefatus Scriba sit culpabilis , sicut qui chartam falsam scripserit* (*g*). A quante doti non si darebbe fondo, se fosse in pratica

[a] §. 7. *eod. tit.*
[b] §. 3., & 4. *eod. tit.* (c) *Eod.* §. 4. [d] §. 6. *tit. eod.*
[e] §. 1. *tit. eod.* (f) *Lib.* 2. *tit.* 10. §. 1.
(g) §. 2. 3., & 4. *tit. eod.*

ca l'addotta legge! ed a quanti creditori si risparmierebbe il pianto per vedersi delusi da certi mariti, i quali inducono le mogli ad ipotecare tre, e quattro volte la terza parte de' loro crediti, e de' loro fondi dotali!

C A P O XLIII.

De' patti accessorj.

SE cosa vi ha nelle leggi Longobarde, che meriti di essere con maggior cura sviluppata, è certamente questa de' patti accessorj alle principali obbligazioni; imperciocchè di quivi, e non d'altronde traggono la loro origine i nostri giudicj esecutivi ignoti alla Giurisprudenza Romana. Trattandosi adunque d'una parte essenzialissima della nostra istoria legale, la quale trascurata, resterebbero allo scuro molti Riti della G.C., anco di quelli, che sono tuttavia in piena osservanza; non sie maraviglia, ch' io piucchè altrove mi ci trattenga; da che le parole che mi troverò di averci spese, gioveranno assaissimo ad intendere quasi tutta l'antica pratica di questo Gran Tribunale, e parte ancora della presente.

Conciossiecosachè le promesse, comechè fossero, purchè fatte seriamente, dovessero per legge de' Longobardi omninamente osservarsi; i loro Legislatori, anzichè torsi il pensiero di distinguere la natura di ciascun contratto, e la specifica differenza tra questo, e quell' altro; tutta la cura rivolsero ad assicurarne la pronta esecuzione con altri patti accessorj, quali furono la guarentigia, la malleveria, e la facoltà di pegnorare.

Dalla voce Germanica *Warend*, che secondo l'interpretazione di Grozio, significava *verum faciens manus*, *idest qui auctoritatem praestat* (a), si formarono dalle Nazioni settentrionali, secondo la varia inflessione, i vocaboli barbaro. Latini *Warendatio*, o sia *Guarendatio*, *Wadia*, o *Guadia*, *Guadimonium*, *Guarandia*, *Guarantia*, *Garantia*, e *Guarentigia*, tutte significanti lo stesso: e di là si derivarono i nomi *Wadius*, *Warendator*, *Guarandizator*, *Warantus*, *Garens*, che trovansi indistintamente usati così nelle leggi, come in cento, e mille carte dell' età di mezzo (b); alle quali voci poi la lingua Franzese vi sostituì quelle di *Garantie*, *Garent*, *Garant*, e l'Italiana le altre *guarentia*, *garentia*, *garantia*, *guarentigia*, *garante*.

S'in-

[a] *In syllab.* (b) *Du Fresne in Glos.*

parola o di dare, o di fare alcuna cosa, era egli in necessità di adempiere alla promessa; e potea benissimo venir chiamato in giudizio a dar conto del perchè non intendea compiere al suo dovere: e quando anche non vi fossero prove testimoniali, non potea egli dispensarsi da un giuramento di faccia a faccia; ch' era lo stesso, ch' esporsi alla pena dello spergiuro nel caso, che poi costasse il contrario. Non poteva intanto pegnorarsi il reo convenuto, se non nel caso, ch' e' confessasse spontaneamente il suo debito innanzi al Giudice [a].

Quando poi le parti amavano di cautelarsi per iscrittura privata, massime ne' prestiti di danaro, si spiegava l' obbligo in una carta, che chiamavasi *Gautio*, non già in senso di malleveria, ma nel significato di cautela; ed a codesta carta davasi in giudicio la pronta esecuzione (b). Nondimeno non partoriva ipoteca generale, avvegnachè vi si esprimesse l' obbligo di tutti i beni; ma solo rimaneva ipotecato quel fondo, che specialmente si obbligasse (c).

Non valeano le *cauzioni* piucchè dieci anni; e se fra questo mezzo prodotte erano in giudizio, ne valeano altri dieci: passati i quali, quando rinnovate non fossero, *jubemus*, disse la legge, *ut creditor postmodum taceat, & nullam habeat facundiam requirendi a debitoribus suis, excepto si ei captivitas evenerit* (d). Di quì ebbero origine le nostre polize bancali.

Di maggior peso erano le obbligazioni *apud acta*, le quali dipendendo da lite precedentemente promossa, stipulavansi presente il Giudice, ed in nulla differivano da una sentenza passata in giudicato: contenevano la *Guadia*, e con essa la pena, e la facoltà di pegnorare del pari, che gli strumenti *guarentigiati*, i quali ad esempio di esse *cauzioni* furono introdotti nel modo, che dirò; dopo aver ricordato, che di quivi si tramandò a noi l' uso sì di stipulare, e sì d' incusare le obbliganze *penes acta*, con esigerne anche la pena.

Dalla forza, che per legge si dava a codesti obblighi *apud acta*, perchè stipulati a modo di sentenze; nacque il costume di dare maggior peso a qualunque contratto, col perfezionarlo innanzi a' Giudici, aggiungendovi il patto accessorio della *Guadia* colla pena, e colla facoltà di torsi il pegno, siccome andrò ora spiegando.

Quando dunque taluno obbligavasi d' evizione pel fatto proprio, dicevasi *Wadius*, *Varendator*, *Varantus*: e diceasi anche *fidejussor* di se medesimo. Quando obbligavasi per altrui, diceasi semplicemente *fidejussor*, e talvolta anche *plegius* (e).

Po-

[a] *Lib. 2. tit. 59. §. 1. v. seqq.* Car. de Tocc. *ad tit. 58. lib. 2.*
(b) *Lib. 2. tit. 21. §. 13.* [c] *§. 21. eod. tit.*
(d) *§. 13. tit. eod.*
(e) *Du Change in Glos.*

Posto ciò, ecco i patti accessorj alle principali obbligazioni. Se quegli, a cui beneficio dovea taluno obbligarsi, non contento della promessa a voce, che *stansia* dicevasi, nè della scrittura privata, che *cautio* appellavasi, e che contenea il solo patto principale; esigea, che vi si aggiungesse l' accessorio della *Guadia*, o sia guarentigia; bisognava, che i due contraenti si presentassero innanzi al Giudice, e spiegando la natura del contratto, che intendeano di fare, il pregassero, che si compiacesse di farne formare atto solenne. Allora il Notajo, ch' era tutt' insieme Cancelliero, Attuario, Scrivano, metteva in carta di propria mano, e non d' altrui, il constituto, cioè tutta la confessione, o sia asserzione giurata de' contraenti, e tutto ciò che riguardava l' obbligo principale: passava dipoi a' patti accessorj, e specialmente alla guarentigia, cioè alla promessa dell' evizione; in virtù di cui il promettitore con giuramento solenne si obbligava di far valere quel contratto in tutti i casi, ed in tutti i modi, soggettandosi in caso contrario non solamente a trarre indenne l' altro contraente per quanto importava la principale obbligazione, ma eziandio alla pena dello spergiuro: la quale poteasi stabilire fine a due volte altrettanto, quanto importava l' obbligo principale; alla quale promessa d' evizione, andava sempre congiunta la facoltà di lasciarsi pegnorare sì per l' obbligo principale, e sì per la pena.

A codesta carta così distesa, con sopravi, o al di sotto l' anno, il mese, e 'l giorno del contratto, sottoscriveansi il Giudice, il Notajo, e tre testimonj degni di fede richiesti anch' essi d' intervenirvi; onde fu che un tal contratto così perfezionato rogito si chiamasse. Ed è da notare, che scrittura senza data di tempo affatto non valea (a). Terminata la scritta, originalmente consegnavasi all' uno de' contraenti, cui importava di averla: che se l' altro la consimile ne volesse, si duplicava nella forma medesima, sicchè ambedue le carte fossero *autografe*, cioè originali; essendo incerto, se il Notajo ne conservasse il bozzo, ovvero il registro in qualche suo stracciafoglio, come per altro sembra verisimile; ma di ciò nel Capitolo de' Notai.

Ed ecco uno strumento guarentigiato equivalente ad una sentenza, che passata fosse in giudicato: ed in sostanza ne partoriva tutti gli effetti, siccome andrò spiegando nel seguente Capitolo. Convenendomi intanto di addurre qualche formola di tali strumenti, senza ricorrere all' altrui raccolte, ho fatto pensiero di trascrivere una carta dotale comunicatami dall' erudito Dottor D. Giuseppe Arcangelo Greco, il cui originale fra i molti per lui si conserva; e ciò tra perchè una tal carta in due contratti contiene un doppio esempio della *gaudia*, o sia guarentigia; e perchè ci si vede eziandio il costume di constituire il mes-

(a) *Lib. 3. tit. 38.*

messio, e 'l *morgengap*, che ancor riteneasi nel nostro Regno sulla fine del secolo XIII.

Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, anno octavo regnante Domino nostro Manfrido Dei gratia gloriosissimo Rege Sicilie, Mense Aprelis vigesimo secundo ejusdem indictionis octave. Ego Paganus Filius Alexandri Civitatis Andrie in ea presente Tancredo Andrie Judice, Majoldo, & Suffredo Notario, quatuor ydoneis testibus subnotatis, tibi Roberto filio Ursonis Concivi meo volente Vadiam dedi, me fidejussore posito, ut ego, vel mei heredes in Messium Margarite filie Marini Mundualde tue, quam mihi a te in uxorem, Vadiam Augustalium octo boni auri, dandos ipsos Augustales in proprietate eidem Margarite Mundualde tue uxori mee, suisque heredibus; quod nisi fecerimus, sedecim Augustalium boni auri ei pene nomine componamus, & quod prelegitur adimpleamus. Item volente Vadiam tibi prebui, & me ipsum tibi posui Fidejussorem, ut quotiens eidem Margarite Mundualde tue uxori mee non justum fuero, totiens octo Augustales boni auri ei pene nomine componam. Rursum Vadiam tibi dedi, me ipso Fidejussore posito, ut si jamdictam Margaritam Mundualdam tuam uxorem meam, me superstite, mori contingat, in dispositione, quam legati de rebus suis facere voluerit, sibi consentiam, sin autem sex Augustales boni auri ei pene nomine componam, & omni ordinationi consentiam. Licentiam quoque vobis dedi pignorare me, meosque heredes sine compellatione in rubus meis vetita, ac permissa, donec prelecta adimpleantur. Quod scripsit Johannes de Ippolito Judice publicus Andriensium Notarius, qui vocatus interfuit — Adest signum — Tancredus Judex Andrensium — Maroldus Andrie Notarius testatur — Ego Suffredus Notarius testis sum.

Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo ducentesimo sexagessimo quinto, anno octavo Regnante Domino nostro Manfrido Dei gratia gloriosissimo Rege Sicilie, mense Aprelis vigesimo secundo ejusdem indictionis octave: Ego Paganus Filius Alexandri Civitatis Andrie, in ea dum Christo auxiliante te Puellam nomine Margaritam filiam Marini predicte Civitatis in meo sociavi conjugio die alio nuptiarum mearum ante Amicos, & Parentes nostros, ut legis est preceptum, per hunc libellum scriptum, & a Tancredo Andrie Judice, Maroldo, & Suffredo Notario, & Johanne de Bordorio, quatuor ydoneis testibus roboratum volente dedi, & tradidi tibi Morgincapht, quartam videlicet partem omnium rerum mearum mobilium, & stabilium, que nunc habeo, & quas te vivente modo quolibet acquisiturus sum, & hec Morgincapitis carta, quam te Johannem de Ippolito Judice publicum Andriensem Notarium sic rogavi te scribere, semper vigorem firmitatis obtineat, & augumentum. Adest signum Notarii — Tancredus

Judex Andrensium — Maroldus Andrie Notarius testatur — Ego Suffredus Notarius testis sum — Ego Johannes de Bordorio testor.

Quivi gli anni del regnar di Manfredi si fan precedere d'alcuni mesi la di lui coronazione, che si vuol seguita nel dì 11. Agosto del 1258., e forse dal tempo, che si credè morto Corradino. In altre carte si trova scritto altrimenti. E' punto, che lascio a' Critici, ed a' dotti in diplomatica.

Voglio solo che si rifletta a cose più essenziali. Una si è, che nel primo contratto interviene Roberto manovaldo di Margarita, al quale promettesi il *meffio*; e pure in iscambio di dirsi *Margarite free tue*, o pure *que est in mundio tuo*, dicesi *Margarite mundualde tue*. Ma ciò non è nuovo. Nelle formole antiche del Codice Modanese si legge così: *Petre, te appellat Martina cum Donato suo tutore, quod ipsa erat mundualda tua*. Ed altrove: *Petre, te appellat Martinus, quod Maria sua Mundualda lavabat se in fluvio* (a)... *Tutor* è chiamato il manovaldo, e la donna *Mundualda*. Soliti scambiamenti in que' tempi.

La seconda, che 'l *meffio* vi si promette nella somma di otto augustali, ed in difetto, *pene nomine* se ne promettono altri sedici.

La terza, che lo sposo promette di trattar bene la moglie, altrimenti vuol soggiacere alla pena di pagarle otto augustali.

La quarta, che si lascia alla donna la libertà di disporre in forza di legato, e non di testamento, giusta il divisato nel Capo XXX.

E finalmente, che in virtù della *Gaudia* il marito accorda la licenza di pegnorare se, e suoi eredi *sine compellatione in rebus meis vetita, ac permissa*, le quali ultime parole si spiegheranno fra poco. E quivi anche s'intende, che 'l pegno dovea ascendere a 24. augustali, otto cioè pel *meffio*, sedeci per la pena; ch' era appunto il triplo stabilito dalle leggi.

Nell'altro rogito non v'è guarentigia, nè facoltà di pegnorare; si vede bensì, che la donna passata nella podestà del marito, non era più nel *mundio* di Roberto, e perciò egli non interviene, ma la promessa del *morgengap* si fa direttamente a lei: e 'l *morgengap* è la quarta parte di tutti i beni acquistati, e da acquistarsi dal marito, vivente la moglie.

Si osservano finalmente sottoscritti in ambedue gli stromenti Tancredi Giudice d'Andria, il Notajo, e due altri testimonj.

Niente diverse erano le obbliganze *apud acta*, qualora dopo istituito un giudizio, venuto si fosse a convenzione fra le parti: se non che nel constituto di tali obbliganze, per denotare la lite introdotta, vi si aggiungeano l'indicate parole *apud acta*. Del resto partorivano l'effetto medesimo, qualora al patto principale vi si fosse aggiunta la *Guadia*, o sia la promessa d'evizione colla pena, e colla facoltà di pegnorare. Tal-

[a] *Apud Murat. Antiq. Ital. tom. 1. pag. 2.*

Talvolta però richiedeasi la *Guadia* d'un terzo, il quale ove fosse sottentrato ad obbligarsi d'evizione, togliea sopra di se tutto il carico di far valere l'obbligo principale. Questo è'l caso, che si propone, e si risolve nel Cap. I. *de Lege Conradi* (a). Se due persone, delle quali una possegga un feudo, e l'altra nò, adducano del pari un titolo dal medesimo concedente; *si unum producant investitorem*, che cosa avrassi a fare? eccolo: *si possidenti dominus guarentizare voluerit, sine fraude ipse obtinebit*. Se il padron diretto vorrà stare avanti al possessore con obbligarsi d'evizione, assumendo sopra di se tutto il carico della lite contro dell'altro investito, ecco il possessore al coperto, a meno che non consti esservi collusione fra lui, e 'l padron diretto; da che ad esso padron diretto toccherà d'escludere l'altro investito, e di rifarlo *de eo, quod interest*: determinazione uniforme alle leggi Longobarde, in virtù di cui il lodar taluno in autore prima della contestazion della lite, era il mezzo più acconcio per tirarsi d'impaccio (b).

CAPO XLIV.

Degli effetti della Guarentigia.

IL primo effetto della guarentigia si era, che colui il quale obbligavasi pel fatto proprio con quelle parole: *vadiam tibi praebui, & me ipsum tibi posui fidejussorem*, o con altre simili; lodato che fosse in autore, dovea togliere sopra di se tutto il peso della lite, senza che per roba donata, venduta, cambiata, o per altra qualsivoglia maniera acquistata o in proprietà, o in usufrutto molestia alcuna dar si potesse a colui, che per tal modo erasi cautelato; purchè però il lodarlo in autore seguisse prima della contestazion della lite (c). Così se il comprator d'un cavallo chiamato fosse in giudizio da tale, che affermasse essergli stato quel cavallo imbolato, si togliea subito d'intrigo col nominargli la persona, che gliel'avea venduto, ed erasi di evizione obbligato, *& ad certum garentem ducebat*. L'attore allora era in obbligo di proseguire il litigio direttamente contra l'autor lodato: e se questi ancora nominavagli un'altro suo garante, a costui passava il carico della difesa; e così fino al terzo, che si lodasse in autore, oltre al quale non era lecito passare a lodarne un altro; *& super tertium garentem, & tertium Comitem non procedat* (d).

P 2 Che

(a) *Feud. lib. 2. tit. 34.* (b) *Lib. 2. tit. 28. §. 5.*
(c) *Lib. 2. tit. 35. §. 1., & tit. 30. §. 5.*
(d) *Lib. 2. tit. 26. §. 5. Car. de Tur. ibidem.*

Che se poi un terzo entrava spontaneamente mallevadore del fatto altrui; l'effetto della guarentigia era, che chi aveala ricevuta potea liberamente incamminarsi di primo lancio contro al mallevadore, senza che questi potesse opporre la discussione del principale obbligato [a]; nè per tutta difesa gli restava altro a fare, che torre il pegno ad esso principale, e consegnarlo al creditore; la qual cosa non poteasegli impedire senza incorrere nelle pene stabilite dalle leggi (b).

L'altro effetto della *Guadia* era, che niuna eccezione ammetteasi esecutivamente, la quale non nascesse dal contenuto nella scritta [c]; che se la scritta si fosse dispersa, dovea starsi a quello, che ne diceano o i tre testimonj intervenuti nel contratto, o'l solo Giudice, che vi si era soscritto, cui toccava il riassumerla (d).

L'obbligo insolido di più persone, che chiamavasi *convenientia*, portava, che ciascuno fosse tenuto non solo all'intiero debito, ma eziandio a tutta la pena (e).

Che più? Poteva il creditore in virtù della *Guadia* farsi il pegno di propria mano, o dal debitor principale, ancorchè questi negasse il debito, o dal suo mallevadore. Codesta pratica ebbe origine da un'antichissimo costume Germanico di avvalorar la promessa, coll' obbligarsi in caso di mancamento nommeno il principale, che chi entrava mallevadore o di dar se medesimo in ostaggio, o di concedere la facoltà di depredarlo (f). Quanto al darsi in ostaggio, n'abbiam le pruove nelle stesse leggi Longobarde (g).

Quanto alla facoltà di predare ogni mancator di parola, evvene un chiaro esempio nelle consuetudini feudali [h], ove Cujacio: *Ad extremum in eadem contumacia perseverantem dominum vasallus poterit depraedare, idest grassari in eum impune, quasi omni fide solutus; & contra; si vasallus rebellis, & contumax esse perseveret, ex Jurisconsultorum sententia apud Radevicum, & Guntherum, res vasalli ad direptionem adjudicantur* [i].

Le leggi veramente ad evitare ogni contesa stabilirono, che 'l creditore prima di torsi il pegno dovesse tre volte *pulsare*, cioè citare in giudizio il suo debitore, o chi fatta l'avea sicurtà (k): fra le quali citazioni non dovea correre altro intervallo, che d'un sol giorno (l).

Non

(a) §. 24. eod. tit. 28. lib. 2. Car. de Toc. ibid. Andreas de Bar. tit. 18. Schilter. exercit. 37. §. 21. (b) §. 15., 17., & 18. eod. tit. Car. de Toc. And. de Bar. ibid. (c) Lib. 2. tit. 21. §. 28., & tit. 36. §. 3.

[d] eod. §. 28. dict. tit. 21. [e] §. 22., & 23. eod. tit.

(f) Lib. 2. tit. 33. §. 1., & lib. 3. tit. 9.

[g] Schilt. de Jure obsid. cap. 11. §. 3., & exercit. 48. §. 22.

[h] Lib. 2. tit. 22. (i) Ad dictam Consuet. Struv. de vindicta privata.

[k] §. 1., & 2. eod. tit. 21. lib. 2.

(l) Car. de Toc. ibid. L. L.

Non è però, che non si potesse rinunziare a tal beneficio, come si vede praticato nell' addotta carta: *licentiam quoque vobis dedi pignorare, me meosque heredes sine compellatione*; la qual formola corrisponde all' altra *cum potestate capiendi*. Nè di diverso sentimento sono il Coppino, e l' Einecio (*a*).

E perciocchè il debitor moroso si tenea già come reo dello spergiuro, potea farsegli il pegno così pel debito, come per la pena; ma nommai doveva eccedere il triplo di ciocchè doveasi, ancorchè altrimenti si fosse convenuto (*b*). La scelta però di esso pegno apparteneva al creditore, a differenza del diritto Romano, cioè che dovessesi cominciare da' mobili (*c*); ma 'l creditore era in obbligo di custodirlo colla più sopraffina diligenza, essendo anche tenuto de' casi fortuiti (*d*).

Concedeasi intanto al debitore la facoltà di ripigliarsi il pegno pendente il giudizio, coll' offerire uno, o più mallevadori; ed era al creditore difeso il ricusargli, quando fossero idonei (*e*). Che se tale offerta faceasi fra tre giorni, non v' era pena alcuna per la mora; ma dopo ciò infino a dodeci di correano alquanti soldi di pena (*f*). Passato il giorno dodicesimo, o che il debitore fosse assente, o che non curasse di riavere il suo pegno, era lecito al creditore di farne uso a suo piacimento, senza però nè barattarlo, nè consumarlo, aspettando intanto, che passasse il trentesimo, o 'l sessantesimo di secondo la distanza de' luoghi: dopo il qual termine non era più il debitore in istato di riaver la sua roba; la quale, quando non eccedesse il triplo del debito, intendeasi aggiudicata al creditore (*g*). Purchè però non si allegasse dal debitore l' eccezione *ostica*, che sola potea giovargli; perciocchè rimaner dovea sospeso ogni litigio, ch' altri movesse, dodeci giorni prima del marciare in campagna, ed altri dodeci dopo il ritorno; anzi chi osava torsi il pegno o dal debitore, o dal mallevadore in questo frattempo incorrea nella pena dell' *octogild* (*h*).

Con tutta codesta illimitata facoltà di pegnorare, Dio guardi, che taluno ne abusasse con torsi il pegno dal suo debitore prima del tempo convenuto; o che non essendosi rinunziato alla triplicata citazione, ardisse di farlo *sine compellatione*: da che nel primo caso, incorrea nella pena di pagare otto volte altrettanto: *componat ipsum pignus*

[a] *Heinec. lib. 2. tit. 16. §. 360. in notis. Jo: And. Chopp. de Jure pignoris convention. apud Germ. §. 4.* (b) §. 24. *eod. tit.* 22.
[c] *L. a D. Pio §. de re judic. Car. de Tocc. ad §. 1., & 27, eod tit. lib 2.*
(d) §. 16. *tit. eod.*
[e] *Lib. 1. tit. 14. §. 8.*
(f) §. 17. *eod. tit.* (g) *eod.* §. 27.
(h) §. 24., & 25. *eod. tit.*

gnus in octogild; e nel secondo, nove volte: *sibi nonum reddat* (a). E Dio guardi ancora, che e' s'arrischiasse di metter mano nell'altrui roba; che diciam noi eseguire *in bonis alienis*, perciocchè o dovea giurare di non aver ciò fatto *asto animo*, cioè per malizia; ovver soggiacere alla pena dell' *octogild* (b).

Con più rigore difeso era il pegnorare la proprietà de' beni censuali, o 'l dar di piglio senza una Regia dispensa a greggie di cavalli, o di porci, a cavalli domati, a bovi da aratro, od a vacche sottoposte al giogo: poichè chiunque avesse osato di ciò fare, soggiaceva a pena di morte, o al pagamento di soldi 900.; purchè però non trovando altro, onde soddisfarsi, non fosse ricorso al Giudice; il quale in simil caso dovea pensare ad uno spediente, che meno potesse nuocere a' poveri massai, o ad altri possessori di siffatti armenti (c). Ed a ciò si riferiscono quelle parole dell'allegata carta: *licentiam dedi vobis pignorare in rebus meis vetitas, ac permissas*; ove il permesso di pegnorare *in rebus vetitis* era inutile, poichè espressamente vietato dalle leggi per lo ben pubblico.

Gli eredi finalmente del debitore, quantunque non si usasse solennità d'inventario, godeano del beneficio della discussione, e della separazione de' patrimonj (d); ma non poteasi allegar compensazione, ancorchè liquida; se non fosse di credito, che avesse connessione col debito (e).

Ed ecco il fonte di molte Constituzioni del Regno, e di più Riti della G. C. Di quivi il nome, e gli effetti degli stromenti guarentigiati: il modo di riassumerli: il liquidarli *via ritus*: il ricevere, e l'incusare le obbliganze: uso delle contumacie: l' esiger le pene: la pronta esecuzione delle polizze bancali: la via de' precetti *ad solvendum*: i giudicj esecutivi d' assistenza: l' offerta del mallevadore, perchè 'l pegno rimanga *penes quem*; e forse anche il Rito di non potersi incarcerare un reo di delitto *citra relegationem*, quando offerisse sicurtà; e molte altre leggi, e pratiche del nostro Tribunale, con quelle moderazioni nondimeno, e riforme, che ricevettero o dalle leggi del Regno, o dall'uso del diritto Imperiale, e Pontificio, siccome a tempo, e luogo andrò di mano in mano dicendo. E ciò voglio, che mi basti in quanto al civile.

CA-

[a] §. 2., & 19. *eod. tit.*
(b) §. 4. *tit. eod.* [c] §. 5. *usque ad* 8. *eod. tit.*
(d) §. 20. *eod. tit.*
(e) *Lib.* 2. *tit.* 41. §. 6. *Car. de Toc. ibid. And. de Bar. tit.* 39.

CAPO XLV.

De' delitti, e delle pene in genere.

UNa Nazione guerriera, e conquistatrice, che siccome si disse, atteneasi a'suoi Capi, mercè d'un patto reciproco di protezione, e di fedeltà, sicchè il recedimento dall' una disobbligava dall' altra; non potea reggersi con leggi, che spirassero rigore. Quelle de' Cesari fatte per la servitù non convenivano certamente allo spirito nazionale de' Longobardi, cui dee seguire ogni savio Legislatore in tutto ciò che non sia contrario alla natura del Governo. I Conti, i Duchi, ed il Re medesimo, come que' che godeano d' un' autorità precaria, e condizionale, erano nella precisa necessità di conservare a ciascuno i proprj diritti, e di procurarli il rifacimento d' ogni danno, che fatto gli fosse, perchè non s' avvisasse di ritornare all'antica licenza di farsi giustizia da se: ed ottimo consiglio era il mettere à profitto non solo le massime della Religione, ma gli stessi pregiudizj universali, e quelle pratiche, che sbarbicar non poteansi senza arrischiare la pubblica tranquillità.

Ecco il principio fondamentale di quel patto, che già si è divisato contenersi nella *Guadia*, in virtù del quale l' antico costume di depredare il mancator di parola, si cangiò nell'altro di torsi il pegno di propria mano fino al triplo del debito. Ed ecco il principio così della ragion criminale di codesto, e di tutti gli altri Popoli della Germania, come di certe prove giudiciali, le quali, quantunque irragionevoli, e stravaganti, perchè trovaronsi inevitabili, si procurò di restringere al possibile, e di ridurle a tal metodo, che potessero nuocere il meno, e giovare il più, siccome andrò dicendo a suo luogo.

Posto dunque in fronte al Codice Longobardo l' epigrafe: *Leggi di un Popolo libero, sincero, e religioso oltre al dovere*, sarà bella e fatta la difesa di coloro, che le dettarono. Da ciò si deduce, ch' io non intendo di approvare tutte esse leggi in senso assoluto, massime per rapporto alle prove giudiciali, cioè misurandole col regolo della ragione, dalla quale senza dubbio soventi volte allontanaronsi; ma sostengo, che relativamente al tempo, ed al popolo, per cui furono dettate, esser non poteano migliori. E veggasi, se dico il vero.

Quali esser doveano le prime cure de' Capi d' un popolo entrato colle armi in mano al conquisto d' uno paese abitato da gente tutta di-

diversa di genio, di costumi, di lingua, ed anche di Religione; e che avendone occupata una parte, si ritrovava malsicuro al di dentro, e peggio al di fuori, perchè circondato da nemici armati, sicchè nemmeno gli era libero il ritornarsi, donde era partito? Lasciare agli antichi abitatori la libertà delle loro leggi, delle costumanze loro, e sopra tutto della loro Religione: far uso d'un esatta imparzialità fra i vincitori, ed i vinti: procurar d'accostar gli uni agli altri per via di parentele, perchè si avvezzassero ad un linguaggio, ad un pensare, e ad un'operare uniforme, siccome avvenne col tempo; ma sopra ogni altra cosa industriarsi di tener gli animi concordi anche in mezzo alla militar licenza, ed alla smoderata libertà di difendere i proprj diritti. Tutto ciò fu pensato, ed eseguito; e non occorrendomi ora far più lunghi ragionamenti in quanto al resto, fo conto d'esporre ciocchè si fece a prevenire ogni principio di discordia, per indi passarmene alle pene contro a' trasgressori.

S'impose dunque indistintamente a chiunque esercitasse alta, o bassa giuridizione d'investigare, e di chiamare a se quanti si sapesse aver dati segni di prossima rottura, obbligandogli o a rappaciarsi in istante, o pure a promettere di non offendersi, nè di farsi offendere vicendevolmente co' fatti, nè con parole sotto pena per lo meno di soldi 300.; con facoltà a' Giudici d' accrescere tal pena ad arbitrio *pro majoribus causis*. Codesti obblighi, che chiamaronsi *treugae*, doveano inviolabilmente osservarsi, tanto che se taluno contraffaceva; la pena era inevitabile, *medium in pubblico, & medium illi, cujus est causa* (a). A codeste tregue legali succedè poi la tregua di Dio, della quale nel libro seguente.

Fuori di ciò, pena del triplo a' soldati [e tutti, o quasi tutti i Longobardi atti all' armi eran tali] di non usar la menoma soperchieria nel paese già conquistato [b]. Obbligo di deporre le armi terminata che fosse qualunque spedizion militare: *ex ea die super* 40. *noctes sit bannum resciffum, quod Teutisca lingua Eriliz, idest armorum deposito vocatur* (c). Ricerche, e giudizj contro a' facinorosi, ed armati, e contro a coloro, *qui discordiis, & contentionibus studere solent*, e quando non si potesse altrimenti, obbligargli a dar sicurtà di presentarsi nella Corte del Sovrano, ove sarebbesi veduto, *quid de talibus hominibus faciendum sit* [d].

Proibite le invasioni, i danneggiamenti, e tutte le vie di fatto (e), anche per riguardo a ciò, che a taluno per diritto potesse apparpar-

[a] *Lib.* 2. *tit.* 24. §. 1.
[b] *Lib.* 1. *tit.* 14. §. 0. *ad* 12.
(c) §. 17. *eod. tit.* [d] *Lib.* 2. *tit.* 40. §. 1., & 2.
(e) *Lib.* 1. *tit.* 17. §. 1. *seqq.*

partenere : *ut nullus praesumat res suas , aut alienam causam sine judicio legali tollere ; aut invadere* (*a*) con quel di più, che in progresso sarò per dire .

Che se le cose fossero passate innanzi, si pensò, giusta i principj da me rapportati nel Cap. V., d'assicurare in primo luogo il reo dalle persecuzioni di fatto , con riceverlo sotto la protezione della legge ; la quale nel tempo istesso si diè tutta a stabilire un compenso per ogni offesa picciola, o grande che fosse ; proporzionandolo alla qualità dell'oltraggio , ed alla condizione dell' oltraggiato , senza distinguere se fosse Longobardo, Italiano, o d' altra Nazione ; con togliere per regola il *guidrigild* di ciascuno , secondo quello , c' ho detto nel Cap. XVI.

V' erano però alcuni misfatti , i quali non ammetteano composizione ; ed erano tutti quelli , co' quali veniva ad infrangersi il vincolo sacrosanto di fedeltà, massime se avvalorata da un giuramento ; con che poteano a tutta ragione chiamarsi delitti pubblici , ancorchè commessi a danno di qualche privato . Distinguerò dunque tutt' i delitti in Capitali, e non Capitali, annoverando fra' primi non solo quelli , che venivano puniti con pena di morte, ma quelli eziandio , che portavano troncamento di qualche membro ; e quanti insomma non poteano redimersi a danaro .

C A P O XLVI.

De' delitti di Stato .

IN considerando i Longobardi come un corpo di milizia collegatosi sotto di un Principe , e di più Capi subalterni con patto giurato di vincere , e di morire; giacchè ad ogni chiamata dovea ciascuno trovarsi alla rassegna, nè da indi in poi dipartirsi dal campo , se non quando d' ordine supremo veniva ingionto di deporre le armi, *quod Teutisca lingua dicitur heriliz facere* [*b*] ; si può facilmente congetturare , quali doveano essere appo di essi i delitti di Stato .

Si riduceano a due sole specie, cioè di prodizione , e di sedizione, ed eran puniti come siegue . Pena di morte, e di confiscazione di beni a chiunque *contra animam Regis cogitaverit , aut consiliatus fuerit* : a chiunque introducesse nemici *intra Provinciam* : a chiunque tentasse le fuga *foris Provinciam*, quanto a dire in paese nemico (*c*): a chi

(a) *Lib.* 1. *tit.* 27. §. 10.
[b] *Lib.* 1. *tit.* 14. §. 15. [c] *Lib.* 1. *tit.* 1. §. 1, 2. & 3.

a chi abbandonasse l'insegne senza il permesso del suo Capitano (a); a chi avesse intelligenza secreta co' nemici, ovvero facesse da spione per essi (b); e finalmente a tutti i capi di partito in ogni sedizione, che si movesse *contra Judicem, vel Civitatem*; dovendo gli altri complici soggiacere alla sola confiscazione de' beni [c].

Pena di morte solamente contra chi somministrasse viveri a' nemici, o ricettasse un loro spione, o commettesse insolenze in Casa del Re, o tumultuasse contro il proprio Capitano, o abbandonasse il compagno nel conflitto, *aut astulium fecerit, idest eum deceperit & cum eo non laboraverit* (d); ovvero citato a prender l'armi in difesa della Patria, non accorresse [e]; o con quattro almeno di seguito entrasse a far violenza in qualche villaggio; quando non avesse 900. soldi da pagarsi metà al Re, e metà a' danneggiati (f): e lo stesso per chi tumultuasse nelle pubbliche Assemblee, e nelle Corti de' Conti, e de' Messi Regi [g]. E perciocchè si trovò, che taluni per isfuggire tal pena, aizzavano le loro donne; fu perciò ordinato, che donne tumultuanti, raso il capo, dovessero pubblicamente frustarsi, con soggettare i mariti alla pena de' danni [h]. Ne' Capitolari de' Franchi [i], a' nobili, che abbandonassero la pugna, fu minacciata la perdita de' benefici regali colla nota d' infamia.

Parve leggiera a Lotario la pena contro a' conspiratori, ed a' sediziosi; e con sua legge impose, *quod Auctores facti interficiantur, adjutores vero eorum singuli, alter ab altero flagellentur, & capillos suos vicissim, & nares sibi invicem praecidant* [k].

Or poichè colui, che chiamato non accorrea colle armi in mano, avesi come un rifuggito, siccome ho detto; fu ingiunto, che niuno potesse partir di casa, senza licenza in iscritto, la quale per altro a tutti concedeasi (l). Che se infermità, o altro impedimento avesse obbligato taluno a rimanersi lungo tempo lontano dal proprio tetto, dovea darne parte, *aut per Judicem, aut per missum*, disegnando il luogo, ove tratteneasi; in caso contrario, dopo tre anni di lontananza, senza sapersi il dove, reputato era come un vero trafuggitore, cioè come morto civilmente; sicchè gli eredi legittimi entravano nel libero possesso de' di lui beni; ma la sua donna non potea torre altro marito senza attenderne l'oracolo del Principe. Che se dopo il triennio fosse ricomparso, *jubemus* (disse la legge), *ut nec a filiis* [illegible] *suis*

(a) *Lib.* 1. *tit.* 14. §. 15. [b] *Lib.* 3. *tit.* 16., & *tit.* 29.
[c] *Lib.* 1. *tit.* 18. §. 1., & 2. (d) *Eod. tit.* 1. §. 4. *ad* 6., & *tit.* 3. §. 3.
[e] *Lib.* 1. *tit.* 17. §. 1. (f) *Lib.* 1. *tit.* 2. §. 1.
[g] *Lib.* 1. *tit.* 17. §. 1. [h] §. 3. *eod. tit.* 17.
[i] *Lib.* 3. §. 71. *apud Lindenbr.*
(k) §. 1. *eod. tit.* 17. (l) *Lib.* 3. *tit.* 14.

suis recipiatur, nec res suas in potestate habeat [a]. La legge veramente fu severa, ma necessaria in quelle circostanze.

Quì scappa fuori Luca di Penna: *Non est haec prima bestialitas foecis Longobardae*. E perchè? Eccolo: *quia de jure quis praesumitur vivus, nisi probetur mortuus* [b]. E viva il correttore! ma *non est haec prima bestialitas* di coloro, che si son fatti a spiegar le leggi di una Nazione, con quelle di un'altra.

E ritornando al proposito, non si curarono i Longobardi di far degli scritti, e molto meno delle parole tanti delitti di Stato, come dopo Augusto praticò Tiberio [c], ed appresso molti Principi suoi successori; il cui esempio però non piacque a Teodosio, ed a' suoi Colleghi, ove dissero, *si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania, miseratione dignissimum; si ab injuria, remittendum* (d).

Nemmeno ebber essi Longobardi *instar sacrilegii*, dubitare, *an is dignus sit, quem elegerit Imperator* [e]: legge che servì poi di modello ad un'altra del nostro Ruggieri. Nè fecero parola alcuna di delitti di Maestà indiretta, con mettere nel rango medesimo il Principe, ed i suoi Ministri; come si osserva nella *l. 5. ad l. Jul. Majest.*; anzi sembra, che quasi fossero nel sentimento medesimo con Alessandro Severo, allorchè dichiarò: *etiam ex aliis causis Maiestatis crimina cessant meo tempore* [f].

Carlo M. veramente ordinò, che niuno presumesse giurare *per vitam Regis, aut filiorum ejus* [g]; ma non vi prescrisse pena ordinaria. Ciocchè nemmeno entrò in capo al lodato Alessandro: *alienam sectae meae sollicitudinem concepisti* (disse egli a Faustino) (h).

E quanto a libelli, ed a parole ingiuriose anche dette a' Magistrati, non veggo ne' Capitolari minacciarsi altra pena, che quella dell'esilio (i): siccome per qualunque disprezzo, che si facesse di lettere Regie, fu da Lodovico Pio ordinato, che 'l reo fosse chiamato a Corte, *ut congruam suae stultitiae castigationem recipiat* (k).

Arrigo II. fu il primo, che stizzito per gl'insulti fattigli in Pavia, pronunziò: *omnem decoris, ac solertiae Imperialis, ac praesentiae contemtorem, capitali damnare sententia, convenit* (l). Legge troppo vaga, e perciò capace di sinistre interpetrazioni; però dettata in tempo,

(a) *Lib. 2. tit. 3.*
[b] *L. nec nos C. de postlim. rever. d. l. sed si mors §. 1. D. de donat. inter vir. , & uxor. Nic. Boerio in notis ad d. l. tit. 3. lib. 2.*
[c] *Tac. Annal. lib. 1.*
(d) *L. unic. C. si quis Imper. maled.*
(e) *L. 2. C. de crim. sacril.* [f] *L. 1. C. ad leg. Jul. Maj.*
(g) *Lib. 3. tit. 21. L. L.* [h] *L. 2. C. ad l. Jul. Maj.*
(i) *Capit. lib. 7. §. 141.*
[k] *Lib. 3. tit. 7.* (l) *§. 6. Constitut. Hen. II. apud Eccard. ad l. Salic. p. 200*

po, che 'l nostro Regno non avea alcuna dipendenza dalla Corte Imperiale.

CAPO XLVII.

Degli omicidj Capitali, e non Capitali.

IL parricidio era un delitto, che non ammettea composizione. Aveva il Sovrano riserbata a se la qualità del supplizio, secondo l' atrocità del reato: *anima vero illius homicidae sit in potestate Regis*. Oltre di che il parricida [che tale chiamavasi chi uccidea un congiunto fino al quarto grado civile] non solo non succedeva all' ucciso; ma dalla propria roba, tolto l' intiero *guidrigild* dovuto a' figli del morto, il resto passava immediatamente a' figli, od a' fratelli d' esso uccisore. Che se non avesse egli avuti nè figli, nè fratelli, tutto prendeano i figli del morto, ed in loro difetto, i di costui più prossimi (*a*).

La donna, che uccidesse il marito, dovea morire, e la di lui roba apparteneva a' congiunti del medesimo (*b*): e morir dovea il servo, che uccidesse il padrone [*c*].

Per gli altri omicidj qualificati d' assassinamento, di prodizione, o d' altre morti furtive, il Re Liutprando stabilì così contra l' uccisore, come contra il mandante la pena della confiscazione di tutti i beni: da' quali beni, tolto in primo luogo il *guidrigild* del defonto a pro de' di lui agnati, ciocchè forse vi rimanea, dovea dividersi fra essi agnati, ed il Fisco [*d*].

Ma 'l reo d' ammazzamento in rissa, o con causa non era tenuto, che alla *freda*, ed al *guidrigild*, in certi casi accresciuto nel doppio, e nel triplo; e quando non avesse onde soddisfare, veniva condannato a servire perpetuamente nella casa dell' ucciso [*e*].

Che se l' omicidio fosse stato involontario, o casuale, non doveasi la *freda*; bensì la composizione *pro faida* era inevitabile (*f*). E già s' intende, che ove mancassero soli venti soldi, in qualunque composizione, doveano scontarsi con una perpetua servitù personale [*g*].

Chi però osava vendicarsi, ricevutasi la composizione; perder dovea senza meno la destra vendicatrice [*h*].

L' an-

[a] *Lib.* 1. *tit.* 10. §. 1. *ad* 4. [b] *Lib.* 1. *tit.* 9. §. 14.
(c) *Eod. tit.* 9. §. 2. [d] *Eod. tit.* 9. §. 19.
(e) *Lib.* 1. *tit.* 9. §. 18. *& seqq.* [f] §. 17. *eod. tit. & alibi*.
(g) *Lib.* 1. *tit.* 25. §. 65. [h] *Lib.* 2. *tit.* 3. §. 1.

L' antica fcuola Italiana forprefa dalla maeftà, dall' eloquenza, dall' ampiezza, e dalla civil fapienza contenuta ne' libri di Giuftiniano, fra tanta luce non feppe ravvifarvi un fol neo. Si ftudiava allora la giurifprudenza da pratico, cioè per ufo del Foro, e 'l foverchio fapere fuffocò la ragione fra l' infinite citazioni. Qual maraviglia dunque, che i Giurifti di quel tempo concorreffero con M. Craffo nel dire *Incredibile eft, quam fit omne jus civile, praeter hoc noftrum, inconditum, pene ridiculum* (a); e che perciò condannaffero altamente le compofizioni de' delitti in danaro?

Niuno prima del Bodino riguardò la Scienza del Giufto da Filofofo. E' pensò di ridurre a metodo il diritto, e la politica, avvegnachè non foffe giunto al fegno per difetto del fecolo, portato più all' erudizione, che alla filofofia. Vennero poi Grozio, Obbes, Pufendorfio, Vattel, Burlemachio, Montefquieu, e tant' altri, i quali hanno meglio fviluppata la materia. Or fentiamo (e vaglia per tutti) ciocchè diffe Ugon Grozio delle leggi di que' popoli, che noi chiamiam barbari. *Illud ex intima fapientia petitum, quod in delictis duo fpectabant, laefum jus privati, & laefam focietatem publicam, quae legum auctoritate conftringebatur. Itaque multae duae pendebantur, quod notarum & Tacito altera ei qui vindicatur, altera Regi, aut Civitati. Hoc freda dicitur, quia paci publicae, qui peccavit, per eam reftituitur: Illud Wredigeldium, ideft quod pro talione datur. Probo & hoc, quod non vilis civium fanguis, nec nifi graviffima capite luebantur, quodque damnatorum bona falva erant liberis. Minora fatis erat expiari pecunia, aut tradito fonte in fervitutem ei, in quem peccatum fuerat* (b).

Potrei qui citare gli efempj de' Re d'Egitto riportati da Erodoto [c], e da Diodoro (d), ed avvalermi de' fentimenti dello fteffo Grozio (e), di Pufendorfio (f), del Barbeirac (g), del Montagne (h), e di tanti altri; ma mi piace colla fcorta del Montefquieu [i] di far' ufo dell' efempio de' Romani medefimi. Le loro leggi fotto i Re furono feveriffime, perciocchè fatte per una moltitudine di lodroncelli, di fuggitivi, e di briganti. Non le raddolcirono i Dieci nelle XII. Tavole, perchè afpiravano alla tirannia; e pure in mezzo al rigore permifero le tranfazioni: *fi membrum rupit, ni cum eo pacit, talio efto* (k).

Cac-

[a] *Apud. Cic. de orat. lib. 1.*
[b] *In prol. ad Hift. Goth.*
(c) *Lib. 2. cap. 137.* [d] *Lib. 1. cap. 65.*
[e] *De Jur. B., & P. lib. 2. cap. 21. §. 3. n. 4.*
[f] *Tom. 2. lib. 8. cap. 3. §. 23. & §. 26.*
[g] *In notis ibid.* [h] *Lib. 2. cap. 27. tom. 3.*
[i] *Confiderations fur la Grandeur des Romains, & fur leur decadence.*
(k) *Gell. lib. 20. cap. 1.*

Cacciati costoro, non furono abolite espressamente le loro leggi penali; ma divennero inutili affatto per una conseguenza così della legge Valeria, che proibiva a' Magistrati le vie di fatto contro a' cittadini, che appellassero al Popolo; come della legge Porcia *pro tergo civium lata*, colla quale fu vietato di mettere a morte un Romano. Fuori di che il diritto, che avea ogni accusato di ritirarsi prima della condanna, non riduceva qualunque pena ad un esilio? Da Silla in poi si parlò di sangue, di morti, di confiscazioni; e i dotti sanno quai temperamenti si trovarono di poi per mitigare un dispotismo piuttosto militare, che civile, ed appressare il Governo allo spirito più dolce della Monarchia.

Non intendo con ciò di dichiararmi intieramente pel Marchese di Beccheria [a]; ma dico, che stando in piedi le addotte leggi Longobarde, ben matto, dovea esser colui, che per uno spirito di vendetta, correva a sbrigarsi d'un suo nemico, per poi o arricchire la di costui famiglia con tutti i proprj averi, o dover soggiacere alla pena di presentarsi innanzi alla madre, alla moglie, ed agli altri congiunti del morto, per servir loro in tutta la vita: e pensi ognuno quai dolci trattamenti poteangli esser fatti da costoro. Si rifletta seriamente sopra di ciò, e poi mi si dica, quanti piuttosto eleggerebbero, non dico la galea, ma fin la forca.

C A P O XLVIII.

Dell' adulterio, del ratto, dello stupro, e dell' ingiurie fatte alle donne.

BAsta leggere Salviano [b] per intendere a qual termine di dissolutezza erasi giunto, quando i barbari vennero ad aprire scuola d'onestà per tutto l'Imperio Occidentale. Non è maraviglia dunque, che le loro leggi fossero severissime su questo punto, tra per impedire le discordie, e le guerre private, che fra gente libera di facile potean nascere per ciò, e per procurare, che i vincitori non si lasciassero prevaricare dai vinti, siccome già avvenne all'esercito di Annibale.

I più gelosi, ed in conseguenza i più severi di tutti furono i Visigoti. Appresso di loro non solo era lecito al marito, ma al padre eziandio, a' fratelli, ed a' zii d'uccidere così la donna, come l'ama-

(a) Autore del libro de' delitti, e delle pene.
(b) *De Gubernat. Dei.*

amasio trovati sul fatto. Ad una femmina, che si prostituisse, toccava il regalo di dugento volpinate, e cento altre riserbate n' erano al padre, o alla madre, che vi consentissero. Non poteasi salassare una donna, se non in presenza de' suoi più prossimi. I Vescovi stessi, se differivano di punire qualche Ecclesiastico incontinente, furon condannati alla pena fiscale di due libre d'oro; e per riguardo alle Vergini sacrate cresceа tal pena fino a libre cinque. Che più? A conservar la continenza anche fra gli uomini, fu stabilito, che una femmina qualunque fosse, che si lasciasse sedurre da un casato, dovesse consegnarsi alla di lui moglie a tutta disposizione di costei; con altre simili leggi, che possono leggersi nel Codice di tal Nazione [a].

Per tacere degli altri popoli, vengo a' Longobardi. Costoro altresì permetteano al marito l'uccidere la moglie, e l drudo trovati in fraganza: quando però avesse egli voluto procedere in giustizia, era in suo arbitrio o il volerli morti amendue, o 'l solo adultero; ovvero il voler, che l'adultero gli restasse schiavo da venderlo fuori di Stato: e 'l simile potea far della donna, qualora non gli piacesse mortificarla egli stesso a suo piacere, senza però ucciderla [b]. Il solito era, che 'l marito, tosatile i capelli, la trascinava in istrada, e le consegnava quante battiture volea (c).

Ove poi si venisse in chiaro, che 'l marito avesse consentito all' adulterio, la donna dovea indispensabilmente morire, l'adultero consegnavasi a' congiunti di lei, e 'l marito dovea pagarla a' medesimi per morta [d].

Che se poi taluno fosse trovato coll' altrui donna *turpiter conversari, idest si manum in sinum, aut ad pectus miserit, vel ad alium locum, unde turpe esse potest*; in tal caso, se costui non avea tanto da pagare l'intiero *guidrigild* al marito, gli rimanea mancipio; *&* *ipse* (soggiunse la legge) *in eum faciat vindictam in disciplina, aut venditione: nam non in occisione, aut in scematione corporis*. E lo stesso era serbato alla donna, se mai consentito avesse a tai turpitudini [e].

La pena del ratto era di soldi 500.; che se la donzella fosse stata precedentemente altrui promessa, dovea il rapitore farle un doppio *meffio* (f). Ma se fosse ella già stata fatta altrui sposa, *benedictione sacerdotali*, Carlo M. volle, che 'l rapitore dovesse soggiacere alla morte come un adultero [g].

La

[a] *V. lib. 3. cap 4. L. Wisig.*
(b) *Lib. 1. tit. 32. §. 1., & 2., & §. 7., & 8.*
(c) *Heinec. lib. 1. tit. 14. §. 32. in notis.*
[d] *Lib. 1. tit. 32. §. 6.* (e) *Lib. 2. tit. 56. §. 16.*
[f] *Lib. 1. tit. 30.* [g] *§. 16. eod. tit.*

La pena dello ſtupro violento era la morte, maſſime ſe lo ſtupratore ſtato foſſe un ſervo, o un aldione; ma quando la donna aveſſevi conſentito, era in arbitrio dello ſtupratore o di ſpoſarla, e di pagar venti ſoldi; o di pagarne cento al di lei mundualdo, e nulla affatto a lei; *& ipſa reputet vitium ſuum*, dice la legge [a].

Molte leggi penali furono anche fatte per riguardo alle donzelle promeſſe altrui, ſe fra'l tempo ſtabilito dalla legge ne ſpoſaſſero un'altro, o ſi laſciaſſero rapire; le quali ſtimo ſuperfluo il qui rapportare (b).

Ogni inſulto poi ad una donna di libera condizione vergine, maritata, o vedova che foſſe, ſe fatto in iſtrada dovea ſcontarſi con niente meno che 900. ſoldi; e'l ſolo chiamarlo *maſca*, cioè ſtrega, ovvero proſtituta, coſtava l'intiero di lei guidrigild di ſoldi 600., quando l'ingiuriante non ſi foſſe diſdetto con aggiungervi 20. ſoldi di pena, ovvero non ſi foſſe trovato eſſer vero, ciocch' egli avea profferito. Per gl'inſulti poi fattile in caſa, doveanſi ſoldi 80. [c].

Che più? Furon tolti i panni ad una donna, mentre lavavaſi nel fiume, e Liutprando condonnò il reo all' intiero *guidrigild* (d). S'introduſſe l'abuſo di gittare immondezze ſopra le ſpoſe, che andavano a nozze *cum paranymphis*, *aut trotingis*, e'l Re Aſtolfo obbligò chiunque ciò attentaſſe a 900. ſoldi di pena, metà alla donna, e metà al Fiſco [e].

Ma ſe per oppoſito una femmina ſi meſchiaſſe cogli uomini in una riſſa, dovea eſſer trattata del pari, che un maſchio. *Quod ipſa mulier ad litem cocurrerit*, *quod inhoneſtum eſt mulieribus* (f).

Ho già detto altrove qual foſſe la pena d' un padrone che adulteraſſe colla moglie del ſervo, nè più voglio eſtendermi intorno a' rapitori, o violatori dell'altrui ſerve, o liberte, a' quali tutti era per legge ſtabilita un'ammenda [g].

Non voglio chiudere il preſente Capo ſenza prima riflettere ſulla diſinvoltura di Simone Groenewegen, il quale nella ſua dotta Opera *de Ll. in Hollandia abrogatis*, fidando forſe troppo ſul clima freddo del ſuo Paeſe, quando fu ad una Conſtituzione, ch'è nel *tit.* 1 del *lib.* 5. del Codice, ſi laſciò dire: *Haec Conſtitutio relaxanda eſt ad Italos, qui cum ſuſpectam habeant filiarum pudicitiam*, *eas in domibus occluſas*, *atque ſtrictas cuſtodire ſolent*. Saran dunque tutte falſe le belle ſtoriette, che tutto dì ci vengono di là da monti? da che alle donne di colà *meliore luto finxit praecordia Titan*. Ma grazie al-

[a] *Eod. lib. tit.* 31. (b) *Dict. tit.* 30.
[c] *Lib* 1. *tit.* 16. §. 1. *ſeqq.*
(d) §. 6. *eod. tit.* [e] §. 8 *tit. eod.*
(f) §. 3. *tit. eod.* [g] *Dict. tit.* 30., *&* 31.

al Cielo, ci siamo pur noi ravveduti. Meglio è poi tardi, che nommai. Chi sa, se ciò basti a cancellar la macchia dell' antico proverbio: *Gelosia Italiana*. Intanto egli è certo, che se si cambiasse la data del Paese alle lettere d' Usbec, potrebbe dirsi benissimo; che l' Autore ha in quelle dipinti i nostri presenti costumi alla Franzese, all' Ollandese, all' Inglese, alla Greca, e che so io [a].

CAPO XLIX

Delle pene degl' indovini, de' maliardi, delle fattucchiere; e di chi lor prestasse credenza.

UN essere ragionevole non può non volere il suo meglio. Ecco il perchè gli uomini in tutti i tempi si sono studiati di potere oltra le proprie forze, e di sapere al di là della sfera, cui giunger può l'umano intendimento. Gl' impostori ne han profittato, ed han fatto credere a' più semplici, esservi un' arte riposta di far portenti, ed un'altra di penetrare nell' oscurità de' tempi avvenire: cose a potersi; ed a sapersi impossibile, quando il potere, e 'l sapere non venga assolutamente di colà, dove si puote ciocchè si vuole. L' ignoranza, e la prosunzione figlia dell' amor proprio son andate di concerto per far valere l' altrui ciurmerie. Bastane a rendercene persuasi Luciano nel suo Pseudomante, e Plutarco, ove parla delle lettere Efesie, la cui lettura, senza comprendersene il senso, ebbesi per un presentissimo rimedio di molti mali [b]. Gli aruspici, gl' indovini, i pittoni, gl' incantatori, gli stregoni, i malefici non si sarebbero certamente arrischiati con un' uomo della qualità di Cicerone, il quale nel suo trattato della natura de' Dei [c], anche in seno dell' Idolatria ridendosi de' volgari, non ebbe difficoltà di dire: *cum poetarum errore conjugere licet portenta magorum, Egyptiorumque, in eodem genere dementiam*; nè con tale, qual si fu Valentiniano, che fe morire una vecchia per aver impreso a guarir con parole una febbre intermittente, e fe troncar la testa ad un giovane, il quale anche per via di parole si dava il vanto di sanare il mal caduco (d).

Ma che maraviglia è, che tra popoli semplici, come i Germani, ed in tempi d' ignoranza si desse luogo a siffatte inezie? Lasciando

[a] *V. Lettres Persanes.*
(b) *Plut. sympos. 7. lib. 5.*
(c) *Lib. 1. n. 31.* [d] *Ammian. Marcell. lib. 9.*

addietro le Vellede, e le Aurinie riportate da Tacito (a); chi è, che per poco, che versato sia nella storia della età di mezzo, non sappia, quanta fede si prestasse allora anche da coloro, che passavano per saggi a' prestigiatori, a' fatidici, a' tempestarj; ed a fattucchierie, a ligamenti, a ligature, e ad altre simiglianti fole (b)?

Storici, medici, leggi, decreti, esorcismi, condanne, tutto conferiva a far credere, che vi fosse un' arte da far parlare, e da fare operare gli spirti neri, ed anche i bianchi; e che fosse vi un' occulta virtù ne' segni, ne' talismani, e nelle parole: la qual credenza più si afforzò poi colla scuola medico-araba piena zeppa di tai sanfaluche. Per tacer di tutt' altri, chi avrebbe mai creduto, che Paolo Diacono avesse potuto ingozzare, e smaltire, come indubitato, il fatto, che son per narrare. Tenendo, e' dice [c], il Re Cuniberto un segreto abboccamento col suo primo Ministro del come disfarsi di Aldone, e di Glascone famosi Bresciani, *repente in fenestra, juxta quam consistebat, una de majusculis muscis consedit*, la quale volendo il Re uccidere con un coltello, non giunse, ch' a torle un piede. Ad Aldone intanto, ed a Glascone, che veniansene a Palazzo, si presentò un zoppo, che gli fe avvertiti del pericolo; il perchè si fuggirono in Chiesa: ed al Re, che volle sapere donde avvenisse la loro temenza, fecero intendere l' avvertimento del zoppo. *Tunc intellexit Rex*, conchiude Paolo, *muscam illam, cui pedem truncaverat, malignum spiritum fuisse, & ipsum sua secreta consilia prodidisse*. Ecco un diavolo benefattore. Di simili esempli ne son piene le storie di que' tempi. Nulla poi dico delle superstizioni, e delle osservanze vanissime, che chiunque ha voglia di divertirsi, potrà leggere nella dotta opera del Signor Du Thiers (d).

Pochi a que' tempi, molti ne' secoli più illuminati si fecero incontro alla corrente, finchè il Marchese Maffei nella sua dotta opera della Maggia annichilata ha dato alla radice dell' illusione. Ed ora, grazie al Cielo, non vi sono più nè maghi, nè streghe, e la loro arte è ita in visibilio.

Or chi non farà giustizia a' Legislatori Longobardi, da che eglino anche in mezzo alla più crassa ingnoranza di quell' età videro, che non trattavasi, che d' imposture da raggirar la plebbaglia? Essi impertanto non solo si astennero da que' sacrificj cruenti, che fanno orrore all' umanità; ma proibirono eziandio il mettere a morte taluna di quelle donnicciuole, che passassero per fattucchiere. *Nullus praesumat*

(a) *Histor. lib. 4. cap. 61., & 65., & de mor. Ger. cap. 8.*
[b] *V. Lindenbrog. in Gloss. Du-Fresne in Gloss.*
[c] *L. 6. cap. 6.*
[d] *Vide etiam S. André Lettres pag. 254, et 256. et Baile v. Radzvil.*

mat aldiam alienam, aut ancillam quasi strigam, quae dicitur Masca, occidere. E la ragione? *quia christianis mentibus nullatenus est credendum, nec possibile est, ut hominem mulier vivum intrinsecus possit comedere* [a]. Ordinarono bensì, che si ricercassero i ciurmadori, e si vendessero fuori dello Stato, con dividersene il prezzo fra 'l denunziante, e 'l Giudice; con che però si avvertisse bene a non prendere sbaglio (*b*). Chi poi gli celasse, si facea reo dell'intiero suo *guidrigild*; e chiunque a' medesimi ricorresse *pro auspiciis, aut quibuscumque responsis*, se uomo libero, dovea la metà del *guidrigild in sacro Palatio*; e se servo, avea a vendersi *foris Provinciam* (*c*).

Pagani si dissero gli adoratori degl'Idoli, perchè gli ultimi a lasciare le pratiche del gentilesimo furono le genti di campagna. Così a' tempi di Liutprando i rustici riteneano ancora molte di tali pratiche, come sacrificare lungo le fontane, e varie cirimonie superstiziose usare a' piè d'un albero, che da essi chiamavasi *arbor sanctiva*. Liutprando gli condannò alla metà del *guidrigild*. *Simili modo & qui ad arborem, quam rustici sanctivam vocant, aut ad fontanas adoraverit, aut sacrilegium, vel incantationem fecerit, ut similiter medietatem pretii sui componat in sacro Palatio* (*d*).

E quì mi cade a proposito il riferire ciocchè porta il Bollando nella vita di S. Barbato (*e*), che fiorì circa l'anno 670.: cioè che 'l Santo, presa una scure, spiantò nel distretto di Benevento *nefariam arborem, in qua per tot annos Longobardi exitiale sacrilegium perficiebant*. Che fosse un tal albero una noce, non si ha altronde, che da una tradizione antichissima. Il tempo, e l'ignoranza v'han fatto poi quelle giunte, che per più secoli han fatto ridere, e piangere i più sensati.

C A P O I.

De' delitti di falsità, di spergiuro, di furto, di ladroneccio, d'incendio: delle offese reali, e verbali: de' danni dati; ed ultimamente dell'usure.

Nommeno i falsarj di qualsivogliano scritte ancorchè private, che i falsatori di monete, senza speranza di composizione, dovean

R 2 la-

(a) *Lib. 1. tit. 11. §. 9.* [b] *Lib. 2. tit. 38. §. 2.*
(c) *§. 1. eod. tit. 38.* [d] *Eod. §. 1. tit. 38.*
[e] *Acta Sanct. die 19. Februarii.*

lasciarci onninamente la mano (*a*). E 'l far uso di carte false portava seco, oltre alla perdita della lite, il pagamento dell' intiero *guidrigild* (*b*).

Per gli spergiuratori, o fossero principali, o testimonj, aveano i Longobardi (fuori della perdita della roba, a salvare, o ad occupar la quale aveano spergiurato) prescritta la pena della metà del *guidrigild*; e ciò bastava in que' primi tempi di buona fede; ma quando il Cielo d' Italia ingentilì lo spirito, e corruppe il cuore, parve a Carlo M., e poi a Pippino, che non potesse ripararsi allo sconcerto, se non col taglio della mano; e l' ordinarono senza eccezion di persone (*c*).

Il furto manifesto, quando oltrapassasse le dieci *silique*, da principio scontavasi col restituire otto, e nove volte altrettanto, e per di più colla composizione di soldi 80., o colla morte (*d*): il non manifesto, col solo *octogild* (*e*). E la *siliqua*, per quanto ce ne dice il Lindenbrogio, valeva a que' tempi la quarta parte d' un soldo [*f*].

Ma Liutprando stimò bene d' esasperare la pena anche pe' furti non manifesti, e quindi ordinò, che in ogni distretto esservi dovesse un carcere sotterraneo, ove seppellire i ladroncelli per due, o tre anni, per poi lasciarli andar via, se avessero onde pagare l' *octigild*. Chi tuttavia non ne avesse il modo; volle, che si consegnasse a colui, *cui furtum fecerit, & ipse de eo faciat, quod voluerit*. Al secondo furto impose, che 'l reo si dovesse tosare, scopar pubblicamente, e segnare in fronte, ed in faccia; ed al terzo vendersi fuori dello Stato (*g*).

E pe' pubblici ladri Carlo M. ordinò, per la prima volta *oculum perdant*, per la seconda *nasus scalpelletur*; per la terza il patibolo [*h*].

Chiunque poi ricettasse, o si lasciasse volontariamente uscir di mano, o un mariuolo, o un ladrone senza consegnarlo alla giustizia; dovea soggiacere all' estimazione del danno, e ad altre pene pecuniarie (*i*).

Ma i Guardiani de' porti, e delle riviere divenivano per ciò colleghi de' ladri, e per di più doveano una multa al fisco (*k*).

Nè solo tenuto era di furto chi rubasse alcuna cosa mobile, per disporne a suo piacere; ma quelli eziandio, che trafugassero animali, delitto che chiamasi *abigeato*: quelli, che si servissero dell' altrui, *invito domino*: quelli, che occupassero altrui terreni, anche con animo

[a] *Lib.* 1. *tit.* 28. §. 1. & 2., *et lib.* 29. §. 1.
(b) *Lib.* 1. *tit.* 56. §. 34. (c) *Lib.* 2. *tit.* 59. §. 1., 2., *et* 3.
[d] *Lib.* 1. *tit.* 29. §. 2. [e] *Ibid.* §. 4.
(f) *Lindenb in Gloss.* [g] §. 63. *eod. tit.* 25.
(h) §. 70. *tit. eod.* (i) §. 71., *et seqq. eod. tit.* [k] §. 15. *et seqq. eod. tit.*

mo di solo ritarne alcun frutto, senza metter mano alla proprietà; i quali tenuti erano all'estimazione non del frutto, ma della intiera proprietà: e coloro finalmente, che ritrovassero alcuna cosa, e non ne ricercassero il padrone (*a*).

Anche a' furti più leggieri, come d'una tegola di legno [che non saprei, se latinamente si dovesse dire *scandula*, o *scindula*, da che per essa voce lunga guerra si è fatta fra' Gramatici, senza eccettuarne il Vossio, e 'l Turnebo] d'un palo di vite, d'un capestro, d'un sonaglio, e di che nò, proporzionò la legge le multe: se non che fece lecito a ciascuno il prendersi dall' altrui podere sole tre uve, e non più; e 'l pascere nell'altrui prato il suo ronzino da viaggio (*b*).

Pene gravissime stabilì poi (fino a quella di morte, se 'l reo fosse un servo) per chi o rimovesse i termini di alcun podere, o cancellasse le *teclature* degli alberi (che anche oggidì *tecchie* si chiamano da' nostri contadini), o atterrasse le *finaide*, cioè a dire i limiti de' campi, ovvero ne guastasse le siepi [*c*].

Più rigorosa fu ancora con coloro, che notte tempo entrassero nel cortile dell'altrui casa, senza prima darne voce al padrone, fino a permettere ad esso padrone l'uccidere impunemente chi ciò attentasse, *quando non dederit manus ad ligandum* (*d*).

L'uscir travestito innanzi a taluno per metterlo a ruba, ancorchè non ne seguisse l' effetto, punivasi con 80. soldi di pena. Il far ciò diceasi, *gualapur*, *idest cum quis se furtivum vestimentum induerit: aut sibi caput latrocinandi animo, aut faciem transfiguraverit* (*e*).

Chi somministrava l'armi a mal fare, rendeasi complice del delitto (*f*). Nè chi dava un cattivo consiglio era esente dalla sua pena [*g*].

Gl'incendiarj, se a caso, tenuti erano al danno; e se con dolo, doveano la *freda*, e 'l triplo del danneggiamento (*h*).

Il macular le Chiese coll' uccisione era un delitto capitale; con una ferita, o con tal'altra insolenza un misfatto da scontarsi a prezzo (*i*). Il violare un sepolcro, o spogliando un cadavero, o traendonelo fuori, importava soldi 900. d'ammenda (*k*); ed anche per lo spoglio di un morto in istrada, doveasi la pena di soldi 20. a' di lui congiunti [*l*].

E qui sia detto per incidenza, che a' tempi di Arechi Principe di

[a] *Lib. 1. tit. 25. & tit. 27. per totum. Car. de Toc. ibid., And. de Bar tit. 24.*
[b] *Eod. tit. 25. §. 26., & seqq.*
[c] *Lib. 1. tit. 26.* [d] *Lib. 1. tit. 24. §. 1., & seqq.*
[e] *Lib. 1. tit. 25. §. 5.* [f] *Lib. 1. tit. 20.*
[g] *Tit. 3. lib. eod.* (h) *Lib. 1. tit. 19. §. 1., 2., & 3.*
(i) *Lib. 1. tit. 2. §. 2., & lib. 2. tit. 39. §. 6.*
(k) *Lib. 1. tit. 12. §. 2.* [l] *§. 2. eod. tit.*

di Benevento, cioè verso la fine del secolo VIII. a pochi, e con assai riserva, ed a ben caro prezzo concedeasi il seppellirsi nelle Chiese; essendovi pe' volgari i cimiterj a parte, e solo a' Grandi accordandosi il fabbricarsi tumuli negli atrj de' Templi; siccome si rileva dal Capitolare di esso Principe (a).

Il castrare taluno costava l' intiero *guidrigild*, come se s' uccidesse (b). Non altrimenti l' intese l' Imperadore Adriano, il quale condannò a pena capitale, nommeno il Cerusico, che colui, il quale di sua volontà si lasciasse torre, o guastar quella parte, onde l' uomo è uomo. Ed alla pena medesima volle, che soggiacesse eziandio, chi ne somministrasse gli strumenti (c). Appo i Visigoti capponavansi i rei del vizio, ch' è bello il tacere [d]. I Franchi l' usavano per supplicio de' servi convinti di furto, o d' adulterio [e]. Talvolta però tai sacrificj faceansi privatamente in pena di violato onore, siccome avvenne allo sventurato Abailardo. Doveano avere gli orecchi di que' dì un cattivo gusto di musica: ora un castrone, se ci riesce, non si compera a danaro; ed ha luogo di benedir mille volte quel giorno, nel quale si sottopose al gran taglio, *unoque sub ictu perdidit officium patris, nomenque mariti.*

L' assalir qualcuno alla sprovista, il porgli le mani nella barba, o ne' capelli, e sì maltrattarlo, era un' ingiuria ben grave da purgarsi colla metà del *guidrigild* (f). E quì giova riflettere, che 'l distintivo de' Re Longobardi, Franchi, Borgognoni, Visigoti era una ben lunga capellatura. I Longobardi poi generalmente tutti radevansi la parte deretana del capo; ma lasciavansi scender sul volto i capelli della fronte, e delle tempie, che divideano sopra l' uno, e l' altro orecchio, donde scendevano fin presso al mento. Così per minuto ce gli descrive Paolo Diacono (g); e certamente non doveàn fare una molto gaja figura. Di quì è, che nell' Epitaffio del famoso Drochulfo riportato da Paolo medesimo [h] si leggeva quel distico: *Terribilis visu facies, sed mente benigna, longaque robusto pectore barba fuit.* Le barbe (dice Muratori) incominciarono a raccorciarsi dopo il MDC, accomodandosi colle forbici in varie guise; e nel MDCC. perdettero tutto il credito.

E ritornando alle leggi penali de' Longobardi, conchiudo, che per ogni troncamento di membro, per ciascuna percossa, o ferita per leggiera, che fosse, v' era la sua tassa: e così per una spinta, per un'

[a] *Cap. Arich.* §. 17. *apud. Peregr. Pratil. ibid.*
(b) *Lib.* 1. *tit.* 7. §. 21. [c] *L.* 4. & 5. *D. ad l. Corn. de Sicar.*
(d) *Ll. Wisig. lib.* 3. *tit.* 5. §. 5., & 6.
(e) *Leg. Salic. tit.* 29. §. 6. *tit.* 43. §. 2., *Ripuar. tit.* 38. §. 17.
[f] *Lib.* 1. *tit.* 6. §. 1. & 5. (g) *Lib.* 4. *cap.* 23. (h) *Lib.* 3. *cap.* 19.

un'ingiuria di parole, per danneggiamento fatto da uomini, o da animali, con un'ammirabile distinzione, di luoghi, di tempi, di persone, e d'altre circostanze, che può vedersi sotto i titoli *De convitiis*, *De feritis liberorum hominum*, *De plagis*, *&* *compositionibus liberorum hominum*, *servorum*, *&* *aldionum*, *De injuriis mulierum*, *De damno injuria dato*, *De pauperie*, *De eo*, *qui peculium in damno invenerit*, *De invasionibus*, ed altrove (*a*); per modo che altro non rimanea a' Giudici, che conoscer del fatto; che quanto all'ammenda ciascuno potea farsi la sentenza da se, trovandola negli Editti affissi ne' luoghi, ove reggeasi Corte.

E qui replico, che per tutte l'offese, o danni causali doveasi la composizione, ma non la *freda*. E che oltre di ciò doveansi le spese di medici, e di medicamenti (*b*).

Non trovo però, che in esse leggi si parli de' delitti *repetundarum*, *annonae*, *residui*, *peculatus*, *ambitus*, e nemmeno di usare; se non che riguardo a quest'ultime, ci ha legge di Lotario, colla quale si ordina, *ut distringatur* chiunque osasse commetterle *post sui Episcopi contestationem* (*c*). *Distringere* volea dir gastigare, donde il vocabolo *districtus*; ma la pena era straordinaria [*d*].

E per usure intendeansi *ubi amplius exigitur*, *quam datur*, *verbi gratia si dederis solidum*, *&* *amplius requisieris* (*e*). E 'l *distringatur* venne in seguito di più Canoni, e Capitolari di Carlo, e di Lodovico (*f*); comechè permesse fossero tra' Visigoti fino al dodeci, e più per cento in danaro, ed a più alta ragione in biade (*g*); ma di ciò più lunga storia dovrò tessere appresso.

In tutte poi le composizioni, per qualunque pena fiscale, per qualsivoglia imposta, che si dovesse, erano sempre salvi il falcone, e la spada (*h*): segno ben chiaro d'un popolo guerriero, e cacciatore.

CA-

[a] *Vid. etiam Thomas. de larva legis Aquiliae.*
(b) *Lib. 2. tit. 8. §. 31.* (c) *Lib. 2. tit. 53. §. 2.*
(d) *Lindenb. in Glos.* (e) *Lib. 1. Capitul. cap. 125.*
[f] *Capit. lib. 1. tit. 1. cap. 5. & cap. 125. & lib. 4. cap. 36.*
(g) *Ll. Wis. lib. 5. tit. 5. §. 8. & 9.*
[h] *Lib. 1. tit. 9. §. 31.*

C A P O LI.

Conchiusione.

Codeste sono le leggi porcine, asinine, bestiali, che i nostri maggiori osservarono per tanti secoli, anco a dispetto del Diritto Romano introdotto nella Cattedra, ma che per lunghissimo tempo non volle ammettersi nella G. C. Vedremo in progresso quale de' due partiti avea ragione; e per quali vie, e con quanta sopraffina politica furono i nostri a poco a poco impegnati in una guerra di carte: guerra, che infinite volte si è cercato di ridurre a metodo, ma sempre indarno, perchè il vizio è nella cosa; ma di ciò a suo luogo.

Avrei dovuto ora dar conto dell'altra parte di esse leggi Longobarde, la quale riguarda i Magistrati, e l'Ordine de' Giudizj, e far quivi vedere in che esse peccavano, ed in che no. Ma perciocchè i Normanni seguirono le stesse norme; ed a riserba dell' aver eglino disgiunto il Governo civile dal politico, e dal militare, nulla cambiarono intorno all'ordine giudiciale: per non avere a replicare due volte le cose medesime, me l'ho lasciato a parte pel Libro seguente: nel quale si vedrà la prima Origine della G. C. fondata sul piede delle leggi Longobarde, e giusta l'antica pratica, ed osservanza delle medesime: il che non si sarebbe potuto intendere, senza le premesse, che ho fatto in questo Libro, e che farò per fare in più Capitoli dell' altro, che siegue; le quali, perchè risguardano più da presso la nostra antica G. C., ed in parte anco la presente, uopo è, che sieno bene, e dilucidamente esaminate, siccome a fare mi accingo.

LIBRO II.

Del Governo, e delle leggi de' Normanni, e degli Svevi. Origine della G. C.

CAPO I.

Del Foro Romano, ove de' Magistrati, e de' giudizj.

POsciachè nel precedente libro ho trattato del governo, de' costumi, e del Diritto civile de' Longobardi, l'ordine delle cose richiederebbe, ch' io quì dessi conto de' loro Magistrati, e della maniera, ch' e' tennero nel giudicare, per di quivi farmi strada all' Instituzione della G. C. scopo principale delle mie ricerche; ma perciocchè ciò facendo, e dicendo io, che questo Tribunale non fu ordinato sul piede delle procedure romane; e che i Riti del medesimo per la maggior pate non ne discendono; non sarei forse nè creduto, nè inteso, se non da que' pochi, i quali han degnata di qualche osservazione quella parte di romana legislatura, che riguarda Magistrati, e giudizj; ragion vuole, che io mi proponga in questo, e ne' quattro seguenti Capitoli di ricogliere in brieve ciocchè del Foro romano si è detto dalla scuola degli eruditi, e segnantemente dal dotto Francesco Polleti (a); e ciocchè dell'ordine de' giudizi pubblici, e privati, della Magistrutura nelle Provincie, e della giuridizione, e dell' imperio si ha da' Libri de' Digesti, e del Codice.

Il Diritto romano divideasi in sacro, pubblico, e privato. Il sacro apparteneva a' Pontefici: il pubblico, scacciati i Re, ricadde nel Senato, e nel Popolo: il privato era d' ispezione della Magistratura.

Di ragion privata erano le azioni, che altrui competessero *in rem*, o *in personam*, fossero *ex contractu*, ovvero *ex maleficio*; siccome erano tutte le azioni civili, e le criminali eziandio *de furtis*, *de vi bonorum raptorum*, *legis Aquiliae*, e simiglianti: e tali erano eziandio le azioni popolari *de sepulcro violato*, *ne quid in flumine*, lo-

(a) *Histor. For. Rom.*

loco, *ripave fiat*, *de cloacis*, ed altre simili; donde era che gli attori si dicessero *petitores*.

Alla ragion pubblica apparteneano que' giudizj criminali, che instituivansi per via d'accuse, e di denunzie, ne' quali giudizj si procedè straordinariamente infinattanto, che non vi furono pene stabilite per legge; anzi le leggi Porcia, e Valeria assicurarono della persona qualunque cittadino non fosse reo d'alto tradimento. Silla fu il primo a tingere le sue leggi di sangue. Le questioni perpetue incominciarono verso il 605. dopo la fondazione di Roma, e crebbero di mano in mano fino al numero di tredici, giusta il conto, che se ne fa ne' Digesti, e nelle Instituzioni di Giustiniano. Tranne adunque i giudizj, che collo stabilimento delle pene divennero ordinarj, in tutti gli altri la pena si lasciò alla religione de' giudicanti. Giustiniano poi ordinò, che tutti i giudizj fossero straordinarj.

Scacciati i Re appartenne a' Consoli la suprema Magistratura, la quale ne' giudizj privati esercitavano di per se, ne' pubblici col riferirne al Senato, ed al Popolo; il che venendo loro impedito dagli affari di guerra, s'instituirono i Questori per conoscere ne' delitti, e per riferire al Comune. Ma come fare per le cause private, assenti i Consoli negli eserciti, e sempre in più gravi facende occupati? E come ragunare quasi ogni dì il Popolo per le pubbliche accuse? Ecco il perchè 286. anni in circa dopo la fondazione di Roma s'instituì la Pretura. Il primo che occupò questa carica fu Spur. Furio Camillo patrizio: passò poi tale impiego del pari che 'l Consolato anche alla plebe in persona di Q. Fabio Filone. Appresso, cresciuto il numero degli stranieri, al Pretore urbano fu aggiunto il Pretor pellegrino: quattro altri se ne crearono dopo il conquisto della Sardegna, della Sicilia, della Spagna, e del Narbonese pel governo civile, e militare di quelle Provincie; a ciascun de' quali si subordinò un Questore. I Pretori poi giunsero a dieci nella dittatura di Silla; altri due ne stabilì Giulio Cesare, e quattro altri Augusto. Finchè Roma fu libera eleggeansi ne' comizj per centurie non altrimenti, che i Consoli, e divideansi a sorte le Provincie, due restandone in Città, l'urbano, e 'l pellegrino. Tiberio tolse intieramente al Popolo questa prerogativa, e parte per se ritenendone, parte la trasferì nel Senato. Di quì le Provincie incominciarono a reggersi altre da' Presidi, o siano Rettori creati da' Cesari colla stessa autorità de' Pretori, altre da' Proconsoli eletti dal Senato. Claudio, oltre a' due Pretori di Roma, ne constituì due altri per decidere le cause de' legati, e de' fedecommessi. Ma Tito credè bastare per ciò un solo, al quale Nerva Cocceio aggiunse l'altro per le cause fiscali trattate per l'addietro da' Procuratori de' Cesari.

Oltre a' Pretori furonvi in Roma gli Edili plebei, che come desti-

ſtinati ad aſſiſtere a' Tribuni della plebe, fuori dell' altre incombenze, aveano la baſſa giuridizione; e furonvi ancora gli Edili curuli, della cui autorità ſi parla nel titolo de' Digeſti *de Aedilitio edicto*.

Che più? Da Ottaviano in poi cominciarono gl' Imperadori a conoſcere in caſa talune cauſe di maggiore importanza, o a proporle in Senato. Di quì l' *auditorium Principis*, del quale ſi fe capo il Prefetto Pretorio, la cui autorità crebbe poi all' eſtremo; ſicchè la Pretura, al dir di Boezio, divenne *inane nomen, & Senatorii cenſus gravis ſarcina*: e di quì ancora i Queſtori *Sacri palatii* deſtinati principalmente a recitare in Senato a nome del Principe, ed a riferire nelle occorrenze. Ma nè di ciò intendo io di ragionare, nè di quanti altri cambiamenti ſotto gl' Imperadori ſi fecero di tempo in tempo nel governo politico, e civile; del che alcuna coſa ne ho accennata nel primo, e nel ſecondo Capitolo del *Lib. I.* per venire a dare una brieve contezza dell' ordine de' giudizj.

Eletto come diſſi il Pretore, non la durò lungo tempo a decidere le cauſe private da ſe ſolo, ed a proporre le pubbliche al Popolo ne' comizj. Tutte le tribù concorſero a ſubordinargli tre giudici per ciaſcuna nelle cauſe private; ed eſſendo eſſe tribù trentacinque, gli fecero il pieno di cento, e cinque giudicanti, detti con numero rotondo *Centumviri*: e così anche chiamaronſi, quando ſi fecero aſcendere a centottanta; e queſti tutti giurar doveano di non appartarſi dal giuſto, e dall' equità. Ma il Pretore non era aſtretto a giuramento alcuno.

Ne' giudizj pubblici da principio ſi ſomminiſtrarono i giudici del ſolo Ordine ſenatorio, i quali ſcelti per decurie, conſtituivano il numero di 300. Gracco trasferì tale impiego a' cavalieri: Servilio Cepione unì ſenatori, e cavalieri; ed eccoli giunti a ſecento: Livio Druſo rinnovò la legge di Gracco; che fu poi fatta abrogare da L. Marzio Filippo: venne appreſſo la legge Plozia, colla quale ſi ſtabilì, ch' ogni tribù deſſe quindici giudici in ogni anno: Silla ne rimiſe in poſſeſſo i ſenatori: Aurelio Cotta vi ricevè i cavalieri, ed i tribuni erarj: Pompeo, Giulio, Ottaviano, Caligola vi fecero altri accreſcimenti per modo, che a' tempi di queſt' ultimo, coloro ch' aveano diritto di giudicare nelle cauſe pubbliche erano giunti a migliaja, diſtribuiti in cinque ordini, e deſcritti per decurie nell' albo. Combatteano da una parte l' amore della libertà, e 'l deſiderio della rettitudine ne' giudizj; e dall' altra la prepotenza, e 'l ſordido intereſſe, comechè il giudicare foſſe un peſo ſenza alcun pro legittimo, ma peſo, che molto ſignificava in una Repubblica.

Toſtochè il Popolo ſi diſpensò dal ragunarſi per le pubbliche accuſe, fuori d' alcuna; che perchè di maſſima importanza, ſi proponea da' Tribuni, ſi pensò al luogo, ove il Pretore innalzar doveſſe il ſuo

tribunale. Fu perciò destinata una grand' aja, che venne successivamente circondata da portici, da basiliche, e da templi: e quest' aja colle sue adjacenze si disse Foro. Luogo di maggiore ampiezza fu fatto poi construire da Giulio Cesare: un altro anche più ampio ne fe adornare Ottaviano Augusto: Domiziano diè cominciamento al quarto, che fu perfezionato da Nerva: l' ultimo più maestoso di tutti fu opera di Trajano. Così di quindi in poi cinque Fori ebbe Roma.

Nell'aja a cielo scoverto trattavansi i pubblici giudizj; nè in caso di pioggia v'era altro scampo, che quello de' portici; se non che Cesare il Dittatore, e poi Marcello nipote d' Augusto ebbero cura di farvi distender sopra un lungo ordine di tende. Delle basiliche altre erano addette a' giudizj privati, quale de' centumviri, e quale degli Edili curuli, e plebei; ed altre al commercio, ed alla mercatura.

L' innalzamento del Prefetto pretorio alla suprema Magistratura fe cessar la freguenza di questi Fori, massime quando custui sotto Alessandro Severo ottenne la dignità senatoria. Tutti allora accorsero al di lui Concistoro composto di dieci assessori, che *Forum praetorium*, *Forum amplissimum*, e *Sacrum Palatium* venne indistintamente appellato.

CAPO II.

De' giudizj privati in Roma.

SEnza brigarmi di distinguere i giorni festi, professti, ed intercisi, gli stati, i concettivi, i repentini, i preliari, i comperendini, i comiziali, i fasti, i nefasti, i religiosi, gli altri, e gl' innominali, voglio, che mi basti di dire, che i giorni fasti erano quelli, ne' quali il Pretore reggea le sue Corti, che perchè eransi ristretti a pochi, furono da Augusto accresciuti, *ita ut* dice Capitolino, *ducentos triginta dies annuos rebus agendis, litibusque disceptandis constitueret*. Ma Claudio ordinò, che anche ne' dì solenni si reggesse giustizia.

Per segno del dì giuridico innalzavasi nel Foro una grand' asta. Distribuivansi allora i centumviri in quattro grandi basiliche, e con alla testa i decemviri andavano ad occupare i loro sedili, avendo per capo il Pretore, che più alto sedea nel suo tribunale, donde pronunziava le tre note parole: *do, dico, addico*, o sia *abdico*, siccome vuole il Polleti. Accorreano gli attori, *& porrecto libello, petebant ut liceret vadari*; ed ottenutone da lui il permesso insiem colla formola delle respettive azioni, s' indirizzavano in cerca di coloro, che voleano convenire; ed abbordatigli per istrada (da che in casa propria era ciascun sicuro da qualunque ricerca) sfidavangli alla giudi-

ziaria contesa in presenza di due, o più testimonj, a' quali, perchè ne tenessero ricordanza, scoteano leggiermente l'orecchio, dopo averne loro con civiltà chiesto il permesso, con quelle parole: *licet antestari*. Allora il reo convenuto, o dovea temer dietro all'attore per rispondergli in giudizio, o convenir seco del giorno, dandone talvolta malleveria. Se nel dì prefisso mancava l'attore; *Causa cadebat*, cioè perdeva la lite; ma se il reo non compariva, sentitisi i testimonj su due piedi, incorreva esso reo nella pena della contumacia: dovea poi citarsi *per edictum* tre volte fra trenta giorni; scorsi i quali non presentandosi personalmente, nè constituendosi un di lui procuratore, diveniva egli contumace; ed o l'attore posto era nel possesso di ciò, che dimandato avea, o procedevasi al sequestro.

Ma comparendo l'attore, e 'l reo, pronunziar dovea il primo innanzi al Pretore la formola dell'azione senza preterirne sillaba, e 'l secondo tenuto era a rispondere parimente *conceptis verbis*. Duplicavansi, triplicavansi, quadruplicavansi a vicenda proposte, e risposte; nel che erano pronti a soccorrergli chi di quà, chi di là, formularj, prammatici, causidici, ammonitori, de' quali eravane un formicajo; e sì terminava la contesa coll'offerirsi l'un l'altro il giuramento, ed i mallevadori: e quì seguivano le sponzioni penali o di 50, o di 500 assi, dette perciò *sacramenta quinquagenaria*. Contestata così la lite, se vi occorreano pruove, il Pretore assegnava i Recuperatori, che noi diremmo Commessarj, innanzi a' quali presentavansi scritture, udivansi testimonj, e si faceano gli altri atti occorrenti; quali terminati, si stabiliva il giorno da trattarsi la causa. Allora un Rabula da questa parte; ed un altro da quella declamavano in tuono altisonante innanzi al Pretore, e ad una parte de' centumviri per una lite talvolta *de tribus capellis*, come festevolmente disse Marziale: che rade volte uomini di conto impacciavansi nelle cause centumvirali. Ciò fatto spiegavano i giudici il loro sentimento non già decisivo, ed assoluto, ma in termini di son di parere, stimo, mi sembra; ed al concorso del maggior numero, aggiungeva il Pretore nommeno il suo voto, che la propria autorità col proferir egli solo la sentenza; la quale scorsi trenta dì, egli solo avea diritto di fare eseguire; poichè i giudici, presente il Pretore, detto che aveano il lor sentimento, non aveano altro che fare.

Ma non potea il Pretore trovarsi presente in tutte e quattro le basiliche: bisognava dunque che trasferisse la sua autorità in uno de' decemviri, *cui mandabat jurisdictionem*, perchè in suo nome e la sentenza proferisse, e l'eseguisse ancora: a riserba d'alcuni giudizj o contenziosi, o volontarj, i quali perchè dalle leggi stati erano precisamente raccomandati alla fede del solo Pretore, richiedevano necessariamente la di lui presenza, ed autorità.

CA-

CAPO III.

De giudizj pubblici in Roma.

NE' giudizj pubblici, toltane qualche accusa di massima importanza, che proponeasi o da' Consoli in Senato, o da' Tribuni al Popolo, tutte le altre erano di sovrana ispezione del Pretore: nè altronde che dall'accusare incominciavano la loro carriera quegli spiriti elevati, che aspiravano a' primi onori della Magistratura; anzi talvolta non aveano ribrezzo di farlo i primi soggetti della Repubblica. Vi si ammetteano anche i denunzianti; se non che i primi accusavano o per farsi merito, o per lo ben pubblico, o per vendetta privata; dove i secondi il faceano per guadagnarsi la quarta parte de' beni dell'accusato; donde era che si dicessero *quadruplatores*. Cotesta razza d'uomini ebbe gran voga principalmente imperando Tiberio: ma Tito, Nerva, Trajano la sterminarono, e più di tutti Adriano coll' instituire un Magistrato, che facesse la parte pubblica: risorse tuttavia sotto i Principi cattivi; e ricadde sotto i buoni.

Se più erano gli accusatori, s' instituiva un giudizio straordinario, dandosi dal Pretore i giudici a decidere chi de' concorrenti dovesse ammettersi ad accusare; il qual giudizio diceavasi *divinatio*.

Ciò risoluto, presentava l'accusatore il *libello* da se sottoscritto giusta la formola, che ne abbiamo da Paolo Giureconsulto (a): *Consul, & dies &c. apud illum Praetorem, vel Proconsulem L. Titius professus est se Maeviam lege Julia de adulteriis ream deferre, quod dicat, eam cum C. Sejo in Civitate illa, domo illius, mense illo, Coss. illis adulterium commisisse.* Citavasi allora *per Praeconem* l'accusato *per triqundinum*, cioè tre volte ogni nove giorni, oltre a tre altri delle citazioni; perchè tra i trenta giorni si presentasse innanzi al Pretore *ad subeundum judicium, & respondendum*; ed intanto la formola dell'accusa co' nomi tanto dell'accusatore, quanto dell'accusato *referebatur in tabulam*, che sospendeasi pubblicamente *apud Aerarium*. Se'l reo non compariva, divenia contumace; ma se compariva, ed interrogato dall' accusatore poneasi sul niego, l'uno *potebat dies inquirendorum criminum*, e l' altro esponeva le sue eccezioni dilatorie, declinative, perentorie. Diceasi questa la prima azione, che praticavasi *ad altercationis modum per intensionem, & depulsionem*.

Contestata così la lite, *& instituta accusatione*, ecco il Pretore tutto nel destinare il numero de' giudici, e nel prescrivere quanti se ne

(a) *L. 3. de accusat.*

ne poteſſero per l'una parte, e per l'altra ricuſare: il che preſcritto al Queſtore, ricercava queſti nell'albo de' giudici quelle decurie, che in ciaſcuna claſſe aveano il peſo di giudicare in tal tempo, e da eſſe decurie ne traeva a ſorte il numero dal Pretor deſtinato, che per lo meno aſcendeva a ſettantuno. Seguiva indi la ricuſa per eſempio di cinque per claſſe dall'una parte, e dall'altra: a' quali ſi ſupplica con un ſecondo aſſortimento.

Che ſe uopo ſtato vi foſſe di pruove, il Pretor medeſimo dava i Recuperatori, i quali talvolta aveano facoltà d'inſtruire il proceſſo inſiemamente per l'una parte, e per l'altra; per lo più però precedeva l'eſame per parte dell'accuſatore.

Venuto il giorno fatale, il Pretore in mezzo al Foro, cioè nell'aja a cielo ſcoverto compariva aſſiſo in alto nel ſuo tribunale fiancheggiato da' giudici ne' loro ſedili, appreſſo a' quali ſedeano que' ſoggetti di riguardo, che 'l reo potea raccorre, affinchè gli procuraſſero il favore de' giudicanti; e queſti ſoggetti diceanſi *Advocati*. Sedeano in proſpetto i teſtimonj, e con eſſi ammonitori, cauſidici, prammatici, ed altri di ſimil razza. In mezzo poi l'accuſatore da una parte, e dall'altra il difenſore detto latinamente *Patronus* con a' fianchi il reo in veſte bruna venivano richiusi in uno ſteccato, perchè aveſſero campo da ſpaziare ſenza impedimento per parte del Popolo, che v'accorrea, e 'l Foro tutto riempiva, ed i portici attorno.

L'accuſatore per lo più era il primo a parlare col proporre l'accuſa. *Ajo, te Siculos ſpoliaſſe*, fu la propoſizione di M. Tullio contro di Verre. Talvolta però dovea cominciarſi dalla difeſa, come ſeguì nella cauſa Quinziana, lagnandoſene Cicerone come d'una ſoperchieria. Nè l'accuſa, nè la difeſa promoveanſi ſempre con un'aringa non interrotta: s'altercava ſovente fra le due parti; da che ciaſcuna avea diritto d'interrogarſi vicendevolmente, e d'interrogare eziandio i teſtimonj dell'altra parte, confutandogli, e convincendogli, ſe potea, o con altri teſtimonj, o con iſcritture, o con ragioni, che nasceſſero dal fatto medeſimo; nel che principalmente conſiſteva il valore degli oratori: ben inteſo, che i teſtimonj prima giurar doveano *ex animi ſententia*: non già *ſe ſcire*, ma *ſe arbitrari*.

Terminata così l'accuſa, e la difeſa, che nelle grandi cauſe non compivaſi in un ſol giorno; se i giudici non ſi trovavano in iſtato di decidere, traſferivano il giudizio in giorno certo, o incerto; che l'uno *comperendinare* diceaſi, e l'altro *ampliare*, *& differre*. Ma quando credevano di poter venire a deciſione, prendea ciaſcuno dalle mani del Pretore tre tavolette, in una delle quali ſegnata era la prima lettera della voce *abſolvo*, nell'altra quella della voce *condemno*, e nella terza le due iniziali delle parole *non liquet*; e ſecondochè ognuno di eſſi la ſentiva, gittava in un'urna una di eſſe tavolette. Numeravale il Pretore, e giu-

e giusta il maggior numero, *posita praetexta*, profferiva egli solo al sentenza,. ed egli solo avea diritto di farla eseguire scorsi i trenta giorni.

La decadenza della Pretura venne, siccome ho detto, dall'innalzamento del Prefetto Pretorio, il quale giudicando, sentenziando, eseguendo come delegato di Cesare con tutta l'autorità, che in esso colla dittatura perpetua, e colla podestà tribunesca erasi trasfusa; tirò a se nommeno i pubblici, che i privati giudizj.

C A P O .IV.

Della Magistratura Provinciale.

I Pretori, ed i Proconsoli nelle respettive Provincie rappresentavano tutto il carattere de' Magistrati urbani *more majorum*; il perchè più propriamente *Potestates* che *Magistratus* diceansi. Tali ancha furono sotto i Cesari i Prefetti, ed i Consolari, i quali giudicavano *vice Principis*. Benchè non usassero il rigore delle formole (le quali poi furono per tutto abolite da Costantino) e con tutto che col tempo andata fosse in disuso la più parte dell' altre solennità de' pubblici giudizj; pure ad essi sempre appartenne il presedervi alla testa di venti giudicanti, che *recuperatores* si appellavano.

Nè solamente incomunicabile era cotal facoltà; ma nemmeno in altrui trasferir potean tutto ciò, che o per legge, o per senatusconsulto, o per constituzione di Principe stava precisamente confidato alla religione della Magistratura, o sia podestà. Sicchè in Roma il solo Pretore, e nelle respettive Provincie il Pretore, il Proconsolo, il Preside, il Consolare aveano privativamente la facoltà di promulgare i loro editti: di dare i giudici, o siano recuperatori: di mettere nel possesso in virtù della *L. 1. C. de edicto D. Adriani tollen.* d' accordar la vendita di roba di minori: di concedere a' minori la restituzione *in integrum*: di transiggere gli alimenti lasciati per testamento; nè senza l'autorità loro personale poteasi manceppare, adottare, affrancare, massime da' minori; nè decidere causa di stato &c.

Ma dall'altra parte non potendosi essi Magistrati trovare in tutt' i luoghi, ed in tutt' i tempi delegar poteano, ed in fatti delegavano ciocchè loro veniva *jure Magistratus*, & *more majorum*, cioè, non altrimenti che il Pretore in Roma, la facoltà di chiamare in giudizio, d' obbligare a rispondere, di decretare, di multare, di pegnorare, d' incarcerare, di porre in possesso, di trasferire d'uno in altro il pos-

se-

fedimento, di fequeftrare ; e quanto in fomma occorrea a foftenere l'autorità de' giudicanti, e ad accertare l'effetto del giudicato. Il Giudice allora, cui *mandata erat jurisdictio* più o meno ampia, ficcome a' Magiftrati piaceá di comunicarla, giudicava, condannava, efeguiva non *jure proprio*, *fed beneficio mandantis*.

Il Senato dava al Proconfolo il fuo Legato, o fia Luogotenente, il quale tuttavia ad *praefcriptum Confulis agere debebat*; nè perciò prefeder potea ne' giudizj pubblici, nè in que' civili volontarj, o contenziofi, che ftavano rifervati all'autorità del Proconfolo.

I Cefari talvolta deftinavano alcun Vicario, o fia Luogotenente quando con più riftretta, e quando con più ampia poteftà; ed allora egli giudicava, fentenziava, efeguiva con quella pienezza d'autorità, che gli veniva immediatamente dal Principe, non altramente, che 'l Magiftrato ordinario.

Eranvi pure nelle Città i Magiftrati municipali, cioè i Duumviri, ed i Difenfori; ma l'autorità di cotefti Magiftrati reftringeafi a certe caufe civili, ed a determinate fomme; quando pure la lor giuridizione non foffefi prorogata dal Magiftrato romano; nel qual cafo giudicavano, fentenziavano, efeguivano *ex mandata jurisdictione*. Giuftiniano fu il primo, che permife a' Difenfori il correggere *levia crimina* (a) il che faceano effi *de plano*, effendo loro vietato d'alzar tribunale.

CAPO V.

Dell' Imperio mero, del mifto, e della femplice giuridizione.

CHe cofa intendeano i Romani per giuridizione, che per imperio mero, e che per mifto? *Quot Capita, tot fententiae*. La legge *Imperium D. de Jurisd. om. Judic.* è ftata la pietra d'inciampo di quafi tutti gl'interpreti: e dopo quefta, che non fi è detto a conciliare tanti altri frammenti d'antichi Giureconfulti ftaccati dal tutto infieme delle opere loro? Senza ingolfarmi in un pelago d'opinioni, e di difpute interminabili, io mi contenterò di riflettere ful rifultato di ciocchè fta detto ne' precedenti Capitoli.

Tofto che i pubblici giudizj paffarono da' comizj al Foro, il Pretore fu quello, che per legge fondamentale venne a rappreſentarvi tutta la Maeftà dell'imperio. Di quì dar l'azione, conteftar la lite, ftabilire il numero de' Giudici, ordinarne l'affortimento, prefcriverne

 la

(a) *In auth. de Defenfor. Civit. §. audiant autem.*

la ricusa, chiamargli a consiglio, distribuir le tavolette, numerarle, e per parte del Popolo pronunziar la sentenza, ed indi eseguirla: non avendo in tanto conoscenza di causa, nè entrando a giudicare, farla da Sovrano, senza esser tenuto a giuramento alcuno. Avea dunque in essi giudizj meramente l'imperio senza farla da conoscitore, e da Giudice.

Lo stesso era de' Pretori provinciali, e de' Proconsoli, che sentenziavano, ed eseguivano *vice Populi Romani*, *& more majorum*: e lo stesso dico de' Presidi, e de' Consolari, che sentenziavano, ed eseguivano *vice Caesaris*.

Or questa autorità suprema, quantunque nelle Provincie non si usasse la solennità delle formole, ed andate poi fossero in disuso molte altre formalità de' pubblici giudizj; fu quella sola, che sempre rimase nella romana Magistratura incomunicabile ad altrui; salvo che solo dove Cesare destinasse taluno o particolarmente, o generalmente con tutta la pienezza della sua potestà principesca.

Ma ne' giudizj privati; o sieno centumvirali il Pretore medesimo, oltre al fare tutto ciò, che denotava imperio, entrava egli stesso insieme co' Giudici nel conoscere, e nel giudicare. Essendo egli adunque in tai giudizj Pretore insieme, e giudicante, v' esercitava l'imperio misto di giuridizione.

Or non potendo egli assister sempre in essi giudizj, conveniva, che trasferisse in altrui non solo la facoltà di conoscere, ma anche una porzione del suo imperio, quanto bastasse a sentenziare, e ad eseguire: e questa facoltà di conferire era appunto una parte di quell'imperio, che in lui risedea. Conferiva adunque la giuridizione col meschiamento d'imperio: ed io nel Capo precedente ho riferito in che consistea questa parte d' imperio misto di giuridizione, ch' egli potea, e dovea più, o meno conferire ne' giudizj civili: da che giuridizion semplice non potea darsi, senza qualche mistione d' imperio, quanto bastasse a cattivare l'autorità del Giudice, e ad assicurare l' effetto del giudicato.

Ne' giudizj civili fossero volontarj, o contenziosi riservati alla giudicatura del solo Pretore esercitava egli solo la giuridizione congiunta all' imperio, che altrui comunicar non potea, perchè venivagli proibito per leggi particolari.

Ciocchè dico del Pretore in Roma, intendo degli altri Magistrati romani nelle respettive Provincie, i quali nommen che i Pretori in Città, aveano riserbati dalla legge, da' senatusconsulti, e dalle constituzioni de' Principi que' giudizj particolari, che delegar non poteano, quantunque appartenessero al loro imperio misto di giuridizione.

Anzi con tutta la suprema podestà della Magistratura eravi in certi casi particolari certa spezie di pene, che ordinar non poteano

per

per divieto, che n'aveano dalla legge, o dal Principe: che intorno a ciò non vale l'argomento dal più al meno.

La sottigliezza de' romani Giureconsulti ha sovente volte distinto ciocchè a semplice giuridizione appartenease, da ciocchè apparteneva ad imperio sia mero, sia misto; ma di essi non abbiam noi, che frammenti; difficile è dunque il penetrare in tutta l'estensione della loro sottil teoria.

L'oscurità de' loro detti è principalmente nata dal vocabolo giuridizione, che in senso stretto altro non significa, che semplice conoscenza di causa, *juris dictio*: in senso più ampio abbraccia il decretare, e l'eseguire nelle cause private, cioè quella parte d'imperio, che occorrea per compimento di tai giudizj: ed in significato finalmente assoluto comprende tutta la potestà de' Magistrati romani.

A rimovere le dubbiosità, che s'incontrano intorno all'uso di tal vocabolo nelle diverse leggi, che abbiamo, spezialmente ne' Digesti, sonosi faticati tutti gl'interpetri del Diritto romano; donde poi distinguere *per apices juris* ciocchè a semplice giuridizione, ciocchè ad imperio misto, e ciocchè ad imperio mero s'apparteneva: fra' quali interpreti voglio quì sotto citarne alcuni, che più precisamente v'hanno impiegata l'opera loro, perchè possa ricorrervi chiunque abbia voglia d'instruirsi a fondo di tal materia (a); dovendo a me bastare quel poco, che ne ho detto fin'ora, per metterlo a confronto del fare de' Popoli settentrionali; e quindi vedere da quai de' due fonti sian derivate le giuridizioni de' nostri Magistrati, e de' nostri Giudici, e le pratiche del nostro Foro; ch'è tutto lo scopo della Storia presente.

CAPO VI.

Della Magistratura Longobarda.

I Popoli discesi dalla Germania non avvezzi a sì sottil ragguardare portarono per tutto, ove fermaronsi, la semplicità del lor antico militar governo. Ne' primi tempi adunque del Regno Longobardo in Ita-

T 2

(a) *Alciat. de Magistr. Rom. Ziegler. disput. de Imp. mero & mixt. Govean. de Jurisd. omn. Jud. Mejer. de Magistr. Jurisd. Pancir. Magist. municip. Petr. Fabri de Mag. Rom. Gillot. de Jurisdict. & Imper. Mantua de jurisdict. & Imp. Menoch. de Imp., & jurisdict. Vinnius de jurid., & Imp. Vultejus de jurisd. & foro compet. Mastril. de Mag. eorumque Imp., & jurisdict. Hotoman. Mag. Roman. gener. Off. & jurisdict. Scip. Gentil. de jurisdict. Gerar. Nood. de jurisdict., & Imp.*

Italia l'esercizio della giuridizione, e dell'imperio nel suo più ampio significato appartenne a' Capi delle Tribù, vale a dire a' loro Duchi nelle respettive Città, sotto l'ispezion suprema del Re, ove non si trattasse di causa interessante tutta la Nazione, da doversi risolvere nelle loro generali assemblee. Succedè poi l'anarchia, ed ogni Duca non conobbe superiore; ma poichè nuovamente subordinaronsi ad un Re nella persona d'Autari, le Città rimasero sotto il governo de' Duchi; ma de' Villaggi di ciascun Ducato parte ne rimase ad usufruttuarsi da' Duchi, e parte divenne patrimonio della casa Regale *Regalibus usibus*.

Come poi andaronsi sopprimendo i varj piccioli Ducati, il governo delle Città fu scompartito fra quegli Ufiziali inferiori a' Duchi, che in Germania appellavansi Gravioni, ed in Italia, ed altrove si tolse a chiamar Conti. Nè di tanti Capi di Tribù vi rimasero, che soli tre, cioè il Duca del Friuli, l'altro di Spoleti, e 'l terzo di Benevento, i quali ritennero l'antica dignità di Satrapi per tutto il tempo, che il Regno d'Italia fu posseduto da' Re Longobardi, ed ebbero sotto di se i loro Conti, ed i loro Gastaldi non altrimenti, che il Re medesimo con quella diversità, che dirò a suo luogo.

Allora ciascun Conte non sobordinato ad alcuno de' Duchi, e perciò dipendente direttamente dal Re, rappresentava un' Ufiziale di guerra, che avea sotto di se tutti gli uomini liberi del suo Contado, come tanti soldati, che alloggiassero ne' quartieri d'inverno coi loro respettivi Ufiziali inferiori, sempre disposti ad accorrere armati, o tutti, o in parte, dove, quando, e come richiedessero il bisogno dello Stato, e 'l comando del Sovrano; dond' era che si ascrivesse a delitto il partire, che taluno facesse di casa, senza disegnare il luogo di sua andata, e di sua dimora. Il Conte in tal mentre, come se fosse a campo, spediva le loro cause, e quelle delle loro famiglie, sì nel criminale, come nel civile, senza distinguer più Longobardo da Italiano; conciossiachè tutti ugualmente si considerassero come soldati, perchè tutti obbligati a servire in guerra a misura delle respettive lor forze.

Risedendo il Conte nella Città di suo governo, avea in ciascun Villaggio non ceduto *regalibus usibus* un Ufizial subalterno, che i Longobardi appellavano Scultascio, e che corrispondeva al Gravione inferiore, o sia al Centenario de' Franchi: il quale Scultascio avea diritto di conoscere, e di giudicare nelle controversie civili di poco momento, e di punire ancora i lievi reati. In ogni Villaggio poi appartenente al patrimonio del Principe governava un altro Ufiziale appellato *Gastaldus*, *sive actor Regis* colla stessa bassa giuridizione degli Scultasci (a).

Era-

(a) *LL. L. lib. 2. tit. 53. §. 14.*

Erano dunque gli Scultasci de' Conti, ed i Gastaldi del Re Giudici pedanei subordinati al Conte, che solo reggea giustizia suprema in tutta l'estensione del Contado; che perciò dalle leggi è detto *ministerium Comitis* [a].

Non saprebbesi additar con precisione il numero degli assessori, che sotto i Re Longobardi doveano assistere a' giudicati d'un Conte, poichè di ciò non ve n'è parola negli Editti di tal Nazione. Abbiamo tuttavia, che Carlo M., e dopo lui l'Imperador Lodovico, ordinò, che tali assessori da' Franchi appellati Scabini, e Rachimburgi, esser non dovessero meno di sette [b]; ed otto ancora se ne leggono soscritti in più placiti de' tempi posteriori (c).

Oltre a questi i Longobardi, del pari che i Franchi, ed i Visigoti, usavano di chiamare a consiglio altri uomini di conto versati nel Diritto Longobardo, e Romano, quali si trovano chiamati *Sachibarones*, *& boni viri* [d]: e di ciò molti esempli ve ne sono, fra' quali i due trascritti dal Pellegrino (e).

Grande grandissima esser dovè l'assemblea, che tenne Lodovico Augusto nell' 819.; da che di suo ordine vi dovettero intervenire tutti i Conti con dodici assessori per ciascheduno (f).

Distinguevano i Romani i Giudici per eccellenza, quali erano i loro Magistrati con imperio, i Giudici dati a conoscere soltanto, ed i Giudici delegati a giudicare insieme, e ad eseguire. Giudici per contrario nelle leggi Longobarde appellansi soltanto i Conti; e sotto questo nome di Giudice s'intendono tutte le facoltà della suprema Magistratura. A i loro assessori non si dà altro titolo, che quello di *Adjutores Comitum* (g). *Exceptis illis scabinis, qui cum judicibus residere debent*, disse l'Imperador Carlo M. (h).

Nè gli Scultasci, nè i Gastaldi regali venivano onorati di un tal titolo specioso; anzi le leggi gli pongono in opposizione co' i Giudici [i].

Vero è, che ne' tempi posteriori gli assessori de' Conti incominciarono in Italia a soscriversi Giudici alla maniera romana; ma questo titolo non aggiunse loro maggior facoltà di quella, che aveano ne' tempi addietro [k].

Qual' era dunque il carattere di Giudice riserbato al Ministerio de' soli Conti? Conoscere personalmente, giudicare, eseguire in tutti i delitti d'omicidio, di ratto, d'incendio, di rapina, di troncamento di qual-

[a] *LL. L. lib. 2. tit. 53. §. 19. & 20.* (b) *LL. L. lib. 2. tit. 42. §. 2., & tit. 53. §. 23.* (c) *Apud Murat. Diss. 32.* (d) *Du-Cange in Gloss.*

[e] *Tom. 3. cum Prat.l. p. 267. & 273.*

(f) *Cap. L. 2. ann. 819. §. 2. p. 605.* (g) *LL. L. lib. 2. tit. 4. §. 4.*

(h) *LL. L. lib. 2. tit. 53. §. 7.* (i) *LL. L. lib. 2. tit. 41. §. 2. 3. & 4.*

(k) *LL. L. tit. 41. tit. 52. & tit. 53. Heinec. Elem. juris Germ. lib. 3. tit. 1., & quos cit. Conrig., Hortium, Thomasium, aliosque.*

qualche membro, di furto, di ladroneccio, d'invasione, e qual'altro reato meritasse pena di morte, di servitù, od altra corporale (a). Ad essi parimente apparteneano tutte le cause, ove si trattasse di libertà, o di servaggio (b). Ad essi tutte le cause di ricattamento, o d'altra qualunque azione reale (c). *In placito Centenarii* (questi erano gli Sculdasci, ed i Gastaldi di Ville) *neque ad mortem, neque ad libertatem suam amittendam, neque ad res reddendas, aut mancipia judicetur* (d).

E quando sotto i Re Franchi fu permesso a' Conti di sostituir Vicarj, non fu loro accordata di delegare, se non la giuridizion civile, e la bassa criminale. *Ut ante Vicarios nulla criminalis actio diffiniatur, nisi tantum leviores causae, quae facile possunt judicari; & nullus in eorum judicio aliquem in servitio hominem conquiret, sed per fidejussorem mittatur usque ad praesentiam Comitis* (e).

Ho detto che tutti gl'individui generalmente consideravansi come soldati ne' loro quartieri; conciossiacchè niuna cosa si riguardasse più ne' giudizj quanto il luogo del domicilio. Chi partivane senza licenza era reo: e ciascuno dovunque n'andasse, fosse per azion civile, fosse per querela, se non era pronto a venire, dovea per forza rimenarsi al suo Sculdascio, al suo Gastaldo, al suo Conte [f].

Sotto il regnare de' Re Longobardi tutti così laici, come ecclesiastici eran soggetti all'alta giudicatura de' Conti, ed alla bassa degli Sculdasci, e de' Gastaldi Regali. Carlo M. n'eccettuò le persone solamente, ma non la roba de' cherici, e nemmen quella delle Chiese [g]. E l'Imper. Lotario riguardo a' Vassi, o siano fedeli del Re, volle, che prima di procedere al loro arresto, se ne facesse relazione al Principe. Per quello poi che apparteneva al temporale de' Vescovi, degli Abati di Munisteri, e d'altre persone constituite in ecclesiastica, o in civil dignità; *ad nostram* [disse Carlo M.] *jubentur venire praesentiam, neque illorum contentio alicubi judicetur* (h), ma se costoro furono sottratti dalla giuridizione de' Conti, nol furono da quella de' Messi Reggj, siccome sta detto nel *lib.* 1. al *cap.* 27. (i).

Sopra i Duchi minori, ed i Conti (si eccettuano sempre i tre Ducati maggiori, e segnantemente il Beneventano) innalzavasi la Corte del Re composta parte di primarj Ufiziali, o sia di Giudici Palatini, e parte di assessori versati così nel Diritto Romano, come nel Longobardo. Che fra costoro vi fosse l'Arcicappellano, come fu poi a' tem-

[a] *LL. L. lib.2. tit.53. §.7. Praecept. Ludovici Pii pro Hispanis Cap.2., & 3.*
(b) *LL. L. lib. 2. tit. 44. §. 4.* (c) *LL. L. lib. 2. tit. 53. §. 10.*
(d) *Ad tit. 53. §. 3.* [e] *LL. L. lib.2. tit.53. §.7.* (f) *LL. L. 2. tit. 41. §. 1., & 2., & tit. 53. §. 1.* (g) *LL. L. lib. 3. tit. 1. §. 11.*
[h] *LL. L. lib. 2. tit. 46. §. 1.* (i) *LL. L. lib. 2. tit. 46. §. 2., & tit. 53. §. 17., & lib. 3. tit. 32.*

a' tempi di Carlo M., non ve n'è documento, ch'io ſappia; ciò tuttavia non ſembra fuori del veriſimile.

Queſta, che *Curtis Regia* appellavaſi, era nel tempo ſteſſo il Conſiglio Supremo del Principe, la Camera de' conti, e'l Tribunal di giuſtizia di tutti gli Ufiziali primarj, e di tutti i potenti dello Stato, ſenza neppure eccettuarne i Prelati, quali ſi foſſero, in quanto al temporale. Ivi riceveanſi i richiami di chiunque voleſſe ricorrervi; onde fu che ſi minacciaſſero graviſſime pene a chi aveſſe la temerità d'impedirne l'acceſſo (*a*); poichè la medeſima avea il diritto d'avocare a se qualunque cauſa, sì civile, come criminale, qualora il credeſſe ben fatto, eccettuandone sempre i tre Ducati maggiori. A queſta Corte parimente appartenea il provveder di tutori i pupilli de' nobili, e di manovaldi le donne, che ne mancavano: ed eſſa avea la protezione delle vedove, de' pupilli, e delle perſone miſerabili. Il governo in fine politico, economico, e civile di tutto lo Stato riconcentravaſi nella Corte ſuddetta, cui preſedea il Re di perſona. Di quivi poi uſavano i Re di ſpedire di tempo in tempo qualche più accreditato ſoggetto con tutta la poteſtà Reggia ad inquirere ſu la condotta di tutti i Miniſtri; e di tutti i potenti dello Stato; il qual Viſitatore in una legge di Rotari viene appellato Stolizaz, voce, che giuſta l'interpetrazione del Lindenbrogio [*b*] e dell'Hachembergio (*c*) rapportato dal Wendelino (*d*), ſignificava lo ſteſſo, che *miſſus Regis*. Tenea queſti i ſuoi placiti generali, chiamandovi Conti, Scultaſci, Gaſtaldi, Veſcovi, Abati, ed altri Prevoſti di Chieſe, e tutti generalmente a render ragione di lor condotta: del che qualche coſa ne ſta detta nel *lib.* 1. al *cap.* 25., e più ne dirò nella diſſertazione intorno a' feudi.

Fuori di ciò alcuna volta il Sovrano avocando a se qualche cauſa particolare, ne delegava l'eſame ſopra luogo a qualche ſuo Miniſtro, a titolo di Meſſo Reggio, con deſtinargli anche gli aſſeſſori laici, ed eccleſiaſtici ſecondo l'occorrenze, come dagli eſempli addotti dal Muratori [*e*].

Tra i tre Satrapi della Nazione Longobarda il più riſpettabile fu certamente il Duca di Benevento. Ritenne egli dunque la pienezza di tutte le poteſtà, ſalvo quelle di dettar leggi, di batter monete colla propria impronta, e di pretendere indipendenza dal capo della Nazione. Egli dunque avea il diritto di creare tutti gli Ufiziali di guerra a se ſottopoſti; ma egli non giudicò a propoſito di dividere il ſuo Stato in Contee; bensì il diviſe in Gaſtaldati; e così ne fece la diſtribuzione fra' ſuoi Ufiziali di guerra: Ufiziali da rimoverſi da' loro go-

(a) *LL. L. lib.2. tit.13. §.1., & 2., & lib.3. tit. 4. §.3.* (b) *In Gloſſ.* [c] *De med. aetatis Germ. diſſ. 3. Theſ. 16.* [d] *In praefat. ad Franciſcum de Roje de Miſſis domin.* (e) *Diſſ. 9. Diſſ. 70., & Diſſ. 74.*

governi annualmente, ovvero quando stato gli fosse in piacimento; e che nulla più poteano ritrarre dalle respettive Gastaldie, che'l frutto d'un podere destinato per loro assegnamento. Durante non di meno il governo, godeano costoro delle prerogative medesime de' Conti, sì per rapporto al comandare in guerra, come per riguardo al giudicare in pace. Dessi adunque erano i Magistrati Longobardi nel Ducato Beneventano, non già perpetui, come i Conti; ma annuali, ed amovibili a disposizione del Duca: e ciò non solo ebbe luogo sotto i Re di lor Nazione; ma quando ancora lo Stato Beneventano divenne un Principato indipendente dal Regno d'Italia, ed anche allorchè questo Principato fu diviso in tre Signorie. Ma di ciò, e di tutti i cambiamenti, che avvennero in questa parte d'Italia, finchè la Nazione Longobarba cessò di dominare, dando luogo a' conquistatori Normanni, sarà da me ragionato nella dissertazione intorno a' feudi. Differivano dunque i Gastaldi Reggi di là dal Tevere da' Gastaldi Beneventani in questo soltanto, che i primi govèrnando Villaggi, non aveano che la bassa giuridizione degli Scultasci; erano in conseguenza subordinati a' Conti: ed i secondi governando Città, aveano tutta la piena giuridizione de' Conti; con che venivano a soprastare a tutti gli Scultasci delle lor Gastaldie. Ciocchè ora affermo, sarà da me provato nella dissertazione suddetta.

Quanto dunque ho detto, e dirò intorno al giudicare de' Conti di là dal Tevere, voglio, che s' intenda anche de' Gastaldi del Ducato di Benevento: e quanto ho detto che la Corte del Re, tanto deve intendersi di quella del Duca, e poi Principe di Benevento; ove anche risedeano i Pari per decidere le cause di tutti i constituiti in dignità, e di tutti i nobili, e potenti laici, ed ecclesiastici, che fossero. Deggio soltanto aggiungere, non esservi esempio di Messi Reggi spediti in questo Ducato, e poi Principato, o per cause particolari, o per generali inquisizioni. Nè Carlo M., nè i di lui successori, anche quando fecero a se ligi i Principi di Benevento, attentarono sopra questa grande prerogativa.

Posto ciò per non cagionare in progresso confusione chiamerò Giudice i Conti trasteverini, ed i Gastaldi Beneventani; e sotto nome di Scultasci intenderò i giudici pedanei di Villaggi, comprendendovi anche i Gastaldi Reali, i quali non aveano maggior giuridizione, che gli Scultasci; e così voglio, che s' intenda quanto sarò per dire intorno all' ordine de' giudizj.

CA-

C A P O VII.

De' Notai a' tempi de' Longobardi.

PRima però di trattare dell' ordine de' giudizj, conviene far parola de' Notai, i quali ne faceano sì gran parte. Al che intendere, gioverà prima d' ogni altro ricordare, ch' appo i latini così lo scrivere per abbreviature, come lo scrivere in cifra diceasi *scribere per notas*. Di quì coloro, che scriveano per abbreviature tolsero il nome di Notai, le cui note giunsero fino a 5. m. Marziale parlò di costoro, ove disse [a].

Currant verba licet, manus est velocior illis:
Nondum lingua suum, dextra peregit opus.

E Manilio [b].

Hic & scriptor erit velox, cui litera verbum est.

Dello scrivere in cifra fecero uso gli uomini di Stato, qual si fu Cesare; che nelle sue pistole, *si qua occultius proferenda erant, per notas scripsit*, al dir di Suetonio. Presso Gellio [c] se ne fa ricordanza, ove si dà anche contezza delle scitale laconiche.

Tabellioni chiamavansi què' che rogavano i testamenti, e stipulavano i contratti; e perciocchè tali scritture davansi per lo più a conservare ne' templi agli Edili, che n' erano i custodi; eranvi a tal' oggetto gli Archeoti, cioè gli Archivarj, ed eranvi ancora i Logografi, ed i Tabularj, quanto a dire i computisti, ed i razionali [d]. Furonvi poi i Cronicarj, i Cattolicani, i Libellensi, i Memoriali, i Prammatici, gli Epistolari, i Ricevitori, i Numerarj, i Censuali, gli Scriniarj ec. nomi tutti denotanti i varj loro impieghi.

Col correr degli anni il vocabolo *Notarius* ingentilì sotto gl' Imperadori d' Oriente. Gostantino creò il Primicerio de' Notai, detto altrimenti Archiatro: ed era questi del Concistoro del Principe, e suo primo Segretario di Stato. Sotto di costui eranvi Notai Tribuni pretoriani, che si uguagliavano a' Conti, Notai Tribuni, che pareggiavansi a' Vicarj, e Notai Confidenti colla dignità di Consolari. Tutti costoro assistevano nella Casa, e nella Corte del Monarca, nè s' impacciavano in iscritture di privati: le quali scritture appartenevano a' Tabellioni, a' Logografi, ed a' Tabularj respettivamente. Chi ha vo-

(a) *Lib. 2. epist. 208.* [b] *Lib. 4.* [c] *Lib. 17. Cap. 9.*
[d] *L. 1. D. si mensor modum falsum dixerit L. ult. de muneribus, & honoribus L. 3. de tabulis conscribendis. Lipsius Centur. 1. ad Belgas Epist. 27.*

voglia d' iſtituirſene a fondo, oltre al Codice Teodoſiano, ed alle note fattevi dal Gotofredo, e dal Cujacio, potrà vederlo nel Pancirolo [a], nel Gutero [b], nel Sirmondo, e preſſo Tiraquello [c].

Teodorico Oſtrogoto così in queſto, come in tutt' altro imitò le pratiche Imperiali: tra le formole, o ſieno lettere patenti de' diverſi Ufici leggeſi appreſſo Caſſiodoro anche quella de' Notai; nella quale eſortandoſi il candidato ad oprar bene, ſe gli promette il Primiceriato, e 'l titolo d' illuſtre colla ſeguente concluſione. *Animari igitur debes ad labores: quando tibi tale praemium propoſitum vides, quale ſe gaudent ſummitates* (d).

La polizia de' Longobardi era tutt' altra. Non ammetteanſi titoli di dignità ſenza governi. Tutti coloro, che ſcriveano con pubblica autorità indiſtintamente appellavano Notai, Scrivani, Cancellieri: nomi ſignificanti lo ſteſſo; e tutti doveano eſſer verſati nel Diritto Longobardo, e nel Romano: per tale intendendoſi il Codice di Teodoſio, e 'l Breviario d' Alarico colle pratiche indi diſceſe. *De ſcribis autem* (diſſe Rotari primo legislatore della Nazione, ed inteſe parlare di qualunque perſona deſtinata a mettere in carta pubbliche ſcritture) *ſive ad legem Longobardorum, quae aptiſſima, & pene omnibus nota eſt, ſive ad legem Romanorum non aliter faciant, niſi quomodo in illis legibus continetur. Nam contra Longobardorum legem, aut Romanorum non ſcribant. Quod ſi non ſciunt, interrogent alteros; & ſi non potuerint ipſas leges planiter ſcire, non ſcribant ipſas chartulas.* (e).

Più riſpettabili certamente eſſer doveano i Notai della Corte del Re, giacchè per loro ſcriveanſi Diplomi, e Reſcritti del Principe: teneaſi regiſtro di tutto ciò, che appartenea al Regal Patrimonio: ſpedivanſi ordini: ſtipulavanſi contratti, malleverie, ſentenze, e quanto occorrea in quella Curia Suprema: ed erano eſſi in tanto riguardo, che ſpeſſo paſſavano al grado di Giudici; e quel ch' è più, venivano ſpediti quando per Meſſi Reggi, e quando anche per Ambaſciadori alle Corti ſtraniere (f).

I Duchi, i Conti, gli Scultaſci, i Gaſtaldi, tutti aveano i loro Notai; e ciaſcun Notajo era così addetto al ſuo Magiſtrato maggiore, o minore, che ſenza di eſſo nè contratto potea ſtipulare, nè teſtamento, nè fare atto alcuno giuridico: ſiccome parimente niun Magiſtrato potea far coſa alcuna ſenza il proprio Notajo (g). Gli ſtrumenti erano ſentenze, e le ſentenze iſtrumenti; e perciò ad ogni carta

(a) *Notit. Imper.* (b) *De off. Domus Aug.*
[c] *Sirmond. ad Goffrid. Viter. Tiraquel. in tract. de Conſtit. in fin.*
[d] *Caſſiod. tom. 1. lib. 6. form. 12.* [e] *Apud Murat. R. Ital. Tom. 1. p. 2. in edict. Rotar. Lib. 4. Cap. 37. fol. . . .* [f] *Paul. Diac. Lib. 4. Cap. 36. Murat. diſſ. 12.* (g) *LL. L. Lib. 2. tit. 6. §. 1., & 2.*

ta di Notajo, come carta pubblica, quando non si trovasse adulterina, davasi pronta esecuzione (*a*). E sebbene le leggi avessero dato luogo alle carte private appellate *stanzie*, quando fossero avvalorate da pruove legittime: per carte private, intendendosi quelle, in cui non avea posto mano un Notajo; pure Radelchi Principe di Benevento le proibì; ordinando, *ut soli Notarii brebem scribant, sicut & cetera munimina. Et quiscumque deinceps brebis fuerit absque Notarii subscriptionem ostensus, nullam retineat firmitatem* (*b*): cosa non avvertita nè da Carlo di Tocco, nè da Andrea di Barletta, perchè non ebbero essi notizia nè del Capitolare del detto Principe, nè dell'altro d' Arechi.

Doppio dunque era l'Uficio de' Notaj: anzi uno soltanto; perchè consisteva in istipulazioni altre volontarie, come i contratti, le ultime volontà, e le donazioni; ed altre contenziose, come le sentenze, le obbliganze, le malleverie, con tutti gli altri atti appartenente a' giudizj.

De' placiti, o siano abbreviature di giudicati, sarà da me detto a suo luogo: parlo quì de' contratti, delle donazioni, de' testamenti, ovvero ultime volontà. Protocollo chiamavasi la scrittura originale distesa in pergameno, ovvero in papiro, o sia filira Egizziana [giacchè dopo il secolo XI., secondo l' opinione più sicura, fu introdotto l'uso della carta bombacina; sebbene il Mabillone ne faccia più antica l' introduzione]: e tal protocollo consegnavasi alle parti; ed è probabile, che qualora più fossero gl' interessati, si formassero più autografi del tutto simili, da consegnarsi a ciascuno il suo. Siamo tuttavia all'oscuro, se i Notaj ritenessero presso di se le matrici; benchè sembri verisimile, che praticassero tal cautela; e pare, che possa dedursi da una legge di Lodovico Pio registrata nel Codice Estense al *num.* 97., colla quale si condannano i Notaj, che non iscrivessero, o disperdessero qualunque contratto, o sentenza a dover risare il danno alle parti. Ad ogni modo facilissimo era lo sperdersi una scrittura. Ma guai pe' falsarj, e massime pe' Notaj: v'andava irremisibilmente la mano; e chiunque si fosse soscritto per testimonio in una carta falsa passava dallo stato di libertà a quello di servitù; o dovea ricomprarsi coll' intiero suo guidrigild (*c*).

(a) *LL. L. Lib.* 2. *tit.* 56. §. 17.
(b) *In Capit. Radelchis* §. 8. *apud Pellegr. tom.* 3. *fol.* 227.
(c) *Ll. L.* 2. *tit.* 56. §. 34.

CAPO VIII.

Del tempo, e del luogo de' giudizj, ove delle ferie.

NEgli Editti de' Re Longobardi non si fa memoria alcuna di ferie: Carlo M. fu il primo in Italia ad ordinare, che nè mercati, nè placiti si tenessero ne' dì di Domenica (a). Oltre a ciò lo stesso Principe diè il catalogo de' seguenti giorni festivi. Il dì del S. Natale co' tre seguenti, l'ottava del Natale, l'Epifania, e sua ottava; il dì della Purificazione della Vergine; gli otto giorni Pascali, la Litania maggiore, il dì dell'Ascenzione, quello della Pentecoste, e le festività di S. Giambatista, de' SS. Pietro, e Paolo, di S. Martino, e di S. Andrea (b). Dubitò egli intorno al dì dell'Assunzione di Maria Santissima, per quanto ne narra il Baluzio (c); ma Lodovico Pio l'ascrisse fra' dì festivi: aggiungendovi anche la dedicazione di S. Michele Arcangelo, il natale di S. Remigio, e'l giorno di S. Lorenzo (d).

Non trovò Ottone il Grande incovenienza alcuna nel render giustizia in tutti i tempi dell'anno; *bene enim facere, verum dicere, justitiam amare, rectum judicare omnibus temporibus licuit, semperque licebit, quia in bonis nunquam, in malis autem operibus semper requiescendum esse, Catholice didicimus: David autem Rex, & Propheta dixit: Beati, qui custodiunt judicium, & faciunt justitiam in omni tempore.* Ad ogni modo stimò ben fatto il vietare *judiciarios motus, publicas quaestiones* nel dì del S. Natale, nell'Epifania, in tutte le Vigilie, ne' giorni Quaresimali, ne' dì di Pasca, dell'Ascenzione, della Pentecoste, in tutte le Domeniche, e nelle feste principali, *ut hae solemnitates, quae sunt Christianorum, cum omni vigilantia celebrentur.* Ma nel tempo stesso impose, che non s'avesse alcun riguardo al tempo della messe, e della vendemmia (e). Forse perchè in Italia, e negli altri Stati Imperiali erasi cominciato ad introdurre le ferie ad uso de' Visigoti.

I Visigoti in fatti, oltre alle Domeniche, ed alle feste principali, ed oltre a 15. giorni innanzi il dì di Pasca, ed altrettanti da poi; usavano le ferie delle messi per un intiero mese *a XV. Kal. Julii*, stile vecchio, corrispondente al dì 28. Giugno, stile nuovo; e le ferie della ven-

(a) *Ll. L. lib. 2. tit. 50. & Capit. anni 815. fol. 13., ac Capit. anni 823.*
[b] *Capit. lib. 1. §. 164.* [c] *Tom. 2. p. 1171.*
[d] *Capit. lib. 2. §. 35., & addit. 1. §. 46.* [e] *Ll. lib. 2. tit. 50. §. 2.*

vendemmia per un'altro mese *a XV. Kal. Octobris*, disegnante nel nuovo stile il dì 28. Settembre: vale a dire, che i due mesi di Luglio, e d'Ottobre in Ispagna erano di vacanze ne' Tribunali. Ciò tuttavia non riguardava, che le liti civili, che rimaneano sospese, ed i debitori godeano della dilazione, purchè dessero sicurtà; ma i giudizj criminali si tiravano innanzi senza interrompimento [a]. Ecco l'origine delle nostre ferie estive, ed autunnali. Le cessioni di beni, e le dilazioni accordate a' debitori, tirandoli dalle carceri, sono una conseguenza della libertà civile, dice Montesquieu.

Del resto l'Imperador Federigo II. seguitando lo stile de' Longobardi, come afferma Andrea di Caramanico (*b*) non n'eccettuò, che il Natale, la Pasca, le Domeniche, e le festività della B. Vergine, e degli Appostoli (*c*). Però soggiunge il lodato comentatore, che sebbene così a' suoi tempi s'osservasse nel Regno; pure nella G. C. le ferie Pascali duravano giorni quindeci, metà prima, e metà dopo la Domenica di Resurrezione. E se ciò è vero, può congetturarsi, che altre ferie non si osservassero nè da' nostri antichi Longobardi, nè da' Normanni, se non quelle, che Federigo prescrisse nell'addotta Constituzione.

Voglio aggiungere, come per corollario, che negli Stati d'Olanda, ed anche in Francia, per attestato del dotto Simone Groenewegen (*d*), si tien Corte anche nelle Domeniche: vi si esaminano testimonj; e si viene eziandio all'atto della confiscazione de' beni: anzi la citazione fatta alle parti ne' dì festivi le obbliga a comparire in giorno giuridico.

Ritornando a' Longobardi, i loro giudizj o erano per qualche causa particolare, o erano per generale inquisizione. I primi appellavansi placiti: i secondi talora si ritrovano chiamati malli, talora placiti generali; su di che son da vedere il Vossio, il Bignonio, il Baluzio; il Du-Cange, e 'l Muratori nella Dissertazione 31.

Fosse però per cause particolari, fosse per generali inquisizioni, non v'era caso, che si reggesse giustizia il dopo pranzo. Tutto passar dovea a stomaco digiuno, ancorchè un placito incominciato la mattina fosse dovuto durare infino a sera. *Ut Judices jejuni causas audiant, & discernant*, dice una legge (*e*): *Et omnino nullus, nisi jejunus, ad juramentum, vel testimonium admittatur*, dice un'altra [*f*].

Il luogo finalmente de' placiti o generali, o particolari ne' primi tem-

[a] Ll. *Wisig. lib. 2. leg. 11. de feriis apud Lindenbr.*
[b] *In Comment. ad Constit. Bajulos, & omnes &c. De feriis.*
(c) *In dicta Constitutione Bajulos.*
(d) *De legibus in Hollandia abrogatis lib. 3. Cod. tit. 12.*
[e] *Ll. L. lib. 2. tit. 53. §. 4.* (f) *Ll. L. lib. 2. tit. 52. §. 2.*

tempi fu l'aperta campagna sotto qualche grand' albero, che col folto de' suoi spaziosi rami difendesse da' raggi del Sole: s' introdusse poi di tenerli in qualche atrio di Chiesa, o nella Chiesa medesima; ma 'l proibirono Carlo M., e 'l suo figliuol Lodovico, imponendo a ciascun Conte di fabbricarsi un Pretorio, *ut propter calorem Solis, & pluviam publica utilitas non remaneat* [a].

CAPO IX.

Dell' ordine de' giudizj appresso i Longobardi.

VEnendo ora all' ordine de' giudizj, primieramente; perocchè le leggi erano personali, in tutti i piati dovea starsi alla legge del reo, e nommai a quella dell' attore; perchè ciascuno venisse condannato secondo la propria legge Longobarda, Romana, Salica ec. (*b*).

In secondo luogo l' attore seguir dovea il Foro del reo, e Foro del reo ne' giudizj civili era quello del domicilio, e ne' criminali quello del delitto (*c*).

Non eranvi Avvocati, se non per chi non potea dir sua ragione, come le Chiese, le vedove, i pupilli, i fatui, e coloro che si trovassero altrove occupati in pubblici impieghi: e gli Avvocati destinavansi dal Re, o da' Giudici dopo maturo esame. Fuori di costoro, e fuori de' tutori, e de' manovaldi, che far doveano le parti de' pupilli, e delle donne, tutti gli altri generalmente, fossero attori, fossero rei, doveano presentarsi personalmente a dir loro ragione, senza il menomo ajuto; poichè in qualunque giudizio il proferir per altrui una menoma parola era un delitto [*d*]. Nemmeno i Longobardi ammetteano Procuratori, come usavano i Franchi, ed i Visigoti, ma semplicemente per gli assenti davano luogo a chi gli scusasse (*e*).

Le azioni erano o civili, o criminali, o miste: e per miste intendeansi quelle, che di civili poteano divenir criminali, o di criminali civili [*f*].

Ed

(a) *Ll.* L. *lib.* 2. *tit.* 56. *l.* 28. *Capit. anni* 809. §. 15., *& anni* 819. §. 14. *ac Capit. lib.* 3. §. 57. (b) *Ll.* L. *lib.* 2. *tit.* 41. §. 6.

[c] *Ll.* L. *lib.* 2. *tit.* 41. §. 1. 2. *&* 3. *Capit. lib.* 7. §. 251., *& in addit. lib.* 3. §. 75. *apud Lindenbr.*

(d) *Ll.* L. *lib.* 2. *tit.* 25. §. 4. *tit.* 48. §. 1., 2. *&* 5., *& tit.* 53. §. 1.

(e) *Schil. exercit.* 10. §. 4. *Heinec. Elem. Jur. Germ. lib.* 3. *tit.* 2. §. 94.

(f) *Struv. Hist. Juris Cap.* 6. §. 22. *pag.* 462. *seq. Heinec. ibidem lib.* 3. *tit.* 4. §. 135. *seq.*

Ed incominciando dalle civili, quante volte si trattasse di eredità, o di libertà, l'attore personalmente dovea sfidare il reo; presenti tre testimonj; e la disfida appellavasi *mannitio* [a]. Il termine a comparire era di sette notti [che per notti, e non per giorni numeravasi da' Longobardi]. Appresso veniva la seconda chiamata; e scorsi altri giorni quattordici, seguiva la terza: e dopo giorni 21. la quarta; in cui si dava tempo al reo d'altri dì 42.: passati i quali, tutti gli averi del reo poneansi sotto sequestro; ed intanto per ogni una delle quattro contumacie v'era la sua pena in danaro. Passato l'anno, aveasi il reo per morto civilmente, e'l Principe dando luogo alle ragioni dell'attore, disponea a suo beneplacito di tutto il resto [b].

Nell'altre cause di minor conto le citazioni faceansi dal Giudice *per bannum*; e ne bastavano due, perchè si procedesse il sequestro generale, per obbligare così il reo a presentarsi: e questo diceasi *distringere* (c).

Potea tuttavia il reo farsi scusare dal non comparire *si eum sonis, seu sonus detinuerit*; per la qual voce intendeasi qualunque legittimo impedimento (d).

Presentandosi il reo innanzi allo Scultascio, o al Giudice, cominciava l'attore dal chiedere il permesso di parlare (e): indi alzava la voce, pronunziando la formola dell'azione *cum clamore* (f). Di queste formole ve n'è raccolta nella grand'opera del Muratori (g); e possono anche ravvisarsi nelle tante carte appresso l'Ughelli, il Muratori istesso, il Mabillone, il Baluzio, e'l Fontanini (h).

Rispondeva il reo sul fatto, ed o negasse, o affermasse, o proponesse qualunque eccezione, sempre intendeasi contestata la lite [i]. Nè l'eccezioni proposte impedivano il corso della causa; poichè tutte insieme esaminavansi proposte, risposte, azioni, eccezioni: dandosi luogo sul fatto alle pruove per l'una parte, e per l'altra.

E qui bisogna avvertire più cose. La prima, che non v'erano libelli, ma così l'azione, come l'eccezioni proferivansi a voce. In che dunque consisteano i processi? Nel registro che teneva il Notajo ivi assistente delle proposte, delle risposte, delle scritture, che si esibivano, e de' detti di que' testimonj, che produceansi per l'una parte, e per l'altra; sicchè per lo più nel dì medesimo, che cominciava la lite, pronunziavasi la sentenza.

Nel

[a] *Ll. L. lib. 2. tit. 44. §. 2.* [b] L*l. lib. 2. tit. 44. §. 1, & 3.*
(c) *Eod. tit. §. 2., & 4.* (d) Di*ct. tit. 44. §. 1. Car. de Tocco ibidem.*
(e) *Heinec. J. G. lib. 3. tit. 4. §. 154.* (f) L*l. L. lib. 2. tit. 53. §. 15. Petrus Diac. Hist. Cass supplem. ad Hostiens. lib. 4. cap. 48.* (h) *R. Ital. tom. 1. p. 2.*
[g] *V. Heinec. Hist. Juris Civ. lib. 2. cap. 2. §. 27.*
(i) L*l. L. lib. 2. tit. 21. §. 21. §. 13.*

Nel resto la legge non accordava allo Scultascio più che quattro giorni per terminare qualunque piato, che appartenesse alla sua bassa giuridizione, altrimenti dovea rimetterlo al Giudice del distretto, cioè al Conte nell' Italia trasteverina, ed al Gastaldo nel Ducato Beneventano; e per questo la legge non dava ad esso Scultascio più che sei giorni. Ciascuna di tali trasgressioni gli portava la pena di dodeci soldi, la metà per l'attore, e l'altra metà pel Giudice del distretto [a].

Al Giudice poi la legge medesima prescriveva sei giorni per qualsivoglia causa, ove l'attore fosse del suo distretto: ed otto giorni per causa, ove l'attore fosse d'altra Città; altrimenti dovea soccombere al pagamento nel primo caso di dodeci soldi, e nel secondo di venti a pro dell'attore; e venti altri dovea pagarne al Re. E quando si trattasse di giudizio riservato alla Corte del Principe, era in dovere di rimetterle il reo, sotto pena di quaranta soldi, metà per l'attore, e metà pel Principe medesimo: e ciocchè dico del Re in Lombardia, intendo del Duca, e poi Principe di Benevento nello Stato Beneventano [b].

Vero è; che la Corte Reggia, e quella di Benevento davano luogo a'richiami nelle cause civili; ma ciò non era senza rischio, o di colui, che vi ricorrea, o del Giudice, che avea giudicato; poichè se la sentenza si fosse trovata ingiusta, il Giudice portava la pena di 40. soldi, metà pel Sovrano, e metà per colui, che stato era pregiudicato: e se 'l richiamo trovato si fosse indoveroso, guadagnava esso Giudice venti soldi, che pagar dovea colui, il quale avea prodotto il richiamo [c]. Questo era altro, che sindacato per chi amministrava giustizia, ed era nel tempo stesso un gran freno pe' litiganti.

Che più? Finita una volta qualunque controversia, era finita per sempre: che se taluno avesse osato di farla rinascere; convinto che n'era, o dovea soccombere a 15. colpi di buon bastone per mano dell' assessor medesimo, ch' avea già giudicato, o ricattarsi col pagamento di 15. soldi [d]. A questo patto non credo, che tornasse conto l'occultare un processo, per cominciare da capo.

Appresso a ciò chi non esclamerebbe coll' Eineccio: *Recte igitur viri docti suspicantur, illas litium ambages, quas hodie in plerisque Germaniae Foris miramur, nos juri Ecclesiastico, & Civili debere; eoque demum invecto, tantam factam esse rerum conversionem, ut jam pridem optent cordatiores, ut Fora murice sternantur* (e).

L'altra riflessione da farsi è, che le leggi Romane chiamavano eccezioni solamente quelle, che opposte ad azioni *stricto jure* competen-

(a) *LL. L. lib. 2. tit. 1. §. 1.*
(b) *Eod. tit. §. 1., et 2.* [c] *Eod. tit. §. 3.*
[d] *Lib. 2. tit. 60.* [e] *El. Jur. Ger. lib. 3. tit. 4. §. 156. in notis.*

tenti, ne tolgono l'effetto *ob aequitatem*, come sono l'eccezioni *quod metus causa, doli mali, non numeratae pecuniae &c.* (*a*). Ma i Longobardi davano un tal nome eziandio a tutto ciò, che distrugge l'azione, o per fatto, o per legge, come a dire l'opporre d'aver pagato, o di dover compensare, ec. Donde è, che i nostri Forensi non già dalle leggi di Giustiniano, ma da quelle de' Longobardi han tolto a chiamare eccezioni anche quest' ultime: che tali non si dissero mai da alcuno de' Romani Giureconsulti.

C A P O X.

Delle pruove.

CHe all'attore toccasse il provare ciocchè avea dedotto in giudizio, ed al reo il far le sue pruove sulle opposte eccezioni, intendeanlo, così i Longobardi, come i Romani; ma i Longobardi esigeano che l'attore prima d'ogni altro desse malleveria per le spese: pratica, che da lor ci è venuta; tutt'altro essendo il disposto nella *Nov.* 112., donde l'*Aut. generaliter C. de Episc., & Cler.* (*b*).

Venendo intanto alle pruove, la più efficace era una scrittura. Ho io nel *Lib.I.* (*c*) ragionato delle semplici cautele, delle obbligazioni *apud acta*, e delle promesse guarentigiate; e ne ho divisati i varj effetti, perchè quì mi dispensi dal replicarlo. Dico soltanto, ch'ogni scrittura per aver forza in giudizio, se fosse semplice cautela corrispondente ad una nostra poliza Bancale, dovea essere scritta da un Notajo, avvalorata da tre testimonj, colla data dell'anno, del mese, e del giorno (*d*). Se obbligazione *apud acta*, o istrumento guarentigiato, vi occorrea eziandio la soscrizione del Giudice; siccome nelle sentenze, che notizie di giudicato, e placiti appellavansi, vi si richiedeano le firme di coloro, che aveano deciso, oltre a quelle de' testimonj (*e*). Nelle ultime volontà solamente bastavano due testimonj; ma vi si dovea aggiungere il rogito immediato del Notajo, o d'aver letto in pubblico ciocchè il defonto avea disposto, o d'averlo dimostrato al Vescovo, o al Giudice del luogo, colle respettive soscrizioni, e colla giunta almeno di tre testimonj.

(a) *Instit. lib. 4. tit de exception. D. eod. tit.*
(b) *Carpz. lib. 2. resp. 76. Heinec. lib. 3. tit. 6. §. 179.*
(c) *Cap. 43. & 44.* [d] *Ll.L.lib.2.tit.41.§.1.,& 6.,& lib.3.tit.38.*
[e] *V. Car. de Tocco in l. omnibus lib. 2. tit. 56. §. 17.*

Per istrumenti, o per obbligazioni stipulate, presente il Giudice, non ammetteansi eccezioni di dolo, di violenza, di timore, di lesione, di danaro non soddisfatto ec.; nè v' erano cavilli, nè quelle, che appellansi sottigliezze legali, che giovassero ad infragnere i patti già convenuti: la carta parlava, e la carta decidea irremissibilmente. L'eccezione *non numeratae pecuniae* avea luogo nel solo mutuo, e nel caso solo, che nel contratto medesimo non si leggesse sborzato il danajo, presenti il Giudice, ed i testimonj [a]. Quando però alcuna di tali carte venisse accusata di falsità, peso esser dovea nommeno del Notajo, che aveala stipulata, che dell' attore, di provarne la lealtà. Il Notajo adunque dovea giurare co' suoi sacramentali, e l'attore co' suoi sulla sincerità della carta, e doveano giurarvi i testimonj soscrittivi; e quando il Notajo si trovasse morto, oltre al giuramento dell' attore, e de' testimonj, si veniva alla comparazione del carattere. La verità della scrittura portava al reo la pena dello spergiuro, cioè il triplo della lite; e la falsità partoriva all' attore, al Notajo, ed a' testimonj quelle pene da me additate nel *Lib. I.* al *Cap.* 50.

Tanta fede poi aveano i Longobardi sull' onoratezza de' Giudici, ch' ove disperso si fosse uno stromento, un' obbligazione, una sentenza, bastava, ch' egli essendovi intervenuto, o avendovi deciso, se ne ricordasse il tenore, per far valere la sua sola parola [b].

Dove scrittura non v'era, e dove bisognava pruova di fatto, ricorreasi a' testimonj; ma a quali? *quorum opinio in bonis praecellat operibus, & quorum fides admittitur, vel quibus Princeps, aut Iudex credere possit* [c]. Vero è, che i testimonj prodotti dalle parti ricusarsi non poteano senza giusto motivo [d]; ma vero è ancora, che potea il Giudice interrogare chi gli piacea, ancorchè non prodotto nè per l'una parte, nè per l'altra. I testimonj poi esser doveano uomini liberi, laici, e non cherici, del luogo medesimo, di buona fama, opulenti, non congionti, non familiari, non interessati nell' affare, non nemici, non ispontanei, non corrotti per danajo: chiamati, non poteano ricusar di venire: dovean deporre a digiuno: esaminati per uno separatamente *per discussionem*, doveano poi ratificare in pubblico, presenti le parti, ed indi giurare; se pure al Giudice non piacesse di dispensarne alcuno di conosciuta probità [e].

Quando si trattasse di fatto permanente, e che cader potesse sotto gli sguardi, il Giudice, e gli assessori non cambiavano i proprj occhi per gl' altrui: venivano essi sopra luogo colle parti, e co' testimonj,

[a] *Eod. §. 17. Car. de Tocco ibid. Andr. de Barul. in Comment. tit. 39.*
(b) *Ll. L. lib. 2. tit. 22. §. 28.* (c) *Ll. L. lib. 2. tit.56. §. 13.*
[d] *Ll. L. lib.2. tit.52. §.2., & §.9.* (e) *Eod.tit.52. per totum,lib.1.tit.35.§.1., & Capit. Ludov. Pii lib.3. §.6. lib.4. §.7. lib.5. §.247., & lib.7. §. 110.*

nî, ed *in re praesenti* riconoscevano, e talvolta ancor decideano. N'abbiamo un'esempio nel giudicato presso Camillo Pellegrino (a).

Qualora poi mancava tutt'altra pruova, ricorreasi al giuramento. Or se mi si dimandi, in che mai è fondata la forza di esso giuramento? Risponderò: sull'opinione, che si ha, che colui, che giura, rispetti la Divinità, e che ne tema i giudizj piucchè quelli degli uomini. Il giuro adunque non portando seco la dimostrazione, fu da tutti i Popoli impiegato come un supplemento, o per moralmente assicurarsi, che taluno sarebbe, o non sarebbe alcuna cosa, o per moralmente indursi a credere, ch'un tal fatto passato fosse così, e non altrimenti. Or come l'opinione, che si ha d'altrui, dipende dalla coscienza di se medesimo, così le Nazioni più semplici, ed in conseguenza dotate d'un certo natural candore, han fatto più frequentemente uso del giuramento, tanto nell'un caso, quanto nell'altro (b). Tali furono i Romani ne'primi tempi; il perchè facean più volte in forza nel giuramento ciocchè fatto non avrebbero nè per la gloria, nè per la Patria (c).

Quanto a' Longobardi, non ostante la buona fede, che in essi regnò, finattanto che il Cielo d'Italia non ne ingentilì, e ne guastò nel tempo stesso il costume; non lasciarono tuttavia fin dal principio di far uso di quelle precauzioni, che valessero ad assicurare al possibile la forza del giuramento. Ne' contratti il giurare dipendea dall'opinione de'contraenti, e perciò la legge lasciò in loro balìa l'accertarsi dell'onestà di chi giurava; ma nel tempo stesso aggiunse allo spergiuro la pena, siccome ho detto. Ho poi parlato delle cautele, che praticavansi nella scelta de'testimonj, e del non ammettergli a giurare, se non dopo essersi accertati della verisimiglianza del fatto, che veniva deposto: ed ho parimente dato ragguaglio della pena, che si esigea irremisibilmente sopra di chi trovato si fosse d'aver deposto il falso. Vengo dunque a'giuri de'principali.

Appresso i Romani o si giurava in giudizio per convenzione fra le parti, o per decreto del Giudice (d); ma presso i Longobardi non ammetteasi alcun giuramento volontario. Il Giudice dovea imporlo in difetto di tutt'altra pruova; ed imponeale secondo le leggi quando all'attore, e quando al reo; nè l'un, nè l'altro potea ricu-

 sar-

(a) *Pellegrin. tom. 3. p. 267.*

(b) *Pufendorf. Iur. Nat. lib. 4. cap. 2. §. 18. seqq. Barbeyrac. ad eund. M. la Placette de Sacram., Jacob. Lydii diss. de Jurejur. in Syntag. sac. de Re Milit. Ger. Nood Comment. ad tit. DD. de Jurejur.*

[c] *Montesq. Esp. des Loix Liv. 8. Chap. 13.*

[d] *Tit. DD. de Jurejur. Gerar. Nood in Comment. Doumat. P. 1. l. 3. tit. 6. Sect. 6. l. 3. C. de rebus credit., & jurejur. Interp. ibidem.*

farlo senza perder la causa. Ora una pruova affermativa, o negativa appoggiata intieramente sulla buona fede di chi giurava nel fatto proprio richiedeva una maggior sicurezza morale. Perchè dunque valesse il giuramento d'un'attore, o d'un reo, cui dal Giudice secondo le leggi si accordava questa specie di pruova affermativa, o negativa; bisognava, che sulla di lui lealtà, e buona fede giurassero più persone d'una lealtà conosciuta: le quali persone appellavansi *Sacramentales*, *Juratores*, *Conjuratores*: E' rimarchevole tuttavia, che di questi sacramentali sempre una metà dovea nominarsi da colui, a cui danno tornava il giuramento.

Il Du-Cange ha fatta copiosa raccolta del numero, e della qualità de' sacramentali richiesti dalle leggi di ciascun Popolo, che ammettea tali pruove così nel civile, come nel criminale. Quanto a' Longobardi, il lor primo legislatore Rotari stabilì, che nelle cause minime al di sotto de' 12. soldi bastassero due sacramentali ad elezione uno dell'attore, e l'altro del reo: in quelle da' 12. fino a 20. soldi, due ne dovesse scerre colui, che giurava, e tre il suo contraddittore; ed in quelle finalmente oltre a' 20. soldi cinque ne fossero a libera elezione di chi veniva ammesso a giurare, ed al suo contrario appartenesse la scelta di altri sei; che assieme col giurator principale componeano il numero di 12.: quanti ve ne occorreano, anche nel criminale (a).

Per un'azione di tanto rilievo davasi tempo a seriamente pensarvi, perchè uno spergiuro a que' tempi faceva orrore. L'offesa della Divinità, de' cui gastighi istantanei raccontavansi maraviglie, l'infamia dello spergiuro, e la pena che irremisibilmente se n'esigea, davano certamente da pensare a chi era per esporsi ad un'atto di religione così solenne, allora quando il costume non era corrotto; talchè lo spergiurare aveasi, qual'è in effetto, come una spezie d'ateismo pratico. La legge adunque accordava dodici notti a disporvisi; ed intanto esigea la cautela della guadia *de sacramento dando*, cioè l'obbligazion solidare d'un mallevadore. Che se poi non si adempiva, lasciando scorrere un'anno, la causa era perduta; siccome perduta era per l'altra parte, se questa restava dall'esibire i suoi sacramentali, onde compirsi il giuramento (b). e quest'azione, o eccezione *de dando sacramento*, & *de sacramento rupto* passava agli eredi dell'una parte, e dell'altra (c).

Davasi da principio il giuramento *super arma sacrata*, e davasi nel luogo, ove reggeasi Corte; ma per legge d'Astolfo fu stabilito, che tutti i giuri si ricevessero sopra reliquie di Santi, e nelle cause più

(a) *Ll. L. lib. 2. tit. 56. §. 5.* (b) *Ll. L. lib. 2. tit. 56. §. 6.*
(c) *Eod. tit. §. 7.*

più gravi se ne facesse la solennità nelle Chiese (a).

Il solo principale ponea la destra sulle reliquie, ovvero *super capella*, ove quelle si conservavano, e solo proferiva la formola del giuramento; intanto che i sacramentali, come quelli che non giuravano sulla verità del fatto, ma sulla lealtà del giuratore, teneano le loro mani sulle spalle del giuratore medesimo. Ecco poi la formola legale del giuramento: *Sic me Deus adjuvet, & Sancti, quorum reliquiae hic sunt, ut inde veritatem dico* (b).

Erano perciò rinomati alcuni Santuarj, ove ricorreasi nelle cause più rilevanti: e gli Ecclesiastici aveano avuto cura di comporvi gl' Inni corrispondenti. Così per S. Geminiano cantavasi in Modena: *Vota praestantur congrua, Reorum cadunt vincula, Effugantur daemonia, Declarantur judicia* (c). E per venire a noi, in tanta stima fu già la sacra tomba di S. Felice Nolano, che S. Agostino vi mandò fin da Ippona Bonifacio prete, e 'l di lui accusatore a purgarsi vicendevolmente col giuramento (d).

Ch' anche le genti di Chiesa fossero da' Giudici laici obbligate a giurare per se medesime, si deduce da una legge di Astolfo [e]: ed anche dal divieto, che poi ne fece l' Imperadore Arrigo con una sua legge, nella quale interpetrando la Constituzione dell' Imperador Marco, ordinò, *ut nec Episcopi, nec Presbyteri, nec cujuscumque Ordinis Clerici, non Abas, non aliquis Monachus, vel Sanctimonialis in quacumque controversia sive criminali, sive civili jusjurandum qualibet ratione compellatur subire; sed Advocatus suis propriis idoneis hoc officium debeat delegare* (f). Esempio, che fu poi seguito anche da' laici più rispettevoli, siccome colle testimonianze tratte dal Baronio (g) si è provato dallo Schiltero (h): oltre a quello, che n' ha dimostrato il Du Fresne, da cui sappiamo, che questo si appellò *jusjurandum Vicariis manibus* [i].

Con tutta la prevenzione, che chi esponeasi ad un giuramento non potea supporsi un mentitore, siccome si spiegò Papa Alessandro III. (k): e con tutte le giaddette cautele, questa pruova giudiziale riuscì sì male, quando i costumi furono corrotti, che la Nobiltà Italiana s' indusse a reclamare l' uso del duello, come un' argine al torrente degli spergiuri. Ecco il perchè Platone nelle sue leggi non ammettea il giuramento in tutti gli affari, che riguardassero interesse (l).

Vo-

(a) *Ll. L. lib. 2. tit. 56.* [b] *Dist. §. 22.*
[c] *Murat. diss. 58.* [d] *S. Aug. Epist. 78. Murat. diss. 38.*
[e] *Lib. 2. tit. 56. §. 18.* (f) *Ll. L. lib. 2. tit. 48. §. 11.*
[g] *Ad ann. 1115., & 1177.* (h) *Exercit. 23. §. 32. seqq.*
(i) *In Gloss. Tom. 2. p. 162.* [k] *In append. ad Concil. Later. p. 8. cap. 21.*
[l] *Lib. 2. de Leg. edit. H. Steph. tom. 2. p. 948.*

Voglio solo quì soggiungere, che i giuri divennero col tempo sì frequenti in bocca del popolaccio, che tutte le pene canoniche non valsero a sbarbicarne l' abuso: e quel ch' è peggio, si tolse a pronunziarne alcuni esecrandi, come *per capillum Dei*, ovvero *per caput*, o *per barbam ejus* [a]. Abbiamo anche oggidì certe esclamazioni popolari, che si lasciano correre, perchè chi le prenunzia non ne intende il significato.

CAPO XI.

Delle purgazioni volgari.

LAsciando da parte le purgazioni canoniche (b), fra le quali quella *per Eucharistiam* usata per lo più dagli Ecclesiastici dietro all' esempio di Papa Adriano II. nell' 869., e di Papa Gregorio VIII. (c); mi fermo sulle purgazioni volgari introdotte generalmente, e praticate nell' Occidente d'Europa dopo la caduta dell' Imperio.

I Germani fin da' tempi antichissimi addetti a' sortilegj (d), abbracciato ch' ebbero il Cristianesimo, poichè, come notò il Cujacio, (e) trovarono nella Scrittura un esempio sul proposito di venir in chiaro d'un' adulterio (f), non ebbero più ritegno di tentar Dio in tutte le occorrenze. Ne' giudizj adunque così civili, come criminali, ove mancasse tutt' altra pruova d' alcun fatto, nè si credesse di dover riposare sulla fede d' un semplice giuramento, introdussero alcune pratiche, che giudizj probabili, giudizj di Dio, e dello Spirito Santo appellarono; aspettandosi in ogni caso un prodigio: siccome molti se ne raccontavano avvenuti.

Una di tali pratiche era quella dell' *offa*, o sia del pane preparato con certe formole di benedizioni, e di scongiuri, che dato mangiare a taluno, credeano, che gli si attraverserebbe sulla strozza, se reo fosse del delitto, di cui veniva imputato. Gli Anglo-Sassoni piucchè altra Nazione ebbero questa usanza: senza però lasciare l' altre sorti di giudizj dell' acqua, e del fuoco, che appellavano *Ordalia*. Selde-

[a] *Vid. Burcard. decret. lib. 19. p.262.* [b] *Gratian. Causa 2. quaest. 5. Decretal. lib. 5. tit. 34. de purgat. canon.* (c) *Lambert. Schaffnabur. ad annot. 1077. Rodulp. Glaber. Hist. lib.5. cap 1. Regino ad ann.870. Annal. Meten. Du Fresne ex Histor. Trevir. in glos. p. 286. seqq.* (d) *Tacit. de Mor. Germ. cap. 10.* [e] *Feud. 1. tit. 1. §. si autem controversia.* (f) *Num. 5.*

deno porta il divieto di tai giudizj fatto da Arrigo III. [*a*].

I Franchi frequentarono l'esame della Croce, intorno alla cui pratica, fra i diversi pareri degli eruditi, il più verisimile è, che colui, il quale sospettavasi colpevole, ſtar dovesse colle braccia in croce mentre celebravanſi i Divini Uficj; ſicchè il non reggervi per certo spazio di tempo ſegno foſſe di reità [*b*]. La quale coſtumanza passata anche in Italia, fu abolita dall'Imperador Lotario, *ne Chriſti Paſſio, quae glorificata eſt, contemptui habeatur* (*c*).

Più comunemente praticavanſi le purgazioni dell'acqua fredda, dell'acqua bogliente, e del ferro arroventato. Nell'acqua fredda l'andare a galla aveaſi per pruova di mendacio nel civile, e di reità nel criminale: nella bogliente il trarne fuori il braccio illeso era ſegno di veracità, e d'innocenza. Ma di queſte due pruove, che apparteneano a' servi, ed a' villani, quella dell'acqua fredda fu parimente vietata da Lotario [*d*].

Per gl'ingenui usavaſi la purgazione del ferro in varj modi adoperato; conciosſiachè dove ſi praticaſſe di portare in mano un tal cocentiſſimo ferro per lo spazio di nove piedi: dove ſi coſtumaſſe di passare a piè nudi per dodeci vomeri roventi; e dove s'imponeſſe di ficcar la deſtra in un guanto di ferro infocato. Avvolgeaſi poi la parte incotta in un sacco, e scoperta dopo tre dì, segno era di verità, e d'innocenza il non ravvisarviſi veſtigio di scottatura.

L'opera de' sacri Miniſtri, con tutto il ceremoniale religioso, e colle formole degli esorcismi, e delle benedizioni: la ragion privativa di serbarſi in alcuna Chieſa un qualche ferro benedetto a tal' uopo; e sopratutto i portenti, che narravanſene (*e*), fecero riuscire inutili per lungo tempo tutte le grida d'Agobardo [*f*], di S.Avito, e d'altri pii uomini: tutte le proſcrizioni de' Pontefici Stefano V. (*g*), Alessandro III. [*h*], ed Onorio III. [*i*]; e tutti ancora i divieti de' Principi.

Si è conteso fra' dotti, se ſia vera una carta pubblicata dal Mabillone [*k*], con cui da Papa Onorio II. salito al Ponteficato nel 1124, ſi permette la pruova dell'acqua fredda [*l*].

L'I-

(a) *Roger. Hoved. annal. p. 1. ann. 1176. & 1177. p. 547., & 566. Henric. Bracton. lib. 3. de Corona Cap. 16. §. 3. apud Selden. ad Eadmer. vol. 2. tom. 2. p. 1673. Du Freſne in Gloſſ.* (b) *Du Freſne ibid. p. 1274. Mabill. de Re diplom. lib. 6. n. 51. p. 498. ſeqq.* (c) *Capit. ann. 816. §. 27., & LL. L. lib. 2. tit. 56. §. 33.*

[d] *Eod. tit. 56. §. 32.* (e) *Chart. Fontanell. ann. 1082. apud Du Freſne Marten. de antiq. Eccl. Rit. tom. 3. lib. 3. Le Brun. Stor. Crit. tom. 2. lib. 6. Hoveden. loc. cit. Bract. loc. cit. Formul. Marculf. apud. Lindenbr. Eccard. ad l. Salic. Struv. ſyntag. Hiſtor. Ger. p. 371. Murat. diſſert. 38.*

(f) *Contra jud. Dei, & adv. leg. Gundebar.* (g) *In Cap. Conſuluiſti c. 2. q. 3.* (h) *Epiſt. 19.* [i] *Cap. dilecti 10. de purgat. vulgar.*

(k) *Tom. 1. analect.* [l] *Nat. Alex. ſec. 9. cap. 1. art. 4. Pagi in vita Eugen. Van Eſpen. p. 3. tit. 8. cap. 4.*

L' Italia nel vero fu la prima ad abbandonare sì fatte pratiche; ma pure non in tutti i luoghi. Per quel che appartiene al nostro Paese, Bari allorchè si diede a Ruggieri, in recevendo le leggi Longobarde, n'eccettuò espressamente i giudizj di Dio (a). Ma Benevento ne continuò l'usanza, siccome si ha dagli Statuti di essa Città approvati da Papa Innocenzio III. nel 1202., e confermati da Gregorio IX. nel 1230. nel tempo stesso, che l'Imperador Federigo II. le proibì generalmente nel suo Reame (b).

Con tutto però il divieto, e con tutta la dimostrata impertinenza di tai pruove (c), pure ne' Villaggi del Regno si tirò innanzi anche sotto gli Angioini, siccome ne fanno testimonianza gli Statuti Mss. di Carlo d'Angiò (d). Tanto è egli vero, che la superstizione ha un felice allignare ne' campi dell'ignoranza, dove la sicurezza d'una copiosa ricolta accende sempre più la diligenza, e l'emulazione degli accorti coltivatori.

La purgazione del passare per rogo acceso, donde venne il nome di Pietro Igneo, non appartiene alle leggi de' Longobardi, ed a i loro giudizj.

CAPO XII.

Del duello.

Già nel *Libro I.* al *Cap. 6.* si fe parola della libertà, che aveano i Germani di farsi giustizia da se, e del ripiego de' loro Capi nell'ammettere sotto la loro protezione i colpevoli, obbligandogli a risarcire il danno, cui cagionato l'aveano; il che anche aveva luogo nelle contese civili. Ma come fare, quando taluno, fosse per accusa criminale, fosse per azion civile, negava il fatto, ed all'accusatore, o all'attore mancavano pruove per convincerlo? Obbligare o l'una parte, o l'altra al giuramento secondo le circostanze. Che se all'uno che negava giurando, rispondea l'altro con una mentita, dovea di necessità venirsi alle mani: il che faceasi sotto gli occhi del Giudice, per non dar luogo alle soperchierie, ed alla vendetta privata.

Ta-

[a] *Ughell. ad Episc. Baren. Putignan. Diatrib. 2. Vindic. S. Nicol. cap. 11. n. 87. Consuet. Baren. rub. de immunit. §. Monomachia.*
(b) *Borg. Memor. Istor. Benev. tom. 2. car. 409. seq. propriam, car. 426.*
[c] *Constit. leges, quae a quibusdam.*
[d] *Apud Du Cange.*

Tale fu l' antica costumanza; nulladimeno i Re Longobardi tra per l' uso de' sacramentali, e per la pratica delle giaddette purgazioni volgari, sforzaronsi di restringere al possibile il ripentaglio del duellare, riducendolo a pochi casi, siccome si può vedere da molte loro leggi [a]. Ma gente guerriera, e feroce intendea anzi disputarsi i suoi diritti colla spada alla mano, che abbandonarli all'altrui fede, massime quando incominciò a mancare l' antica sincerità. Gli Ecclesiastici gridavano contra il duello: il saggio Re Liutprando ne vedea gl' inconvenienti; ma posta la pruova negativa del giuramento legale, non trovò modo di vietarne in tutti i casi la costumanza: *Incerti sumus* (disse egli) *de judicio Dei, & multos audivimus per pugnam sine justa causa suam causam perdidisse; sed propter consuetudinem gentis nostrae Longobardorum legem istam vetare non possumus* (b). Eranvi casi, ne' quali l' una parte, e l' altra doveva esporsi al giuramento: come evitare allor lo spergiuro? Carlo M. decise: *Melius est, ut in campo cum fustibus pariter contendant, quam perjurium perpetrent* (c). Si pensò almeno di rendere men pericoloso il cimento col far che si combattesse collo scudo, e col bastone [d].

Or che n' avvenne? Nel Secolo X. quando i costumi erano già depravati, uscì in campo un diluvio di carte false: di queste faceano uso gl' impostori per mettersi in possesso dell' altrui roba, senza ritegno d' avvalorare esse carte con cento spergiuri sugli Evangelj. Come far fronte ad un sì detestabile abuso? Allorchè Ottone il Grande nel 962. si portò in Roma per ricevervi la Corona imperiale dalle mani di Papa Gio: XII., *ab Italiae Proceribus est proclamatum, ut Imperator sanctus, mutata lege, facinus indignum destrueret*, il Papa tuttavia, e l' Imperadore rimisero l' affare al Concilio, che fra breve unirsi dovea in Ravenna: e quivi ancora nel 967. sotto pretesto d' assenza d' alcuni Magnati fu dagli Ecclesiastici divertito il colpo. Ma la Nobiltà tenne forte; ed aspettato, ch' Ottone II. figliuolo del primo calato fosse in Italia assieme con Corrado Re di Bogogna suo zio; in un' assemblea generale ragunata in Verona nel 988. tanto si adoperò, che di comun consentimento con una Constituzione Imperiale fu rimesso in piedi l' uso del duello, *quacumque lege, sive etiam Romana in omni Regno Italico homo vixerit*; con obbligare anche le Chiese, i Conti, e le vedove al combattimento *per advocatos, seu campiones*. La storia è nel preambolo della Constituzione medesima inserita nel corpo delle leggi Longobarde [e]. Lasciato allora a'

(a) *Ll. L. lib. 1. tit. 4., & tit. 9. §. 23. lib. 2. tit. 35. §. 4, & 5., & tit. 56. §. 1. 2. 3. & 15.* (b) *Ll. L. lib. 1. tit. 9. §. 23.* [c] *Ll. L. lib. 2. tit. 56. §. 24.* [d] *Carl. M. supplem. ad Ll. L. l. 66., Ludov. Pii l. 3., Lothar. l. 31. apud Murat. R. J. tom. 1. p. 2.* (e) *Ll. L. lib. 2. tit. 56. §. 35. ad 44. & apud Murat. R. J. tom. 1. p. 2. pag. 169.*

villani il duellar col bastone, gl' ingenui ripigliarono la costumanza di battersi armati di tutto punto [a]. Muratori ne ha prodotti alcuni esempli per rapporto alle Chiese [b].

Non mancarono allora i Giureconsulti Italiani di raccorre i casi, ne' quali per legge dovesse da' Giudici prescriversi il duello. Muratori ne ha pubblicato un' antico Mss. col titolo: *intentiones unde per leges potest haberi pugna* [c]. Nel Codice Longobardo della Cava trovasi inserito un' altro picciol trattato, il cui titolo è: *Quantas causas fieri debet per pugna judicata*. Nè Carlo di Tocco lasciò di ragionarne ne' suoi comentarj alle leggi Longobarde.

Giusta la dottrina più rilasciata, ventinove erano i casi tra criminali, e civili da commettersi alla sorte dell' armi [d]. E pure le Città di Lombardia non durarono lungo tempo a sbrigarsi di sì funesta giudicatura. Se si dovesse credere a Roberto del Monte seguito dal Sigonio [e], e da Arturo Duck [f], ciò dovrebbe essere avvenuto nel 1136., nel qual anno egli afferma, che l' Imperador Lotario ordinò in Italia l' osservanza del Diritto di Giustiniano; ma perciocchè ciò viene validamente impugnato dallo Struvio [g] e dal Lindenbrogio [h], potrebbe con più verisimiglianza congetturarsi, che quivi prevaluto fosse il rigoroso divieto fattone nel Concilio di Laterano II. tenuto nel 1139. Checche ne sia di ciò, certo è, che la pace di Costanza si trasse dietro la total decadenza delle leggi Longobarde, e con esse l' abolizione de' duelli legali in tutto il Paese al di là del Tevere. E pure, chi 'l crederebbe? negli Statuti di Benevento del 1230. approvati da Papa Innocenzio III., e da Papa Gregorio XI., leggesi permesso il duello legale [i]. Parlo del duello legale, poichè il duellare per private disfide fu lungamente frequentato; e siccome osserva il Muratori [k] non cessò tal follia che nel secolo XVI.

Or nel mentre l' Italia andava acquistando lumi, e de' suoi allievi parte faticavasi ad illustrare il Codice, e le Pandette; e parte s'industriava a ragunare in un corpo gli usi feudali, e le Constituzioni de' Principi intorno a' feudi; la Francia andava sempre più immergendosi nelle tenebre, che Carlo Magno indarno cogli ajuti degl' Italiani avea cercato di diradare. La mostruosità del Governo feudale avea fatto perdere il loro vigore a tutte le leggi scritte, nella cui vece eranvisi introdotte alcune stravagantissime costumanze, mercè di cui, tran-

[a] Jo. Maderi diss. de duellis. Du-Fresne in gloss. tom. 2. p. 288. & seq. Joinvill. p. 331. & 332. [b] Diss. 39. [c] R. I. tom. 1. p. 2. pag. 163.
(d) Andr. Alciati de singul. certam. Laurent. Bank de duello. Paris de Puteo, Faustres de Longiano, Ferretti, & alii.
[e] De Reg. Ital. lib. 11. [f] De usu, & auct. juris Civil. lib. 1, cap. 14.
[g] Hist. juris Just. rest. cap. 5. §. 10. [h] In Proleg. Collect. Ll. antiq.
[i] Borgia Mem. Ist. di Benev. tom. 2. car. 426. [k] Diss. 39.

tranne i fatti notorj, tutto il di più doveasi decidere coll' armi. Ecco dunque un nuovo sistema di Giurisprudenza, nel quale il duello giudiciale sì contrario al buon senso fu ridotto a' principj, regolandone per altro l' uso con una certa prudenza. Su di che riflette Montesquieu, che gli uomini ragionevoli per se stessi sottopongono a regola i loro pregiudicj medesimi; e che siccome moltissime cose dell' ultima serietà si fanno talvolta con certe pratiche ridicole, così sonovi parecchie follie, che si conducono in una maniera assai giudiziosa.

Chi non istupirebbe in sentire, che dove non fosse notorietà, si dovesse onninamente combattere tanto nel criminale, quanto nel civile, così per la causa principale, come per gl'incidenti, ed anche per gl' interlocutorj? Sicchè rimanendosi al di sopra per un' incidente, o per qualche interlocutorio, rimanesse ancora a disputarsi in altro duello la causa principale: che producendosi testimonj dall' attore, o dall' accusatore, tosto che 'l primo avesse deposto, il reo presente non lasciasse aprir bocca al secondo; ma trattandolo da mentitore l' obbligasse a duellare: che proferitasi la sentenza da uno de' Giudici, quando fosse già per concorrervi il secondo, colui che si fosse avvisato di perder la causa, subito gli gridasse in faccia, tu sei un falso, un calunniatore, uno scelerato; e sì lo sfidasse alla pugna: che l' appellare da una sentenza altro non fosse, che lasciar da parte il contraddittore, e rivolger la disfida contra uno, o più Giudici, ed anche contra un' intiero Tribunale: che quando anche l' appellante fosse riuscito nell' abbattere i Giudici, guadagnasse l' appello, ma non la causa, la quale rimanesse a disputarsi anche in duello col suo contrario? Pure le modificazioni, l' eccezioni, le formalità, i ripieghi cagionavano un cert' ordine nel disordine medesimo, e rendeano ingiusta il meno, che fosse possibile, una condotta ingiustissima per se stessa. Il Presidente di Montesquieu n' ha fatto un sunto tratto dalle opere di Desfontaines e di Beaumanoir, i quali scrissero sulle costumanze del Vermandese, e di Clermont (a).

S. Luigi appellato il Giustiniano franzese co' suoi Stabilimenti cercò d' apportarvi qualche riparo; ma essendo tutto il Regno diviso in Paese d' ubbidienza del Re, cioè demaniale, ed in Paese di non ubbidienza, cioè baronale; le di lui leggi ebbero luogo soltanto ne' Regj demanj, e dove alcun Barone volle accettarle. Si giunse per altro ad abolir l' uso d' appellare a duello i Giudici per sentenze credute ingiuste, con ammettersi in seconda istanza le pruove testimoniali; se non che i Baroni stessi, ed i loro Giudici dovean portarsi personalmente nel Tribunale d' appellazione a difendere le prime sentenze: e s'in-

(a) *Esp r. des Loix Liv. 28. chap. 23. seqq.*

troduſſero anche gli appelli per difetto di diritto; del che è da vedere il citato Monteſquieu (*a*). Ma vi vollero de' ſecoli perchè ne' Tribunali laici ſi deſſe principio ad una giudicatura più ragionevole.

Or quantunque i Normanni foſſero a noi venuti da un Paeſe, in cui ciaſcuno ponea nella ſpada ſua legge, e ſua ragione, ed aveſſero tra noi data opera per fare anche qui correre le ſteſſe irregolarità, pure Roberto Guiſcardo incominciò dall' introduzione de' Bajuli a far valere la forza delle leggi: le cui maſſime ſeguite da' ſuoi ſucceſſori, e megliorate da' Re Ruggieri colla creazione de' Giuſtizieri, e de' Camerarj, partorirono l' oſſervanza delle leggi, e l' ordine ne' giudizj. Donde fu che Romoaldo Saliternano ebbe a dire, che per tal via eſſo Re Ruggieri *malas conſuetudines de medio abſtulit*; cioè tolſe via tutti gli abuſi del Governo feudale.

Non vi furono adunque fra noi altri caſi, ne' quali foſſe permeſſo il duello legalmente, ſalvo che que' ventinove, che venivano preſcritti dalle leggi Longobarde; se non che eſſendo le leggi barbare tutte perſonali, i Franchi, che quì dimoravano, intendevano, che le loro cauſe ſi decideſſero, non ſolo *jure*. ma eziandio *more Francorum*, cioè per via di duelli. Il che se non venne lor fatto regnando Ruggieri, ed i due Guglielmi: il primo de' quali Guglielmi dichiarò eſpreſſamente di non voler oſſervate, se non le Conſtituzioni, e le pratiche approvate, ed in loro difetto le leggi Longobarde, e Romane giuſta la qualità de' litiganti; diedero tuttavia nuovamente principio agli abuſi nel tempo, che Federigo era minore: e peggio fu nelle turbolenze indi ſeguite: il perchè uopo fu, che Federigo medeſimo con più Conſtituzioni proibiſce eſpreſſamente il preteſo *jus Francorum*, e tutte le pratiche, ch' indi facevanſi derivare (*b*): riſervando ſoltanto il diritto de' primogeniti per rapporto al feudale: e che con iſpezialità vietaſſe non ſolo i duelli legali *more Francorum*, ma quelli eziandio *jure Longobardorum*, eccettuandone i delitti di Maeſtà (*c*); e ciò non già come prima, ma sì bene come pena di tanto eſecrandi reati.

Ciò non per tanto ſembra, ch' eſſendo il Regno paſſato dagli Svevi agli Angioini, ſi foſſe rinnovato in qualche parte l' uſo di ſiffatti combattimenti, e ritenutoſi di più ſotto gli Aragoneſi per effetto dello ſpirito marziale, che regnava a que' tempi: e ciò almeno in que' luoghi, ove ancor durava l' oſſervanza delle leggi Longobarde; giacchè io ritrovo, che Giulio Ferretti, il quale eſercitò la Magiſtratura ſotto l' Imperador Carlo V. governando il Regno il Vicerè di Toledo, fra l' altre ſue opere ſcriſſe un trattato *de ſingulari cer-*

[a] *Eod. lib. 28. chap. 28. ſeqq.* (b) *In Conſtit. ſpeciale quoddam, et in Conſtit. in aliquibus.* [c] *In Conſt. proſequantes, in Conſt. Monomachiam, et in Conſtit. in cauſa depoſiti.*

certamine, nel quale distinse i casi, in cui secondo le leggi Longobarde doveano i Giudici rimetter le parti alla decisione dell'armi.

CAPO XIII.

De' Giudizj criminali, e della tortura.

DAlle pruove, e dalle purgazioni passar dovrei alle sentenze nel civile; tuttavia non credo uscir d'ordine col dar prima conto de' giudizj criminali: intorno a' quali altro dir non deggio, se non che non avendo i Longobardi chi rappresentasse la parte pubblica, procedeano sempre per via d'accuse; per modo che sebbene di là dal Tevere i Conti, e di quà i Gastaldi avessero la facoltà di perseguitare i ladroni, ed altri malviventi; pure avutigli nelle mani, non procedeano contro a' medesimi senza un'accusatore; fra' quali però non ammettevano nè servi, nè persone vili, ed infami (a).

Del resto il giudizio criminale correa coll'ordine medesimo, che'l civile, e le pruove erano le stesse. Il convinto punivasi ugualmente, che'l reo confesso; e dove pruove mancavano, ricorreasi al giuramento, alle purgazioni volgari, o al duello, secondochè veniva precisamente prescritto dalle leggi. Nommai però per difetto di pruove ricorreano a' tormenti. Anzi che tentar gli uomini col martoriargli, tentavano Dio, pretendendo miracoli ad iscoprimento del vero; nel che peccavano piuttosto d'ignoranza, che di ferocia.

I generosi Romani conservavano in vita i vinti in guerra per prima coprirgli d'obbrobrio collo strascinarsegli dietro al carro de' loro trionfi; e poi, negando loro la qualità di persone, mettergli nel numero delle bestie.

Dopo aver dunque tolta a tanti infelici la libertà non solo reale, ma personale eziandio, si avvisarono quegli antichi padroni di dovergli accarezzare, perchè di giumenti non divenissero fiere. Il padrone per tanto era il primo a porre la mano sull'aratro: e terminato co' servi il giornaliero lavoro, lavavasi insiem con essi in un medesimo bagno, sedeva con essi ad una mensa medesima, e ne' dì di riposo secoloro trastullavasi co i medesimi giuochi: così il costume raddolciva in qualche maniera l'infortunio d'una sì misera servitù.

Ma poichè un tal costume venne mancando, e tutto fu lusso, orgoglio, soperchieria, ogni padrone si trovò circondato da un branco

(a) *Ll. L. lib. 2. tit. 50. Capital. lib. 7. § 76.*

co di fiere implacabili, cui per tenere in dovere, altro non restava che la sensibilità fisica. Non fu dunque più allora prestata fede a parola di servo, che articolata non fosse dal dolore; nè la sicurezza domestica da altro si fe dipendere, che dagli spasimi del male presente, e dallo spavento del peggio avvenire.

I servi strapazzati da' loro padroni, non trovavano alcun refuggio nelle leggi fatte soltanto per la società civile, in cui essi non facean parte, nè le leggi aveano alcuna confidenza ne' servi, che reputavano nemici pubblici, tanto più pericolosi, quanto domestici. Ecco la ragione degli eculei, e delle replicate carnificine, che si leggono ne' Digesti, e nel Codice sotto il titolo *de quaestionibus*, nella *L. 27. ad l. Juliam de adulteriis*, ed altrove: ecco donde una maggior derrata di pene pe' servi anche ne' giudizj straordinarj (*a*): ed ecco in fine donde l'acerbità di que' *Senatus Consulti*, che non trovano paragone se non nelle leggi de' Giapponesi (*b*).

Si trova ucciso il padrone: non si sà l'uccisore: potrebbe essere un servo: si tormentino tutti, e quando tutti si ostinassero sul niego, muojano tutti, perchè tutti dovean vegliare alla salute del lor signore. E' stato assalito il padrone da gente straniera; i servi doveano accorrere fin donde poteasi udirne la voce: dovean difenderlo fino all' ultimo fiato: non hanno udito, o accorsi han fatta una debil difesa: muojano tutti, e chi non è accorso, e chi è fuggito, e chi è rimasto. Ma uno di essi servi si è opposto agli assalitori, e v'è rimasto anche ferito: la ferita è leggiera, muoja ancor esso: dovea opporre tutto il suo corpo, ed in quello ricevere que' colpi mortali, che gli hanno trafitto il padrone: passa gran differenza fra la vita d' un uomo per natura, e per legge; e quella d' un uomo per natura, ma degradato per legge. V'è fra servi un minore: la legge usa indulgenza co' suoi, ma non co' nemici, ne' quali la malizia precede l'età: vada al patibolo. V'è un impubere: è vicino alla pubertà: ha malizia quanto basta: dormiva a piè del letto, ove fu trucidato il padrone, non gridò sul fatto, e tacque per qualche tempo: vada alla morte. Si conduca anche a morire quella servetta, la quale non alzò le strida nell' atto, ch' un sicario trafiggea la padrona, ed un altro, presentandole un coltello alla gola le dicea: taci, o morrai: dovea gridare, e lasciarsi uccidere. Ma che sto raccontando tutti gli orrori, che loggonsi sotto il titolo *ad Senatus Consultum Syllanianum*, i quali fanno intirizzire i capelli a chiunque ha senso d' umanità?

Che maraviglia è poi, che si fossero sottoposti a' tormenti i servi, o per indizio, o per sospezione di qualche delitto; se nemmeno da-

[a] L. *in servorum persona D. de poenis.*
[b] *Recueil des voyages, qui ont servi l'etablissement de la compagnia des Indes.*

davasi orecchio a testimonianza di servo, senza prima distenderlo full' eculeo, e tormentarlo? *Mancipium torqueri oportet, ut manifestet* [a]. *Servo homini non erat testimonii dictio sine tormentis* (b).

Quanto a' cittadini Romani chi è, che non sappia il disposto dalla legge Porcia *pro tergo civium lata?* Per gli altri uomini liberi di tutto lo Stato anche sotto gl' Imperadori, non suvvi altra tortura, che quella del giuramento: *Jusjurandum est liberorum tormentum*: così presso Plutarco (c).

Ecco il perchè, se un servo condannato alla tortura avesse opposto d'esser uomo libero, il Giudice dovea soprassedere: *non esse servum torquendum, antequam liberale judicium expediatur* (d).

Ne fu eccettuato il solo delitto di Maestà: Ma quando? Quando Roma da presso a quattro secoli non era più Roma (e).

Il nostro Federigo fu il primo ad ordinare i tormenti per gli uomini liberi negli omicidj, e negli altri delitti gravi, ed occulti; ma per quali uomini, ed in quai tempi? Allorchè sarò per trattare delle Constituzioni di questo Principe, farò vedere che parte di esse sono leggi militari piuttosto, che civili, accomodate alle circostanze, in cui si trovava, massimamente nel 1231. quando (per quanto ha dimostrato ad evidenza il dottissimo Marchese Vargas (f); e per quanto dalle leggi medesime si deduce) ne pubblicò egli la collezione; nel che va d'accordo l'anonimo Certosino (g), benchè discordi in tanti altri punti, che non fanno al caso presente.

Farò allora vedere, che le passate turbolenze, e lo stato, in cui erano le cose, dopo la triegua, anzichè pace fatta col Pontefice Gregorio IX., come si può vedere dall'amarissime lettere, che dopo ciò, e prima della pubblicazione di esse leggi vicendevolmente si scrissero, (h) obbligarono questo Principe a prendere le misure, che credè più proprie a tenere imbrigliati i suoi sudditi; fra le quali una fu quella di distribuire per tutte le Terre, e luoghi sospetti alcune bande di Tedeschi, e di Saraceni, nella cui fedeltà assai confidava; giacchè parte ne ritenea per custodia della propria persona (i). In considerando poi queste sue truppe, come acquartierate in Paese di dubbia fede, pensò d'assicurarle dall'occulte insidie, che tramare lor si potessero, avvertito ancora dall'esempio delle cose passate. Ordinò dunque con due

[a] *L. 4. C. de servis fugit.* [b] *Ger. Nood. probabil. juris civ. lib. 1. in fine p. mihi 33. l. 27. §. haberi D. ad l. Jul. de adult. et stupris l. 9. de quaest. ser. l. 21. D. de testibus, et alibi passim.* (c) *In quaest. Rom.*
(d) *L. 12. D. de quaest.* [e] *L. 4. C. ad l. Juliam Majest.*
[f] Esame delle Carte Certos. di S. Stefano del Bosco *car.* 475. e segg.
(g) Rispost. al Sig. Vargas *car.* 578. (h) *Apud Rainal. ad ann.* 1231.
(i) *Matth. Spinelli Esemer. apud Murat. tom. 7. p.* 1064.

due sue Conſtituzioni, che in tutti i notturni, ed occulti attentati; ove non ſi riuſciſſe nello scoprire i malfattori anche *per inquiſitionem*, le Univerſità, ed i Baroni del luogo, ove seguito foſſe alcuno di tali misfatti, doveſſero risarcire il danno alle parti, e pagare al Fiſco una pena non mediocre: soggiungendo, che qualora gl' indizj cadeſſero sopra persone vili, e diffamate, doveſſe procederſi alla di loro tortura.

Diſſe in tutti i notturni, ed occulti attentati, che cadeſſero a danno di qualunque persona; ma intanto non diſſimulò le sue mire rivolte alla ſicurezza di coloro, che addetti erano a' suoi regali servigj, fra' quali i Saraceni, *quos Chriſtianae Sectae diverſitas reddit infeſtos, omnique alio auxilio deſtitutos* (a): *in quibus, prout certo perpendimus, Chriſtianorum perſecutio nimis abundat* (b). E diſſe egli vero, ſiccome ſi può vedere da ciocchè narra Matteo Spinelli nelle ſue Efemeridi [c].

Con tutta però la durezza di queſte leggi militari, e temporanee obbliganti i non colpevoli a rifare i danni fatti da mano occulta, ed a pagar pene graviſſime fiſcalj; nel che Federigo copiò ciocchè ordinato avea Guglielmo il conquiſtatore per mettere a coperto i ſuoi Normanni dall' inſidie degli Anglo-Saſſoni (d); pure in quanto a' tormenti usò moderazione, perchè volle, che non ſi foſſero adoperati se non ſopra persone di vil nascita, e diffamate: che tanto ſuona il latino *levis vitae*, o come spiega altrove *malae converſationis, & vitae* (e), cioè sopra quegli scherani, che sotto nome di armigeri i Baroni di que' tempi usavano di tener prezzolati per ſimili faccende; o ſopra quegli altri scoſtumati, che ſi accennano nella Conſtituzione: *Hi, qui per inquiſitiones*. Volle di più, che doveſſero precedervi forti indizj; e che ciò non per tanto non doveſſe ſtarſi alla confeſſione fatta ne' tormenti *ob impotentiam* di taluni nel ſoſtenergli, *prout accidere novimus in pleriſque*; ma che neceſſario foſſe un ratificamento a sangue freddo [f].

Io non sò fra' noſtri Criminaliſti quanti abbiano dato occhio al comento, che a queſta Conſtituzione *ſi damna clandeſtina* fece il famoso Andrea d' Iſernia; vorrei tuttavia, che 'l leggeſſero tutti quanti sono posatamente; perchè senza ricorrere al Bodino [g], allo Scallero [h], al Tomaſio [i], al Beccaria (k), ed a tanti altri moderni, ch' io non cito, Car-

(a) *In Conſtit. ſuper inciſionibus.* (b) *In Conſtit. ſi damna clandeſtina*.
[c] *Apud Murat. tom. 7. fol. 1064. ſeqq.*
[d] *Seld. ad Eadmer. tom. 4. pag. 1656.*
[e] *In Conſtit. Inquiſitiones.* [f] *In dict. Conſtit. ſi damna clandeſtina.*
[g] *De abuſu, et uſu torturae.* (h) *Jac. Schalleri diſſ. in Rebuſpub. Chriſtian. non eſſe tolerandam torturam Argentin.* 1558. (i) *In diſcur. de tort. in Foris Chriſt. preſcrib.* [k] *De' delitti, e delle pene.*

si disgusterebbero di certe pratiche, che disonorano l' umanità.

Carlo I. d' Angiò fu nel caso medesimo di Federigo, e perciò con suo Capitolo confermò la Constituzione *si damna clandestina*; pure avvertì i Magistrati, ed i Giudici a non trapassarne i confini [a]. E Carlo II. piuttosto che infierire dopo il famoso Vespro Siciliano, stimò bene di restringere l'uso de' tormenti per quanto portava la condizione de' tempi, e di minacciarne anche i Giudici, qualora abusassero della loro autorità [b]. Ma che per questo? Andrea d' Isernia, il quale scrisse sulle Constituzioni a' tempi di Re Roberto, in chiosando la Constituzione *si damna clandestina*, ebbe a dire: *Item haec Constitutio refrenat Judices gaudentes de morte hominum, & sitientes sanguinem humanum: adhuc male servatur in praejudicium animarum suarum*, con quel che siegue.

CAPO XIV.

Delle Sentenze.

DUrante il corso del giudizio occorrendovi alcuna cosa preparativa alla sentenza, il Giudice l'ordinava col parere degli assessori; e quello terminato, *in partes ibat*, cioè ritiravasi in disparte cogli assessori medesimi, *& cum bonis viris*, cioè cogli altri, che chiamava a consiglio, *& inveniebat sententiam* (c).

Ne' casi dubbj il precettare alcuna delle purgazioni volgari, o 'l duello equivaleva ad un decreto preparatorio alla sentenza, la quale indubitatamente proferivasi contro di chi avea la sventura di soccombere nel cimento.

Che ne' giudizj prevalesse il maggior numero de' pareri, sembra, che non possa mettersi in dubbio; ma nulla di certo può dirsi intorno al come si regolassero in caso di parità. I Visigoti appresero da' Romani, ciocchè questi aveano imparato da' Greci, *ut inter pares sententias clementior semper severiori praeferatur* (d), donde il calcolo di Minerva; intorno al quale il nostro Marchese D. Andrea Tontoli Giureconsulto, ed Avvocato chiarissimo, ed uomo di quelle lettere, che sa ognuno, ha ultimamente fatta un' assai dotta scrittura.

Le sentenze poi riduceansi a poche parole, così nel civile, come nel

(a) *Cap. Item caveant Justitiarii.* (b) *Cap. Tormenta. Cap. In accusatis & Cap. Tormentis insuper.* [c] *Brummer. de Scabinis cap. 8. §. 2. apud Heinec. El. J. Ger. lib. 3. tit. 7. §. 265., & 266.* (d) *Ll. Wisig. lib. 5. cap. 16.*

nel criminale: con questa differenza, che nel criminale il proferirla, e l'eseguirla era tutt'uno. Un reo talvolta andava al patibolo nel dì medesimo, ch'avea delinquito. Il rigore consistea più nella speditezza, che nel genere della pena, che rade volte giungea fino alla morte. Il fuggire, e l'asconderfi non giovava a' malfattori, ficchè fi rimanesse dal condannargli, citati che fossero più volte a comparire; e questi chiamavanfi forbanditi, altri da doverfi prender vivi, e consegnare alla giustizia, altri da poterfi, come pubblici nemici, uccidere impunemente [a]. Ciò non ostante a forbanditi, che offerissero sufficiente malleveria, accordavafi talvolta il salvo condotto, perchè fi presentassero in giudizio a discolparfi (*b*). Pratiche, che ricevute per la maggior parte nel Corpo delle nostre Constituzioni, e passate ne' Riti della G. C., sonofi conservate fino al dì d'oggi, anche per ciò, che riguarda la confiscazione de' beni dopo un anno, ed un giorno di contumacia; siccome più distintamente vedremo a suo luogo.

Quanto poi al civile doveano le parti o accettare in istante la sentenza, o richiamarsene; il che spiegavano colla parola *blasphemare* [c].

Se dunque uno de' litiganti *blasphemabat sententiam*, il Notajo dovea far rapporto di tutto il giudizio al Giudice superiore. Così la causa dallo Scultascio, o dal Gastaldo Regio in Lombardia passava al Conte, e dal Conte alla Corte del Re: e nel Ducato, e poi Principato Beneventano dallo Scultascio devolveafi al Gastaldo, e da costui alla Corte del Principe. Pena per l'appellante, se la sentenza trovavafi giusta: pena pel Giudice, se ingiustamente avea giudicato [d].

Ma il *blasphemare sententiam* proferita dalla Corte suprema Regale era delitto capitale, e di Stato. N'abbiamo l'esempio nel Falcando in persona di Riccardo Conte di Molise, che per questo appunto fu giudicato degno di morte (*e*).

Che se le parti, come per lo più avveniva, *acquiescebant in sententiam*, questa subito eseguivafi. Rimaneva poi ad arbitrio di colui, che avea riportata la vittoria, il farfi fra certo tempo distendere in carta tutto l'occorso: e questa carta, perchè conteneva il sunto di tutto il giudizio, chiamavafi *abbreviatura*, *notitia judicati*, *libellum judicati*, e più strettamente *placitum*, *judicatum* (*f*). Era in fatti un pubblico, e solenne strumento, in cui nulla fi preteriva di ciocchè erafi fatto, e detto dal Magistrato, dagli assessori, e da' due litiganti.

Azio-

[a] *Ll. L. lib. 1. tit. 25. §.62. seq. Capit. lib.3. §. 49. seq. Christ. Zobelii differ. inter jus Civil., & Saxon. apud Heinec. El. Jur. Ger. lib. 3. §. 328.*

(b) *Heinec. ibid. §. 329.* (c) *Ll. L. lib. 2. tit. 52. §. 23.*

[d] *Ll. L. lib. 2. tit.41. §.4.* (e) *Falcand. apud Murat. tom. 7. p. 330.*

(f) *In Statut. Beneven. apud Borg. tom. 2. Mem. Istor.* di *Benev. c. 417.*

Azioni, eccezioni, scritture prodotte, deposizioni di testimonj, perizie, comparazioni di caratteri, proposte, risposte, diligenze praticate, allegazioni *pro*, *& contra*: e dopo ciò la sentenza, e talvolta la ragione di essa per fatto, e per legge. La qual carta così formata con in fronte il nome del Sovrano regnante, cogli anni del suo Governo, e con la data, o nel principio, o nel fine, del giorno, del mese, dell' anno, e dell' indizion che correa, leggeasi pubblicamente dallo stesso Notajo; e segnata dal Magistrato col suo nome, o col suo monogramma, e soscritta da quanti aveanvi opinato, e dal Notajo medesimo, consegnavasi originalmente a colui, ch' avea ottenuto; il quale conservandola per avvalersene nelle occorrenze, avea in quella tutto ciò, che noi chiamiamo processo. Come di tai carte molte ci son venute dagli archivj delle Chiese, e de' Munisterj, senza le altre infinite, delle quali il tempo colle sue vicende ha fatto crudelissimo scempio; dal confrontarne quante ce ne sono rimaste, impariamo, che salvo il diverso stile, e la maggiore, o minor perizia de' Notai, tutte generalmente son fatte ad un modo.

Che tale poi, e non altra stata fosse la pratica sotto i nostri Normanni, si sà da chiunque ha avuto per le mani la Storia de' Longobardi di Camillo Pellegrino, ove si portano per disteso due di tai giudicati; ma pochi sapranno, che così, e non altrimenti si praticò sotto gli Svevi, sotto gli Angioini, e forse ancora sotto gli Aragonesi. Sarà dunque mia cura di far vedere a suo luogo, che questo fu lo stile antichissimo della G. C. ritenuto per molti secoli, cioè di strumentar le sentenze, inserendovi il fatto, l' ordine del giudizio, la decisione, e la ragione di essa: senza lasciar di soggiungere il come, e 'l quando per la moltiplicità delle cause s' andò mano mano abbandonando una tal costumanza.

CAPO XV.

Dello Stato d' Europa nel IX., X., ed XI. secolo, e della tregua di Dio.

INfinattantochè i Longobardi prosperarono, le loro leggi, e i lor giudizj fecero argine a' delitti in tutt' i luoghi di lor dominio. Il fecero in Lombardia sotto la stirpe di Carlo Magno, e fin' a quando passato il Governo a' Tedeschi, l' avidità de' Ministri Imperiali da una parte, e l' ambizione de' Grandi così laici, ch' Ecclesiastici dall' altra, obbligarono que' Popoli alla rivolta, la quale terminò colla pace di Costanza; appresso alla quale le Città libere si formarono ciascuna i proprj Statuti, avvalendosi per supplemento, non già del Diritto Longobardo, ma del Romano: il che tuttavia non valse a far argine a quelle sanguinose discordie civili, le quali, piucchè le guerre straniere, lacerarono per lungo tempo la misera Italia: per mezzo alle quali discordie, addio leggi, addio Magistrati: tutto fu violenza, ed oppressione.

Ma non il solo Paese fra l' Alpi, e'l Tevere ebbe a soffrire catastrofe sì lagrimevole. I tre secoli IX. X. XI. han lasciata di se in tutta l' Europa una funesta memoria per tutti i tempi avvenire. Lasciando stare l' Imperio Orientale dentro sconvolto, e vacillante nel di fuori, ingojato per la maggior parte dagli Arabi; quale spettacolo d' orrore non faceano la Spagna, e la Sicilia invase da i Mori: la Francia occupata in parte da' Normanni, ed oppressa nel resto dal Governo feudale: l' Inghilterra in rivolta per l' invasione de' Normanni medesimi: la Germania fra le guerre domestiche ridotta a far della rapina un mestiere proprio de' Nobili: e per tacer di tutt' altre, le Provincie, ch' ora compongono il nostro Regno, combattute, saccheggiate, lacerate da' Principi Longobardi contendenti fra di loro, da i sudditi aspiranti all' indipendenza, da' Greci, da' Saraceni, da' Tedeschi, da' Pontificj, e da chi no?

L' ignoranza da una parte, e la depravazione del costume dall' altra furono nel tempo stesso cagione, ed effetto di tante rivoluzioni; donde fu che 'l Baronio (a) ebbe a chiamare il IX. secolo *sui sterilitate ferreum, malique exundantis deformitate plumbeum, atque inopia*

(a) *Annal. tom.* 15.

pia scriptorum obscurum. Ed appresso: *Ipsa Romana Ecclesia casura, atque interitura penitus videri potuisset, tot improbis, flagitiosis, scelestis, impudicis, praedonibus, invasoribus, sanguinariis, & grassatoribus hoc saeculo, ut multis Sedem Apostolicam invadentibus, eamque depravatis moribus conspurcantibus, tam vitiatis in primo ingressu, quam detestando pravorum morum exemplo*, con quel che siegue. Voglio qui tacere le guerre civili, ch'arsero in Milano, ed in Roma fra i laici, ed i Preti Simoniaci, e Concubinarj: ciocchè asserisce di Benedetto IX. Papa Vittore III. [a]: ciocchè si legge negli Opuscoli di S. Pier Damiano (b), e quanto in somma d'orrori ci somministra la Storia; e mi contenterò solo d'un detto del B. Andrea Strumense nella vita, ch'e' scrisse di S. Gio: Gualberto fondatore dell'Ordine di Vallombrosa: *Quis Clericorum propriis, vel paternis rebus non studebat? quin potius perrarus inveniretur (proh dolor!) qui non esset uxoratus, vel concumbinatus. De Simoniaca quid dicam? omnes penes Ecclesiasticos haec mortifera bellua devoraverat, ut qui ejus morsus evaserit perrarius inveniretur*. E d'un'altro citato dal Robertson (c) *Potius* (parlando de' cherici) *dediti gulae, quam glossae: potius colligunt libras, quam libros: libentius intuentur Martham, quam Marcum: malunt legere in salmone, quam in Salomone*.

Non ostante il rigore de' Pontefici Gregorio VII., Urbano II., Pascale II., e Calisto II., e di tanti precedenti Concilj; pure in quello numerosissimo, che Papa Innocenzio II. tenne in Laterano nel 1239. si legge rinnovato il divieto delle mogli, e delle concubine, non dico a' Preti, ma a' Canonici Regolari, ed a' Monaci professi eziandio [d].

Se ciò delle genti di Chiesa, che si dovrà pensare de' laici in quegli oscuri abbominevoli tempi, ne' quali la stupidità della mente giostrava colla malignità del cuore? Nel 999. l'Imperadore Ottone III. diede opera, che fusse creato Pontefice Gerberto già monaco Floriacense, poi Vescovo di Reims, indi Arcivescovo di Ravenna; il quale assunto al Pontificato, prese il nome di Silvestro II. Ora perchè costui con raro esempio intendeasi di Geometria, e d'Astronomia, siccome si ravvisa da una di lui Opera publicata dal P. Pez (e), passò egli per un solennissimo Mago: non sapendosi allora intendere, come senza l'ajuto d'un demonio familiare si fosse potuto predire un ecclissi (f).

Quan-

[a] *Dial. lib. 3.* (b) *Cap. 27. & cap. 36.*
(c) *Tom. 2. p. 55.*
[d] *Conc. Lat. II. Can. 6., & 7. Nat. Alex. tom. 15. diss. de Concil. Later.*
(e) *Thesau. anecdot. p. 2. tom. 3.*
(f) *Menchen. script. Rer. Germ. tom. 1. Ditmar. chron. lib. 6. apud Murat. ad ann. 1003. Nat. Alex. Hist.*

Quando dunque fosse vero ciocchè scrive l' Anonimo Salernitano, cioè che verso l'anno 870. eranvi in Benevento nientemente, che 32. Filosofi, e fra questi un tale Ilderico *non solum liberalibus disciplinis apprime imbutus, sed probe virtuti deditus* (a); avrebbesi a dire, che questa Città era a que' tempi l' Atene dell' Occidente. Ma come credere al *sic perhibetur* d'uno Scrittore, il quale *aniles quasdam fabellas nimia credulitate hausit, iisque non secus ac gemmis nihil titubans narrationem suam exornavit* (b):

Il certo si è, che saper leggere, e scrivere reputavasi in quell'età pregio singolarissimo, riserbato per lo più alle genti di Chiesa; donde fu, che Cherico si appellasse chiunque se n'intendea: che perduta l'arte della corografia, si scrivesse d'un carattere, che fa paura: che in sì poco conto s' avessero le scritture del buon secolo, che i Monaci non incontravano difficoltà nel cancellare da un Codice in pergameno l' opere di Virgilio, o di Cicerone per iscrivervi la Storia delle gragnuole, e de' bruchi, che nel tal anno devastati aveano i loro terreni (c): che nel latino pochi andassero più in là di P. Adriano, in una di cui lettera sugli affari di Benevento tratta da un papiro, e riferita dal Mabillone nell' Appendice della sua Diplomatica leggeasi: *Eorumque novilissimis suvoles . . . ut inter eas dissensio fiat, & divisis inveniantur . . . una cum indiculum omnes Benebentani . . . aut ea de recipiendi eos . . . quemque de nostro misso una cum nostrum indiculum &c.* [d].

Non si mette in dubbio, ch' anche prima del saccheggiamento d' Amalfi non fossero del tutto ignoti in Italia non solamente i libri di Giustiniano, ma i Digesti eziandio. Quanti pochi però n' avean contezza; ed a qual' uso citavansi? Ma di ciò intendo di far Capitolo a parte. Dico quì soltanto, che tranne le Città o possedute da' Greci in queste parti, o sotto la loro protezione; nelle quali in difetto delle proprie costumanze avean luogo i Basilici, e le più fresche Constituzioni degl' Imperadori d' Oriente; in tutto il resto d' Europa, andati essendo in quasi general dimenticanza il Codice Teodosiano, e 'l Breviario d' Alarico, viveano *jure Romano* coloro, che ne seguivano le pratiche rimaste loro come per tradizione. A tale era giunta la stupida ignoranza di que' tempi infelici!

Ma che costumanze, e che leggi andar cercando allorchè tutto era violenza, e rapina così quì, come altrove?

I pri-

[a] *Anon. Saler. Paralip. cap.* 132.
(b) *Murat. in praefat. ad Paralip Anon. Saler.*
[c] *Murat. antiq. Ital. vol.* 3. *p.* 833.
[d] *V. Robert. Hist. du Reg. de l'Emp. Car. V. tom.* 2. *not.* 10. *p.*54. *segg.*

I primi Normanni, che ci vennero da venturieri, gente settentrionale anch'essa in origine, non aveano conoscenza di lettere, nè d'altr'arte, che della sola di far la guerra. Liberi, intrepidi, e senza altro capitale, che quello del lor coraggio, non doveano avere altra cura, che quella di mettere a profitto un tal capitale. Venuti di fresco al Cristianesimo, come ignoranti, ch'erano, aveansi formata una Religione a lor modo. Di quì quel niun ribrezzo nel prender l'altrui; e quella molta generosità nel farne parte alle genti di Chiesa; sicchè io m'immagino, che potrebbero dipingersi con una mano sulla preda, e coll'altra picchiantisi il petto in atto d'offerire all'Altissimo una porzione del mal tolto (a).

Era sul principio del secolo XI. ridotta la cosa a tale, che poste da parte tutte le leggi, e senza far più conto di Magistrati, ciascuno faceasi giustizia da se, vale a dire, ciascuno pigliava ciocchè potea, e vendicavasi come potea. Insidie, tradimenti, invasioni, assassinamenti, tutto era lecito, perchè per tutto prevaleva la ragion del più forte. Leggasi nel Monaco Malaterra scrittore singrono, qual si fosse la prim'arte di quel poi sì pietoso Gran Conte Ruggieri [b], e di quì s'argomenti di tutto il resto. Il male era gravissimo, perciocchè non tendeva a meno, che al discioglimento di tutt'i Corpi politici; e parve tanto insanabile, che per non vieppiù inasprirlo, si cercò di medicarlo con un lenitivo. A qual ripiego dunque si ricorse? Alla Religione, ancora sacra, e primo sostegno dell'umane società. I Vescovi d'Arles, e di Lione nel 1033. proposero la così detta tregua di Dio, e nel 1041. si trovò stabilita in buona parte della Francia; da che la Neustria tardò molto a riceverla (c). Di là passò in Germania, ed in Italia, ove si ricevè, come venuta dal Cielo, e nuove regole le si diedero. Per intendere in che consistesse, cito quì per l'Italia le parole di Landolfo seniore (d): *Quatenus omnes homines secure ab hora prima Jovis usque ad primam horam diei Lunae cujuscumque culpae forent, sua negotia agentes permanerent. Et quicumque hanc offenderet, videlicet treguam Dei, quae misericordia Domini nostri Jesu Christi terris noviter apparuit; procul dubio in exilio damnatus per aliqua tempora poenam patiatur corpoream. At qui eamdem servaverint, ab omnium peccatorum vinculis Dei misericordia absolvantur.* Nuova spezie d'indulto per l'altra vita in grazie d'alcuni giorni d'astinenza dal far male.

Si

[a] *Sax. Gram. lib. 10. Albert. Crant. lib. 1., & 2. Malaterra lib. 1. cap. 24. Caruf. tom. 2. p. 1. car. 22.*
[b] *Malater lib. 1. cap. 24.*
[c] *Glaber Raduph. Hist. lib. 5. cap. 1. Ugo Flaviac. in Chron.*
(d) *Hist. Mediol. lib. 2. cap. 3. apud Murat. R. J. tom. 5.*

Sì necessaria si trovò questa tregua, che fu non solo approvata, ma precettata eziandio in più Concilj, incominciando da quello di Chiaromonte nel 1095. Per riguardo alle nostre Provincie Papa Pascale II. in un Concilio tenuto in Troja obbligò i Baroni Pugliesi a giurar d'osservarla. Si è disputato dell'anno: la Cronaca di S. Sofia sta pel 1116., Baronio pel 1117.; ma Natale d'Alessandro (*a*) coll'autorità di Falcone Beneventano (*b*), e di Pietro Diacono [*c*] il mette nel 1115. Ma che per questo? Tennero essi Baroni parola? La Storia dice di no; anzi ci fa sapere, che il male erasi radicato sì, che i Popoli ad esempio de' loro Capi non la perdonavano, nè a cherici, nè a pellegrini, nè a mercatanti, nè a donne, che viaggiassero, nemmeno a' poveri campagnuoli, col rapir loro per fino i bovi da aratro; il perchè nel Concilio di Laterano II. tenuto nel 1139. s'inculcò nuovamente l'osservanza della tregua di Dio, col rinnovare gli anatemi contro de' trasgressori (*d*).

Ed anatemi si fulminarono contra gl'incendiarj (*e*), contra le claustrali, che usavano di cantare nel coro insiem co' Monaci, e co' Canonici (*f*) contra l'usanza introdotta di trattar matrimonio fra più stretti consanguinei [*g*]; e finalmente contra l'uso abbominevole di certi non già tornei, ma veri giuochi gladiatorj, che chiamavansi *Nundinae, seu Feriae*; dove coloro, che si piccavano di valentia, accorreano da tutte le parti *ad virium ostentationem*, o per lasciarvi la vita, o per farsi la gloria d'aver fatto un bel colpo [*h*].

Se la gente uccideasi per passatempo, ed a sangue freddo, si pensi, che cosa fosse, dove entrava o la vendetta, o'l desio del guadagno. Tutti gli anatemi non bastavano a frenare l'abuso delle guerre private, e lo spirito di partito. Si passò dunque dove a' trattati d'associazione per vicendevol difesa; e dove alla tregua del Re: che neppur prevalse, se non dove i Principi obbligarono; piccioli, e i Grandi ad abbassar la testa sotto la spada della giustizia; siccome addivenne nel nostro Regno per opera di Re Ruggieri, le cui prediche non si restrinsero in parole.

CA-

[a] *Hist. Saecul. XII. cap. 2. artic.* (b) *In Chon.*
(c) *Hist. Cass. lib. 4. cap. 57.* (d) *Concil. tom. 10. Baron. Nat. de Ale.*
[e] *Can. 18., & 19.* (f) *Can. 27.* (g) *Can. 17.* (h) *Can. 14.*

CAPO XVI.

De' primi Normanni, e del loro Governo politico.

NOn è mio pensiero d'intrattenermi a fissar l'epoca della giunta de' primi Normanni in queste Provincie; che 'l Baronio dietro alla Cronaca dell'Ostiense mette nell'anno 1002., e 'l Pagi coll'autorità di Guglielmo Pugliese stabilisce nel 1016. Nemmeno m'arresterò a raccontare, per quali vie essi Normanni giungessero a fondare la Città d'Aversa per concessione di Sergio Duca di Napoli (*a*); della quale il primo Conte fu Rainolfo, investitone dall'Imp. Corrado il Salico [*b*]. Nè come congiunti ad esso Conte altri Normanni, fra' quali i figliuoli di Tancredi di Bassavilla, s'impossessassero d'undeci Città della Puglia, che fra loro si divisero, lasciando Melfi in comune, con eleggersi per Capo Guglielmo per soprannome Bracciodiferro, cui conferirono il titolo di Conte: al quale poi succedettero più per elezione, che per retaggio prima Drogone, e poi Umfredo fratelli (*c*): e come costoro senza cessar giammai, seppero destreggiare, coprendo l'obbrobrio delle violenti usurpazioni col farsi ligi prima d'Ottone III., e poi di P. Leone IX.; giacchè a que' tempi non si guerreggiava meno colle armi, che cogl'interdetti.

Neppur dirò, come per morte d'Umfredo, superstite Bagelardo suo figlio pupillo, Roberto cognominato Guiscardo, ch'è quanto a dir furbo, sotto pretesto di prendere la tutela del nipote, si fece alla testa de' Normanni di Puglia; e col torre a' Greci la Calabria, e Troja con tutto quel distretto, si rendè formidabile a' soci per modo, che sdegnando egli un'autorità precaria nommeno, che il titolo di Conte, gli obbligò a salutarlo Duca, e Signore: nè perchè poscia molti congiurassero per rimettere in istato se stessi, e 'l figliuolo d'Umfredo, altro ne ritrassero, che la costui ruina, e la propria maggior depressione (*d*). Come Riccardo Conte d'Aversa occupò il Principato di Capoa: come tanto egli, quanto il Duca Roberto si fecero scudo di Papa Niccolò II. [*e*], e come Guiscardo espugnata Bari, e fattosi padrone de'

[a] *Ostiens. lib. 2. cap. 58.* [b] *Ostiens. ibid. cap. 65. Wipp. in vita Conrad.*
[c] *Ostiens. ibid. cap. 67. Lup. Protosp. in Chron. Malater. lib. 2. cap. 12. et 13.*
(d) *Ostiens. lib. 2. cap. 16. Gullielm. Appul. lib. 2. Romuald. Salernit. Hist. ann.* 1059. (e) *Gulliel. Appul. ibid.*

due Principati Beneventano, e Salernitano, seppe ben prevalersi delle circostanze, in cui era Gregorio VII. di procurarsi una valevole sostenenza contra Arrigo IV. nella contesa per l'ecclesiastiche investiture; la quale contesa allora, e di poi cagionò tanti scandali, e scismi nella Chiesa di Dio, e costò all'Europa diluvj di sangue. Imperciocchè in tale opportunità esso Guiscardo fe sì, che 'l Papa in confermandogli le precedenti investiture, nel tempo stesso, che 'l dichiarò per un predone, si contentò di tollerarlo, assolvendolo dalle censure: *De illa autem Terra, quam injuste tenes, sicut est Salernus, Amalphia, & pars Marchiae Firmanae, nunc te patienter sustineo in confidentia Dei Omnipotentis, & meae bonitatis* (a). Nè Gregorio per altro dovette trovarsi pentito di tal condiscendenza, quando Roberto corse a liberarlo dalle mani d'Arrigo, che tenealo stretto in Castel S. Angelo.

Quel che fa al mio assunto si è, l'andare investigando la forma di Governo introdotta così da Roberto nel suo Ducato di Puglia, e di Calabria, come da Riccardo nel suo Principato di Capoa; ed avvegnachè m'abbia io riservato di trattare del politico separatamente nella promessa dissertazione; mi contenterò di accennarne quì quanto basta per intelligenza del Governo civile.

E primieramente convien riflettere, che 'l difetto nella Constituzione di tutt'i Popoli settentrionali fu l'avere essi unito nelle persone medesime il politico, il militare, e 'l civile. I Sovrani erano troppo deboli, ed i Grandi troppo forti. Bisognava, che i primi avessero sempre per se un partito, che prevalesse; e per conservarselo, e farlo prevalere; uopo era, che si spogliassero incessantemente. Ecco la loro autorità sempre più precaria, e vacillante, ed ecco lo Stato sempre in rivolta, e sempre soggetto a cambiamento. Questa fu la cagione, per la quale la Corona de' Franchi passò da' Merovingi a' Carolingi, e da costoro a' Capeti, cioè fu la testa d'un Vassallo più potente del proprio Re: e questa medesima fu la cagione dell'Oligarchia de' primi Duchi Longobardi, e delle tante rivoluzioni indi seguite sotto i loro Re; non ostante il temperamento de' Gastaldi Regali sparsi per mezzo a' Contadi: del che nella dissertazione.

Più tardi ciò avvenne nelle Provincie di quà dal Tevere, imperocchè i Duchi di Benevento ebbero l'avvertenza di non conferire nè Ufici a vita, nè beneficj, tutto ritenendo per se sotto l'amministrazione de' loro Gastaldi amovibili d'anno in anno; che sebbene Arechi di Duca fatto Principe avesse creati parecchi Conti, conchè venne ad assegnar loro l'usofrutto d'alcune Terre, pure si guardò bene dal conferire ad essi l'esercizio della giurisdizione, la quale in-

[a] *Murat. ad ann.* 1080.

intieramente riserbò a' Gastaldi suddetti, Magistrati temporanei a sua disposizione.

Posciacchè però lo Stato fu diviso in tre porzioni, e crebbe con ciò il numero de' Conti, per lo più figli, fratelli, congiunti degli stessi Principi Sovrani; questi Conti parte per concessione, e parte per usurpazione alla dignità del lor titolo, ed all' usufrutto delle Terre, unirono l' Ufizio di Gastaldo, cioè l' amministrazione della giustizia: ed ecco sconvolto l' ordine delle cose. Meno male, se i Contadi rimasti fossero a vita; ma perocchè passarono in proprietà; divenendo non già feudi, ma Dinastie; chi potè più far argine alle guerre private, alle rivolte contro del proprio Principe, ed all' Anarchia, vale a dire al discioglimento del Corpo politico; e con esso alla totale non curanza di tutte le leggi civili? Ecco perchè i tre Stati Longobardi Beneventano, Capoano, Salernitano divisi, e suddivisi in tante picciole Signorie, dovettero l' un dopo l' altro soggiacere al primo impeto delle armi Normanne.

Quanto a' Normanni di Puglia cominciarono anch' essi da una associazione di più Dinasti sotto la direzione di un Capo di guerra elettivo, la cui autorità fu ristretta del solo dirigere in guerra le forze unite, per poi dividere i conquisti; ma poscia che Roberto Guiscardo alla testa di tai forze, si trovò in istato di farsi temere, col titolo di Duca di Puglia, e di Calabria assunse la suprema podestà; *& diversis licet temporibus, totam Terram, universosque partium illarum Normannos, praeter Richardum, suo subdidit dominatui (a).*

Non ispogliò egli (che nol potea senza perdersi) que' piccioli Signori delle Città, e delle Terre, che possedeano; ma obbligandogli a giuro di fedeltà, ed a nobilmente servirlo, convertì in feudi le lor Signorie. Lo stesso praticò ne' due Principati di Salerno, e di Benevento; dove non fe uso di sue vittorie, che contra coloro, i quali ricusarono di sottomettersi: con che ebbe agio di rimeritare i suoi Ufiziali, ed i suoi militi con investiture feudali. E meglio potè allargar la mano ne' Paesi, che tolse a' Greci, ove fino a quel tempo stati non erano nè feudi, nè Signorie. Tale fu anche la condotta di Riccardo già Conte d' Aversa, conciossiachè *Universas Capuani Principatus attinentias cum Civitatibus, & Castellis brevi sibi tempore subdidit (b).* Ed ecco abolita l' Anarchia, ed instituiti feudi da per tutto.

Ma Roberto pel suo Ducato, Riccardo pel suo Principato dettarono leggi, crearono Magistrati, la fecero da veri Sovrani; ovvero abbandonarono la vita, e le fortune de' Popoli alle pratiche stravaganti del Governo feudale? Questo è quello, che bisogna andare investigan-

[a] *Ost. lib. 3. cap. 16.*
[b] *Ost. ibid. 16.*

gando con que' pochi lumi, che ci rimangono di tempi sì oscuri; giacchè fra Cronisti, ed Istorici antichi, e moderni non vi è chi cel dica.

Quanto al Principato di Capoa; ho già detto altrove, che verso il principio del secolo XI. un Cittadino Capoano unì insieme i cinque Editti de' Re Longobardi colle giunte fattevi da tutt' i Principi, che lor succedettero nel Regno d' Italia; e frammettendovi alcune pratiche legali, ne formò per comodo de' suoi concittadini quel Codice, che si conserva nell' Archivio della Trinità della Cava. Riccardo adunque allorchè s' impadronì di Capoa nel 1062. (sebbene stato ne fosse investito da Papa Niccolò II. fin dal 1059.) trovò quivi nel lor vigore esse leggi, ed esse pratiche: e tali ve le conservò, giacchè *secundum Longobardorum legem*, confiscò egli i beni de' Conti di Teano (*a*). Ed ecco come la Corte Longobarda Capoana divenne Curia Normanna. Notajo, o sia Cancelliero di questa Curia fu Aldemari, che l' Ostiense chiama *prudentissimum, & nobilem clericum*, in narrando, ch' e' lasciato l' impiego di Notajo nella Curia del Principe, vestì la cocolla, e fu poi dal Papa consegrato Abate, ed indi incardinato alla Chiesa di S. Lorenzo *foris muros* (*b*).

Di più essendo nata contesa fra 'l Munistero di Montecasino, e Landenolfo stato già, e che più non era Conte di Carinola, non fu da' Conti, o da Gastaldi, ma *in judicio Judicum Suessanorum causa diutius ventilata* (*c*). Anzi in tutte generalmente le Cronache, ed in tutte le carte di que' tempi non v' è più memoria di Conti insieme, e Gastaldi: nè di semplici Gastaldi: segno evidente, che nel Principato di Capoa finì co' Longobardi l' Uficio di Gastaldo; in virtù del quale Uficio, i Conti o aveano ottenuta, o si aveano usurpata la facoltà di giudicare; la quale per quel che ne sembra, fu esercitata da' Giudici destinati da Riccardo ne' respettivi luoghi, colla dipendenza dalla sua Curia Capoana. Giordano, che nel 1078. succedè al Padre nel Principato, seppe ancor esso ben contenere i suoi Baroni; ma lui morto nel 1090, come vuole il Pellegrino coll' autorità di Lupo Protospata, o nel 1091., come narra Romoaldo Salernitano, ribellaronsi tutti contra Riccardo II. di lui figliuolo ancor tenero d'età, e'l cacciarono di Capoa insieme colla madre. Ed ecco in piedi l' Oligarchia, la quale durò fino al 1098., nel qual'anno, per opera de' due Ruggieri zio, e nipote, l'uno Gran Conte di Sicilia, e l'altro Duca di Puglia, ritornò Riccardo in istato, coll' essersi però fatto ligio del Duca di Puglia. Ciò non pertanto nè egli, nè gli altri Principi, che gli suc-

(a) *Ab. de Nuce in notis ad cap. 18. lib. 3. Ostiens.*
(b) *Ostiens. lib. 3. cap. 26.* (c) *Petr. Diac. in supplem. ad Chr. Ostiens. lib. 3. tit. 41.*

succedettero fino al 1135. ebbero forze bastevoli a ritenere il Baronaggio ne' limiti d'una giusta sommessione. Pietro Diacono, e l'Anonimo della Cava appena ci narrano quelle guerre private, ch'ebbe a sostenere Montecasino; il cui Abate Gerardo si portò veramente da Eroe, con mettere a ferro, ed a fuoco ora uno, ed ora un'altro Paese sotto gli occhi stessi del proprio Sovrano. Si argomenti da ciò tutto il resto. Che giustizia dunque, che leggi, e che Magistrati andar cercando in tempi sì torbidi, ne' quali chi più potea faceasi ragion colla forza? Quindi fu, che 'l Principe Roberto II. non si trovò in istato di validamente resistere alle armi del G. Conte di Sicilia, e poi Re Ruggieri, il quale scacciollo due volte di Capoa, la prima nel 1135., e la seconda nel 1137.; e poichè tornò in Regno dopo la morte del Re, e fu nella congiura contra Guglielmo I., ebbe la sventura d'esser tradito da un proprio Vassallo; con che vi lasciò gli occhi, e la libertà, e poco appresso anche la vita (a).

Vediamo ora quale stata fosse la condotta di Roberto Guiscardo, poich'ebbe assunto il titolo, e l'autorità di Duca di Puglia, e di Calabria. Ho detto già, ch'egli obbligò tutti gli antichi Signori Normanni, e Longobardi a giuro di fedeltà, ed a' servigj feudali; e che in tutt'i Paesi di conquista nuovi feudi introdusse, altri di dignità a titolo di Contadi, ed altri senza. Ora non è che per questo accheta-ti si fossero gli animi di chi avrebbe voluto rimettersi nella primiera indipendenza. Lasciando stare la ritrosità d'un tal Pietro figliuolo del Conte di Trani (b); non fu poco per esso Roberto l'esser giunto a sopprimere una formidabil congiura di Signori Pugliesi di concerto con Giordano Principe di Capoa (c). Pel fratello Ruggieri Bosso il più pericoloso di tutti, perocchè contento non era di parte della Calabria a titolo di feudo; non trovò Roberto altra via, che proporre l'impresa della Sicilia; la quale conquistata, glie ne fe cessione, riserbandosi soltanto Palermo, secondo che pruova il Caruso (d), comechè diversamente si trovi scritto nella Cronaca dell'Ostiense (e). Per tutti gli altri prese partito di tenergli sempre esercitati in guerre esterne; il che gli fu profittevole assai, siccome si narra nella Storia, ch'io quì tralascio.

Riserbandomi di ragionare nella dissertazione intorno alla natura de' feudi, dico quì, ch'essendo le leggi de' Popoli barbari tutte perso-

(a) *Petr. Diac. Romuald. Saler. Anonym. Cavens. Malater. Chron. Fossatnovae Lup. Protosp. ab ann. 1078. ad 1137.*
(b) *Gull. Appul. lib. 3.*
(c) *Petr. Diac. ad Ostiens. lib. 3. cap. 45.*
(d) *Istor. di Sicilia tom. 2. part. 1.*
(e) *Lib. 3. cap. 26.*

sonali, e non già locali, Roberto lasciò a ciascuno la libertà d'osservare la propria legge, e le costumanze locali. Così ne' Paesi già dominati da' Longobardi, quasi tutti continuarono a vivere *jure Longobardorum*, a riserba degli Ecclesiastici, che viveano *jure Romano*; e ne' Paesi stati già de' Greci si seguitò a vivere colle leggi de' Greci Imperadori, e colle proprie costumanze; nè con ciò venne a recarsi pregiudizio a' Normanni, ed agli altri Franchi, che dovunque fossero vivevano *jure*, *seu more Francorum*.

E qui bisogna por mente, che quando i Normanni vennero al conquisto delle nostre Provincie, già in tutte le Gallie, e spezialmente in Normannia andate erano in oblivione tutte le leggi; sicchè colà viveasi di pure costumanze, parte rimaste da esse leggi, e parte introdotte dal Governo feudale: e queste costumanze erano quelle, che formavano il loro *jus Francorum*, che i medesimi ritennero anche fra noi.

Ma Guiscardo ordinò leggi locali obbliganti tutto lo Stato? l'Autore della Storia Civile dice di no; soggiungendo, che quegli soltanto introdusse alcune laudevoli costumanze, delle quali non è a noi rimasta altra memoria se non quella, che leggiamo presso il Falcando (*a*). Questi veramente nella vita di Guglielmo il malo narra, che Matteo Bonelli fatto richiedere dal Rè del perchè il Baronaggio erasi mosso a rumore, gli fe sapere, che s'e' volea, che i Baroni si acchetassero: *his*, *aliisque perniciosis legibus antiquatis*, *eas restituat consuetudines*, *quas Avus ejus Rogerius Comes a Roberto Guiscardo prius introductas observaverit*, *& observari praeceperit*. Ma qui non si rimase, poichè soggiunse: *alioqui si contra Antecessorum Statuta niti voluerit*, *hoc eos minime diutius perpessuros* (*b*). Furono dunque non già semplici Consuetudini, ma Statuti que' di Guiscardo, e del Gran Conte; e così di fatti l'intese il Summonte, il quale non si fermò alle prime parole dello Storico Siciliano (*c*). Voleano i Baroni ritornare alle leggi di Guiscardo, e del Gran Conte; perocchè prima Re Ruggieri, ed appresso Guglielmo aveangli troppo imbrigliati; ma non venne lor fatto, nè allora, nè di poi; da che l'Imperador Federigo, lasciatosi addietro *Antecessorum Statuta*, incominciò dalle Constituzioni del Fondatore della Monarchia.

Dalle addotte parole del Falcando si deduce, che 'l Gran Conte adottò in Sicilia gli stabilimenti fatti dal fratello nel Ducato di Puglia, e di Calabria. Or se ciò è vero per tutt'altro, non può certamente intendersi in quanto agli ordini dello Stato; avvegnachè quanto

[a] *Lib.* 11. *cap.* 5.
[b] *Falcan. apud. Murat. R. I. tom.* 7. *p.* 291.
(c) *Sum. tom.* 2. *car.* 53.

to a ciò nel Ducato di Puglia gli Ecclesiastici non fecero ordine a parte, il fecero nella Sicilia; e la ragione me la riservo a suo luogo. In che dunque Ruggieri imitò il fratello? Eccolo. Nell'instituire una Curia suprema, destinandola alla custodia del sommo Imperio. Di questa Curia, oltre il farsene parola presso il lodato Falcando (a), si fa memoria, come di antico stabilimento, così nella Constituzione di Ruggieri sotto il titolo *de Adminstr. rerum Eccles.*, come ancora nella Constituzione di Guglielmo I. sotto il titolo *de discreta cognit. causar.*

E che tal Curia destinata fosse a privativamente esercitare la somma podestà nel punimento de' delitti, il dice lo stesso Gran Conte in una concessione fatta al Munistero di S. Angelo di Brolo, alias Lisico in Sicilia, le cui parole sono: *Ex abundantia nostrae magnitudinis damus, & concedimus omnia judicia hominum trium Casalium habitantium in Terra Ecclesiae Anza, Lisico, & S. Angelo, exceptis sanguine, & proditione, quae pertinent custodiae Curiae nostrae* (b). Il che poco diversamente è spiegato in un' altra concessione fatta dalla Contessa Adelàida vedova di esso Gran Conte a favore del Munistero di Santa Maria di Gala: *Hoc solum reservantes ratione Majestatis nostrae, & haeredum, & successorum nostrorum, homicidium, & proditionis culpam* (c).

Se dunque Ruggieri seguì l'esempio di Roberto, questi fu il primo a richiamare a se il *jus gladii*, *ratione Majestatis*; con affidarlo alla custodia della sua Curia suprema; dalla quale, come da centro, diramarsi dovea per tutto lo Stato. A ciò fare, abolì ancor'esso generalmente l'Ufizio di Gastaldo, in virtù del quale i Signori, e Signorotti Longobardi aveano fino a quel punto esercitata la suprema Magistratura con una podestà senza limiti. Di ciò non può dubitarsi, poichè non v'è Cronista, non Istorico, nè carta alcuna, che da quel tempo in poi faccia più rimembranza di questo titolo, o separatamente, o aggiunto a quello di Conte.

CA-

[a] *Ibid. pag. 261.*
[b] *Pir. Sic. Sacr. tom. 2. p. 2021. not. 10.*
[c] *Pir. eod. tom. 2. p. 2032., & 2043. not. 16.*

CAPO XVII.

De' Bajuli, o sieno Baglivi.

LA nazione delle voci *Bajulus*, *Bailus*, *Balius* ne' più vecchi tempi della barbarie d' Europa in tanto si diversificava da quella delle latine *Paedagogus*, *Nutritor*, *Custos*, *Magister*, *Tutor nobilium pupillorum*, in quanto che il Bajulo, Bailo, o sia Balio del pupillo nobile fosse anche un Principe Sovrano, sì il rappresentava, che farne dovea personalmente le veci in pace, ed in guerra, con che se da una parte ne portava i pesi, ne riportava dall' altra guadagno insieme, ed onore (a). Vocaboli furono questi nati di là da' monti, da che nelle leggi Longobarde non se ne trova vestigio; sebbene a' Sovrani di questa Nazione appartenesse il provvedere di tutori i Nobili pupilli colle stesse obbligazioni de' Bajuli, o Balj oltramontani. Passarono tali vocaboli insieme co' Franchi nell' Italia di là dal Tevere, come si ha da più documenti, fra' quali uno ne voglio addurre, ch' è fra gli Anecdoti del Muratori: *Volat lancea inerme pueri crudeliter latus petens, sed fidelis Bailus, velut subito facto amens ocius occurrit inermis, & ipse prono corpore nimium saevum capit telum* (b). Di quì *Bajulatus*, *Baliatus*, *Bailia*, *Baliatio*, *Baliaggium &c.* parole tutte significanti lo stesso. De' vantaggi, e del tempo del baliato mi riserbo di ragionarne nella dissertazione intorno a' feudi (c).

Appresso considerandosi le Chiese vacanti come pupille ancor esse sotto la cura del Sovrano, si provvidero di Bajuli, che in nome del Principe amministrandone le rendite, dedottine i pesi tanto Ecclesiastici, quanto civili, serbassero il di più pel Prelato successore; a differenza de' Franchi, e de' Normanni d' Inghilterra, che 'l ritenevano *jure Regaliae*.

Or l' uso de' Bajuli esercitanti tutti gli atti di dominio, e di Sovranità ancora, che appartenessero a' lor allievi, fece cadere in mente a' Principi, ed al loro esempio eziandio a' grandi Vassalli di creare Ufiziali, che sotto lo stesso nome gli rappresentassero nelle respettive Città, e Provincie, così negli affari di pace, come in quelli di guer-

(a) *Du Cange in Gloss.*
(b) *Murat. Anecdot. tom. 3. p. 213.*
(c) *Nicol. de Jamsilla de Gestis Frider. II. Imper. apud Murat. tom. 8. pag. 508. Du Cange in Gloss.*

guerra. Per non confonder poi gli uni cogli altri, nell' Inghilterra, e nella Francia si lasciò il nome di Bajuli a' tutori pupillari, e gli Ufiziali principeschi, e signorili si dissero *Ballivi*: nelle nostre Provincie per contrario Bajuli per lo più si chiamarono gli Ufiziali de' Principi, e la voce *Balius* rimase a più propriamente significare un tutore. Non è però, che tal volta non si fossero tai voci usate indistintamente così per l' uno, come per l' altro impiego.

Ma chi fu il primo ad introdurre Ufiziali di questo nome? I Continuatori del Du-Cange dietro all' autorità del Brussel (a) tengono, che prima della metà del secolo XII. non se ne trovi memoria; giacchè la prima carta, che ne faccia parola, è d' Arrigo II. Re d' Inghilterra, e Duca di Normannia colla data del 1155. [b].

Ma io non solo ritrovo, che Re Ruggieri, il quale pubblicò le sue leggi nel 1140., fe ricordanza de' Bajuli, come di Ufiziali *olim* destinati dalla Curia sovrana ad amministrare i beni delle Chiese vacanti [c]; ma veggo ancora, che Guglielmo di lui figliuolo ne parlò come di Ministri di giustizia eletti, non già dal Padre soltanto, ma da' suoi Predecessori, sotto il qual nome comprese certamente anche l' Avo, e 'l fratello dell' Avo, i quali come si è veduto, andavano di concerto, l' uno per la Sicilia, e l' altro per la Puglia, e per la Calabria [d]. E ritrovo parimente in Falcone Beneventano, che nel 1114. Landolfo Contestabile di Benevento, forzato dall' opposto partito, *jurejurando firmavit, quod Comestabiliam, & Rectoraticum, aut aliquam Baliam publicam non acciperet* (e). Dal qual luogo prende argomento Camillo Pellegrino di credere, che i Bajuli indiritti da Papa Pascale II. all' Imperadore Arrigo nel 1110. fossero anch' essi Magistrati di Roma [f]. Dunque non credo d' andar errato, se dico, che 'l Duca Roberto, dopo avere abolito l' Uficio di Gastaldo, in virtù del quale gli antichi Signori Longobardi esercitavano giuridizione, ed imperio, stabilì Ufiziali di milizia a titolo di Bajuli, sì per l' amministrazione della giustizia, e sì per l' esazione de' proventi fiscali: e che il Gran Conte praticò lo stesso in Sicilia. In fatti Palermo ebbe il suo Bajulo fin dal principio del Governo Normanno, che poi Re Pietro d' Aragona convertì in Pretore.

Non entro quì ad esaminare, se i nostri Principi Normanni ne avessero dato l'esempio a' Normanni Oltramontani, o l'avessero da lor ricevuto. Dico sibbene, che gli uni, e gli altri andarono di concerto nel restringere la giuri-

(a) *De usu Feud. lib. 2. cap. 35.*
(b) *Du-Cange tom. 1. p. 938.* [c] *In Constitut. pervenit ad audientiam.*
(d) *In Constit. Officior pericul. confusio.*
[e] *In Chron. apud Peregr. cum Prat. tom. 4. p. 156.*
(f) *Petr. Diac. lib. 4. cap. 37. Pellegr. in Proleg. ad Fal. Ben. pag. 143.*

dizione o usurpata, o conceduta al Baronaggio ne' loro Stati respettivi. In fatti osserva lo Spelmanno, che Guglielmo il conquistatore, il quale fu contemporaneo del nostro Guiscardo, non lasciò l' alta giustizia in Inghilterra, che a' soli Conti Palatini [a]. Lo stesso penso io, che fatto avesse Guiscardo, accordandola solamente a qualche più rispettabil Vassallo, come per esempio a Roberto di Loretello, ed a Roberto Conte di Principato tutti e due suoi nipoti per via di fratelli (b), ed a tal'altro non permettendo, che la giuridizion civile, e la mista: tutti però considerandogli in qualità di Ufiziali amovibili dipendenti dalla sua Curia suprema; dalla quale si fosser diretti Bajuli per tutto lo Stato, altri con ampia, ed altri con più ristretta giuridizione, e che i Baroni, che o l' alta giuridizione ottenuta aveano, o la bassa, se ne fossero scaricati ancora sopra Ministri, che crearono anch' essi a titolo di Bajuli Baronali.

A noi veramente mancano quasi del tutto le memorie di que' tempi; ma il veder da una parte introdotti i Bajuli prima della fondazione della Monarchia, e l'aver dall'altra l'esempio de' Normanni Oltramontani, adottato poi da' Re di Francia, per quanto ce ne dicono il Pasquier, il Loisò, e 'l Brussel; e ce l'additano l'antiche memorie citate dal Du-Cange; m' inducono a credere, che tali stati fossero gli stabilimenti di Roberto, e del Gran Conte per tutte le Città, dove non rimase a governare lo Stategoto.

Che poi questi antichi Bajuli Normanni avessero il doppio esercizio del comandare in guerra, e del giudicare in pace, altri con maggiore, altri con minor facoltà, si deduce da ciocchè narra Romoaldo Salernitano, cioè che avendo Riccardo dell' Aquila Conte di Fondi tesi gli agguati al già Principe di Capoa Roberto suo antico Signore; poichè gli riuscì di sorprenderlo nel passaggio del Garigliano, il consegnò a' Bajuli di Re Guglielmo, il quale era allora coll'esercito sotto Benevento [c]. Un Principe sovrano prigioniero non dovea consegnarsi, se non ad Ufiziali di conto. Del che evvene anche documento nella Cronaca di Fossanova, dove colla data del 1187. si legge: *hoc anno Laurentius Mediolanensis miles erat Ballivus per totam Campaniam, & habebat in sua potestate Roccam de Latiano, & Castro* (d).

CA-

[a] *Apud Brussel. lib. 3. cap. 11. seqq.*
(b) *Romuald. Saler. apud Murat. tom. 7. p. 170.*
[c] *Apud Murat. R. I. tom. 7. p. 198.* [d] *Apud Murat. tom. 7. p. 871.*

CAPO XVIII.

Di Re Ruggieri.

MOrì 'l Duca Roberto nel 1085, e gli succedè nel Ducato di Puglia, e di Calabria Ruggieri suo secondogenito, giacchè al primogenito Boemondo lasciò egli per testamento gli acquisti fatti in Oriente. Grandi turbolenze perciò tra i due fratelli; e peggio ancora stato sarebbe, se frapposto non vi si fosse il comun zio Ruggieri Bosso Gran Conte di Sicilia. Grandi anche furono i romori mossi da' riottosi Baroni contro al lor Duca Ruggieri; ed anche a questo il Conte zio trovò compenso, ma col farsi cedere dal nipote nommen il resto della Calabria a titolo di feudo, che la Città di Palermo in piena Sovranità. Neppur dopo la morte di esso Duca Ruggieri seguita nel 1111 il di lui figliuolo Guglielmo tenne pacificamente lo Stato per tutto il tempo, che visse; ma posciachè terminò egli i suoi dì nel 1137 senza discendenti; tutto fu tumulto, tutto sconcerto. Di tanto nondimeno prevalse l'attività di Ruggieri figliuolo del Gran Conte di Sicilia, che dopo molte contese, al Ducato di Puglia, e di Calabria avendo aggiunti nel 1135 il Principato di Capoa, e nel 1139 il Ducato di Napoli; in quest'anno medesimo si fe egli confermare dal Pontefice Innocenzo II. quel titolo di Re, che fin dal 1130, giusta il ceremoniale di que' tempi, aveasi fatto conferire dall'Antipapa Anacleto (a).

Dominò Re Ruggieri pacificamente fino al 1154, giusta i conti del Pellegrino [b]; nel qual anno cessato essendo di vivere, dopo aver assunto al trono il figliuolo Guglielmo, incominciò questi a regnar solo: e sì dopo varj turbamenti si sostenne fino al 1166, nel qual anno venuto a morte, ebbe per successore il figliuolo Guglielmo anche di nome, per la cui morte immatura seguita nel 1189 sorsero guerre crudeli, ch'estinto Tancredi, terminarono colla presura di Guglielmo III., e coll'essersi trasferita la Corona nella Casa di Svevia per via di Gostanza postuma di Re Ruggieri, e madre di Federigo fra gl'Imperadori II., e primo fra i nostri Re.

Io non presterei fede al Falcando, ove dice: *Apulorum inconstantissima gens, libertatem adipisci frustra desiderans, quam nec adeptam quidem retinere sufficeret* (c), se la Storia non mel mostrasse chiaro

[a] *Falco Ben. Ab. Teles. Pet. Diac. Chr. Fossaen. Caruf. tom.2. lib.2. c.77. quicquid dicant alii sub fide suppos. Chr. Fr. Maraldi.*

(b) *In notis ad Anon. Cass. Pagi ad d. ann.* 1154.

[c] *Apud Murat. tom. 7. p.* 264.

per mille esempli. Nommai però furono più accaniti i Baroni Pugliesi in gridare indipendenza, quanto allora, che venuta meno la discendenza di Guiscardo, trovarono appoggio ne' Pontificj, e negli Imperiali. Non vi fu allora più nè Governo, nè Stato. Tredici anni all' incirca di guerre civili posero ogni cosa in disordine, ed in total confusione. Omicidj, assassinamenti, incendj, rapine, invasioni venivano giustificate da quella, che chiamasi la ragion del più forte. Vorrei quì copiare il ritratto, che Montagne fa del suo Paese in simili circostanze; ma fuggemi l'animo ad un oggetto di tant' orrore. Lasciando perciò Re Ruggieri metter fine alla tragedia colle morti, e colle proscrizioni, vengo al sistema, ch' e' tenne per riordinare lo Stato.

Incominciò egli dal dichiarare apertamente in un'assemblea generale tenuta in Ariano nel 1140, che non v'erano più Dinasti: ch'egli era il Re, e che tutte sue erano le regalie: che il riconoscerle da lui, obbligava a due cose chiunque ne possedesse qualche parte ancorchè picciolissima: la prima a non farne traffico alcuno, come di cose sottoposte a ricadere al Fisco; e la seconda a dover servire il lor Principe in pace, ed in guerra. La Constituzione *Scire volumus*, se ben vi si riflette, è la base della Monarchia Siciliana; giuntovi l'altro passo, che diè in conseguenza d'essa legge, coll'obbligare tutti i feudatarj grandi, e piccioli, laici, ed Ecclesiastici ad esibire le respettive investiture per confermarle, o moderarle, *auctoritate* (siccome e' disse) *sui altissimi dominii*, a chi ne credè più, o meno meritevole; e per rivocarle ancora agl' immeritevoli (a). Delle quali confermagioni ne fe egli fare compiuto registro in volumi, ne' quali tutto lo Stato della Monarchia fu distintamente trascritto [b].

Per mezzo di tai registri non solo Ruggieri si afficurò di tutti i feudatarj del Regno, di tutti i beni di Chiese, di tutti i Regj demanj, di tutte le regalie della Corona, e di tutti i doveri, così di essi feudatarj, compresevi le Chiese, come delle Città, e luoghi Demaniali; ma venne eziandio a riformare la milizia, o sia la Nobiltà dello Stato, escludendone gl' intrusi d' ignobil prosapia: il che stabilì di doversi inviolabilmente osservare in avvenire con quella Constituzione, che comincia *Divinae Justitiae*, la quale per questo appunto porta il titolo *de nova militia*, cioè d'un nuovo ruolo di tutti coloro, ch'erano al nobile militar servigio obbligati.

Avendo eletta Palermo per luogo di sua Regal residenza, di quattro figliuoli, ch'avea, tre ne lasciò in Terra ferma, perchè partitamente ne rappresentassero le veci. Ad Anfusò, o sia Alfonzo secondogenito assegnò Napoli, e Capoa co' loro distretti a titolo nell'una di Duca,

e nell'

[a] *Ughell. ad Archiep. S.Severi tom. 9. pag.* 478. *Varg.* esam. delle Cart. Norman. *a car.* 506. *seq.* (b) *Falcan. apud Murat. R. I. tom. 7. pag.* 293.

e nell'altra di Principe: al quale Anfuſo, ceſſato eſſendo di vivere, fu poi ſoſtituito Guglielmo ultimo nato. Tancredi, ch'era il terzogenito, iſtituì Principe di Bari, e di Taranto: Principato, che terminò colla coſtui morte, ſenza diſcendenti legittimi. Tutto il reſto riſerbò egli pel primogenito, Ruggieri anch'eſſo di nome, intitolandolo Duca di Puglia; ma poichè queſti ancora ſi morì, Guglielmo rimaſto unico de' Principi Regali, paſsò ad occuparne il poſto, e l'onore; donde vivente ancora il Padre fu aſſunto al Trono, e con ciò ſvanì la giaddetta diſtribuzione.

Quanto poi all'amminiſtrazione della giuſtizia, ed al Governo d'economia, *Rex autem Rogerius* (son parole di Romoaldo Salernitano) *perfectae pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace, Camerarios, & Iuſtitiarios per totam Terram inſtituit, malas conſuetudines de medio abſtulit* (a): vale a dire, che con ciò diede l'ultimo crollo all'anarchia, ed abolì le guerre private, e tutte le altre ſconcezze del Governo feudale.

Nè pur queſto gli baſtò, poichè conſiderandoſi come il fonte di tutte le giuridizioni, stimò ben fatto diſtribuirle per ſette gran rivoli; e di quì fu, che in un'aſſemblea generale tenuta in Palermo (b) creò ſette ſuoi Grandi Ufiziali, altri militari, altri civili, ed altri d'economia, perchè 'l rappreſentaſſero ciaſcuno nel suo ripartimento, e queſti furono un gran Conteſtabile, ſupremo comandante di tutte le forze di terra; un grande Ammiraglio, direttore di tutte le forze di mare; un gran Cancelliero, cuſtode del ſegreto, e del ſigillo Regale; un gran Giuſtiziero primo Miniſtro di giuſtizia ſopra tutti i Giuſtizieri del Reame; un gran Camerario, Magiſtrato civile, e primo inſpettore delle finanze; un gran Protonotario, o ſia Logoteta, primo ſegretario di Stato; ed un gran Siniſcalco, ſopraſtante al governo della Caſa Regale.

Tutta poi l'autorità di coſtoro riconcentrò nella ſua Curia; cioè in un Conſiglio ſupremo di Stato, di giuſtizia, di guerra, e d'economia reſidente preſſo di ſe; nella qual Curia il primo poſto fu quello del gran Cancelliero: venivano poi gli altri grandi Ufiziali, ciaſcuno nel ſuo ripartimento, quando non foſſero altrove occupati. Indi ſeguivano Arciveſcovi, Veſcovi, Conti, Baroni, e Giuſtizieri, altramente detti Luogotenenti Reali, o ſieno Giudici, aſſiſtiti da un maeſtro Notajo, e da altri Notaj, ed Ufiziali inferiori: Corpo riſpettabiliſſimo, cui il Re ſteſſo ſovente preſedea di perſona, e del cui conſiglio avvaleaſi in tutte l'occorrenze (c).

Quan-

(a) *Rom. Saler. apud Murat. R. I. tom. 7. p. 193.*

[b] Serio addiz. a' Parlam. del Mongitor. *tom. 1. cap. 5. car. 25.*

[c] *Falc. apud. Murat. tom. 7. pag.* *Teſta in praef. ad Capit. Regni Sicil. Pirr. Sic. ſac. not. I. Panor. ann. 1250. tom. 1. p. 247. & lib. 4. notit. 1. Archiman. Meſſ. ann. 1272. tom. 2. pag. 980. cap. 1. Caruſ. tom. 2. par. 2. lib. 2., & alii.*

Quanto al Corpo dello Stato, siccome nelle nostre Provincie gli Ecclesiastici, nè sotto i Greci, nè sotto i Longobardi, nè sotto i Duchi Normanni avean fatto ordine a parte, così nol fecero da poi; e tutto il Regno di Puglia restò diviso in due ordini, il primo di Nobiltà militante, compresevi le Chiese, l'altro di luogo demaniali; a differenza della Sicilia, la quale giusta la disposizione del Gran Conte, rimase distribuito ne' tre bracci di Nobiltà, d' Ecclesiastici, e di sudditi demaniali. Però Ruggieri nel tempo istesso, ch'ebbe cura, che questi ordini non si confondessero, procurò d'aprir la strada alla Magistratura, onde entrar poi nell'ordine della nobiltà per via di lettere (a).

Ho detto, che Ruggieri, coll'instituire i Camerarj, ed i Giustizieri *per totam terram*, diè l'ultimo crollo agli abusi del Governo feudale; ed ho detto vero, perchè per mezzo d'essi due Magistrati non solamente affrenò la boria di farsi giustizia colle armi alla mano, ma venne a capo eziandio di richiamare a se tutte le giuridizioni, o ottenute per l'addietro, o usurpate dal Baronaggio. Il farò vedere fra poco, dopo aver dette poche parole de' due Guglielmi, che l'un dopo l'altro gli succedettero nel Reame.

CAPO XIX.

De' due Guglielmi.

Ruggieri colle guerre esterne se servire alla propria gloria la ferocia, l'ambizione, e la cupidigia de' suoi Vassalli; e coll'onorare il merito, seppe farsi se non amare, almen temere, ed ubbidire. Guglielmo il figliuolo col gittarsi in braccio d'uomini vili, e col maltrattare indistintamente la Nobiltà, la disgustò per modo, che n'ebbe a perdere il Regno, e la vita; nè i Popoli si trovarono ben soddisfatti a motivo della di lui soverchia avarizia. Del resto non può negarsi, d'aver egli nommen colle leggi, che colla forza ristabilita la Monarchia tendente alla dissoluzione.

L'altro Guglielmo, che succedè al Padre, lasciò correre quasi tutte le stesse leggi reprimenti; ma col rispettare le persone di conto, col premiare i buoni, coll'alleggerire le pubbliche riscossioni, coll' ascoltar tutti, colla giustizia sempre imparziale, nommai però scompagnata dalla clemenza, colla dolcezza, col buon consiglio, e con tutte l' altre

(a) *Constit. Divinae Justit. de nova Militia.*

tre prerogative, che l'adornarono, fe conofcere al mondo, qual'impero abbia la virtù fopra gli animi ancor più reftii. La di lui morte fu pianta amaramente da tutti; e più ancora per que' tumulti di guerra, che fufcitò l'ambizione di dominare. Tancredi non ifpiegò il fuo carattere, perchè morì nel calor della guerra; e l'infelice Guglielmo III. appena può dirfi, ch' aveffe regnato. Quì terminarono i Normanni miferamente, e cominciarono gli Svevi, per finire ancor effi con una tragedia più luttuofa. Ma non è quefto il luogo di ragionarne.

CAPO XX.

Delle leggi de' Re Normanni.

FEderigo II. fra gl'Imperadori, e I. fra' noftri Re compilò il fuo Codice di leggi sul fiftema di Governo politico, economico, militare, e civile architettato dall'avolo Ruggieri sull'abbozzamento di Guifcardo, e del gran Conte, rinnovato poi da' due Guglielmi, e fpezialmente dal primo. Fece dunque effo Federigo entrar nel fuo Codice molte delle loro leggi, incominciando da quelle del fondatore della Monarchia, altre trafcrivendole per intiero, ed altre riformandole in parte. Quelle che vi fi leggono per intiero montano a feffantadue; trentanove delle quali sono di Re Ruggieri, venti del figliuolo, e tre del nipote.

Di quefte leggi parte fono piuttofto politiche, ed economiche, che civili, parte intieramente civili, ed alcune politiche infieme, e civili.

Leggi di Ruggieri politiche, ed economiche sono la Conftituzione *difputare* [a], colla quale dichiarò delitto di Maeftà il por bocca a' detti, ed a' fatti del Principe, anche per rapporto all'elezione de' fuoi Miniftri. La Conftituzione *in locis demanii* [b], colla quale vietò ogni erezione di forte ne' luoghi Demaniali, ed a più potente ragione ne' Baronali, ficcome faviamente interpetra il Montano (c). La Conftituzione *Divinae Juftitiae &c. De nova militia*, colla quale prefcriffe i limiti fra la Nobiltà, e 'l refto del Popolo. La Conftituzione *fcire* ve-

[a] *De facrileg. Reg.*
(b) *De prohib. in terr. deman. conftruct. Caftr.*
[c] *De Regal. Rubr. Palatin n. 6. p. 287.*

volumus (*a*), con cui dichiarò feudali, e perciò inalienabili tutte le regalie altrui concedute. La Constituzione *errores eorum* (*b*), dove interpetrò le leggi di Carlo Magno inserite nel Codice Longobardo intorno a que', che per essere addetti agli altrui servigj, venivano esclusi dal chericato, quando non ne avessero il permesso da coloro, cui erano subordinati. La Constituzione *pervenit ad audientiam* (*c*), con cui provvide all'indennità delle Chiese vacanti. E la Constituzione *si quis amodo* [*d*], colla quale soggettò ad esame chiunque prendesse partito di professar medicina.

Leggi politiche insieme, e civili sono la Constituzione *si quis Baro* di Re Ruggieri, e l'altra *fratribus ob dotes* del suo figliuolo Guglielmo. La Constituzione *quamplurium* dello stesso Guglielmo; e le tre di Guglielmo II., l'una, che comincia: *Si quis Clericus*, l'altra *de personis clericorum* [*e*], e l'altra *Majestati nostrae* [*f*]. E tutte finalmente le leggi, che si occupano intorno ad Ufizj di giustizia, e d'economia.

Leggi civili son tutte quelle, che contengono punizione di delitti. E quì voglio, che si rifletta, che se non cel dicesse la Storia, basterebbero le leggi penali de' Re Normanni a farci intendere, quanto fossero peggiorati a que' tempi i costumi. Vi si parla di distruggere, e di scassinar Chiese, e di rubar vasi sacri (*g*): di rapir da' Chiostri Vergini a Dio votate (*h*): d'attaccar fuoco all'altrui case (*i*): di falsare lettere regie, pubblici strumenti, o testamenti; e di cooperare o nel radere, e viziare scritture vere, o nel celarle (*k*): di testimoniare il falso (*l*): di fabbricar monete, di tosarle, o in qualunque modo minorarle; e di spenderle attatamente, e con dolo (*m*): di comporre, vendere, od adoperar veleni (*n*). E tutt'i rei di tali delitti son da' Ruggieri condannati alla morte. Esenta però dalla pena chi esibisse uno strumento falso senza saperlo [*o*]; ma priva dell'eredità un fi-

[a] *De jurib. Rer. Regal.*
(b) *De his, qui accedere debent ad ordines cleric.*
[c] *De admin'st. rerum Ecclesiast.*
(d) *De probabili experientia medicor.*
(e) *De cler. conveniendis.*
(f) *Ubi cler. in malef.*
(g) *De Adulter. cler.*
[h] *Const. multas leges.* (b) *Const. si quis rapere.*
(i) *Const. qui dolose domum.*
[k] *Const. qui literas Regias. Const. qui falso instrum. Const. testamen. publicor.*
[l] *Const. qui falsitatem astruxerit.*
[m] *Const. adulterinam, & Const. qui nummos aureos.*
(n) *Const. mala, & noxia medicam.*
(o) *Const. qui falso instrum.*

figlio, che nascondendo il testamento del padre, facesse pratica di succedergli *ab intestato* [a]. Ordina tuttavia, che in materia di falsità dovesse riguardarsi la qualità del reo per accrescere, o scemarne la pena [b]. E quì gioverà ricordare, che quando si parla di testamenti, s' intende anche dell' ultime volontà riguardo a coloro, che viveano *jure Longobardorum*, delle quali ultime volontà ho parlato nel Libro precedente. Ma ritornando a Ruggieri, vuole che non resti impunito chi apparecchi cibi nocivi, o i così detti *poculi amatorj*, comecchè non ne faccia alcun uso (c). Permette al marito l' uccidere la donna e l' amasio sul fatto, giusta le leggi de' Longobardi [d]; anzi soggiugne, che si punisca come lenone colui, che in tal caso ritenendo la moglie, lasci andar via il drudo senza tenergli dietro (e). Conviene co' Longobardi in accordare il repudio per cagion d' adulterio (f). Vuole che non si faccia violenza a femmine da partito; ma comanda, che si collochino in luogo separato dalla gente onesta [g]. Alle ruffiane impone la pena dell' adultere (h); e ad una madre, che prostituisca la propria figliuola, vuol che se le tronchi il naso: *castitatem enim suorum viscerum vendere, inhumanum est, & crudele* [i]. Non accorda intanto il querelar d' adulterio, ch' al solo marito; purchè però non abbia egli permesso con *ganeis suam conjugem lascivire*; soggiungendo, *quod si patenter deprehenderimus, quempiam habere uxorem quaestuosam, digna nostris temporibus mox sequatur paenae vindicta* [k]. Chiunque finalmente osasse di vendere come servo un uomo libero, impone, che sia tenuto a riscattarlo del suo: e che oltre alla pubblicazione de' beni, abbia a restar servo del Re con tutt' i figli, che dopo ciò gli nascessero; ma non avendo danaro per lo riscatto, servir debba a' congiunti del venduto [l]. Chiudo le leggi di questo Principe con quella, che non meriterà certamente l' approvazione d' alcuno, come non la meritò dall' Imperador Federigo, il quale la moderò con giustizia. Chiunque (dice la legge), o precipitandosi da qualche luogo eminente, o gittando un ramo senza avvertirne chi passa, gli cagioni la morte, deve anch' egli morire (m). Federigo la corresse con imporre un' anno di carcere, se'l

(a) *Constit. si quis patris.*
[b] *Const. qualitas personae.* [c] *Const. poculum amatorium.*
(d) *Constit. maritus uxorem.* (e) *Constit. maritum lenocinii.*
[f] *Constit. repudium in hac occasione.*
(g) *Constit. quae passim venalem.* [h] *Constit. Lenas sollicitantes.*
(i) *Constit. matres virgines filias.*
(k) *Const. qui coram & Const. quamvis uxorem.*
[l] *Constit. qui sciens liberum hominem.*
(m) *Const. qui de alto.*

caso seguisse in Città, ma se avvenisse in campagna, si contentò del giuramento, *quod transeuntem non viderit*; e ciò fuori di un moderato rifacimento del danno, caso che 'l percosso non ne morisse: *absurdum enim in casu isto praevidimus, punire aequaliter simplicem, & dolosum* (a).

Oltracciò generalmente parlando non si fe più parola di *fredo*, o sia di diritto di protezione; da che i Re Normanni tolsero sopra di se la vendetta delle offese fatte a' loro sudditi, nè vollero in essi riconoscere diritto alcuno di vendetta privata. Perciò quando la pena corporale fosse da transiggersi per danaro, incominciarono dall' esigere il *jus sanguinis* direttamente dal reo, con dare il secondo luogo alla composizione *pro faida* a pro della parte offesa: diversità notabilissima, che s'osserva fra le leggi Longobarde da me rapportate nel Libro I. (b), e le Normanne, e le Sveve, le quali nemmeno vollero sentir parlare di transazione fra le parti, quando ciò ridondasse in pregiudizio del Fisco. Non erano più i conquistatori, che faceano le leggi a se stessi; ma era il Conquistatore, e 'l Sovrano, che dettava le leggi a' suoi sudditi.

C A P O XXI.

Degli Uficj di giuridizione, e prima de' Giustizieri.

Già ne' primi Capitoli del presente Libro ho fatto vedere, che 'l Magistrato Romano era universalmente l'anima di tutt' i giudizj così pubblici, come privati; da che egli era quel solo, che dava i Giudici per qualunque azione nommeno in Roma, che nelle Provincie, tanto a' nobili, quanto agli ignobili; salvo soltanto la giuridizione degli Edili Curuli, la prerogativa del Prefetto Pretorio, e la facoltà straordinaria de' Commessi Imperiali; sicchè dove esso Magistrato avea dispensa dall' intervenire personalmente, rappresentarsi dovea come presente da que' Giudici, a' quali egli stesso *mandabat jurisdictionem*.

Ai soli Magistrati municipali erasi accordato tanto d' imperio misto a conoscenza di causa, quanto bastasse per compimento d' alcuni giudizj civili ristretti a tenui somme; il perchè costoro diceansi Magistrati minori: alla qual facoltà Giustiniano aggiunse l'altra di correg-

[a] *Const. poenam praecedentis.*
[b] *Cap. 45. e seg.*

reggere su due piedi que' piccioli mancamenti, cui convenisse una leggiera ammenda. E sono appunto i casi, ne' quali la nostra G. C. procedendo ancor essa *de plano*, il più che giunge ad ordinare è, che 'l colpevole *corrigatur*, *& dimittatur*.

La forma di Governo politico introdotta da' Normanni totalmente diversa dalla Romana non tolerava un simil metodo di Governo civile. Ruggieri adunque si studiò di combinar le cose per modo, che 'l politico, e 'l civile formassero un sol sistema nella nuova sua Monarchia. Le circostanze de' tempi, e la sperienza delle cose fecero sì, che prima il figliuolo Guglielmo, e poi Federigo vi facessero diversi cambiamenti, sempre però sul medesimo piano.

Io quì separar non posso lo stabilito dal primo, da ciocchè v'aggiunsero, e vi cambiarono i secondi; giacchè il tutto insieme di tal sistema è la base di quante giuridizioni sonosi di tempo in tempo introdotte nel Regno, e specialmente di quella della nostra G. C., che fu allora, e per lungo tempo appresso il Tribunal supremo, e per ciò il centro del Governo civile di tutto lo Stato.

Facendomi dunque da capo, dico, che l' introduzione de' feudi a far parte nel Governo, portava seco una notabile distinzione di persone, e di cose, da dovere influire ancor nel civile. Ecco dunque separate, e distinte le giuridizioni eziandio.

La Corte de' Pari, che sulle pratiche antichissime della Germania, erasi stabilita nommen tra i Franchi, che tra' Longobardi; fu una delle costumanze, che colla fondazione della Monarchia s'estesero per tutto lo Stato. Non fu dunque l' Imperador Federigo il primo ad introdurla colla Constituzione *ut universis*. In fatti sappiamo dalla Storia, che nel 1168. essendo stato incarcerato Riccardo della Mandra Conte di Molise per delitti di Stato, fu sottoposto al giudizio de' Pari (*a*).

Questa prerogativa, che Federigo conservò tanto a' feudatarj in *capite Curiae*, quanto a' militi, allorchè fossero rei o convenuti, o accusati; fu poi da Carlo d' Angiò Principe di Salerno, e Vicario del Re suo Padre estesa riguardo a' soli feudatarj, anche dove fossero attori, o accusatori (*b*). Ma siccome prima era in arbitrio di dodici Pari, o di giudicare da se *cum proborum virorum judicio*, *& aliorum nobilium consilio*, ovvero di delegarne l' esame alla Magna Curia; fu poi introdotto, che i Pari intervenissero di persona nella stessa Magna Curia a dare il lor voto soltanto, ove si trattasse di feudi,

 ov-

(a) *Fazzell. dec. 2. lib. 7. cap. 5. tom. 2. pag. 208. Carus. Hist. Sicil. part. 2. vol. 1. lib. 5. car. 176.*

[b] *In Planit. S. Martin. Capit. quod si Comites.*

ovvero di cause attive, e passive d' alcun feudatario; con che ne vennero esclusi i Militi, siccome attesta del suo tempo Matteo degli Afflitti [a]. Ecco dunque i nobili sotto i Normanni, e gli Svevi non sottoposti all' autorità de' Magistrati Provinciali; e sotto gli Angioni i feudatarj solamente in *capitae Curiae*.

Ed è quì da por mente, che nella giaddetta Constituzione *ut universis*, dove si parla di Militi, s' intende de' decorati del cingolo militare a norma della Constituzione sotto il titolo *de nova militia*, e della Constituzione *Prosequentes*; e non già delle milizie presenti. Siccome poi l' Imperador Carlo V. fu il primo a mettere in piedi un Corpo di soldatesche nazionali stipendiate a tutta sua disposizione indipendentemente dal Baronaggio, così fu egli il primo ad esentarla dalla giuridizione ordinaria. Rovito porta il Bando dato fuori nel 1599. dal Vicerè Ferdinando di Castro Conte di Lemos, col quale rinnovò il disposto da esso Imperadore intorno all' esenzione suddetta [b]: Bando che non si legge nella Collezione delle nostre Prammatiche, sebbene se ne faccia ricordanza in quella, ch' ora è l' undecima sotto il titolo *de re militari*; in virtù della qual Prammatica fu soffermata la giuridizione dell' Uditor Generale degli eserciti. Ma d' essa Prammatica, e delle seguenti, le quali riguardano quest' articolo, non si resterà di dare sufficiente contezza a suo luogo.

Ritornando intanto a Ruggieri, un altro partimento di giuridizione gli parve, che richiedessero le cose parte feudali *in capite Curiae*, e parte *de tabula*: quali di Regio demanio, e quali del Comune delle Città: altre Patrimoniali della Corona, ed altre allodiali de' privati: anche perchè non estimò egli ben fatto di metter tutto in mano d' un solo in ciascuna Provincia.

Quell' autorità dunque, che i Romani davano per intiero ad un sol Magistrato Provinciale, la divise egli in due: uno de' quali chiamò Giustiziero, e l' altro Camerario: divisione, che l' Imperador Federigo ritenne, spiegandosi sul bel principio così: *Ipsorum Officialium nostrorum officia volumus esse discreta: civilibus quaestionibus alios, & alios criminalibus accusationibus praeponentes* [c].

Quanto all' Ufizio di Giustiziero, Federigo nella Constituzione *Justitiarii nomen, & normam*, non fece altro, ch' esporre con maggior precisione, siccome e' disse, *quae ad ipsorum cognitionem pertineant, Praedecessorum assisiis comprehensa*. E' dunque questa legge un' epilogo delle Normanne, che non abbiamo; ed in essa si vuole, ch' esser dovesse

[a] *Ad dict. Constit. ut universis n. 9.*
[b] *Rovit. ad pragm. 15. de militib.*
[c] *Constit. non sine gradi.*

vessero d' ispezione de' Giustizieri Provinciali tutti generalmente que' delitti, i rei de' quali *poenam sui corporis*, *vel mutilationem membrorum sustinere deberent* [a].

Ed ecco due restrizioni nell' esercizio del mero Imperio: l' una di persone, ridotte a' soli del Popolo; e l' altra di reità, la cui pena giugnesse a perdita della vita naturale, o civile, ovvero a troncamento di qualche membro.

Egli è vero, che Re Ruggieri accordò a' Giustizieri le appellazioni dalle sentenze de' Camerarj; ma Re Guglielmo tolse loro tal facoltà; ordinando, che gli appelli dal Camerario passassero alla Magna Curia: e così piacque anche a Federigo (b).

Rimasero loro soltanto in prima istanza nel civile le cause de' feudi non quaternati, e delle appartenenze de' medesimi [c], il che Federigo restrinse alla sola mozione fino al punto di dover sentenziare; dovendo in seguito rimettersi il processo alla Magna Curia per la decisione [d]. E rimase loro la facoltà d' obbligare a ricorso delle parti i Camerarj, ed i Bajuli a por termine alle cause fra due mesi, quando più non ne richiedessero le circosranze, con avocarle a se passato il termine prefisso [e].

E l' altra facoltà d' intervenire insiem co' Camerarj nella decisione di cause tra 'l Fisco, e i privati, le quali a' feudi, ed a cose feudali non s' appartenessero (f). Nel resto venne espressamente vietato di frapporre l' autorità loro nelle cause civili, *nec principaliter*, *nec per appellationem* [g].

Fu stabilito, che i Giustizieri scorrer dovessero ciascuno la Provincia assegnatagli per decidere le cause sopra luogo ordinariamente per via d' accuse, o straordinariamente per via d' inquisizioni; con che dove si trattasse di famosi ladroni, e d' infestatori di strade, condannar gli dovessero sul fatto *ad modum belli*; e dove trovassero gente di mala vita, come rissosi, giocatori di dadi, od altri uomini perduti, ma non degni di morte, gli destinassero *ad opus publicum*: Nell' altre cause, o per accusa, o per denunzia, accordar dovessero non solamente le necessarie difese, ma il potere ancor reclamare.

Come l' accuse, e le denunzie sotto i Normanni faceansi a voce, giu-

(a) *Constit. Justitiarii nomen.*
(b) *Const. Officiorum periculosa.*
[c] *Constit. Praesides Provinciarum.*
[d] *Constit. Justitiarii nomen.*
(e) *Constit. Quaestiones omnes.*
(f) *Constit. Justit. per Provin.*
[g] *Constit. Just. non per Calendas, Const. Causas alias, Const. Inquisitiones generales, Const. Hi, qui per inquisitiones, Const. Item dira, & dura observatio.*

giusta il costume di tutt' i Popoli Settentrionali, per quanto me ne trovo aver detto; Federigo volle, che non si ammetteſſero se non per libelli ſoſcritti, affinchè poi poteſſe procederſi contro a' deſiſtenti, ed a' calunniatori (a).

Dal Magiſtrato Romano nelle Provincie alzavaſi Tribunale ordinariamente alla teſta di venti Recuperatori, cui egli ſteſſo conferiva la facoltà di giudicare. Il Giuſtiziero Normanno procedea col parere d'un ſolo Giudice, che se gli dava dal Gran Giuſtiziero; ma che per diſpoſizione di Federigo dovette poi onninamente deſtinarſegli dal Sovrano annualmente, e non già come prima a perpetuità [b]. Il quale Giudice altro in ſoſtanza non era, che un puro, e ſemplice aſſeſſore: titolo, che gli vien ſempre dato dalle leggi (c); perchè indiſpenſabilmente in tutt' i decreti nommen diffinitivi, che interlocutorj, ed in tutti gli atti giuridici vi ſi richiedea l'intervento, e l'autorità del Giuſtiziero; a riſerba del ſolo atto della tortura, che potea delegarſi al Giudice aſſeſſore (d).

Grande dunque, grandiſſima per queſta parte era l'autorità anneſſa al Giuſtizierato; e quindi la ſomma geloſia de' Normanni più ancora di quella di Federigo nel conferirlo. Da una legge di Re Guglielmo I. ſi vede ad evidenza, che per antico ſtabilimento l'elezione della perſona nell'eſercizio del mero imperio anche per una ſola cauſa dovea intieramente dipendere dal Sovrano. Questa è la ragione, ch' egli adduce nel condannare all'ultimo ſupplicio qualunque Giustiziero aveſſe avuto l'ardire di trasmettere in un'altro a titolo di Vicario l'autorità a lui perſonalmente comunicata; senza neppur perdonarla all'eletto [e]. Le parole della legge son chiare: *Cum enim cauſa aliqua ſingularis, quae criminalis ſit, ab aliquo aliis regulariter committi non poſſit, multo minus praedictarum cauſarum univerſitas poterit delegari*. Rifletta su questo paſſo, e ſi ricrederà, chiunque ſuppone, che i Normanni ammetteſsero giuridizion patrimoniale per rapporto a' delitti; ſicchè taluno del Baronaggio foſſe laico, foſſe Eccleſiastico, salvo il ſolo Abate di Monreale, o poteſſe eſercitarla di per se, o aveſſe la facoltà di traſferirne l'esercizio in un ſuo Bajulo.

Il Giustizierato era un impiego puramente personale, che non passava in patrimonio. *Officia, quae perſonis perſonaliter conferuntur, perſonas tranſgredi, quibus ſunt collata, non poſſunt*; e perciò lo steſſo Gu-

(a) *Conſtit. Praeſenti lege.*
[b] *Conſtit. Juſtitiarii per Provincias, & Conſtit. Occupatis.*
(c) *In dict. Conſtit. Juſtitiarii, in Conſtit. advocator. officium, & in Conſtit. Cordi nobis.*
(d) *Conſtit. Juſtitiarii non per Calendas.*
[e] *Conſtit. Officia, quae perſonis.*

Guglielmo condannò alla morte chiunque senza averne personalmente la facoltà dal Sovrano attentasse sul mero imperio: Federigo moderò questa legge col cambiar la pena di morte in quella della confiscazione (a). E per lasciarsi intendere più chiaramente, con altra legge dichiarò, che la giuridizion criminale era un pregio singolarissimo riservato alla Sovranità; sicchè al Re solo apparteneasi la scelta della persona, ch' esercitarla dovesse come, e quanto gli fosse piaciuto; e quindi senza riguardo a concessioni, che forse si producessero, o ad antiche costumanze, che s' adducessero, a' Prelati, ed a' Baroni tutti senza eccezione ne vietò l' esercizio nelle loro Terre, così per se stessi, come per loro sostituiti, sotto pena di perdere quanto possedeano del Fisco [b]: moderando con ciò, anzi che aggravare la pena ingiunta da Re Guglielmo.

Dove poi alcuna Università sotto pretesto d' antica costumanza si arrogasse l' autorità di eleggere Magistrati così pel criminale, come pel civile, le minacciò *desolationem perpetuam*; ed agli elettori, ed agli eletti il patibolo (c).

Nè dalle leggi punto discordano i Diplomi. In tutte le concessioni fatte alle Chiese da' Sovrani Normanni (da che del Baronaggio laico non ve n'è alcuna) sempre che si conferì giuridizione, se n' eccettuarono le cause appartenenti al Giustizierato [d]. Dove poi così nelle concessioni Normanne, come nelle Sveve si legge accordato *Bancum justitiae*, ovvero *Bancum, & judicem*, s' intende sempre la giuridizion Bajulare, cioè la facoltà di creare il Bajulo, d' esiger le pene annesse al di lui impiego, e di destinargli un' assessore fra coloro, che fossero approvati dal Re al giudicato. Il solo Monreale è un' eccezione di regola; conciossiachè Re Guglielmo il Buono per singolarissimo Privilegio ne dichiarò l' Abate Giustiziero perpetuo in tutto il territorio con vassallaggio, che concedè in feudo a quella Chiesa, ch' egli fondò, per lasciarvi in deposito le sue ceneri, e quelle di sua famiglia regale; con facoltà ad esso Abate, ed a' di lui successori di sostituire chi tale impiego esercitasse [e]. Che se Federigo lasciò correre un privilegio tanto straordinario, che io stento a crederlo, fu certamente per venerazione alla memoria del Fondatore. Vero è tuttavia, che fra le accuse della Corte di Roma contra l' Imperadore vi fu quel-

(a) *Const. Duram, & diram poenam*.
(b) *Constit. Ea, quae ad speciale decus*.
(c) *Constit. Cum satis*.
[d] *Pir. Sic. Sacr. tom. 2. not. 5. pag. 800. not. 10. p. 1021. notit. 17. p. 1046. notit. 2. p. 1112. & notit. 71. p. 1269.*
(e) *Pir. tom. 1. p. 450.*

quella dello ſpoglio di Monreale [a].

Or ſiccome i Longobardi diſtinſero il Paeſe da lor poſſeduto per Gaſtaldie, così da' Normanni tutto il Reame fu diſegnato per Giuſtizierati. Gli Scrittori Siciliani ci dicono, che quell' iſola fu partita in due porzioni, l'una di quà, e l'altra di là dal fiume Gala, o ſia Imera, oggi detto il fiume Salſo, deſtinandovi un Giuſtizierio per ciaſcuna (b).

Niuno però sa dirci in quanti Giuſtizierati foſſe ſtato da' Normanni ſcompartito il noſtro continente; e quantunque Riccardo di San Germano a' tempi di Federigo ne porti la diviſione in dieci Provincie; pure ciò non toglica, che queſto Sovrano ora più Provincie non commetteſſe ad un ſolo Giuſtiziero, ed ora due Giuſtizieri non ordinaſſe in una ſteſſa Provincia. La diviſione del Regno in dodeci parti è de' ſecoli poſteriori (c).

C A P O XXII.

Degli Uficj di Bajulo, e di Giudice, origine de' Giudici a' contratti.

GIà ſi è detto, che prima ancora della fondazione della Monarchia fu da' Duchi, e da' Principi Normanni, e dal Gran Conte in Sicilia inſtituito l'Uficio di Bajulo ad amminiſtrar giuſtizia in tutte le Città, e Terre de' loro Stati, a riſerva di qualche Città principaliſſima, cui ſi laſciò l'antica Magiſtratura all' uſo de' Greci. Or Ruggieri dopo aver richiamata a ſe l'alta giuridizione per mezzo de' Giuſtizieri, volle anche mettere al coperto i suoi sudditi dalle oppreſſioni nel civile, ed aſſicurare nel tempo ſteſſo i proventi del Fiſco; instituì a tal' oggetto l' Uſficio di Camerario, Magiſtrato civile, cui ſottopoſe tutt' i Bajuli, i Giudici civili, ed i Notai della Provincia, o Provincie dategli a governare; preponendolo anche all' eſazione de' proventi fiscali.

Ora

[a] *Mat. Pariſ. ad ann.* 1239. *p.* 133.

(b) *Pirr. Sic. ſac. not. Panor. ann.* 1250. *tom.* 1. *p.* 247., & *lib.* 4. *notit.* 1. *Archim. Mſſ. ann.* 1171. *tom.* 2. *p.* 981. *c.* 1. *Idem Chr. Regum. p.* 58., & 60. Notizie Iſtoriche degli Ufizj di Sic, negli Opuſc. d' Autori Sic. Opuſc. 8. *car.* 57., & 58.

[c] *Iſtor. Civil. tom.* 2. *lib.* 17. *cap.* 5.

Ora a dare una distinta idea della giuridizione del Camerario, uopo è, ch'io cominci dagli Ufici di Bajulo, di Giudice, di Notajo, secondo che furono ordinati dal Fondatore della Monarchia, colle riforme che vi fecero dal I. Guglielmo, e da Federigo; il che farò brievemente in questo, e ne' due seguenti Capitoli.

Scipione Rovito (a) porta per disteso un laudo promulgato da Matteo degli Afflitti intorno alla giuridizione de' Bajuli secondo le Constituzioni del Regno, il cui contenuto in ristretto è, che al Bajulo appartenea il conoscere; e 'l giudicare in tutte le cause civili così reali, come personali, fuori che dove si trattasse di feudi quaternati, e non quaternati (b). Potea egli incarcerare i delinquenti per rimettergli al Giustiziero (c): provvedere di tutore i pupilli, confermare i tutori testamentarj, e dar Curatore nelle liti (d): conoscere de' danneggiamenti ne' fondi burgensatici (e): imporre l' assise insiem co' Camerarj a' comestibili, e punire i venditori frodolenti (f): esigere da' conduttori di opere manuali le pene stabilite in contravvenzione (g): bandire i territorj, e le foreste a pena d'un augustale, ovvero d' un oncia respettivamente [h]: esigere la trigesima, la vigesima, e la sessagesima nelle sentenze [i]: essendo Bajulo di Regio demanio, conoscere, se taluno fosse vassallo Baronale, o demaniale [k]: procedere contra gabelloti, e fittajuoli di passi, e di piazze per obbligargli a restituire il mal tolto [l]: porre in possesso, o per azion personale, o per reale [m]: ingiunger mandato di non offendere, e riscuoter la pena in contravvenendosi [n]: ritener gli animali danneggianti, perchè il padrone del fondo fosse rifatto del danno [o]; e finalmente esigere un augustale il mese da' contumaci a comparir ne' giudizj [p].

Adduce poi lo stesso Rovito una decisione del S. C., colla quale fu dichiarato spettare alla giuridizion Bajulare il conoscere in tutti i delitti, ne' quali venisse imposta pena di relegazione, o di semplice esilio: *non autem deportationis*: pena appartenente al Giustizierato [q].

(a) *Ad prag. 1. de jurisd. invic. non turb. n. 38. pag. mihi 284. col. 2.*
(b) *Constit. Locor. Bajul., & Constit. Justit. de caetero.*
[c] *Constit. Cum circa.*
(d) *Constit. Locor. Bajuli, & Constit. Magistri Camerarii.*
[e] *Constit. Cum circa.* (f) *Constit. Ad offic. Bajulatus.*
(g) *Ibid.* (h) *Ibid.*
(i) *Cons. Constitutionum, & Constitut. Cum circa.*
[k] *Constit. Quoniam.* [l] *Constit. Auctoritatem.*
[m] *Constit. Rei vindicat. in glos.*
(n) *Constit. Si quis in posterum.* [o] *Constit. Animalia in vineis.*
[p] *Const. Poenam novam unciar.*
(q) *Ibid. num. 61. pag. 288.*

A' Baroni adunque, ed alle Chiese feudatarie veniva per lo più conceduto *Bancum Justitiae*, cioè la facoltà di creare il Bajulo nelle respettive loro Terre per esercitarvi la giuridizione suddetta in nome del Re, e ritrarne i proventi per conto loro. Nelle Città, Terre, e Villaggi demaniali, a riserba d'alcune Città privilegiate, l'elezione del Bajulo apparteneva al Camerario; e conciosiachè annessa alla giuridizione fosse l'esazione de' proventi fiscali, il Camerario procedeva all'elezione suddetta o *in extalium, seu gabellam*; ovvero *in credentiam*; cioè a dire, o a fitto, esigendone una certa annua somma, o per via d'amministrazione per conto del Principe: e fu di ciò fu stabilito che nommai si dovesse tener conto dell' amministrazione della giustizia, la quale amministrazione esser dovea sempre gratuita [a], sul Principio, che chi compera, vende; e perciò il Principe era quello, che contribuiva il salario a' Bajuli, ed a' loro assessori [b].

In ogni Città, Terra, e Villaggio dovea esservi il Bajulo; e quando il Villaggio era picciolo, aveano ad unirsene uno, o due altri contigui sotto la giuridizione d'un solo Bajulo, da doversi ei di persona conferire da uno in altro Villaggio per esercitarla sempre sopra luogo [c].

E qui è da notare una contraddizion manifesta; poichè dove in due Constituzioni, l'una di Re Guglielmo I. [d], e l'altra di Federigo [e] si stabilisce, ch' anche nelle più vaste Città essere non vi dovesse, che un solo Bajulo; in un altra Constituzione di Federigo si dice, che potessero crearsene fino a tre [f]. Io però tengo, che in questa legge, dove ora sta scritto: *ut tres tantummodo Bajuli, & non plures in locis quibuslibet statuantur*, dovea leggersi: *ut tres tantummodo Judices, & unus Bajulus, & non plures*; concordando così colle altre due Constituzioni, l'una che le precede, e l'altra che le sossiegue: tanto più, quanto che Salerno, Napoli, Messina Città le più conspicue del Reame non ebbero, che un solo a reggervi Corte, come si vedrà appresso.

Vedremo col tempo cambiata una tal polizia: abolito l'Uficio di Camerario: stabiliti in tutte le Città, e Terre Capitani, o sieno Governadori, altri Regj, altri Baronali; ed i Baronali: chi colla giuridizion civile, e mista, e chi col mero imperio, e chi finalmente coll' una, e coll' altro: accordata la giuridizion bajulare a quasi tutte le Università, dove ristretta alle sole cause de' danni dati, ed alle cause minime da' carlini trenta in giù, e dove più ampia, fino a con-

cor-

[a] *Constit. Magistri Camerarii.* [b] *Const. Cum juxta providum.*
[c] *In Constit. Magistri Camerarii.*
(d) *Constit. Magistr. Camerarii.* [e] *Constit. Occupatis.*
[f] *In Constit. Saepe contingit.*

correre co' Capitani, o sieno Governadori locali, nell' esercizio della giuridizion civile, e mista; e ciò a titolo dove di compera, e dove di perpetua locazione; sicchè ora intorno al più, ed al meno decida il possesso lunghissimo: oltre a ciò che va stabilito dalle prammatiche. Senza lasciar di dire, che Napoli, Salerno, Lecce, Cosenza, Gaeta, Aversa, Laurino, e tal'altra Città, e Terra si distinguono per la più ampia giuridizione de' loro Bajuli, o siano Baglivi: nomi da principio usati a significare l'Ufício medesimo, come sta da me accennato in altro luogo, e può leggersi nel Du-Cange, checchè siasi da talun de' nostri detto in contrario [a].

Venendo poi a' Giudici, gioverà ricordarsi, che i Longobardi nommeno, che i Franchi per disposizione di legge davano questo titolo a' loro Magistrati con imperio; ma in progresso di tempo fu introdotto di chiamar Giudici gli assessori di essi Magistrati, tuttochè non avessero, che la semplice nozione senza mistura alcuna d'imperio.

Ora in quest' ultimo significato i Normanni, e Federigo appelarone Giudici gli assessori de' Bajuli; de' Camerarj, de' Giustizieri, e fin quelli del Gran Giustiziero, come si dirà a suo luogo; i quali assessori altra facoltà non aveano che quella di *jusdicenti*, senza potere nè citare le parti, nè incarcerare, nè esiger pene, nè eseguir sentenze, nè fare atto alcuno giuridico, senza l'intervento del Giustiziero, del Camerario, del Bajulo. Tutte generalmente le Constituzioni collimano a questo (*b*): *Quod enim Judicibus supradictis ordinariis*, disse Federigo, *jurisdictiones concedimus infra annum, non sic accipi volumus, ut apud ipsorum praetoria ex litigantium forte consensu quaestiones accipiant, sed in praesentia Officialium, & Bajulorum, nostrorum ipsas examinent, & fine debito studeant terminare* (*c*); *Ita ut nullus Magister Judex sit in Regno* (*d*). Giudice ordinario sta detto in opposizione d' un qualche Giudice straordinariamente delegato per alcuna causa particolare; e perciò Federigo soggiunse *non sic accipi volumus*, come se i Giudici avessero giuridizione con mistura d'imperio; la quale stava solo riservata a' Giustizieri, a' Camerarj, ed a' Bajuli respettivamente. Vedremo appresso, che la giuridizione ordinaria de' nostri Giudici della G. Corte non venne loro per legge; ma sibbene per consuetudi-

 ne

(a) *V. Surgen. Nap. illustr. cap. 10. nu. 16. Tappia de J. R. tit. de off. Baj. Rendel. de pascuis par. 1. cap. 9. p. 107., & par. 6. cap. 5. p. 244. Moles de Jure Baj., & Ageta ad eund. De Marin. lib. 1. Resol. 213.*

(b) *Constit. Justitiarii per Provincias, Constit. Advocatorum officium, Constit. Justitiarii non per Calendas, Const. In civilibus causis, Constit. Occupatis, Constit. Judices ubique locorum, Constit. Cordi nobis est.*

(c) *In Constit. Judices ubique locorum.*

(d) *In Constit. Occupatis.*

ne, e'l vedremo coll'autorità de' nostri più accreditati Scrittori.

Prima di dar ragguaglio del numero de' Giudici, e del modo di eleggergli; conviene andarsi ricordando, che secondo i principj del diritto Longobardo, le stipulazioni tutte, perchè avessero forza di sentenze passate in giudicato, farsi doveano coll'autorità, ed in presenza di que' Magistrati medesimi, che aveano facoltà di sentenziare, e d'eseguire. Di quì il valore della guarentigia, e'l rigor della pena contra chi spergiurando non adempisse.

Posto ciò, in volendo i Normanni, e Federigo da una parte ritenere la pratica delle stipulazioni con guarentia ignote alla giurisprudenza Romana; sicchè queste avessero la pronta esecuzione, niente meno, che le sentenze passate in giudicato, ed ogni contravvenzione si traesse dietro la pena dello spergiuro; e ritrovando dall' altra parte, che per la maggior frequenza de' contratti, non era più possibile, che stipular si potessero come prima nelle Corti di giudicatura; pensarono ad un ripiego, e questo fu d'accrescere il numero de' Giudici, e di conferire ad alcuni d' essi la facoltà d' assistere a' Bajuli in qualità d'assessori, accordando ad altri quella di prestare l' autorità giudiziale a tutte le stipulazioni con guarentigia.

Veramente non si sa, quale stato fosse il numero de' Giudici sotto i Normanni; si sa tuttavia, che Federigo replicatamente ordinò, che in ciascuna Città per grande che fosse effervi non vi dovessero che tre Giudici, e sei Notaj per le stipulazioni, ed un Giudice, ed un Notajo per assistere al Bajulo: a riserva di Napoli, di Salerno, e di Capoa, alle quali per la numerosità de' contratti accordò cinque Giudici, ed otto Notaj (a).

Quel che sappiamo de' Normanni è, che ciascun Bajulo aver dovea un Giudice assessore da destinarsegli o dal Re medesimo, o dal Maestro Camerario *de fidelioribus, & prudentioribus loci* (b); e che questa carica non terminava, che colla vita, non altrimenti, che quella de' Giudici a contratti (c), i quali non doveano inserirsi negli atti di giudicatura, se non quando il Camerario ne avesse loro accordata la facoltà (d): il che anche si ha da un giudicato presso il Pellegrino (e).

Sappiamo poi, che Federigo stabilì l' approvazione al giudicato dover dipendere precisamente dal Sovrano, precedenti informazione, ed

[a] *In Constit. In locis demanii, in Constit. Occupatis, & in Constit. Cum nostri nominis.*
(b) *Const. Magistri Camerarii.*
(c) *Constit. Judices ubique locorum.*
[d] *Const. Bajulos, & omnes Judices, & Const. Occupatis.*
(e) *Notit. judicati pro S. Michael. Arch. ad. Form. tom. 3. p. 269.*

ed esame; ed i requisiti dover' essere illustri natali, integrità di costumi, e scienza legale, da farsene la scelta nella Curia del Re in concorso di più candidati. De' così approvati un solo in ogni anno dovea destinarsi per assessore di ciascun Bajulo, dipendendo il destinarvelo, o dal Barone, cui si fosse conceduto *Bancam & Judicem*, o dal Camerario ne' luoghi demaniali, o dal Comune delle Città, che n'avessero privilegio. Di questi medesimi approvati *ad judicatum* doveano parimente in ciascun' anno deputarsi tanti Giudici per intervenire ne' contratti, quanti ne richiedesse l' ampiezza di ciascun luogo, e per conseguente la frequenza delle stipulazioni; ed in quanto a ciò volle il Legislatore medesimo, che in niuna Città potessero deputarsene più, che tre in ogni anno, a riserva di Napoli, di Salerno, e di Capoa, per le quali si estese infino a cinque così pe' contratti come pe' negozj. Ed ecco come in ogni anno si andava in giro fra gli approvati dal Re all'Ufficio di Giudice, col far passare alcuno de' Giudici a contratti alla carica di Giudice assessore del Bajulo, e l'assessore del Bajulo a Giudice ne' contratti. Divisi così gl'impieghi annuali, l'uno non poteva inferirsi affatto in quello dell'altro (a).

Il Giudice assessore terminato l'anno, esporsi dovea al sindacato per ben cinquanta giorni, nientemeno che 'l Bajulo; ed al Maestro Camerario apparteneva il sindicarli (b). Senza che il Camerario medesimo avea facoltà di rimovere il Bajulo, e 'l suo Giudice assessore, anche nel corso dell'anno, come si dirà di quì a poco.

La Constituzione *Instrumentorum robur*, e le conseguenze, che ne derivavano, aveano il loro appoggio sull' autorità giudiziale, che dava forza di sentenze alle stipulazioni; nel che il Giudice a ben riflettervi esercitava giuridizione mista ad imperio: facoltà, che mancava a' Giudici assessori, i cui pareri non aveano alcuna forza anche negl' interlocutorj, senza la presenza, e l'autorità del Bajulo, presso del quale risedea la giuridizione con mistura d'imperio.

In fatti nel giudicato per S. Michele Arcangelo *ad formam* presso il Pellegrino, citandosi due strumenti l' uno del 1108, e l' altro del 1117, il primo si dice *roboratum per quondam Petrum Judicem*, e 'l secondo *roboratum per quondam Majonem Judicem* (c).

L' avvilimento de' Giudici a contratti, detti quasi per disprezzo Giudici cartolarj, venne dall'essersi ne' secoli posteriori diversificate le loro approvazioni da quelle degli approvati *ad Judicatum*. Sdegnarono allora le persone di riguardo, e di merito d' entrare in un ceto, do-

(a) *Constit. Judices ubique locorum, Const. In locis demanii, Const. Occupatis, & Const. Cum nova.*
(b) *Const. Cum juxta providum, & Const. Volumus, & praesentis legis.*
(c) *Pellegr. tom. 3. p. 269.*

dove non eravi più passaggio a vera giudicatura. Io ne taccio gli effetti, perchè ci saltano agli occhi.

CAPO XXIII.

De' Notai sotto i Normanni, e sotto gli Svevi.

SE i Notai avuti erano in gran conto sotto i Longobardi, nol furono meno sotto i Normanni, e gli Svevi. Re Ruggieri pose nel medesimo rango i Giudici, ed i Notai, ordinando, che non vi si ammetesse gente di vil condizione (*a*): il che confermò Federigo con altra legge, escludendone i figli de' Preti, gli spurj, e bastardi, e chiunque fosse tenuto a menomo censo servile (*b*). E di fatti non era nuovo a que' tempi, che dall' Uficio di Notajo si passasse a quello di Giudice. Ve n'è tra gli altri l'esempio nel Cronista Falcone Beneventano (*c*).

Avvegnachè a' tempi de' Normanni il saper leggere, e scrivere fosse di pochi per lo più cherici, dessi frequentemente venivano ammessi ad esercitare l'Uficio di Notajo. Così de' due giaddetti strumenti nel giudicato per S. Michele *ad formam*, uno si dice stipulato da Pietro cherico, e Notajo, e l'altro da Graziano cherico, e Notajo (*d*). E così ancora presso l'Ughelli (*e*). Il che poi Federigo proibì espressamente (*f*); nè in questo discordò Papa Gregorio IX. (*g*).

Dovendosi o dal Re, o da' Magistrati provvedere di Avvocato chiunque bisogno ne avesse, giusta le leggi Longobarde confermate dall' Imperador Federigo (*h*); per lo più cadea la scelta sopra Notai [*i*]. E Notai parimente venivano eletti per Avvocati fiscali. Così nel riferito giudicato a tempo di Re Ruggieri, Filippo Notajo interviene per Avvocato del Munistero di S. Michele; e vi si leggono soscritti fra gli altri. *Ego Rogerius, Notarius, & Curiae Advocatus. Ego Guillelmus Notarius, & Advocatus intersui* (*k*).

E nel giudicato per la Città di Sessa del 1171. regnando Guglielmo II., per ordine di Roberto Conte di Caserta gran Contestabile insie-

[a] *Const. Divinae Justitiae.*
(b) *Constit. Constitutione praesenti.*
[c] *In Chron. ad ann. 1133., & 1137.* [d] *Pellegr. loc. cit.*
(e) *Tom. 2. pag. . . . .* [f] *Const. Instr. robur.*
[g] *Cap. licet Decr. Ne cler. vel monac. saecul. negot.*
(h) *In Constit. Advocatus* (i) *Ibid.* [k] *Apud Peregr. loc. cit.*

sieme, e gran Giustiziero interviene fra gli altri a decidere da Giudice Riccardo Notajo [a].

Chi non sa poi a qual grado d'autorità fosse asceso Matteo Notajo della Curia regale, specialmente regnando il secondo Guglielmo, e quali contese egli ebbe col gran Cancelliero Stefano di Parzio, finchè questi ne fu soppiantato [b]?

Luca di Penna [c], Marino Freccia [d], il Tutini (e) ed altri Scrittori non lasciano di riferire il pregio, in cui furono i nostri Notai fino a' tempi degli Angioini, ed anche appresso; ed i due ultimi ci dicono, che molte famiglie Notaresche entrarono a far parte colla Nobiltà ne' Sedili di Napoli. Taccio di Riccardo di S. Germano Notajo tanto riputato dall' Imperador Federigo, di Guglielmo di Totto Commessario generale pel Regno a purgar gli aggravj fatti alle Chiese [f], di Gualtieri da Ocra Plenipotenziario imperiale al Re d'Inghilterra [g]; e taccio di tanti altri; per dire soltanto, che nella Sicilia, ove si è meglio conservata l'antica polizia, Maestro Notajo di quella G. C. è attualmente il Principe di Trabia; e Maestro Notajo della Corte del Patrimonio è il Principe di Arcontres Ardoino, i cui lucrosissimi impieghi si esercitano da' loro sostituiti [h].

Il riguardo pe' Notai nascea da due principj. Il primo da' requisiti, che vi occorreano per ottenerne il carattere, quali erano l' ingenuità senza la menoma subordinazione ad alcun feudatario, l' integrità de' costumi, e la cognizione delle costumanze, e delle leggi, in tempo che pochi sapeano leggere, e scrivere. E 'l secondo dal loro numero ristretto a pochissimi. Napoli, Salerno, Capoa Città principalissime per disposizione di Federigo non ne aveano che otto per ciascuna. Nelle altre Città non poteano essenvene più che cinque; e meno a proporzione della picciolezza de' luoghi. L' impiego era durante la vita, e la promozione erane riserbate al Sovrano [i].

Di questi Notai approvati dal Re uno in ogni anno passava ad esercitare da Notajo di atti presso ciascun Magistrato maggiore, o minore. Il Principe provedea di Notajo cadaun Giustiziero [k]. I Bajuli ne' luoghi demaniali n' erano provveduti da' respettivi Camerarj Provinciali, e ne' luoghi dove a' Baroni erasi conceduto *Bancum justitiae*, loro ne appartenea la provista sempre sopra Notai approvati dal Re (l).

Si

(a) *Pereg. d. tom. 3. p. 273.* (b) *Apud Falcan. in Guill. II.*
(c) *Ad L. de prox. sacr. cubic.* (d) *De subfeud. lib. 1. de Off. Logoth post. pag. 37.* (e) Tutin. Orig. de' Seggi. [f] *Epist. Admonit. Pontefic. apud Paris p. 333.* [g] *Ep st. Frideric. apud. eund. Paris. p. 381.*
[h] Gaetan. Sicil. Nobil. *tom. 1. lib. 3.* Car. 77., e Car. 87.
[i] *Const. Occupatis, & Const. In locis demanii.*
[K] *Constit. Justitiarii per Provincias.* [l] *Dic. Const. Occupatis, & In locis dem.*

Si parlerà a suo luogo degli stabilimenti della Regina Giovanna I. che cominciano: *Ut status reipublicae*; ove fra l'altro si ordina: *Quod de caetero ordinentur judices, & assessores, qui saltim studuerint per annos quinque, & Constitutiones, & Capitula Regni: & antequam ipsis de officio provideatur, examinentur per Prothonotarium, seu ejus Locumtenentem, & aliquos de Consilio &c. & idem intelligatur de actorum Notariis, attenta facultate ipsorum*. E si parlerà ancora del Capitolo *Universis* di Re Ladislao.

Ritornando intanto a' Normanni, Re Guglielmo I. stabilì, che ne' luoghi di Regio demanio i Notai di atti ugualmente che i Bajuli, ed i Giudici fossero stipendiati dal Fisco (a): ben inteso, che ciò rispetto a' Bajuli dovea aver luogo, quando l'impiego fosse lor conferito *in credentiam*; ed allora tutti i proventi fiscali appartenevano al Regio erario. Federigo veramente fece loro grazia del *jus sententiae* [b]; ma poi con altra Constituzione ordinò, che così questo, come gli altri proventi si depositassero in uno scrigno con tre chiavi da conservarsi una per ciascuno dal Bajulo, dal Giudice, e dal Notajo per doversene in ogni quattro mesi render conto al Camerario (c). Eranvi tuttavia alcuni piccioli emolumenti, che appartenevano a' Notai per la formazione degli atti, per le sentenze, e loro abbreviature; ma così in ciò, come anche intorno alla tassa per le stipulazioni de' contratti, e per riassumerli in pubblica forma io non intendo trattenermi.

Il primo a dar fuori la pratica Notaresca dopo il risorgimento delle leggi di Giustiniano fu Rolandino Rodolfini Bolognese, il quale verso la metà del secolo XIII. compose la sua somma *artis Notariae* divisa in tre parti, nella prima delle quali in sette Capitoli raccolse le formole de' contratti: nella seconda in un sol Capitolo unì le formole de' testamenti, e delle ultime volontà; e nella terza in un'altro Capitolo diè la pratica forense così civile, come criminale; cui aggiunse la maniera di riassumere gli strumenti, ed altre scritture giudiziali.

Siegue poi un trattato *Notularum*, ove si esaminano le suddette tre parti per principj legali. Furono queste opere arricchite d'un ampio comento da Pietro de Boateriis da Bologna, e messe in istampa nel 1607. colla giunta di varie altre operette, cioè del Consiglio 101. di Filippo Decio *de reprobatione instrumenti*, di un trattato di Jacopo Butrigario *de renunciationibus Juris Civilis*, di un altro di Gianjacopo Canis *de Tabellionibus*, de' Capi 19, e 20 *de fide, & auctoritate Instrumentorum* tratti dalle pratiche questioni del Covarruvia, d'una Constituzione dell' Imperador Massimiliano del 1512, e d'un in-

di-

[a] *Constit. Magistri Camerarii*. (b) *In Constit. Cum justitiae copiam*.
[c] *Constit. Cum juxta providum*.

dirizzo per esaminare nelle cause criminali.

Se i Notai de' secoli posteriori seguito avessero il metodo di Rolandino, non vi sarebbe strumento, o testamento, ch' eccedesse l'una, o al più le due facce. Quando mai i contraenti, ed i testatori han detto tanto, quanto si fa dir loro da' nostri Notai? Si è creduto d'aggiunger cautele, e si è aperto un campo vastissimo alle liti. Le parole tutte, o quasi tutte non sono segni, che circoscrivano esattamente le nostre idee: quante più se ne dicano, tanto meglio per chi vuol mettere in disputa i nostri sentimenti; e per chi vuol disputarceli, non v'è cautela, che basti.

Ma per ritornare al proposito, le formole di Rolandino giovano mirabilmente a sapere le costumanze del suo tempo: e la di lui pratica forense è d'un grandissimo ajuto ad intendere le Constituzioni del nostro Federigo intorno all' ordine de' giudizj, le quali sono il fondamento de' riti della G. C.

CAPO XXIV.

De' Camerarj.

COl premettere gli Uficj di Bajulo, di Giudice, e di Notajo m' ho fatto strada a quello del Maestro Camerario instituito da Re Ruggieri, e ritenuto in Regno fino a' tempi degli Angioni. Era questo il vero, e solo Magistrato civile in tutto il tratto di Paese, che venivagli assegnato. Creava egli in ogni anno tutti i Bajuli delle Città, e Terre demaniali, a riserva d'alcune poche Città privilegiate; ed a ciascun Bajulo destinava il suo Giudice assessore, e 'l suo Notajo di atti (a). E nell' atto di conferire a taluno il Bajulato o *in extalium*, o *in credentiam*, *demandabat ei jurisdictionem*, esigendone il giuramento *de bene exercendo*, *&c.* [b]; siccome anche avvertì Andrea d'Isernia: *Haec autem Jurisdictio* [son sue parole rapportate dal Regente Moles] [c] *non erat propria ipsorum*, *sed erat jurisdictio residens in persona ipsius Camerarii*, *quae transibat in Bajulum sub Banco justitiae cum illa Universitate jurium*, *quae erat sub custodia*, *& exactione Bajuli*, *& ejus Curiae committebatur*.

(a) *Constit. In locis demanii*, *& Constit. Occupatis*.
(b) *Constit. Puritatem*, *& Constit. Bajuli locorum*.
(c) *In Decis. Reg. Cam. de offic. Bajul.* §. 9. n. 23.

I Baroni, cui erasi conceduto il *Bancum justitiae* colla facoltà di creare i Bajuli nelle loro Terre, e di destinar loro il Giudice, e 'l Notajo di atti, consideravansi in quanto alla giuridizione, come commessi del Camerario medesimo; quantunque ad essi Baroni si appartenessero i proventi fiscali dipendenti dall' Uficio del Bajulato: giacchè il diritto d' esigere tai proventi, e l' esercizio della giuridizione consideravansi come cose distinte, e separate (*a*).

Apparteneano dunque al Camerario di ciascuna Provincia, o sia tratto di Paese di sua giuridizione tutte le cause civili di qualunque natura, purchè non fossero feudali; dovea tuttavia lasciar procedere in prima istanza le Corti Bajulari, nè potea ingerirvisi, se non chiamato da' Bajuli, o in difetto de' medesimi [*b*]. Per esaminare questi difetti, era egli precisamente obbligato di scorrere di continuo il Paese di sua giuridizione, e fermandosi in ciascuna Corte Bajulare fosse di Terra Baronale, fosse di Demaniale, ascoltare i richiami delle parti, farsi esibire i processi, esaminarli, e trovandovi cosa correggevole, correggerla sul fatto; perchè sua era la giuridizione de' Bajuli, quali potea anche deporre, e gastigare niente meno, che i Giudici loro assessori, ed i Notai di atti, senza aspettar l' anno del lor sindacato (*c*).

Era egli poi il Giudice d' appellazione di tutte le Corti Bajulari (*d*). E la questione promossa a' tempi d' Isernia, e d' Afflitto; se dal Bajulo Baronale dovesse appellarsi al Barone, ovvero al Giudice Regio; fu quando l' Uficio di Camerario erasi già abolito, ed i Baroni stavano sul pretendere, appartener loro il rivedere in seconda istanza le sentenze de' loro Bajuli. Non ostante però il parere di chi da interprete erasi fatto legislatore, ciò non fu menato buono; sicchè per procedersi in seconda istanza nelle Corti Baronali vi si richiese una nuova facoltà espressa nelle concessioni.

Ma per ritornare al Camerario, sua era l' incumbenza di dar prezzo a' commestibili col consiglio de' Bajuli, e d' altre persone di conto (*e*): suo era il peso di rivedere ogni quattro mesi i conti de' Bajuli di Regio demanio per quello, che apparteneva a' proventi, con intanto pagar loro il mensual salario niente meno ch' a Giudici assessori, ed a Notai di atti (*f*): e suo finalmente in fin dell' anno il tenere a sindacato per ben cinquanta giorni Bajuli, Giudici assessori, e Notai di atti (*g*).

Che

[a] *Constit. De quaestionibus*. [b] *Constit. Officiorum periculosa confusio.*
[c] *Constit. Magistri Camerarii, & Constit. Cum juxta providum.*
[d] *Const. Officiorum.*
[e] *Constit. Magistros Camerarios.*
[f] *Const. Magistri Camerarii, Const. Cum circa & Const. Cum juxta providum.*
[g] *Dict. Const. Cum juxta providum.*

Che più? Di privativa conoſcenza del Camerario erano le cauſe civili de' Caſtellani *(a)*, e quelle tra Bajuli, e Gabelloti *(b)*; e le cauſe ancora tra 'l Fiſco, ed i privati, ove non ſi trattaſſe di feudi, o d'appartenenze di eſſi: nel che tuttavia intervenir doveano il Giuſtiziero della Provincia, un Avvocato, ed un Procurator fiſcale; nè con tuttociò poteano eſſi ſentenziare; ma terminato il proceſſo, dovea rimetterſi alla M. C. per la deciſione *(c)*.

Il Camerario finalmente era l'Inſpettor generale della Provincia ſopra tutti i Secreti, Queſtori, Portolani, Gabelloti, Maſſai, Guardiani di foreſte, Cuſtodi d'armenti, ed altri qualſivogliano addetti agl' intereſſi Camerali, e ſopra tutti i debitori del Fiſco per locazioni a perpetuità, o a tempo, fuori che del feudale. Che ſebben Federigo aveſſe ſtabilito in ogni Provincia un ſuo Maeſtro Procuratore con giuridizione; queſti nondimeno nel procedere contro a' detentori di roba fiſcale, o nel locare così l' *eſcadenze*, come gli altri corpi del Fiſco, dovea dipendere dal Camerario, e tutto fare colla coſtui intelligenza *(d)*.

Quanto a' beni trovati o per naufragio, o per teſoro, o per morte d' alcuno *ab inteſtato*, e ſenza eredi legittimi, Re Guglielmo I. ordinò, che i Segreti, ed i Queſtori proceder doveſſero all'appuramento de' fatti, ed indi alla vendita *ſub haſta* della roba, con diſtribuire a' poveri *pro morientis anima* la terza parte del prezzo, riſerbando il di più pel Fiſco [*e*]. Ma di queſto ancora doveano renderne conto al Camerario in qualità d' iſpettore della Provincia colla dipendenza del Gran Camerario reſidente nella Corte del Re.

La Corte del Camerario era per lo più compoſta di tre Giudici, e d'un Notajo di atti; potea però egli in tutte l'occorrenze chiamarvi quanti credeane neceſſarj fra gli approvati *ad judicatum* in ciaſcun luogo, ove trovavaſi a regger Corte: neppure eragli vietato di prender conſiglio da altre perſone di conto. In fatti nel giudicato per S. Michele Arcangelo *ad formam* il Camerario Eboli unì a' due Giudici di Maddaloni, tre altri di Capoa, e volle anche ſentire ciocchè ne ſtimaſſero alcuni Baroni, Militi, ed altri uomini di ſenno; e col lor ſentimento fu la cauſa deciſa [*f*]. Lo ſteſſo vedremo praticato dal Gran Giuſtiziero.

[a] *Conſt. Caſtellanorum.* (b) *Conſt. Officio periculoſa.*
(c) *Conſt. Quaeſtiones.*
(d) *Conſt. Inter multas, & Conſt. Si quando forte contigerit.*
[e] *Conſt. Dohanae de ſecretis.*
[f] *Peregrin. tom. 3. p. 267. ſeqq.*

C A P O XXV.

Del di più riguardante tutti gli Ufiziali di giustizia, e d' economia.

PRimieramente i Camerarj, ed i Giustizieri non furono dispensati dal giurar solennemente giusta la formola, che loro prescrissero prima Re Guglielmo I., e poi Federigo [a].

In secondo luogo nè essi, nè i Giudici loro assessori, nè i Notai di atti doveano esser naturali, nè originarj della Provincia; nè contrarvi poteano parentela, nè farvi acquisti per qualunque titolo [b].

Per terzo nel giro che far doveano di luogo a luogo, esiger non poteano cos'alcuna, eccetto che quanto di commestibili bastasse loro per due soli giorni, sotto pena d'esser trattati da manifesti ladroni [c].

Per quarto così essi, come i Bajuli, ed i loro assessori dal mattino alla sera di ciascun giorno star doveano esposti alla pubblica Udienza, *praeter necessarias horas comestionis, & somnii*; eccettuatine i dì festivi [d], de' quali ho parlato nel *Cap. VIII.* di questo Libro.

In quinto luogo se Ruggieri si studiò di procurar rispetto a' suoi Magistrati col dichiarar sacrilego chiunque osasse di mettere in disputa il lor merito [e]: e reo di Maestà chiunque avesse la temerità d'ingiuriargli [f]; Federigo restrinse la legge all'ingiurie *intuitu Officii.* Anzi qualora alcun' Ufiziale si abusasse del suo carattere, ingiuriando altrui, gli minacciò l'infamia, e la perdita dell'impiego; ed a misura dell'offesa il condannò nel quadruplo, e nella confiscazione di tutti i beni [g].

Per sesto pena di morte a chi per danaro mandasse al patibolo un innocente [h]: e pena d'infamia, di perdita d'impiego, e di confiscazione per qualunque ingiusta sentenza; quando pure ciò non seguisse per manifesta ignoranza, *simplicitate animi manifesta*; nel qual caso si riserbò il Re una proporzionata punizione [i]. L'ignoranza dovea

(a) *Const. Puritatem, & Const. Inter. caetera capitula.*
(b) *Const. Justitiarii per Provincias.*
[c] *Const. Apud Justitiarios.*
(d) *Const. Justitiarii non per Calendas, & Const. Bajuli, & omnes Judices.*
(e) *Const. Disputare.* [f]. *Const. Observent diligentissime.*
[g] *Const. Eos tantum Officiales.* [h]. *Const. Judex, qui accepta pecunia*
(i) *Const. Si Judex fraudulenter.*

vea esser patente per iscemarsi la pena, la dolosità presumeasi. Son queste leggi di Re Ruggieri più terribili delle Romane, nelle quali la confiscazione restringesi al criminale (a); da che nel civile *Judex male judicando facit causam suam* (b).

Settimo il Re medesimo condannò al supplicio qualunque Ufiziale si trovasse reo di ladronaja; e minacciò di proporzionare al difetto la pena per colpa d' indiligenza negl' interessi fiscali, o del Comune (c).

Federigo finalmente non esentò dal sindacato nè i Camerarj, nè i Giustizieri; e ciò per 50 giorni innanzi a' loro successori (d).

C A P O XXVI.

D' alcune Città privilegiate, e spezialmente di Napoli; ove della Corte del Compalazzo.

NOn è mio disegno di trattar qui de' privilegj di tutte le Città Demaniali del Reame Siciliano: voglio sibbene ad onore della nostra Napoli diciferare, per quanto appartiene al punto della giuridizione solamente, ciocchè fu sotto i Normanni, e sotto gli Svevi di questa, che col tempo divenne la Capitale del Regno di tal nome.

Dico adunque, che le Città, cui Ruggieri accordò privilegj singolarissimi, fuori di Palermo residenza Regale, furono Messina nell' Isola, Napoli, e Salerno in Terraferma.

I Privilegj di Napoli, e di Salerno più non esistono, nè v' è Scrittore, che tramandata ce n' abbia memoria. Io nondimeno so conto d' averli ritrovati nel diplomo spedito da Re Ruggieri per la Città di Messina; il qual diploma si legge per intiero presso il Buonfiglio; e credo, che in ciò mi vaglia la testimonianza dell' Imperador Federigo in due Constituzioni, che se lasciano qualche dubbietà in tutto il resto, non l' ammettono certamente sull' articolo della giuridizione. A metterlo in chiaro mi fo strada dal Governo, che stabilirono in Napoli gli Ostrogoti.

Sappiamo da Cassiodoro, che il Re Teodorico pose alla testa del Governo di Napoli un suo Ufiziale col titolo speciosissimo allora di Con-

(a) *Auth. Novo jure G. de poena Judic.*
(b) *Gloss. ad Const. Si Judex, ubi Iser. Afflic., & alii.*
(c) *Const. Officiales Reipublicae, & Const. Officiales qui.*
(d) *Const. Volumus, & praesentis legis.*

Conte Palatino [a]; il quale reggendola nel politico, nel militare, e nel civile con un Consiglio Collaterale composto de' Decurioni, o siano Consoli del Comune, venne con essi a formare la sua Curia *Comitis palatii* con tutte le prerogative annesse a tal titolo.

Posciachè poi questa Città colle sue dipendenze passò a far parte nell'Imperio d'Oriente, i Duchi, o siano i Maestri de' Militi speditivi da Costantinopoli, ovvero eletti dal Comune, e confermati da' Cesari ritennero pur essi la dignità di Conti Palatini; e per questo appunto, secondochè avverte il P. Caraccioli [b], si veggono in alcune medaglie efficiati col globbo in mano.

Eglino però divisero l'incumbenze; e presedendo di persona nella Curia Ducale pel politico, e militare, destinarono un lor Vicario, che co' Giudici assessori reggesse Corte così nel civile, come nel criminale con tutta la pienezza di potestà annesse al carattere di Conte Palatino; donde fu, che a questo Tribunal di giustizia rimanesse il titolo di *Curia Comitis palatii*, cambiato poi per idiotismo in quello di *Curia Compalatii*; il cui Capo per la ragion medesima *Compalatius* fu detto.

E' verisimile, che ne' primi tempi queste due Curie s' unissero insieme a parlamento in tutti i casi di maggiore importanza; giacchè nell'antiche Carte que', che col Duca faceano parte nel Governo, ora *Consules*, ed ora *Iudices* sono chiamati: ed è anche verisimile, che tale unione non avesse avuto più luogo dal tempo, in cui Napoli si sottrasse intieramente dalla subordinazione all' Imperio Orientale; sicchè d'allora in poi la Curia del Compalazzo fosse divenuta un semplice Tribunal di giustizia dipendente dal Supremo Consiglio di Reggenza Ducale: almeno in tale stato erano le cose, allorchè Napoli si diede a Ruggieri.

Racconta Falcone Beneventano, che 'l Re *ad Castellum S. Salvatoris Civitati proximum ascendit, & Civibus Neapolitanis ibi vocatis, negotia quaedam una cum illis de libertate Civitatis, & utilitate tractavit* (c). Follia sarebbe il credere, che 'l Re lasciata avesse Napoli in piena libertà; ed io farò vedere a suo luogo, ch' effettivamente la soggettò al servizio militare, nientemeno che tutte le altre Città del Reame. Qual fu dunque il tenore di questo trattato? Eccolo. Un figliuolo del Re a governare la Città colle sue appartenenze alla testa d'un Consiglio Collaterale politico: il Governo economico a' Decurioni del pubblico: la giuridizion civile, e criminale con tutta la pienezza di potestà lasciata al Compalazzo, Magistrato Supremo da eleggersi dal Re, per esercitarla col parere di Giudici assessori eletti

[a] *Cassiod. lib. 7. form. 26.* [b] *Monumen. Satr. cap. 20. p. 278.*
(c) *In Cron. ad ann. 1140.*

ti dal Comune fra gli approvati al giudicato dal Principe: L'esenzione finalmente da tutt'altri pesi fiscali, fuori del convenuto pel servigio militare ordinario. Tale fu il privilegio de' Messinesi, e tale esser dovette quello de' Napoletani. Mi fermo per ora al Compalazzo: il resto nella dissertazione.

Meno male, che d'una sola legge di Federigo siansene fatte due sotto il titolo *In quibus rebus petatur trigesima*: così quest'ultima parte di legge non si fosse storpiata per modo, che fa compassione. E che sia così, eccone le parole: *Circa tamen* Compilationes *Neapolis*, *&* Straticotis *Salerni*, scilicet *Messanae*, *quibus cognoscere* licet *de criminibus de speciali*, *& antiqua praerogativa*, *& Regni nostri observantia dignoscimus esse concessum*, *ordinatione praesentis Constitutionis nihil volumus innovari*.

Matteo degli Afflitti in comentando la Constituzione *Constitutionem*, di cui era parte questa, che si è poi trascritta come fosse un altra legge separata, e distinta; quando è ad interpetrar le parole: *Circa tamen*, dice così: *Et quia in multis Constitutionibus reperitur iste versiculus incorrectus*, *ideo pono verba textus correcti*. *Circa* Compalatios *autem Neapolis*, *& Straticos Salerni*, *& Messanae*, *quibus* etiam *de omnibus de speciali*, *& antiqua praerogativa*, *& Regni nostri conservatione cognoscitur esse permissum*, *ordinatione praesentis Constitutionis nihil volumus immutari*, *alias innovari* (a).

Il testo d'Afflitto nemmen esso era genuino: *Compalatium* dovea dire e non *Compalatios*: vi mancava il verbo *cognoscere*: eravisi scambiato il *de criminibus* nel *de omnibus*; ed in luogo della parola *observatione* vi si era scritto *conservatione*. Ma con tutto questo la legge era intelligibile, e senza errori nella sintassi.

Afflitto intanto vi fa la seguente annotazione: *Undecimo nota ex textu ibi*: *Compalatios Neapolitanos*, *quod Civitas Neapolitana habet ex vetustissima consuetudine authoritatem ponendi Iudices penes Bajulos ejusdem Civitatis*, *& isti dicebantur Iudices Compalatii*, *quia reddebant jus in causis omnibus civilibus in palatio*, *ubi reddunt jus Bajuli*, *& de istis Compalatiis Neapolitanis facit mentionem textus infra in Constitutione cum nova sub rubrica* 78., *& debebat esse aliud palatium*, *quam ubi regitur nunc Curia Bajulorum iuxta gradus Sancti Pauli*; *& isti Baiuli non ligantur iugo huius Constitutionis*, *quoad tricesimam*, *sed servatur eorum consuetudo vetusta*. *Et tenenti istam praerogativam*, *quam habet haec nobilis Civitas Neapolis*, *& etiam Civitas Salerni*, *& nobilis Civitas Messanae*, *& non immerito*, *&c.* (c).

Sog-

(a) *In Comment. ad Const. Constitutionem de trigesima*, *& salar. Offic. n.*1. *pag.* 184. *col.* 1. *in princip.*
(b) *Ibid. num.* 12.

Soggiunge poi: *Duodecimo nota ex textu ibi: Straticos quod in Civitate Salerni est Officium, quod dicitur Straticos, quod habet omnium iurisdictionem civilem, & criminalem ordinariam, quae antiquitus habet praerogativam respectu aliarum Civitatum Regni, ut patet ex Const., quam posui supra in Constitutione Capitaneorum; & dicitur Straticos a sterno, quia sternit maleficia &c.* (a).

In tempo, che Afflitto scrivea, la Corte del Compalazzo di Napoli divenuta era bajulare, non già qual'è presentemente, ma com'erano allora tutte l'altre del Regno. Non avea dunque più giuridizion criminale, come aveanla ancora le Corti degli Straticoti di Salerno, e di Messina: che per la giuridizion criminale era stata in Napoli insticuita la Corte del Capitano. Afflitto dunque misurando il passato dal presente, credè che 'l Compalazzo di Napoli avuta non avesse in alcun tempo altra giuridizione, che la civile.

Ma non è questo un far violenza alla legge, nella quale va Napoli in primo luogo, come la più nobile, poi Salerno, indi Messina, e tutte e tre si pongono del pari quanto alla giuridizione, *de speciali, & antiqua praerogativa?* Se 'l Compalazzo di Napoli avuta non avesse a' tempi di Federigo, che la giuridizion Bajulare; qual' era questa special prerogativa sopra i Bajuli delle altre Città, e Terre del Regno? Prerogativa, ch' Afflitto medesimo riconosce negli Straticoti di Salerno, e di Messina? Ma fuori di ciò, eccone una pruova incontrastabile nella Constituzione *Cum nova* citata dallo stesso Afflitto. In essa Constituzione l' Imperadore abolendo la costumanza introdotta in Napoli, in Surrento, ed in Amalfi di stabilirsi le parti di comun consentimento una Giunta di persone, cui davano il nome di Admezzatori, vale a dire di Mezzani, o siano Mediatori a comporre le loro contese; ordinò espressamente, che tutte le cause senza eccezione esaminar si dovessero *coram Compalatio* da' Giudici ordinarj promossi dal Principe; e che dalle costoro sentenze dovesse appellarsi *ad celsitudinem nostram, vel Officiales nostrae Camerae, Justitiarios, Magistros Iustitiarios, &c.* permettendo soltanto i compromessi ne' casi prescritti dalla legge. A' Camerarj non competea appello, che nel civile: a' Giustizieri competea soltanto nel criminale: il Gran Giustiziero era il *luminare majus* per l'uno, e per l'altro; dunque il Compalazzo di Napoli procedeva in prima istanza nel civile, e 'l Giudice d' appellazione era il Camerario; procedeva nel criminale, e 'l Giudice d' appellazione era il Giustiziero. Non permetteasi poi richiamo dinanzi al Gran Giustiziero, se non gradatamente; nè v'era ricorso al Re, che passar non dovesse per gli occhi d' esso Gran Giustiziero. Le parole per tanto di questa

(a) *Ibid. num.* 13.

sta legge devono intendersi relativamente , *singula singulis referendo* ; ed in ciò convengono nommen l'antico chiosatore , che Isernia , ed Afflitto (*a*). Dunque il Compalazzo di Napoli godea della giuridizion criminale .

E quì si noti, che per rispetto alla Constituzione *cum Nova*, dove nell'edizioni, che abbiamo delle Constituzioni sta scritto *coram Bajulis*, nel testo d'Afflitto leggeasi *coram Compalatiis* (*b*).

Ma nè in questa, nè nell'altra Constituzione dovea leggersi *coram Compalatiis ; circa Compalatios* nel numero del più ; perchè *Compalatius* accorciamento del *Comes palatii* era il titolo d'un sol Magistrato , che colla sua Curia di Giudici assessori esercitava in Napoli tutta la giuridizione de' Conti palatini ; se non che Federigo il sottopose per gli appelli nel civile al Camerario, e nel criminale al Giustiziero della Provincia .

Muratori nella differtazione 7. fa lunghe parole intorno alla sovrana autorità del Conte palatino residente in Pavia , ovvero in Lomello colla sua Corte in qualità di Vicario Imperiale . Or Pietro Diacono , facendo ricordanza d'una donazione fatta dalla figlia del Conte Palatino residente in Pavia , usa lo stesso idiotismo introdotto in Napoli, e 'l chiama Compalazzo . *Filia Compalatii Ticinensis* (*c*) . Dunque non ho io detto a capriccio , che *Compalatius* era lo stesso che *Comes palatii* (*d*).

Io però non voglio contentarmi, nè delle Constituzioni, nè dell' autorità d'Afflitto , nè del detto di Pietro Diacono ; ma per onore della Patria piacemi di trarre d'obblio alcune lettere Imperiali dirette al Compalazzo medesimo ; ed un giudicato della di lui Curia fatto d'ordine dello stesso Imperador Federigo in una causa di lesione ; confessando nel tempo stesso , che delle lettere son debitore alle ricerche a mia istanza felicemente riuscite al Marchese D. Andrea di Sarno ; e 'l giudicato è un regalo del Dottor D. Giuseppe Arcangelo Greco .

1239. *Ex reg. Frederici II. p. 29. -- XXVII. Novembris XIII. Indict.*

Guillelmo &c. Eadem die de imperiali mandato facto per Dominum de Ragone de Trentanaria scripsit G. de Crisantia Compal. Neapol. *Cum Guillelmum de Mazaria Vallettum Marescallum nostrum f. n. ad partes Apulie pro nostris servitiis destinemus f. u. p. m. q. eidem G. pro se & uno equo pro mense Ianuario primo futuro hujus XIII. Indict. cum usque tunc expensas de Camera*

 no-

(a) *Ad dict. Constit. , & ad Constit. Capitaneorum .*
(b) *Afflict. ad dict. Constit. in princip.*
[c] *Chr. Cass. lib. 4. cap. 18.* [d] *Du-Cange in gloss.*

nostra receperit de proventibus Curie nostre qui sunt per manus vestras juxta assisiam Curie vestre tribuatis expensas & quia eum mandamus pro servitiis nostris ire & ad Curiam nostram redire velociter mandamus vobis Roncinus quem equitet cum illuc fuerit non esset sufficiens ad nostrum beneplacitum exequendum vos recepto eo pro parte Curie nostre alium de pecunia Curie vestre ematis & detis ei quo nostra possit commode servitia percomplere. Datum &c.

Ibid. pag. 55. *post. Januario aput Aretium XXI. ejusdem ibidem Mandante domino Imperatore per magistrum Riccardum de Trajecto ad Majonem de Plancatone scripsit Notarius Rogerius de Salerno f. s. m. atque p. q. statim receptis his litteris mictas . . . . . centum barrilia de bono vino de Gallop. usque Neap., & illa facies assignari* Compalatio *Neapolis cui damus per nostras licteras in mandatis ut vinum ipsum a nuncio tuo recipere debeat, & ad nostram presentiam per suum nuncium destinare.*

Ibidem pag. 87. *XV. Martii XIII. Indict. aput Viterbium de Imperiali mandato facto per T. Comitem Acerrarum scripsit Not. Iacobus de Bantra Bajulis Gaete. Quia mictimus ad partes vestras Anselmum Carbonem Vallictum & Iacobum de Atino fi. ns. protrahendis falconibus & nutriendis f. v. m. qns ipsi Anselmo a proxime preteritis Kalendis Martii pro se duobus scutiferis & tribus equis & nominato Iacobo pro se uno scutifero & uno equo ab eo die quo se ad servitium contulit supradictum & quandiu in antea pro eodem servitio nostro moram fecerit in eisdem partibus expensas juxta assisiam Curie tribuatis, & pro eisdem falconibus trahendis & mictendis faciatis ad eorum requisitionem exhiberi eis necessaria sicut consueverunt alii eiusdem Terre Bajuli exhibere dudum iis quos illuc misimus pro servitio supradicto. Et quia quando ituri sunt pro eodem servitio ad partes Neapolis volumus quod eum eis illuc eos ire contigerit significetis* Compalatio *ipsius terre per licteras vestras pro quibus & quot diebus expensas eis dederitis ut in antea dum ibi fuerint expensas ipsas recipiant ab eodem formam denunciationis ejusdem dicto* Compalatio *per omnia servaturo.*

Compalatio *Neapolis pro eisdem. Eadem die ibidem de eodem mandato scripsit idem ad* Compalatium *Neapolis. Quia mittimus ad partes ipsas Anselmum Carbonem Vallictum & Iacobum de Atino fi. ns. pro trahendis falconibus & nutriendis f. s. n. qns eidem Anselmo a proxime preteritis Kalendis Martii pro se duobus scutiferis & tribus equis & nominato Iacobo pro se uno scuterio & uno equo & eo die quo se ad servitium contulerint supradictum & quandiu in antea pro eodem servitio nostro mo-*

moram fecerint in eisdem partibus expensas juxta assisam Curie tribuas, & pro eisdem falconibus trahendis & custodiendis facies ad eorum requisitionem exhibere eis necessaria sicut consueverunt alii Compalatii *exhibere dudum quos illic misimus pro servitio supradicto. Et quia iidem ituri sunt pro eodem servitio nostro ad partes Gajete volumus quod cum eos illuc ire contigerit significes Baiulis ipsius terre per litteras tuas pro quibus & quot diebus expensas eis dederis ut in antea expensas easdem ipsi eis tribuant dum ibi fuerint & Neapolim revertantur eisdem Baiulis formam deinde ipsius per omnia servaturis. Datum &c.*

In nomine Domini DEI eterni & Salvatoris nostri JESU CHRISI. *Anno ab incarnatione ejusdem millesimo ducentesimo quadragesimo quarto Imperante domino nostro Frederico D. G. invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto Jerusalem & Sicilie magnifico Rege. Imperii ejus anno vicesimo quarto. Regni Jerusalem nonodecimo. Regni vero Sicilie quadragesimo sexto. die Veneris vicesimo nono mensis Julii secunde indictionis feliciter amen. Nos Johannes Murinellus* Compalatius *Neapolis presenti scripto duximus declarandum quod a domino nostro Serenissimo Imperatore sacras recepimus litteras in hac forma. Fredericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus Jerusalem & Sicilie Rex.* Compalatio *Neapolis fideli suo gratiam suam & bonam voluntatem. Querelam Jacobi Mallabacce & Pasce uxoris sue nostrorum fidelium recepimus continentem: quod dudum necessitate compulsi vendiderunt quondam Paulo de Sancta Agatha quandam domum intus Civitatem Neapolis in loco fistule in qua venditione ultra dimidiam iusti pretii asserunt se fore deceptos & ipsam domum in ipsorum grave preiudicium heredes dicti Pauli detinent sicud dicunt. Verum quia deceptis & non deceptoribus Jura subveniunt. Fidelitati tue mandamus quatenus partibus convocatis audias causam & secundum justitiam terminetur. Datum Neapoli tertio Madii quintedecime indictionis. Quibus sacris litteris cum omni reverentia & devotione receptis Pascam & Delitiosam heredes Pauli de Sancta Agatha citari fecimus legitime & perhemtorie ut venirent auditure sacras Imperiales litteras superius exemplatas. Que quidem mulieres constituerunt procuratorem Johannem Buccaconcium in questione infrascripta & supradicti Jacobus Mallabacca & domina Pasca uxor eius constituerunt procuratorem Johannem Rucellum in questione predicta. Quibus in nostra presentia constitutis & dominorum Marini Bulcani. Johannis Capicii Tomacelli. Nicolai Falconerii. Thomasii Sparelli. & Mathei Imperatoris olim Judicum Civitatis Nea-*

polis . predictus Johannes Rucella procurator predictorum Jacobi & Pasce uxoris sue contra Johannem Buccaconcium procuratorem predictorum Pasce & Delitiose porrexit libellum *continentie talia . Proponit Johannes Rucella procuratorio nomine pro parte Jacobi Mallabacce & Pasce uxoris sue quod constitit constitutus cum auctoritate predicti Jacobi viri &* mundualdi *sui contra Johannem Buccaconcium procuratorem Delitiose & Pasce quod constitit heredum quondam Pauli de Sancta Aghata constitutum cum auctoritate Jacobi de Durazano tutoris & curatoris earum , que tenent & possident domum inferius designatam . Quam dictus Iacobus Mallabacca cum eadem uxore sua vendiderunt predicto quondam Paulo de Sancta Agatha antecessore earum pro unciis auri quatuor & tarenis auri septem & medium . In qua venditione dictus Iacobus & uxor sua sunt decepti ultra dimidiam iusti pretii : Unde petit pro parte dicti Iacobi & uxoris sue quod ipsi heredes restituant dictam domum ipsi Iacobo & uxori sue receptis predictis quatuor unciis auri & tarenis auri septem & medio , vel suppleant eis iustum pretium videlicet alias quatuor uncias auri & tarenos auri quatuor minus quantum ultra ipsas uncias quatuor & tarenos auri septem & medium salvo jure &c. Domus vero sita est in loco fistule cuius fines hii sunt .. ab una parte est domus Neapolitani & ab alia parte est domus Finagrani & ab alia parte est ortus Sancti Archangeli ad Bajanum . Ad que dictus Iohannes Buccaconcius procurator predictarum Pasce & Delitiose quod constitit litem contestando respondit ignorans omnia & singula posita in libello salvis omnibus rationibus & exceptionibus suis . Lite itaque coram nobis & dictis Iudicibus legitime* conteſtata *utrique parti* terminum *perhemtorium prefiximus ad eorum intentionem fundandam . Infra quem utraque pars testes produxit ad eorum intentionem fundandam . Tandem cum nos supradictus* Compalatius *Neapolis Curiam regeremus in ecclesia Sancti Pauli maioris de Neapoli assidentibus nobis dominis Matheo Buccaplanula . Bartholemeo Caraczulo . Bartholomeo Macidonio . Rogerio Marogano , & Matheo Runcella Iudicibus Civitatis predicte predicti procuratores instanter a nobis procedi postularunt in questione predicta . Nos vero petitiones ipsorum utpote iustas admittentes testes utriusque partis in iudicio fecimus publicari . Quibus in iudicio publicatis & rubricis assuntis cum esset in predicta questione diutius disputatum ab utraque parte abrenumptiatum & in causa conclusum . Quia predictus Iohannes Runcella procurator predictorum Iacobi & Pasce uxoris sue nihil de sua intentione probavit habito consilio diligenter & cum predictis Iudicibus nobis assidentibus in ecclesia supradicta deliberatione per-*

pen-

pensa . Dictum Iohannem Buccaconeium procuratorem predictarum Pasce & Delitiose & ipsas Pascam & Delitiosam a predicta impedictione predicti Iohannis Rucelle procuratoris predictorum Iacobi & uxoris sue & ipsius Iacobi & Pasce uxoris sue duximus sententialiter absolvendos eisdem super questione predicta perpetuum silentium imponentes . Ut autem de presenti scripto dubitari non possit ipsum per manus Bartholomei Aurificis publici Notarii Neapolis fieri fecimus sigillo nostro munitum & subscriptionibus predictorum Iudicum & signo eiusdem Notarii subsignatum . Quod scripsi ego predictus Bartholomeus Aurifex publicus Notarius Neapolis , qui predictis interfui & meo signo signavi ✠ *Locus signi Notarii.*

Locus sigilli Compalatii, membranae olim adfixi .

† *Ego qui super Matheus Buccaplanula Iudex Neapolis subscripsi .*
† *Ego qui super Bartholomeus Carazulus Iudex Neapolis subscripsi .*
† *Ego qui super Bartholomeus Macidonus Iudex Neapolis subscripsi .*
† *Ego qui super Rogerius Maroganus Iudex Neapolis subscripsi .*
† *Ego Matheus Runcella Iudex Neapolis subscripsi .*

Per compimento dell'opera voglio qui trascrivere il privilegio , che Ruggieri accordò a' Messinesi , come quello che indubitatamente fu esemplare dell'altro di Napoli : tanto più quanto che la Storia del Buonfiglio non è per le mani di tutti .

In nomine DEI aeterni Salvatoris nostri JESU CHRISTI Amen . *Rogerius Divina favente Clementia Primus Rex Siciliae , Apuliae , & Principatus Capuae . Optime statuit provida moderatione vetustas , ut sui recipiant praemia laborantes , qui publicis utilitatibus obsecundant , ne quis praeteritus reputetur , qui probabili fuerat actione laudandus . Novimus itaque narratione , scripturaque vetusta pariter , & moderna , quot labores , damna , & praelia sustinuerit Nobilis & laudanda Civitas Messanae , & ejus cives , ut Christianum dominium , expulsis Agarenis , in Sicilia refulgeret . Nam Magnificum quondam patrem nostrum ad illam capessendam introduxerunt , ipsum ope , & opere praejuvantes , cum maxima substantiae , & sanguinis effusione , donec in ipso patris nostri dominio , exclusis infidelibus , fuit tranquilla serenitate pacatum ; & nobis etiam in cunctis necessitatibus , eorum ostendere virtutem . Propter quod debite stringimur ipsam Civitatem , & cives antiquis praerogativis , & honoribus praeservare , nec minus de novo concedere , & remunerationis praemio retribuere . Et quoniam authenticis scripturis indicantibus , ea Civitas velut* REGNI CAPUT *sem-*

non excedat. Jubemus quod Civitas Messana, & ab eis descendentes, qui extra Civitatem dictam habitaverint, gaudeant ejus immunitatibus, & exemptionibus, & praerogativis, quibus intus Civitatem commorantes, quoties ejusdem civilitatis se voluerint titulo praetueri. Decrevimus etiam, quod omnes exteri, tam nobis, & nostris successoribus subditi, quam non, ibidem eadem libertate tractentur tam in Dohana, quam in aliis Regiis juribus, qua cives, & habitatores iidem in suis patriciis tractantur. Supradictis immunitatibus, & gratiis gaudebunt Judaei simul, & Christiani: Cives eosdem volumus in Regiis officiis majoribus, & aliis promoveri, Regiumque Consilium continuo ipsorum civium consultatione muniri. Demum praecipimus, & mandamus omnibus successoribus nostris, quod praesens nostrum Exemplar eidem Civitati, & civibus observetur, & perpetuo firmamento custodiant, faciantque ab universis officialibus effectualiter observari.

ROGERIUS REX

Dat. est hoc Exemplar originale de nostro mandato Petro de Camulia, Loysio de Tranno Militibus, Johanni Columnae Juristae, & Philippo Curzae Philosopho Sindicis dictae Civitatis per Jacobum de Maliscalco Militem de Messana.

Poste dunque tutte le cose suddette, la Constituzione *Constitutionum* guasta nelle stampe per difetto de' Mss., o per non essersene saputo intendere le abbreviature, dovea terminare così.

Circa tamen Compalatium Neapolis, & Straticotos Salerni, & Messanae, quibus cognoscere etiam de criminibus de speciali, & antiqua praerogativa, & Regni nostri observatione, dignoscimus esse concessum, ordinatione Constitutionis praesentis nihil volumus innovari.

Termino il presente Capo col riflettere sull' umane vicende. La Corte del Conte Palatino, che regnando i Goti fu un Consiglio di Reggenza di questa Città, e delle sue appartenenze, divenne sotto i Duchi Greci un Tribunal di giustizia. I Normanni, e gli Svevi la fecero continuare ad esser tale; se non che Federigo oltre all' aver voluto, che la scelta de' Giudici cadesse sopra gli approvati da se, e da' suoi successori, la sottopose negli appelli a' suoi Magistrati di Provincia. Fu poi dagli Angioini, e non già da Federigo instituita la Corte del Capitano, e la Corte del Compalazzo divenne una Corte Bajulare, come l' altre del Regno, cioè ristretta alle sole cause civili; dove per contrario la Corte dello Straticoto di Salerno ritenne la giuridizion criminale: ma questo fu poco. Essendosi fissata in Napoli la G. C., la

giuridizione del Bajulo si riduſſe alle cauſe minime, preſſo a poco come quella de' Difenſori a' tempi de' Romani, e degli Sculdaſci Longobardi; e per queſto ancora fu ſubordinata al Tribunale della Zecca.

C A P O XXVII.

Della Conſtituzione Puritatem.

FRa le leggi Normanne inſerite nel Codice di Federigo memorabile è quella di Re Guglielmo I., che incomincia *Puritatem*. Preſcrive in eſſa il Re la formola del giuramento, che preſtar doveano i Camerarj, ed i Bajuli entrando in impiego, la quale era di far giuſtizia a tutti *pure, & ſine fraude, non amore, non odio, non prece, non precio, non timore, & abſque perſonarum exceptione, pronto zelo, ſecundum Conſtitutiones noſtras, & in defectu earum ſecundum conſuetudines approbatas: ac demum ſecundum jura communia, Longobarda videlicet, & Romana, prout qualitas litigantium exegerit;* di serbare illese le ragioni del Fisco; e di nulla ritenere fuori di quello, che nel ſottoſcrivere le ſentenze veniva ſtabilito in altra Conſtituzione, che noi non abbiamo.

Le parole di queſta legge *ſecundum jura communia Longobarda videlicet, & Romana* non disgiunte dalle ſuſſecutive, *prout qualitas litigantium exegerit* rendevanla chiariſſima allorchè fu promulgata, poichè le nozioni d'eſſe parole venivano circoſcritte dalle opinioni, e dalle coſtumanze d'allora. Il nuovo coſtume, e 'l diverſo opinare de' ſecoli poſteriori reſero ambiguo ciocchè ſtato non era: ed ecco in campo una diſputa, che lo ſpirito di partito ha ſoſtenuta, col far giucare gli equivoci atti ad ingannar facilmente, in iſpezieltà ove ſi tratti di voci ſignificanti nozioni compoſte, ed univerſali incompiuti.

Biſogna dunque per non cadere in errore, *cavere ne notiones noſtras mutuas veteribus demus; deinde ex notionibus illis de eorum ſermone judicemus, ut paſſim fieri ſolet. Si velimus* (ſoggiunge Gio: Clerico) *eorum mentem adſequi, oportet veluti noſtrarum opinionum oblivisci, & ad eos, ut ita dicam, rudes, atque integros diſcipulos afferre* [a].

Incominciando adunque dall'analiſi così delle parole *diritto comune*, come dell'altre *diritto Romano*, io dico, che le nozioni compreſe nell'une, e nell'altre non furono ſempre l'iſteſſe.

Primieramente *diritto comune* nel ſuo più vero, ed ampio ſignifica-

[a] *Jo: Cler. art. crit. p. 2. ſect. 2. cap. 2. n. 7. 8.*

ficato è quel dettame di retta ragione intrinſeco, univerſale, e perpetuo, che ſerve di norma a tutte le umane azioni, e che per ciò legge naturale s' appella; ſiccome ſenſo comune è quel ſentimento intrinſeco, univerſale, e perpetuo, del quale ſon dotati gli uomini tutti, i cui organi non ſieno guaſti. *Lex communis in publico mundi, ac naturalibus tabulis ſcripta*, diſſe Tertulliano (*a*).

In ſecondo luogo *diritto comune* in ſignificato più ſtretto s' intende per quell' aggregato d' eſtrinſeche oſſervanze reciproche, cui tacitamente han contentito per comun pro tutt' i popoli colti, e che quindi diritto delle Genti ſi nomina. In queſto ſenſo l' inteſe Ulpiano allor che poſe in oppoſizione il diritto comune al diritto Romano: *Ius Civile eſt, quod neque in totum a naturali, vel Gentium jure recedit, nec per inde ei ſervit. Itaque quum aliquid addimus, vel detrahimus juri communi, jus proprium, ideſt civile, efficimus* (*b*).

Per terzo le parole *diritto comune* vagliono più preciſamente a ſignificare un corpo di leggi primario, ed aſſoluto dato ad oſſervare a più nazioni, ad eſcluſione d' ogni altra legge ſcritta, che non ne ſia ſupplemento: e tale era il *diritto Romano* prima dell' invaſione de' Barbari.

Per quarto le ſteſſe parole *diritto comune* più ſtrettamente ancora ci additano un corpo di leggi ſecondarie, che ſerva a ſupplire ciocchè manca ne' reſpettivi Codici di più Nazioni; e tale è oggigiorno in Europa il diritto di Giuſtiniano.

Per quinto *diritto comune* può intenderſi per un corpo di leggi, che ſerva di ſupplemento a i particolari Statuti, ed alle varie coſtumanze di diverſe Città, e Provincie d' uno Stato medeſimo; che per diſtinguerlo dal *diritto Romano*, diritto municipale, s' è tolto a chiamare aſſai impropriamente, come se i Regni d' Europa di preſente foſſero municipj dell' Imperio: dovechè più propriamente diritto civile appellar ſi dovrebbe, e *diritto comune* a tutte le Città, e Provincie ſubordinate ad un ſol governo politico; ſiccome di fatti uſano di chiamare il lor diritto gl' Ingleſi.

E finalmente *diritto comune* può dirſi una legge perſonale, la quale obblighi chiunque l' abbraccia in qualunque parte e' ſi trovi in quelle circoſtanze, nelle quali manchi una legge ſcritta locale, ed una local coſtumanza.

Che se equivoche son le parole *diritto comune*, equivoche ancora son l' altre *diritto Romano*. Laſciando ſtare i tempi più antichi, da Teodoſio in poi tre corpi abbiamo di leggi Romane, incompati-

 bili

[a] *Lib. 1. Coron. Mil. Tbucid. lib. 4. Polyb. lib. 2.*
[b] *L. 1. D. de Juſt. & jure.*

bili l'uno coll'altro, poichè il secondo abolì il primo, e 'l terzo abolì il secondo.

Vediamo ora colla Storia, a' quali di questi tre corpi di leggi, ed in qual senso potea competere l'aggiunto di diritto comune, che Re Guglielmo gli diè nell'addotta sua legge, e che Federigo venne a confermare con inserire essa legge nel suo Codice delle Constituzioni.

E per proceder con ordine, bisogna distinguere due tempi, il primo dall'invasione dell'Imperio fino all'apertura della scuola di Bologna: e l'altro dalla suddetta apertura fino a' tempi di Re Guglielmo.

§. I.

Storia del diritto Romano dall'invasione de' Barbari fino all'apertura della scuola di Bologna.

E Quanto al primo tempo, allorchè l'Imperio Occidentale fu inondato da i Barbari, per diritto Romano intendeasi il contenuto ne' Codici di Gregorio, d'Ermogene, e di Teodosio, colla giunta d'alcune novelle, e di pochi libri d'antichi Giureconsulti: e questo diritto era comune non già a tutto il Genere umano, nè alla maggior parte di esso; ma soltanto alle diverse Nazioni soggette a' due Imperj nel senso esclusivo d'ogni qualunque legge scritta, che promulgata non fosse dall'Oracolo Imperiale come appendice d'esso diritto.

I Barbari, ch'occuparono l'Occidente d'Europa vi lasciarono generalmente l'uso di tal diritto per tutti coloro, che vollero seguitare a vivere *Jure Romano*; e fra costoro i più tenaci furono gli Ecclesiastici: però de' tre Codici antichi principalmente appigliaronsi a quello di Teodosio (*a*).

Alarico Visigoto ne fe fare un sunto, cui i compilatori agginnsero alcune note alle sentenze di Paolo, ed all'Instituzioni di Gajo; e questo sunto appellato Breviario, pubblicato per opera d'Aniano nel 516., fu ritrovato sì comodo, che da' dominj de' Visigoti passò a quelli degli Ostrogoti, e de' Franchi (*b*).

Quando Giustiniano pubblicò le sue leggi nel 533. e 534. col vie-

(a) *Gothof. in Proleg. ad Cod. Theod. Cassiod. Varior. lib. 1. Epist. 7. & lib. 3. Epist. 13., & 43., Ll. L. lib. 1. tit. 29. §. 2., Gratian. distinct. 10. cap. 13. Capit. Caroli Calv. apud Pistas Il. Burgundior.*

[b] *Gotof. in Proleg. Savar. ad Epist. Sidon. Apoll. lib. 2. Epist. 1. L. Ripuar. tit. 2. §. 1. Dec. Clotar. ann. 516. Du-Cange V. lex Rom. Montesq. liv. 28. Chap. 3. seq.*

vietare l'uso de' Codici antichi, fra quali quello di Teodosio, pochissimo rimanea dell'Imperio Occidentale, che non fosse occupato da' popoli venutici dal Settentrione; non potè egli dunque ordinarne l'osservanza, che ne' Paesi di suo dominio.

L'ordinò nell' Italia, quand' ebbe incominciato a torla di man de' Goti, e ne rinnovò gli ordini, poichè nel 552. l'ebbe in fin debellati [a].

Ad una guerra desolatrice succedè in Italia una peste ancora più orribile, ed i Longobardi approfittandosi nommen del tempo, che dell' invito di Narsete, corsero nel 568. ad occupare un paese quasi deserto. Gl'Italiani picciolo avanzo di tanti eccidj furono lasciati nella libertà delle leggi. Ma di quali? Sedici anni incirca in mezzo a sì luttuosi disastri non poterono abolire l'antiche costumanze succiate col latte. Mancò il tempo, mancò la coartazione. Nè gli uomini s'inducono ad una nuova fatica, se non obbligativi o dalla necessità, o da una passion dominante: nè a' Longobardi potean piacere ne' loro dominj leggi nuovamente dettate da' loro attuali nemici. Nel Regno adunque d' Italia, e nel Ducato Beneventano, ch'erane una dipendenza, non si cangiarono nè leggi, nè costumanze: e'l Breviario d' Alarico servì per iscemar la fatica dello studiar Teodosio (b).

I libri di Giustiniano all' incontro ricevuti nell' Esarcato di Ravenna, ne' Ducati Romano, e Napoletano, nella Puglia, nella Calabria, nella Sicilia vi presero piede, come in paesi ancor sottoposti agl' Imperadori d' Oriente. Dell' Africa non occorre parlarne, perchè sebben tolta a' Vandali da Belisario, fu poi invasa da' Saraceni, nè più si riebbe.

Nemmen si giunse alla metà d'un secolo, che i Cesari Orientali incominciarono ad alterare il diritto di Giustiniano con molte novelle Constituzione: la versione, che poi se ne fece dal latino nel greco, il trasformò: e finalmente il Prochiro di Basilio, gli Epitomi di Lione, ed i nuovi Basilici di Gostantino Porfirogenito l'abbolirono del tutto; nè d'ivi in poi nelle Provincie sottoposte a quell'Imperio si attese ad altro, che a far chiose, scolj, parafrasi, comenti, ecloghe, sinopsi, paratitli, aventi tutti per base il Codice di Gostantino Porfirogenito, e le novelle de' Cesari posteriori (c).

L'Esarcato di Ravenna, e'l Ducato Romano non soggiacquero a tal cangiamento, poichè i Basilici furono pubblicati quando Ravenna, e Roma non riconosceano più per loro Sovrani gl' Imperadori d'Oriente.

(a) *Pragm. post Novell.*
[b] *Gotof. ibid.*
[c] *Struv. Hist. Juris Graec. cap.4. §.2. Marq. Freber. in Praefat. ad Jus Graec. Rom. Artur. Duck. de ant. Juris Civ. lib. 1, cap. 5. Leunclav. de Jur. Graec.*

te. Vi rimasero adunque le leggi di Giustiniano alterate in parte da qualche novella Constituzione stata già ricevuta.

Per la Sicilia, allorchè Basilio il Macedone salì sul Trono di Costantinopoli, già quell' Isola era stata in buona parte occupata da' Saraceni; i quali così lui vivente, come per tutto il tempo, che regnò poi Leone il Filosofo, proseguendovi le loro conquiste, n' erano già quasi intieramente padroni, quando nel 911. incominciò a regnare Costantino Porfirogenito; poichè altro non vi rimanea da espugnare, che Caltabellotta, Girgenti, Termini, e Taormina; tre de' quali luoghi furono spediti prima ch' egli lasciato avesse di vivere; nè Taormina la durò lungo tempo (a). Follia dunque sarebbe il credere, che i Greci, i quali non poterono difendere la Sicilia coll' armi, impiegate avessero la loro cura per farvi penetrare leggi nuove deroganti all' antiche, in tempo che la più parte di quegl' Isolani caduta già era in gola degl' Infedeli; e che i pochi avanzi infelici senza speranza di soccorso aspettavansi di momento in momento la stessa misera sorte. Vi rimasero adunque le leggi di Giustiniano alterate sì, ma non abolite, poichè i Saraceni non ne vietarono l' osservanza (b).

Non fu così nella Calabria, nella Puglia, e nel Ducato Napoletano. Prochiri, Epitomi, Basilici, Ecloghe, Enchiridj, Novelle sopra Novelle, tutto vi fu ricevuto, ed osservato.

Quanto alle Gallie, Carlo M. coll' ajuto degl' Italiani, e degli Inglesi scolari di Beda si studiò di toglierle dal letargo colle scuole, che vi riordinò, e con un nuovo Sunto del Codice di Teodosio per que' che viveanvi *Iure Romano* (c): essendo già da i dotti stata riconosciuta per legge de' Visigoti quella che Benedetto Levita pose tra' Capitolari di cotesto Imperadore (d). Ma che? Morto Carlo, addio scuole, addio libri di leggi: Non la Romana solamente, ma la Salica ancora, e quella de' Ripuarj andarono a poco a poco in dimenticanza. Ne' paesi, che stati erano un tempo posseduti da i Borgognoni, e da i Visigoti vi si conservarono più lungo tempo le Romane; e quando se ne dispersero i libri, vi rimasero per tutte leggi l' antiche osservanze del Codice di Teodosio; ma nel resto dello Stato il Governo feudale introdusse una nuova giurisprudenza, quale si legge nelle costumanze stranissime de la *Fontaine*, e del *Beaumanoir*.

Fu

(a) *Vedi discor. Istor. della Cattol. Relig. in Sicil.* del Canon. Antonio Mongitori nel *tom.* 7. degli *Opusc.* di autori *Sicil. p.* 228., & 229.

[b] *Testa in prolegom. ad Capit. Regni Sicil.*

(c) *Hinc. Rem. Epist.* 7. *Paul. Emil. de Gestis Fran. lib.*2. *Abas S. Galli d. Gest. Car. M. lib.* 1. *cap.* 2. *Capitul. lib.* 6. *cap.* 281.

[d] *Capit. lib.* 6. *cap.* 269. *apud Baluz. Montesq. liv.* 28. *cap.* 8.

Fu miracolo, che qualche laico sapesse leggere, e scrivere; e fra le genti di Chiesa possonsi contar colle dita alcuni uomini singolari in materia di lettere nel corso non già d' uno, o di due, ma di più secoli (a).

Nell'Inghilterra le leggi degli Anglo-Sassoni fecero scomparir le Romane antiche, nè Giustinino vi fu noto, che dopo il 1135. (b). Vedremo appresso l' uso, che se ne fece.

Riguardo alle Spagne vi fu nel 636. compilato il volume delle leggi Visigote con divieto di non ammetterne altre; con che rimase abolito anche l'uso del Breviario d'Alarico. Si dubita soltanto, se gli Ecclesiastici compilatori di quel volume, siccome fecero uso di esso Breviario, avuto avessero anche contezza delle leggi di Giustiniano. Isidoro per altro, il quale pochi anni innanzi avea scritto il libro dell' Origini, non ve le nominò punto, nè poco (c).

Nella Germania cercò Carlo Magno d'introdurre il Codice di Teodosio, ma tosto svanì la conceputa speranza, ed i popoli Bavari, Sassoni, Alemanni, Turingi, Frigioni, continuarono a vivere colle respettive loro leggi.

Generalmente parlando nel IX., X., e parte dell' XI. secolo; mentre in Oriente attendeasi piucchè mai agli studj fra l'altro di Giurisprudenza sopra i Basilici, e sopra le loro appendici, in tutto l'Occidente regnava una profonda ignoranza.

L'Italia stata sempre la madre del sapere fu l'ultima a cadere nella barbarie, e la prima ad uscirne. Erasi in Roma ne' secoli precedenti tenuta per lungo tempo scuola di leggi; e colà non solo gli Ecclesiastici Italiani eransi portati ad apprenderla, ma qualche Francese eziandio. Di quivi taluno d' essi riportato aveasi a casa alcun esemplare non solo del Codice, e delle Novelle di Giustiniano, ma delle Pandette eziandio, ma conciossiachè Roma stessa non facesse gran caso delle Pandette, ne avvenne, che pochissime se ne fossero fatte copie, e queste ancora si fossero poi fra le tignuole lasciate perir negli Archivj.

Non si sa a chi debba ascriversi la gloria d'averne il primo scossa la polve in Francia, siccome dall'altra parte è sicuro, che qualche Ecclesiastico, dopo aversi presa la pena di leggerle almeno in parte, stimò di farsi buon nome coll' incastrar ne' suoi libri alcune di quelle massime, come gemme tanto più preziose, quanto più rare. Tali furono Ivone di Sciartes, Pietro Blesense, e chi sa qual'altro.

Le turbolenze intanto, e gli scismi di Roma vi fecero dismetter

(a) *Montesq. Liv. 28. cap. 4. & cap. 11.*
(b) *Selden. Analect. Anglo-Britann.*
(c) *Gotof. in Proleg. Cod. Theod. cap. 7. Labbeus descript. Eccles.*

ter gli ſtudj, e con ciò vi ſi perdè fin la memoria delle Pandette: Le scuole poi menzionate verso la metà del X. ſecolo furono riaperte in Ravenna sul Codice, e sulle Novelle: co' cui Dottori ebbe a disputare S. Pier Damiano intorno a' gradi della parentela per rapporto a' matrimonj (a).

Nel reſto dell'Italia traſteverina viveaſi quaſi generalmente colle leggi Longobarde, cui eranſi i popoli accoſtumati, e su di eſſe i Dottori faceano comenti, componean trattati, e prescriveano formole per uso del Foro; Intanto che gli Eccleſiaſtici, e qualche porzione di popol minuto, eſſendo ſcomparſi il Codice di Teodoſio, e 'l Breviario d'Alarico, viveano *jure Romano* con oſſervarne le pratiche (b). Non è però, che per le vicinanze di Roma, e di Ravenna, non ſi foſſe fra le genti di Chieſa avuto alcun lume delle leggi, che vi ſi oſſervavano, e vi ſi ſtudiavano, non eſſendo ad alcuno vietato di seguir quella legge, che gli piacea (c).

Era il tempo dell'ignoranza univerſale: ogni libro di leggi era buono per chi cercava di ſtabilir qualche maſſima: I Papi citavano non ſolo il Codice, e le Novelle di Giuſtiniano, ch' erano le leggi di Roma; ma faceano uſo eziandio del Codice Teodoſiano, de' Capitolari de' Franchi, e delle leggi de' Longobardi (d). Le Genti di Chieſa in Italia ſpecialmente, ed in Francia teneano gli occhi rivolti a Roma per seguirne l'esempio, ove ciò non foſſe loro di pregiudizio, non ſolo nello ſtabilire alcuna regola di disciplina; ma nelle cause Eccleſiaſtiche ancora: Così fu nel Concilio di Troyes, così ſi difese Hincmaro Arciveſcovo di Reims, e così trovaſi praticato in altre occorrenze: Carlo Calvo meſchiò in una sua Conſtituzione Teodoſio, e Giuſtinjano, e 'l ſimile fecero Juone, e Graziano.

Poichè ſi trova una cauſa Eccleſiaſtica deciſa in Arezzo con una legge delle Pandette, ſi viene in chiaro che di tai libri così in Italia, come in Francia non erane del tutto ſpenta la memoria almeno preſſo le genti di Chieſa.

Ma generalmente parlando in tutte le Curie laicali della Spagna, della Germania, dell'Inghilterra, della Francia, del Regno d'Italia, e di queſto, che Regno di Napoli s'appella, il Codice, le Novelle, e le Iſtituzioni di Giuſtiniano per tutto il ſecolo XI. non aveano affatto forza di leggi; e tanta era l'ignoranza, che pochi ſapeano, che tai libri ſtati vi foſſero al mondo: Che dovrà dirſi poi delle Pandette, se quando s'incominciò a ſpiegarle in Bologna, parve che foſſero diſceſe dal Cielo?

§. II.

[a] *De parentel gradib. opuſc.* 8.
[b] *Balduin. in prolegom. ad Inſtitut.*
[c] *Cap. Caroli Calv. apud Piſtas.* (d) *Nicol. Boer. in praefat. ad LL. Long.*

§. II.

Storia del diritto Romano dall' apertura della ſcuola di Bologna ſino a' tempi di Re Guglielmo.

LE ruine accadute in Ravenna furono occaſione del paſſaggio degli ſtudj in Bologna verſo i principj del ſecolo dodiceſimo; e foſse ſtato Pepone il primo ad aprirvi ſcuola, o Lanfranco, ovvero quel Chiliano, che ſi mette avanti dal Dermeſtero; certo è, che 'l famoſo Guarnerio, o ſia Irnerio fu quello, che o per proprio conſiglio, o a conforti della Conteſsa Matilde v' aprì una cattedra di leggi sì luminoſa, che per eſsa fra brieve tempo Bologna divenne la Reggia del rinato Giuſtiniano.

O che le Pandette ſi foſsero colà traſportate da Ravenna, o che ivi rinvenute ſi foſsero, il fatto è, che l'eleganza, l'ampiezza, e la profondità della civil ſapienza contenuta in que' libri fecero largo al Codice, alle Novelle, ed alle Iſtituzioni. Gli ſcolari divennero maeſtri, ed i maeſtri emoli fra di loro: ed ecco altre ſcuole nelle più coſpicue Città di Lombardia, tutte per conſiglio privato, e non già per ordine principeſco, che non vi fu mai nemmen per Bologna: da che Lotario altro non fece, ch' obbligar ciaſcuno a dichiarare qual legge ſeguir voleſse (*a*).

Sia vero, ſia falſo, che i Piſani nel ſacco dato ad Amalfi nel 1135. fatto aveſsero acquiſto di quell'eſemplare antichiſſimo delle Pandette, che di poi per le ſciagure di Piſa fu traſportato in Firenze; ſicchè dove prima aveà preſo nome di Pandette Piſane, il cangiò poi in quello di Fiorentine; oggigiorno, dopo ciò ch' eruditamente andò diviſando il noſtro Donat' Antonio d' Aſti, più non ſi mette in controverſia, che quando ſeguì il ſaccheggiamento ſuddetto, Irnerio ſtava già da più anni interpretando in Bologna i libri delle Pandette ſopra un altro eſemplare, il quale per eſsere in parte diverſo da quel di Piſa, fu diſtinto col nome di Pandette volgari: che ſono appunto quelle, che prima a penna, e poi in iſtampato inſiem cogli altri liberi di

(a) *Ll. L. lib. 2. tit. 57. Conring. de orig. Juris Germ. cap. 31. Lindenb. in Proleg. Leg. antiq. Tib. Decian. Apolog. adv. Alciat de Juriſconſ. cap. 8. §. 5. Frang. Balduin. in Proleg. Juris civil. Forſter. in Hiſt. Juris civil. Guid. Pancirol. de clariſ. Juriſconſ. Paul. Merula Coſmograph. p. 2. lib. 4. cap. 23. Cironius obſer. Juris. Can. lib. 5. cap. 5. Odofred. & alii.*

di Giustiniano son servite, e servono di supplemento alle leggi particolari di quasi tutto l'occidente d'Europa (*a*).

E' rimasto soltanto in forse, se i Pisani giusta l'antica tradizion loro, appoggiata anche al detto d'un tal Rainiero Granchi scrittore del secolo XI. (*b*), abbiamo effettivamente ritrovato in Amalfi quel volume delle Pandette, che poi di Pisa passò in Firenze. Su di che a dì nostri tra due valenti Professori, l'uno in ragion civile, e l'altro in mattematica, quegli sostenendo *pro aris*, & *focis* [*c*], e questi impugnando (*d*), fu acremente conteso. Che se Muratori osato non ha di decidere (*e*), che mai dirne io potrei senza incorrere nella taccia di temerario?

Checchè sia dunque di ciò, certo è, che fra gl' Italiani regnava allora uno spirito di libertà, cui vieppiù accesero que' frammenti di leggi dettate già dal Popolo dominatore dell'Universo: ed avvegnachè il grande ostacolo fosse la prepotenza de' Nobili feudatarj religiosi osservatori delle leggi Longobarde; s'incominciò a far loro la guerra prima co' maneggi, e poi colle armi: e 'l primo passo fu l'introdurre a poco a poco quel nuovo corpo di leggi Romane, come ben riflette il Segretario Fiorentino. Narra poi la Storia i lunghi, e sanguinosi contrasti fra le principali Città d'Italia appoggiate a' Pontefici, ed i due Augusti Arrigo V., e Federigo I. Barbarossa sostenuti dal principal Baronaggio; finchè si venne alla pace di Costanza: epoca della libertà Italiana, della depressione de' Nobili, e del general risorgimento in quelle parti delle leggi di Giustiniano, ricevute come supplemento de' particolari Statuti, ch'esse Città si formarono. Ma allora il nostro Guglielmo I. era morto, e regnava il figliuolo.

Fuori d'Italia la facenda passò altrimenti. La Germania vivea colle sue leggi, e colle sue costumanze; e così seguitò a vivere fino al secolo XIV. I due Speculatori Sassone, e Svevo, e 'l libro d'incerto Autore, sopra del quale fa lungo discorso l'Eineccio, ce ne danno chiarissime testimonianze; nè v'ha scrittore Tedesco, che non vada d'accordo intorno a ciò. Aloandro fu il primo fra loro, che scrisse sopra il diritto Romano verso il secolo 1500.

Nelle Spagne, quanto al Contado di Barcellona si sa, che nel 1068.

[a] *Gregor. Lopez. in partitas glos. ad l. 6. tit. 4. par. 3. Alfons. de Azevedo in Consil. R. tit. 1. lib. 2. Choppin. de Deman. Fran. lib. 2. tit. 15. §. 5. Bodin. Repub. lib. 1. cap. 8.*, & *alii passim.*

(b) *De praeliis Thusciae apud Murat. R. I. tom. 11. p. 287.*

(c) *Bernard. Tanusii in epist. ad Accad. Etrusc.*, & *in defens. 2. adver. Guid. Grand.*

(d) *Guid. Grand. in Faven.*, & *in Vindiciis.*

[e] *Annal. ad ann. 1135.*

1068. ad insinuazione del Pontefice Alessandro II. furono abolite le leggi Visigote, ed introduttivi gli Usatici, non già le leggi Romane; e sol per tradizione ci lasciò scritto il Mariana, che 'l Re Sancio di Castiglia proscrivendo le Visigote, avesse introdotte le Cesaree, senza però dirci quali; e senza produrre alcun documento di quel suo *memoratur*; ma se a quel tempo le leggi di Giustiniano non ancora avean cominciato a far romore in Italia, come poteansi introdurre in Ispagna? L'abolizione del Codice Visigoto si deve alle leggi delle Partite pubblicate sotto il Regno d'Alfonso IX., o come altri vogliono X. di questo nome (a).

Per le Gallie, che Abaelardo contemporaneo d'Irnerio avesse letto giurisprudenza in Parigi, s'è congetturato da taluno senza provarlo: si sanno tuttavia le vicende di questo sgraziato professore. Verò è, che Piacentino alzò cattedra di leggi in Mompellieri sua patria; ma non è men vero, che dopo quattr' anni fu costretto ad abbandonarla, ed a ritornare in Italia (b). E finalmente si sa, che Papa Onorio III., il cui Ponteficato cominciò nel 1216, ne proscrisse la lettura in Francia, inculcando agli Ecclesiastici l'osservanza delle Decretali. E per qual ragione? *Quia in Francia, & nonnullis Provinciis laici Romanorum Imperatorum legibus non utuntur, & occurrunt raro ecclesiasticae causae tales, quae non possint statutis canonicis expediri* (c). Viveasi allora di pure costumanze. Il Re S. Luigi fu il Giustiniano de' Francesi per gli Stati d'ubbidienza del Re, non per quelli sottoposti al Baronaggio; e quando il diritto di Giustiniano incominciò ad aver luogo fra' laici, vi si ricevè come legge scritta ne' paesi, che *ab antiquo* viveano *jure Romano*: in tutto il resto del Reame se ne adduceano i luoghi per la sola ragione, ch'in se conteneano. Così si conciliano le diverse opinioni de' Giureconsulti Francesi su questo articolo.

Appena Irnerio avea aperto bocca in Bologna, che 'l Monaco Vacario volò in Inghilterra a predicarvi Giustiniano, e per comodo de' suoi scolari restrinse il Codice, ed i Digesti in nove libri; ma gli Ecclesiastici furono i primi a scagliarsegli contro; e tanto s' adoperarono, che Re Stefano I. il costrinse a tacere. Vero è, che dopo ciò Gio: Sarisburiense soggiunge: *sed Deo dante, eo magis virtus legis invaluit, quo eam amplius nitebatur impietas infirmare* (d), a cagionchè Arrigo II. successore di Stefano ne permise la lettura; bisogna però ascol-

H h 2 ta-

[a] *Covarr. Variar. lib. 1. cap. 14. Greg. Lopez. in part. loc. cit. Chopp. de dom. Fran. lib. 2. tit. 15. n. 5.*

(b) *Terasson. Histoir. de la Juris. Fran. p. 4. §. 1.*

[c] *Cap. Super specula de privileg.*

(d) *In Polycrat. lib. 8. cap. 22.*

rò altrove, riuscì certamente in Francia, ma ho io a far lungo cammino, e quì troppo mi son trattenuto.

§. III.

Spiegazione della Constituzione *puritatem*, e durata delle leggi Longobarde in Regno fino alla fine del secolo XVI.

DOpo sì necessarie premesse, ritorno a Re Guglielmo; e poich' egli si morì nel *1166.*, dimando io in primo luogo, di qual diritto Romano potè egli parlare nell'addotta sua Constituzione?

E quanto a ciò, perciocchè per la dappocaggine de' secoli precedenti caduti erano in obblivione il Codice di Teodosio; e 'l Breviario d'Alarico, i Basilici, e l'altre Greghe raccolte; io tengo, che non potè egli intendere d'altro, che di quel solo uscito dalle tenebre nel principio del secolo, e che solo a' suoi di erasi cominciato a studiare anche da' laici in Regno.

Ma come chiamarlo diritto comune, se nè in Germania, nè in Ispagna, nè in Inghilterra, nè in Francia, e forse nemmeno in tutta l'Italia un tal diritto aveva forza di legge civile?

Non in altro senso certamente, che in quello, nel quale chiamò legge comune quella de' Longobardi, cioè nel senso ristrettissimo di comune a tutti coloro, che nel suo Reame di quà, e di là del Faro viveano *jure Romano*: il pose perciò in opposizione alle particolari Consuetudini de' luoghi, con aggiungervi la restrizione della qualità de' litiganti; onde s'intendesse, che nè il Romano dovea soprastare al Longobardo, nè il Longobardo al Romano.

E che questa non solo a' tempi di Guglielmo, ma regnando ancora l'Imperador Federigo fosse la vera nozione delle parole diritto comune, si vede chiaro dall'averle lo stesso Federigo, ad esempio di Guglielmo, usate a significare il diritto così Longobardo, come Romano nella Constituzione *Prosequentes De pugnis sublatis*: e dall' essersi così intese, nommeno dall' antico chiosatore delle Constituzioni (a): che dall'Isernia (b); siccome avvertì da suo pari l' incompara-bi-

[a] *In Proemio Constit., & in Constit. ut universis.*
[b] *De iis, qui studio dare possunt §. 1. n. 3.*

bile Francesco d'Andrea (a). Al che io aggiungo l'autorità del Seldeno, il quale afferma, che senza interrompimento di tempo fino a' suoi dì diritto comune chiamavasi in Inghilterra, non già il Romano, ma l'Anglicano. *Quod ad singula non per intervallum illud juris Anglicani, seu Patrii, quod commune vocamus, aestimationem, inque illo adhaesionem spectat* [b].

Vero è tuttavia, che Federigo medesimo più volentieri chiamò comune il diritto Romano, che 'l Longobardo; perchè quest' ultimo a' suoi dì non era comune, che a que' soli che viveano con tal diritto ne' suoi Stati: e questi tali restringeansi nelle Provincie di Terra ferma di quà dal Tevere; dovechè il Romano era universalmente ricevuto così nella Sicilia, come nel resto d'Italia di là dal Tevere, ed in molti luoghi ancora delle stesse nostre Provincie.

Torno a replicare, esser uno de' grandi errori nell' interpetramento de' libri, massime se sieno antichi, il non badare a' varj rapporti, ch' aver possono alcune parole, le quali per lo più sono segni d'idee relative, e si prendono per segni d'assolute, per difetto di quell' arte, che da' Greci, fu chiamata *Ermeneutica*. Infatti le parole *jura communia*, che nella Constituzione di Guglielmo sono relative alla qualità de' litiganti, sonosi prese, come se nel testo non si fossero ristrette con quelle parole, *prout qualitas litigantium exegerit*; e su tal supposto s'è disputato, e si disputa tuttavia.

Ma il diritto di Giustiniano era infinitamente più ampio del Longobardo, perchè una Nazione semplice, e guerriera non esige tante leggi, quante una colta, e commerciante. Esempio ne sono gli stessi Romani, le cui leggi crebbero colla coltura, e coll' estenzione dell' Imperio. Ora essendosi rimesso in piedi lo studio delle leggi Romane, in tempo che nel Regno di Napoli erasi incominciato ad uscire dall' antica barbarie per opera di Re Ruggieri; Carlo di Tocco, che fiorì sotto Guglielmo I., e ch' avea fatti i suoi studj in Bologna; pensò d'estendere le leggi Longobarde coll' ajuto delle Romane. Con questa mira chiosò egli il Codice Longobardo, ampliandolo col farvi entrare le leggi Romane per via d'interpretazione, ove queste non ne alterassero la sostanza, nè venissero a distruggerne lo spirito: nel resto interpetrò le Longobarde colle Longobarde medesime, ovvero colle opinioni de' Dottori, che su di quelle aveano scritto. E fu sì riservato, che dove legge Longobarda non v'era; non osò di supplirvi colla Romana; ma disse, doversi attendere una nuova legge del Principe (c); sico-

(a) *In disputat. an. fratres cap.* 2. §. 4., & 5.
(b) *Ad Fletam cap.* 9. §. 3.
[c] *In Gloss. ad Ll. L. lib.* 2. *tit.* 14. §. 25. *V. propinqui in fin.*

come ben riflette il lodato Francesco d' Andrea (a). Nè fà al caso, che lo stesso Carlo di Tocco avesse appellato in alcun luogo diritto comune il Romano, poichè così l' avea chiamato Guglielmo, e così dovea chiamarlo relativamente a que'che viveano con tal diritto. L' esempio di Carlo fu seguito dagli altri interpetri, e'l diritto Romano non solo divenne interprete del Longobardo; ma 'l supplì in tutto ciò ch' in quello mancava, purchè non ne alterasse lo spirito: sempre però il Longobardo era il principale, e 'l Romano l' accessorio.

Ove poi mi si dimandi, quale de' due diritti era più comune in quel tempo; è da avvertire, che il vocabolo *comune* cambia di relazione; e divenendo comparativo, vuol significare l' osservato dal maggior numero d' individui relativamente al minore; ed in tal senso io dico, che nell' Isola tutti i naturali di quella osservavano il Romano: in Terra ferma la maggior parte seguiva il Longobardo; poichè questo non solamente regnava ne' luoghi stati lungamente nel dominio di tal Nazione, i quali componeano la maggior parte del Regno; ma s' era andato distendendo per gli altri ancora, spezialmente per cagione de' feudi pressochè tutti allora di ragion Longobarda; a differenza della Sicilia, ove regnò sempre il *jus* feudale de' Franchi.

Che più? L' ordine de' Giudizj tenuto da' Longobardi fu da' Normanni ritenuto nell' instituir la G. C. Pier delle Vigne diè corpo alle leggi del suo Principe più col Codice Longobardo, che col Romano: e per fino nelle consuetudini d' alcune Città viventi *jure Romano* molto si frammescolò del Longobardo. Tal fu di Napoli, le cui costumanze effettivamente sono una mistione di Greco, e di Longobardo, siccome avvertirono, così l' eruditissimo nostro Giureconsulto Damiano Romano in un suo libricino su tal proposito; che 'l fu Consigliero D. Giacomo Castelli, uomo di quel merito, che ognun sa, in ogni sorte di letteratura, e massime nella scienza feudale, e nelle antichità del Regno, in un suo ben ampio trattato sulle consuetudini nostre, che i di lui eredi non sò come han lasciato perire.

La Città stessa di Benevento, quantunque fosse passata sotto la dominazione della Corte di Roma, pure non lasciò di vivere alla Longobarda. In fatti ne' primi Statuti, che si formò coll' approvazione di Papa Innocenzio III nel 1202., confermati poi da Gregorio IX. nel 1230, stabilì, *ut secundum consuetudines approbatas, & legem Longobardorum, & eis deficientibus secundum legem Romanam judicetur* (b). L' approvazione di Papa Gregorio seguì presso ad un anno prima, che l' Imperador Federigo pubblicato avesse il suo Codice, in cui ebbe luogo la Constituzione *Puritatem*; e presso ad un anno prima, che lo stes-

(a) *In disput. an. Fratres Cap. a. §. 5. p. 111.*
(b) *Borg. tom. 3. p. 413.*

stesso Pontefice pubblicato avesse il volume delle Decretali.

Di qui fu, ch' Andrea Bonello di Barletta, il quale fiorì sotto l' Imperador Federigo, scrivesse quell' aureo trattato delle differenze tra 'l diritto Romano e 'l Longobardo; ed a' tempi di Re Roberto v' impiegasse ancora la sua opera Biase di Morcone. Ma Luca di Penna, il quale fu Giudice della G. C., e scrisse negli ultimi anni della Regina Giovanna I., come nemico giurato, ch' egli era, delle leggi Longobarde, fece, e disse il peggio, che potè, per iscreditarle; con mira di farci divenir Romani tutti ad un tratto. Pur suo mal grado nol divenimmo allora, nè per lungo tempo di poi, nè 'l siamo tuttavia se non per metà.

Per tutto il secolo XIV., e buona parte del seguente il più delle cause decideasi nella nostra G. C. con esse leggi Longobarde, per quanto Afflitto ne lasciò registrato nel suo comento alle Constituzioni terminato nel 1510 (*a*).

Vero è, che l'Autore della Storia civile si lasciò dire, che in tempo degli Aragonesi le leggi Longobarde per disusanza venute erano affatto meno nel Regno (*b*); ma fatto poi meglio avvertito, cercò di correggersi in altro luogo con affermare esservene di esse leggi rimasti alcuni vestigi massimamente in Bari, le cui consuetudini sopra tai leggi eran fondate; e che perciò Giambatista Nenna Barese, avendone trovato un luminoso comentario scritto da Carlo di Tocco, avealo abbreviato, con farvi alcune postille, ed un' esplicazione per alfabeto delle parole oscure Longobarde, e datolo alle stampe in Venezia nel 1537. con grande utilità de' legisti, e di coloro, ch' in Regno ancor viveano con l' osservanza d' esse leggi, per quanto scritto aveane il Beatillo: e che a tal' oggetto ancora Prospero Rendella Monopolitano avea nel 1609 dato alla luce un suo trattato *de Reliquiis juris Longobardi*, perchè in molti luoghi del Regno ne serbavano ancora alcune usanze (*c*). Ma con tutto questo non ebbe egli tutta la contezza, che conveniva, per mettere in chiaro un tal punto.

Fiorì nel secolo XVI. Giulio Ferretti figlio di Nicola nobil cittadino di Ravenna, il quale dopo aver compiuti i suoi studj in Padova, prese la laurea dottorale; e per ambasceria della sua Patria conosciuto da Papa Clemente VII., fu ritenuto a corte col carattere di camerier segreto, e decorato del cingolo militare, e del titolo di Conte Palatino. Passò poi col permesso del Pontefice a' servigj dell' Imperador Carlo V., il quale ascritto che l' ebbe anch' esso nell' ordine equestre, l' indirizzò al nostro Vicerè di Toledo colla carica d' Uditor di Provincia. Si conferì dunque Giulio in Napoli, e dopo aver per ben quat-

(a) *In Constit. Puritatem n. 9.* (b) *Tom. 1. lib. 5. cap. 5. §. 1.*
(c) *Istor. Civil. tom. 3. lib. 29. cap. 5. car. 493.*

quattr' anni esercitato il Ministero nella Provincia di Principato citra, fu dal Vicerè creato Commissario Generale con sovrana potestà contro a' fuorusciti, ch' infestavano il Regno; ed indi passò alla Prefettura di Lucera, e del Contado di Molise, nel quale impiego si morì nel 1667.; e seppelito in S. Severo, meritò il seguente epitafio:

Julius hic situs est . . . . . Ravenna
Patria, Pontifici notus, & Imperio.
Iura Poli, atque Fori, belli, terraeque, marisque
Descripsit: tandem conditur hoc tumolo.

Giulio in fatti scrisse un trattato *de Antiqua illustrata, & restaurata militia*, un' altro *de Re, & Iure navali*, un' altro *de Singulari certamine*, un' altro *de Electione Officialium*, un libro intitolato *Defensorium Christianum*; e finalmente un' Operetta sopra le leggi Longobarde coll' occasione, che son per dire.

Avendo egli assunta la sua prima carica di Regio Uditore nella Provincia giaddetta di Principato citra, gli fu portata avanti una lite di conseguenza, difesa da una parte da un tal Dottor Mercurio Mercogliano cittadino di Napoli, e dell' altra da un tal Dottor Giammarco d' Atripalda; e poichè il Mercogliano ebbe saggiamente ragionato pel suo cliente colle massime del diritto Romano; trattosi il contradditore dalla manica della sua casacca il picciol Codice Longobardo, disse così: *Domine secundum jus Longobardum hic vivimus, & secundum id judicatur, juxta consuetudinem hujus Regni, quae est optima legum interpres*; al che sentire il Mercogliano, *tacuit, & voluntariam cum rubore sententiam contra se sumpsit*: avvertimento, ch' afferma esso Ferretti, averlo obbligato a rivolgere i suoi studj sopra questo diritto; ed indi a fare per comodo de' Professori prima alcune addizioni all' Opera del Bonelli, e poi un nuovo trattato delle differenze ommesse da quel rinomato giureconsulto, cui aggiunse due altri trattatini, il primo *de Verborum significatione juris Longobardi*, e l' altro *de Regulis juris Longobardi*.

Queste opericciuole del Ferretti, quanto scarse di mole, altrettanto ricche di senno, compresevi le differenze del Bonelli furono stampate in Venezia nel 1595. in un volumetto in ottavo colla vita dell' autore scritta da Giulio Camillo di lui nipote per via di fratello, il quale però ascrisse a Bartolo di Sassoferrato, ciocchè si sa esser opera del nostro Barlettano, Andrea Bonelli.

E veramente allorchè a caso mi venne in mano un tal libro, restai sorpreso nell'intendere, ch' in quel secolo sotto il Governo dell' Imperador Carlo V. eranvi ancora Provincie intere tanto vicine alla Ca-

pitale, le quali viveano *jure Longobardorum*. Ma più mi colmò di maraviglia il legger dappoi nel Seldeno le seguenti parole: *de juris tum Longobardici, tum Francorum in Regno Neapolitano, Siculoque, praeter Romanum, post instauratum in occidente jus Iustineaneum, usu, visendi Andreas de Isernia, Carolus Tapia, Andreas Molfesius, Marius Mutus, praeter Bartolum, atque ad eum Iulii Ferretti additiones aureae* [a]. E veramente è da stupire, come un Inglese fin dall' Oceano fosse giunto a sapere delle cose nostre quel che noi stessi in casa propria abbiam fin' ora ignorato, cioè che non essendovi legge di Principe, la quale obbligasse i suoi sudditi a vivere *jure Romano*, reggeva ancora sotto il Governo degli Austriaci il diritto de' Longobardi per tutti coloro, che 'l professavano, *ubi est proprium jus suum commune* [b].

A chi sono ignote le Consuetudini di Bari figlie delle leggi Longobarde, approvate già da Re Ruggieri, messe in iscritto a' tempi di Re Carlo I. da Andrea di Bari, e dal nommen celebre giureconsulto Sparano, le quali sono ancora in piena osservanza? Molto parimente ritengono del Longobardo le Consuetudini d' Aversa comentate da Nunzio Pelliccia, quelle di Capoa da Flavio Ventriglia, quelle di Cantanzaro da Gianfrancesco Paparo, quelle d' Amalfi compilate da Giovanni Agostaricci, quelle di Gaeta, ed altre.

Nè le nostre Napoletane, ricevute anche da' Surrentini; si discostano di molto dal Longobardo; e se si son trovate intrigatissime, e non ancora assodate per l' uso del Foro, ciò appunto è adivenuto, perchè Napodano Sebastiano, che fu il primo a farvi il comento, ebbe la boria di maritarle col diritto di Giustiniano, al quale esse derogano; donde di necessità uscir ne dovettero parti spurj: sempre più poi imbastarditi dall' essersi gl' Interpreti succeduti al primo chiosatore, messo da parte il testo, affaticati a spiegar la chiosa, che fino a jeraltro è passata come un' oracolo: e tale è appunto con quel *videtur quod sic*, e *videtur quod non*. Nè potea adivenire altrimenti, posciacchè quella ch' esser dovea questione di fatto, fu ridotta a questione di diritto. Dovea Napodano insegnarci, come l' aveano intese *ab immemorabili* i nostri cittadini, e come a' suoi tempi decidea la G. C., non già qual' era il suo sentimento. Nè i Giureconsulti posteriori aveano a divertirsi sopra il *sic*, e 'l *non sic* di Napodano; ma ricercar doveano fra le carte vecchie, il come l' avea spiegate il Tribunale *ab immemorabili*; il che non era forse loro sì difficile allora. Le consuetudini ricercano esempj, e non ragioni: la pratica decide, e non già la teorica.

Or

(a) *Ad Fletam cap. 6. p. 1078.*
(b) *Ferret. ad prooem. Andr. de Barul. pag. 4.*

Or se mi si dimandi, qual sia l'appoggio dell'odierne decisioni in materia di consuetudini Napoletane; risponderò, che per la maggior parte non è nelle consuetudini scritte, ma nelle consuetudini prescritte dall'uso del Foro; il quale, comunque siasi da principio introdotto in materia di consuetudini sa stato; sicchè il recederne ora sarebbe uscire dal consueto. Ma di questo più largamente a suo luogo.

CAPO XXVIII.

Degli Ecclesiastici sotto i Normanni.

PRima di passare all'origine della G. C. conviene; che qualche cosa io dica intorno agli Ecclesiastici a' tempi di Ruggieri, e de' suoi successori Normanni per rapporto alle loro leggi.

Non è nuovo, ch'i Principi sansi trovati nella necessità di por freno all'eccessivo numero delle genti di Chiesa, Lasciando stare le leggi Imperiali, n'ho nel I. libro al capo XXV. accennate alcune de' Franchi parte inserite nel Codice Longobardo. *De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se tradere volunt, ne prius hoc faciant, quàm a nobis licentiam postulent*, ordinò Carlo M. in Italia (*a*): *ne pueri vero sine voluntate parentum tonsurentur, vel puellae velentur, modis omnibus inhibitum est; & qui hoc facere tentaverit, mulctam, quae in capitulis legis mundanae a nobis constitutis continetur: persolvere cogantur*, sta scritto ne' Capitolari (*b*): *de servis propriis, vel ancillis, ut non amplius tondeantur, vel velentur, nisi secundum mensuram; & ubi satisfiat, & villae non sint desolatae*, è un' altro capo di legge (*c*). Dove un Padre non avesse, che due soli figli, lungi dal pensare a chericato, ovvero a monacato, l' uno destinar dovea per la guerra, e l'altro ritenere per la famiglia.

Peggio quando vi fosse l'interesse del terzo: *de servorum vero ordinatione, qui passim ad gradus Ecclesiasticos indiscrete promovebantur, placuit omnibus cum Sacris Canonibus concordare debere; & statutum est, ut nullus Episcoporum deinceps eos ad sacros ordines promovere praesumat, nisi prius a dominis propriis libertatem consecuti sint* [*d*]: legge de' Franchi confermata da Carlo M. in Italia: *ut ser-*

[a] *Ll. L. lib. 3. tit. 1. §. 13.*
[b] *Capit. lib. 1. §. 101. apud Lindenbr.*
[c] *Eod. lib. 1. §. 113.*
(d) *Capit. lib. 1. §. 88. apud Lindenb.*

servum alterius nemo sollicitet ad clericalem, vel monacalem ascendere ordinem sine licentia domini sui, & voluntate [a].

L'interpetramento, che fu dato a questa legge l'estese da' veri servi *ratione personae*; a'tributarj, ed a'censuali, cioè a coloro, che possedeano terreni sottoposti a censi servili per via di concessioni precarie, e livellarie: ed a più forte ragione a' possessori di beneficj nobili; da che non poteano stare insieme servigio militare, e chericato.

Qui fu dove Ruggieri, volendo favorire la libertà, e salvare al possibile l'altrui interesse, con una sua Constituzione, che comincia *Errores eorum* (*b*), dichiarò, che 'l divieto dell'addotta legge, dovea intendersi a rigore riguardo a'servi *ratione personae* [de' quali o pochissimi, o niuno affatto eravene in Regno]; ma che colui, il qual servir dovea, o ignobilmente *respectu tenementi*, o nobilmente *respectu alicujus beneficii*, potea liberamente chericarsi anche in contraddizione del padron diretto, o del suo seniore; quando però risegnasse prima nelle costui mani ciocchè stavagli conceduto: salvo però il caso di precisa necessità, perchè allora anche il servo *ratione personae* potea chericarsi ripugnante il padrone.

Parve stravagante ad Andrea d'Isernia, che contra i principj del diritto Romano potessero risolversi contratti di tal natura per volontà d'un sol contraente: disse adunque: *haec lex parum valet*; ma che in iscambio di quella valer dovea lo stabilito per diritto Canonico (*c*).

Passando intanto all'immunità sì personale, e sì reale, sovviemmi d'aver detto altrove, ch'i Longobardi bene, o male, che si facessero, non accordarono nè l'una, nè l'altra; e che Carlo M. *congregatis Episcopis, Abatibus, virisque illustribus*, fu il primo a stabilire in Italia l'immunità personale de' cherici, salvochè dove si trattasse di gravi reati; e per rispetto alla roba così delle Chiese, come patrimoniale della Cherisia volle, ch' ogni controversia prima d'esaminarsi in giustizia, dovesse prodursi innanzi al Vescovo, perchè s'adoperasse a comporla per mezzo del suo Avvocato: dove poi *pacificare per se non velint, aut non possint, causa ipsa ante Comitem veniat, vel judicem, & ibi* (coll' assistenza dell' Avvocato medesimo) *secundum legem finiatur, anteposito sicut dictum est de persona clericorum* [*d*]: e ciò in seguito dello stabilito nel Concilio Cabilonese [*e*].

Ho

[a] L. *U. Lib.* 3. *tit.* 1. §. 16.
(b) *Constit. ascriptitios lib.* 3. *tit.* 3.
[c] *In cap. ex antiquis, & in cap. si servus distinct.* 54., *& decretal. de servis cap.* 1. *Isern. ad constit. errores eorum.*
[d] *U. L. lib.* 3. *tit.* 1. §. 11.
[e] *Cap.* 9. *V. Capit. ann.* 789. §. 27. *Capit. lib.* 1. §. 58., *& lib.* 6. §. 43.

Ho detto salvo, che dove si trattasse di gravi reati, come di omicidio, di furto, e di altri simili, poichè tai cause si fecero appartenere alla giuridizione de' Giudici laici (a).

O che Ruggieri, e 'l di lui figliuolo poco caso fatto avessero della legge di Carlo M., benchè inserita nel Codice delle Longobarde, o che ciò seguito fosse per abuso de' Magistrati, il che per altro sembra inverisimile; certo è, che i Prelati di quà, e di là dal Faro n' esposero le loro doglianze presso il Re Guglielmo il buono, facendogli sentire, che i suoi Magistrati attendeano ad incarcerare, ed a condannare i cherici, non altrimenti che i laici: e quel ch' era peggio, nemmen permetteano l' esercizio della così chiamata Udienza Vescovile diretta a corregere i costumi, e la vita nommen de cherici, che de' laici, giacchè non lasciavano, che si fulminassero contra gli adulteri le pene stabilite da i Canoni.

Il primo a far breccia nell' animo del buon Re Gugliolmo fu Gualtieri Arcivescovo di Palermo; in grazia di cui nel 1171. diè fuori un Diploma, col quale oltre alla libertà d' esaminare, e di correggere colle pene de' Canoni il delitto d' adulterio, riservando tuttavia a' Magistrati laici la conoscenza, e la punizione degl' insulti, e delle violenze, che mai v' occorressero; concedè ad esso Arcivescovo, ed a' di lui successori la facoltà di procedere *juxta Canones, & jus Ecclesiasticum* contra alcun cherico per reato, *de quo persona sua judicari, & condemnari debeat: excepto si aliquis clericus fuerit appellatus de proditione, aut homicidio, vel de alio hujusmodi maleficio*, che come appartenente all' esercizio del mero Imperio, dovea giudicarsi dal Magistrato. E quanto al civile, dove Carlo M. avea detto, che 'l Giudice laico dovesse conoscere *secundum legem de possessionibus sive Ecclesiasticis, sive propriis* de' cherici; Guglielmo si restrinse a' beni, che 'l cherico *de haereditate, vel aliquo tenemento, quod non ab Ecclesia, sed ab aliis, vel aliquo per patrimonium, sive aliud teneat*; senza lasciargli altre immunità, che la personale: *non tamen, ut persona sua exinde capiatur, vel incarceretur* [b].

Di questo, che come ho detto, fu spezial privilegio della Cattedrale di Palermo, *in qua* (disse Guglielmo) *thronum, & solium nostrae resides Majestatis*, lo stesso Re ne formò poi una general Constituzione da valere per tutto lo Stato; la qual Constituzione essendo piaciuto a Federigo d' ammettere nel suo Codice, fu da Pier delle Vigne, o forse da talun' altro divisa in tre parti, una che va sotto il titolo *de Adulteriis coercendis*, l' altra che si legge sotto quello *Ubi*

(a) *Edict. Clothar. ann. 615. §. 4. Cap. Car. M. an 769. §. 17. cap. Car. Calvi lib. 6. §. 3., & 156., & lib. 7. §. 89.*
(b) *Privil. Urb. Panor. p. 7. Pirr. Sic. Sac. tom. 1. Notit. Eccl. Panor. col. 109.*

Ubi clericus in maleficiis debeat conveniri, e la terza sotto il titolo *de Clericis conveniendis*. Ed è da notare, che con tutto l'avvertimento del nostro Storico Civile, nella fresca edizione delle Constituzioni del Regno s'è lasciato correr l'errore d'ascrivere a Re Ruggieri la Constituzione *Majestati nostrae* sotto il titolo *de adulteriis*, che indubitatamente è di Guglielmo il buono.

Voglio però, che si ponga mente, che dove nel privilegio amplissimo della Cattedrale di Palermo sta scritto *de proditione, aut homicidio, vel de alio hujusmodi maleficio*; nella Constituzione s'è avuta la cura di torne di mezzo le parole *de omicidio*; scambiando con ciò tutto il sentimento della legge, ridotta a' soli delitti di Maestà.

Or si rifletta alla condizione de' tempi, ciocchè i Prelati trasteverini, ed i nostri tennero a favore fatto loro da Carlo M., e da Re Guglielmo, Principi tanto benemeriti della Chiesa, fu poi creduto un pregiudizio gravissimo; talmente che Andrea d'Isernia ebbe a dire. *Istae Constitutiones nihil valent; imo sunt cassae, & irritae; quia sunt contra personas Ecclesiasticas, & Ecclesiasticam libertatem, ut in auth. cassa, & irrita. Jure Canonico hae decernuntur corruptelae* (a).

Ma l'Isernia dovea sapere, che l'autentica *cassa & irrita* fu legge del nostro Re Federigo II. fatta nel 1220., e chè lo stesso Federigo nel 1231 inserì nel suo Codice Siciliano, non già la legge propria augustale, ma la legge Regia di Guglielmo; e v'aggiunse anche l'altra, colla quale ordinò, che i cherici dovessero rispondere nelle Corti laicali non solamente nelle azioni reali, ma nelle pecuniarie eziandio, *rei potius in hac parte, quae petitur, quam personae conditione, seu judicii qualitate servata* (b).

E fuor d'ogni dubbio, che in Francia ben per tempo fu a' Vescovi prerogata la giuridizione, non solamente sopra i cherici, ma sopra i laici eziandio (c); e forse si stimò di seguire l'esempio dell'Imperador Teodosio [d] in quella Constituzione tanto pregiata da Juone [e], e da Graziano [f], ricordata ancora da Gregorio IX. (g), sostenuta per intiera, e legittima da Giano da Costa (h), e dal Seldeno (i), combattuta per apocrifa dal Gotofredo [k], e nuovamente difesa da Gio: de Gendre professor Parigino.

E' ve-

(a) *Ad Const. si quis clericus.*
[b] *In Constit. de Burgensaticis.*
(c) *Capit. lib. 6. §. 366. edit. Baluz.*
(d) L. 16. C. *Theodos. de Episcop. audient.*
[e] *Part. 16. cap. 322.* (f) *Caus. 11. quaest. I. cap. 35.*
(g) *In cap. novit. ille de Judiciis.* (h) *In decret. p. 281.*
(i) *De Syned. Hebr. lib. I. cap. 10.*
[k] *Tom. 6. pag. 303.*

E veramente le stravaganze introdotte ne' giudizj dal Governo feudale, e la più regolar condotta nelle Curie Ecclesiastiche furono la cagion potissima, per cui nella Monarchia Francese quasi tutte le controversie civili si portassero innanzi a' Giudici Ecclesiastici, dove a motivo del giuramento ne' contratti, dove de' legati pii nelle ultime volontà, dove della volontà presunta nelle morti intestate, e dove in virtù del privilegio de' crocesegnati. Nè vi volle poco a ridonare l'attività a' Magistrati del Principe, anche dopo avere le sue Corti di giudicatura adottato il sistema introdotto dal diritto Canonico. Ed è notabile per quanto ne afferma Francesco Roje, che l' addotta legge di Carlo M. inserita nel Codice Longobardo, e l' altra di Guglielmo II. furono il modello, sul quale il Re Francesco I restrinse i limiti della giuridizione ne' Prelati Francesi. *Duae istae Constitutiones* [e' dice] *Caroli M., & Guillelmi Siculi hodiernum usum multum illustrant, ex quo justa Francisci I. Constitutionem clerici in actionibus in personam coram Ecclesiasticos Judices conveniuntur: in actionibus in rem, coram seculares* (a);

Ma nel Reame Siciliano i Prelati come tali, anche passato, che fu il dominio della Monarchia agli Svevi, si tennero ben contenti di ciocchè aveano ottenuto da Re Guglielmo il buono, nè si sa che 'l Pontefice Innocenzio III. in tempo del suo baliato v' avesse fatto alcun cangiamento: neppure fra le accuse date a Federigo vi fu quella d'aver inserita nel suo Codice la Constituzione di Re Guglielmo, e d'avervi aggiunta la giaddetta sua propria, e fattele religiosamente osservare (b).

Quanto poi ad essi Prelati in qualità di Baroni, altra giuridizione non ebbero nelle loro Chiese ancor più conspicue, che quella accordata al Baronaggio laico, cioè la bajulare, a riserba della sola Badia di Monreale, cui Re Guglielmo II., che ne fu il fondatore, per ispezialissimo singolar privilegio accordò l' esercizio del mero imperio; del che parlerò più ampiamente nella Dissertazione.

CA-

(a) *De Miss. Domin. cap.* 10. *in Appendic. Novae Collect. Concil tom.* 17. *pag.* 916.
(b) *Matth. Paris ad ann.* 1239. *p.* 333.

CAPO XXIX.

Origine della G. C.

FRa i diversi significati del Vocabolo *Curia* il più ampio, e più specioso fu quello usato prima da' Normanni, e poi dagli Svevi nel così chiamare, quando le generalissime assemblee di tutto lo Stato, e quando le generali d'alcune Provincie nella forma prescritta in una Constituzione dell' Imperador Federigo II., che comincia: *Et si generalis cura*, la quale avvegnacchè non sia nel volume delle nostre leggi, può leggersi per disteso ne' comentarj di Matteo degli Afflitti (*a*), e se ne dà anche ragguaglio da Riccardo di S. Germano (*b*). Corrispondea con questa nozione al latino *conventus* (*c*) ed al barbaro latino *parlamentum* [*d*]. Tali furono le Curie tenute da Re Ruggieri nel 1129. in Melfi, ed in Salerno, nel 1130. in Palermo, e nel 1140. in Ariano, ed in Palermo medesimo [*e*]. Tale quella nella coronazione di Guglielmo il buono nel 1166 [*f*], e l'altra nella coronazione di Tancredi (*g*), e quella dal medesimo tenuta in Foggia nel 1191. [*h*]. Tale quella, che tenne in Capoa l' Imperadore Arrigo VI. nel 1197. (*i*). E tali le molte, che convocò l' Imperador Federigo in Capoa, in Taranto, in Messina, ed altrove [*k*]. Ed è uno sbaglio dello Storico civile, d'una di queste Curie pubbliche, generali, solenni, qual si fu la Capoana, averne formato un Tribunal di giustizia.

Curie, ma senza gli aggiunti di solenni, di generali, di pubbliche, chiamavansi ancora tutte le Corti di giustizia, incominciando dalla più infima Bajulare; composta d'un Bajulo, e d'un Assessore, e facendo per gradi, fino a quella ben numerosa del Re.

Que-

(a) *In Constit. Capitaneorum num. 7.*
(b) *Ad ann. 1233. apud Murat. tom. 7. p. 1033.*
[c] *Caes. de Bell. G. lib. 1. cap. ult.*
[d] Vedi Mongitore notizie Istoriche de' Parlamenti di Sicilia coll' addizioe di Serio *tom. 1. car. 2.*
(e) *Falco Benev. Romual. Salernitan. ad eos ann.* Mongitore *ibid car 24., e 25.*
[f] *Romuald. Saler. apud Mur. p. 207.*
[g] *Chron. Fossaenovae ann. 1185.*
(h) *Mongit. ibid. pag. . . . . .*
[i] *Ric. a S. Ger. ad d. ann.*
(k) *Ricc. a S. Germ. apud. Murat. tom. 7. p. 992. 1003., 1030., 1033.*

Questa relativamente a tutte le altre, ma non già alle solenni, e generali, meritava di ragione il nome di Magna Curia, tra pel numero, e la qualità de' soggetti così laici, come Ecclesiastici, che componevanla, parte di Regno, e parte ancora d'altre Nazioni, invitativi da Re Ruggieri, *cumulatis ad virtutem beneficiis*; e molto più pe' grandi oggetti, che vi si trattavano politici, economici, militari, civili, laicali, Ecclesiastici non concernenti lo spirituale, con alla testa il Sovrano; da che così unita rappresentava presso a poco il gran Parlamento di Parigi, quando il Re passa a tenervi letto di giustizia.

In questa Curia ciascuno de' sette grandi Ufiziali della Corona avea i suoi Ufiziali subordinati. Il Gran Giustiziero avea i suoi Giudici, che Giustizieri, e Luogotenenti Regali appellavansi: il Gran Camerario avea i suoi Maestri Razionali, niente inferiori a Luogotenenti Regali del Gran Giustiziero; e così tutti gli altri. Non è dunque, che per ogni affare dovesse ragunarsi tutta la Curia. Per gli affari di Chiese intervenivano principalmente i Prelati con alla testa il Gran Cancelliero. A' feudatarj con titolo, o senza rendeano ragione dodici Pari con due, o tre Luogotenenti Regali. Ne' delitti di Maestà divina, ed umana talora decideva tutta la Curia, e talora parte di essa, come fu in quello dell' eunuco Filippo (a), in quello di Riccardo Conte di Molise (b), ed in tanti altri.

Prima di Re Guglielmo il malo, salvo il privilegio de' militi, e le cause Ecclesiastiche, e di Stato, la Curia del Re ordinariamente non giudicava per cause mere civili; nè per criminali eravi appello ad essa Curia. Ma poichè questo Principe l'ammise dalle civili giudicature de' Camerarj Provinciali, stabilì a tal' effetto due Giustizieri, o sieno Luogotenenti Regali; i quali coll' intervento del Gran Giustiziero ebbero ancora la facoltà di decidere quanto di criminale, o di civile non concernente il Baronaggio piacesse al Re d'avocarvi.

Da questo picciolo rivolo nacque il Tribunale della Gran Corte; (c) poichè per la quantità degli affari si fe crescere il numero de' Giudicanti sotto la direzione del Gran Giustiziero, appellati anche Giustizieri di Regia Corte per distinguerli da' Giustizieri Provinciali. Quantunque nè Romoaldo Salernitano, nè Ugone Falcando dato avessero l'aggiunto di Magna alla Curia Regale, che bene spesso nominarono nelle loro

(a) *Romuald. Saler. apud Murat. tom. 7. pag.* 195.
(b) *Falcan. ibid. pag.* 329., *&* 330.
(c) *Testa in praefat. ad Capit. R. Sic.* Leanti Stato presente della *Sic. Cap. 6. tom.* 2. *p.* 301. *Eglys Hist. des Roix des Deux Sic. ann.* 1140. *tom.* 1. *p.* 9. Fran. Maria Emanuele, e Gaetani Notit.: Istoric. degli antic. Ufic. negli opusc. Sicil. *tom.* 7. *cap.* 41. *seq.* Buonfiglio *Istor. di Sic. c.* 1. *Lib.* 1. *c.* 31.

Storie, l'una terminata nel 1178., e l'altra nel 1190., e che perciò fossero contemporanei di Ruggieri, e de' due Guglielmi; pure Re Guglielmo I. le diè tal nome in due Constituzioni (*a*), e dopo lui l'Imperador Federigo.

Però se si voglia riflettere alle lor leggi, e massimamente a quella di Federigo, si troverà, che questo specioso titolo è dato non già al solo ripartimento del G. Giustiziero, ma sibbene a tutto il Corpo della Curia Regale. Le parole della legge di Federigo sono: *Statuimus, ut Magnae Curiae nostrae Magister Justitiarius nobiscum in Curia commoretur, cui quatuor Judices volumus assidere.* Or quel che sembrerà forse dubbioso in questa legge, è più chiaramente spiegato nella Constituzione *Capitaneorum autem;* ove si stabilisce, che dalle Curie de' Giustizieri Provinciali potesse appellarsi al Gran Giustiziero, cioè al di lui ripartimento; e da questo all' intiera Magna Curia Regale. *Ad Justitiarium primum, deinde ad Magistrum Iustitiarium, & demum in defectu omnium ad M. Curiam nostram volumus proclamari.* Ecco distinto il rivolo da tutto il fonte: la Corte del Gran Giustiziero da tutta la Magna Curia.

Federigo veramente, che non tenne mai luogo, non fu in grado di trascinarsi dietro tutto il Corpo dell' antica Curia Normanna. Vi supplì tuttavia negli affari più importanti col convocar sovente Curie generali, quando in un luogo, e quando in un altro (*b*). Così a poco a poco svanì l'unione di tutti i membri della Magna Curia sotto gli occhi del Principe. Divisa la Sicilia dal Regno di Puglia pel famoso Vespro Siciliano, ciascun de' due Re si creò i suoi Grandi Ufiziali; ma questi non ebbero più che fare gli uni cogli altri. La polizia fu in parte diversa ne' due Reami. In questo di Puglia il Gran Cancelliere appresso il nostro Re Carlo I. rimase Capo del Consiglio di Stato, e degli affari Ecclesiastici, finattantochè il più forte del di lui Uficio passò ne' Regenti di Cancelleria. Gli altri Grandi Ufiziali sdegnarono di comparir di persona alla testa delle lor Curie per gli atti di giustizia, e furonvi ammessi i respettivi Luogotenenti eletti dal Sovrano. Così fu nella Curia del Gran Ammiraglio per le genti di Mare: così in quella del Gran Camerario, i cui Maestri Razionali formarono il Tribunale della Regia Zecca; cui fu aggiunto l'altro della Sommaria: e così ancora fu nella Curia del Gran Giustiziero. Avendola Federigo arricchita d'ampie giuridizioni, Carlo v' aggiunse l'altra della Corte de' Pari, che fu soppressa. Il nome adunque di Magna Curia, che competeva a tutto il Corpo dell' antica

(a) *In Constit. Ancillas, & in const. pecuniam si quis invenerit.*
(b) *Rich. de S. Ger. in locis cit.*

tica Curia Regale, rimase per eccellenza a questa, che n'era rimasta il più gran rivolo.

Chi dunque riferisce a Re Guglielmo. I. l'instituzione di questo Gran Tribunale ha riguardo a' due Luogotenenti Regali, o sieno Giustizieri da cotesto Re destinati per assistere al Gran Giustiziero, così negli appelli dalle giudicature civili de' Camerarj Provinciali, come in quelle poche cause così civili, come criminali, ch' al Principe fosse piaciuto d' avvocare a se, ma che non riguardassero nè feudatarj, nè Ecclesiastici, nè delitti di Stato. Chi poi la riferisce all' Imperador Federigo prende di mira quell' ampiezza di giuridizione, ch' e' gli conferì con quel preambolo, che si legge nella Constituzione *Nihil veterum*. Ma non son cose queste da dirle ad un fiato. Sarà mia cura adunque il distinguere di tempo in tempo ciocchè la M. C. acquistò, ciocchè perdè, senza nulla preterire quanto crederò necessario ad illustrarne la Storia. Comincio ora dall'esaminare le antiche pratiche della Curia del Gran Giustiziero sotto i Normanni.

C A P O XXX.

Pratiche dell' antica M. C. sotto i Normanni.

DA ciocchè ho detto apparisce, che sebbene luminosissimo fosse sotto i Re Normanni l' Uficio del Gran Giustiziero, così in quanto che rappresentava egli immediatamente la Maestà del Sovrano per rapporto all' esercizio del mero imperio, e come tale sovrastava a tutti i Magistrati, ch' aveano diritto di giudicare sulla vita, e sopra i membri de' sudditi di tutta intiera la Monarchia Siciliana; come ancora in quanto ch' egli facea parte nella Curia Suprema del Principe, o sia nel suo Gran Consiglio in tutti gli affari di Stato, di guerra, di giustizia, e d' economia generalmente riguardanti i luoghi demaniali, il Baronaggio, e gli Ecclesiastici del Reame; pur tuttavia considerato nel suo Ripartimento di giustizia come capo de' due Luogotenenti Reali, o sieno Giustizieri, non godea egli di grandi prerogative. Non gli apparteneano, nè mai gli appartennero le cause Ecclesiastiche, le quali erano d' ispezione del Gran Cancelliero coll' assistenza de' Prelati, o di chi altro Giudice piacea al Re di destinare. Le Cause criminali di gravi delitti, così di laici, come di cherici decideansi inappellabilmente sopra luogo dalle Curie degli Strategoti di Messina, e di Salerno, e forse ancora di Catania, dal-

la Curia del Compalazzo di Napoli, e da quelle de' respettivi Giustizieri delle Provincie; e Palermo stessa avea il suo Giustiziero. Ammetteansi soltanto i ricorsi al Re, e per esso al Gran Giustiziero, per le cui mani doveano passare quante suppliche si dessero al Principe, affine o di provvedere al bisogno desso Gran Giustiziero, o di riferire al Sovrano, quando vi bisognasse superior providenza. Le cause del Baronaggio così civili, come criminali apparteneano a' dodici del Baronaggio medesimo nella Curia Suprema del Re, la quale anche decidea di tutti i feudi quaternati con titoli, e senza. Riduceansi dunque i Luogotenenti Reali sotto la direzione del Gran Giustiziero agli appelli delle cause civili, che venivano dalle Curie de' Camerarj, giusta lo stabilito da Re Guglielmo I. nella Constituzione *Officiorum periculosa confusio*, ed a giudicare di quelle cause civili, e criminali, che al Principe fosse piaciuto d'avocare a se.

Allorchè però il Gran Giustiziero portavasi in giro per le Provincie anche ne' tempi de' Re Normanni, procedea con maggior pienezza di potestà, ed avea facoltà d'assumere quanti Giudici Provinciali gli fossero sembrati convenire alla qualità dell'affare.

L'Imperador Federigo fu quello, che innalzò il Gran Giustiziero, e la sua Curia a quel grado d'autorità, ch'ebbe dappoi, ed altro lustro l'aggiunse Re Carlo d'Angiò. Il primo l'accrebbe di due altri Giudici, o siano Luogotenenti Regali; e gli diede anche un Avvocato fiscale. Conferì a questa Curia la facoltà d'esaminare, e decidere de' delitti di Maestà umana, e divina, de' feudi quaternati, e di parte di essi, precedente però Regal rescritto di ricevere le appellazioni così dalle Corti de' Magistrati ordinarj, come da quelle degli straordinarj, e delegati: di conoscere in prima istanza le cause di tutti i Curiali in attuale esercizio nella Curia Suprema; e le cause tutte delle persone miserabili, che venissero per elezione di Foro: d'esaminare le relazioni de' Magistrati inferiori, e di rispondervi; ed a ricorso delle parti eccitare eziandio con ordini pressanti l'amministrazione della giustizia nelle Corti inferiori, prescrivendo loro il termine a decidere, con facoltà di chiamare i disubbidienti a render ragione di lor condotta (a): di ricevere tutti i ricorsi così di giustizia, come di grazia, e di spedirli incontanente, quando non vi si richiedesse l'oracolo del Sovrano [b]: di procedere in tutti i delitti in uficio (c); e quelch'è più, volle, che 'l Gran Giustiziero colla sua Curia di volta in volta scorresse le Provincie così di quà, come di là dal Faro, procedendo anche per via d'inquisizione contro de' Magistrati, e Giudici inferiori, con emenda-

(a) *In Constit. Statuimus, & in Const. Magnae Curiae nostrae.*
(b) *In Constit. Praecipimus offerri.*
[c] *In d. Constit. Magnae Curiae nostrae.*

dare il mal fatto, e punire i colpevoli; e quindi impose, che dovunque esso Gran Giustiziero fosse per alzar Tribunale, tutti i Magistrati inferiori tacer dovessero, *ut pote minore lumine per luminare majus superveniens obscurato* (a).

Carlo poi col dismettere in Regno la Corte de' Pari, e trasferirne l'autorità nel Gran Giustiziero, innalzò ad un più eminente grado la di lui Magna Curia; se non che poi parte dell'antica superiorità le tolse coll'istituire un'altro Tribunale di vicendevole appellazione nella Corte della Vicaria; che poi si unì alla Corte del Giustiziero, e così unite vennero a formare quella, che G. C. della Vicaria fu chiamata. Ma di ciò a suo luogo.

Ritornando intanto alla Curia Normanna nel ripartimento del Gran Giustiziero, se si ricerchi con quai leggi vi si rendesse ragione, l'affare è bello, e spedito. Le Constituzioni erano le vere, e sole leggi comuni a tutto il Reame: venivano appresso le consuetudini locali approvate, le quali decideano pe' naturali de' respettivi Paesi. Dopo ciò le leggi Longobarde, e le Romane decideano contra coloro, che respettivamente le professavano.

In quanto a' Franchi, eglino non aveano più leggi scritte, ma viveano di consuetudini proprie portate di Normannia, e dagli altri Paesi delle Gallie, ove per la più parte viveasi di costumanze locali; giacchè colà il Governo feudale avea fatto andare in dimenticanza tutte le leggi scritte (b). Di queste costumanze Re Guglielmo stabilì, che si desse luogo alle sole approvate in Regno. Federigo poi le abolì tutte, restringendo il *Ius Francorum* alla sola successione de' primogeniti nel feudale, siccome mi trovo aver detto.

Posto ciò, quando non era caso di Constituzione, nè di consuetudine locale, dover de' Giudici era il vedere, se il reo convenuto, o accusato, ovvero se il defunto trattandosi d'eredità, fosse Franco; Romano, o Longobardo per decider la causa, o giusta le costumanze del primo, o giusta le respettive leggi Romane, o Longobarde.

Ma l'ordine de' giudizj? O quanto a questo non v'ha dubbio alcuno, che stato fosse intieramente Longobardo, tanto per que' che viveano *jure Longobardorum*, quanto per que' che viveano *jure Romanorum*. Esempio ne sono i due giudicati, che si leggono nel Pellegrino [c]; uno de' quali giudicati è del 1149. regnando Ruggieri, e presedendovi Giovanni Camerario di Terra di lavoro, sopra il dominio d'un fondo, che in contraddizione d'un tal Pietro Girardi fu aggiudicato al Munistero di S. Michele Arcangelo *ad formam* presso Capoa; e l'

[a] *In Constit. Honorem debitum.*
(b) *Montesq. Es. des Loix liv. 28. chap. & 10., & chap. 19.*
[c] *Tom. 3. cum notis Pratil. p. 267., & 273.*

e l'altro è del 1171. sotto il regnare di Guglielmo II., presidente Roberto [illegible]e di Caserta Gran Contestabile di Terra di lavoro, e Gran Giustiziero, per una concessione d'acqua tra la Città di Sessa, e quella di Tiano, che per esser causa feudale era sopra luogo d'appartenenza d'esso Gran Giustiziero, il quale vi chiamò a deciderla i Giudici di Capoa, d'Aversa, e di Maddaloni, i quali venivano a comporgli sopra luogo la sua Magna Curia.

Quando dunque ho parlato dell'ordine de' giudizj praticato da' Longobardi, ho inteso di ragionare del primo stato antichissimo della M. Curia Normanna; senza dunque che ne faccia quì inutile repetizione, me ne riporto a quanto ho detto sul Cap. IX., e seguenti di questo libro.

Federigo fu il primo a disporre, che nè azione dovesse introdursi nè riceversi accusa, o denunzia, se non per iscritto; e come dietro a' libelli doveano di necessità venire i processi, lo stesso Federigo con più Gonstituzioni ne prescrisse l'ordine, così pel civile, come pel criminale; dall'osservanza non interrotta del qual'ordine giudiziale vennero a stabilirsi quelle pratiche, che si dissero Riti della M. C. appoggiati tutti sul Codice Siciliano, fuori d'alcune poche moderazioni, che vi si fecero dagli Angioini co' loro Capitoli. Ed ecco il secondo stato, sopra del quale mi dispongo a dar conto.

Voglio tuttavia prima di ciò trascrivere il giudicato fra Sessa, e Tiano, come quello, che può bastar d'esempio dello stile di giudicare della M. Curia Normanna.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno ab Incarnatione ejus MCLXXI. Regni Domini nostri Secundi Guglielmi Dei gratia Magnifici Regis Siciliae, Ducatus Apuliae, & Principatus Capuae anno VI. mense Junii Indict. IV. In praesentia Domini Comitis Roberti Casertae, Apuliae, & Terrae laboris Magni Comestabili, & Magni Justitiarii, qui apud Magdalonum Curiam tenebat. Nobis Alexandro, Ioanne, & Bartholomeo civitatis Capuae Iudicibus, & Valeriano Aversanae civitatis Iudice, & Ioanne, & Donato Iudicibus Magdaloni in Iudicio residentibus: praesentibus Ioanne Caccavicario, qui ex mandato Domini Comitis, ut Iudex, in Curia sedebat, Atenolfo de Patricio, Petro Fratre, Pandulfo de Marczano, Disolfo filio ejus, Riccardo de Citro Regio Comestabile, Ascitino, Riccardo Notario, & aliis quampluribus: Petrus venerabilis Teanensis Episcopus cum Judicibus, Militibus, & civibus Teani proclamaverunt adversus cives Suessae, qui in Curia aderant, quod ipsi furtive quandam aquam invaserant, & eam ad civitatem Suessae derivabant; quam aquam tam longo tempore pos-

se-

sederant, quod hominum memoriam excedebat. Herveus vero venerabilis Suessae Episcopus, Judices, Milites, & alii quamplures cives Suessae, qui pro parte civium Suessae ad respondendum venerant, aquam illorum se furtive non invasisse; sed aquam, quam se quasi possidere dicebant, ex dono, & concessione, & ordinatione Domini Regis Rogerii beatae memoriae se possedisse dixerunt. Super quo produxerunt testes Anneum de Rivomatricio, & Landonem Burrellum; quos donationi, concessioni, & ordinationi Domini Regis Rogerii interfuisse dicebant. Item istud aliud allegabant: tempore Simionis Senescalchi de hoc fuisse ortam controversiam inter cives Teani, & cives Suessae, & testificatum fuit in praesentia Simionis Senescalchi per Evulum de Mallano, Anneum de Rivomatricio, & per eundem Simionem Senescalchum, quod praedictus Dominus Rex hujusmodi aquam civitati Suessae concessit. Item dicebant, quod ex praecepto ipsius Comitis Roberti, quidam ex civibus Suessae, & quidam ex civibus Teani cum ipso Petro Teani Episcopo super ipsa aqua convenerant, & ex utriusque partis conventione sic statutum est: Ut ex macerie supra liceret Suessanis aquam habere, & a macerie infra Teanenses aquam haberent. Et de his omnibus Suessani se testes habere dicebant. Pars vero Teanensium ordinationem, & concessionem Domini Regis in dubium revocabat. Item nec mandato Teanensium, nec pro aquae controversia finienda, ante praedictum Senescalchum venerant, & ipsam conventionem (etsi fuit, ut asserebatur) mandato, vel voluntate Teanensium factam fuisse, negabant. Pars itaque Suessanorum ad probandum, quod dixerat, in primis produxit coram nobis Anneum de Rivomatricio, & Landonem Burrellum, qui unus post alium sunt nobis testificati, dicentes, se interfuisse, vidisse, & audisse, quando praedictus Dominus noster Rex Rogerius, praesente Evulo de Mallano, in Palatio Castri Suessae stans ad fenestram ordinavit, concessit, & donavit Suessanis, ut a partibus Roccae Monfini, & ab eis pertinentiis aquae caperent Suessani, & ad civitatem suam aquam ducerent; & praecepit Evulo de Mallano, ut illud eis assignaret; & dixerunt, quod ex tempore praedictae concessionis ipsam aquam Suessani usque nunc ad civitatem suam duxerunt. Item produxit Suessanorum pars Risonem Iudicem Suessae, & Philippum Notarium Graecum, qui unus post alium nobis testificati sunt, dicentes, se vidisse, & audivisse praedictum Evulum de Mallano, & Anneum de Rivomatricio in praesentia praedicti Senescalchi, praesentibus Teanensibus, & praedicto Teanense Episcopo, testificatos fuisse concessionem ipsius aquae a memorato Domino nostao Rege Rogerio factam, & ipsum Senescalchum id ipsum suo

suo testimonio confirmasse, & Petro de Ravello injunxisse, ut concessionem Domini Regis Rogerii Suessanis adimplere faceret. Demum pars Suessanorum produxit coram nobis praefatum Suessanum Episcopum, & jam dictum Anneum, & Boemundum Suessae, qui unus post alium nobis testificati sunt, se vidisse, & audivisse eo tempore, quando Episcopus non Episcopatus honorem fuerat adeptus, ex mandato praedicti Comitis Roberti Suessanos cum Teanensibus de aqua ad praedictam conventionem venisse, ut a macerie supra aqua esset Suessanorum: a macerie infra Teanensium. A nobis autem praefatis Iudicibus jam dictorum testium verbis propalatis, pars Teanensium, praefatum Anneum de Rivomatricio, & Landonem Burrellum falsum testificatos fuisse, per pugnam se probare velle dicebat. Nos vero praefati Iudices ex praecepto Domini Comitis cum Ioanne Caccavicario, & . . Ioanne Bello, Riccardo Citri Regio Comestabulo, Atenolfo de Patricio, Petro Fratre, Pandulfo de Marczano, Ascitino, Riccardo Notario, in partem ivimus; & habito consilio, reversi judicavimus, pugnam in hoc casu locum non habere; tum quia inter Longobardos erat quaestio, *tum quia de his, quae non viderant Teanenses, pugnare non debebant. Et quia praedictus Comes volebat, ut haec lis rationabiliter finem acceptaret, nostro praecepto, praedictus Anneus, & suppositae personae, & jam dictus Lando propria manu suum testimonium jurejurando confirmavere. Quo facto de possessione judicavimus. Ut Cives Suessani, sicut memoratus Rex Rogerius ordinaverat, aquam ad Suessanam civitatem ducerent, & in possessione aquae essent; ita quod Teanenses exinde aliquod impedimentum eis non faciant, ipsius sanctissimae Regiae donationis, concessionis, & ordinationis confirmatione Domino nostro gloriosissimo Regi reservata. Ut dictum, quod gestum est, memoria non effugiat, pro securitate quoque civium Suessanorum, nos qui supra Alexander, & Joannes Capuae Iudices haec omnia in scripto redigenda tibi Petro nos commisimus. CS. RS.* (Monogramma Comitis Roberti M. Justitiarii). *Ego qui supra Alexander Iudex. Ego qui supra Bartholomaeus Iudex. Ego qui supra Ioannes Iudex. Ego qui supra Ioannes Iudex. Ego Valerianus Iudex. Donatus Iudex. Ego Adenolfus de Patricio interfui. Ego Riccardus Citri Regius Comestabulus interfui.*

Si noti, ch'essendo lite fra due Città viventi *jure Longobardorum*, fu deciso non aver luogo il duello in questo caso: altrimenti sarebbe stato, litigandosi, fra viventi *jure Francorum*: il che non avvertito dal Pel-

Pellegrino, ſe credergli, che nella carta vi foſſe errore (a): quando errore non v'è, per quello che ſta detto nel Capo XII. di queſto Libro.

E' già ſulle ſtampe il preſente foglio, quando mi vien detto, eſſerſi non ha guari per l'acqua ſteſſa diſputato nella Regia Camera tra Rocca Monſina, e Seſſa, ed averla anche queſt' ultima guadagnata; non credo già colla ſteſſa ſpeditezza, nè colla medeſima ſpeſa. Non avendo io avuto agio d'oſſervar gli atti, non so, ſe ſiaſi fatt' uſo del giudicato ſuddetto, del quale per altro manca l'autografo; affermando il Pellegrino d'averlo traſcritto da una vecchia copia comunicatagli dal fu Gianjacopo Tranſi Patrizio Seſſano.

Ciò m'ha fatto naſcer voglia d'aggiungerne un altro d'un tal Filippo figliuol di Leone Giuſtiziero della Calabria nel 1131. regnando il fondatore della Monarchia, prima che Re Guglielmo I. ordinato aveſſe, che 'l giuſtizierato non ſi poteſſe ad altri delegare: il qual giudicato ſebbene non ſia del Gran Giuſtiziero, pure ſenza dubbio ne addita la pratica di que' tempi uniforme alle leggi Longobarde. L'azione di ſpoglio vi s'inſtituiſce *cum clamore*, e ſenza ſpenderſi tempo, e danajo nella fabbrica d'un voluminoſo proceſſo, vi ſi ammirano le diligenze praticate per accertarſi del vero, e l'eſatta giuſtizia nell'obbligare un titolato, e 'l ſuo Vicario a rilaſciar la roba occupata ad un povero prete, ch'avea ragion di gridare. La carta è in idioma greco, e la traduzione è del P. Monfaucon (b).

Preſente nona indictione, menſe Septembri, ad Tribunal Authentis noſtri accedens Joannes presbiter Potaniti filius in regione Militenſi, ibi tunc degente me Philippo Leonis Logothetae, me appellavit cum clamore, *his verbis: Vicecomes Riccardi de Garen paterna mihi praedia abſtulit, quae his in locis habeo, qua vero ratione ignoro. Haec clamante Sacerdote, accuſatorem cum reo in conſpectum deduxi. Atque evocatis regionis Magiſtratibus, & optimatibus, memoratus Joannes Sacerdos de iisdem ipſis conquaeſtus eſt, ac ſi injuriam a praefato Nicolao Vicecomite paſſus eſſet. Nos igitur veritatis ediſcendae cupidi, interrogavimus ipſum, quo pacto presbiterum injuria affeciſti? ille contra reſpondit, Pater hujus presbiteri villanus noſter erat, cum autem nobis debitum ſervitutis non praeſtitiſſet, ejus facultates abſtulimus. Ad haec Sacerdos Joannes vehementer contradicebat. Abſit, ajebat ille, Pater meus nunquam villanus veſter fuit; ſed villicus erat Toroldi. Imo quando Riccardus de Garen villanos, quos habuit, accepit, a multis jam annis pater meus objerat. Cum his & talibus dictis* illi

(a) *In notis d. tom. 3. cum Prat. p. 275.*
(b) *Palaeograph. Graec. lib. 6. pag. 401.*

illi disceptarent, jussimus afferri sigillum, in quo descripti erant villani Riccardi de Garen. Priusque percontati Sacerdotem, quomodo vocabantur avus, & pater tuus? Avus meus, infit ille, vocabatur Scholarius Potamites, ac Ormitus cognomento ab agro vocabatur. Pater vero meus Papas Christophorus, & ego Joannes Potamites ejus filius sum. Sigillum itaque evolventes, illos ibi descriptos non reperimus. Sed quia ibidem erat quidam descriptus, nomine Christophorus, putabant esse Sacerdotis patrem. Cujus rei fide dignos testes nobis adduxit Presbiter Joannes, Alexandrum Magistrum, Theodorum Tramarchum, Nicolaum Meclariti filium, Nicolaum Calogeropalum, Joannem fratrem ejus, Leonem judicem, Nicolaum generum Presbiteri Sinatii, Joannem Anyptum, & alios numero octoginta, & plures, qui dicebant: Absit, alius quidem erat hic Christophorus Garunes. His auditis nos non aequum esse censuimus, rem in oblivionis profundum demergere, quia aequi, & boni rationem habemus; sed Sacerdoti eadem de re sigillum dedimus, atque liberum ipsum constituimus a vexatione Riccardi de Garen. Quare ad majorem fidem, & securitatem legentibus faciendam, solita nostra Bulla obsignavimus, mense & indictione, quibus supra, anno 6639. (idest Christi 1131.) *De his ita judicatum, & statutum est per me Philippum filium Logothetae, & Judicis totius Calabriae, cum iis, qui mihi assidebant, Roberto Duce Meliti, Bartholomaeo Pelliteri, Constantino Duce Nicoti, Philagatho Sancti Menae; Constantino fratre Basilii Periboli, aliisque multis Magistratibus. Quod si quis ex Ducatu, aut Vicecomitatu hoc praesens sigillum abrogare tentaverit, mulctetur pro Sacello Sancti nostri Authentis, & magni Regis numismatibus 76. & ponatur firmum, permanensque hoc sigillum perpetuo inconcussum: ecce praesens cerea bulla nostra adest.* Philippus filius Leonis Logothetae, & magni Judicis totius Calabriae.

Dello stesso tenore è 'l giudicato per S. Michele Arcangelo *ad formam*; se non che trattandovisi di questione di dominio, i Giudici assieme colle parti, e co' testimoni si conferiscono sul luogo a riconoscere dell' identità del fondo in controversia; con decider poi la causa su due piedi alla Longobarda. E così è di quanti altri ne potrei addurre sotto i Normanni.

CA-

CAPO XXXI.

Di Federigo II. Imper. e I. Re.

Di niun Principe si è detto tanto di bene, e tanto di male, come del nostro Federigo Svevo, a motivo dello spirito di partito, che regnava a que' tempi, ne' quali si combattea nommen colle armi, che colla penna per via di calunnie, e d' invettive; di che neppure han fatto risparmio i secoli appresso. Io quì però senza nè difenderlo, nè accusarlo, ne dirò quel solo, che può bastare all' intelligenza delle sue leggi, scopo della Storia, ch' ho presa a trattare.

Federigo Ruggieri nacque nel dì 26 Dicembre del 1194. dall' Imperadore Arrigo VI., e da Gostanza figliuola postuma di Re Ruggieri: checchè siasi poi detto di favoloso; e d' infamante contro alla madre, ed al figliuolo (a). Non era che di due soli anni, allorchè per opera del Padre fu eletto Re di Germania (b). A' 28 Settembre del 1197 perdè il genitore, ed a' 27 Novembre dell' anno appresso gli mancò anche la genitrice; per la cui disposizione rimase egli sotto il baliato di Papa Innocenzio III., essendo già stato riconosciuto in Re delle Sicilie: nome, che comprendea anche il presente Regno di Napoli: e ciò precedente investitura Pontificia, contro alle condizioni della quale lo stesso Federigo adulto declamò poi fortemente.

Non gli valse per allora il titolo di Re di Germania; e 'l peggio fu, che 'l Reame Siciliano agitato, e sconvolto per domestiche dissensioni, e per invasioni straniere soffrì tutti i danni dell' anarchia.

Prima di compiere il terzo lustro fu dal suo balio casato la prima volta colla figliuola d' Alfonso II. d' Aragona; ed appena nel 1212 avea toccato il diciottesimo anno, quando s' avviò per Lamagna, invitatovi alla Corona Imperiale in luogo d' Ottone IV., che 'l Papa avea scomunicato, e deposto.

Eletto colà, per favorevole, che stato fosse il sentimento de' PP. nel Concilio di Laterano del 1215, non si venne all' atto della solenne coronazione, se non dopo la morte del competitore, seguita nel 1218.

Calò dunque Federigo in Italia nel 1220, ed a' 22 Novembre fu insieme colla moglie coronato Imperadore per mano d' Onorio III. suc-

(a) *Anon. Cass. in Chron. Albert. Staden. in Chron. Riccard. a S. Germ.*
(b) *In vita Innoc. III. num. 19.*

fucceduto ad Innocenzio [a]: ed in tale occafione pubblicò quelle Conftituzioni Imperiali, che leggonfi nel fecondo de' feudi, e preffo il Goldafto; donde furono poi tratte alcune autentiche inferite nel Codice di Giuftiniano, fra le quali rinomatiffima è quella, che comincia: *Caffa*, *& irrita* (*b*).

Eccolo dunque già Imperadore di ritorno nel Regno, effendo d'anni 26, dond'era partito di 17, e mefi, difpofto a farfi conofcer qual' era, e qual'effer dovea. Presa dunque la risoluzione di rimetter le cose nello ftato, in cui lasciate l'avea Re Guglielmo il buono; il primo paffo che diede nel metter piede in Montecafino fu quello di togliere alla Badia il *jus fanguinis*, cioè la giuridizion criminale, che l'Imperadore Arrigo suo padre conceduto avealo in grazia del suo sì benemerito Abate Roffredo: ed è ftrano il vedere, per avvifo ancora del Muratori come l'Abate Gattola prenda a rovefcio il paffo chiariffimo di Riccardo di S. Germano (*c*); ma di ciò in altro luogo.

Tolto di passaggio al Conte Ruggieri dell'Aquila lo Stato di Sessa, Tiano, e Mondragone, ed incorporatolo al Fisco, fi trasferì in Capoa, ove ad efempio di Ruggieri, tenne la sua prima Curia folenne, o fia una generale Assemblea, nella quale in venti Capitoli fpiegò la riforma, che di fare intendea.

Abolì dunque con effi Capitoli tutti gli atti degl' invafori del Reame, fra' quali non folamente l' Imperadore Ottone, ma comprefevi ancora Tancredi, la di lui moglie, e 'l figliuolo. Nè menò buone le conceffioni fatte da Papa Innocenzio in tempo del baliato. Maggior riguardo almeno in apparenza moftrò pel Padre, e per la Madre; giacchè fi contentò di passarne in revifta i diplomi, infieme co' proprj spediti in tempo di sua minore età. Arrigo non avea avuta ragione alcuna di fovranità nel Reame, non essendogli riufcito di aggregarlo all'Imperio: la madre, come donna, ed egli ftesso in età minore per mezzo alle turbolenze del Regno ftati erano efpofti alle sorprese, fra le quali contava quelle della Corte di Roma.

Per conto poi degli attentati, il maffimo era, l'averfi il più de' Baroni, e qualche Città demaniale dalla morte di Re Guglielmo II. in poi fabbricate rocche, e fortificazioni, quafi per foftegno dell'anarchia: e ciò contro all'espresso divieto, che fatto n'avea Re Ruggieri. Egli dunque fi dichiarò di volere tutto per terra, a riserba di ciò, che piaciuto gli fosse di ritenere. L'ifteso errore moftrò per le violenze, e per le guerre private; e non minor disdegno per l'usurpate giuridizioni. Ve-

(a) *Riccar. a S. German. Vita Innoc. III. Abas Urfperg. in Chronic. Roger. Hovet. in Chron. Chron. Foffanov. Raynal. in annal.* (b) *C. de Sacrof. Ecclef.*
[c] *Gattola Hift. Caff. tom.* 1. *pag.* 290. *Murat. ad ann.* 1220.

Veramente Riccardo di S. Germano non fa espressa ricordanza, che d'un solo articolo, dove narra, come fu messo in pratica; ma tutti gli altri si desumono da ciocchè Federigo fatto avea colla Badia Cassinese, e con Ruggieri dell'Aquila, e da ciocchè fece di poi: da quel che prescrisse per l'esazione delle taglie (a): dal proemio del suo Codice Siciliano: dal tenore della Constituzione *dignum fore credimus*, e da molte altre leggi, che citerò a suo luogo: dallo stabilito nel suo passaggio in Soria (b); e dal disposto nel testamento (c). Tutto collima a voler ridotto il Regno nello stato, in cui era allorchè chiuse gli occhi il cugino.

Spigato il suo sistema in quella grande Assemblea, si mise a recarlo, siccome il recò ad effetto. Indi passò nell'Isola, e fermatosi in Messina, un'altra general Curia vi tenne nel 1221., ove si fè sentire a' Siciliani, siccome avea fatto di qua dallo stretto: e così di mano in mano negli anni appresso altre leggi dettò, quali politiche, quali economiche, e quali civili; siccome le trovò necessarie all'interesse della Corona, alla quiete de' popoli, ed all'amministrazione della giustizia (d). E così dotto com'era in varie lingue, ed in molte scienze, ebbe cura d'instituire in Napoli una pubblica Università, invitandovi da tutte le parti ad insegnarle i soggetti più rinomati di quell'età, purchè non fossero del partito de' Guelfi, ed accordando agli scolari non piccoli privilegj (e).

Secondo la sua maniera di pensare la Cherisia divenuta grande per l'inconsiderata divozione de' Principi, avea convertiti gli atti di umiliazione, e di religiosa riconoscenza verso il rappresentato, in soggezion temporale verso il rappresentante, fino ad abusare delle parole del Profeta: *Ecce constitui te super Reges, & Regna, ut evellas, & dissipes, aedifices, & plantes* (f). Pareva a Federigo essersi con ciò fatta una mortal ferita alla sovranità, ch'egli intendea di riconoscere solo da Dio. Ma come fare per uscir di soggezione nello stato, in cui erano le cose? Fe conto di non esservi altra via, se non quella d'eludere l'arte coll'arte, senza farsi scrupolo alcuno di mandare a monte secondo le occasioni patti, promesse, giuramenti, che per forza, o per sorpresa, o per le circostanze de' tempi eransi a suo credere tratti di bocca a se, ed a' suoi predecessori: risoluto, se gli venisse fatta, siccome si spiegò poi averne avuta intenzione fin da principio,

(a) *Riccar. ad ann.* 1224., & 1228.
[b] *Ric. ad ann.* 1227.
(c) *In Biblioth. Caruf. tom.* 2. *cag.* 6.
[d] *Ricc. ad ann.* 1221., 1224., 1227., 1229. &c.
[e] *Ricc. ad an.* 1224. *Petr. a Vineis lib.* 3. *epist.* 10. *ad* 13.
(f) *Decretal. solitae benignit. de Majorit. & obedient.*

pio, *clericos cujuscunque ordinis ad hoc inducere, & maxime maximos, ut tales perseverent in fide, quales fuerunt in Ecclesia primitiva, apostolicam vitam ducentes, & humilitatem Dominicam imitantes* (a).

Con queste mire cominciò con Onorio un bel giuoco di scherma, ora spingendosi innanzi, ed ora ritirandosi indietro. Quando il Papa incalzavalo intorno all' elezione de' Vescovi, al taglieggiare le Chiese, e ad altri punti di giuridizione; Federigo talora schermivasi, talor cedea, e talora stava saldo, rispondendo all' invettive in tuono anche più forte. Onorio il conosceva troppo bene per essergli stato ajo alcun tempo; nè vi volea altro, che la sua prudenza per non venire agli estremi (b).

Il passaggio in Terrasanta era stata una delle promesse due volte giurata da Federigo: egli tuttavia scusavasi sulle rivolte de' Saraceni nell'Isola, e sugli altri affari del Regno non ancor bene assodati; mentrechè però vi provedea, studiavasi d'acchetare il Pontefice cogli ajuti, che spediva oltremare. Ciò non pertanto Damiata presa da'cristiani nel 1220, si perdè l'anno appresso, e ne fu incolpato l'Imperadore, ch'andato non eravi di persona, sebbene tutta la colpa stata ne fosse del Cardinal Pelagio legato pontificio in quelle parti (c).

Morì intanto a Federigo la moglie, ed Onorio tolta occasione da ciò, pensò d'interessarlo alla partenza con offerirgli in seconde nozze Jolanta figliuola di Gio: di Brema, la quale per parte di madre portava in dote il diritto sulla corona di Gerusalemme: partito, che fu accettato, e conchiuso nel 1223., e'l passaggio si stabilì fra 'l termine di due anni, che fu poi prorogato ad altri anni due da terminare in Agosto del 1227. a pena di scomunica in caso di maggior ritardo (d).

Prima di spirare un tal termine perentorio, Onorio diè l'estremo tributo alla natura, e gli fu sostituito Gregorio IX. di più caldo temperamento, il quale con tutta l'energia d'un Padre di spirito fe vedere a Federigo, che per l'acquisto del Regno eterno era poco abbandonare Stati, ed Imperj, ed ogni altra cura di mondo; e sì 'l commosse, che dopo aver Federigo disposte alla meglio le cose, così mal sano com'era, s'imbarcò nel dì 8. Settembre dell'anno suddetto 1227; ma dopo tre dì di viaggio ritornò indietro, per non aver, come di-

(a) *Epist. Fed. apud M. Parif. ad ann.* 1245. *p.* 459., *& Pett. a Vin. lib.* 1. *cap.* 2.
(b) *Riccar. di S. Germ. Raynal. annal. Murat. annal.*
(c) *Epist. Honor., & Frider. apud Reynald.*
(d) *Ricc. in Chr. Raynald. ann. Murat. annal.*

dicea, potuto soffrire la noja del mare, passando per tal'effetto a ristabilirsi co' bagni in Pozzuoli. Gregorio tuttavia non gliel credè, e senza neppur citarlo, posto mano a i fulmini della Chiesa, fe succedere alla scomunica l' interdetto locale, dovunque si trovasse l' Imperadore (*a*).

Esclamò Federigo, si difese, ma in vano; e non tenendosi per colpevole, nel Giugno dell' anno appresso partì per l' Oriente, senza prima umiliarsi alla potestà delle chiavi. Tantò bastò, perchè 'l Papa non cessando dal maledirlo, scrivesse in Soria, che si negasse ubbidienza ad uno scomunicato.

L'Imperatore giunto in Acri fornito più di scomuniche, che di soldatesche, ebbe molto a soffrire; fino ad aver dovuto condiscendere, che soppresso il suo nome, fosse corsa l' impresa in nome di Dio, e della Republica Cristiana. E già disponeasi a guerreggiare, quando avvertito per un'espresso dell' invasione in Regno per parte de' Pontificj (*b*), non vide l' ora di convenir col Soldano di Babilonia una triegua di dieci anni; con partovire fra tanto la restituzione di Gerusalemme, e d'altre Città, e luoghi di quel Reame, e la libertà di tutt' i prigionieri (*c*).

Entrato dunque nella Santa Città, e coronatosene Re di propria mano, per non esservi stato Ecclesiastico, che per timore delle censure osato avesse d' arrischiarvisi; ritornò indietro, ripassò il mare, e giunto in Brindisi con parte de' suoi Crocesegnati, unì gente, si spinse avanti, ed obbligò i Chiavisegnati a sgombrare il paese. Si trattò allora di pace, e fu conchiusa nel 1230.: e così furono tolti la scomunica, e l'interdetto (*d*).

In virtù del trattato Cesare fra l'altro restituir dovea alle Chiese, ed a' luoghi Religiosi tutto l' occupato. Egli però che la volea principalmente co' Tempieri, e cogli Spedalieri, tra per quello che fatto aveangli in Oriente, fino a tramare di consegnarlo vivo al Soldano; e per l'abuso, che faceano delle loro sterminate ricchezze (*e*): per non urtar di fronte con Roma, che fece egli? Fece dal suo fisco citare questi due Ordini militari a dover rispondere in giudizio tanto sopra le concessioni fatte loro dagl'invasori del Regno, quanto sopra l' acquistato in contravvenzione della legge antica Normanna; e sì processati, e fattigli nel 1231. condannare giuridicamente alla perdita

[a] *Vita Gregor. IX. p. I. Tom. 3. R. Ital. Riccard. Raynald. Murat.*
[b] *Apud M. Paris. p. 243.*
[c] *Epist. Frid. apud M. Paris. p. 245.*
(d) *Riccard. Raynal. Baron. Murat.*
[e] *Mat. Paris ad an. 1239, pag. 246., & 247.*

dita di detti beni, ed alla restituzione de' frutti, procedè in conseguenza all'atto della confiscazione (a).

Che più? Avea Federigo nel suo partire lasciato Vicario in Regno Rinaldo Duca di Spoleti: ed o fosse questi colpevole di segreta intelligenza col Pontefice, o fosse reo di delitti in ufizio, certo è, che l'Imperadore nel Gennajo dell'anno medesimo 1231. diè commessione al Giustiziero di Terra di lavoro di fabbricargli contra un processo fiscale sopra l'abuso di potestà, e sul delitto di ladronaja; imponendo al Giustiziero, che per la pruova in genere s'avesse fatti esibire da chi gli avesse quanti diplomi esso Rinaldi durante il Vicariato spediti avea o col proprio sigillo, o col sigillo Imperiale; e ciò per tutto il dì due Febbrajo di quell'anno medesimo. E veramente si correano le poste; da che nel Maggio seguente il Duca fu incarcerato, e confiscati furongli tutti gli averi (b).

In tal mentre il gran Cancelliere Pier delle Vigne uomo singolare per quell'età d'ordine Sovrano dava opera a disporre in un corpo così le Constituzioni di Re Ruggieri, e de' due Guglielmi, che a Federigo eran piaciuto di ritenere, come le pubblicate fino ad allora da esso Cesare in qualità di Re, e le altre ch'erasi determinato d'aggiungervi, perchè tutte insieme componessero il diritto comune Siciliano.

Avvertito di ciò il Pontefice, come quegli, che sapea quanto diverse dalle sue erano le massime di Federigo, si sforzò a dissuadernelo, scrivendogli in termini assai forti (c); ma nulla profittò, perchè Federigo rispostogli per le consonanze, affrettò l'opera, ed in una generale Adunanza tenuta in Melfi nell'Agosto dell'anno stesso 1231. pubblicò il Codice Siciliano distinto in tre libri con in fronte una studiata prefazione; nella quale, dopo aver dichiarato di non conoscere altri sopra di se nel temporale del Regno, che Dio solo, spiegò nettamente il suo disegno, qual'era di richiamar dall'obblìo le leggi politiche, e civili dell'avolo, del zio, e del cugino, con quelle spiegazioni, giunte, e riforme, che prima, ed allora stimato avea, e stimava convenire alle circostanze del tempo, e delle cose; per così dar riparo agli abusi introdotti, prima *propter imbecillitatem* di sua età, e poi *propter absentiam*.

Fu questo nel vero un bel colpo maestro, cioncciossiachè Federigo nel tempo stesso, che la facea da Padrone, metteasi al coverto dal rimprovero di novatore, massime nel politico, ch'era la parte più interessante dell'opera.

Che

(a) *Riccard. ad d. ann.*
[b] *Riccard. in Chron. ad d. ann.* 1231.
[c] *Epist. Gregor. apud Raynal. tom.* 2. *p.* 37.
(d) *Riccar. in Chron, & Const. Regn. in Proem.*

Che fece allora Gregorio? Pubblicò nell' anno stesso la raccolta delle Decretali fabbricate sopra principj del tutto opposti [a]; ad oggetto, che queste, e non altre leggi s' osservassero per tutto l' Orbe cattolico [b], siccome prima di lui Papa Onorio III. dichiarato avea per la Francia [c].

Due Potenze, che lavoravano sopra principj del tutto opposti, non poteano nudrir sentimenti di sincera amicizia. Giucarono dunque di politica per ben sette anni, fra 'l qual tempo l' Imperadore difese il Pontefice contro a' Romani; e 'l Pontefice s' offerì conciliatore delle differenze tra l' Imperio, e i Lombardi della lega: ma l' uno voleagli interamente sommessi, e l'altro no. Federigo pretendea d'esser tutto Re, e tutto Imperadore ne' suoi rispettivi Stati d' Europa; e Gregorio, che quando i Lombardi fussero vinti, non si tenea più sicuro; si sforzava di rimandarlo, o a vincere, o a morire nell' Asia. Ecco il perchè abortì ogni progetto d' accomodamento: e Federigo, soppressa ch' ebbe la rivolta del figliuolo Arrigo in Germania con incarcerarlo, calò armato in Italia nel 1236., risoluto di distruggere la lega, che gli negava ubbidienza. Che non fece allora, e non disse il Pontefice per distornarlo da tale intendimento? Quando però nel 1238. il ravvisò già presso a riuscir nel disegno, allora con un colpo d' autorità gli ordinò d' abbandonare l' Italia, e di partir tosto per Terrasanta; al che Federigo rispose con un altro colpo d' autorità, rinnovando da una parte la tregua col Soldano, e dichiarando dall' altra Re di Sardegna Enzio suo figliuol naturale.

Gregorio, che con tal passo credè violate le ragioni della Chiesa sopra quell' Isola, non potè più star sulle mosse, e citato prima l' Imperadore a comparirgli innanzi; nel giorno poi delle Palme del 1138. il dichiarò scomunicato, ed assolvè i suddetti dal giuramento di fedeltà: sentenza, che solennemente confermò nel seguente Giovedì *in Coena Domini*, facendogli predicar contra la crociata.

E poichè a mitigar lo sdegno del Papa non valsero scuse, non promesse, non buoni ufficj, neppure del Santo Re Luigi IX.; incominciò Federigo una guerra crudele contra gli Stati della Chiesa, e contro la Cherisia. Gregorio sel vide quasi sotto le mura di Roma segnar crudelmente con ferro in croce i suoi crocesegnati; ed udì di lontano occupato Montecasino, e messi in fuga que' Religiosi, per avere ancor essi voluto scomunicare il lor Principe: scacciati dal Regno i Frati Predicatori; e Minori, incominciando de' forestieri: ri-

(a) *Talon. Histoir. du Droit Canonic. chap. 9. p. 44.*
(b) *M. Paris ad ann. 1235. p. 285.*
(c) *Capit. super specula de Privileg.*

chiamati da Roma i regnicoli: poste in contribuzioni le Chiese del Regno: presa Benevento: disfatta l'armata de' Genovesi, ed imprigionati due Cardinali con un gran numero di Prelati; che venivano al Concilio da se convocato in Laterano. Ma con tutto questo, saldo nel suo proposito, non si lasciò piegare dalle profferte fattegli per parte dell'Imperadore da Roberto fratello del Re d'Inghilterra; insistendo sempre di non volere ch'a discrezione un Principe, che non avea mai serbata parola: donde fu, che questi coll'intelligenza del Cardinal Colonna spintosi innanzi, occupò Tivoli, Montalbano, ed altri luoghi; e per dispetto fe demolire un Castello; che 'l Papa avea fatto fabbricare pe' suoi nipoti presso Monforte.

Gregorio veramente era decrepito, ma potè forse il rammarico accelerargli la morte: trapassò egli dunque nell'Agosto del 1241., e gli fu sostituito Giuffredo Vescovo Sabinese, il quale tolse il nome di Celestino IV.; ma non essendo questi soppravvivuto, che pochi giorni; per le discordie fra' Cardinali nella scelta del successore, vacò la S. Sede circa diciotto mesi; in fin de' quali, ciocchè fatto non aveano, nè le preghiere, nè le minacce di Federigo, operarono le armi; e nel Giugno del 1243. fu eletto Sinibaldo Cardinal di S. Lorenzo in Lucina, che si fè chiamare Innocenzio IV.; il quale di grande amico dell'Imperadore era per divenirgli il più terribil nemico.

Si trattò realmente di pace, e fu conclusa nel 1244; se non che un puntiglio bastò a mandarla in fumo: e fu questo, che Federigo pretese, che 'l primo passo esser dovesse l'assoluzione, e 'l Papa sostenne il contrario. Il quale dopo ciò non tenendosi più sicuro in Roma, scappò via in Genova sua patria, e di là in Lione; dove convocò un Concilio per l'anno appresso. Ed in questo Concilio, poco giovando le difese di Taddeo di Sessa uno degli Ambasciadori Cesarei, Innocenzio il dì 17. Luglio 1245. pronunziò in piena Assemblea la sentenza di scomunica, e di deposizione contro di Federigo.

Effetti di questa scomunica, e de' maneggi del Pontefice furono una guerra in Germania; un'altra più atroce in Lombardia, ed una ribellione in Puglia: le spese delle quali guerre furono dall'un partito, e dall'altro fatte per lo più colle contribuzioni, e co' mobili delle Chiese di quasi tutta Cristianità.

La ribellione in Puglia fu soppressa: in Germania di due Re de' Romani eletti dagli Arcivescovi di Magonza, di Treveri, e di Colonia, e da qualche Principe laico, uno morì o di ferita, o di cordoglio, e l'altro non trovò molto seguito: in Lombardia veramente le cose di Federigo andarono al peggio per due grandi perdite, che vi fece, la prima colla prigionia del figliuolo bastardo, e la seconda nel-

nello scioglimento dell' assedio di Parma.

Gerusalemme intanto nel 1244. era stata ripresa dagl' infedeli, i quali scorreano fin sotto le mura di Acri. I Tartari devastavano la Stiria, l' Ungheria, e la Polonia. E per colmo delle disgrazie il Santo Re Luigi IX. fu nel 1250. disfatto intieramente in Egitto, ove rimase prigione co' fratelli, e con dodici mila de' suoi. Ah maledetta discordia! Sclama qui Muratori.

Federigo, il cui animo fra tanti torbidi non potea certamente conservarsi tranquillo, dopo aver mosse tutte le pietre per comporsi col Papa; assalito da una mortale dissenteria in Fiorentino Castello di Capitanata di Puglia, terminò finalmente la sua carriera nel dì 13. Dicembre del 1250.: i Ghibellini dicono contrito, i Guelfi scomunicato; ma tuttavia riconosciuto per Imperadore da tutte le più grandi Potenze d' Europa; dappoichè in varj tempi fatta ebbe al suo Codice una giunta di più Novelle Constituzioni; e poich' ebbe in fine disposto del Reame Siciliano a pro del figliuolo Corrado con quelle condizioni, e con que' pesi, che si leggono nel di lui testamento (a).

C A P O XXXII.

Dell' edizioni del Codice Siciliano.

PRima di ragionare del contenuto nel volume delle Constituzioni, dover vuole, ch' io parli dell' edizioni delle medesime; intorno al che gioverà sapere, che non contento Federigo d' averle pubblicate in un latino elegantissimo per quell' età, ne ordinò anche una traduzione in idioma greco, ad uso di coloro tra' suoi sudditi, che tanto in Terra ferma, quanto nell' Isola continuavano ad adoperar questa lingua in tutt' i loro atti pubblici.

Di questa traduzione se ne conserva un forbitissimo antico esemplare nella Regal Biblioteca di Parigi al *num.* 3370, che 'l P. Montfau-

(a) *In Biblioth. Caruf. loc. cit.*
Guillel. de Podis apud du-Chesne cap. 49. *Albert. Standens in Chron.* *M. Paris Histor.* *Petr. de Curbio in Vita Innoc. IX. apud Murat. R. I. tom.* 3. *Nicol. de Jansilla R. I. tom.* 8. *Card. de Aragona Vita Greg. IX. apud eund. tom.* 3. *P. de Vineis epist. Anonym. de rebus Feder. Ab. Ursperg.*, Saba, e Ricordano Malaspina Istor. Gio: Villani Istor. *Calvis.*, *Sigon. Raynald. N. de Alex. Secul.* 13. *de Concil. Lugdun. Lunig. Cod. Ital. diplom.* Giannon. Istor. Murat. Annal. *Langius de Gest. S. Ludovici*. *Jonvilla Hist. ejusdem pag.* 2., *& alii*.

ſaucon ſoſpetta eſſer del tempo ſteſſo del Legislatore (*a*): dal quale eſemplare per gli opportuni mezzi, ed efficacia di S. Ecc. il Signor Marcheſe D. Bernardo Tanucci, grande zelatore della gloria del Sovrano, e del pubblico bene a' primi cenni fattigline dal Signor Marcheſe Vargas ne fu non ha molti anni eſtratta copia, che collazionata diligentemente dal bibliotecario di S. M. Criſtianiſſima Signor Gio: Capponieri, e dall' Abate Signor D. Ferdinando Galiano, incaricato allora degli affari del Re a quella Corte, ora R. Conſigliero nel Supremo Tribunale del Commercio, fu traſmeſſa nella prima Regal Segreteria di Stato, ove conſervaſi (*b*).

La perdita dell' autografo latino è da imputarſi agli Angioini, che tutta eſpilarono la Cancelleria Sveva, e Normanna; intanto che le copie, e copie di copie, altre piene, altre più, e meno mancanti, e quali con maggior diligenza, e quale con minore traſcritte, giravano per le mani di que' pochi, ch' avean modo di procurarſele; quando introdotto in Napoli l' uſo delle ſtampe, ſi pensò ben per tempo a pubblicarne un' edizione, la quale uſcì alla luce colla data de' 9 Agoſto del 1475.

Alla diligenza del Regio Conſigliero Signor D. Stefano Patrizj Capo Ruota della Regal Camera di S. Chiara, gran giureconſulto, e gran letterato ſiamo tenuti d' un eſemplare di queſta prima edizione ritrovato nella Biblioteca de' PP. Certoſini di S. Martino, fatto poi di Regal ordine paſſare nella Segreteria del Sovrano: del quale eſemplare l' eruditiſsimo Sacerdote D. Giannandrea Serrao nelle ſue copioſe note alle dotte Conſultazioni d' eſſo Signor Conſigliero Patrizj ha fatto uſo, per correggere in parte la Conſtituzione *praedeceſſorum*, cui nelle altre edizioni eraſi guaſto nommeno il teſto, che 'l titolo (*c*).

Matteo degli Afflitti nel 1475. era d' anni 32, ſiccome egli medeſimo afferma (*d*), nè cominciò a ſcrivere ſopra le Conſtituzioni prima del 1510, avendone condotto a fine il comento nel 1513. (*e*): ebbe dunque ſotto gli occhi le ſuddette Conſtituzioni ſtampate, affermandolo egli ſteſſo in più luoghi; ma confrontatele col ſuo testo a penna, vi notò molti errori: quantunque per verità il ſuo teſto a penna, e gli altri ch' e' diſſe d' aver riſcontrati, nemmen eſsi ne foſſero eſenti, nè tutti foſſero compiuti: colpa l' imperizia de' copiſti, il costume di non puntare, nè virgolare, e 'l vario, e frequente abbre-

[a] *In Palaeograph. Graec. p.* 489.
(b) Vargas Eſame &c. cart. 638.
[c] *Vide Not. ad Conſult. R Conſ. D. Steph. Patrit. de Renunciat. Monial. p. 176. edit. an.* 1770.
(d) *Ad tit. de Feudo amit. in vim l. commiſ. lib.* 2 *tit.* 22.
(e) *Afflic. In Proaem. ad Conſtit.*

breviare delle parole: e ciò per lo spazio di presso a due secoli, e mezzo.

Altre edizioni poi se ne fecero nel 1533, nel 1545, e nel 1551, e 1552; della prima delle quali se ne conserva un esemplare nella scelta Biblioteca del Sig. Marchese D. Andrea di Sarno, e della terza evvene un nobilissimo in quella de' RR. PP. Gerolomini; ed io n' ho pure un' altro di carattere Romano ben formato, e non già di quello, ch' è pur Romano, ma contraffatto, e che per error volgare dicesi Gotico, e Longobardo.

Non so se un consimile esemplare, ovvero altro d' altra precedente edizione del Sugganappo fosse venuto in mano di Gabriel Sarraina giureconsulto Veronese; certo è però, ch' egli in una pistola al Collegio de' nostri Professori scritta da Lione di Francia nel Settembre del 1558 se ne dolse altamente ne' seguenti termini: *Dolui tamen aliquando vehementer, me in quoddam Ioannis Sugganappi bibliopolae non satis accurati, exemplar incidisse, in quo non solum ea, quae ad periodorum, atque clausularum aptam distinctionem, & concinnitatem ex prosodiae ratione pertinerent, nullo modo erant observata: sed (quod deterius est) pluribus in locis Guglielmi, & Rogerii serenissimorum Regum sanctiones: Federici II. item aesaris rescripta ita mutila, ac lacera erant ab eo typis excussa, ut integris legum clausulis interdum praetermissis, quae a sapientissimis Principibus sancte, ac religiose statuta fuerant, ad injuriam scripta viderentur* [a].

Soggiunge poi, che sdegnando egli l' incuria, per non dir l' imperizia, dell' Editore, erasi messo a correggere il testo coll' ajuto d' un Mss., *quod mihi* (son sue parole) *ita ex sententia cessit, ut paucis diebus tantum opus absolverim, atque ex sordido exiverim pandochio*: avendovi anche aggiunti alcuni suoi paratitli, e correttene tutte le chiose (*b*).

Ho io un esemplare di questa edizione del 1568, nel quale altro non osservo, che la bella lettera dedicatoria del Sarraina, ed un indice, che dicesi fatto dal medesimo; ma di correzioni, e di paratitli punto, nè poco: nel resto è pretta copia dell' edizione del Sugganappo.

Infinitamente più corrette leggonsi le nostre Constituzioni nel Codice *Legum antiquarum* di Federigo Lindenbrogio stampato in Francfort nel 1613; ma i nostri non sonosi curati di riscontrarlo; dove così facendo, sarebbesi nelle seguenti edizioni osservata per lo meno una più regolare distinzione di periodi, ed emendata la metà degli errori *ex prosodiae ratione*.

Di

[a] *In epist. nuncupatoria edit. Lugdunensis anni 1568. apud haeredes Jacobi Junctae.* [b] *Ibid.*

Di quì è, che generalmente parlando l'edizione posteriore sia riuscita sempre peggiore della precedente, fino a quest' ultima del 1773. che pure ha in fronte le belle parole: *Editio absolutissima*. Si fossero almeno corretti i luoghi additatici dalla chiosa, e dal comento d'Afflitto: si fossero almeno notati i titoli dimostrati erronei dal nostro Istorico civile: si fossero almeno dopo l' avviso d' esso Storico, e dopo la dimostrazione evidentissima fattane dal sempre commendevole Signor Marchese Vargas accomodata la data, ch' anche in quest'ultima edizione del 1773. s'è lasciata correre con quel *millesimo ducentesimo vigesimo primo*, alias *vigesimo secundo*; quantunque non vi sia ora chi non sappia, che la vera data delle Constituzioni del Regno pubblicate da Federigo in Melfi fu del 1231, per quel che ne dice Riccardo di S. Germano, per quello che si legge nelle pistole di P. Clemente IX. presso il Rainaldi, pe' titoli che Federigo assunse, e per l'indizione, che non quadra cogli anni 1221, e 1222, ma va appuntino col 1231. Quando non altro, poteasi ciò notare in una postilla.

Non credo adunque, che dispaccia al pubblico vedere in fine di questo Tomo ciocchè io sono andato notando di scorretto sulle Constituzioni fra 'l molto, che sarebbevi da osservare: e lo stesso farò seguentemente sulle altre Leggi del Regno: fatica da me intrapresa per proprio comodo, e proseguita poi a' conforti del Sig. Marchese D. Andrea Tontoli primo fra' nostri Avvocati, e per coltura di lettere a pochi uguale. Gran che? Gli Oltramontani han fatto tanto su i libri di mera erudizione, e noi per le nostre leggi? Dove poi per avventura si disotterri alcun pezzo di lapida sepolcrale, si corre a precipizio a rompervisi la testa, perchè? Per nulla.

CA-

CAPO XXXIII.

Sistema tenuto da Federigo nel suo Codice.

ALlorchè Federigo incominciò a regnare, le leggi comuni del Paese erano le sole Constituzioni Normanne: le consuetudini locali, quantunque approvate, non poteano derogarvi; ma sibbene serviva- no a supplirle: venivano poi per ultimo supplemento le leggi personali, cioè i libri di Giustiniano pe' viventi *jure Romanorum*, e 'l Codice Longobardo pe' viventi *jure Longobardorum*; nè i Franchi voleano esser da meno cogli usi loro, che per essi tenean luogo di leggi.

Ma l'età minore del Principe, e la sua assenza dal Regno, fecero andar quasi in dimenticanza le leggi tutte, e parte ancora delle costumanze approvate, alle quali sostituironsi, dove gli abusi del Governo feudale, e dove pratiche furbesche, come il gergo de' Curiali di Napoli, d'Amalfi, e di Surrento. Di quì usurpazioni di potestà, e di giuridizioni: di quì guerre pubbliche, e private, disprezzo della Magistratura, violenze aperte, ed occulte, duelli legali, e non legali, rapine, e rappresaglie; e per esse fortificazioni e ripari o per opprimere, o per non essere oppresso; con quel di più, che porta seco la prosunzione, la prepotenza, e la necessità di farsi ragione da se medesimo.

Ho già riferito come Federigo nel suo rientrare in Regno s' accinse a dar riparo a' sì fatti nocevolissimi abusi, col ravvivare le leggi Normanne, e coll'aggiungervi le sue; e più coll' eseguirle; e farle eseguire a mano armata; ed ho detto parimente, come in varj tempi di poi altre ordinazioni, fece; per mezzo delle quali, riserbando a se solo l'ordinar Giudici, e Magistrati, massimamente per l' esercizio del mero imperio; ed armando il braccio della Magistratura, fe cessare la boria di farsi giustizia da se, e d'opprimere altrui.

Che se le turbolenze con Roma fecero sboccar di nuovo il torrente, egli ben tosto il costrinse ad abbassar la piena, ed a ritornar nel suo letto: ed allora fu, che stimò ben fatto, rinforzargli da lato gli argini delle leggi con unirle in un corpo, ed ampliarle, e con por cura, che fossero religiosamente osservate.

A ciò conseguire estese egli le leggi comuni del Paese, cioè le Normanne, facendovi entrare alcuna cosa tolta dal diritto Romano, ed al-

alcun'altra dal Longobardo, spiegando, restringendo, ampliando, e molto del suo aggiungendovi, secondochè stimò convenire al Sistema di Governo introdotto da Re Ruggieri, e conservato da due Guglielmi, ch' ebbe mira di corregere, ma non già di guastare, poste le circostanze del tempo, e delle cose, siccome si spiegò chiaramente in parecchi luoghi. E con ciò venne a dare a' suoi sudditi un Corpo di leggi universali più ampio, e meglio ordinato: con lasciar poi nel resto la libertà di supplirvi con quelle consuetudini, che non giudicò disapprovare, e colle leggi Romane, e Longobarde, senza preferenza dell' une alle altre, *prout qualitas litigantium exigebat:* che degli usi de' Franchi non volle sentirne parola, a riserba del diritto de' primogeniti nel feudale.

Or riguardando io il tutto insieme di questo Corpo di leggi, dico e sostengo, che tanto diverso è 'l Sistema tenutovi da Federigo da quello, che si ravvisa in tutto il corpo del diritto Giustinianeo, quanto diverso era l' un Governo dall' altro: checchè detto s' abbia l' Autore delle leggi, e de' Magistrati, il quale a diritto, ed a roverscio fa del nostro legislatore un bel copista d' esso diritto con mettere a' fianchi di quasi tutte le Constituzioni dove uno, e dove più capi di legge, che in esso diritto contengonsi, strascinativi il più delle volte a viva forza; come può accorgersene chi voglia farne senza passione il confronto.

Già in quanto agli Ufìcj di giuridizione si farà ciascuno per quel che n' ho detto chiarito di questo sbaglio, e più se ne chiarirà in progresso, ed anche meglio nella Dissertazione.

Io intanto a procedere con ordine divido in sei parti principali il Volume delle Constituzioni Siciliane; alle quali il nostro legislatore fe precedere un proemio; ad imitazione di Giustiniano, dice l' Autore della Storia delle leggi, e de' Magistrati, senza riflettere che 'l proemiare di Federigo fu totalmente diverso; poichè in esso il Sovrano si fe di proposito a sostener con decoro i diritti della Sovranità tanto in generale, quanto nel particolare della Monarchia, cui era per dettar le sue leggi; la quale voleasi a que' tempi far credere un' ancella, ed egli intendea, e volea che s' intendesse diversamente.

Distinguendo adunque l' Imperadore le due podestà; siccome disse, che nello spirituale la Chiesa di Roma dovea tenersi per madre della Cristiana Religione, della cui dottrina esser egli dovea, e volea religioso custode, e vindice rigoroso; così soggiunse, ch' essendo il Regno di Sicilia prezioso retaggio de' suoi Maggiori; nommeno in esso, che nel resto de' suoi dominj, non riconoscea che da Dio solo un' autorità assoluta, ed indipendente sulla vita, e la morte, le fortune, e lo stato di tutt' i suoi sudditi senza eccezione. Sentimenti con maggior

gior chiarezza spiegati poscia da lui a' Prelati di Francia, e d'Inghilterra (a). Il perchè forte spiacendogli, che durante la sua minore età, e nel tempo della sua assenza vi si fossero introdotti disordini gravissimi, intendea di correggerli con un corpo di leggi, il quale esser dovea di norma costante per tutti gli ordini di persone, senza darsi luogo a legge, o a costumanza in contrario.

Ciò detto cominciò nella prima parte delle sue leggi a spiegare il carattere, nommeno di difensore della Chiesa Cattolica, e delle di lei massime, sì in Divinità, come in morale, che di protettore de' Ministri del Santuario per ciò che loro appartenea di ragion divina.

Appresso si rivolse ad abolire tutt'i disordini delle guerre private, proponendo a' suoi sudditi un nuovo metodo di difesa tutto civile, e minacciando pene gravissime contra i colpevoli di qualunque violenza personale, o reale, che fosse.

Proibì in terzo luogo ogni abuso di giuridizione; la quale ordinatamente distribuì fra Magistrati maggiori, e minori, tanto di giustizia, quanto d'economia, senza lasciarsi addietro quanto stimò necessario per tenergli in dovere.

Di quì si fe strada a trattare dell'ordine giudiciale, e come prima di lui non praticavansi libelli, così avendogli Federigo ordinati in tutt'i giudizj sì civili, e sì criminali; fu egli il primo a prescrivere in Regno quella nuova pratica forense; che servì di norma alla G. C. per introdurvi i suoi Riti, variati poi, comechè di poco, per le leggi degli Angioini; e, meglio ordinati appresso per disposizione fattane da Re Ferrante d'Aragona nel 1472.; donde la pratica del Muscatelli.

Coll'introduzione de' feudi ereditarj, e patrimoniali erasi fin da' tempi Normanni dato luogo in Regno ad una mistione di politico, e di civile nella distribuzione di questi doni del Principe in virtù d'un contratto benefico ignoto alla giurisprudenza Romana; donde essi feudi vennero a dirsi di natura mista: ed ecco che Federigo nella quinta parte delle sue leggi, si rivolse a prescrivere, in che il feudale, con quante regalie vi si erano, o vi si sarebbero annesse, rimaner dovea sottoposto alla ragion politica, giusta le condizioni dell'investiture, ed i doveri indi nascenti ne' feudatarj; ed in che dovea rimaner subordinato alle disposizioni delle leggi civili, giusta la qualità di ciascun Feudatario.

Diè in fine compimento all'opera con varie ordinazioni economiche, e col punimento di tutt'i reati.

Di queste sei parti, la prima, e la seconda saranno il soggetto de' due capi seguenti. Della terza riguardante giuridizione, e Magi-

(a) *Epist. Fred. apud de Vineis tom. 1.*

stratura ho già a sufficienza parlato, e più ne dirò nella Dissertazione, per esser questa materia appartenente nommeno al politico, ch' al civile. La quarta, che tratta principalmente dell' ordine de'giudizj, stimo ben fatto riserbarmela per allora quando farò a' Riti della G. C.; e ciò per non avere a replicar due volte le stesse cose: ne dirò qui solamente quanto mi sembrerà poter bastare ad intendere la nuova forma di giudicare introdotta da Federigo nella G. C., ed in tutte le altre inferiori del Regno. La quinta come materia più del politico, che del civile sarà il soggetto principale della promessa Dissertazione; restringendomi qui solo a darne un succinto ragguaglio. E finalmente della sesta avendone io fatta parola nel cap. XX. di questo libro, non mi rimane a parlare, che di quello, che Federigo aggiunse alle disposizioni Normanne.

C A P O XXXIV.

Della prima parte delle Constituzioni del Regno riguardante Religione.

FEderigo per quello, che riguardava Regalie sopra Ecclesiastici, nommen che sopra laici, adottò, e sostenne mentre visse tutte le massime de' suoi Predecessori, inserendone nel suo Codice le Constituzioni; alle quali aggiunse anche le proprie, come appendici, e corollari di quelle; anzi nelle sue contese colla Corte di Roma si lasciò più oltre trasportare dallo spirito di vendetta, come si ha dalla Storia; ma di ciò nella Dissertazione. Qui mi ristringo alla prima parte del nostro Codice, dove il Legislatore assunse il carattere di difensore della Religione, e di Protettore della Chiesa in ciocchè ad essa appartenevasi di ragion divina.

Cominciò dunque da una Constituzione severissima contro di qualsivoglia eretico contumace, e spezialmente contro de' Patareni: setta ch' appressavasi al Manicheismo, e che in quel tempo diffusasi per la Lombardia, andava spargendosi anche per Regno.

L' antiche leggi Imperiali avean dichiarata la resia delitto pubblico, da procedervisi anche per inquisizione; ma non per tutti gli eretici erasi giunto fino alla morte naturale, riserbata pe' Manichei, pe' Priscillianisti, e pe' Capi dell' altre sette (a). Nè il nostro Federigo nel-

[a] *Cod. Theod. lib. 9. l. 34. seqq. de haeret.*, *Gotof. in Paratitl. Cod. Just. tit. de haeret.*, *& Mavich.*

nella sua Constituzione augustale pubblicata nel 1220., che va inserita nel II. de' feudi (a), erasi spiegato su questo articolo, siccome poi fece nella nostra Constituzione *Inconsutilem*; nella quale, oltre alle pene imposte dalle leggi antiche, minacciò a tutti generalmente gli eretici di qualunque setta la pena del fuoco, quando però fossero pertinaci ne' loro errori: confermando con altra Constituzione, che comincia *Patarenorum*, le pene dell' infamia, del bando, e della pubblicazione de' beni stabilite dalle leggi Imperiali contra i fautori, ed i ricettattori d' essi patareni: ed includendo con una terza Constituzione, che principia *Apostatantes* nella pena di morte naturale gli apostati dalla fede, e di morte civile gli apostati da' voti religiosi.

Ed ecco l' autore della Storia delle leggi, e de' Magistrati incomincia a dire, che Federico in ciò seguì l' orme dove di Giustiniano, dove d' Arcadio, e d' Onorio, e dove d' altro Cesare; quando che nè pena di morte naturale fu minacciata nelle costoro leggi, se non contra i Manichei, i Priscillianisti, ed i Capi di sette, nè vi si parlò d' apostati da' voti religiosi.

Meglio averebbe fatto a notarvi due cose. La prima che Federigo promise il total perdono a' penitenti, seguendo in ciò lo stabilito da Teodosio, e suoi Colleghi (b); dove Gregorio IX. quando fossero, o notoriamente eretici, o già condannati per tali, gli volle rinchiusi in un carcer perpetuo a titolo di penitenza (c).

E la seconda che l' Imperadore distinse tra giuridizione temporale, ed Ecclesiastica. Impose egli a' suoi Magistrati il processare i miscredenti *sicut & alios maleficos*: riconobbe ne' Prelati il diritto, che loro di ragion divina appartenea, d' esaminarne le massime; perchè dove ad essi non riuscisse, *pastorali more*, d' indurre i traviati a ravvedersi de' loro errori; gli dichiarassero eretici pertinaci, segregandogli cogli anatemi dal gregge de' fedeli, con lasciar poi, che gli Ufiziali di giustizia facessero il di più secondo le leggi civili. Ma ciò morì cogli Svevi. L' esame canonico divenne giuridizione ordinaria, dalla quale si volle far passaggio anche alla straordinaria.

Passando poi il Legislatore a' sacrileghi, com' ebbe posto fra questo numero coloro, ch' osassero di por bocca sulle determinazioni, e sulla condotta del lor Sovrano, e sulla scelta de' suoi Ministri, con far uso della legge di Re Ruggieri (d); venne con altra legge del mede-

(a) *Feud. 2. in fin. de statutis, & consuetud.*
(b) *L. Manicheos C. de haeret.*
(c) *In cap. 15. de haerete §. si autem.*
(d) *Const. Disputare.*

ſimo Re a dichiarar capitale ogni violento attentato ſopra ſacri Templi, ed ogni furto di ſacri arredi nottetempo commeſſovi; ſoggettando a pena ſtraordinaria i ſacrilegj men gravi (a): con che moderò alquanto il rigore delle leggi Romane.

Eranſi nel Concilio di Laterano tenuto da Papa Aleſſandro III. nel 1179. ſcomunicati i manifeſti uſurai, negando loro anche l'eccleſiaſtica ſepoltura: determinazione, che fu poi inſerita nelle Decretali (b). Regnava allora in Sicilia Guglielmo il buono, il quale volendo alle pene canoniche aggiungere la punizione delle leggi civili, ordinò a' ſuoi Magiſtrati, che procedeſſero contra coſtoro [c]. A queſta legge, che Federigo traſcriſſe nel ſuo Codice, ve ne aggiunſe egli un' altra vieppiù ſevera; perchè dichiarò l'uſura delitto pubblico da punirſi colla confiſcazione de' beni; permettendo ſoltanto a' Giudei i preſtiti al dieci per cento, e non più (d). Di queſto articolo ſarà parlato a tempo, ed a luogo.

Chiuſe finalmente Federigo la prima parte delle ſue leggi con una Conſtituzione, nella quale precettò il pagamento delle decime anche da' proventi fiſcali, come uſavaſi a' tempi di Re Guglielmo il buono. *Nos enim* (e' diſſe) *qui favente Domino, inter homines ſumus in praeeminenti culmine conſtituti*, quantum ſine injuria noſtrorum regalium poſſumus tolerare, *Eccleſiarum jura, & praeſertim earum, quae in Regno conſiſtunt*, & quas ſub protectione noſtra recepimus, & habemus, *in nullo diminuere volumus, ſed augere* (e).

A quel che ſta detto ſu queſto articolo nel Capo XXIX. del I. Libro voglio aggiungere, che non dee ſembrare ſtrano tanto rigore a' que' tempi per l'eſazione delle decime in Occidente, quando le Chieſe incontravano tanta facilità nell'acquiſtare; ſe ſi rifletta, che come facili erano gli acquiſti, così faciliſſimi erano gli ſpogli; e che cogli acquiſti andavan congiunti anche i peſi. Carlo Martello era ſtato il primo a convertire i beni di Chieſa in beneficj militari, e di quì poi le tante, e tante commende. Gridavano gli Eccleſiaſtici, ma in vano, da che i potenti nemmeno decime voleano contribuire per ſoſtentamento de' Miniſtri del Santuario. Avendo Carlo M. in una ſterilità avvenuta nel 795. dimandato conſiglio, e rimedio a' Prelati, coſtoro gli riſpoſero: *omnis homo ex ſua proprietate legitimam decimam Eccleſiae conferat. Experimento enim didicimus in anno, in quo illa valida fames irrepſit, ebullire vacuas annonas a daemonibus devoratas, & ve-*

(a) *Conſt. Multae leges.*
(b) *Cap. 3. De uſuris lib. 5.*
(c) *Conſt. Statuimus, ut juxta decretum.*
(d) *Conſtit. Uſurariorum.* (e) *Conſtit. Quanto caeteris.*

& voces exprobationis auditas (a). Ma predicavasi a' sordi: gli Ecclesiastici in Francia sì ricchi un tempo furono ridotti al verde, spogliati da' grandi, e da' piccioli feudatarj; ma sopraggiunsero i Normanni, e misero gli uni, e gli altri del pari (b). Nè altrimenti avvenne in Italia a' tempi della lega, e di poi (c).

Più discreti furono i nostri Normanni, portati piuttosto ad arricchire, che a spogliare le Chiese. Ma seguita la morte del Re Guglielmo il buono, fra le tante guerre civili altro che pagar decime, non valeano nè gli anatemi de' canoni, nè il rigor delle leggi: vi bisognava la spada per difendersi dagli spogli. Federigo adunque, che volea rimetter lo Stato nell' antico sistema, incominciò dal procurare il congruo sostentamento a' Ministri dell' Altare: tanto più, quanto che considerando le Chiese come sue regalie, facea conto di disporne a suo arbitrio.

Lascio quì il comento d' Isernia su questa legge alle riflessioni fattevi dallo Storico civile (d); e senza fermarmi sopra i Capitoli de' due Carli I., e II. d'Angiò, nè ripetere ciocchè mi trovo aver detto della dichiarazione fatta dalla Sacra Congregazione sul Cap. 12. della Sessione 25. del Concilio di Trento, giusta la dottrina di San Tommaso; mi ristringo a riferire tre dispacci del nostro buon Re Ferdinando IV., che Dio feliciti per lunghissimi anni.

Col primo in data del dì 15. Luglio 1772. ordinò egli l' abolizione delle decime, purchè si stabilisse la congrua Conciliare di ducati cento annui a' Parochi, ed una competente somma, che non oltrepassasse i ducati 30. per mantenimento delle Chiese. Col secondo de' 25. dello stesso mese soggiunse, doversi ciò intendere delle decime ecclesiastiche di qualunque genere, non già delle prestazioni dovute alle Chiese per ragione di dominio diretto. Col terzo dichiarò, non essere stata sua mente di sospendere il pagamento delle decime consuete a pro de' Capitoli, delle Cattedrali, delle Collegiate, e d' altre Chiese pel Ministero dell' Altare; nè quello delle quarte, che i Vescovi riscuotono sulle decime de' Capitoli; nè quello finalmente delle decime, che debbonsi agli Abati, e ad altri beneficiati; ma solamente aver egli inteso di disporre intorno alle decime appartenenti a' Parochi, ed a' loro sostituiti: rispetto alle quali dovea pur rimanere in arbitrio delle Università, o di continuare a contribuirle, o di compensarle coll' assegnamento della congrua giaddetta; perchè i Parochi decentemente adempissero al loro impiego.

CA-

[a] *Capit. Regum tom. 1. p. 267. apud Baluz.*
[b] *Montesq. liv. 31. chap. 11. seq.*
[c] *V. Labinum De Abatiis Italiae. Murat. dissert., & annal.*
(d) *Tom. 3. lib. 22. cap. 6. p. 191.*

CAPO XXXV.

Della seconda parte delle Constituzioni riguardante violenze reali, e personali, palesi, ed occulte.

V' E' il Sovrano, che comanda, sonovi leggi, e Magistrati, che fan giustizia in suo nome: lungi dunque ogni guerra civile, ogni rappresaglia, ogni vendetta privata. *Pacis cultu* (è Federigo, che parla nella seconda parte del suo Codice) *qui a justitia, & a quo justitia abesse non potest, per universas, & singulas partes Regni nostri praecipimus observari*. E' questo il frutto della libertà civile sopra la licenza dello stato naturale, *ut nullus auctoritate propria de injuriis, & excessibus dudum factis, vel faciendis in posterum se debeat vindicare, nec praesalias, seu repraesalias facere, vel guerram in Regno movere; sed coram Magistro Iustiziario, & Iustitiariis Regionum, vel locorum Camerariis, vel Bajulis, & Dominis, prout ad unumquemque causae cognitio pertinet, causam suam ordine judiciario prosequatur* [a]. Si permette soltanto il difendersi sul fatto *cum moderamine inculpatae tutelae*. Pena la vita a qualsivoglia, sia anche milite, sia Barone, sia Conte, che muova guerra ad altrui; e pena la confiscazione di tutti i beni, se s'arrischi di far rappresaglie [b]. Si vieta adunque ogni armadura *nocendi magis, quam cujuscumque liciti operis gratia parata*. La spada è arma de' militi, e de' loro figliuoli: possono cingerla i liberi cittadini, quando cavalchino per loro affari: le altre armi appartengono agli Ufiziali, ed a' servienti di Corte, qualora sieno in impiego attuale, o che vadano nelle loro case, o che ne ritornino. Del resto non s'ha riguardo nè per Titolati, nè per Baroni, nè per militi, nè per regnicoli, nè per forestieri. Tutti soggiacer devono alla pena proporzionata al loro grado, ed in queste leggi prescritta [c].

Chi poi trarrà fuori alcuna armadura senza offendere altrui, a doppia pena soggiaccia [d]: chi ferirà senza uccidere, perda la mano (d); e chi ucciderà, vi lasci la vita, o con un capestro, o sotto una mannaja; quando pure nol faccia *in dubio vitae*, ovvero che l'ucciso non sia un ladro notturno inseguito *cum clamore*, e che non possa arrestarsi altrimenti; o che finalmente l'uccisore non sia un fanciullo, e un mentecatto, de' quali *alterum innocentia consilii, alterum infelicitas casus excusat* [e].

Ma

[a] *Constit. Comes, Baro &c.* [b] *Constit. Intentionis nostrae, Constit. Homines extra Castra, & Const. Castellanis, & servientibus*.
(c) *Constit. Asperitatem*. (d) *Constit. Si quis aliquem*.
[e] *Constit. Terminum vitae*.

Ma come fare senz'armi per difendersi dagli aggressori? Eccolo: il nome di Federigo. Questo nome solo pronunziato a dall'assalito; o da tal altro nell'atto dell'insulto, dee bastare o difesa di ciascuno, fosse pure un Ebreo, o un saraceno. Nè solamente per le persone, valer deve una tal difesa a far sospendere qualsivoglia attentato sopra roba mobile, o immobile, ed anche sopra diritti incorporali, non ostante che l'invasore abbia buona ragione; riservato soltanto a' feudatarj il far uso di loro autorità nell'esigere gli ajutorj stabiliti per legge, e per costumanza; e riservato il diritto, ch'altri n'avesse per legge, o per patto espresso approvato dalla legge.

La pena de' trasgressori, se armati, è la terza parte di tutt'i loro beni; e se disarmati, la quarta. Ma qualora n'accadano ferite, o morti, fuori della giaddetta pena *spretae defensae*, soggiacciano i percussori anche al gastigo di chi ferisce, e di chi uccide.

Basti per tutta pruova dell'imposta, e sprezzata difesa il detto di tre testimonj, per chi non voglia, o non possa vie meglio assicurarsi col farla imporre da' Magistrati, da' Bajuli, o da' Giudici. Se non che il conoscere dalla sprezzata difesa, ed esigerne la pena appartener deve a' soli Giustizieri, come a quelli, cui sta comunicato il mero imperio (a).

Niuno però ardisca d'abusare di siffatta difesa, poichè ciò gli deve costare altrettanto, quanto costerebbe a chi, giustamente imposta, violata l'avesse; ed abusarne sarebbe, qualora altri se ne servisse contro di chi *auctoritate legis*, *vel conventionis expressae eum licite pignoraverit* (b).

Ecco tutta la forza pubblica impiegata a pro di ciascuno individuo contra la violenza della forza privata: *sic*, & *nos etiam*, *qui prohibente individuitate personae*, *ubique praesentialiter esse non possumus*, *ubique potentialiter esse credamur*: Così Federigo (c). Bella difesa ignota alla giurisprudenza Romana: *satis potest dici*, *quod haec Constitutio cum tribus sequentibus contineat jus novum*: son parole del Caramanico [d].

Di queste leggi, che se ne osserva? Dirò: quanto agl'insulti personali, non so qual punto d'onore non permetta il difendersi altrimenti, che co' pugni, e co' calci, ovvero coll'armi alla mano. Legge tuttavia del militare è, che alla voce anche d'un semplice soldato, che gridi: *altò in nome del Re*, debbano abbassar le spade due Ufi-

(a) *Const. Juris gentium inlaxit. Constit. Fidelium nostrorum. Const. si quis inposterum*.

[b] *Const. defensas impositas*.

(c) *In dict. Const. Fidelium nostrorum in fin.*

[d] Ad *Constit. Juris gentium*.

Ufiziali, che si battano, ancorchè fossero de' più graduati. Gli altri ordini di persone non ubbidiscono, ch'al Giudice. Ma dove trovarlo sul fatto? Che non si pensi a Governadori locali, agli scrivani fiscali, o a' birri. Sanno ben essi il loro mestiere.

Il mandato però di non offendere sotto pena fiscale anche oggidì si spedisce ad istanza di chiunque voglia assicurarsi dall'altrui violenze. E quando si tratti trà Barone, ed uomini del feudo, massime, se siano in lite, vi si aggiunge *sub verbo regio*, ch'è appunto la difesa prescritta da Federigo; con obbligarsi il Barone anche a dar malleveria per la pena *spretae defensae*; e ciò fuori delle cautele, che danno gli accusati d'alcuna reità di non nuocere, nè agli accusatori, nè a' testimonj. Non so se poi s'esigga sempre la pena.

Quanto poi alla roba, avanzo di queste leggi è 'l decreto della G. C. nel civile *quod N. N. non turbetur in possessione*, *seu quasi* ch'è solito spedirsi, *parte non citata*, con premettervi la clausola, che dicesi giustificativa, *veris expositis*, o con farvi susseguire quest'altra: *si in ea legitime reperitur*: Ch'è quanto a dire, *si defensa juste sit imposita*.

I nostri Pratici non trovando l'origine d'un tal decreto nelle leggi Romane, il riportano a semplice uso del foro dietro al sentimento d'alcun Dottore [a]. E l'uso del foro non ammette esazione di pena: tanto poco si studiano le leggi santissime del nostro Regno; e spezialmente le Constituzioni fatte precisamente per noi da un Principe, che per saviezza non ebbe forse l'uguale; e ciò perchè si fa la corte a leggi stabilite per un'Imperio, che più non esiste, e che regolavasi con principj del tutto diversi.

Or Federigo, il quale intendea bene, ch'ogni legge proibitiva a nulla vale senza la sanzione; tanto volle, che s'esigesse la pena della sprezzata difesa, o del fattone abuso, che soggiunse; doverla pagare il Magistrato, se ne facesse rilascio: *Officiales enim, qui scelera perpetrata non vindicant, tegere, ut conscii, criminosa festinant* [b]. Ma che perciò? L'uno, e l'altro Carlo I., e II. d'Angiò furono nella necessità di rinnovarne gli ordini con espressioni anche più rigorose, ma inutilmente del pari; tanto che pochi oggi sanno che vi sieno fra noi queste leggi non rivocate, ma poste in non cale, per essersi a quelle sostituite opinioni sopra opinioni di Dottori a tutt'altro appoggiate ch' alle leggi belle, e lampanti del Regno [c]. Quindi è che 'l non tur-

[a] *V. Ricc. in observ. ad cap. X. Prax. Civil. de Rosa distinct. de possess. retin.*

(b) *In Constit. Si quis in posterum.*

(c) *Vid. Ricc. ad de Rosa loc. cit. & distinct. 2. de exceptione proprietatis per totum.*

turbetur rimanga presentemente esposto al disprezzo d'un invasor contumace, ovvero serva per antemurale d'una già fatta invasione.

Dal rimedio alle violenze non ancora seguite, passa Federigo alla pena delle violenze già fatte. E quì inserisce una legge di Re Ruggieri, che condanna a morte i rapitori di vergini a Dio votate, ancorchè non ancora preso avessero il sacro velo (a): ed un altra di Re Guglielmo I., colla quale si minaccia la pena medesima a chi le stesse prostitute, non che le donne oneste *compellat invitas suae satisfacere voluptati*; si vuole però, che la violenza ne' luoghi abitati si deduca dal gridare *violenter emissum*; e che l'accusa non debba ammettersi oltre all'ottavo giorno, *nisi forsitan his diebus invita probabitur fuisse detenta* (b).

Aggiunge a queste leggi l'Imperadore una Constituzione, colla quale abolisce la pratica a que' tempi introdotta in Regno di scansarsi la morte dal rapitore col torre in moglie, o col maritare ad altrui la vergine, o vedova trafugata; e vuole che qualunque ratto, nommeno al reo principale, che a' complici, ed a' fautori costar debba la vita (c). La pratica suddetta non era molto antica, poichè avea avuto origine dall'avere Papa Innocenzio III. con una sua stravagante permessi tai matrimonj *si prior dissensio transeat in consensum, & quod ante displicuit, tandem incipiat complacere; dummodo ad contrahendum legitimae sint personae* (d): dispensando con ciò al divieto fattone ne' Concilj Cabilonese, Meldense, e d'Acquisgrana (e). Ora checchè ordinato avesse il Pontefice, considerando il matrimonio in qualità di Sacramento; Federigo, il quale non intendea di permetterlo in tal caso in qualità di contratto, per non aprir la strada alle violenze con lasciarle impunite, si riportò alle antiche leggi Imperiali (f) sì riguardo al divieto del matrimonio, come riguardo al gastigamento del reo.

Marino di Caramanico, che fiorì sotto Carlo I. d'Angiò, trovata l'estravagante d'Innocenzio inserita nelle Decretali di Gregorio IX., tutto che questa fosse di più anni preceduta alla Constituzione di Federigo; mise in campo il dubbio, se per la dispensazione del Pontefice all'impedimento canonico, intendeasi dispensato alla pena del ratto minacciata dalla legge civile (g). Isernia nel riprese, quantunque tenesse,

[a] *Const. Si quis rapere.*
[b] *Const. Omnes nostri regiminis.*
(c) *Const. Capitalem paenam.*
(d) *Cap. accedens 7. de raptorib.*
[e] *Apud Juon., Panormit. Burchar., & Gratianum in cap. placuit Cau. 36. p. 2.*
(f) *L. 1. C. de raptu Virg. l. raptores C. de Epis., & Cler., & Auth. illud quoque de raptu mulier.*
[g] *In Glos. ad d. Const. Capitalem paenam.*

se, che i Papi aveano potestà di derogare alle leggi civili de' Principi (a); poichè *de poena corporali non intromittit se Jus Canonicum; prohibendo secularem Judicem*. Ciò non ostante Afflitto rimise in campo la disputa, perchè trovò, che tre Dottori classici erano stati del contrario sentimento, cioè Gio: di Lignano, Gio: Calderino, ed Antonio di Butrio, *quia Constitutio non poterat disponere contra opinionem praedictorum*. Confessò tuttavia ingenuamente, essergli giunto a notizia, che 'l Re di Spagna, con tutta l'autorità de' tre Dottori classici, avea fatto decapitare un nobile, quantunque contratto avesse il matrimonio colla trafugata: *& sic sibi placuit opinio Andreae* (b). Chi è, che presentemente si farebbe uscir di bocca, che 'l Principe non può disporre ne' suoi Stati contra l'opinione di tre Dottori? A questo patto e' non potrebbe disporre mai nulla. E chi è, che osasse di sostenere, che la Decretale d'Innocenzio, e lo stesso Concilio di Trento abbiano fatto altro, che dispensare all' impedimento Sacramentale, lasciando a' Principi l'autorità, c' hanno da Dio, sì di vietare i contratti illegittimi, e sì di punire i delitti? Iddio perdona a chi si pente di cuore, la Chiesa come madre alza la mano, ed assolve; e 'l Principe manda il reo in Paradiso per mano del boja.

Procede innanzi l'Imperadore con una legge sulla violenza che mai si facesse a donna onesta; e confermando le Constituzioni de' suoi Predecessori Normanni, le quali condannavano a morte il reo, ch'avesse confessato il delitto, o che ne fosse convinto per testimonj, *qui in ipsis venereis actibus eum invenerint*; le rivoca poi per quella parte, colla quale ne' casi dubbj ammetteano il duello, e le pruove dell' acqua, e del fuoco; imponendo, che dove concorressero forti indizj del commesso reato, fargliesene dovesse piena relazione, *ut ex sententia motus nostri, quem de manu Caelesti sumserimus, causa terminum debitum consequatur*. E quivi aggiunge altra legge, colla quale obbliga sotto pena pecuniale chiunque non sia nè sordo, nè mutolo, nè zoppo, nè altramente impedito, e che si trovi *sub eodem tecto, vel loco*, ad accorrere alla difesa di donna violentata (c). Le violenze allora doveano essere frequentissime: grazie a Dio nol sono più, e perciò questa legge è fuori d'uso.

Ecco poi un' altra Constituzione, che piacesse a Dio e se n'osservasse lo spirito. Si minaccia con essa niente men che la morte a donna convinta d'aver falsamente querelato di ratto, o di violenza, con doversene aspettar prima il parto, caso che fosse incinta (d). Specificò Fe-

(a) *Ad dict. Constit.*
(b) *Afflit. ad Constit. si quis rapere num.* 14, & 15.
(c) *In Constit. Quicumque mulierem.*
(d) *Constit. Pessimam, & horrendam.*

Federigo ciocchè per legge Romana stava detto in genere contro a' calunniatori : *cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii* (a). Oggi di s' elude la legge col querelare, non già di violenza, ma d' inganno, cioè d' ottenuto assenso sotto promessa di matrimonio: così si cerca di conseguire il fine, senza rischio d' incorrere nella pena legale: fine indegno, poichè una delle due, o *instituendae accusationis*, *vel institutae timore*, *dum judiciorum strepitus*, *vel eventus metuunt accusati*, *imparia matrimonia sortiuntur* ; ovvero l' accusatrici *stipem turpem a reis velamento praedictae accusationis acquirunt*. Ma la legge non fu espressamente fatta ad evitar questi assurdi ? Un solo esempio risparmierebbe a' Giudici un' infinità di processi, e renderebbe ancora più ritenute le donne dal lasciarsi sorprendere.

Siegue un' altra Constituzione santissima, che pur essa è ita in dimenticanza. Le leggi Romane condannavano chi *ante adventum judicialis arbitrii* osato avesse di mettersi in possesso d' alcuno stabile, quantunque di ragione l' appartenesse, non solo a restituire l' occupato insieme co' frutti, ma a dare altrettanto allo spogliato (b); e se lo spoglio stato fosse di cosa mobile, il condannavano a tre volte altrettanto [c]. Il costume de' Franchi era di punir l' attentato col far perdere all' occupator violento qualunque azione avesse sull' occupato. Più indulgenti erano i Longobardi, i quali restringeano la pena ad alquanti soldi, e ciò quando l' occupatore avuta non avesse ragione sulla roba, confondendo così il petitorio col possessorio. Ciò nascea tra per la smoderata lor libertà nel farsi giustizia di propria mano, e per decidersi appo loro le cause su due piedi senza distinguere giudizj pieni da semipieni, ed esecutivi da non esecutivi. Or Federigo avendo da una parte introdotti i libelli, e con essi la distinzion de' giudizj, e non piacendogli, ch' altri ancorchè avesse buona ragione usasse violenza di sorte alcuna; e troppo eccessiva parendogli dall' altra parte la pena del doppio nello spoglio di beni stabili, prescrisse per tutta pena de' violenti occupatori oltre al pronto rilasciare della roba co' frutti, la metà del valore del fondo occupato, da doversi a chi sofferto n' avesse lo spoglio; salve le ragioni nel petitorio : con lasciare in piedi la pena del quadruplo riguardo a' mobili (d). Legge, alla quale fece eco Re Carlo II., ordinando che le cause di spoglio si trattassero *non per libelli oblationem*, *& delationem*, *sed celeriter*, *& summarie*, con tutto il di più, che leggesi nel Capitolo *subditorum nostrorum*. Che se n' osserva di questo, e del Capitolo *Robertus &c. De bono statu Regni ?*

Oo 2 Alle

(a) *L. 10. C. de Calumniatoribus.*
[b] *Leg. Si quis, in tantum 7. C. unde vi.*
[c] *L. Si res mobiles 2. de vi bonor. raptor.*
(d) *In Const. Circa violentiarum poenas.*

Alle minacce di Federigo voglio aggiunger l' altre di Re Carlo II. *Iustitiarius, vel Officialis alius, qui requisitus, quantum pertinebit ad ipsum, in exequendo, vel faciendo servari statutum hujusmodi negligens, vel remissus extiterit, ipsis eisdem poenis, quibus & illator violentiae, subjacebit, ut & ad eas de suo proprio teneatur* (*a*).

Ma quì ancora i nostri Pratici ricorrono all' uso del Foro, alle Decretali de' Pontefici, ed a' sentimenti de' DD., senza affatto ricordarsi delle leggi del Regno: nel che Baldo, e dietro ad esso Afflitto riflettono, che i Giudici non possono dispensare affatto alle pene stabilite dalle leggi, massimamente quando le leggi impongono loro direttamente l' esigerle; sicchè in tal caso non v' è uso del foro, che possa derogarvi (*b*).

Le leggi Romane riguardo agli spogli accordavano allo spogliato l' interdetto *recuperandae possessionis* solamente contra l' invasore, e i suoi eredi, non già contro del terzo, con cui bisognava entrare in una spinosa questione di dominio (*c*). Tornava dunque conto all' invasore di trasferir la roba in un terzo. Vide Federigo l' inconveniente, e seguendo in ciò le leggi Longobarde sotto il titolo *de rebus intertiatis*; lasciò in arbitrio dell' attore, o di procedere contra l' invasore, e 'l suo erede *ad interesse, si possessionem in alium transtulit*, o contro al detentore, *per quascumque manus possessio ambulaverit, sive sciens, sive ignorans fuerit*; e ciò *condictione ex praesenti lege ad recuperandam possessionem* (*d*).

Anche il diritto canonico era entrato nelle stesse mire, ma con questa differenza, che dove il capitolo *reintegranda* (*e*) e la decretale *saepe contingit* (*f*) richiedeano la mala fede nel terzo; nell' addotta Constituzione fu stabilito, bastare, ch' al terzo fosse pervenuta la roba da chi l' aveva occupato, siccome avvedutamente notò il nostro Afflitto (*g*).

Le fazioni Guelfa, e Ghibellina surte in Germania, e poi passate di quà da' monti per offese private, divennero inimicizia pubblica per tutta l' Italia di là dal Tevere, tosto che la Guelfa si fece dalla par-

[a] *In Capit. Pridem contra.*

(b) *V. Ricc. ad de Rosa de possessorio recuperandae eodem cap.* 10. *Affl. ad Const. Rapinas eorum n.* 4.

(c) *L. cum a te D. de vi, & vi armata L.* 1. *§. qui autem eod. tit.*, & *L.* 1. *§. penult. de petit. haered.*

[d] *Const. Circa violentiarum.*

[e] 3. *Quaest.* 1. (f) *De restit. spoliat.*

[g] *Ad d. Constit. Circa violentiarum n.* 29.

parte de' Pontefici, e la Ghibellina da quella de' Cesari (a). Una tal peste desolatrice delle Città, e degli Stati dalla Lombardia erasi diramata in Regno, e ci avrebbe gittate profonde radici, se non era per Federigo. Comecchè però avesse egli abbattuta in sul nascere la parte Guelfa; i semi nulladimanco eranne rimasti sotto le ceneri, pronti a scoppiare ad ogni piccol fermento. Federigo, che ciò sapea troppo bene, posta la tregua più tosto che pace fatta con Roma, s' avvisò di non potere altrimenti conservare la pubblica tranquillità; che col rendere inoperosi per lo meno tai semi, quando pure non giungesse a distruggerli affatto. Ecco la necessità di tener presidiati i luoghi più sospetti con truppe di Tedeschi, e di Saraceni: ed ecco l'altra necessità d'assicurar queste truppe dalle insidie occulte, che sapea per isperienza essersi tramate lor contro, sopratutto riguardo a' Saraceni per odio di religione. Aggiungi a ciò, l'aver egli soggettate a gravi pene le violenze palesi in un tempo, in cui non viveasi che di violenze; bisognava dunque porre un più forte argine alle violenze segrete. Leggi militari vi si richiedeano, e tali Federigo le ordinò ad esempio di ciò, che praticato avea in Inghilterra Guglielmo il conquistatore, per assicurare i suoi Franchi dall' insidie degli Anglo-Sassoni.

Ho io nel Capo XIII. di questo libro accennate le due Constituzioni, colle quali e' dispose, che in tutti i notturni, ed occulti attentati, come d'incisioni d' alberi, di bruciamenti di case, e di consimili, e sopratutto quando si trovassero uomini uccisi, fossero anche Giudei, o Saraceni, *quos Christianae Sectae diversitas reddit infestos, omnique auxilio destitutos: in quibus prout certo perpendimus, Christianorum persecutio nimis abundat*; ove non vi fossero accusatori dovesse procedersi per via d'inquisizioni: quando gl' indizj cadessero sopra persone vili, e facinorose, e gli indizj fossero tali, che per poco si discostassero da una pruova sufficiente a convincere; allora, e non in altro caso si venisse a' tormenti: facendo intanto riflettere da' suoi Magistrati, che la tortura non era un mezzo conducente ad indagare la verità; da che altri, benchè colpevoli, sosteneano intrepidi *nimiam, & solitam potentiam tormentorum* ed altri, *ultramodum timidi*, confessavano delitti, che non aveano commessi, *prout accidere novimus in plerisque*; e perciò standogli a cuore più la salute d' un' innocente, che la morte di cento rei; volle, che non bastasse la confessione ne' tormenti; ma che questa dovesse ratificarsi dagl' inquisiti, poichè fossero *soluti tormentis, quae tamen non timeant iterari*, ciò a dire dopo essersi eglino accertati, che non v'erano più tormenti per essi. Se così facciasi, io

(a) *V. Strun. Syntag. Hist. Germ. Dissert. 17. §. 4. p. 510.* Istor. Civil. lib. 16. cap. 1. §. 1. p. 375.

io nol so. Mi ricordo solo d'aver citati i Capitoli degli Angioini, e 'l comento, che fa l' Isernia sopra tal proposito alla Constituzione: *Si damna clandestina*.

Soggiunse poi l'Imperadore, ch' ove per niun modo si giugnesse a scoprire il delinquente, il Padron del luogo, e 'l Comune, nel cui distretto seguito fosse il malefizio, fossero tenuti a pagare al fisco cento agostari per ogni Cristiano trovato ucciso, e cinquanta per ogni Ebreo, o Saraceno: nè altramente volle, che dovesse praticarsi negli altri misfatti clandestini, riservando a pena più grave i maneggiamenti a rendere inefficaci le diligenze fiscali.

Ancor più severo fu sul principio così in questo, come in tutt' altro Re Carlo I. (*a*). Ma poi si restrinse all' osservanza delle giaddette Constituzioni (*b*). Ed in ciò gli si uniformarono il figliuolo (*c*), e 'l nipote (*d*). La Regina Giovanna II. poi ne fe grazia alla Città di Napoli (*e*). E finalmente nel 1550. regnando l' Imperador Carlo V. per disposizione del Vicerè D. Pietro di Toledo tutte le Università del Regno uscirono d' un tale imbarazzo colle squadre di campagna, che s' obbligarono di mantenere a loro spese; del che si fa ricordanza nella Pram. I. *de damnis clandestinis* (*f*). Erano nel vero da abolirsi leggi militari fatte in tempi di fazioni, e di diffidenze.

Non ultima fra le violenze era quella d' occupare i beni de' poveri naufraghi, o di coloro, le cui case andassero in ruina, o patissero incendio. Federigo dunque ordinò, che tutti accorrer dovessero al soccorso a pena d' un' agostare; e che la rapina in tai circostanze fosse delitto capitale (*g*). E' legge assai più severa delle Romane; avvegnacchè se si riguardi l' editto pretorio, non vi si prescrisse altra pena, che quella del quadruplo, quando il padron della roba si fosse fatto vedere fra un' anno, altrimenti dovea contentarsi della semplice restituzione (*h*): e se si ponga mente alle leggi Imperiali, Antonino Pio, proporzionando il gastigo alla qualità de' rei, ed al valor della preda, ne' più ricchi bottini condannò gli uomini liberi, dopo una sufficiente battitura, a tre anni di relegazione, o di servigio *ad opus pu-*

[a] *In cap. Clandestinis maleficiis.*
(b) *In cap. Statuimus, ut Constitutio.*
(c) *In capit. Item statuimus, quod poena, & in capit. Constit. Divi Patris.*
[d] *In capit. Praesidentis incumbit.*
(e) *In privileg. post Ritus.*
[f] *Tapia ad rub. de Constit. Princip. cap. 4., & ad tit. de homicid. & damn. clandest. in rub., & in adnot. ad d. pragm.*
(g) *Constit. Rapinas eorum.*
[h] *L. Praetor 1. D. de incend., ruin., & naufr.*

publicum, ed i servi *ad metalla* (*a*): nè volle, che ne' miseri avanzi d' un naufragio avesse alcuna parte il fisco. *Quod enim jus habet fiscus in aliena calamitate, ut de re tam luctuosa compendium sectetur* (*b*)?

Altramente l' intesero i Popoli settentrionali, i quali avvezzi da gran tempo a profittare de' loro scogli, portarono poi nel mezzo giorno d' Europa il brutto costume d' aggiungere afflizione ad afflizione, con approfittarsi della roba salvata da' naufragi; e 'l fisco ne fece un diritto per se concedendo anche in feudo [*c*]. I Longobardi non furono nel caso, perchè non s' appressarono alle coste marittime, salvo che quando per pochissimo tempo furono padroni di Ravenna; ma forse non sarebbero stati così crudeli, come nol furono, col non introdurre l' altro diritto fiscale di privativamente succedere agli stranieri, appellato da' Franchi *Aubene*, voce tratta dal latino *Advena*: diritto, che Montelschieu ragionevolmente chiama insensato [*d*].

Nemmeno appresso i nostri Normanni ebbero luogo assolutamente tai pretesi diritti fiscali; da che Re Guglielmo I., quantunque tacciato d' avarizia, ordinò, ch' allora appartenessero al fisco i beni de' naufraghi, *cum ex naufragio, quorum res sunt, aliqui, vel ex eis successores legitimi non apparuerint*, e ciò senza restrizione di tempo. Così ancora dispose de' beni vacanti, cioè dove non vi fossero successori in grado secondo le leggi, senza distinguere cittadino da forastiero: con aggiungere, che la terza parte del valor della roba dar si dovesse a' poveri (*e*).

Per conto poi delle rapine, il nostro Federigo nella sua Constituzione augustale del 1220, donde è tratta l'autentica *navigia* (*f*), ingiunse l' intiera restituzione de' beni a coloro, *ad quos spectabant*, con eccettuarne i soli corsari, *sublata penitus omnium locorum consuetudine*; condannando i predoni non solo alla confiscazione de' beni, ma ad altre pene ancora a se riservate, *si res exegerit, ut eorum audacia compescatur*. Furono anche costoro scomunicati nel Concilio di Laterano (*g*); e lo stesso Federigo finalmente nella nostra Constituzione *Rapinas eorum* destinogli alla morte.

Chiu-

[a] *L. Pedius D. eod.*
[b] *In Lib. 11. Cod. l. 1. tit. 5. de naufragiis.*
(c) *Ch. Edovardi Conf., & chart. Philippi R. Franc. ann. 1317. apud du-Cange v. naufragium.*
[d] *Espr. des Loix tom. 2. liv. 21. chap. 13. Cassiod. lib. 9. variar. epist. 14. du-Change v. Aubani.*
[e] *In Constit. Dohanae de secretis.*
(f) *Cod. de Furtis, & servis fugitivis.*
[g] *In cap. Excomunicationi 3. de raptor., & incend.*

Chiuse il Legislatore la seconda parte delle Constituzioni Siciliane col raddoppiar la pena stabilita così nelle proprie leggi, come nelle Romane, e Longobarde contra chiunque attentasse sulla roba, e sulle famiglie di quanti mai fossero assenti dalle loro case, per servir negli eserciti, nella Curia Sovrana, o altrove di Regal ordine (a); nel che comprese Ufiziali civili, e militari, maggiori, e minori, soldati, e servienti quanti si fossero. *Et potest dici* (son parole dell'antico Chiosatore, dopo aver citata la *L. Praetor D. de Injuriis*) *quod haec Constitutio continet jus novum*. Non è dunque da darsi retta all' Autore della Storia delle leggi, e de' Magistrati.

Ma con tutto questo racconta l' Isernia, che a' suoi dì costumavasi di non attendere il padron della roba salvata del naufragio, che tre soli giorni, scorsi i quali, addio misericordia col fisco; al che soggiunge egli intrepidamente: *Haec consuetudo potius corruptela est*; anzi ha 'l coraggio d' accennare il bel tratto, che Re Carlo I. d'Angiò fece a' Genovesi suoi alleati (b). Nulla dico di ciò, che questo Principe praticasse co' sudditi; di che avvenne, che se non fu scomunicato dal Papa, il fu da' Siciliani; i quali, nommenche i nostri di Regno ebbero amaramente a piangere Federigo, e Manfredi [c].

C A P O XXXVI.

Della terza, e della quarta parte del Codice Siciliano.

HO già trattato degli Ufiziali destinati a far giustizia prima da' Normanni, e poi dal nostro Legislatore nella terza parte del suo Codice: non mi rimane dunque altro intorno a ciò, ch' accennare alcune poche cose intralasciate, perchè fuori di luogo. Dico pertanto che 'l Sovrano a serbar metodo nel suo Codice, incominciò questa terza parte con un nuovo proemio elegantissimo, in cui replicando di non riconoscere sì l' Imperio, e sì 'l Regno Siciliano, che dalla destra dell' Altissimo; soggiunse appartenere a se solo il dettarvi leggi, l' eseguirle, e 'l farle eseguire: *edendo justitiam* come Re, *venerando justitiam* come figlio, *ipsius copiam ministrando* come esecutore delle medesime: al

(a) *Const. Ut participatio condecens.*
(b) *Isern. ad d. Const. Rapinas eorum.*
(c) *Saba Malaspina lib. 3. cap. 16. Barthol. de Neucastra tom. 13. R. J. Murat., & alii.*

al che adempiere *absque exceptione qualibet personarum*, intendere di distribuire gli Ufici di giuridizione, col separare il criminale dal civile, sicchè ciascuno senza imbarazzo trovasse chi gli facesse ragione in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi (*a*). E quì voglio, che s'osservi, che quantunque egli, come Principe indipendente, ed assoluto, fosse il fonte di tutte le giuridizioni; pure ritenendo per se solo la podestà legislatrice; l'altra esecutrice delle sue leggi distribuì tra' suoi Uficiali, siccome conveniva a Governo di ben regolata Monarchia, giusta il sistema stabilito dall'avolo Ruggieri, e ricevuto da' due Guglielmi.

Federigo adunque prima nel generale prescrisse il silenzio, ordinando, che ciascuno dir dovesse sua ragione con modestia, o per se medesimo, o per mezzo d'un suo Avvocato, senza punto l'un l'altro interrompersi, se non fosse per l'appuramento di qualche fatto; con minacciare agl'importuni in pena di lor petulanza lo sborso da uno fino a sedici agostari, ammoniti che ne fossero per ben tre volte: *scituris pro firmo quibuslibet Officialibus nostris, quod si ob gratiam alicui poenam jam dimiserint, nos de bonis suis propriis ipsam integre procul dubio prosequemur* (*b*). S'osserva questa legge, come converrebbe, tutto che confermata ne' Riti della G. C., ed inculcata da Re Ferrante d'Aragona? (*c*) Il nostro buon Re ha dovuto con suo Dispaccio por freno alla penna, non che alla lingua d'alcuni causidici de' giorni nostri.

Appresso volle Federigo, che le prime a spedirsi fossero le cause delle Chiese, del fisco, de' pupilli, degli orfani, delle vedove, e dell'altre persone miserabili (*d*): e che le vedove, i pupilli, gli orfani, i poveri, spezialmente litigando co' potenti, fossero dalla Curia provveduti d'Avvocati, senza la menoma spesa, nè per essi Avvocati, nè per atti, e per *jus sententiae*; anzi per soprappiù, che 'l fisco stesso prestar dovesse loro gli alimenti durante la lite (*e*). Si pensi se costoro fossero disbrigati all'istante. Nommeno i Romani, che i Longobardi fecero privilegiate le giaddette persone; ma niuno, fuor che Federigo, volle, che durante la lite fossero alimentati dal fisco. E questa dunque legge nuova, e non vecchia, checchè si dica lo Storico delle leggi, e de' Magistrati.

Soggiunse con altra legge, che non potesse introdursi una causa, se non terminata, o con sentenza diffinitiva, o con decreto interlocutorio la già introdotta; quando pure questa non richiedesse ulterior dilazione, *quam causae natura poposcerit* (*f*): legge rinnovata ben cen-

 to

[a] *Const. Non sine grandi.*
[b] *Const. Cultus justitiae.*
[c] *Rit.* 104., *& Pragm.* 19. 22. & 32. *de Offic. S. R. C.*
(d) *Const. Justi cultoris.*
[e] *Const. Legae praesenti.*
(f) *Const. Praesenti lege.*

so volte colle Prammatiche, ma che non s'osserva, nè s'osserverà giammai. E' giustizia, che si preferiscano le più urgenti, come per esempio sarebbero quelle di alimenti, di sindicato, di preambulo, di spettanza, d'espedienza, di fabbriche, e simili. Ma forse che non prevaglia il più delle volte il favore? Guai per chi non sa, o non può ajutarsi: *luctandum in turba, facienda injuria tardis*.

E qui dopo tre leggi di Re Ruggieri risguardanti la retta amministrazione del peculio pubblico, cominciò la distribuzione degli Uficj, con tutto quel più, che sono andato distintamente ragionando dal Cap. XXI. al Cap. XXIX. di questo libro. Il che stabilito passò il Legislatore alla quarta parte, cioè all'ordine de' giudizj, incominciando dalla Constituzione: *Si quem nostrorum fidelium*, che va sotto il titolo: *De in jus vocando*, ovvero *De exordiis, & praeparatoriis judiciorum*.

E poichè prescrisse, che in tutte le accuse, o denunzie nel criminale, ed in tutte l'azioni da promuoversi nel civile, dovesse onninamente incominciarsi dal libello, se pure non si trattasse di causa minima da due agostari in giù; e che nel criminale il libello avesse a soscriversi dall'accusatore, o dal denunziante (a); venne a cambiare in parte la pratica degli antichi giudizj Longobardi, e Normanni, coll'introdurre i processi: donde la necessità di stabilire il modo d'ordinarli. Abolì con questo tutti gli abusi del Governo feudale, nè volle affatto sentir parola del preteso *jus Francorum*, fuorchè nella succession feudale, come ho detto altra volta: sicchè dove il Re Luigi IX. a que'tempi medesimi co' suoi Stabilimenti non potè far altro, che dar forma a' giudizj nelle sue Corti Demaniali, lasciando a' Baroni colla giuridizione ottenuta, o usurpata la facoltà, o di uniformarsi nelle loro Corti agli Stabilimenti suddetti, o di continuare a procedervi giusta le pratiche stravaganti del Governo feudale (b); Federigo, che trovò appianata la via da' suoi predecessori Normanni quanto alla giuridizione, ebbe miglior agio di fare una riforma generale in quanto al modo di procedere così nel civile, come nel criminale.

Niuna Nazione, per barbara, ed incolta che fosse, si sognò mai di condannar taluno nel criminale, o nel civile, senza prima citarlo, perchè venisse a difendersi. La differenza dunque tra la pratica Romana, e la Longobarda adottata da' Normanni consistea nel modo di proporre l'accuse, e d'instituir l'azioni: nella maniera di citare: nel termine a comparire: nella pena de' contumaci: nel dar corso, contestata che fosse la lite, all'eccezioni, ed alle difese, o separatamente, o insieme colla causa principale: nel dare, o non dare certo particolar valore

(a) *Const. Praesenti lege, & Const. Dilationes in Judiciis, ubi V. Glos. Iser. & Afflict.*

(b) *Montesq. liv. 28. chap. 29. seqq.*

lore alle ſtipulazioni: nel reſtringere, o allargare il termino per le pruove: nel ricevere il giuramento de' teſtimonj prima, o dopo aver eſſi depoſto: nella maniera di ricuſargli; o di avvalorarne le depoſizioni: nel modo di proferir le ſentenze, e di farle eſeguire: nelle appellazionì, o accordate, e denegate; e principalmente nel contentarſi, che le parti, i teſtimonj, ed i Giudici parlaſſero ſolamente, e'l Notajo di atti ſolo ſcriveſſe, per poi ſtrumentarne un ſunto, che ſoſcritto dal Magiſtrato, da' Giudici, dal Notajo, e da' teſtimonj, ſi conſegnaſſe al vincitor della lite; ovvero ſtimar neceſſario il ricorſo in iſcritto dell'attore, dell'accuſatore, del denunziante: le riſpoſte, e le diſeſe anche in iſcritto; e così pure il triplicare, e'l quadruplicare: la ſoſcrizione in fine degli accuſatori, de' rei, de' teſtimonj, de' Giudici in tutti gli atti occorrenti fino alla ſentenza, ed alla ſua eſecuzione: la ſabbrica in ſomma, che diceſi, de' proceſſi.

Piacque a Federigo queſt'ultimo, cioè la formazione de' proceſſi; ma più gli piacque la brevità delle liti. Che fece adunque? Combinò inſieme i due ſiſtemi, e nè formò un terzo, che partecipaſſe dell'uno; e dell'altro, ma più del Longobardo, che del Romano: aggiungendovi anche molto di proprio. Diſtinſe i giudizi eſecutivi da i non eſecutivi, che noi diciamo ordinarj, e'l poſſeſſorio dal petitorio. Negli eſecutivi addottò la maniera Longobarda, come nell'incuſar le obbliganze, e nel liquidar gli ſtrumenti su due piedi, eſigendo rigoroſamente la pena dello ſpergiuro; conchè tai giudizj piuttoſto criminali, che civili vennero a reputarſi. Nel poſſeſſorio più ſtretto, nel petitorio più largo; una lite di dominio, che tra' Longobardi terminavaſi fra otto giorni alla più lunga, volle che prorogar ſi poteſſe fino a due meſi; quando pure non vi foſſe altra manifeſtiſſima ragione, *propter quam cauſa intra praedictum terminum finiri non poſſit* (a): con dover baſtare tre giorni a proporre l'eccezioni dilatorie, otto altri poco più, poco meno a provarle, quando tali non foſſero da riſerbarſi *ad merita cauſae*: due ſoli giorni agli Avvocati per fare lor diſeſa *in jure*, terminato l'eſame, e fatto l'appuramento de' fatti; e dieci giorni dopo ciò ai Giudici per decidere (b).

Accordò a' rei convenuti il riſpondere per mezzo d'un lor procuratore; ma volle puniti i contumaci alle citazioni de' Bajuli in un agoſtaro il meſe, ed alle citazioni de' Magiſtrati maggiori nella terza parte de' mobili; e volle oltracciò, che'l creditore foſſe poſto nel poſſeſſo de' beni del debitore a titolo di pegno, da doverſi poi vendere, o aggiu-

(a) *Conſt. Omnes Bajuli.*
(b) *Conſt. Dilatorias, Conſt. Hac lege in perpetuum, & Conſt. Exceptione filiationis.*

giudicarsegli, quando fra un'anno questi neppur comparisse a difenderfi (*a*).

Nel criminale per gl'infestatori di strade, per gli assassini, pe' manifesti omicidi, pe' ladri notorj, e per altri simili malfattori, *qui maleficia sua ulla nequeunt tergiversatione celare*, impose a' Giustizieri, che procedessero *per inquisitionem* senza nè accusa, nè denunzia, perseguitandogli per tutto a spese del fisco; perchè avutigli nelle mani gli processassero *ad horas*, che noi diciamo col termine abbreviato: accordando loro a somma grazia il difendersi, per poi sentenziare, ed eseguire sul fatto (*b*). E così ancora volle, che si praticasse colla gente dissoluta, e facinorosa, con condannarla *ad opus publicum*, o a tempo, o a perpetuità, come mi trovo aver detto altra volta (*c*).

Per gli altri o accusati, o denunziati come delinquenti, prescrisse il procedersi per le vie ordinarie fra lo spazio di non più che tre mesi nella formazione del processo, e di dieci giorni ad assolvere, o a condannare (*d*).

Nel caso poi che i colpevoli non rispondessero alla chiamata, nè vi fusse chi venisse a farne scusa legittima, l'espose al bando, come ad un preparativo a giudicargli anche assenti, quando fra un'anno non venissero a presentarsi nelle carceri, o non dessero sufficiente malleveria, con tutto quel di più, che degli sbanditi, e de' forgiudicati sta disposto in nove Constituzioni, che s'esamineranno a suo luogo (*e*)

Ammise in fine gli appelli dal civile nelle cause non esecutive, e nel criminale ne' delitti non eccettuati; ma restrinse a 50. giorni il termino a produrre gli atti al Magistrato d'appellazione: però sogginnse, che l'appellante istesso dovesse presentarsegli personalmente per non partirne fino al disbrigarsi della causa, a pena di dichiararsi abbandonato l'appello. *Illud etiam* (son parole del Legislatore) *praesenti conjungimus sanctioni, quod si post appellationem praesentatam appellator sine licentia Judicis, ad quem appellavit, discesserit, nec instanter instet, ut responsum debitum consequatur; quasi nunquàm appellaverit, rata sententia permanebit* (*f*). Una tal pratica non richiedea pre-

(a) *Const. Citatoriis literis, Const. Poenam novem unciarum, Const. Contumacem Const. Si quis litem contestatam, Const. Reivindicatione.*

[b] *Const. Justitiarii non per calendos, & Const. Item dura, & dira observatio.*

(c) *Const. Hi qui per inquisitionem.*

(d) *Const. Causas alias, & d. Constit. Hac lege in perpetuum.*

(e) *Constit. Graudis utilitas, Const. Poenas eorum Const. Clementiae Imperialis Const. Cordi nobis est Const. Forjudicatorum bona Const. Si quando aliquem Const. Poena carcere Co:st. Ob filiorum, & Const. Humanitate nobis suggerente.*

(f) *Const. appellationum tempora.*

prescrizione di tempo, perchè il decidere non dipendea, che da' Giudici.

A buon conto Federigo volle dare un metodo più regolato al sistema di giudicare de' Longobardi adottato già da' suoi Predecessori Normanni. Le sentenze rimasero stipulazioni, e le stipulazioni sentenze. Dove poi sotto i Longobardi, ed i Normanni tutto faceasi esecutivamente fra pochi giorni, parte egli ne lasciò esecutivo, e parte volle prorogato a termino più lungo, ma che non oltrepassasse nel civile i due mesi, e nel criminale i tre; con prescrivere il modo da doversi procedere: modo sommamente più ristretto della pratica Romana, e differentissimo dalla medesima quasi sempre: il che praticò anche nelle appellazioni, non accordandole in tutti i casi, restringendole nel tempo, e volendo sopratutto, che l'appellante venisse di persona a sostenere l'appello. Delle quali cose tutte sarò partitamente parola, quando sarò a' Riti della G. C.

Andrea d'Isernia tutto ripieno dell'idee del Diritto Romano, e delle Decretali Pontificie, cui s'era dato voga a' suoi dì, disse, che Federigo *non tenuit modum in limitatione temporis*; e che per essersi le due Constituzioni: *Causas alias*, ed *Omnes Bajuli* pubblicate *post excommunicationem*, *ideo non bene servantur* (a). Afflitto poi, nella cui età il Diritto Romano, e la Ragion Canonica erano già in trionfo nella G. C., e più nelle penne degli Scrittori; fece grazia a Federigo con dire, che tai due leggi poteano intendersi *in causis parvis*, *in quibus etiam de jure communi procedi debet ex non scripto* (b). Datisi dunque tre anni alle prime istanze civili ne' giudizj ordinarj, e due ne' giudizj criminali; ragion volea, che per potersi dire abbandonato l'appello se n'accordasse uno in forza del Diritto Romano, ed anche un' altro coll'ajuto delle Decretali, senza parlarsi più dell'ultima parte della Constituzione: *Appellationum tempora*, la qual richiedea l'assistenza personale dell'appellante (c).

Ma non fu questa la mente del nostro Legislatore: siccome si spiegò nella Constituzione: *Lite legitima contestata*; nè si praticò così sotto gli Svevi, anzi neppure sotto gli Angioini. Il liquidare gli strumenti non imbarazzava i Magistrati, come non l'imbarazza ora l'incusare le obbliganze *apud acta*. Non erasi ancora schierato lor contro quell' esercito di nullità, che fa spavento. Le pene degli spogli faceano poco frequenti le liti di possesso. Contratti di mutuo con usura riprovati: censi bullari non introdotti: privilegj di cause pie ne' testamenti

[a] *Iser. ad Const. omnes Bajuli.*
[b] *Ad eandem Const. Locorum Bajuli.*
(c) *V. Iser. & Afflict. ibid.*

menti non ammessi: sostituzioni, e fedecommessi Romani radissimi: majoraschi, e fedecommessi a perpetuità affatto ignoti. Non questioni di Tribunali, non concorsi di creditori, non tanta varietà di rinunzie, nè tanti altri contratti nati dall'estenzione del commercio. Divisa la Giuridizione civile dalla criminale: distribuiti Giudici, e Magistrati per tutto, e procurata la rarità degli appelli. Gli Avvocati infine ristretti a pochi precedente esame: soggettati alla pena, se abbracciassero cause disperate (*a*), ed obbligati a non eccedere i due giorni nelle loro difese *in jure*, non essendovi che le leggi, e qualche interprete da osservare.

Avea dunque ragione Luca di Penna allorchè dicea, che *peccatis exigentibus* non eransi potute ancora indurre alcune Provincie del Regno ad abbandonare il diritto Longobardo, e le pratiche antiche; perocchè con esse leggi, e fra quelle pratiche per gli Avvocati eravi assai poco che fare. Chi crederebbe, che a'tempi, non dico degli Angioini; nè degli Aragonesi, ma dell'Imperador Carlo V. non assisteano nel nostro S. R. C. più che venti Avvocati, e da circa cinquanta procuratori (*b*).

CAPO XXXVII.

Stato della G. C. sotto gli Svevi.

IO quì non considero il Gran Giustiziero, ed i suoi Giudici altrimenti detti Luogotenenti Regali, come parte del Gran Consiglio del Principe, o sia di tutta la Magna Curia assembrata per gli affari di Stato, di Guerra, di giustizia, e d'economia; gli riguardo soltanto nelle particolari loro incombenze, e come componenti un Tribunale ordinato a soprastare a tutte le Corte di giustizia del Reame Siciliano; e con tali mire dopo aver trattato dell'Ufizio del Gran Giustiziero, ragionerò di quello de'suoi Giudici, con restringermi appresso a dare un succinto ragguaglio del come procedessero, per farne poi nell'altro libro un più disteso ragionamento: E poichè dismessa la Radunanza dell'antica Curia Regale; rimase'l nome di Magna Curia al ripartimento del Gran Giustiziero; così con anticipazione chiamerò io questo di lui Tribunale.

§. I.

(a) *Const. Advocatorum officium, & Const. Advocates.*
[b] *V. Toppi tom. 2. pag. 91. Giann. tom. 4. lib. 34. cap. 8. car. 297.*

§. I.

Del Gran Giustiziero.

GRande veramente era l'autorità del Maestro Giustiziero sotto i Normanni; maggiore però divenne per opera di Federigo, il quale, come quello che savissimo era, ed in politica sentiva molto avanti, vide non potere altrimenti tenere in dovere i popoli male avvezzi di questa sua Monarchia, che col mettere in un luminoso prospetto il carattere di quel Grande Ufiziale, che in suo nome maneggiar dovea la spada della giustizia Sovrana.

Impose perciò che tutti i ricorsi, non solo per giustizia, ma anche per grazia, che gli si dimandasse; nè solamente da' sudditi del Reame Siciliano, ma da quelli eziandio di tutti gli Stati Imperiali, tutti generalmente non ad altrui presentar si dovessero, ch'al Gran Giustiziero; perchè lettili giorno per giorno, col parere d'un de' suoi Giudici; quelli ritenesse, che a giustizia ordinaria apparteneano, per darvi l'opportuno provvedimento il giorno appresso; e gli altri, o che richiedessero provvidenza straordinaria, o che fossero indiritti per grazia, dovesse rimetterli nella Segreteria del Sovrano, o per dispacciarsi del Gran Logoteta, o per proporsi dal medesimo in piena adunanza di tutta la Magna Curia (a).

Di qui duo sigilli, uno di grazia presso il Gran Cancelliero, col quale sigillar doveansi tutti i Diplomi, i privilegi, le concessioni, e l'altre carte Regali, che 'l Principe; o di proprio moto, o col parere di tutta la Magna Curia si compiacesse d'accordare: la dettatura, delle quali carte appartenea al Gran Logoteta; e 'l registro ad esso Gran Cancelliero per tenerne memoria ne' libri della Regal Cancelleria.

L'altro di giustizia appartenente al Gran Giustiziero, il quale o ordinando remissioni di cause, o citando parti a comparire, o delegando informazioni, o dando fuori qualunque altr'ordine, che a giustizia appartenesse, altrimenti non dovea farlo, che *cum consilio omnium judicum* del suo ripartimento, con mettervi in fronte prima il nome del Sovrano, e poi quello d'esso Gran Giustiziero, segnandolo in piedi, ed apponendovi il sigillo suddetto, che conservarsi dovea da' medesimi Giudici (b). Donde la distinzione del Sigillo penden-

[a] *Const. Praecipimus offerri*.
[b] *Const. Literas de remissione*.

te nelle Carte di Cancelleria, e del Sigillo affiſſo nelle Carte della M. C.

Poſſibile, dirà taluno, ch' un ſol Magiſtrato poteſſe leggere in un giorno, e dar eſito in un' altro a tanti ricorſi, non ſolamente d' una Monarchia, ch'ora forma due Regni, ma anche d' un Imperio, come quello di Federigo? Riſpondo, che quanto a' ricorſi per grazia, o per provvidenza Sovrana, non vi volea molto ad indirizzarli al lor deſtino: quanto poi a quelli per giuſtizia ordinaria, Federigo diede opera, che foſſero rariſſimi; ed ecco come.

Niuno dovea inquietare il Principe, e per eſſo il ſuo Gran Giuſtiziero, ſe non quando i Giuſtizieri, ed i Camerarj di Provincia, o denegata gli aveſſer giuſtizia, o fatto alcun torto: in ſimili caſi non baſtava il ricorſo, vi ſi richedea un giuramento *apud acta M. C.*, *denegatam, aut detractam fore ſibi juſtitiam*. Spedivaſi allora dal Gran Giuſtiziero una lettera Regia, nella quale inſerendo il ricorſo, conchiudea così: *Talis juratus ad te remittitur, quod de ſuper intercluſo negotio abs te petitam juſtitiam nequierit obtinere, expediendus infra ſtatuti temporis ſpatium per novas noſtrae munificentiae ſanctiones.* Parlava il Principe per bocca del suo Gran Magiſtrato; ed effetto di un tal comando era, che 'l Giuſtiziero, il Camerario Provinciale, o altri, cui così ſcritto ſi foſſe, terminato l' impiego, oltre al ſindacato ſopra luogo, dovea fra lo ſpazio d' un meſe preſentarſi innanzi al Gran Giuſtiziero con tutti que' ricorrenti, ch' eranſi lagnati di ſua condotta (fattigli per ciò citare dal ſuo ſucceſſore), per dovere, o egli ſoggiacere alla pena corriſpondente alle proprie mancanze, o i ricorrenti a quella dello ſpergiuro (*a*). Gran freno per gli Ufiziali di giuſtizia, e nel tempo ſteſſo grande riparo per non eſſere tuttodì importunato ſenza giuſto motivo!

Al Gran Giuſtiziero in terzo luogo indirizzarſi doveano colle loro rappreſentanze, e relazioni tutti gli Ufiziali di giuſtizia ordinarj, e delegati: e ſuo era il riſponder loro ſecondo le leggi col conſiglio o de' proprj Giudici, o di tutta la Magna Curia; quando pure non ſi ſtimaſſe biſognarvi l' oracolo del Sovrano (*b*).

Quarta prerogativa era l'eſaminare, e 'l punire tutte le mancanze in uficio di quanti eſercitaſſer giuridizione in tutto il Reame (*c*).

Per gli Ufiziali poi maggiori, e minori, che servivano non ſolamente nel ripartimento del Gran Giuſtiziero, ma in tutta la Magna Curia, o ſia nella grande Aſſemblea Reale, il loro Tribunal competente sì nel criminale, come nel civile era la ſteſſa Magna Curia; con

[a] *Conſt. Statuimus.*
[b] *In dict. Conſtit. Statuimus.*
[c] *Conſt. Magiſter Juſtitiarius, & Conſtit. Capitaneorum.*

con la distinzione, che gli Ecclesiastici venivano giudicati dagli Ecclesiastici, presedendovi il Gran Cancelliero: i Nobili si giudicavano *per Pares Curiae* col parere de' Luogotenenti Reali, o sia de' Giudici del Gran Giustiziero: per tutti gli altri giudicava esso Gran Giustiziero col suo ripartimento; ed era questa la quarta prerogativa. Se non che le cause più gravi, o si esaminavano in piena Assemblea, o in una Giunta più, o meno numerosa, giusta la qualità delle persone, e delle cose. Esempj ne abbiamo presso Romoaldo Salernitano, e presso il Falcando sotto i Normanni; e per Federigo sonovi le sue leggi (*a*).

L'elezione del foro accordata alle vedove, a' pupilli, ed all'altre persone miserabili fu uno stabilimento non solo delle leggi Romane, ma delle Longobarde eziandio, ritenuto prima da' Normanni, e poi da Federigo; il quale l'ammise fra le prerogative del suo Gran Giustiziero, coll'aggiunzione di doversi esse persone miserabili, pendenti le loro cause, alimentare a spese del fisco (*b*).

Già s'è detto, che nelle cause, dove si trattasse d'interesse del fisco co' privati, e che non fossero di feudi quaternati, o di parte di essi, i Camerarj Provinciali formar doveano i processi coll'intervento, sì del Giustiziero della Provincia, come d'un'Avvocato fiscale; ma non poteano poi deciderle: doveano dunque rimettersi i processi già compiuti al Gran Giustiziero, cui colla sua Corte appartenea il sentenziare (*c*).

Non così in quelle de' feudi quaternati, o di parte di essi, nelle quali niuno, fuorchè il solo Gran Giustiziero, potea metter mano; ma qualora si trattasse di Città, di Terre murate, di Contadi, di Baronie, o di Feudi speciosi, dovea egli prima consultare il Sovrano, perchè 'l fornisse d'una Giunta più numerosa, ovvero stabilisse, doversi trattare la causa in piena Assemblea di tutta la Magna Curia (*d*).

Ne' delitti di Stato davasi luogo alla prevenzione tra 'l Gran Giustiziero, ed i Giustizieri di Provincie (*e*); quando pure il misfatto non fosse tale, o commesso da tale persona, che vi si richiedesse l'intervento non solo del Gran Giustiziero, e del suo ripartimento; ma quello ancora de' Pari, e di quanti al Principe fosse piaciuto di destinarvi, fino

 a tut-

(a) *In Constit. Statuimus, in Constit. Magnae Curiae nostrae, & in Const. Ut universis.*

(b) *In dict. Constit. Statuimus, & in Constit. Lege praesenti.*

(c) *Constit. Causas, Constit. Quaestiones omnes, & Constit. Praesides Provinciarum.* (d) *Constit. Magnae Curiae nostrae.*

(e) *In dict. Constit. Statuimus.*

a tutto il Corpo della Magna Curia; del che n' abbiamo gli esempj nella Storia.

Non è poi vero, che per antiche leggi del Regno la sola Magna Curia potesse procedere nelle liquidazioni degli strumenti. Era questo un giudizio criminale a motivo dello spergiuro, ed in conseguenza vi procedeano i Giustizieri delle Provincie, siccome prima sotto i Longobardi aveanvi proceduto i Gastaldi (a). Anzi l'antico Chiosatore avverte, che non ostante il Rito della G. C. faceansi a' suoi di le liquidazioni anche nelle Corti Baronali, quando aveano l'esercizio dell'imperio mero, giusta la determinazione fatta dal S. C. (b).

Dalle Corti in fine de' Camerarj nel civile, de' Giustizieri nel criminale, ed anche da' Delegati per cause particolari, quando per legge, o per comando del Principe non dovessero le lor sentenze eseguirsi sul fatto, appellavasi ordinariamente al Gran Giustiziero, che decidea in seconda istanza senza accordarsi ulterior richiamo (c).

Ma tutto ciò era poco, concioffiachè riguardasse questo gran Magistrato di permanenza col suo ripartimento appresso al Sovrano. Dovea egli però distaccarsene ogni anno per andarne in giro per tutto il Reame di quà, e di là del Faro. Dovunque allora fermavasi a regger Corte co' suoi Giudici, o con altri, che gli piacesse d'assumere sopra luogo, tacer doveano tutti i Magistrati maggiori, e minori, *ut pote minori lumine per luminare majus supervenientis obscurato* (d). Era questa una visita non solamente per la Magistratura, ma per tutti gli Uficiali, ch' avean governo economico, e militare, niuno eccettuato. Dove accuse non vi fossero, procedea per inquisizione. Altri trovati rei condannava secondo le leggi, ed altri riserbava alle disposizioni del Principe, cui riferivane i mancamenti. Accordavasi per altro a' condannati da lui il poter appellarne a tutta la Magna Curia Regale, ove trasferirsi doveano, quando il Principe fosse in Regno; altrimenti l'appello non competea, che nelle condanne a pene affliggitive di corpo. Ecco il luogo nelle Constituzioni, ove espressamente si distingue la Curia del Gran Giustiziero da tutta la Magna Curia (e).

Nelle cause particolari, che gli venissero innanzi, ordinava a' Camerarj, ed a' Giustizieri, che decidessero in sua presenza, o prescrivea loro un termino perentorio. Quando però si trattasse di delitti commessi, o in tempo di sua dimora, o poco prima, provvedea egli stesso colla sua Curia. Tutto in fine emendava ciocchè venivagli trovato d'irregolare, e d'ingiusto. Non v'era Città, non Contado, non Ba-

(a) *V. Horn.*, & *Afflict. ad Constit.* (b) *V. Gloss. ad Rit.* 54.
(c) *Constit. Magnae Curiae nostrae.*
(d) *Constit. Honorem debitum.*
(e) *Constit. Capitaneorum.*

Baronia, non feudo laicale, o Ecclesiastico, che sottoposto non fosse alla di lui giuridizione (a).

Eravi oltracciò un' altra visita vieppiù solenne stabilita da Federigo con sua legge, che promulgò in un general Parlamento tenuto in Palermo nel 1233. Il nostro Storico su tal proposito si contentò di Riccardo di S. Germano (b); potea però nel comento d'Afflitto alla Constituzione *Capitaneorum* leggere per intiero questa legge, che comincia: *Et si generalis cura*, giacchè non và compresa nel nostro Codice Siciliano.

Sta scritto in essa legge, doversi due volte in ciascun anno nel dì primo Maggio, e nel dì primo Novembre tener Corte generale, quando in un luogo del Reame, e quando in un'altro, cioè per la Sicilia in Piazza: per le Calabrie in Cosenza: per gli Abbruzzi in Sulmona: per la Puglia, Capitanata, e Basilicata in Gravina; e per l'altre Provincie in Salerno: Corte, in cui convenir doveano il Gran Giustiziero, e tutti i Prelati, Conti, Giustizieri, Camerarj, e Bajuli de' rispettivi luoghi, e con essi quattro Deputati per ciascuna Città, e due per ciascuna Terra, con alla testa un Messo Imperiale, ad oggetto di raddrizzare quanti sconcerti fossero avvenuti, anche per colpa, o per incuria d'esso Gran Giustiziero. Quivi i Prelati denunziavane i sospetti di resia; e quivi o si punivano, o si correggeano: quivi era libero a ciascuno il querelare senza riserva: vi si procedea o apertamente, o per segreta inquisizione: i Grandi Ufiziali corregger doveano i difetti de' minori: per quelli de' Grandi, il Messo Imperiale destinava inquisitori due Prelati, e due laici de' più ragguardevoli; e sottoscrittane insiem con essi relazione, l'indirizzava alla Magna Curia del Sovrano. Ecco anche quì espressamente distinte la Curia del Gran Giustiziero da tutta la Magna Curia (c).

In fine del Capo XXI. di questo libro sta detto, che Federigo variò nel distribuire i Giustizieri per le Provincie, ed ora voglio sovvenirmi, che nel Registro di questo Principe (d) due Giustizierati si contano nell'Isola, e nove in Terra ferma, cioè di Calabria, di Valle di Crati, e Terra Giordana, di Basilicata, di Principato, e Terra Beneventana, di Terra di Lavoro, d'Abbruzzo, di Capitanata, di Terra di Bari, e di Terra d'Otranto.

[a] *Dict. Const. Capitaneorum*.
[b] *Istor. Civil. tom. 2. lib. 17. cap. 6.*
[c] *V. Afflict. ad Constit. Capitaneorum n. 7.*
[d] *Regest. Feder. p. 10, 12, 61, & 66.*

§. II.

De' Giudici del Gran Giustiziero.

SEcondo i Romani Giudici ordinarj diceansi coloro, che aveano la giuridizione *suo, non alieno beneficio* (a); e tali erano per eccellenza i Magistrati maggiori, i quali oltre alla pienissima giuridizione *jure Magistratus*, aveano anche la potestà di creare i Giudici, e di delegar loro le cause *more majorum*, siccome ho detto altra volta. Questa potestà di crear Giudici fu quella, che Federigo dar non volle al Gran Giustiziero; il perchè siccome Guglielmo II. aveagli destinati egli stesso due Giudici ordinarj; e nelle occorrenze altri gliene dava straordinarj; Federigo quattro ordinarj gliene accordò, perchè con essi ordinanariamente reggesse Corte appresso al Sovrano; senza però lasciare di dargliene altri aggiunti nelle occorrenze; e questa Corte, o sia ripartimento della M. Curia fornì anche d'Avvocato, e di Procurator fiscale, da scieglierli dallo stesso Gran Giustiziero, qualora dati non gli fossero dal Sovrano (b).

Nel giro, poi ch'esso Gran Giustiziero far dovea per le Provincie, assumer potea i Giudici locali; per esempio trovandosi in Capoa; oltre a' suoi quattro Giudici ordinarj, avea diritto di chiamare a far parte in Curia i Giudici non solamente di Capoa, ma di Sessa, di Tiano, e d'altri luoghi a suo arbitrio: e di costoro eziandio avvaler si potea, senza i suoi Giudici; perchè tutti i Giudici, come quelli che creati erano dal Re, aveano la stessa giuridizione in potenza, se non in esercizio; e la differenza tra Giudice ordinario, e Giudice straordinario consisteva in questo, che per Giudice ordinario intendeasi colui, che attualmente esercitava il suo Giudicato per tutto un' anno in una Corte; e per Giudice straordinario intendeasi colui, che nelle occorrenze, o si assumea da altra Corte, o si prendea tra coloro, che approvati dal Principe, non erano in quell'anno in impiego di decider cause; erano però in quello d' intervenir ne' contratti. Il che posto, non solamente il Gran Giustiziero, ma tutt'i Giustizieri di Provincie, ed i Camerarj poteano occorrendo, assumerne quanti voleano. An-

[a] *V. Jacob. Spiegelium in lexic., Calvin. in lexic., Scip. Gentil., Vultejum, & alios.*

(b) *Const. Statuimus, & Const. Beneficium.*

Anzi i Camerarj nel caso che fra l'anno alcun Giudice ordinario di qualche Corte locale infermasse, o fosse altramente impedito, erano in dovere di sostituirgli un altro, tolto dal numero de' Giudici destinati pe' contratti; donde sempre più si conferma quel ch' io dissi nel Capo XXII. di questo libro. Perchè non si creda, che mel tragga di testa, ecco le parole della legge: *Statuimus, ut si quando Judex in examinandis quaestionibus ordinatus absens necessario fuerit, aut adversa valetudine praepeditus, tunc si quidem longa fuerit infirmitas, vel absentia Judicantis, Magister Camerarius Regionis statuat interim unum ex aliis Judicibus Civitatis, & loci super conficiendis contractibus ordinatis* (a).

Non occorre dunque ne' Lessici di Jacopo Spiegelio, e del Calvino, e negli scritti d' Ermanno Voltejo, di Scipione Gentile, di Gerardo Nood, e di altri ricercare qual fosse la nozione di Giudice ordinario secondo il sistema delle leggi Romane, per applicarla a quello del nostro Legislatore.

La giuridizione conferita dal Sovrano a' Giudici tutti era la stessa in potenza, cioè di giudicare nelle Corti del Regno, o per un' anno ordinariamente, o straordinariamente, dove venisser chiamati, e d' intervenir ne' contratti, quando non fossero addetti all' ordinaria giuridizione annuale. Ma in che consistea questa giuridizione di giudicare? Nel conoscere, nell' esaminare, nel decidere, e nulla più, sempre in presenza, e coll' autorità del Magistrato maggiore, o minore, a cui poscia appartenea l' eseguire (b). Niun Magistrato, neppure il Gran Giustiziero, determinar potea cosa alcuna senza il parere de' Giudici; ma niun Giudice avea facoltà di fare alcun atto giudiziale, da quello della tortura in fuori, senza l' autorità, e la prescritto del Magistrato: e ciò perchè il Giudicato non era Magistratura; *ita ut* (disse Federigo) *nullus Magister Judex sit in Regno* (c). Potea dirlo più chiaro? Di quì è, che in altro luogo differenziò i Magistrati da' Giudici; ove parlando de' Giustizieri, e de' Camerarj, disse: *tempore Magistratus eorum, nec ipsi, nec Judices, &c.* (d).

Chi ne vuole un esempio, si contenterà, ch' io replichi quì le parole del privilegio conceduto da Re Ruggieri alla Città di Messina. *Statuimus, ut in eadem Civitate sit in Capite Regia Curia Principalis, in qua praesint annuales Straticotus, &* Judices ordinarii *tum Graeci, quam Latini, ibique &c. Quod Straticotus de se, vel ejus arbitrio nihil*

[a] *Constit. De quaestionibus in fine.*

(b) *Const. Volumus, & praesentis legis, Const. Cum circa, Const. Occupatis, Constit. Justitiarii non per calendas, & Const. Judices ubique locorum.*

(c) *In dict. Constit. Occupatis.*

[d] *In Const. Communiter.*

hil exequatur, nullamque capiat mercedem, poenam, aut solutionem, nisi quantum Judices mediante justitia terminabunt. Erit itaque solum justitiae nobilis executor.

Avvegnacchè sotto gli Angioini il Gran Giustiziero molto perduto avesse dell' antica autorità; nulladimeno si continuò a reputar necessario in tutti gli atti di giustizia il di lui personale intervento nella G. C., o quello d'un di lui Luogotenente; che, come destinatovi dal Re, ne rappresentava tutto intero il carattere. E così fu ancora sotto gli Aragonesi; se non che s'introdusse di dispensarnelo nelle cause minime, per quanto, come ad un eccezione di regola, ce ne lasciò scritto Pietro Picciolo di Monforte, le cui parole sono: *quamvis M. C. multa modica causarum expediat sine Magistro Justitiario* (a).

Matteo degli Afflitti presso a poco concorda nel fatto, benchè quanto al diritto non sò come si lasci abbandonare dal suo solito acume; poichè interpretando egli la Constituzione *Justitiarii non per calendas*, dice del suo tempo, che i Giudici de' Giustizieri Provinciali *per abusum proferunt sententias interlocutorias, & diffinitivas sub nomine Justitiarii, ipsis non existentibus praesentibus in Curia*; con soggiungere: *Ista est falsitas, nec potest dici, quod sit consuetum sic fieri, quae consuetudo excusat a falsitate; quia cum istae Constitutiones essent consuetudines futuras contra istas Constitutiones, talis consuetudo nutriens falsitatem, non excusat eos; & per istam Constitutionem non possunt ipsi sententiare interloquendo, vel diffiniendo; nec Justitiarius potest eis committere; & contrarium facientes, sententia redditur nulla ex defectu jurisdictionis, quia iste textus dicit, nihil aliud committere potest Judicibus, quam audientiam quaestionum. Fallit in Judicibus M. C., quia non sunt assessores, sed Judices, & proferunt sententias* una cum Locumtenente Magistri Justitiarii, *ut patet in Constit. Statuimus in principio; &* de consuetudine *proferunt sententias interlocutorias* (b).

Cita male a un proposito la Constituzione *Statuimus*, le cui parole sono: *Statuimus, ut M. C. nostrae Magister Justitiarius nobiscum in Curia commoretur, cui quatuor Judices volumus* assidere; *ut magister Justitiarius de crimine &c. causas audiat, & decidat*; e nel tempo stesso afferma, che i Giudici della G. C. non decideano soli ne' decreti diffinitivi; siccome usavano di fare negl' interlocutorj per costumanza, non già per legge; la qual costumanza così negl' interlocutorj, come ne' diffinitivi avea già condannata riguardo a' Giudici Provinciali.

Comunque sia, dal detto da lui già si vede chiaramente, qual fosse la

(a) *In notis ad Constit. Justitiarii non per calendas.*
(b) *Ad d. Const. Justitiarii non per calendas n. 4., & 5.*

la pratica de' suoi tempi: pratica che Marino Freccia riconosce ancor esso, non esser discesa da legge, ma *ex antiqua consuetudine obtinenza* (a).

Ma a che ricorrere ad autorità di Scrittori dove abbiamo il Rito della G. C.? Il qual Rito si legge così: *Item quod in Curiis ipsis* (cioè nella M. C., ed in quella del Vicario) *Magister Justitiarius, & ejus Locumtenens cognoscat, & pronunciet, & cognoscere, & pronunciare debeat cum uno ex Judicibus, ad minus tamen cum duobus, qui inveniantur in Curia, aliorum absentia non obstante, nec in alio exinde requisito, & expectato* (b).

Però essendosi unita la G. C. colla Corte del Vicario col formar due Camere, ambedue sotto la direzione d' un solo Magistrato, Luogotenente del Gran Giustiziero nell' una, e Reggente in luogo del Vicario nell' altra, necessariamente una delle due giudicar dovea almeno negl' interlocutorj senza l' intervento del loro Capo comune. E più fu, quando unite le due Camere, venne a dividersi il civile dal criminale, ed al criminale s' aggiunsero due Consiglieri del Consiglio di S. Chiara. Il Reggente allora, *facto Principis*, venne a perdere l' antica autorità di dover necessariamente presedere negli atti di giudicatura; e solo gli rimase la distribuzione delle cause; giacchè per legge facoltà di delegare avuta mai non avea.

I Giudici adunque della G. C. godono ora della giuridizione ordinaria così nel decretare, come nell' eseguire, e ciò *facto Principis*, per l' unione delle due Corti sotto un sol Capo, e per la divisione delle Ruote: giuridizione ordinaria riconosciuta da tante prammatiche, quante sonosene emanate intorno all' ordine de' giudizj.

Residuo in tanto dell' antiche facoltà del Gran Giustiziero, e del suo Luogotenente, o sia Reggente la G. C. è il costume di spedirsi in lor nome tutti gli ordini, che in questo Tribunale si mandano per le Provincie del Regno, incominciando dalle semplici citazioni: l' altro di sosciversi dal Reggente, così i mandati esecutivi fuori di Città, come le relazioni, e le consultazioni, che si fanno alla Maestà del Padrone; e 'l terzo d' eseguirsi sotto lo stendardo del Gran Giustiziero le sentenze di morte. L' altre facoltà del Reggente la G. C., con tutto il di più, che si trasse dietro il cangiamento dell' antica polizia, non saranno da me tralasciate andando innanzi coll' ordine de' tempi.

§. III.

[a] *Frec. lib. 2. de subfeudis tit. de Off. Mag. Justit. n. 15. post pag. 24. in princip.*

(b) *Rit. 53.*

§. III.

Della pratica del sentenziare.

ORdinarj per diritto de' Romani appellavansi propriamente i giudizj pubblici, che questioni legittime anche diceansi; a differenza de' giudizj straordinarj, criminali pur essi, ma appartenenti a' delitti, che non aveano pene diffinite per legge, benchè per legge pene dar si dovessero; senza però tutte quelle formalità richieste ne' pubblici giudizj. Una volta sola si trova, aver Paolo Giureconsulto opposto al giudizio criminale il civile ordinario (a). Ed è pur bene sapere, che giudizio ordinario anche fu detto in opposizione di giudizio militare (b).

Il nostro Legislatore distinse tutti i giudizj criminali in ordinarj, e straordinarj; e la distinzione fu appunto nell'addotto ultimo significato; perciocchè impose doversi giudicare i pubblici ladroni, e gli altri uomini perduti straordinariamente, e *ad modum belli*; prescrivendo per gli altri delitti l'ordine da tenersi nel giudicargli. (c) Distinse i giudizj civili in esecutivi, ed in non esecutivi; quali ultimi abbiam noi tolti a chiamare ordinarj, e vi si è anche aggiunto un terzo che, qual'è la via, che dicesi precettiva. Tutto ciò non è dalla legge Romana; nè io lascerò di prendermi il pensiero d'additarne a suo luogo, e tempo l'origine. Voglio, che per ora mi basti additare qual fosse lo stato della G. C. sotto il Governo degli Svevi.

La G. C. presa nel senso stretto pel solo ripartimento del Gran Giustiziero consideravasi in due aspetti, e come *sedentaria*, e come *ambulatoria*. Risedendo appresso al Sovrano procedea nel criminale quasi sempre ordinariamente, cioè con osservare tutte le pratiche legittime stabilite da Federigo. Ma la medesima dovea trasferirsi in giro per le Provincie, ed allora provvedea quasi sempre straordinariamente.

Quanto poi al civile, eranvi le cause esecutive, e le non esecutive, giusta lo stabilito nelle Constituzioni; le quali pratiche osservarsi doveano, o che la G. C. risedesse appresso al Sovrano, o che fosse in giro per le Provincie. Non era però che in certi casi straordinarj non fosse lecito al Gran Giustiziero col consiglio almeno d'un Giu-

(a) *L. ult. D. de privatis delictis.*
(b) *V. Scip. Gentil. l. 3. cap. 33.*
(c) *Const. Justitiarii nomen, & Const. Causas alias.*

Giudice di far uso di straordinarj rimedj, per quell'autorità, che stavagli conferita nella Constituzione *Capitaneorum*. Faceala allora da Visitatore, e come tale oltre alla più ampia giuridizione, rappresentava tutta intera la potestà del Sovrano.

La pratica de' giudizj criminali ordinarj, e de' civili esecutivi, e non esecutivi sarà da me data nel seguente libro. Mi contenterò quì di dire, che per lungo tempo vi fu conservato il costume di stipular le sentenze, che Federigo espressamente ordinò doversi tutte porre in iscritto (*a*).

La formola, colla quale in fine del processo registravasi ciocchè noi diciamo voto, ci si è conservata nel Rito 98., le cui parole sono: *Item servat ipsa Curia, quando deputatus est processus, & deinde secundum ordinem dictae Curiae est visus per omnes Judices, seu examinatus in Camera, Judices qui debent dare sententiam* simul cum Regente, *prout continetur in alia observantia* (si noti), *ponunt manum suam in processu hoc modo in fine processus, videlicet: Fiat sententia condemnatoria, per quam dictus talis conventus condemnetur ad dandum, tradendum, & assignandum dicto tali convento in praedicta causa domum praedictam.*

Il Notajo di atti era poi quello, che di suo, e non d'altrui carattere scriver dovea la sentenza, col titolo del Sovrano, e del Gran Giustiziero, ed indi stipularla in presenza d'esso G. Giustiziero, de' Giudici, ch'avean sentenziato, e di più testimonj. Con che essendosi così pubblicata, non occorrea notificarla: pratica, che passò nel S. C., dapoichè fu in esso trasferita l'autorità della suprema Magistratura.

Passata che poi fosse tal sentenza in giudicato, quando il vincitor della lite volesse conservarne memoria, avea facoltà di chiedere un sunto di tutto il Processo: il che farsi dovea in pergameno di proprio carattere del Notajo di atti, o di tal'altro Notajo sostituito dal Tribunale (*b*); e quantunque col Capitolo di Carlo II. *in Planitie S. Martini* (*c*) si fosse tolta la pratica d'esigere cosa alcuna *pro sententiis ferendis* giusta la Constituzione *Causas alias*; pure il prezzo del sunto suddetto, o sia dello strumento della sentenza restò fissato nella centesima della lite [*d*]. Tanto è egli vero, che sotto gli Angioini eravi ancor costumanza di stipular le sentenze, e di darne le abbreviature.

Ecco quì tre sentenze del Gran Giustiziero, delle quali la prima è nel Registro di Federigo, e perciò senza soscrizioni, e senza sigillo

[a] *Constit. Ab omnibus Regni nostri.*
(b) *Rit. M. C. 34. & 36.*
[c] *Cap. Item statuimus, quod sive in M. C.*
[d] *Rit. 25.*

lo; la seconda leggesi nel P. Gattola, che quando anche non sia legittima, è certamente fatta a simiglianza delle legittime; e la terza originalmente, comechè logora alquanto, conservasi nel grande Archivio. E piacemi, che s'osservi, che nella prima, e nell' ultima il Gran Giustiziero chiamasi Giudice per eccellenza, non altrimenti che i Magistrati Romani.

Dal registro di Federigo car. 28.

II. Novembris apud Laudum.

Tenor instrumenti confecti de sententia lata per predictos contra **R. B.** *& M. de baroniis talis est. In nomine domini nostri Jesu Christi anno incarnationis ejus millesimo ducentesimo trigesimo nono. die lune vigesimo quinto Aprelis duedecime indictionis imperante domino nostro Frederico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper augusto. Jerusalem & Sicilie rege. anno imperii ejus decimottavo. regni Jerusalem decimoquarto. regni vero Sicilie anno quadragesimo secundo feliciter amen. Dum ego R. de Trentenaria magne Imperialis curie Judex olim apud Cremonam curiam regerem mandatum ab imperiali parte recepi ut super quadam denunciatione sibi facta de pheudo quondam Johannis Sarraceni quod dicebatur ad curiam pertinere. & illud dominus Raynaldus de Transaquis. & dominus Massarius detinebant iniuste: necnon de honore baronie a dicto domino Raynaldo illicite usurpate diligenter inquirerem. & si iuris esse fisci celebrata reperiretur cognitio ad demanium revocarem. ad cuius executionem mandati dictos Dominos R. & M. qui presentes erant in curia requisivi. & eis denunciationem ipsam ostendi & legi. ut si tenendi predictam terram iustam causam habere crederent sui iuris tuendi causam ostenderent & firmarent. Super quo cum deliberandi terminum petivissent. post deliberationem indultam & habitam. responderunt quod predicta tenebant per curiam & rationabiliter possidebant. & parati erant ostendere coram Justitiarios regionis ubi nota testimonia & vera poterant documenta prestare. quod quia ipsis & curie videbatur expedire eo quod in Lombardie partibus instrui commode causa predicta non poterat. Domino Henrico de Montefusculo tunc Imperiali Justitiario regionis illius commissum est de Imperiali mandato ut probationes dictorum dominorum R. & M. audiret. fisci ordinato procuratore pro parte curie. qui fisci causam instrueret. & adversariorum intentionibus respon-*

de-

derat. fuit iniunctum supradicto (sic) Iustitiario supradicto: ut auditis omnibus que causam contingerent. ipsam plene instructam remitteret in curia videndam. Qui Iustitiarius cum diligenter fecisset secundum mandati sibi facti tenorem, & predictorum dominorum Ray. Bl. fratrum & M. necnon procuratoris curie probationes instrumentorum & testium recepisset, & ad Imperialem curiam destinasset apud Paduam ubi erant predictorum R. B. & M. procuratores qui presentes aderant & dominus B. procurator fisci. super probatis & processu toto prout ipsius cause natura subgesserat allegarunt. per que contra fisci procuratorem nitebantur probe ostendere. quod de Imperiali mandato facto domino G. de Sancto Victore & domino R. de Aversa tum Iustitiariis Aprutii dicto domino R. pro parte uxoris sue supradicta pheudi quondam Iohannis Sarraceni portio fuerat restituta. cui tanquam proximiori ejusdem Iohannis. & ad quam rationabiliter pertinebat: reddendum fore per sententiam decreverunt. De concessione supradicte baronie asserebant probare per testes. qui se vidisse dicebant privilegium quoddam sigillo Imperiali munitum. in quo viderant contineri dominum Imperatorem concessisse dicto R. pro se & predicto B. fratre suo. quod bona que antecessores eorum tenuerant in baronia tenerent de gratia speciali. confirmationem supra dicti pheudi & divisionis de ipso pheudo facte cum dicto domino M. probare per testes hujusmodi & ostendere conabantur. Contra que omnia per procuratorem curie objectum est nullam fore predictorum Iustitiariorum sententiam. nec processum habitum coram eis in (sic) quibus procurator fisci non affuit. quem causa ipsa necessario requirebat: Nullius etiam momenti fore probationem testium dicebat. qui se vidisse concessionis baronie confirmationis & divisionis predicte privilegium deponebant. nisi dictum privilegium sic latebat quod nec ostentum in jure est, nec casum peremtionis probatum, quia illud exhibere necesse non fuerit. ut a suspicione Iudicis animum removerent & cum super hiis hinc inde multa forent in judicio allegata: tandem renunciatione & conclusione secutis. Ego qui supra Iudex diligenti consilio habito cum baronibus & aliis probis viris: quia dictorum Iustitiariorum sententia contra fiscum obposita nulla fuit eo quod in nulla parte ipsius judicii fisci procurator fuerat. neque de concessione baronie concessionis aut confirmationis dicti pheudi Iohannis Sarraceni. seu divisionis inde facte. aliquod efficaciter est probatum. & per testes productos a parte curie predictos omnes ex collaterali linea & ex sexu femineo dicti Johannis Sarraceni qui sine descendentibus obiit. in quarto gradu attinuisse inveni. Ande eam procuratorem predictorum Dominorum R. B. fratrum & M.

& ipsos omnes ad restitutionem dicti pheudi & baronie nominate superius condempnavi. Ad cuius rei memoriam &c.

Gattola Vol. 3. car. 298., e 299.

In nomine Domini Dei æterni, & Salvatoris nostri Iesu Christi. Anno ab incarnatione ejus millesimo ducentesimo trigesimo tertio mense Iulii sextæ indictionis, imperante Domino nostro Federico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper augusto, Ierusalem, & Siciliæ Rege, Imperii ejus anno tertiodecimo, regni Ierusalem octavo, regni vero Siciliæ tricesimo sexto feliciter amen.

Dum nos Henricus de Mora *Magnæ Imperialis Curiæ* Magister Justitiarius *apud Sulmonam Curiam regeremus*, assidente *nobis Magistro* Benedicto de Ysernia *ejusdem Magnæ Curiæ* Judice, *proposuit Frater Rao Monachus, & Abbas ecclesiæ S. Angeli de Pedelongo, nomine ipsius ecclesiæ, & procuratorio nomine pro parte monasterii S. Petri de Avellana, præpositi, & conventus ejusdem; quod constitit, quod Monasterium subditum est Monasterio Cassinensi contra Brectualdum Procuratorem domini Roberti de Pectorano, quod constitit, quia ipse Dominus Robertus detinet, & quasi possidet quosdam homines, scilicet Benedictum de Gualterio, Trasmundum, Iohannem Eustasii, Petrum, & Guillielmum Benedicti fratres cum tenimentis, & rationibus suis ad ipsam ecclesiam S. Angeli, monasteri S. Petri de Avellana, præpositum, & conventum ejusdem pertinentes jure dominii, vel quasi, & eos non permittit redire ad habitandum in villam, & loca ipsius ecclesiæ consueta, in quibus consueverunt habitare tempore regis Guilielmi, quorum hominum unus scilicet Benedictus Gualterius Raynaldi debet habitare intus in castello carcerum in casalino ipsius ecclesiæ, Trasmundus debet habitare extra castrum cercerum in castellaro Sancti Angeli in casalino ecclesiæ, Petrus & Guillielmus Benedicti debent habitare in villa, & casalino ipsius ecclesiæ, & idem dominus Robertus exigit ab eis sacramenta, advamenta, collectas, operas, augarias, compositiones, forfacturas, pullos, spallas, alios redditus, & alia servitia, quæ ad ipsam ecclesiam pertinent, cum ipsi domno Roberto non sit jus talia exigendi ab eis, set sit jus ipsius ecclesiæ, monasterio, præposito, & conventui percipiendi, & exigendi ab ipsis hominibus omnia, quæ ad verum dominium spectant, quare petiit pro parte sua, & prædictorum ecclesiæ, monasterii, præpositi, & conventus prædictos homines sibi restitui cum tenimentis, & rationibus suis a predi-*

&c

cto procuratore pro parte predicti domni Roberti , & quod permittat dictos homines redire ad habitandum in villam , & loca prædicta , & quod cesset ab exactione Sacramentorum , advamentorum, collectarum, & omnium prædictorum , nunc , & in futurum , & de non exigendo præbeat ydoneam cautionem . Item eodem modo proposuit contra eundem , quod prædictus domnus Robertus turbat , & molestat prædictam ecclesiam , Abbatem, monasterium , præpositum , & conventum , exigendo , percipiendo , & præcipiendo vassallis , & a vassallis ipsius Ecclesiæ in villa , possessionibus , & pertinentiis ipsius Ecclesiæ , & vassallorum ejusdem . . . . . . ecclesiam , Abbatem , monasterium , præpositum , & conventum . tamquam ad verum dominum pertinent . Unde petiit a predicto procuratore pro parte , & nomine ipsius domni Roberti , quod cesset a prædicta perturbatione , & molestatione omnium prædictorum nunc & in futurum : prædictus Brectuldus procurator domni Roberti , visis , & intellectis rationibus , & instrumentis ecclesiæ prædictæ , confessus est , prædictos homines ad supradictam ecclesiam , Abbatem , monasterium , præpositum , & conventum , jure proposito pertinere , & domnum Robertum non decere impedire ipsos homines, quo minus redeant ad habitandum in villam , & loca prædicta ecclesiæ nominatæ , & se non habere aliquod jus exigendi ab ipsis hominibus sacramenta , advamenta , collectas , operas , angarias supradescripta . Item confessus est , domnum Robertum prædictum non debere molestare , & perturbare prædictam ecclesiam , Abbatem , monasterium , præpositum , & conventum in quasi possessione vassallorum , villæ , & omnium jurium prædictorum ipsius ecclesiæ . Item idem frater Rao eodem modo proposuit contra domnum Bartholomæum, & Robbertum de Pettorano fratres , quia ipsi detinent , & quasi possident quosdam homines , scilicet Johannem Berardi Alberti , Attenulsum fratrem ejus , Robbertelium, Berardum Johannis Actonis, Benedictum Johannis Actonis, Berardum Carcerensem , & Gualterium Benedicti cum tenimentis , & rationibus suis ad ipsam ecclesiam , Abbatem , monasterium , præpositum , & conventum sit idem pertinentes jure dominii , vel quasi , & eos non permittunt redire ad habitandum in villam , & loca consueta prædictæ ecclesiæ S. Angeli , quorum hominum duo scilicet Johannes Berardi Alberti , & Attenulsus frater ejus debent habitare extra castrum carcerum in casalino ipsius ecclesiæ , Robbertellus , Berardus Johannis Actonis , Benedictus Johannis Actonis , Berardus Carcerensis , & Gualterius Benedicti debent habitare in villa , & in casalinis ejusdem ecclesiæ , & exigunt ab eis sacramenta , advamenta, collectas , operas , angarias , pullos , spallas , compositiones ,

nes, alios redditus, & alia servitia omnia, quæ ad ipsam ecclesiam, Abbatem, monasterium, præpositum, & conventum pertinent. Cum ipsis domino Bartholomeo, & Roberto non sit jus talia exigendi ab eis, set sit ipsi jus ecclesiæ, monasterio, Abbati, præposito, & conventui percipiendi, & exigendi ab ipsis hominibus omnia, que ad verum dominum spectant, quare petiit idem frater Rao pro parte sua, ipsius ecclesiæ, monasterii, præpositi, & conventus prædictos homines sibi restitui cum tenimentis, & rationibus suis ab ipsis domino Bartholomæo, & Roberto de Pectorano, & quod permictant prædictos homines redire ab habitandum in villam, & loca consueta ipsius ecclesiæ, & quod cessent ab exactione sacramentorum, advamentorum, collectarum, & omnium prædictorum, nunc & in futurum, & de non exigendo præbeant ydoneam cautionem. Item eodem modo proposuit contra eosdem, quod ipsi turbant, & molestant predictam ecclesiam, Abbatem, præpositum, conventum, & monasterium exigendo, percipiendo, & præcipiendo vassallis, & a vassallis ipsius ecclesiæ in villa, possessionibus, pertinentiis, & justitiis prædictæ ecclesiæ, & vassallorum ejusdem ea quæ ad ipsam ecclesiam, Abbatem, monasterium, præpositum, & conventum, tanquam ad verum domnum pertinent. Unde petiit ab eis, quod cessent a prædicta molestatione, & perturbatione præscriptorum omnium nunc, & in futurum. Prædicti domini Bartholomeus, & Robertus visis, & inspectis rationibus, & instrumentis ecclesiæ antedictæ, litem contestando confessi sunt prædictos homines, scilicet Johannem Berardi Alberti, & Attenulfum fratrem ejus, Robbertellum, & Gualterium Benedicti ad prædictam ecclesiam, monasterium, præpositum, & conventum ejusdem jure proprio pertinere, & confessi sunt Berardum Carcerensem ad prædictam ecclesiam, monasterium, præpositum, & conventum jure proprio pertinere ratione tenimentorum ipsius ecclesiæ, dum tenent ipsa tenimenta, ceterum si voluerint renunciare ipsis tenimentis, negant ipsos debere esse homines, & vassallos ipsius ecclesiæ, monasterii, præpositi, & conventus, & confessi sunt se non debere impedire ipsos homines, scilicet, Johannem, Attenulfum, Robbertellum, & Gualterium, Berardum Carcerensem, & Berardum Johannis Actonis quo minus redeant ad habitandum in villam, & loca superius designata, & se non habere aliquod jus exigendi ab ipsis hominibus sacramenta, advamenta, & cetera suprascripta. Item confessi sunt se non debere molestare, & perturbare prædictam ecclesiam, Abbatem, monasterium, præpositum, & conventum in quasi possessione ipsorum vassallorum, & prædictorum omnium sicut dictum est, & villæ ecclesiæ, & omnium ju-

jurium prædictorum . Facta igitur contestatione litium super prædictis petitionibus per confessiones partium , quia per ipsas confessiones conventorum de intentione actoris plene constitit ; Nos qui supra Magister Justitiarius, & Judex *prædictum Brecaldum procuratorem domini Roberti pro parte ipsius , & ipsum domnum Robertum , ac prædictos domnum Bartholomæum , & Robertum de Pectorano ad ea quæ in petitione & propositione Actoris , & in confessione conventorum prædictorum devenerunt de consilio Baronum , & juris peritorum prædicto fratri Raoni monacho , & procuratori pro parte ecclesiæ S. Angeli , monasterii , præpositi , & conventus prædictorum , & ut caveant ne exigant , percipiant , præcipiant , turbent , & molestent prædictam ecclesiam S. Angeli , monasterium , præpositum , & conventum ejusdem super hominibus prænominatis , & omnibus præscriptis rebus , juribus , & rationibus nunc , & in futurum , duximus sententialiter condemnandos . Quod superius disturbatum est , & emendatum legitur præscriptis verbis. Ad cujus rei memoriam præsens scriptum inde fieri fecimus per manus Guilielmi de Tocco Magnæ Imperialis Curiæ in justitiariatu Notarius* (sic) *, nostris subscriptionibus roboratum , Actum in Sulmon. die mense , & indictione prætitolatis . Locus † signi Notarii .*

† *Henricus de Morra magnæ Imperialis Curiæ Magister Justitiarius.*

† *Ego Benedictus de Ysernia Professor legum Judex Magnæ Curiæ Imperialis. Locus Sigilli.*

Ex M. Archivio l. D. 62. 7.

In nomine Domini Dei Eterni , & Salvatoris nostri Jhu Xpi anno ab Incarnatione ejus millesimo . . . . . Indictionis . Imperante domino nostro FR. Dei gratia Invictissime Romanorum Imperatore semper . . . . Regni vero Sicilie quadragesimo tertio feliciter amen . Dum nos Henricus de Morra magne Imperial. . . . . ejusdem magne Curie Judice *a domino nostro Serenissimo Imperatore recepimus litteras in hac forma. FR. Dei g. . . . . fideli sua gratiam suam , & bonam voluntatem . Accedens ad presentiam nostram Jacobus de Tricarico lator presentium fidelis . . . . humiliter supplicavit , ut ipsum ab hominibus quondam patris sui Casalis, scilicet Solofre , quod juste tenere , & possidere se dicit assecurar . . . . nobis quod prephatus Jordanus privilegium inde a Majestate nostra non habuit , & quod illud non debebat tenere , nisi in vita sua . . . . quon-*

quondam Jordanus & ipse Jacobus fideles nostri fuerint, & quod in servitiis nostris se fideliter gesserint, & specialiter in preterita discor. . . . . . . nec non etiam si privilegium inde a nobis habuit, & si terra ipsa post mortem dicti Jordani heredis sui debebant dilig. . . . . redacta ad Curiam nostram sub sigillo tuo destinare procures super hoc taliter studiosus existens ut devotionem tuam . . . . Thom. do Montenigro quondam Justiciar. Principatus & terre Beneventane de ipso Casali Solofre in . . . . per eum facta sub sigillo suo recepta ipsam ad Imperialem Excellentiam sub sigillo nostro transmisimus. Deinde domino Imperatori . . . . & Curiam ipsam regentibus de mandato ipsius ubi nobis predictus Henricus de Tocco, & Guillelmus de Vinea magne Imperialis Curie . . . . onis ipsius discussimus diligentes, & ea que per Inquisitionem ipsam probata reperimus Domino Imperatori retulimus seriatim . . . remur. Nos vero qui supra Magister Justiciarius, & Judices visis, & diligenter inspectis omnibus probatis inquisitionis ipsius quia . . . . timus ipsius Comitis & quod ipse Comes fidelis fuit, & fideliter servierit, & etiam tempore discordie, & quod de mandato Imperiali. . . . . QUOD COMES ROGERIUS DE TRECARICO, ET COMES GUILLELMUS DE CASERTA FRATRES DIVISERUNT INTER SE AD USUM LONGOBARDORUM. . . . striganum pervenit ex ipsa divisione ad Comitem Guillelmum Casertanum, & alia medietas Montorii. Sirinum, & Casale . . . . Rogerius quam Comes Jacobus tenuerunt per triginta annos, & amplius ipsum Iacobum ab impetitione Notarii p. . . . . . & perpetuam firmitatem presens scriptum inde per manus Petri de Caserta Magne Imperialis Curie . . . . ne Favencie anno, mense, & indictione prescriptis. Henricus de Morr. Magne Imperialis Curie Magister Iusticiarius — ✠ Ego Henricus de Tocco magne Imperialis Curie Iudex — ✠ Ego Guillelmus de Vinea magne Imperialis Curie . . . . X.

Matteo degli Afflitti, che fiorì sotto gli Aragonesi, si doleva altamente, perchè a' suoi dì non costumavasi d' aggiungere alle sentenze la ragione in fatto, ed in legge: *Ego enim* (son sue parole) *pro beneficio Reipublicae Regni semper desideravi, ut fieret Constitutio Regia, quod judices causarum votent, & opinentur cum rationibus, & allegationibus veris, & sine pompa, & eorum vota prius scribantur per deputandum cum signis, vel subscriptionibus eorum. Et sic videtur, si judices juste judicant, & votantes male per ignorantiam, vel ex causa praeter jura, prout ego aliquos vidi votantes ad placitum, ipsos repellere ab officio judicandi; quia integritas praesidentium salus est subjectorum* (a).

Cioc-

(a) *Afflict. ad Constit. Statuimus num. 39. post pag. 118.*

Ciocchè Afflitto desiderava s' è presso a poco stabilito dal nostro grazioso Sovrano, mosso dalle troppo ragionevoli voci de' suoi amatissimi sudditi, i quali sclamavano col S. Giobbe: *Indica mihi, cur me ita judices*.

CAPO XXXVIII.

Della quinta parte del Codice Siciliano.

FEderigo dettò le sue leggi ad una Nazione composta di tre Nazioni; e dico di tre Nazioni non già riguardo all' origine, ma sibbene riguardo all' osservanza delle leggi. Recar tutti interamente ad una legge sola, stato sarebbe, se ben si riflette, un passo irregolare, perchè troppo arrischiato. I viventi *jure Francorum* erano pochi, e non aveano leggi scritte; potea dunque abolirne le pratiche, siccome fece, lasciando loro soltanto la successione de' primogeniti nel feudale. Ma per l' altre due classi non reputò ben fatto obbligare l' una, o l' altra a cambiar maniera di vivere tutto ad un tratto. Riguardo dunque a queste due classi, seguendo le orme de' suoi Predecessori Normanni, stabilì soltanto ciocchè dovesse osservarsi in comune. E veramente il rispetto alla Religione: il non farsi violenza l' un l' altro, sì nella roba, come nella persona: il dover tutti generalmente sperimentare la loro ragione innanzi a' Magistrati, ed a' Giudici: le respettive facoltà, ed i doveri della Magistratura, de' Giudicanti, e degli Uficiali subalterni; e l' ordine de' Giudizj richiedeano una condotta uniforme. Tutto il di più delle materie legali lasciò egli alle respettive disposizioni delle leggi Romana, e Longobarda, con dar luogo alla Constituzione *Puritatem* di Re Guglielmo I.; in forza della quale venne egli ad inserir nel suo Codice i respettivi Codici delle due Nazioni, per quanto o non veniva a tutti generalmente prescritto, o non si fosse ricevuto per costumanza non riprovata. Il che posto, di soverchia ampiezza, anzi che di restrizione, sarebbe da accagionarsi il Codice Siciliano, se non trovasse sua difesa nelle circostanze de' tempi.

Stabilita dunque l' uniformità della Religione, proibito l' abuso delle guerre private, e di tutti gli atti violenti personali, e reali, distribuiti gli Ufizj di giuridizione, data la norma del procedere nelle Corti di giudicatura, e lasciata a tutti la piena libertà di seguire una delle due leggi Romana, e Longobarda nelle tutele, nelle cure, nelle successioni intestate (a riserva della sola paterna), ne' testamenti, ne'

ne' legati, ne' fedecommessi; nelle doti, nelle donazioni, ne' contratti, ed in altre materie legali; eccolo nella quinta parte del Codice, e propriamente nel principio del III. Libro, sulla materia de' feudi, e delle regalie.

§. I.

De Feudi, e delle Regalie.

IL contratto d' investitura nobile per le parole *sub fide*, ovvero *sub feudali servitio* avea per oggetto il Governo politico; e per quell' altre *tibi & haeredibus* era oggetto delle leggi civili. Conveniva dunque fissare i limiti alla qualità ereditaria, e patrimoniale; perchè oltrepassandoli, non s' attentasse sul politico, ch' era l' oggetto principale di tal contratto. Cominciò dunque Federigo donde incominciato avea Re Ruggieri, cioè dal dichiarare colla Constituzione *Scire volumus*, che le regalie tutte, fussero in mano di laici, o d' Ecclesiastici, appartenea-no alla Sovranità *jure supremi dominii*; e che perciò esser doveano inalienabili, e generalmente soggette a' pesi fiscali. E dopo aver provveduto quanto al chericato degli ascrittizj, distinguendogli da coloro, che semplicemente tenuti erano a' censi servili; passò a richiamare nel demanio del fisco quanto di persone, o di cose stato ne fosse occupato (*a*).

Perchè poi la Constituzione *Scire volumus*, non si rimanesse oscura in quelle parole *de regalibus nostris*, ed in quelle altre *nullo modo alienare*; spiegò, che per regalie intendeansi principalmente i feudi, e con essi quanto s' appartenesse al feudale: cioè le giuridizioni, e gli altri diritti fiscali, ch' allora non costumavasi di concedere, se non congiuntamente co' corpi feudali: e spiegò, che la parola *alienare* comprendea transazioni eziandio, e permute; esigendo il suo regal beneplacito così per queste, come per ogni altra translazione di dominio utile: col permetter soltanto il sotto infeudare, e 'l livellare que' corpi che stati erano altra volta o nobilmente, o ignobilmente altrui conceduti; purchè ne' suffeudi nobili punto non si diminuisse del militar servizio, e nelle ignobili concessioni rimanessero in piedi l'antiche prestazioni (*b*). E con altre legge dichiarò, doversi ciò inten-

(a) *In Const. Dignum, & in Constit. Personas*,
(b) *Const. Divae memoriae*.

tendere così negli atti trà vivi, come nell' ultime volontà [a].

Dico, che permise il sotto infeudare; ma quando? Quando il suffeudo non fosse quaternato *secundum quid*; poichè per questa specie di suffeudi nobili, come quelli, che registrati erano per l' intero servizio, niente meno che 'l feudo principale, si riserbò egli stesso in caso di vacanza la destinazione del successore [b]. Di ciò si farà ragionamento nella Dissertazione.

La gente, che s' è fatta uscire dalle Città, e dalle Terre demaniali della Corona, dee ritornarvi; e se ha fatti acquisti in territorio Baronale, o di Chiesa, il Barone, e 'l Prelato devono ritrovare fra i loro vassalli chi comperi a giusto prezzo (c). Io sono il solo Padrone delle persone: niuno de' miei sudditi demaniali deve, o per via di sotto infeudazioni, o di contratti livellarj obbligarsi a servigi personali nobili, o ignobili: permettonsi soltanto i livelli a costoro o in danaro, o in prodotti di terreni (d). Veggo bene a che tende l' abuso del raccomandarsi: non voglio adunque protezioni in casa mia, dovendo io solo bastare a proteggere gli uomini de' miei demanj (e). Ne' casi dubbj di libertà, o di suggezione Baronale, o di Chiesa, la libertà si presume, la suggezione deve provarsi (f). Così Federigo; e di poi:

Gli uomini de' feudi, o laicali, o di Chiese, fossero anche i più abietti, acquistando beni in luoghi demaniali, non devono caricarsi di nuovi pesi; nè i Baroni, o i Prelati acquistare diritto alcuno sopra tali acquisti (g). Devono giurar fedeltà a' loro utili padroni, ed occorrendo esser devono loro mallevadori in giudizio sì civile, come criminale; ma gli utili padroni son tenuti a trarnegli indenni (h). Devonsi a' Baroni, ed a' Prelati gli ajutorj ne' casi stabiliti da Re Guglielmo I., ed anche *pro militia fratris* (i); ma gli ajutorj hanno a riscuotersi con moderazione; nè perciò, o sotto altro pretesto i vassalli devono esserne oppressi (k). Così egli; aggiungendo a ciascuna legge la sua sanzione penale. Or io dimando son queste leggi politiche, o civili?

Appresso, posta la regola generale dell' inalienabilità de' feudi sen-

(a) *Const. Hac edictali.*
[b] *Const. Post mortem Baronis.*
[c] *Const. Quisquis Burgensis, & Const. Ad subjectorum.*
(d) *Const. Quia frequenter.*
(e) *Const. Cum universis.*
(f) *Const. Si dubitatio aliqua, & Const. Probationis defectum.*
(g) *Const. Si quando contingerit.*
[h] *Const. Domini a vassallis.*
[i] *Const. Quampluribus, & Const. Comitibus.*
[k] *Const. Praesenti Constitutione.*

za regal permesso, venne l' Imperadore all' eccezioni; e la prima fu in grazia de' matrimonj, non solamente approvando la Constituzione di Re Ruggieri; di potersi dallo sposo di tre feudi assegnarsene uno per dotario alla futura moglie, purchè non fosse quello, donde prendeva il titolo; ma permettendo ancora l' assegnamento d'un mezzo feudo, quando uno, e mezzo se ne possedesse; altrimenti uniformandosi a Re Ruggieri, volle, che 'l dotario constituirsi dovesse in danaro (a). E come il dotario era a vita, stabilì, che la donna in caso di vedovanza prestar dovesse giuramento di fedeltà all' erede del defonto marito; qualora non fusse un figlio comune; con dargli anche sicurtà *de bene utendo fruendo*, e tenersi pronta ad ogni richiesta del servigio feudale, *salvo per omnia mandato superioris Domini*, cioè del feudatario *in capite Curiae* (se per dotario si constituiva un suffeudo), ed ultimamente del Principe, ch' era il Padron diretto: dovendo intanto gli uomini del feudo riconoscere la donna pel dotario, e l' erede per la proprietà feudale (b). Ecco quella catena di dominj, che Marino Freccia appella chimera: Dominio diretto nel Principe, dominio di proprietà nel feudatario *in capite Curiae*, altro dominio di proprietà subalterna del sottofeudatario, e finalmente dominio semipieno nella donna posseditrice del suffeudo. Nella Dissertazione s' esaminerà questo articolo co' principj della giurisprudenza Germanica.

La seconda eccezione fu per le doti delle figlie, e delle sorelle; quando non vi fussero allodj, donde dotarle: ed in questo Re Guglielmo I., che fu l' autor della legge, stabilì, che 'l matrimonio farsi dovesse di suo consentimento [c]; di che i romori del Baronaggio non tanto per la legge, quanto per l' abuso, che ne facea questo Principe. In fatti Guglielmo il buono non l' abrogò, e lasciò correre anche l' altra di Re Ruggieri, colla quale avea dichiarato illegittimi i matrimonj clandestini, quando non fussero d' alcuna vedova (d). Al che Federigo colla celebre Constituzione *Honorem nostri diadematis* aggiunse un più general divieto, cioè quand' anche s' assegnassero allodj; e quando anche si trattasse di doversi ammogliare un feudatario, ovvero alcun di lui figliuolo; perocchè ammettendosi le donne alla successione feudale, ed all' assegnamento di feudi in dotario; importava al Principe il vedere in man di cui essi feudi passassero; e perciò con altra legge vietò ogni parentela di Regnicolo *cum exteris*, *atque alienigenis* senza un regal beneplacito (e). Queste leggi tanto malme-

(a) *Const. Si quis Baro*, & *Const. Licentiam*.
(b) *Const. Mulier, quae dotarium*.
[c] *Constit. Fratribus ob dotes*.
[d] *Const. Sancimus lege praesenti*.
(e) *Const. Cum haereditarium*.

menate dall' Ifernia, s' esamineranno a suo luogo.

Quanto alla qualità ereditaria, volle l' Imperadore, che questa dovesse estendersi per tutta intera la linea discendente; ma che 'l successore non dovesse riconoscersi per tale dagli uomini del feudo, se prima per tale non fusse riconosciuto dal Principe [a].

Che nella paterna successione vi dovessero aver luogo anche le donne; ma che intanto si prescrissero i maschi col peso di *maritare* le femmine *secundum paragium*, giusta la legge Longobarda; la quale stabilì, che dovesse aver luogo non solamente ne' feudi, ma ne' burgensatici eziandio. Abolì con questo la costumanza introdotta da i Franchi in forza d' un Capitolo della legge Salica sotto il titolo *de alode*, cioè che le terre possedute *more salico* passar non dovessero dalla lancia al fuso; lasciando soltanto correre l' altra lor costumanza di far succedere ne' feudi il solo primogenito, o chi tenesse luogo di primogenito; con quel di più, che leggesi nella tanto celebre Constituzione *In aliquibus*; sopra la quale tanto s' è scritto, trasportandola dalla successione paterna anche alla materna, cambiandovi il *maritare secundum paragium*, col *dotare*, che non vi si legge; ed involvendola d' infinite questioni tolte dal diritto Romano, cui la medesima derogò: cose lontanissime dalla mente del Legislatore, e dalle parole della legge: la quale per essere principalmente diretta al feudale, sarà da me coll' ajuto della Storia, e delle leggi de' Popoli barbari sposta chiaramente nella promessa Dissertazione.

In difetto de' discendenti, chiamò Federigo i collaterali, cioè i fratelli, *sive ex utroque parente, sive ex altero tantum; & sorores in capillo, excluso etiam communi patre superstite* (b): parole, che diedero tanto da fare al celeberrimo Francesco d' Andrea, per vendicarle dalla non sana interpretazione dell' Isernia, e de' di lui parteggiani: e fu il primo, a far vedere, ch' essendo le leggi di Federigo, e massimamente le feudali, figlie delle Longobarde, a queste, e non alle Romane era da ricorrersi per bene interpretarle; checchè s' abbia poi scritto il Manerio nel suo *Propugnaculum Yserniense*.

Volle di più, che i figli del fratello rappresentar dovessero il lor padre per succedere al zio ne' feudi antichi, ma non già ne' nuovi; e per le donne, che si trovassero passate a marito, ad includerle, o ad escluderle dalla successione feudale ebbe riguardo da cui fosse loro venuta la dote. Venne con ciò ad ampliare, non già a restringere la successione feudale nella linea collaterale; giacchè per la legge di Corrado in Lombardia succedevano i soli fratelli, ma non già i figli de fratelli. Fu poi colà non per legge, ma per costumanza introdotto, il

(a) *Const. Comite, vel Barone, & Const. Ut de successionibus.*
(b) *In Constit. Ut de successionibus.*

il succedere de' collaterali fino al settimo grado, non altrimenti che per legge Longobarda erasi stabilito nella successione burgensatica [a].

Ma io mi son soverchio trattenuto in questa materia, che dovrà essere il soggetto della feudal Dissertazione, dove farò vedere, ch'anche la Constituzione *Praedecessorum* entra nella ragion politica, e feudale con alcune altre seguenti; le quali tutte spiegar non si possono senza prima piantare il tutto insieme del Sistema Normanno, sopra il quale fabbricarono prima Federigo, e poi tutti gli altri Principi, che successivamente gli vennero appresso.

§. II.

Della Constituzione *Cum concessiones*.

PEr mezzo alle leggi sulle pratiche giudiziali sonovi tre Constituzioni, in una delle quali s'impose a' Giudici, ed a' Magistrati di non ammettere in giudizio non solamente diplomi degl' Invasori del Regno, ma nemmeno donazioni, e contratti, che portassero in fronte il lor nome, o che fussero stipulati da' Giudici, e da' Notai creati da' medesimi; le quali donazioni, e contratti con altra legge volle, che fra un'anno dovessero riassumersi col nome di Federigo da' Notai, e coll' autorità di Giudici da se approvati; in altro caso condannò tali scritture alle fiamme (*b*).

Passò poi con altra legge ad imporre doversi ne' giudizj rigettare tutte le concessioni, che fatte si fussero *tam a DD. Augustis parentibus nostris, quam a nobis ante Curiam Capuanam*, non confermati *per nos post eandem Curiam*. E perchè questo? Perchè avea egli nel generale Editto pubblicato in Capoa nel 1220. ordinato di doversi esibire per la confermazione, o per la rivocazione i diplomi tutti così d'Arrigo, e di Gostanza suoi genitori, come suoi proprj, ottenuti, com'e' dicea, *propter imbecillitatem aetatis*: e ciò sotto pena del doppio.

In conseguenza adunque di tale Editto (rinnovato altra volta, come si deduce da altra legge (*c*)), fe sentire a' Magistrati, ed a' Giudici, che non solamente non dovea darsi retta ad alcuno di tai diplomi non approvati; ma conveniva ancora riscuotere la minacciata pena dal temerario esibitore [*d*].

Che

[a] *Fran. de And. in Disput. An fratres &c. cap. 2. §. 8. n. 38. p. 125.*
(b) *Const. Instrumenta de donationibus, & Constit. Privilegia, & Instrumenta.*
[c] *Ex Const. Dignum,*
(d) *Const. Cum concessiones.*

Che più? Avea l'Imperadore nel principio di quell' anno medesimo 1231. con altro Editto ordinata l'esibizione per tutto il dì due del Febbrajo di tutti i diplomi spediti da Rinaldo Duca di Spoleti in tempo del costui Vicariato, o col proprio sigillo, o col sigillo Imperiale; e ciò parimente sotto pena del doppio. Ordinò dunque a' suoi Ufiziali di giustizia colla medesima legge, che da chiunque avesse la temerità d'esibire *apud acta* alcuno di siffatti diplomi esiger dovessero irremissibilmente la pena in contravvenzione [a].

Questa legge diretta da Federigo a' suoi Magistrati in conseguenza di due Editti da se pubblicati in diversi tempi, e per diversi motivi politici, fa maraviglia come siasi stravolta, trasformandosi in Tribunal di giustizia un Assemblea generale tenuta in Capoa per pubblicarvi leggi di Stato; ed appresso col supporre, che Federigo ordinato avesse in tal figurato Tribunal l'esibizione di tutti i diplomi de' suoi predecessori Normanni per confermarli, o per rivocarli; quando che nè la legge il dice, nè alcuno Storico fa ricordanza d'un fatto sì singolare; e quando che per contrario lo stesso Federigo in altra legge dichiarò espressamente di menar buoni a' suoi sudditi primieramente qualsivogliano diplomi *DD. Regum Rogerii, & Guglielmi I., & II. praedecessorum nostrorum*; in secondo luogo *oraculum nostrae celsitudinis ex certa scientia impetratum*, vale a dire i proprj diplomi non ottenuti prima del 1220. *propter imbecillitatem aetatis*; e per terzo *oraculum indultum a DD. Parentibus nostris, & ex certa scientia nostra confirmatum* (b). Anzi con altra Constituzione impose egli a' suoi Ufiziali di non inquietare affatto i possessori di beni fiscali, *quaerendo ab eis titulum possessionis suae, & causam; cum nihil* (si noti l'espressione) *cum nihil per Curiam nostram de speciali, vel communi jure contra pacificos possessores proponatur* (c): e volle dire, che nè le leggi comuni, cioè la Romana, e la Longobarda, nè alcun suo particolare Editto aveano mai autorizzati essi Ufiziali a richiedere da questo, e da quel possessore l'esibizione de' titoli.

Oltrachè Federigo con sua legge espressa, in difetto di titolo, ammise le pruove per testimonj del possesso *tempore felicium Regum praedecessorum nostrorum* (d); ed ammise in conseguenza la prescrizione contra il fisco (e), il che ripugna per diametro alla pretesa invalidità del titolo non confermato. Argomento è questo invincibile, che non so come fusse sfuggito all'avvedutezza del Signor Marchese Vargas. Re-

[a] *Eod. Const. Cum concessiones.*
(b) *In Constit. Dignum fore credimus.*
[c] *Const. Ab Officialibus.*
(d) *In Constit. Si dubitatio aliqua.*
[e] *In Constit. Quadragenalem.*

Re Ruggieri in qualità di conquistatore, e di fondatore d'una Monarchia esige generalmente l'esibizione de' titoli, ed in conseguenza non diè luogo a prescrizione: Federigo che tal non era, come possessore d'uno Stato ereditario, altro non fece, che dichiarare invalidi que' titoli, che giudicò, o conceduti da chi non ne avea il potere legittimo, ovvero procurati per via di sorpresa.

E pure sul falso supposto d'una general richiesta di titoli, sonosi fabbricati castelli in aria, la cui lunga durata non ha tradite le speranze degli architetti; i quali non s'ingannarono certamente nel credere, ch'o tardi, o non mai sarebbonsi diradate quelle tenebre d'ignoranza, nella cui densità affidavano il loro lavorio. Il resto nella Dissertazione.

CAPO XXXIX.

Della sesta, ed ultima parte del Codice Siciliano.

L'Economia pubblica, e 'l punimento de' reati sono il subjetto della sesta parte del Codice Siciliano. Comincia da una legge di Re Ruggieri, cui ne seguono tre di Federigo intorno all' ingiurie reali, e verbali; e si vuole, che nel punirle abbiasi ad aver riguardo alle persone dell' ingiuriante, e dell' ingiuriato, al tempo, al luogo, al motivo, ed alla qualità dell' ingiuria [a].

Al riparo dell' onore succede l'altro della salute degl' individui: e come i medici soli, sotto lo scudo dell'incertezza dell' arte, hanno il diritto d'uccidere impunemente (del che son da vedere fra gli altri il nostro Lionardo di Capoa, e Michel Montagne); si stabilisce dal savio Legislatore, che per poter medicare debbano precedervi, prima lo studio di tre anni in filosofia, e di cinque in medicina, ed in chirurgia: poi l'esame, ed approvazione del Collegio Salernitano, e de' Giudici a ciò deputati; ed indi il privilegio del Principe, sotto pena di carcere, e di confiscazione di beni (b); e che solamente in Salerno, ed in Napoli si possa professar medicina [c]: ed a' medici si prescrive il prezzo delle visite, si vieta il prendere gl' infermi a patti, e s'interdice l'aver

(a) *Constit. Observent diligentissime, Const. Eos tantum, Const. Varietates poenarum, & Const. Ut dignitatum gradus.*

[b] *Constit. Quisquis amodo, Const. Utilitati, Const. Quia nunquam, & Const. In terra qualibet.*

[c] *Dict. Const. In terra qualibet.*

l'aver parte nelle spezierie. S'ordina nel tempo stesso l'occorrente per potere essercitar chirurgia; ed agli speziali si tassano i medicamenti, e s'impongono di cinque in cinque anni le visite (a).

Dalla curativa si passa alla preservativa; e come l'aria è'l primo, il più copioso, e'l più attivo alimento d'ogni animal, che ci viva; a conservarne la salubrità, precettasi, che non si maceri canapa, nè lino a men d'un miglio lungi dall'abitato: che dove non si tratti di depositi in urne ben chiuse, i cadaveri umani debbano seppellirsi quattro palmi almeno entro terra; e che le carogne, i cuoi, ed altra qualunque sordidezza cagionante fetore abbiano a gettarsi in mare, o in fiume, o a trasportarsi per un quarto almeno di miglio in campagna: con istabilirsi sopra ciò la pena in contravvenzione (b).

Si viene all'arti meccaniche; e vi si condannano tutte le frodi: spezialmente il lavorare in oro, che ne contenga meno d'once otto di coppella, ed in argento, che n'abbia meno d'undici per ogni libbra. Nè si lasciano addietro i venditori di commestibili; vietandosi a' macellai il vendere una specie di carne per un'altra, e'l non avvertir gli avventori, quale sia d'animale morto da se, e quali riservata da un giorno all'altro: a' pescivendoli il serbar pesce pel dì seguente: a' trecconi, e ad altri venditori di cibi cotti il tacere quali sieno del giorno innanzi: a' cerajuoli l'adulterar le candele, o col meschiare nella cera altri ingredienti, o coll'usar ne' lucignuoli altro che bambagia, o papiro; ed a' tavernai il metter acqua nel vino. Ed a tener tutti a dovere, si vuole, che in ciascun luogo si deputino due uomini probi ad invigilar sopra ciò, e sopra ogni altra frode, che forse si commettesse; perchè'l colpevole la prima volta si punisca col pagare una libbra d'oro al fisco, o coll'esser frustato, la seconda colla perdita della mano, e la terza colla forca. Aggiungendosi a ciò, che i Bajuli de' luoghi stabilir debbano il prezzo giornaliere dovuto a' lavoratori di campagna (c).

Quanto a' pesi, ed alle misure, si comanda a tutti generalmente, ch'altri non se ne usino nel comperare, e nel vendere qualunque sorta di merce in grosso, ovvero a minuto, se non quelli, e quelle che sarebbonsi date loro dalla Regia Corte; ed a' mercatanti, e negozianti s'interdice ogni altra frode sotto la stessa pena, prima pecuniale, poi della mano, e poi della morte; minacciandosi una duplicata pena a chi ingannasse stranieri: *defensionem etenim, & scientiam nostram succedere volumus imbecillitati, & ignorantiae praedictorum* (d).

(a) *In d. Constit. Quia nunquam, & in Const. In Terra qualibet.*

(b) *Const. Salubritatem.*

(c) *Const. Magistros mechanicorum.*

(d) *Const. Mercatores, Const. Ad legitima pondera, & Constit. Poenas contra Mercatores.*

S'entra seguentemente a parlare, nommen del furto di grande, e di picciolo armento, appellato da' Romani *Abigeatus*; che dell' estorsioni, tanto a motivo di pascolo, quanto sotto pretesto di danneggiamento ne' vigneti; e fra le varie provvidenze, che io lascio per brevità; si permette alle mandre, che sieno di passaggio, la pastura gratuita in qualunque foresta per un sol giorno, o per una sola notte; e per le bestie da sella, o da basto s' accorda in caso di necessità il ristorarle anche ne' seminati, purchè si tengano co' piè deretani in terra salda; e prescrivendosi il prezzo del fidare, e 'l modo d' assicurarsi de' danni sofferti; si vietano le ingiuste, e violenti riscossioni sotto pena del quadruplo al fisco, oltre al dover restituire il mal tolto: moderandosi con ciò il disposto da Re Guglielmo, ch' avea condannati i rei niente men, ch' al patibolo (a).

Qui dopo due leggi sotto i titoli *de Nova militia*, e *de Honore militari*, *Iudicis*, *& Notarii*, che certamente son fuori di luogo, s' alza la spada vendicatrice delle più gravi offese fatte alla società; e fra le molte leggi Normanne, delle quali ho fatto parola in questo Libro, spezialmente al Cap. XX., ne vengon meschiate alcune di Federigo; come quella, con cui si condanna a pena di morte il preparare, il ritenere, il vendere, e 'l comperar veleni, quando non sieno apparecchiati per alcun' uso di medicina; e destinasi per un anno *ad opus publicum* chiunque infetti le acque con erbe micidiali a' pesci (b) quell' altra, colla quale nel tempo stesso, che si dichiara il ridicolo, e 'l vano de' *poculi amatorj*, e delle fattucchierie, se ne punisce il temerario proponimento colla confiscazione di tutti i beni, e con un' anno di carcere, quand' anche non ne sia avvenuto alcun male nel corpo, o nello spirito altrui; perchè dove, o 'l corpo, o lo spirito n' abbian sofferto, la pena esser deve il patibolo (c): quell' altra, colla quale per commesso adulterio si cambia la pena capitale con quella della perdita de' beni; e quanto alle donne, si lascia la scelta al marito, ed a' congiunti, o di voler loro troncato il naso, o di vederle frustate pubblicamente (d); con permettersi intanto il repudio, giusta la legge di Re Ruggieri (e); quell' altra, colla quale si risparmia la perdita del naso a madre, che in caso d' estrema miseria prostituisca la propria figliuola (f): quell' altra, con cui si tempera il soverchio rigore di Re Ruggie-

[a] *Const. Pervenit*, *Const. Cum per partes Apuliae*, *Const. Animalia in vineis*, *Constit. Ut delicti fines*, *& Const. Si quando*.
(b) *Const. Eadem poena*, *& Constit. Quicunque toxicum*.
(c) *Constit. Amatoria pocula*.
[d] *Const. Legum asperitate*.
[e] *Const. Repudium*.
[f] *Const. Matres, quae publice*.

gieri, il quale volea punito di morte chi facendo cader dall'alto un ramo, o una pietra senza gridare, cagionasse altrui la perdita della vita [a]: quell'altra, che condanna all'infamia, ed alla perdita d'ogni pubblico Ufizio, e d'ogni onor militare, così gli assidui giucatori di dadi, e di carte, come i barattieri, e chiunque tenga ridotto da giuoco [b]: quell'altra, che vuol troncata la lingua infame a chi metta la bocca sacrilega sulla Divinità, o sulla SS. Vergine (c); e quell'altra finalmente, che minaccia la perdita della mano agli spergiuri (d).

CAPO XL.

Degli Ecclesiastici sotto gli Svevi.

I Prelati in Regno così secolari, come regolari in qualità di Baroni, regnando i Normanni, non ebbero che la giuridizion bajulare: e nelle cause proprie, e delle loro Chiese, come quelle ch'erano *in manu, & potestate* del Principe (ove non fusse di cosa appartenente allo spirituale), Giudici erano i loro Pari nella Magna Curia con alla testa il Gran Cancelliero. L'ho detto precedentemente; ed ora soggiungo, che così fu ancora regnando gli Svevi, i quali continuarono ad avere tutte le Chiese prelatizie nel grado di Baronesse.

Quanto al rimanente della Cherisia, già s'è divisato nel Capo XXVIII. di questo Libro, che Re Guglielmo il buono le accordò l'immunità personale ne' delitti men gravi, ma non già ne' casi di fellonia, d'omicidio, o d'altro enorme reato, e nel civile volle, che quando non si trattasse d'alcun beneficio Ecclesiastico, per tutto ciò ch' appartenesse a qualche retaggio, o a question di dominio, e d'ipoteca rispondere dovesse innanzi al Giudice laico, salva però la persona del cherico.

Or Federigo non solamente approvò tali determinazioni, inserendole nel suo Codice, ma con altra sua legge soggiunse, che i Giudici laici proceder dovessero contra cherici anche ne' giudizj esecutivi *adipiscendae, recuperandae, vel retinendae possessionis*, senza neppure eccettuarne le azioni pecuniali: *rei qualitate potius in hac parte, quam per-*

[a] *Const. Poenam praecedenti.*
[b] *Const. Mores dissolute viventium.*
[c] *Const. Blasphemantes.*
[d] *Const. Eos, qui scienter.*

Personae conditione, *seu judicii qualitate pensata* (a). E con altra legge vietò l'esercizio della giuridizione a' cherici, *quos a forensibus negotiis ipso ordo clericalis excludit* (b).

Ebbe poi compassione de' loro figli, ch' essendo illegittimi, portavano la pena dell' altrui colpa [c]; gli chiamò dunque al possedimento de' beni ereditarj paterni, e materni a titolo di fitto da farsi loro dal fisco; cui essi beni apparteneano [d].

Quì soggiunse l' Isernia, che 'l Legislatore *fuit satis benignus*, *quia nasci de adulterio non est culpa ejus*, *qui gignitur*, *sed gignentis*; ma che frattanto poco valea questa legge, perchè per diritto Canonico ne' beni vacanti de' cherici, non già il fisco dovea succedere, ma sibbene la Chiesa [e]: riportandosi a ciò, ch' avea detto in comentando la Constituzione *Dohanae de secretis*, cioè che i Canoni *in clericis*, *& personis Ecclesiasticis derogant legibus Principum*: dottrina, la quale Afflitto avvalorando col sentimento della chiosa Canonica, e di parecchi Dottori, aggiunse, che poste tante autorità in contrario, *non potuit iste Federicus praejudicare Ecclesiae* (f). Potea però perdonargliela, perocchè la Constituzione *Dohanae* era di Re Guglielmo I. nè egli, nè Federigo potean sapere dottrine, che non erano ancora uscite in luce.

CAPO XLI.

Conchiusione.

Siccome nel primo Libro ho data una scorsa alle leggi Longobarde appartenenti a materie legali per farne vedere la diversità dalle Romane; così nel principio di questo secondo per l' oggetto medesimo ho messo al confronto l'una, e l' altra Magistratura, e 'l diverso ordine de' giudizj.

Di quì passando a' nostri Normanni, ho esaminato il cambiamento, ch' essi fecero nella polizia Longobarda intorno al distribuire gli Uf-

(a) *Const. De burgensaticis*.
(b) *Const. Clerici quoque*.
(c) *Auth. quibus modis naturales* §. *Si igitur*, *& Const. Dohanae de secretis*.
(d) *Const. Sicut accepimus*.
(e) *Decret. Cap.* 1., *&* 2. *de success.*
(f) *V. Iser.*, *& Afflict. ad dict. Const. Dohanae de secretis*, *& ad Const. Sicut accepimus*.

Uficj attenenti a giuridizione, senza però punto appartarsi dal metodo tenuto da' medesimi Longobardi nel giudicare.

Data quindi un' occhiata alle leggi civili Normanne, coll' esame della Constituzione *Puritatem* ho fatto osservare, che tanto le leggi Romane, quanto le Longobarde entrarono nel loro piano senza precedenza dell' une all' altre, perchè questa Nazione [come tutte le altre discese dalla Germania] accordò a tutti generalmente l' osservanza delle loro respettive leggi personali, e delle respettive lor costumanze, a riserba di ciò, che venisse prescritto con legge locale comune a tutto lo Stato; e perciò tanto fu dire: *secundum jura communia Longobardorum, & Romanorum, prout qualitas litigantium exegerit;* quanto se detto si fusse: *secundum jura communia Longobardis litigantibus, & secundum jura communia Romanis litigantibus.*

Giunto poscia all' origine della Gran Corte, ho fatto vedere, che questa altro non era, che un ripartimento della Magna Curia Regale descrittaci dal Falcando: ripartimento destinato a certi particolari giudizj sotto la giuridizione del Gran Giustiziero: ed ho parimente dimostrato, che così in questa, come in tutte l' altre Curie inferiori del Reame non si recedè dal procedere de' Longobardi, differentissimo da quello del Foro Romano.

Fattomi appresso a parlare del più savio fra quanti Principi salirono mai sul Trono Imperiale, ne ho descritta brievemente la vita, e n' ho epilogata parte delle leggi civili, quanto ho creduto poter bastare ad intendere tanto il nuovo lustro, in cui egli pose il Gran Giustiziero, e 'l costui ripartimento, quanto il nuovo ordine, ch' egli introdusse nel giudicare; riserbandomi il rimanente delle sue leggi civili attenenti a pratica forense per unirlo a' Riti della Gran Corte; e le leggi politiche per la Dissertazione.

Ho voluto con ciò far riflettere, che questo savissimo Legislatore tolse la via di mezzo fra la troppa speditezza de' giudizj Longobardi, e la soverchia prolissità de' Romani; accostandosi però assai più a' primi, e discostandosi al possibile da i secondi. Di quì il procedere con termine abbreviato ne' delitti gravissimi, e notorj: il restringere a due soli mesi i processi, e le condanne negli altri reati; il citare, il bandire, e 'l condannare i rei assenti: il prevenire le violenze personali, e reali con la minaccia delle pene: i giudizj esecutivi speditissimi, e 'l restringimento de' giudizj ordinarj a tre soli mesi: il gastigo minacciato per gli appelli ingiusti, l' obbligo di dover l' appellante assistere di persona, e la restrizion del tempo ad appellare, ed a proseguire; e tante altre giudiziosissime provvidenze per impedire il mal fare prima che avvenisse, per punirlo con celerità avvenuto, per accelerare il disbrigo delle cause, e per toglier via le cavillazioni, ed i so-

i sopprattieni nel giudicare: le quali cose da me quì tocche appena, saranno più ampio subbietto del Libro seguente.

Intanto, avendo io fin'ora solcato un mare presso che ignoto; intendo di prender terra, per dopo alquanto di riposo rimettermi nuovamente alla vela, finchè giunga dove m'aspettano coloro, che si lusingano di poter sapere a sufficienza ciocchè si fa, senza prima instruirsi di ciò, che si fece, e che tuttavia n'è la base. Ma io seguo il mio corso; e sperando di non dispiacere a' più saggi, poco mi curo del rimanente.

Fine del Tom. I.

APPENDICE I.

EMENDAZIONI DELLE CONSTITUZIONI DEL REGNO.

All' Illustriss. Signor Marchese

D. ANDREA TONTOLI.

ECcomi ad eseguire un vostro comando, riveritissimo Signor Marchese, col pubblicare, come fo, alcune emendazioni delle nostre antiche leggi; dovechè mio intendimento era di non farne altro, se non quello, che conduceva al mio fine nella Storia, e nella Dissertazione. Temeva io, anzi che lode, riportarne biasimo, quasi come fosse pedanteria notare i periodi guasti, ed i frequenti errori, che si rincontrano in tutte l'edizioni delle Constituzioni del Regno; ed i due, e i tre versi, non che le parole, che mancano in presso che tutte le Raccolte delle Prammatiche. Ma voi mi feste avvertito, che trattandosi di leggi, dopo i libri Sacri, sopra ogni altra cosa venerabili, e sacrosante, e di leggi del Paese; ogni diligenza non era da reputarsi soverchia: non essendo d'onore alla Nazione, che queste si lasciassero più lungamente andare attorno così malconce, parte per gli abbagli, e per le abbreviature mal intese ne' manuscritti, donde vennero già in luce; e parte per essersi le medesime abbandonate alla discrezione, ed alla indiscrezione degli stampatori: da che que' Valentuomini, che 'n varj tempi poste v' avean le mani nel ristamparle, altro pensiero non s' aveano preso, che quello del raccorre, e del disporre; senza poi brigarsi punto, nè poco del come andassero sotto del torchio.

Piegatomi dunque a sì giusto divisare, comincio dal Codice di Federigo, dove meno v' è d' errori nelle parole, e più ne' periodi orribilmente sconvolti, quali privi d' alcun membro, e quali senza il verbo reggitore dell' orazione: il qual membro, e 'l qual verbo s' è fatto passare nel periodo seguente; intralciando così in una

una maniera inintelligibile lo stile forse e senza forse soverchio contornato del famoso Pier delle Vigne, scrittore elegantissimo per quell' età, nella quale scrivea.

Quanto a' periodi guasti, io n' ho registrati alcuni, perchè per essi s' argomenti del resto; poichè a notarli tutti, dovrei cominciare da capo: e quanto alle parole mi son ristretto a quelle, che o corrompono la legge, o pregiudicano alla sintassi; e ciò colla guida quando della ragion gramaticale, quando del Lindenbrogio, ch' è 'l meno scorretto di tutti, e quando del Caramanico, dell' Isernia, e dell' Afflitto. Il maggiore ajuto però per l' integrità di queste leggi santissime sarebbe una traduzione dal greco esemplare, del quale ho fatto parola nella Storia. Chi sa quant' altre magagne vi si scoprirebbero allora, e forse non tutte avvenute per ignoranza. Ma questo appartiene a Superior provvidenza; nè io ho potuto far altro, che quello c' ho fatto.

Tocca dopo ciò al mio incitatore il trovar luogo fra la numerosa ragguardevole clientela, che dì, e notte il circonda, per degnare d' un qualche guardo queste mie quali si sieno fatiche; perchè non trovandole immeritevoli affatto del suo favore, si disponga a tenermi spalla al bisogno; mentre pieno di rispetto sempre più me gli raccomando, col dirmi

Di V. S. Illustriss.

Il dì 20. Aprile del CIƆIƆCCLXXVI.

Divotiss. Servidore Obbligatiss.
Carlo Pecchia.

NEL LIBRO I.

Nuova Edizione del

CIƆIƆCCLXXIII.

In Proaem. pag. 4. *Col.* 1.

QUi paterni discriminis non ignari, sed *ipsos* a patribus transgressionis vitio propagato inter se odia invicem conceperunt.

Correggete. Ipso *a patribus transgressionis vitio*, *&c.*

Ibidem col. 2.

Qui vitae, necisque arbitri gentibus qualem quisque fortunam, sortem, statumque haberet, velut executores quodammodo Divinae providentiae, stabilirent, *de quorum manibus*, ut villicationis sibi commissae, perfecte reddere valeant rationem. A Rege Regum, & Principe Principum *ista potissime requiruntur*, ut sacrosanctam Romanam ecclesiam &c.

Dislogamento di periodo. Appresso al verbo *stabilirent* va punto : perocchè l'altro periodo comincia : *De quorum manibus* ; e dopo *rationem* va la virgola, e non già il punto; altrimenti addio gramatica, addio raziocinio. Alla parole *perfecte* vi vuole il dittongo, perchè concordi colle precedenti *villicationis commissae*. Il sentimento dello Scrittore è : *De quorum manibus* (*ut valeant reddere rationem perfectae villicationis sibi commissae*) *ista potissime requiruntur a Rege Regum*, *& Principe Principum*, *ut Sacrosanctam &c.*

Ibid. p. 6. *col.* 1.

Providentes, quae in praesentiarum *nostrarum* provisione nostra circa Justitiam magis indigere dignoscitur.

La parola *nostrarum* è superflua.

In

In Constit. Inconsutilem pag. 9. col. 1.

Hi sunt filii pravitatum a patre nequitiae, & fraudis auctore, & ad decipiendas simplices animas destinati.

Soprabbonda la congiunzione & prima del participio *ad decipiendas*.

Ibid.

Durissimum aconitum.

Dirissimum è aggiunto, che compete ad *aconitum*.

Ibid. p. 9. col. 2.

Ut crimen haereseos, & damnatae sectae cujuslibet, quocunque nomine censeantur sectatores (prout veteribus legibus est distinctum) inter cetera publica crimina *numerentur*.

Periodo mal inteso: *damnatae Sectae* è secondo caso, che serve al precedente sostantivo *haereseos*; e *quocumque nomine censeantur sectatores* è una parentesi; sicchè il verbo posto in fine del periodo è retto dal *crimen haereseos*; e perciò dovea scriversi: *ut crimen haereseos damnatae sectae cujuslibet* . . . . *inter publica crimina* numeretur.

In Constit. Terminum vitae p. 32. col. 2.

Ultimo supplicio *subjungentur*.

Correg. *subjungantur*, per farlo corrispondere al precedente *sustineat*.

In Constit. Juris gentium p. 36. col. 1.

Aggressoris in tantum supereminente *potentiam*.

Cor. *potentia*: è sesto caso, e va con *supereminente*.

In Constit. Si quis in posterum p. 44. col. 1.

Quarum *impositionem*, si contra factum fuerit, jus est nostrae Curiae acquisitum.

Cor. Quarum *impositione*.

Ibid. p. 47. c. 2.

Quicquid aliquibus gratiose *dimiserit* de bonis ipsorum procul dubio exigemus. Cor.

Cor. *dimiserint*, *de bonis ipsorum*, *&c.*

In Constit. Defensas impositas p. 49. col. 1.

Qui auctoritate forte conventionis *expresse* ipsum jure licito pignoravit.

Alla parola *expresse* va il dittongo.

Ibid.

Poenam, quam defensae obediens subire deberet, si *convenisset*, subeat qui ipsam imponit.

Correg. *Contravenisset*.

In Epigraph. Const. Omnes nostri regiminis -- Imp. Fredericus *p. 51.*

Nell'esemplare di Matteo degli Afflitti questa legge ascriveasi non già a Federigo, ma sibbene a Re Guglielmo, senza disegnarsi quale de' due: era bene notarlo nel margine: tanto più, quanto che ciò si deduce ancora dalla Constituzione *Circa violentias*.

Ibid. p. 51. col. 1.

Et alterum ab altero tam mares, quam foeminas, *nec* a majoribus, vel aequalibus, vel minimis defendendo pacis gloriam confovere.

Quella negativa *nec* è totalmente superflua, e la virgola conveniva appresso alla parola *defendendo*.

Ibid. col. 2.

Suae satisfacere *voluntati*.

Cor. *Voluptati*.

In Constit. In quaestionibus p. 54.

Ipsorum *promulgatio* probaretur.

Proclamatio dovea avere scritto Pier delle Vigne, perchè non discordasse dal rimanente della legge; e così l'antico chiosatore osservò in taluni esemplari; nè altrimenti leggeva Afflitto. *Ibi-*

Ibidem col. 2.

Ut ex ſententia motus noſtri, *quam* de manu Coeleſti ſumſerimus; cauſa debitum terminum conſequatur.

Correg. *Motus noſtri*, quem *de manu Coeleſti*.

In Conſtit. Super inciſionibus p. 66. *col.* 1.

Ad reſtitutionem damnorum integre *arceantur*.

Cor. *integre coerceantur*.

Ibidem p. 67. *col.* 1.

Nec minus Judaeos, & Saracenos...... pati *non* poſſumus defraudari.

Tutto il contrario: *pati poſſumus defraudari*.

In Conſtit. Non ſine grandi p. 81. *col.* 1.

Proviſum, *ut* in ejuſdem perſona concurrentibus his duobus, juris origine ſcilicet, & tutela, *ut* a juſtitia vigor, & a vigore juſtitia non abeſſet.

Il ſecondo *ut* corrompe il periodo.

Ibid. col. 2.

Ut abunde ipſius *copia* per Officiales noſtros, quibus ipſam commiſſimus miniſtrandam, undique valeant invenire.

Copiam, e non *copia* richiede la ragion gramaticale.

In Conſtit. Cultus juſtitiae p. 82. *col.* 1.

Eorum igitur *in ſilentiis* occurrentes.

Cor. *inſolentiis*.

Ibid. col. 2.

Vel ſi ſit aliquis (prout aſſolet) judici, & judicio taediosus, ſemel, bis, & ter, abſque intervallis aliquibus interdictus tacere *noverit*. Si ruſticus fuerit, unum auguſtalem: ſi burgenſis duos., Curiae noſtrae componant. Cor,

Cor. *quod si sit aliquis, prout assolet, judici, & judicio taediosus*; qui *semel, bis, & ter, absque intervallis aliquibus interdictus, tacere* noluerit; *si sit rusticus &c.*

In Constit. Officiales Reipublicae p. 84. col. 2.
Obnoxii *sint* crimine peculatus, capite puniantur.

Cor. *obnoxii crimine peculatus, capite puniantur.*

In Constit. Nihil veterum p. 85. col. 2.
Habet enim istud ex officii necessitate praecipuum Imperialis Excellentiae dignitas, *ut* si per rerum mutationes . . . non videntur hominibus vetera jura sufficere: nova quotidie *reperire* consilia, &c.

Cancellate di grazia quell' *ut*, che non s'affà coll' infinito. *Istud habet dignitas Excellentiae Imperialis, nova reperire consilia, si per rerum mutationes, &c.* è 'l costrutto gramaticale.

Ibidem col. 2.
Considerantibus . . . . *in parte etiam*. *Ut igitur* salvo praedecessorum nostrorum pudore loquamur . . . laborantibus . . . . oportuit excogitare &c.

E' un sol periodo; altrimenti *considerantibus &c.* resta sospeso: *in parte; etiam ut salvo . . . oportuit &c.*

Ibidem.
Veterum Statutorum caliginem provisionis nostrae limâ *detegere*.

Pier delle Vigne dovea avere scritto *detergere*.

In Constit. Statuimus, ut Magnae Curiae p.89. col.2.
Consultationes inferiorum Judicum pro sua jurisdictione recipiat, de jure consulentibus *responsuris*.

Corregg. *Responsurus*.

Ibid. p. 90. col. 1.
Talis juratus ad te remittitur quod *desuper* intercluso nego-

tio *ad te petita justitia* nequierit obtinere.

Cor. *Talis juratus ad te remittitur*, *quod* de super *interclusa negotio* ab *te* petitam justitiam *nequierit obtinere*.

Ibidem.

Is autem . . . priusquam ad alterius ratiocinii calculum *admittantur*.

Admittatur richiede la sintassi.

Ibidem

Redditurus de quolibet examine judicii rationem, ut quilibet, vel de negligentia redargutus poenam legitimam, quam non formidavit, accipiat: vel de diligentia comprobetur in praesentia adversariorum, vel contumaciter fugitivorum, qui per successorem suum ad instantem requisitionem ipsius peremptorie *citari debebunt*, cum ipso nostrae Curiae se debeant praesentare, perjurii *poenam* probabili ratione *refundat*.

Periodo scorrettissimo. *In praesentia adversariorum*, *vel contumaciter fugitivorum*; *qui per successorem suum ad instantem requisitionem* citati, *cum ipso nostrae Curiae se debeant presentare*, ut *perjurii poenam probabili ratione* refundant.

In Constit. Praecipimus offerri p. 91. *col.* 2.

Cum uno Judicum *praedictarum*.

Cor. *Judicum* praedictorum.

In Constit. Hac lege in perpetuum p. 92. *col.* 1.

Infra *decennium* postquam renunciatum est pronuncient.

Cor. *Infra decem dies*. Bel salto! da giorni ad anni! vedi i Comentatori.

In Constit. Magnae. Curiae p. 92. *col.* 2.

Ut *illic* adversarios suos in civilibus, & criminalibus caussis valeant evocare.

Correg. *illuc*. Cic. in Ver. *Pericles Ephesius Romam evocatus est*.

In

In Constit. Honorem debitum p. 93. col. 1.

Honorem debitum, atque praecipuum nostrae Curiae reservantes, *edidimus &c.*

Cor. *Edicimus.*

In Constit. Causas p. 94. col. 2.

Causas per magistros Justitiarios Camerarios in Regno, vel Capitaneos in Imperio coram eis contra Fiscum motas, & ad Curiam terminandas delatas super debitis, & rebus mobilibus suo jure definiat.

Cor. *Causas* Magister Justitiarius, per Camerarios *in Regno, vel per Capitaneos in Imperio coram eis motas, & ad Curiam terminandas &c. suo jure definiat.* La legge parla delle appellazioni nel civile al Gran Giustiziero.

In Constit. Capitaneorum p. 95. col. 1.

Alioquin *non* Officialium ordo servetur ad Justitiarium primum deinde ad magistros Justitiarios, demum in defectu omnium ad M. C. nostram volumus proclamari.

Avverte Andrea d'Isernia, esser questa Constituzione novella, ed esser piena di giunte nel suo testo a penna. Ed in verità è molto scomposta. Fu scritta da Federigo così per l'Imperio, come pel Regno *Alioquin*, ut *Officialium ordo servetur, ad Justitiarium primum, &c.*

Col. 2. ibid.

Alias Officiales *audient*. Specialiter autem si Castellanos . . . *inveniunt* &c.

Cor. *audiant*. Cor. *invenient*.

Ibid.

Per *ipsorum* bonorum suorum *infiscationem* mulctetur:

Cor. per ipsos *bonorum suorum* infiscatione *mulctetur*.

Et p. 96.

Et ut talibus quibuslibet, vel omnibus delinquendi materia subtrahatur, *edicimus*, *ut Officiales* cui in corruptelam sui

promissionem fieri contigerit promittentis nomen, & promissionis quantitatem & modum nobis, vel alicui, per quem ad nos notitia perveniat, praecipimus nuntiari.

Periodo corrottissimo. Quel *praecipimus* sovrabbonda, essendovi il verbo *edicimus*, che regge l'orazione; e dove si legge *ut officiales*, dovea nell'autografo esservi scritto *ab officiali*; ed il costrutto è: *Et ut in talibus quibuslibet, vel omnibus delinquendi materia subtrabatur, edicimus*, ab Officiali, *cui in corruptelam sui promissionem fieri contigerit, nunciari nobis, vel alicui, per quem ad nos notitia perveniat, nomen promissoris, & promissionis quantitatem, & modum*. E' da sapersi, che appresso a questa veniva altra Constituzione, la quale manca in tutte l'edizioni; si trascrive tuttavia interamente dall' Afflitto nel comento all'addotta Constituzione *Capitaneorum*.

In Constit. Justitiarii nomen p. 98. col. 1.

Ad officium suum pertinere *cognoscat*... A superiore *commissae fuerint*.

Cor. *cognoscant*. Cor. *remissae*. Così la chiosa.

In Constit. De personis clericorum p. 99.

De proditione fuerit appellato, vel alio hujusmodi maleficio.

Cor. *de proditione fuerit appellatum, aut homicidio, vel de alio hujusmodi maleficio*. Di ciò ne sta parlato nel Lib. II. al Cap. XXVII.

In Constit. Inter cetera Capitula p. 100.

Justitiam *faciant*.

Cor. *Facient*, perchè corrisponda a *curabunt*.

In Constit. ut Universis p. 102. col. 1.

Enuncient, *ut sicut* antetisti Comites.

Cor. *Enuncient, sic ut* antedicti.

Ibidem

Appellationis Judex ordinarius, vel Delegatus a nobis... appellationis causas..., decidere *procurent*.

Cor.

Cor. *procuret*.

In Constit. duram, & diram poenam p. 104. *col.* 1.
Qualitatem delicti minime congruentem.

Cor. *Qualitati delicti*, ovvero *cum qualitate delicti*.

In Constit. ea, quae ad speciale decus p. 105.
Baronibus, & Militibus, *locorum* Universitatibus.

Cor. *Baronibus*, *militibus*, & *locorum Universitatibus*.

In Constit. Cum satis p. 106. *col.* 2.
Cum vero, qui *aliquid* de officiis supradictis susceperit.

Cor. *aliquod*.

In Constit. Justitiarii non per calendas p. 103. *col.* 2.
Provincialium *dispendis* ad remota loca propter justitiam non vocando, quanto salubriter poterunt parcituri.

Cor. *Provincialium dispendiis*, ipsos *ad remota loca propter justitiam non vocando*, *quanto salubriter poterint parcituri*.

Ibidem

Flagrantia maleficia non ulterius protrahant, sed *ipsa in locis* in quibus ea perpetrata repererint, punientes maleficos.

Cor. ipsis *in locis*.

Ibidem

Nec praesumptioni temerariae per nos, *nostrorumque* Officialium credatur attribui id, quod officii sui debito, ad plenitudinem suae *fragilitatis adjunxerit*.

Cor. *Nec praesumptioni temerariae per nos* nostrorum *Officialium credatur attribui id*, *quod officii sui debito ad plenitudinem suae* potestatis adjunxerint. Il senso è: *nec credatur attribui per nos temerariae praesumptioni nostrorum Officialium id*, *quod adjunxerint ad plenitudinem suae potestatis debito officii sui*, vuole il Sovrano, che i Giustizieri procedano *ad modum belli* contra i pubblici ladroni, senza timore d'esserne ripresi.

In

In Constit. Impositiones p. 110. *col.* 2.

Nisi justam, & probabilem timoris, vel ignorantiae caussam ostenderit *repellendus*, propter *quem* edicti tempore conqueri, vel inquisitionem deponere minime potuisset.

Cor. *Propter* quam, sc. caussam.

In Constit. Qui per inquisitiones p. 112. *col.* 1.

Si per ipsam inquisitionem, aut *alia* contra eum *facta* levis conversationis & vitae probetur.

Cor. *aut aliam contra eum factam.*

Ibidem fol. 2.

In quibus causis dandam, vel negandam inquisitionis copiam plene per inquirentem, ad nos relatione praemissa, certificatum *est* nostrae Majestatis arbitrium, provida deliberatione mandabit, quae quidem relatio continebit conditionem deferentis.

Indovinala Grillo. *In quibus causis dandam, vel negandam inquisitionis copiam plene per inquirentem, ad nos relatione praemissa, certificatum nostrae Majestatis arbitrium, provida deliberatione mandabit; quae quidem relatio &c.* Ed è la costruzione: *Mandabit, dandam, vel negandam copiam inquisitionis, post certificatum arbitrium nostrae Majestatis, praemissa relatione.*

In Constit. Item dira p. 115. *col.* 2.

Per decennarium numerum *probatur*, non dabatur copia proclamandi.

Cor. *probabatur.*

In Constit. apud Justitiarios p. 115. *col.* 1.

Dum in *locum* permanserint.

Cor. *in loco.*

Ibid. col. 2.

Spoliati honoris cingulo cum *infamia eorum*, quae in donatione, vel promissione receperint, tanquam manifesti fures, quadruplum Curiae nostrae componant.

Cor.

Cor. *Spoliati honoris cingulo cum infamia*; eorum, *quae in donatione &c.*

In Constit. Justitiarios regionum p. 115. *col.* 2.

Sed omnibus, *quod* in jurisdictione sua advocationis officium a Curia nostra receperint coram se postulare permittatur.

Cor. *Sed omnibus*, qui *in jurisdictione*. E prima di *coram* va virgola.

In Constit. Puritatem p. 113. *col.* 1.

Et ut in poenam eorum, qui contra fecerint, ultionis divinae *judicium* nostrae indignationis *aculeis* aggregemus.

Tutto l'opposito. *Ultionis divinae* judicio *nostrae indignationis* aculeos *aggregemus*.

In Constit. Magistri Camerarii p. 124. *col.* 1.

Magistri Camerarii, qui per quorumlibet Praesidatum regionis amodo statuentur non *vendat* Bajulationum officia.

Cor. *non vendant*.

Ibidem col. 2.

Ex parvis autem Civitatibus, locis, & municipiis in quorum singulis Bajulus unus Judex, atque Notarius sunt necessarii *ne sine magno Curiae nostrae dispendio causari valeant plura*, volumus insimul combinari unius Bajuli, Judicis, & Notarii, qui non sint de ipsorum locorum aliquo municipes, vel etiam oriundi jurisdictione regenda.

Periodo dislogato. *Ex parvis autem Civitatibus*, *locis*, *&* *municipiis*, *in quorum singulis Bajulus unus*, *Judex*, *atque Notarius*, ut *sine magno Curiae nostrae dispendio causari valeant*, *plura volumus insimul combinari*: *unius Bajuli*, *Judicis*, *&* *Notarii*, *qui non sint de ipsorum locorum aliquo municipes*, *vel etiam oriundi*, *jurisdictione regenda*. Eccolo costrutto. *Volumus*, *plura insimul combinari ex parvis Civitatibus &c. regenda jurisdictione unius Bajuli &c. ut valeant causari* (*idest litigare*) *sine magno dispendio Curiae nostrae*.

Ibidem

Quorum *singulis Judices unum* de fidelioribus, & prudentiori-

ribus loci de creatis a nobis aut creandis ab eis continuum adijcient aſſeſſorem.

Quorum ſingulis (ſcilicet Bajulis) Judicem *unum* . . . . *adijcient aſſeſſorem*.

Ibidem

Noſtrorum fidelium *fideicommittere* poterint.

Cor. *fidei committere*.

In Conſtit. Quaeſtiones omnes p. 121. *col.* 1.

Et ipſas (ſc. quaeſtiones) adjunctis Juſtitiariis... uſque ad ſententiam examinatas, dato parti peremptorio termino, & per nuncium, & literas ſuas ad Curiam noſtram mittant.

Cor. Per *nuncium* ſenza la precedente congiunzione &.

Ibidem

Prout *ſtatus* quilibet pro tempore fuerit.

Cor. *ſtatutus*.

In Conſtit. Locorum Bajuli p. 126. *col.* 1.

Civiles cauſas omnes... ad jurisdictionem ſuam noverint pertinere ſuper minimis etiam furtis, &c.

Finiſce il periodo a *pertinere*, e ne comincia un'altro. *Super &c.*

In Conſtit. Regiae Majeſtatis p. 129. *col.* 1.

Qualiſcumque ſit, qui rem, vel pecuniam mutuo acceptam, vel apud se depoſitam, commodatamque; vel quamlibet aliam rem *illis*, quorum res eſſe conſtiterit, *invitus* ultra terminum, vel legitimum tempus detinere tentaverit.

Cor. *Vel quamlibet aliam rem*, illis, *quorum rès eſſe conſtiterit*, invitis, *ultra terminum*, &c.

In Conſtit. Saepe contingit p. 131. *col.* 1.

Multitudo Officialium, qui de facili *convenire* non poſſunt.

Cor.

Cor. *Convenire*.

Ibidem

Ut *tres tantummodo Bajuli*, & non plures in locis quibuslibet ſtatuentur.

In diſcordanza colla Conſtit. *Magiſtri Camerarii*, colla Conſtit. *Cum circa*, e colla Conſtit. *Occupatis*. Cor. *ut tres tantummodo* Judices, & unus Bajulus, *&* *non plures*. Così avrà ſcritto Pier delle Vigne.

In Conſtit. Conſtitutionum p. 132. col. 1.

Conſtitutionum Praedeceſſorum noſtrorum defectum neceſſario ſupplemento ſupplentes, quae in certis tantum quaeſtionibus, & perſonis, commodato, videlicet, mutuo, & depoſito Bajulos tertiariam recipere *ſtatuebant*, nec de aliis aliquid: *ſanctiones* ipſis non modicam malignandi materiam offerebant: ſtatuimus, &c.

Periodo ſtorpiato. Si ſcriva *ſtatuendo*, e diaſi di penna a *ſanctiones*.

Conſtit. Circa tamen p. 133. col. 1.

Circa tamen *Compilationes* Neapolis, & *Straticotis* Salerni, *ſcilicet* Meſſanae, quibus cognoſcere *licet* de criminibus, de ſpeciali, & antiqua praerogativa, & Regni noſtri obſervatione dignoſcitur eſſe conceſſum, ordinatione Conſtitutionis praeſentis nihil volumus innovari.

E' queſta legge un §. della precedente, e va ſcritta così: *Circa tamen* Compalatios *Neapolis*, *&* Straticotos Salerni, & Meſſanae, *quibus cognoſcere etiam de criminibus*, *de ſpeciali*, *&* *antiqua praerogativa &c. dignoſcitur eſſe conceſſum*. L'ho dimoſtrato ad evidenza nella Storia: intanto vedi Afflitto *ad Conſtit. Conſtitutionum* §. 11., *&* 12.

In Conſtit. Cum circa p. 133. col. 2. ſeq.

Cum circa juſtitiae tramites Imperialis clementia oculos ſuae proviſionis advertit, & ſui regiminis extollit faſtigium, armando legum munimine Imperatoriam Majeſtatem, & ſubjectorum gravamina, & oppreſſiones relevat, qui ſola poſt Deum magnificentiae Principis ſerenitate reſpirant.

Il ſenſo è tronco, e perchè ritorni Bello, ed intero, fate un punto, ed

una virgola appresso a *fastigium*, e togliendo via quell'*et* scioperatamente preposta a *subjectorum*, leggete: che ve ne pare?

Ibid. p. 135. *col.* 2.

Ad cujus salarii praestationem partes aut sponte praestitis, vel suffragio Curiae receptis pignoribus protinus *arceantur*.

Cor. *Coerceantur*.

In Constit. Cum juxta providum p. 137.

Videlicet quod odio, vel amore, prece, vel precio alicujus justitiam facere petentibus denegassent; aut per fraudem infra statutum tempus justitiam facere petentibus denegassent, aut per fraudem justitiam facere detrectassent.

E' visibile, che quì si è replicato due volte lo stesso. Dopo il primo *denegassent:* seguitate: *aut per fraudem infra statutum tempus justitiam facere detractessent*;

In Constit. Bajulos, & omnes judices p. 139. *col.* 2.

Si forte *prius* extiterit humana sorte sublatus.

Si forte *prior* (scilicet judex) extiterit &c.

In Constit. Auctoritatem p. 142. *col.* 1.

Superexactionis, & rapinae poena magistris Camerariis, qui praedictos Officiales instituerint, *observata*.

In vece di *observata* leggete *reservata*. Afflitto.

In Constit. Cum nova pag. 144. *col.* 2.

Coram Bajulis.

Negli antichi testi a penna era scritto *coram Compal.*, che Afflitto interpretò nel numero del più, e dovea intendersi nel singolare, perchè uno era il Compalazzo di Napoli. Vedi ciocchè n'ho scritto nella Storia.

In Constit. Advocatorum pag. 149. *col.* 1.

In fronte a questa legge leggesi stampato: *Rex Rogerius*, e nel margine si nota, *alias idem*, cioè l'Imperador Federigo autore della legge precedente. Or poichè la legge effettivamente è di Federigo, siccome avverte il

il Giannone *tom.* 2. *lib.* 11. *cap.* 5. *pag.* 180., perchè non restituirla al suo Autore?

In Constit. Inter multas, pag. 152. *col.* 2.

Ad denunciationem fidelium delatorum, vel nullis deferentibus, *etiamsi* viderit expedire, inquisitiones facere studeat diligenter.

Vel nullis deferentibus etiam (si viderit expedire) inquisitiones &c. Quanto poco basta a cambiare il sentimento d'uno scrittore!

Ibidem pag. 153. *col.*

Praedicta autem postquam revocata legitime fuerint, & alia, quae per praedecessores officii revocata per Curiam nostram repererit possideri. Demania etiam, & morticia, excadentias, granaterias, piscarias, *herbas*, *alumina*, & generaliter omnia, quae per nostram Curiam procurantur, ad procurationis suae solicitudinem *revocabit*.

Il verbo *revocabit* regge tutto il periodo, e perciò dopo le parole *per praedecessores officii revocata* fate una virgola, e prima della parola *demania* togliete il punto fermo, e fatene due. Dove poi sta scritto *herbas*, *alumina* si legga *herbas aliminis*, *idest pascua*. Vedi la nota di Cesare de Perinis.

Ibidem.

Animalia autem Curiae nostrae, & omnes bestias, massarias *per Curiam*, & alios, qui *praesenti* pro tempore fuerint, cum diligentia debita faciant procurari.

Chi l'intende? *Animalia autem Curiae nostrae, & omnes bestias, & massarias per* curatulos, *& alios, qui* deputati *pro tempore fuerint, cum diligentia debita faciant procurari*. Così leggeasi nel testo a penna d'Afflitto.

In Constit. Si quando pag. 153. *col.* 1.

Ut procurator *privatus* a locatione feudorum militarium sive sint quaternata, vel non, prorsus abstineat.

La parola *privatus* è superflua. Il Copista la ripetè per abbaglio dal periodo precedente.

Ibidem col. 2.

Super hoc *de rei petitae* conſcientiae noſtrae ſcriniis mandatum recipiat iteratum.

Non già *de rei petitae*, ma *de repetitae*.

Ibidem.

Conditione, ac valore rei petitae, qui ſcilicet ex *eis proventibus* proveniat annuatim.

Ex ejus (*ſcilicet rei*) *proventibus*.

Ibidem.

Placet tam *ſuper* ſubhaſtatione, quam aliis legitimis ſolemnitatibus obſervatis &c.

Super è parola affatto ſuperflua.

In Conſt. Auctoritatem p. 154. col. 2.

Quae in *praedictis* locationibus etiam per procuratores, &c.

Quae in praeteritis *locationibus*, leggeaſi nel teſto d'Afflitto; nè può ſtare altrimenti.

In Conſtit. Ut Officialibus pag. 156. col. 2.

Confidenter expendant, *ne* occaſione mandati noſtri quod ſuper hoc a nobis non habent, *aut* diſpendia vereantur, quin expenſam ipſis de aerario noſtro reſtitui faciamus.

Leggaſi così: *confidenter expendant*; nec *occaſione mandati noſtri*, *quod ſuper hoc a nobis non habent*, ea *diſpendia vereantur*, *quin &c.*

In Conſtit. Sic noſtra ſervitia pag. 161. col. 1.

Ut nullus Officialis, ſi ipſe equos habeat occaſione ſervitiorum, vel nunciorum noſtrorum, compellat aliquem equum, vel jumentum, aſinum, vel quodcumque vehiculum alicui commodare, *ſed* pretio pro ſervitiis noſtris *locet*. Quod ſi non habet licentiam, habeat aliqua compellendi animalia pro ſervitiis noſtris pre-

pretio unius Tareni auri, per diem cum homine, vel sine homine pro dimidio Tareno locare.

Fuori della maniera sconvolta, quì si fa dire alla legge il contrario di quello, che s'ordinò dal Legislatore. Leggasi così: *Ut nullus officialis, si ipse equos habeat, occasione servitiorum, vel nunciorum nostrorum compellat aliquem equum, vel jumentum, asinum, vel quodcumque vehiculum commodare*, seu *pretio pro servitiis nostris* locare; *quod si non habet* (*scil. equos*), *licentiam habeant aliquem compellendi, animalia pro servitiis nostris pretio . . . locare*.

In Constit. Ab Officialibus pag. 161. *col.* 1.

Cum nihil per Curiam nostram de speciali, vel communi jure contra pacificos possessores proponatur *ab eis*: vel propositum approbetur.

Ab eis è totalmente superfluo, o vi manca *faciendum*.

Ibidèm.

Sed *nullus* altis dilationibus expectatis, ipsi se deferant.

Cor. *nullis*.

In Constit. Occupatis pag. 162. *col.* 1.

Occupatis nobis . . . . . Non sunt laborum additamenta, sed requies: *Qua* de componendo statu Regni nostri Siciliae cogitamus, utpote cum inter cetera, quae juribus nostris paternae successionis reliquerit debitum, vel fortunae felicitas acquisitionibus postmodum aggregavit. Regnum Siciliae prae ceteris, velut electum quoddam viridarium inter agros, cura praecipua colere disponamus.

Correg.: *quae de componendo*. Laddove si dice *paternae successionis*, credo doversi aggiungere *vel maternae*. Prima di *Regnum* non va punto fermo, perchè il verbo *disponamus* regge tutta l'orazione.

Ibidem col. 2.

Nisi vel eminens administrationis industria, vel substituendi defectus nobis aliquando, quibus solum ordinationem Justitiariorum

rum ubicumque fuerimus reservamus, temporis spatium de necessitate prout suaserit, prorogandum.

Il *prout* è superfluo: *suaserint*, e non già *suaserit*. *Nisi vel industria, vel defectus suaserint prorogandum spatium temporis*, è 'l costrutto.

In Constit. Volumus, & praesentis legis pag. 163. col. 2.

Sicut maleficos, & injustos querelarum vocibus accusari, & censurae nostrae vigore coerceri mandamus, *si* justissimos, & vigilantissimos &c.

Cor. *sic justissimos*.

In Constit. Si quem nostrorum p. 166. col. 1.

Quantumcumque distantia allegetur.

Solecismo. *O quantumcumque distantiae*, *o quantacumque distantia*.

In Constit. Edictorum ordinem p. 170. col. 1.

Citatus comparere tenebitur vel per se, vel per alium, si civilis est quaestio legitime in principali causa *defendendi*, aut pro ipso excusatio legitime allegata probari, propter quam, &c.

Citatus comparere tenebitur, vel per se, vel per alium, si civilis est quaestio, legitime in principali causa defendendus, *aut pro ipso excusatio &c.*

In Constit. Poenam novem unciarum pag. 174. col. 2.

Poenam novem unciarum &c.

Comincia il periodo da *Plerumque*, e finisce a *providebat*. Indi siegue. *Sed quota detracta, &c.*. Senza ciò, non se n'intende parola.

In Constit. Si quis post litem p. 176.

Ad diffinitivam sententiam contra contumacem, vel pro eo, prout qualitas quaestionis exegerit procedatur ei qui praedictis modis contumax fuerit appellationis remedio .. denegando.

Il puntare, e 'l virgolare di questa legge è stravagante. Ne noto questo sol passo. Tra *procedatur*, ed *ei* va la divisione di due punti, o almeno

no d' una virgola. *Ei, qui praedictis modis contumax fuerit, appellationis remedio . . . denegando.*

Ibidem pag. 177. *col.* 1.

Eadem censura, quae contra latitantem inventa est de venditione bonorum latitatione probata continuo facienda servanda contra evidentem, & expressum contumacem, qui ad judicium aperte dicat se venire omnino non velle, ita ut nihilominus, *etiamsi* judex viderit commode fieri posse per eundem re ipsa & personaliter venire ad judicium compellatur.

Il solo *etiamsi* scompone ogni cosa. *Eadem censura, quae contra latitantem inventa est (de venditione bonorum latitatione probata continuo facienda) servanda contra evidentem, & expressum contumacem, qui ad judicium aperte dicat se venire omnino non velle; itaut nihilominus* etiam (*si judex viderit commode fieri posse per eundem*) *re ipsa personaliter venire ad judicium compellatur.*

In Constit. Quaestiones p. 178. *col.* 1.

Sacramento ipsius Comitis . . . . *Baroni* . . . . . *simplici militi*.

Cor. *Baronis* . . . . *simplicis militis*.

Ibidem.

Per authentica instrumenta, videlicet, per testes fide dignos.

Cor. *Per authentica instrumenta videlicet*, vel *per testes*.

In Constit. Rei vindicatione pag. 180. *col.* 1.

Lite vero contestata super actione reali, si de causa *non* liquet, rei petitae possessio petitori vera, & perpetua assignetur.

O bella! *si de causa non liquet!* Giù quella negativa. *Si liquet, assignetur*, dice, e deve dire la legge, la quale soggiunge.: *Ceterum si de causa non liquet, prout in personalibus cautum est, judex ad decisionem causae, prout viderit de jure, procedat*.

NEL

NEL LIBRO II.

Edizione ſuddetta.

CIↃIↃCCLXXIII.

In Conſtit. Generalia jura p. 190. *col.* 2.

SYndicum, quemadmodum in civilibus cauſis, *permittimus etiam ordinari.*

Syndicum, quemadmodum in civilibus cauſis, in criminalibus *permittimus etiam ordinari*. Tutta la legge è appoggiata ſulla parola in *criminalibus*, e pur queſta è andata per aria.

In Conſtit. Poenam eorum p. 192. *col.* 1.

Si quis infra annum a die banni. . minime comparuerit . . . . . *eundem* foriudicari debebit.

Eundem è ſuperfluo; ovvero è da ſoſtituirviſi *idem*.

Ibid. pag. 195. *col.* 2.

Et hoſtis publicus reputetur, *ſicut* ab omnibus offendatur impune.

Cor. reputetur ſic; ut *ab omnibus*.

Et pag. 196. *col.* 2.

De licentia namque legis offenditur, qui *ſubterfugiendi* judicium, legis praecepta contempſerit.

Cor. *Qui* ſubterfugiendo *judicium*, *legis praecepta contempſerit*;

Ibidem.

Juſtitiario, qui eum banniverat, aſſignet.

Qui

Qui eum banniverat, & forjudicaverat, *assignet*:

Et pag. 197. *col.* 1.

Remittatur ad eum Justitiarium sub fida custodia *puniendum*, qui in ipsum bannitionis, & forjudicationis sententiam promulgavit.

Cor. *puniendus*?

Et pag. 198. *col.* 1.

Possit sententiam *impetrari*.

Cor. *sententiam impetrare*, ovvero *sententia impetrari*.

In Constit. Cordi nobis est p. 205. *col.* 1.

Constitutionis nostrae *programmatae* nunciamus.

Cor. *programmate*?

Ibidem col. 2.

Si quando per difinitivas sententias infamiae macula *notaverit* aliquos, aut ipso jure, vel poenae macula *pronunciaverit* esse notandos.

Cor. Notaverint, pronunciaverint, *sc. justitiarii*: e prima avea detto *debeant nuntiare*, *extrahendos duxerint &c.*

In Constit. Poena carere pag. 210. *col.* 1.

Ut personae praedictae, & etiam forjudicatorum filii, seu parentes forjudicato, quem egere volumus, non substentationem ab aliquo *postulari* de bonis ipsius *ejusdem* pietatis nostrae *lenitatis* servatis, in nullo penitus providere praesumant.

Chi n' intende sillaba? *Ut personae praedictae, & etiam forjudicatorum filii, seu parentes, forjudicato* (*quem egere volumus, non substentationem ab aliquo* postulare) *de bonis ipsius* eisdem *pietatis nostrae* lenitate *servatis, in nullo penitus providere praesumant*.

In Constit. Humanitate p. 213. col. 1.

Carcerari custodia specialiter, & expressim detineri mandamus.

Cor. *Carcerali*.

Ibid. p. 218. col. 1.

Eorum tamen causas, quos de conscientia nostra *capiet*, detineri mandamus, inconsultis nobis examinari non volumus, nec decidi.

Cor. *Eorum tamen causas, quos de conscientia nostra* capi, et *detineri mandamus, inconsultis nobis examinari non volumus, nec decidi*.

In Constit. Accusatorem p. 220. col. 2.

Si in peremptorio termino sibi dato non *veniret*.

Cor. non *venerit*.

In Constit. Post citationem, p. 223. col. 1.

Quod si usque adeo sit processum, ut ex citatione facta partes in judicio sint praesentes sine licentia, & mandato Curiae componendi, partibus *tunc* concedimus potestatem, contra quod si factum fuerit accusator decem augustales fisco nostro componat.

E' visibile, che la legge ordina tutto l'opposito: *Quod si usque adeo sit processum, ut ex citatione facta partes in judicio sint praesentes; sine licentia, & mandato Curiae, componendi partibus* non *concedimus potestatem: contra quod si factum fuerit, accusator, &c.* V. la Chiosa, Isernia, ed Afflitto.

In Constit. Speciale quoddam p. 225. col. 1.

Et omnis *haec* ratio aequitatis abhorret.

Omnis ab hoc *ratio aequitatis abborret*.

In

In Constit. Dilationes pag. 226. *col.* 1.

Praecipimus, utraque parte praesente, quocumque jure agatur, sive etiam quis criminaliter privato, vel publico judicio accuset; Statim oblato libello, quem in judiciis omnibus offerri volumus, prout actionis qualitas, vel accusationis forma deposcit, nisi valde sit modica, infra duos augustales, scilicet, quae ipsum non desiderat offerendum *ad litis* contestationem: quae in principalibus personis per negationem, vel confessionem, in procuratoribus, & defensoribus aliorum per ignorantiae verbum fieri potest, sequi debere, ut tamen in causis civilibus, quae coram Bajulis; &c.

Periodo per se stesso intrigato: malconcio poi per gli errori di stampa. *Praecipimus, utraque parte praesente (quocumque jure agatur: sive etiam quis criminaliter privato, vel publico judicio accuset) statim oblato libello (quem in judiciis omnibus offerri volumus, prout actionis qualitas, vel accusationis forma deposcit; nisi valde sit modica: infra duos augustales scilicet, quae ipsum libellum non desiderat offerendum*), litis *contestationem (quae in principalibus personis per negationem, vel confessionem: in procuratoribus, & defensoribus aliorum per ignorantiae verbum fieri potest) sequi debere*. Qui finisce il periodo; nel quale, toltone ciò c' ho chiuso nelle parentesi, rimane netto: *Praecipimus, utraque parte praesente, statim oblato libello, litis contestationem sequi debere*. Qui poi comincia l' altro periodo. *Ut tamen &c.* Del resto senza le parentesi, virgolando a dovere, e togliendo quell' *ad* scempiatamente preposto a *litis contestationem*, intero tuttavia rimarrà il senso della legge.

Ibidem pag. 228. *col.* 2.

Sed incontinenti *gaudiis* datis in civilibus judiciis, ut est juris, & fidejussoribus post triduum praestitis. Nisi conventus possessor rerum immobilium inveniatur, quo casu fidejussoriam cautionem judicio sisti cessare debere censemus, in ipso loco judicii cum amicis, & advocatis suis super principali causa conventus, deliberet responsurus.

Corr. *guadiis datis*. Nella Storia ho parlato delle guarentigie Longobarde. Bisognava saperlo, per non inciampare in questo sbaglio. Ma ciò è nulla, se si riguarda il dislogamento del periodo. *Sed inconti-*

tinenti, guadiis datis in civilibus judiciis, ut est juris, & fidejussoribus post triduum praestitis (nisi conventus possessor rerum immobilium inveniatur; quo casu fidejussoriam cautionem, judicio sisti, cessare debere censemus), in ipso loco judicii cum amicis, & advocatis suis super principali causa conventus deliberet responsurus.

In Constit. Hostici exceptionem pag. 232. *col.* 2.

Ut si conventus in exercitu per se, & suis expensis militat, *is qui* eum impetit, ut adversarium possit hostici exceptione privare. Eodem modo & suis expensis militare debebit, ne alterius taedio &c.

Ut si conventus in exercitu per se, & suis expensis militat, is, qui *eum impetit, ut adversarium possit hostici exceptione privare, eodem modo & suis expensis militare debebit; ne alterius &c.* Che pietà! pare che si sia studiato a lacerare le leggi per via di punti, e di virgole fuor di luogo.

In Constit. Contingit interdum p. 237. *col.* 2. *in fine.*

Sui copiam facere non detractent.

Cor. *non detrectent.*

In Constit. Exceptione filiationis p. 238. *col.* 2. *seq.*

Exceptione filiationis .... et quod heres non sit &c. contestationem litis continuo faciendam nolumus retardari: sed eis propositis, in causa principali nihilominus *procedat, eo quod ipsas opponit ad probationem: admissio cujus probationis*, eventus Judici qualiter in causa procedere debeat, demonstrabit.

Si può dare simile sconciatura? Rimettiamo le ossa dislogate al luogo loro. *Exceptione filiationis, & quod haeres non sit &c. Sed eis propositis, in causa principali nihilominus* procedatur: eo, *qui ipsas opponit* ad probationem admisso; *cujus probationis eventus Judici, qualiter in causa procedere debeat, demonstrabit.*

In Constit. Lite legitime contestata pag. 240. *col.* 2.

Omnia, quae ad probationem, seu adminiculum suae probationis in scriptis faciunt, per se, vel per advocatum suum offerat,

ferat, *aut* eodem die, vel ſequenti ad plus proponat in ſcriptis.

Offerat, & eodem die . . . . proponat in ſcriptis. Federigo ordinò, che tutto doveſſe porſi in iſcritto per l'attore, a differenza di ciò, che praticavaſi ſotto i Normanni; donde fu, che non davaſi luogo ad alternativa. V. la Storia.

Et pag. 242.

Conventus, aut accuſatus defenſiones omnes ſibi de jure competentes in judicio proponere ſtudeat ſimul, & ſemel, *aut* in ſcriptis per ſe, vel per advocatum ſuum in praedicto ſpatio Curiae dare procuret.

Simul, & ſemel, ac in ſcriptis. Lo ſteſſo fu ſtabilito pel reo.

In Conſtit. Partes in Judicio pag. 245. *col.* 1.

Vel ſi Judex, quod falſum reſpondeat, ſuſpectum habeat; *Reſpondentem* ad ſacramenti religionem adducere eum poſſe cenſemus.

Sia anche ciò per eſempio del frequentiſſimo puntare fuori di luogo: *Vel ſi Judex, quod falſum reſpondeat, ſuſpectum habeat reſpondentem; ad ſacramenti religionem adducere eum poſſe, cenſemus.*

In Conſtit. Monomachiam p. 261. *col.* 1.

Vix enim, aut nunquam duo pugiles inveniri *poterant* ſic aequales, ut in totum non ſit alter altero fortior; vel in aliqua parte ſui . . . . . alter alterum non excedat.

Cor. *poterunt.*

Et pag. 261. *col.* 2.

Praecludimus homicidas, qui *beneficio*, vel quolibet genere furtivae mortis aliquem alium extinxiſſe dicuntur.

Cor. *Veneficio.*

Ibidem

Ibidem.

Satis enim militibus, & nobilibus Regni nostri probationum *impugnationes* providimus.

Cor. *Impugnatione.*

In Constit. In causa depositi p. 263. *col.* 1. *seqq.*

Debet fieri publicum instrumentum per manus tabellionis, qui interfit ipsi deposito, *non* qui jussione Judicis instrumentum fecisse se dicat, *et trium* judicum in depositione praesentium subscriptione signatum.

Cor. Non *qui jussione judicis instrumentum fecisse se dicat*, sed *trium judicum in depositione praesentium subscriptione signatum*. Quanto poco basta a corrompere il sentimento della legge!

In Const. Probationum incursibus, pag. 265. *col.* 2.

Si ejus praesentia facilis, *alias de facili* possit haberi.

Cor. *Alias de facili*, è una nota marginale passata nel testo.

Ibidem.

Omni *jure* ei, qui praesens non fuerit, contra personas, & dicta productorum testium servato.

Nel testo a penna d'Andrea Bonelli contemporaneo di Federigo era scritto: *omni jure, & protestatione ei* : . . . *servata* . . . . Vedi la Chiosa.

In Constit. Probationum defectum pag. 267. *col.* 2.

Il periodo, che comincia: *Si quidem &c.* si fa finire nella metà, e si principia da capo l'altra parte dello stesso periodo. *Si nullas.*

Cor. *Si quidem per privilegia* . . . *probare possit, qualiter petitor, aut praedecessores sui, hominis petiti dominium, vel praedecessorum suorum adepti fuissent*; si nullas *exceptiones conventus opponat, & probet* . . . *pro actore judex competens ferre sententiam non moretur*. Quì finisce la prima parte della legge. *Quod si probationes &c.* è l'altra parte.

In

In Conſtit. Summo periculo pag 270. col. 2.

Ut *ſi is* qui pugnae pro tempore praefuerit, videatur... quod campio in pugnando fraudem adhibeat.

Cor. *Ut ſi* ei, *qui pro tempore pugnae praeſuerit, videatur &c.*

Ibidem.

Si quidem is, pro quo pugnat *excuſatus* extiterit, cum ſi pugnae ſuccumbat mori debeat, utpote reus habitus criminis Majeſtatis, vel de homicidio abſconſo convictus, campio ſimiliter periculum mortis incurrat. Ceterum ſi is, pro quo pugnat &c.

Tutto l'oppoſto. *Si quidem is, pro quo pugnat,* accuſatus *extiterit; cum ſi pugnae ſuccumbat, mori debeat (utpote reus habitus Majeſtatis, vel de homicidio abſconſo convictus; campio ſimiliter &c.*

Ibidem pag. 271. col. 1.

Niſi quia ipſum juſti doloris inpetus, & judiciorum praecedentium *probatione* admiſerunt.

Cor. *Probationes.*

Ibidem.

Campio tantum manum amittat: quam exigente legitima poena perjurii, quilibet alius ſcienter perjurus *amittat.*

Cor. *Quilibet alius ſcienter perjurus* amittit.

In Conſt. Conſuetudinem pravam p. 272. col. 1.

Et reus, qui favorem a jure promeruit, & praeter ſpem omnem ad pugnae diſpendium *advocat.*

Cor. *Advocatur.*

Ibidem.

Conſilio forſan fraudulent tractaverat impugnationis ſpeciem contra omnem *veritatem*, *alioquin confundere* valeat accuſatum.

Non

Non v'è senso. *Tractaverat impugnationis speciem, contra omnem alioquin veritatem*, qua *confundere valeat accusatum*.

Ibidem col. 2.

Ne vel *aetates* in altero frigescente calore.

Cor. *Aetatis*.

In epigraph. Constit. Minorum Jura p. 273. *col.* 2.

Imper. Fredericus.

Cor. *Rex Rogerius*: Il dice Federigo medesimo nella Constituzione *Obscuritatem*, ed è avvertito dal Giannone.

Ibidem.

Minorum jura, qui in judiciis, vel extra judicia *in modico* laesi probantur, praecipuimus inviolata servari.

Povere leggi! Non già: *in medico laesi*, ma sibbene *immodice laesi*. Marino di Caramanico: *Constitutio ista continet jus commune in majori parte; dicit enim, subveniendum minoribus* immodice *laesis*.

In Constit. Beneficium restitutionis, p. 276. *col.* 2. *seq.*

Quibus in caussis civilibus, & criminalibus *nostris* statuendi procuratores, & defensores concedimus facultatem.

Cor. *Nostris* è voce intrusa.

In Constit. Obscuritatem legis p. 279. *col.* 1.

In contractibus autem, in quibus non tam ipsae praesentes esse possunt, quam & aliorum *praesentia* judicum, & mundualdorum, atque procuratorum habere ipsis non vidimus succurrendum.

Va n' intendi parola! E pur ne dipende l'intelligenza da una lettera sola. *In contractibus autem, in quibus tam ipsae praesentes esse possunt, quam & aliorum* praesentiam *judicum, & mundualdorum, atque procuratorum habere, ipsis non vidimus succurrendum*.

Ibidem

Ibidem.

Nisi forte per circumventionem, aut fragilitatem sexus immoderatam dotem, ultra patrimonium, vel ultra vires patrimonii sui *valeat* promisisse, vel constituisse *probentur*.

Prisciano! *Nisi forte per circumventionem, aut fragilitatem sexus immoderatam dotem, ultra patrimonium, vel ultra* quam *vires patrimonii sui* valeant, *promisisse, vel constituisse probetur*.

Ibidem p. 280. *col.* 1.

Si incestus crimen per ignorantiam juris *committat*.

Cor. *Committant*.

In Const. Eorum fraudibus p. 281. *col.* 1.

Eorum fraudibus occurrentes, qui res mobiles vel immobiles. . . . in alium quomodolibet potentiorem *transtulerit*. . . decernimus ipsos, non ut olim, tantum ad interesse . . . . . sed in tertia aestimationis rei, quam *transtulerit*, condemnari.

Cor. *Transtulerint* due volte.

In Constit. Appellationum tempora p. 283. *col.* 2.

Praesentandum appellationum tempora.

Cor. *Praesentandarum appellationum*.

In Constit. Universas p. 287. *col.* 1.

Expensas omnes, *quas* parti propter tarditatem ipsorum *afflixerint*, cum integritate persolvent.

Cor. *Affixerint*.

In Constit. Jurisperitorum p. 290. *col.* 2.

Ut eis *quominus* constitutis.

Cor. *Cominus*. Così Lindenbrogio.

NEL LIBRO III.

Edizione ſuddetta.

CIↃIↃCCLXXIII.

In Conſtit. Aſcriptitios pag. 291. *col.* 2.

ET qui dederit pecuniam ab ordine motus fiſco noſtro cum rebus omnibus, *jus* vendicetur.

Corr. *Et qui dederit pecuniam, ab ordine motus, fiſco noſtro cum rebus omnibus* ſuis *vendicetur*. Così Lindenbrogio.

In Conſtit. Errores eorum p. 292. *col.* 1.

Decernimus, eos tantum villanos praedicta conſtitutione *intelligimus* fore prohibitos clericari.

Cor. Intelligi, *fore prohibitos clericari*. Così Lindenbrogio.

In Conſtit. Dignum fore credimus p. 293. *col.* 2.

Quod qui de praedictis tenuerint aliquid, de quo non habeant privilegium Divorum Regum Rogerii, & Gulielmi I. aut II. praedeceſſorum noſtrorum: *ante* oraculum noſtrae celſitudinis ſpeciale a nobis ex certa ſcientia impetratum, vel indultum a praedeceſſoribus *noſtris* Divis Parentibus *noſtris*, & ex certa noſtra ſcientia confirmatum.

Cor. *Quod qui de praedictis tenuerint aliquid, de quo non habeant privilegium DD. Regum Rogerii, & Gulielmi I., & II. praedeceſſorum noſtrorum;* aut *oraculum noſtrae celſitudinis ſpeciale a nobis ex certa ſcientia impetratum, vel indultum a praedeceſſoribus noſtris DD. Parentibus, & ex certa noſtra ſcientia confirmatum, &c.* Tre caſi diverſi: *aut privilegium, aut oraculum, aut indultum*. Così Lindenbrogio.

In Constit. Divae Memoriae p. 301. *col.* 1. *seq.*

Cum de eis (sc. feudis) constitutione nostra certis personis *magistro Justitiario*, & *Justitiae* tantum cognitio sit delata.

Cor. *Magistro Justitiario*, & *Justitiariis*. E ciò relativamente, cioè al Maestro Giustiziero il conoscere de' feudi quaternati in virtù della Constituzione *Statuimus*; ed a' Giustizieri Provinciali de' feudi non quaternati in forza della Constituzione *Justitiarii nomen*. Così leggeasi nel testo d'Afflitto uniformemente alle leggi suddette. *In Commentar. n.* 3. *post pag.* 92. *col.* 2.

In Constit. Quisquis de burgensibus p. 306. *col.* 1.

Equa etiam lance sancimus, ut ecclesiarum homines, Comitum, Baronum, vel militum, qui tamen dominis suis de personalibus *servitiis minime* teneantur . . . redire ad terram dominorum suorum . . compellantur.

Sproposito. Correg. *De personalibus servitiis* minimo *teneantur*. Il menomo de' personali servigj, dice la legge, basta, perchè si restituisca il vassallo al suo utile padrone. Così gl'interpetri.

In Constit. Cum universis p. 307. *col.* 1.

Praescriptionem etenim aliquam eis prodesse non volumus, qui fidei debito sacramento contempto, quo non usurpare fiscalia, sed *defensare tenentur homines* ad nostrum demanium pertinentes, vel qui si ab eis recepti non essent, in nostro demanio remansissent, quantolibet tempore tenuerint, &c.

Il *defensare tenentur* si riferisce a *fiscalia*, e non già a *homines*. Si scriva dunque così: *Praescriptionem etenim aliquam eis prodesse non volumus, qui fidei debito sacramento contempto (quo non usurpare fiscalia, sed* defensare tenentur) *homines ad nostrum demanium pertinentes (qui si ab eis recepti non fuissent, in nostro demanio remansissent) quantolibet tempore tenuerint.*

In Constit. Si quando p. 314. *col.* 2.

Si quando contigerit aliquos ecclesiarum homines, Comitum seu Baronum, aut militum, sive etiam angarii sint, sive etiam villani simpliciter, aut cujuscumque conditionis esse noscantur, hereditagia, vel partem eorum ab hominibus nostri demanii, aut

quibuslibet aliis, qui ea in terra demanii, aut pertinentiis ejus possideant, comparare, aut aliter acquirere sub ea conditione emptorem habere comparanda, vel comparata disponimus, *sub qua venditori se tenebat*, videlicet, ut proinde domino suo in nullo penitus teneatur &c.

Si quando contigerit aliquos Ecclesiarum homines, Comitum. . . hereditagia vel partem eorum ab hominibus nostri demanii, aut quibuslibet aliis, qui ea in Terra demanii, aut pertinentiis ejus possideant, comparare, aut aliter acquirere; sub ea conditione emptorem habere comparanda, vel comparata, disponimus, sub qua venditor ipse tenebat; *videlicet, ut proinde domino suo in nullo penitus teneatur; &c.* Si desidera chiarezza maggiore? Così Lindenbrogio.

In Constit. Ad subjectorum p. 316. col. 1.
Utriusque discreta provisione providimus.

Cor. *Utrisque*.

In Constit. Si quis Baro p. 116. col. 2.
Ceterum si plura tribus habeat, *pro portione*, quae superius statuta est habita, dotarium ipsum constituere licebit.

Cor. Proportione, *quae superius statuta est, habita, &c.*

In Constit. Si dominus p. 317. col. 2.
Si dominus vassallum suum, qui pro eo in criminali causa fidejusserit, *&* a fidejussione non liberaverit, ipso jure ipsius homagium amittat.

Togliete via quella congiunzione *et*, che non vi si richiede.

In Constit. Domini a vassallis p. 326. col. 2.
Eis, aut *alias* pro parte eorum.

Cor. *eis*, aut *aliis*, &c.

In Constit. Si vassallus a domino p. 328. col. 2. seq.
Fidejubere noluerit, vel ipsum sine justa causa *verberavit*.

Cor.

Cor. *Verberaverit*.

In Constit. Honorem nostri Diadematis p. 347. *col.* 1.
Quas ipsi *possent*, aut *debeant* maritare.

Cor. Possint, *aut debeant*.

In Constit. Cum hereditarium p. 347. *col.* 2.
Et fidei exhibitione *claruerunt*.

Cor. *Claruerint*.

Et pag. 348. *col.* 1.
Ne *timeat* ergo deinceps cohabitantium in Regno diversitas Nationum magna illatura discrimina, vel ad Regni magna incommoda progressura . . . . edicto generali solemniter duximus statuendum.

Cor. *Ne* timeatur *ergo deinceps &c.* Così Lindenbrogio.

In Constit. Post mortem Baronis p. 350. *col.* 2.
Et quod id quod tenet ab eo, sive sit Castrum, sive sit terra plana, ei, cui nos concesserimus, debeat *assignare*.

Cor. *Et quod id, quod tenet, ab eo (sive sit Castrum, sive terra plana) ei, cui nos concesserimus, debeat* assignari.

Et p. 351. *col.* 1. *seq.*
Recepto veruntamen aliquo relevio, ut est moris, quantitatem decem unciarum auri non excedat.

Cor. *Recepto aliquo relevio, ut est moris,* quod *quantitatem decem unciarum auri non excedat*.

In Constit. In aliquibus p. 354. *col.* 1.
Patre mortuo tam filios, quam filias *puberes*, aut majores, minoresve ad *parentum* successionem absque sexus discretione vocari.

Cor. *Patre mortuo, tam filios, quam filias* impuberes, *aut majores, minoresve*

ve ad parentis *successionem absque sexus discretione vocari*. La legge parla del solo padre; e *patre mortuo*, *filios vocari ad parentum successionem*, è una sconnessione manifesta.

Et pag. 358. *col.* 2. *seq.*

Ac deinde ipsas, cum ad nubilem aetatem pervenerint, & bajulum nostrum, vel alterius supervenientem *quintum decimum annum* excesserint . . . curabimus maritare.

Cor. *Ac deinde ipsas, cum ad nubilem aetatem pervenerint, & Bajulum nostrum, vel alterius* (*scil. Bajulum, sive Bajulatum*), superveniente quintodecimo *anno*, *excesserint*, *&c.*

In Const. Ut de successionibus p. 367. *col.* 2.

Specialiter jure Francorum, ex collaterali linea venientes.

La legge tratta della successione de' discendenti fino alla parola *Francorum*. Dunque punto, e da capo. *Ex collaterali*, *&c.* ch' è un'altro diversissimo capo di legge.

Ibid. p. 370.

In acquisitis autem patruo ex largitione nostra, vel quolibet titulo *jure suo* nepotes ex fratribus non succedunt.

Nota la Chiosa: *quolibet titulo jure suo*, *legas cum praecedentibus*, *quorum est sensus*; *&c.* Io però mi contento di una virgola, che finalmente può spendersi per torre l' anfibologia d' una legge feudale.

Et pag. 375. *col.* 2.

Si tunc nos &c.

Cor. *Si* tamen *nos &c.*

In Constit. Sicut accepimus p. 379. *col.* 2.

Salvo certo, & annuo reditu, de quo teneantur annis singulis in festo Natalis Domini nostri, Curiae *respondere*. *Itaque si* in constituto censu defecerint, a paternis, & maternis bonis penitus excludantur.

Cor. *Respondere*; ita quod *si in constituto censu*, *&c.*

Ibidem

Ibidem.

Adiicimus insuper, ut donec parentes ipsorum vixerint, *nisi* de bonis, & possessionibus suis *censuerint*, *vel* spontanea voluntate bona, & possessiones suas libere teneant, usque ad obitum eorundem. Censu in quaternionibus Curiae nihilominus annotato &c.

Cor. Non fa senso. Presso il Lindenbrogio si legge: *Ut donec parentes ipsorum vixerint (nisi de bonis ex possessionibus suis censuerint spontanea voluntate) bona, & possessiones suas libere teneant usque ad obitum eorundem; in Quaternionibus &c.* A ciò sembra, che si riferisca la nota marginale.

In Constit. Praedecessorum p. 380. *col.* 2.

Nova *promissione* novantes.

Cor. *Nova* provisione *novantes*.

Ibidem.

Inter vivos aliquo donationis, *nisi* ex aequalis causa permutationis transferre.

Corr. *Aliquo donationis* modo, *nisi &c.*

In Constit. Minoribus p. 387. *col.* 2.

Si qui balium gesserint pupillorum, postquam balium ipsum pubertate superveniente *dimiserit*.

Cor. *Dimiserint*.

In Constit. Castra, munitiones, & turres p. 391.

Revocata constitutione nostra, denuo dirui debere mandamus.

Cor. *Renovata*.

In Constit. Mancipia fugitiva p. 393. *col.* v.

Pro certo *noverit* se fore damnandos.

Cor. Noverint, *se fore damnandos*.

In

*In Constit. Duram, & diram consuetudinem p.*394. *col.*1.

Sed generales praescriptiones communis juris locum habere scilicet inter praesentes decennii, inter absentes *vicennii praecedente*, scilicet titulo, & bona fide, ex utraque parte undique concurrente.

Cor. *Sed generales praescriptiones communis juris locum habere, scilicet inter praesentes decennii, inter absentes* vicennii: praecedente *scilicet titulo, & bona fide ex utraque parte undique concurrente.*

In Constit. Consuetudinem pravam p. 395. *col.* 2.

Et sic possessio possessori, vel etiam petitori ad probandum de dominio rerum, quas forsitan ipsi & antecessores *sui* tempore, cujus memoria non extabat, in nullo valebat.

Cor. *Et sic possessio possessori, vel etiam petitori ad probandum de dominio rerum, quas forsitan ipsi, & antecessores*, qui *tempore, cujus memoria non extabat*, possederant, *in nullo valebat*. Così Lindenbrogio.

In Constit. Eos tantum Officiales p. 401. *col.* 1.

Interdum vero ne dum Officiales hujusmodi in casu praesenti praerogativa officii gaudere *volumus*, imo tanto ipsorum excessus &c.

Cor. *Nolumus*. Io credo, che agli Editori il sì, ed il nò sarà stato tutt' uno.

In Constit. Ut dignitatem p. 403. *col.* 2.

Qui *militiae* dignitatis cuiuslibet fundamentum pudicitiae nescius, & pudoris ignarus dedecorare tentaverit.

Cor. *Qui* militiam *dignitatis cujuslibet fundamentum, pudicitiae nescius & pudoris ignarus dedecorare tentaverit.*

Ibidem.

Denique si miles militem verberaverit extra Regnum spatio annali *praescriptum* injurias inferentem, armorum, atque equorum suorum amissione mulctandum esse jubemus.

Cor.

Cor. *Extra Regnum ſpatio annali* proſcriptum *injurias inferentem &c.*

In Conſtit. Quia nunquam p. 405. *col.* 2.

Niſi præſtito juramento: *omnes* confectiones ſuas ſecundum prædictam formam facient ſine fraude.

Cor. *Niſi praeſtito ſacramento*, quod omnes *&c.*

In Conſtit. Salubritatem aeris, *p.* 406. *col.* 2.

Linum, vel Canapum . . . , *e più ſotto*: linum ipſum omiſſum, & Canapum amittat.

Cor. *Cannabum*.

In Conſtit. Magiſtros mechanicarum p. 407. *col.* 1.

Sellarios, ſcutarios, frænarios, atque *larmerios*, candelarios, fabros &c.

Cor. *Lamerios* V. Afflitto.

Ibid. col. 2.

Et ut *prædictiones*, & ſinguli ſuperius *nominatim* rerum vitium vendendarunt ex fide prædicant.

Cor. *Et ut* praedicti omnes, & ſinguli ſuperius nominati *&c.*

Ibidem.

Venditores etiam candelarum, eas fideliter faciant; nec in eis emptorum diſpendium immiſceant aliquid ceræ, nec in eis, niſi *bombacinum papyrum* includant.

Il teſto d' Afflitto avea *bombicinum lychnium*. Io credo, che la vera lezione ſtata foſſe *bombaginum ellychnium*, *aut ex papyro includant*. Per lucignuoli, al dir di Plinio, pregiatiſſimo era il midollo del papiro Egiziano.

In Constit. Amatoria pocula p. 420. col. 2.
Nisi quantum *recipientes* læsa suscipio hoc inducat.

Cor. *Nisi quantum* recipientis *laesa suspicio hoc inducat*.

Ibidem.

Ipsorum tamen *non* præsumptionem temerariam, qua saltem nocere desiderant: Etsi nocere non possint, relinquere nolumus impunitam.

Cor. *Ipsorum tamen* nos *praesumptionem temerariam, qua saltem nocere desiderant, etsi nocere non possint, relinquere nolumus impunitam.*

In Constit. Legum asperitate p. 241. col. 1.
Sed ultionem tori violati, nasi *truncationis*, quod sævius. & acerbius inducitur, *prosequatur*.

Cor. *Sed* ad *ultionem tori violati, nasi* truncationem *quod saevius, & acerbius inducitur* non sequatur.

In Constit. Lenas sollicitantes, p. 426. col. 1.
Lenas sollicitantes pudicitias uxorum, *filiorum*, sororum &c.

Cor. *Lenas sollicitantes pudicitiam uxorum*, filiarum, *sororum &c.*

In fine.

Actum in solemni Consistorio Melfiensi anno Dominicæ Incarnationis *MCCXXI.*, *alias XXII* mense Augusti Indictionis quartæ.

Cor. *MCCXXXI.* Fu avvertito dal Giannone coll' autorità di Riccardo di S. Germano, ed anche da Matteo degli Afflitti, e dimostrato all' ultima evidenza dal Signor Marchese Vargas; nè sopra ciò l' Anonimo Certosino ha avuto che ridire. Dovea almeno notarsi nel margine.

F I N E.

Magnificus U. J. D. D. Dominicus Mangieri in hac Regia Studiorum Universitate Professor revideat autographum enunciati Operis, cui se subscribat, ad finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium Ordinum: & in scriptis referat. Dat. Neap. die 9. mensis Julii 1766.

MATTHÆUS JAN. ARCHIEP.

S. R. M.

SIGNORE.

HO letto per comando di V. M. con ogni dovuta diligenza i due primi tomi di un' Opera di D. Carlo Pecchia intitolata Storia dell' Origine, e dello Stato antico, e moderno della G. C. della Vicaria con alcune Dissertazioni, ed Appendici. Nel primo di essi si contiene la Storia dell' Origine, e dello Stato antico di questo Tribunale sotto il Regno de' Normanni, e degli Svevi con un Appendice, in cui notansi gli errori incorsi nel Testo delle Costituzioni del Regno in tutte le passate edizioni, che ne turbavano il senso, e vi si soggiungono le opportune correzioni. Nel secondo stanno inserite due ben lunghe, ed erudite Dissertazioni, che raggiransi su l' origine, e 'l progresso de' Feudi in Francia, in Lombardia, in Germania, ed in Inghilterra, ed anche sull' origine e stato antico de' Feudi nel Regno. In quest' Opera, o Signore, non solamente non si rincontra un minimo detto, che offenda i Vostri Supremi diritti, ma vi si scorge anzi una laboriosa ricerca di tutto quel che concerne ad illustrare questa Vostra Monarchia fondata su la potenza dell' armi da' gloriosi Normanni, e sostenuta col valore degli Svevi: qual ricerca utilissima mi sembra fra l' altro per la perfetta intelligenza delle leggi da que' Monarchi stabilite su le cose pubbliche, private, e feudali, secondo l' uso di que' tempi, ed il genio dominante di quelle Nazioni: E quantunque queste, e simili materie, riputate sempre difficili per esser involte nel bujo de' bassi Secoli, sieno state da molti valentuomini più fiate rivangate, niuno però le ha poste in un sì chiaro aspetto, con tanta precisione, e con un ammasso di tante nuove altre scoverte, quanto l' Autore della presente Opera, la quale perciò molto si rende commendevole, e di grande utile al pubblico, che non potrà far a meno di non aspettar con anzia il proseguimento di quella. Onde son di parere, che V. M., se così si compiaccia, ne possa permettere la pubblicazione. Napoli 14. Aprile 1777.

Di V. M.

Divotis. ed Umilissi. Vassallo
Domenico Mangieri.

Die 9. mensis Maii 1777. Neap. -- Viso Rescripto Suæ Regalis Majestatis sub die 3. currentis mensis, & anni, ac relatione magnifici U. J. D. D. Dominici Mangieri de Commissione Rev. Regii Capelani Majori ordine præfatæ Regalis Majestatis Regalis Cameræ S. Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris. Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum Revisione affirmetur, quod concordat servata forma Regalium ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.

SALOMONIUS. PATRITIUS.

Vidit Fiscus Reg. Coronæ.

Rev. Dominus P. Abas D. Johannes Evangelista de Blasi S. Th. Prof. revideat, & in scriptis referat.

Joseph Rossi Deput.

ECCELLENZA REVERENDISSIMA.

IN esecuzione de' venerati comandi di V. Eccell. ho letto la Storia dell'Origine, e dello Stato antico, e moderno della G. C. della Vicaria colle annesse Dissertazioni, che vuol dare alla luce l'erudito Signor D. Carlo Pecchia, nè vi ho ritrovato in essa nulla: che sia contrario a' sagri dogmi della nostra fede, o a' buoni costumi. Quindi la stimo degna delle stampe, se così le sarà in grado, e con profondo ossequio mi protesto. Nap. 18. Marzo 1777.

Di V. E. Rev.

Divotiss. ed Obligatiss. Serv.
D. Gian Vang. de Blasi.

Attenta relatione Domini Revisoris, imprimatur, Die 4. Aprilis 1777.

Joseph Rossi Dep.